
Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto

Anno V - 2015

ISSN 2240-2772

Comitato scientifico

José Luis Alonso

Martin Avenarius

Teresa Giménez-Candela

Vincenzo Giuffrè

Frédéric Hurlet

Luigi Nuzzo

Johannes Platschek

Jakub Urbanik

Francisco J. Andrés Santos

Christian Baldus

Francesco Grelle

Rudolf Haensch

Carla Masi Doria

Mario Pani†

Salvo Randazzo

Giusto Traina

Jean-Jacques Aubert

Jean-François Gerkens

Peter Groeschler

Evelyn Höbenreich

Massimo Miglietta

Bernardo Perrián Gómez

Martin Schermaier

Giancarlo Vallone

Comitato di redazione

Eliana Augusti

Annarosa Gallo

Pierangelo Buongiorno

Aniello Parma

Pasquale Rosafio

Ubaldo Villani-Lubelli

Raffaele D'Alessio

Lucio Parenti

Direzione

Francesca Lamberti

Contatti redazione e direzione

Edizioni Grifo

Via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - 73100 Lecce
edizionigrifo@gmail.com www.edizionigrifo.it

Prof. Francesca Lamberti

Dipartimento di Scienze giuridiche, Università del Salento

Complesso Ecotekne, via per Monteroni - 73100 Lecce

francesca.lamberti@unisalento.it

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (AG., RISG., BIDR., AUPA., SDHI., Iura, Index, Roma e America, IAH., Quaderni Lupiensi, Diritto@storia, TSDP.), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR. Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.

Sommario

Francesca Lamberti
Editoriale p. 7

Contributi

Vincenzo Giuffrè
«Regulae iuris» e metodi della «scientia iuris».
Prospettive di approfondimenti “ 11

Berthold Kupisch
«Legatum liberationis» und «acceptilatio»:
D. 35.2 (De lege Falcidia).82, Ulpian 8 disput. auf den Spuren Julians “ 27

Giacomo Conte
La norma decemvirale «partis secanto»: una nuova ipotesi di studio “ 35

Annarosa Gallo
L'Hirpinia fra III e I sec. a.C.: agro pubblico, assegnatari virritani,
giurisdizione delegata, assetto istituzionale “ 65

Aniello Parma
Universus numerus curiae Pollio Iulio Clementiano statuum conlocavit “ 97

Michele Giagnorio
Presupposti ideali nella “svolta” costantiniana verso le comunità cristiane:
il motivo della libertà religiosa “ 109

Johannes Platschek
Das Nebengut der Ehefrau in D. 23.3.9.3 (Ulp. 31 Sab.):
quae Gaiae peculium appellantur “ 125

Gergely Deli
Die lex commissoria im neuen Licht oder verhaltensökonomische
Streifzüge im klassischen römischen Recht “ 139

Raffaele Ruggiero
Gli anni della Monarchia. Per una rilettura del trattato politico dantesco
in occasione della nuova edizione “ 165

Marcella Chelotti
In ricordo di Mario Pani “ 183

Recensioni e Segnalazioni

Grazia Creni
Francesca Tamburi, Il ruolo del giurista nelle testimonianze
della letteratura romana, I. Cicerone “ 187

Lucrezia Sabino <i>Mariateresa Carbone, Satisfatio Tutoris.</i> <i>Sull'obbligo del tutore di garantire per il patrimonio del pupillo</i>	“ 190
Raffaele D'Alessio <i>Giovanni Papa, Per una storia del «legatum debiti»</i>	“ 193
Vincenzo Giuffrè <i>Marco Gardini, Il regime giuridico delle servitù</i>	“ 198
Fabrizio Morgagni <i>Gianluca Zarro, Aspetti dell'autonomia negoziale dei romani, dalla fides ai nova negotia, Iurisprudentia. Ricerche, 13</i>	“ 202
Roberta Abbadessa <i>Filippo Briguglio, Il Codice veronese in trasparenza.</i> <i>Genesi e formazione del testo delle Istituzioni di Gaio.</i> <i>Filippo Briguglio, La prima trascrizione delle Istituzioni di Gaio.</i> <i>Il Codex DCCCIX (DCCCXIII) Gaii Institutionum</i>	“ 206
Emilio Caroli <i>F. Reinoso Barbero, Modus allegandi textus qui in Pandectis continentur.</i> <i>Elenchus omnium capitum et paragraphorum</i>	“ 211
Gianluca Zarro <i>F. Lucrezi (cur.), Minima de poenis, I</i>	“ 213
Ubaldo Villani-Lubelli <i>Ulrich Herbert, Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert</i>	“ 218
Ubaldo Villani-Lubelli <i>Kaius Tuori, Lawyers and Savages:</i> <i>Ancient History and Legal Realism in the Making of Legal Anthropology</i>	“ 221
Annarosa Gallo <i>Libri pervenuti alla redazione</i>	“ 223
Resoconti	
Gregor Albers <i>40. Deutscher Rechtshistorikertag</i>	“ 251
Stefano Barbati <i>Il processo e le sue alternative: storia, teoria, prassi</i>	“ 255
Simona Tarozzi <i>Ravenna Capitale VI.</i> <i>Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII</i>	“ 262
Marco Gardini <i>«Ratio Iuris». Incontro di studi per Carlo Beduschi</i>	“ 265
Alessia Terrinoni <i>Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung in der griechisch-römischen Antike</i>	“ 269

Pierangelo Buongiorno <i>Primo seminario in memoria di Edoardo Volterra</i>	“ 276
Roberta Abbadessa - Grazia Creni <i>Legami familiari e diritto nel mondo romano. V Incontro fra storici e giuristi</i>	“ 279
Ulrico Agnati <i>Limes: spazio di divisione e di contatto. Profili dell'epoca tardoantica</i>	“ 281
Linda De Maddalena <i>Il Digesto di Giustiniano e l'attuale 'Zeitgeist'</i>	“ 287
Benedikt Forschner <i>IX. Jahrestreffen Junger Romanisten</i>	“ 290
Adelaide Caravaglios <i>Per un'antropologia del diritto romano</i>	“ 293
Tommaso Beggio <i>“Texte regenerieren, Kontexte rekonstruieren”.</i> <i>Seminario metodologico internazionale introduttivo del progetto</i> <i>“Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse (509 v.Chr. - 284 n.Chr.)”</i>	“ 295
<i>Bando del X Premio romanistico internazionale 'Gérard Boulvert'</i>	“ 301
Abstract	“ 303
Indice delle fonti	“ 307

Il susseguirsi dei ‘cicli di valutazione’ della didattica e della ricerca nel nostro sistema universitario, con un relevantissimo aggravio anche dell’attività burocratica incombente sui singoli, unitamente all’esasperata valorizzazione dell’eccellenza, anche a scapito di ricerca e didattica di ‘buona’ qualità, appare in allarmante sintonia con quanto vediamo accadere, a livello di politica europea, negli ultimi mesi, in riferimento alla ‘forbice’ che drasticamente appare allontanare la Grecia dai restanti paesi dell’Unione. La relativa libertà che ha sino a qualche tempo fa contrassegnato la didattica e la ricerca nel nostro Paese potrebbe paragonarsi alla ‘libertà finanziaria’ con cui sino a qualche anno fa hanno agito gli stati membri dell’Unione europea. Costringere questa in steccati sempre più angusti, con vincoli di bilancio sempre più pressanti, reiterati (quanto inutili) richiami alla responsabilità, senza che si tenga conto della storia individuale, dei contesti, dei gap dei singoli stati nell’adeguarsi alla contemporaneità, si avvicina molto a quanto avviene attualmente in casa nostra in ambito accademico. Da un richiamo (confortante ma non sempre ben gestito) all’autonomia, a una restrizione finanziaria sempre più intensa legata al Leitmotiv dell’“autonomia responsabile”, alle attuali pastoie (sistema dei punti organico, blocco del turn-over, impossibile mobilità dei docenti universitari, necessità di innalzare oltremisura le tasse, scaricando i costi sugli studenti) scaturite dall’applicazione della 240/2010, a una distribuzione non sempre trasparente, a livello nazionale, di risorse ai singoli Atenei: tutto contribuisce a ridurre i margini di azione delle Università pubbliche, e – al loro interno – delle Scienze umane a fronte di quelle naturali. Chi scrive guarda con sempre crescente preoccupazione a una tendenza al ‘soffocamento’ di realtà che – sino a pochi anni orsono – rappresentavano un polmone intellettuale e un *humus* fertilissimo per le nuove leve cui affidare la dirigenza del Paese. La competizione innescata fra università se, da un lato, può condurre a un auspicato mutamento e ammodernamento di contenuti didattici e modalità di impostazione e fruizione della ricerca, dall’altro rischia di ridurre i margini di azione e di affermazione di discipline (quali quelle *lato sensu* antichistiche e quelle storico-giuridiche) sinora reputate necessarie alla formazione umanistica e giuridica.

Ancora una volta il ruolo delle riviste, un loro possibile coordinamento (avviato a titolo sperimentale anche in talune iniziative del nostro settore), una

riflessione di carattere nazionale e internazionale sul futuro delle nostre discipline e sull'impostazione metodologica del lavoro degli 'apprendisti stregoni' e dei giovani adulti che popolano il nostro ambito, anche al fine di impedire una caduta del livello di studi e ricerche, si rivela indispensabile e primario.

Le 'letture' di volumi e saggi, da sempre oggetto di survey accurati e approfonditi (almeno nel contesto degli studi storico-giuridici), oltre a rappresentare un 'genere' del quale occorre preservare la sussistenza, possono rivelarsi altresì trampolino per discussioni seminariali, i cui risultati a loro volta rifluiscono nei dibattiti interni alle riviste stesse. Un adeguato spazio di diffusione si prevede anche per i progetti in atto nelle nostre discipline, alle quali un'attenzione notevole appare riservata sia a livello di istituzioni europee che di fondazioni nazionali operanti in Italia ma soprattutto all'estero. Analoga sorte dovrebbe essere riservata alle risultanze dei cicli di seminari e lezioni rivolti a dottorandi e giovani studiosi (la cui dimensione, anche grazie ad istituzioni quali il Centro Italo-Tedesco di Villa Vigoni, si fa viepiù internazionale).

La circolazione di informazioni, sia mediante i volumi cartacei, sia attraverso lo strumento informatico, dev'essere costante e profondamente attenta ai contenuti, più ancora che alle strutture di contorno. È solo nel dialogo, nel 'fare rete', che la nostra scienza può ancora pensare, a mio modo di vedere, di perpetuarsi – nonostante gli ostacoli di ogni tipo e fattezze di cui già si è detto, provando, einsteinianamente, a trasformare le "crisi" in opportunità. Eventualmente anche attraverso il ricorso a quella formale 'eccellenza' di cui appaiono oramai colmi progetti, valutazioni, diciture di ogni tipo, ma con attenzione costante alla 'sostanza' di una ricerca seria, metodologicamente rigorosa, consapevole dei contesti, prudente nell'applicazione di sovrastrutture di circostanza (e condizionate dai tempi) al proprio oggetto di indagine.

Nel licenziare il presente volume, il pensiero va a uno studioso il cui sapere, vastissimo e trasversale, e la cui umanità sono andati di pari passo nella sua parabola terrena. Ci ha lasciato, quest'anno, Mario Pani. Il ricordo va alla sua dedizione di studioso e alla sua 'ferma dolcezza' di Maestro. Fra i tanti meriti scientifici e umani fu amico della nostra Rivista, e fra i suoi 'padri fondatori' sin dagli esordi: al suo insegnamento, al suo paterno sorriso, alla sua amichevole presenza è dedicato il presente volume dei *Quaderni Lupiensi*. "*Ossa quieta, precor, tuta requiescite in urna*".

Francesca Lamberti

Contributi

«Regulae iuris» e metodi della «scientia iuris».
Prospettive di approfondimenti

1. I giuristi romani non si posero mai, per quel che risulta, problemi di metodo in astratto, perché il lavoro fu sempre ed esclusivamente indirizzato, con assoluta coerenza con il loro ruolo professionale nella società loro contemporanea, alla elaborazione dell'ordinamento vigente. Per ciò il metodo, meglio direi i metodi dei *iurisperiti* non possono essere disvelati che dal modo individuo concreto di operare, non viceversa. Salvo poi a compararli tra loro per scoprirne (se possibile) progeniture, affinità, divergenze, contrapposizioni.

«Via ideale per una ricerca sul metodo dei giuristi romani risulta ... essere lo studio delle regole giuridiche». L'affermazione non è mia. È di Carlo Augusto Cannata. Ma la faccio mia sfumando soltanto l'aggettivo 'ideale': direi piuttosto 'una via fra le più penetranti' (e sinora meno esplorate sotto tale profilo).

Cannata critica a giusta ragione (perché parziali e unidirezionali) gli studi sul metodo che si incentrano e per lo più si esauriscono nell'individuare l'influenza che l'illuminismo ellenistico ebbe sulla costruzione del pensiero giuridico romano: e cita le ricerche di Viehweg e di Talamanca. Gli studi dedicati a singole figure di giuristi (per intenderci, a titolo esemplificativo e scelti fra i meno risalenti, quelli di Reggi, Wieacker, Seidl, Bonini, Liebs, Honoré, Bretone, Schiavone, D'Ippolito, Casavola, Scarano Ussani, Crifò ed altri) colgono, ognuno a suo modo, il retroterra culturale e ideologico, le finalità che si prefiggevano, il temperamento, le caratteristiche di stile piuttosto che le metodiche individuali. Né un grande apporto, sempre dal punto di vista del metodo, è stato dato dal gruppo di ricerche su *regulae e definitiones* di Carcaterra, Martini e pure di Stein, anch'esse impostate essenzialmente con riferimento al combinato ruolo di dialettica e sintesi sempre di greca memoria.

Diversa invece è la monografia di Schmidlin, *Die römischen Rechtsregeln*, del 1970. Il Cannata, nel recensirla, lo sottolineava quando, ricordando il suo apprezzamento della «*Geschichte*» dello Schulz come opera più avanzata di tanta letteratura moderna sul tema, azzarda a dire che, «se lo Schulz fosse qui ad apprestarci una nuova edizione», sarebbe costretto a «rivedere certe posizioni» ed a «riconsiderare del tutto alcuni capitoli». Il lavoro dello Schmidlin – concludeva – è destinato «ad avere vita durevole nella nostra letteratura sulla storia della giurisprudenza romana».

Cannata spiega il perché del diverso approccio, il differente percorso d'indagine dello Schmidlin, che apprezza e ripropone: «la regola è bensì un particolare strumento operativo dei *iurisprudentes*, ma non è proprio di un giurista singolo sebbene è di tutti». Vedremo fra un momento in qual senso io intendo tale affermazione.

2. Certo, sta in fatto che di *libri regularum* non ne scrisse soltanto Nerazio, ne scrissero Pomponio, Gaio, Cervidio Scevola, e poi anche i giuristi dell'età dei Severi, Paolo, Licinnio Rufino, Ulpiano, Marciano e Modestino, per quanto ne sappiamo (soltanto queste opere, infatti, si sono salvate in parte dalla falce del tempo e da esigenze nella trasmissione delle nostre fonti giuridiche letterarie).

Altri autori intitolarono loro scritti (così ci sono stati tramandati) *Definitiones*, come Papiniano che forse riprese il termine dalla titolazione in greco dell'antico libro di Quinto Mucio. *Definitio* negli scritti giuridici fu forse segno verbale prevalentemente usato nell'accezione di *explicatio verborum*, benché accanto a questo valore sia documentato pure quello di «distinguere il preciso ambito di applicazione di un fenomeno giuridico tra due (o più) categorie affini» o anche di «distinguere, nell'ambito dello stesso fenomeno giuridico ... due o più articolazioni schematiche» (così l'Albanese). Epperò, fra le *definitiones* troviamo anche 'regole' (ancora una volta vedremo in qual senso). Non sempre però. Ad esempio, in Giavoleno – autore secondo i commissari giustiniani della famosissima asserzione trascritta nel frammento 202 a chiusura del titolo 17 che a sua volta era l'ultimo del libro 50° del Digesto – è improbabile che *definitio* fosse usato nel significato di *regula iuris* – come invece si propende a ritenere dai più (quasi un «pregiudizio», è stato detto) –, semmai il termine venne usato nel significato per l'appunto di *explicatio verborum* in una delle significazioni appena esplicitate, se non addirittura – sono propenso ad opinare io – come vitanda operazione mentale di distinzione e schematizzazione, quando non proprio imprecisa ed inadeguata, comunque controproducente nella scienza del diritto civile (quest'ultima è sostanzialmente la tesi anche dell'Albanese). Ma – aggiungerei – non possiamo dire altrettanto del significato che attribuirono al frammento i compilatori.

Le opere antiche, di cui si diceva, sono di solito accomunate, ma ciò lascia perplessi, nella categoria delle 'cretomazie elementari' assieme agli scritti contenenti *sententiae*, *opiniones*, *differentiae*, osservando che una loro «caratterizzazione più precisa, a seconda dei titoli, è impresa vana» (così il Guarino). D'altronde, probabilmente molte raccolte non furono curate dal giurista che ne risulta l'autore, bensì da suoi *auditores*. È ben vero inoltre che regole definizioni distinzioni sono diffuse anche in opere che non sono ad esse dedicate ma che comunque le privilegiano. Dunque l'uso di 'regole' è davvero diffuso nella letteratura giurisprudenziale.

3. Non direi però che tale sia il senso del «tutti» usato dal Cannata nella notazione prima riferita. In ogni caso io lo intendo in altro modo.

Ritengo piuttosto che il vocabolo «tutti» debba alludere alla corralità degli sforzi di identificazione di *regulae* e delle forme con cui esprimerle.

Infatti, la regola risulta formulata da un giurista: le fonti di solito a lui l'attribuiscono. Ma non è azzardato ritenere che parole ed anche strutture del costruito potessero essere state tratte, tutte o parte, da scritti altrui oppure tratte da tramandate suggestioni verbali di più d'un antecessore. Invero, dalle fonti lette in filigrana nella loro trama ciò traspare talvolta chiaramente.

Il processo generalmente era il seguente: dalla constatazione della preponderante prassi in un determinato senso – prassi ovviamente ritenuta conforme al *ius* – o dal proprio tormentato convincimento esegetico-sistematico eventualmente non del tutto coincidente si perveniva alla enucleazione e formulazione della regola; la regola costituiva il punto di partenza di altre analisi a riguardo di fattispecie analoghe o più complesse; l'esito di tali analisi esigeva che la regola fosse integrata e/o riformulata; e così quel *ius* che sembrava essersi cristallizzato nella *regula iuris* continuava ad evolversi.

4. Costituendo le *regulae* punti connettivi dell'esperienza giuridica nei quali la considerazione del particolare è idonea ad essere generalizzata, la loro articolazione permette di sondare i recessi, le scaturigini dell'elaborazione, le conoscenze, e lo stile dell'estrinsecazione scientifica del singolo che le esplicitò e magari pure di quelli da cui aveva attinto.

Al riguardo aggiungo che, proprio per ciò, in siffatta indagine non si può prescindere dal problema concreto dalla cui soluzione la *regula* aveva preso corpo. E si tratta di ricerca niente affatto agevole, perché le soluzioni delle problematiche le quali sfociarono e furono riassunte nella *regula* avevano seguito il più delle volte itinerari molteplici ed intricati. Inoltre non sempre (anzi quasi mai) dal giurista erano state espresse (o sono state conservate a noi) le soluzioni che gli apparivano inesatte o insoddisfacenti, nonché le motivazioni a supporto della diversa conclusione a cui egli era pervenuto.

Di taluni degli itinerari, tuttavia, è pur possibile seguire lo sviluppo, lineare o contorto (erano pur sempre espressione di *ius controversum*), addirittura lungo l'arco di secoli: Mario Bretone lo fa a proposito dello slargarsi della nozione di furto sino a comprendervi l'uso di *res* in custodia e l'uso diverso, o in luogo differente da quello consentito, ad esempio di un giumento *in commodum datum*. Lo può fare giacché, a prescindere dalla sua penetrante analisi di particolari che ad altri sarebbero sfuggiti, ne trattarono in termini problematici Giunio Bruto, Q. Mucio Scevola, Salvio Giuliano, Ulpiano; e da siffatto annoso lavoro scaturì infine la fissazione in termini stringati del contenuto 'normativo' della *concrectatio* di «*res*» e di «*usus*».

Questo è soltanto uno dei possibili esempi, e come tale ritengo lo intendesse Bretone. Un altro esempio potrebbe trarsi dalla *regula Catoniana* su cui mi intratterò sempre brevemente più oltre, per la quale però mancano alcuni anelli, so-

prattutto quelli iniziali, nella catena che avevano condotto alla sua individuazione.

Senonché, per molte *regulae* altrettali letture non sono possibili per carenza assoluta delle fonti. La *regula* perciò ci appare spesso come felice enunciazione originale di una mente portata alla sintesi del suo approdo esegetico del *ius* su cui aveva personalmente riflettuto.

5. Una ‘conclusione’ a cui giunge lo Schmidlin con la sua analisi, anch’essa in larga parte per me condivisibile, è che i romani non possedevano nozioni condivise di *regula* e di *definitio*.

Tuttavia, mi permetto di rilevare che nelle fonti sembra possibile tracciare l’*iter* che dall’uso delle *definitiones* condusse alle *regulae*; e individuare, con il criterio dell’«*id quod plerumque accidit*», almeno momenti ulteriori in cui i giuristi preferirono fare ancora ricorso alla *definitio* ed altri momenti in cui privilegiarono invece l’uso della *regula*.

I giureconsulti della tarda repubblica – ovviamente nella presente sede non posso che essere sommario – cercarono di enunciare il *ius civile* con una serie di *hòroi*, ossia di descrizioni sintetiche dello stato del diritto contemporaneo, tenendo presenti le pratiche che s’erano accumulate e s’erano consolidate; esaminavano il passato del diritto che era pervenuto sino a loro, senza proporsi di generalizzare per il futuro l’effetto di quelle pratiche. Esempio mi appare il *Liber hòron* (delle ‘definizioni’ per l’appunto) di Quinto Mucio. Il quale peraltro sembra essere stato poco interessato (o meglio in qualche guisa diffidente) alle (delle) applicazioni deformanti occasionali cangianti del *ius (civile)* da parte dei pretori nella loro attività di giudicanti. Applicazioni che solo molto più tardi, stabilizzatesi, furono considerate anch’esse *ius (ius honorarium)*.

Verosimilmente fu Labeone che usò per primo il termine *regula*. Come alternativa linguistica a *definitio*? A me sembra che il cambiamento di parola avesse un senso diverso: la *regula*, data la sfumatura analogistica del termine, era qualcosa di più di una *definitio*. Costituiva una asserzione tratta, sì, dalla regolamentazione nella rilevazione/interpretazione annosa e corrente del *ius*, ma che fosse in grado di governare però anche le situazioni a venire che rientrassero nella sua *ratio*. Insomma, la *regula* «guardava al futuro» – dice con locuzione felice Peter Stein ad altro proposito (quello delle divergenze tra le ‘scuole’ dei Sabiniani e dei Proculiani) –, proprio perché «la sua *ratio* era applicabile ad una intera serie di casi non ancora verificatisi ... e che si poteva solo immaginare». La *regula* scaturiva dalla *ratio* e si imperniava su di essa. E Labeone, come sappiamo, «era dell’avviso che il diritto fosse razionale».

Il che però non può supportare l’affermazione di qualche studioso il quale si è spinto a sostenere che tutta la giurisprudenza romana, quella tardo-repubblicana in particolare, si identificava con l’interpretazione casistica e topica che

«tendeva a creare la *regula iuris* più adatta a disciplinare il caso». Tale sarebbe stato il suo ‘metodo’. Temo che l’asserzione sia inficiata da una confusione di fondo, e non solo terminologica. Ma posso sbagliare. In ogni caso, è un argomento che non attiene propriamente alle *regulae* nell’accezione ed angolazione con cui ne stiamo trattando.

Nel lessico giuridico l’impiego del vocabolo *regula* è dunque alquanto tardo. Appare nel I secolo dopo Cristo, e fu mutuato forse dal linguaggio dei grammatici di cui i giuristi di quel secolo sappiamo essere informati ed interessati, nonché (annoterei, ma è da verificare) dall’uso della nozione (magari espressa con diverso segno verbale) nella trasmissione delle cognizioni mediche che pure risultano far parte del patrimonio culturale dei giureconsulti (al riguardo mi appello alla interessante ricerca di M. Herberger del 1981, *Zur Geschichte von Begriff und Methode in Medizin und Jurisprudenz*, datata ma ancora valida sino a prova contraria).

Sabino non accettò la concezione della *regula* nel senso labeoniano che si è detto, riconducendo anche la regola al solo diritto esistente come pura descrizione dello stesso, quindi tutto sommato con la medesima strategia della *definitio*. L’opinione, per quel che ne sappiamo, ebbe seguito: l’avrebbero fatta propria Celso e anche Paolo (testimonianze al riguardo si traggono rispettivamente da D. 34.7.1 pr. e da D. 50.17.1).

6. Quanto alle *regulae* in senso proprio e stretto, dice Schmidlin, «le fonti lasciano ... individuare due gruppi principali ... nettamente distinti». La nettezza della distinzione è stata contestata e pure a mio parere è contestabile. Ma la distinzione può essere utile a fini euristici, piuttosto che classificatori.

Infatti, possiamo mettere insieme, da una parte, un notevole numero di singoli enunciati, talora (non sempre) esplicitamente denominati ‘regole’, altre volte come tali però riconoscibili, ché sono connotati da formulazione rigorosa e stringata, quindi costituivano asserzioni assolute idonee ad essere impiegate e citate in ogni circostanza, quasi avessero valore legale.

Un secondo raggruppamento è costituito da quelle soluzioni casistiche espresse in forma regolativa che sono caratteristiche dei *libri regularum*, genere letterario diffuso nell’inoltrato principato. Esse non pretendevano però valore universale ma erano proposte dal giurista come conclusioni da tenere presente in attesa di eventuale consenso generalizzato o di riforme del diritto che le rendessero obsolete e superate.

In questo secondo gruppo inserirei, per esemplificare, la famosissima e già richiamata *regula Catoniana* (per me, sotto diversi profili, ancora un enigma nonostante gli studi approfonditi altrui: sono davvero di cocchio!). D. 34.7.1 pr. (Cels. 35 dig.): *Catoniana regula sic definit, quod, si testamenti facti tempore decessisset*

testator inutile foret, id legatum quodcumque decesserit non valere. Bernardo Santalucia la traduce letteralmente così: «La regola Catoniana insegna che un legato il quale sarebbe stato inutile se il testatore fosse morto subito dopo aver fatto testamento è invalido qualunque sia il momento in cui il testatore viene a morte».

La ‘regola’, che sarebbe stata enucleata (verosimilmente) da Marco Porcio Catone *filius* (*Licinianus*) morto intorno al 154 a.C., ‘definiva’ (‘identificava’) il trattamento di un fenomeno giuridico ricorrente nell’ambito testamentario, che concerneva essenzialmente il *legatum per vindicationem*. Rappresentava la necessità che, di regola per l’appunto, la proprietà della *res* assegnata con il *legatum* dovesse essere, a pena di assoluta ‘inutilità’ permanente della disposizione, nel *dominium* del testatore *utroque tempore*, ossia in quello della confezione del testamento e nel momento dell’apertura della successione (all’epoca coincidente con quello della morte).

Orbene la nullità, in linea di principio logico, non può essere sanata. Quel che è *non ullum* (non esiste) per il *ius* perché non corrisponde esattamente ad alcuna fattispecie legale (e il disporre di bene di cui non si abbia la titolarità non integra la fattispecie, e perciò non può determinare alcun effetto), non può mai essere considerato esistente e produttivo di conseguenze giuridiche. Senonché, un dubbio a riguardo della persistente *inutilitas* del *legatum* ben poteva sorgere, ed è realistico supporre che fosse sorto sul piano pratico per considerazioni equitative, quando la *res* fosse stata acquisita dopo la redazione del *testamentum* e conservata al patrimonio del testatore sino al suo decesso. Secondo una riflessione di Talamanca – espressa però, da un canto, sul piano troppo tecnico-giuridico per quei tempi e, d’altro canto, contraddetto dalla soluzione espressa dalla *regula* –, si ragionava in relazione al fatto che le disposizioni testamentarie prima della morte del *de cuius* non producevano alcun effetto. Non erano giuridicamente rilevanti (solo tardi qualche effetto giuridico prodromico fu loro attribuito).

Osservo che, per ciò, a rigor di logica non si sarebbe potuto qualificare quelle manifestazioni di volontà neppure invalide per il *ius*. Eppure Catone *iunior* accolse invece il principio della insanabilità del legato che disponeva di beni di cui il testatore non aveva la titolarità al momento della sua attribuzione *mortis causa*, e formulò lui la massima del «*non valere*» che avrebbe dovuto porre fine al probabile perpetuarsi del dubbio.

Avrà giocato forse (dico: forse) anche, se non soprattutto, una considerazione del formalismo negoziale in cui la volontà del *de cuius* doveva calarsi? Questi, non avendo la *res legata*, ben avrebbe potuto disporre che l’*heres* fosse *damnatus* a procurarsela. V’è da dire tuttavia che non sarebbero mancate complicazioni nei casi in cui si voleva assegnare in titolarità una *res incorporalis* come l’*ususfructus* ad esempio di una *villa* del *de cuius* che era destinata ad un coerede diverso da quello onerato.

E si potrebbe continuare nelle congetture e conseguenti complicazioni.

La soluzione catoniana doveva fungere da parametro di valutazione dei casi concreti a venire. Tuttavia la *regula* era «*in quibusdam falsa*» – dice Celso che ce la tramanda, o la commissione dei compilatori che riportarono il brano celsino –. Sta in fatto che lo stesso Celso (o chi per lui) accenna a ‘cavilli’ nell’applicazione, e pone degli interrogativi. Gli interrogativi, come sappiamo (perché lo esplicitarono Seneca Padre, la *Rethorica ad Herennium* e Quintiliano), erano figure del discorso retorico che generalmente hanno in sé la risposta. Sta in fatto inoltre che negli altri quattro frammenti del titolo sono poi menzionate ‘precisazioni’ di Paolo, di Papiniano e (in ben due *libri ad Sabinum* il X ed il XXII) di Ulpiano. Dunque la ‘regola’ non riscosse incondizionato apprezzamento né universale applicazione, pur se fu conservata come principio di riferimento in ragione dell’autorità di chi l’aveva formulata, e perché sul piano strettamente tecnico (del *ius civile*) appariva ineccepibile. Del resto, a smussarne la rigidità dovettero intervenire poi fonti autoritative come, per certi versi, il *senatusconsultum Neronianum* o l’autorevolezza dei citati tardi *iurisperiti* severiani.

La *regula Catoniana* – secondo una felice ricostruzione di Daube – richiama subito alla mente l’ammonimento di Paolo (a cui accennerò *infra*) scelto dai compilatori del Digesto come introduzione al titolo *de diversis regulis*, ammonimento che è, a ben riflettervi, l’enunciazione, questa volta sì, di un criterio generale di metodo.

E chiudo qui la mia opinabile digressione.

7. La finalità delle regole non era quella di comporre un sistema coerente per così dire di ‘principi generali’ o di ‘massime di scienza’ o di ‘proverbi’ (come la struttura linguistica di molte di esse indurrebbe a supporre), meno che mai di costituire una «piramide concettuale» (l’espressione è di Bretone, che contrappone l’esperienza giurisprudenziale antica al lavoro del tardo giusnaturalismo europeo e di certa civilistica tedesca dell’Ottocento).

Le *regulae* costituivano (provvisori) punti di approdo, ovvero proposizioni che enunciavano in modo sinottico una disciplina giuridica a mo’ dei nostri brocardi (mi si perdoni l’anacronismo). Funzionavano soprattutto come strumenti diagnostici, e come elementi di strategia argomentativa.

Da tutto ciò consegue che in esse – dico: nelle *regulae* – l’andamento casistico e problematico del tipico discorso dei giuristi romani scompare o almeno si riduce di molto. Il percorso del pensiero problematico sulla casistica che aveva condotto alla loro enucleazione – come dicevo – va discoperto aliunde.

8. In un ordinamento giuridico che si caratterizza come diritto giurisprudenziale, l’uso della ‘regola’ è quasi un *a priori* – ha annotato Nörr –. Ed è divisibile.

Ne scaturisce però un interrogativo: qual era il grado di condizionamento della *regula* come *a priori* dell'ulteriore analisi giuridica? Il problema ben se lo posero i nostri *veteres*, ed era ricorrente: lo troviamo in Giuliano, in Paolo, in Ulpiano. *Controversum* non soltanto nell'approdo sulla pratica era il *ius Romanorum*, ma 'problematico' pure per quanto atteneva alla sua individuazione ed elaborazione in sede teorica (ammesso, ma non concesso, che per l'esperienza antica si possa distinguere la sede teorica e quella pratica).

Collegata, direi anzi preliminare, è la soluzione (si fa per dire) dell'altro quesito che la ricerca moderna si è posta e su cui fatica a raggiungere un orientamento univoco: può e deve distinguersi, per la mentalità più antica, una funzione normativa della *regula* da una funzione soltanto descrittiva dello stato dell'*ars boni et aequi*? Non per caso talune fonti lasciano trasparire una qualche sinonimicità di *definitio* e di *regula*...

A questo punto cade opportuna una ulteriore digressione.

Una indagine mi pare trascurata o almeno non sufficientemente approfondita: quella dei destinatari delle *regulae* secondo i giuristi del principato, dell'età adrianea e soprattutto di quella severiana (penso specialmente a Papiniano, il quale, a mio avviso, con la sua apoditticità mirava già a rendere in qualche guisa precetti normativi le acquisizioni della matura *scientia iuris* dei suoi tempi). Mi pare improbabile che le *regulae* fossero concepite e diffuse in funzione di un loro uso da parte degli altri *iuris periti*. Che si inserissero cioè nella cultura giuridica alta. Mi raffiguro piuttosto la preoccupazione di indirizzare, guidare la corretta attuazione del diritto da parte di quell'altra folla di intermediari fra il *ius* ed i suoi utenti costituita da legisti, avvocati patrocinatori, funzionari giudici, *iudices privati*, scribi specializzati nella redazione di atti negoziali e simili, specie se provinciali. Per questi dovevano bastare le asserzioni di Licinio Rufino «*Quae ab initio inutilis fuit institutio, ex postfacto convallescere non potest*» (ora in D. 50.17.210), «*Quod initio vitiosum est non potest tractu temporis convallescere*» coniata da Paolo (ed accolta in D. 50.17.29). A fronte, poi, di fattispecie complesse o complicate, il 'pratico' (o il 'praticone') si sarebbe potuto rivolgere, se fosse riuscito a raggiungerlo nell'Urbe, ad un *iurisconsultus*.

Non che i giuristi non si rivolgessero anche ai 'colleghi'. Anzi, di solito discutevano tra loro, anche con 'dialoghi', attraverso i secoli, con quelli che non c'erano più. Il collega giurista, però, avrebbe tenuto conto della regola nel suo riflettere ed argomentare; ma certo non l'avrebbe considerata affatto precettiva se il suo convincimento era diversamente orientato. La '*Catoniana regula*' *docet*.

Lo stesso può dirsi, sempre a titolo esemplificativo, a proposito dei 'lacerti' estrapolati (ad opera dei compilatori giustiniani?) dai *Libri quaestionum* e *responsorum* di Papiniano e giunti a noi raggruppati in D. 50.17.74-83: «*Non debet alteri per alterum iniqua condicio inferri*»; «*Nemo potest mutare consilium*

suum in alterius iniuriam»; «*Actus legitimi ... in totum vitiantur per temporis vel condicionis adiectionem*»; «*Fraudis interpretatio semper in iure civili non ex eventu, sed ex consilio quoque desideratur*»; «*In toto iure generi per speciem derogatur...*»; «*Donari videtur, quod nullo iure cogente conceditur*»; «*Non videtur rem amittere, quibus propria non fuit*», eccetera.

9. Nell'età tardoantica le cose si complicano. Inizia un'altra storia, è stato ben detto in generale.

Il bisogno di sintesi e di enunciazioni di stampo normativo induceva ad enucleare dal patrimonio di scritti dei classici una 'selezione' di utili proposizioni a cui affidarsi.

Impropriamente abbiamo a lungo attribuito quel bisogno soltanto all'impovertimento della vita economica e sociale, alla involuzione (conseguente) della riflessione sul diritto. Gli è anche che varie correnti di pensiero e poi una mentalità diffusa ritenevano e reclamavano che il diritto si esprimesse in un testo precettivo possibilmente del legislatore o da esso avallato; e che bisognasse eliminare le *dissensiones* e la *iuris et legum confusio*.

Altrettanto unilateralmente abbiamo ricollegato alle tecniche ed alle esigenze delle officine librarie la riduzione all'essenziale degli ampi complessi ed articolati scritti dei giuristi delle generazioni precedenti, che si identificavano in ultima analisi con quelli dell'età severiana. Il che è vero ma fino ad un certo punto.

In ogni caso, sta il fatto che il *Regularum liber singularis* (o come altrimenti è stato denominato) attribuito ad Ulpiano certamente non era di mano del giurista di Tiro, ma era un'epitome di sette *libri* omonimi oppure una compilazione di materiali attinti prevalentemente al *corpus* delle opere ulpianee ma articolata in *tituli* secondo lo schema istituzionale gaiano (il redattore, operante in Occidente non prima del IV secolo, non era uno sprovveduto, ché aveva evidente familiarità con le *Institutiones* di Gaio, il quale d'altronde era il manuale più usato all'epoca). La diffusa, longeva tradizione del *Liber singularis regularum* è attestata da frammenti di un manoscritto della Biblioteca Vaticana. Fu disparata, tant'è che quella pervenuta ai compilatori giustinianeî risulta diversa da altre.

A loro volta, i *Sententiarum libri V* di Paolo (ovvero *Pauli sententiae*, *Sententiae receptae*, *Sententiae ad filium*, *Sententiarum liber singularis*), sino a qualche tempo fa ritenuti più o meno autografi, si presentano come una probabile sintesi o silloge di materiali paolini redatta anch'essa in Occidente (probabilmente in Africa settentrionale) con inserzione (già allora?) di brani tratti pure da scritti di Ulpiano e di altri autori. Un primo «fondamentale» nucleo si sarebbe formato «probabilmente sul finire del III secolo», giacché nel 327-328 Costantino gli conferì valore ufficiale; ed ebbe notevolissima fortuna, ma fu pure «ripetutamente rimaneggiato nei secoli successivi mediante aggiunte

e abbreviazioni» (parole, queste, del Kunkel). Infatti i passi della *Consultatio* e quelli tesaurizzati dai *Digesta* di Giustiniano sono notevolmente diversi da quelli corrispondenti della *Lex Romana Wisigothorum* (così Guarino). Di tanto in tanto qualche codice, come quello detto Leidense, ci restituisce un nuovo frammento su cui negli anni Cinquanta si sono cimentati studiosi del calibro di Archi, David, Marichal ed altri. È stato detto – da Ernst Levy, forse il maggior conoscitore della fonte – che l’osservatore moderno nelle *Pauli Sententiae* può individuare «una straordinaria pietra di confine sulla strada che conduce il diritto romano verso la sua trasformazione e riduzione volgaristica».

Se, a questo punto, è consentita una generalizzazione, si può dire che, in funzione della similare natura ‘normativa’ acquistata dalle enunciazioni originariamente di *iuris scientia*, si era smarrita la sottile differenziazione delle *regulae* rispetto alle *definitiones* e ad altri moduli in cui quella giurisprudenza s’era espressa. In particolare, il lessico postclassico soprattutto delle *constitutiones* tende a conferire a *definitio* il medesimo significato di *regula*. E così via esemplificando.

Tale stato della letteratura giuridica comportò il problema di accertare la fattura autentica, se non proprio del tutto genuina, dei testi che circolavano sotto il nome (‘di richiamo’) dei vecchi giuristi illustri: specialmente ai fini dell’applicazione delle regole/definizioni contenute in quei testi quando si trattava di risolvere controversie. Il problema fu affrontato dapprima con provvedimenti della corte di Costantino, i quali cercarono di superarlo, come si è accennato, con l’apposizione di una sorta di ‘imprimatur’ alle edizioni correnti dei *iurisprudentes* più citati. Poi, intervenne la così detta «legge delle citazioni».

Al riguardo qui possiamo soltanto ricordare che il provvedimento del 426 di Valentiniano III imperatore d’Occidente, dettò criteri meccanici di utilizzazione (i patrocinatori non avrebbero potuto esibire nei tribunali enunciati di *veteres iurisconsulti* se non fossero stati espressi da quei cinque indicati in essa legge, ossia Papiniano, Gaio, Paolo, Ulpiano, Modestino, ed il giudice avrebbe dovuto seguire il parere della maggioranza o, in caso di parità, quello condiviso da Papiniano, altrimenti aveva, ma solo allora, autonomia di convincimento); nel travasarla nel *Codex Theodosianus* del 438, Teodosio II imperatore d’Oriente, fermo il criterio, ampliò notevolmente il novero dei *iura* allegabili in giudizio, nel senso che potevano essere utilizzati anche gli scritti degli altri giuristi classici e pure preclassici che fossero stati citati dai cinque, ma – ecco il punto – a condizione che delle loro opere si avessero lezioni confermate dalla collazione con manoscritti affidabili di riscontro. Insomma, la corte di Valentiniano III (in realtà di Galla Placidia) fu più pragmatica e realistica, perché «da tempo le opere ... che venivano realmente consultate negli studi legali erano proprio e solo quelle dei cinque giuristi indicati», in quanto ritenuti – osserva Lucio De Giovanni – «più vicini allo spirito dei nuovi tempi». La corte orientale fu più aperta,

perché partecipe di una cultura giuridica dal tono di gran lunga più elevato, che aveva a disposizione biblioteche, su cui s'era formata, fornite di un maggior numero di opere di autori anche 'trapassati' e non tutte malamente rabberciate; e le edizioni correnti (quelle dunque reperibili), molte almeno, erano state per lo più già vagliate quanto alla loro plausibile autenticità.

10. Ancor più si complicano le indagini circa il nostro tema da condurre sui *Digesta* di Giustiniano.

L'opera in apertura (D. 1.1.1 pr.-1) ricorda la *definitio celsina* del *ius* (*explicatio nominis* o *explicatio rei?*), e si chiude con i due notissimi titoli connessi del cinquantesimo libro: *De verborum significatione* (D. 50.16) e *De diversis regulis iuris antiqui* (D. 50.17). Ancillare il primo rispetto al secondo?

Il materiale messo a frutto per confezionare i due titoli, per quel che abbiamo appena supposto *supra* circa le edizioni delle opere da cui veniva tratto, dovrebbe avere maggiore garanzia di corrispondere ai dettati, o almeno al pensiero, dei giuristi 'classici' e repubblicani. Senonché, la così detta critica esegetica filologica si è esercitata anche sui detti due titoli: nell'*Index interpolationum*, che pur si ferma, per quei titoli, agli scritti anteriori agli anni Trenta del secolo scorso, le indicazioni occupano ben 18 colonne. Rispetto agli altri titoli sono proporzionalmente in numero inferiore, ma pur sempre tante. Siro Solazzi ne discusse criticamente sino all'inoltrata vecchiezza in tanti suoi scritti (cfr., tramite l'indice delle fonti redatto da Emilio Valiño nel 1996, i luoghi sparsi entro tutti i sei volumi della raccolta selezionata dall'A.).

Notevole è che, seguendo il felice discrimine di Solazzi, su cui mi sono intrattenuto in altra sede a diverso proposito, possiamo osservare però che i sospetti di manomissioni – almeno per il titolo XVII, che ho controllato più accuratamente – segnalano poche «glosse» e più numerose «interpolazioni», molte delle quali però non con intenti di modifiche sostanziose. E le glosse sono più insidiose perché meno riconoscibili e dovute invece a menti anonime di utenti delle opere quando non addirittura ad iniziative delle varie officine librerie che nel tempo le avevano moltiplicate. Il dato della prevalenza delle interpolazioni rispetto alle glosse incorporate nel testo è confermato dalle pazienti ricerche del Guarneri Citati e del Chiazzese. Beseler qualche volta è incerto fra T<ribonian> e gl<ossema> esplicativo.

Circa la provenienza (occidentale o orientale) della fattura dei manoscritti più 'incisi' da inserzioni, non sarà stato certamente un caso che Solazzi individuò molte glosse nel «Gaius Veronese»; anzi ritenne che «il manuale gaiano» almeno nella tradizione occidentale «sia il più glossato degli scritti della giurisprudenza classica». E perciò nella ricerca fa il percorso del gambero: va «dalle Pandette al Gaius Veronese».

In definitiva però, tutto sommato e calcolato, dovremmo essere sufficientemente tranquilli che almeno dal punto di vista sostanziale le *regulae* tesaurizzate rispecchiassero davvero il *ius antiquum*, salvi adattamenti/aggiornamenti specie linguistici, e generalizzazioni.

Quindi possiamo contare, senza troppe ambascie circa la loro risalenza, su enunciati regolativi, su cui riflettere, di: Papiniano, Paolo e Ulpiano non solo, ma pure di Pomponio, Gaio, Giuliano, Venuleio, Quinto Mucio Scevola, Marciano, Ermogeniano, Marcello, Celso, Modestino, Giavoleno, Licinnio Rufino.

Su D. 50.17 piuttosto mi interrogo ancora a riguardo della collocazione proprio alla fine dell'opera, e soprattutto a riguardo dell'intitolazione: insomma sul significato dell'aggettivo *antiquum* del *ius* che le *regulae* avrebbero rappresentato. Figurarsi: se ne interessò perfino Cuiacio...

Il *vetus ius* era stato reso indubitabilmente attuale proprio dalla sistemazione con la compilazione, preceduta dalle c.d. *Quinquaginta decisiones*. Perché aggettivarlo ancora così?

A loro volta, le *regulae* sarebbero dovute essere coerenti, mediante gli adattamenti / aggiornamenti *et similia*, con il *ius Romanum* che era stato consolidato d'autorità. Perché le si dichiarava riferite al 'vecchio' diritto?

I Culti ritenevano che *ius vetus* o *antiquum* non indicasse in ogni caso il diritto abrogato (superato) dal *ius novum*, bensì talvolta, e nel nostro caso, il diritto in vigore sin dall'epoca repubblicana e del principato ma ancora vigente. Vero. Verissimo. Senonché...

Da altro punto di vista, ricorrentemente, mi frulla per la mente una ipotesi di lavoro (ripeto: una mera ipotesi!). La seguente.

Nell'età di Giustiniano il c.d. *Juristenrecht*, i *iura*, soprattutto ma non soltanto quelli che avevano ottenuto l' 'imprimatur' dalle corti imperiali, di fatto erano generalmente ritenuti diritto ancora attuale; ma l'Imperatore volle che le enunciazioni dei venerandi *veteres iurisperiti* fossero escerpitate *ex novo*, dunque su edizioni ritenute affidanti, fossero ammodernate secondo la sensibilità dell'*aequitas* cristiana e dell'*utilitas publica* contemporanea, nonché purgate da contraddizioni e rese con chiarezza come precetti giuridici stabili entro un sistema codificatorio. Insomma, Giustiniano ambiva a concretare quell'araba fenice agognata in ogni tempo (o quasi) che noi individuiamo come 'certezza del diritto'. E sancì inequivocabilmente l'applicabilità del contenuto del Digesto (e perfino delle scolastiche Istituzioni) come disposizioni di legge vigenti.

Ebbene, di fronte alle *definitiones* e vieppiù alle *regulae*, di cui, per le prime, s'era avvertita la natura «*periculosa*» e, a riguardo delle seconde, era stato sottolineato che esse sintetizzavano il diritto ma non avevano l'*officium* proprio dell'ordinamento giuridico, Giustiniano (Triboniano?), quanto meno per coerenza con il programma, non avrebbe potuto conferire loro natura normativa.

Infatti, segnalò all'utente del *ius* la diversa condizione di quelle espressioni della pur sempre antica *scientia iuris*. Per ciò, in testa al titolo XVII leggiamo: «*Regula est, quae rem quae est, breviter enarrat*», «*Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur*»; ma 'attenzione' (lo segnalava esplicitamente già Paolo o l'avvertiva il compilatore?) «*non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat*», «*et, ut ait Sabinus, quasi causae coniectio est, quae simul cum in aliquo vitata est, perdit officium suum*». È il suggello sulla pietra tombale della creatività della libera *iurisprudencia*, sulla possibilità sua di individuare l'ordinamento giuridico vigente al di là delle proposizioni normative create o accettate dalla corte imperiale. Inoltre, quasi alla fine del titolo (frammento 202 su 211), troviamo poi la altrettanto famosa asserzione «*Omnis definitio in iure civili periculosa est ...*», di cui pure s'è fatto cenno, tratta dall'undicesimo degli *Epistularum libri XIV* di Giavoleno.

Perciò la commissione relegò *definitiones* e *regulae*, ritenendole espressioni affini della dottrina, esplicitamente private della natura normativa che in qualche modo nei secoli IV e V era stata loro conferita, in una sorta di appendice 'teorico-pratica'.

Se la ipotesi appena prospettata fosse plausibile, verrebbe meno la materia del contendere in ordine a varie questioni che ancora agitiamo: ad esempio, se Giustiniano intendesse vietare soltanto *regulae* (e *definitiones*) «di nuovo conio», avendo accolto quelle da lui prescelte nella compilazione e solo a quelle avendo dato valore legislativo; oppure se siano «argomenti estremamente tenui» quelli che supportano la tesi secondo cui il frammento giavoleniano sarebbe stato inserito a chiusura della sistemazione dei *iura* (e non è propriamente esatto) soltanto come un avvertimento rivolto agli interpreti di non fare uso acritico di *regulae iuris* eccetera.

A riguardo dell'opera di Giustiniano però – annota ancora il Guarino – «il tentativo di intendere *definitio* come *regula iuris* non mi sembra, per vero, riuscito», benché indubbiamente il lessico tardoantico – come si è accennato – aveva finito con il non distinguere *definitio* e *regula*. Che partito prendere?

Ma – chi non lo sa – gli interrogativi sono ancora tanti.

Senonché quando si considera l'età tardoantica e la politica normativa giustiniana, ci si addentra in una «nuova storia» (è stato detto a ragione da Lucio De Giovanni, e lo ripeto), anzi ci si addentra in altre storie.

11. Insomma, c'è molto ancora da studiare.

Quasi paga dei contributi a cui ho fatto richiamo, e ad altri che potrebbero essermi sfuggiti, la ricerca negli ultimi decenni sembra essersi acquietata a quei risultati. Il tema delle *regulae iuris* non manca di contributi interessanti, ma – se non vado errato – tutti parziali o meglio rapsodici, non sistematici.

Certo notevoli gli scritti di Dieter Nörr del 1972 confluiti nella silloge della sua produzione intitolata *Historiae iuris antiqui* del 2003. Puntuale l'accenno di Matteo Marrone in materia di *possessiones* del 1974 (ora in *Scritti*, I, pp. 239 ss.). L'Orestano prese in considerazione la problematica, da par suo, trattando di norme statuite e di norme statuenti (il contributo è del 1983, ora in *Scritti*, IV, pp. 2147 ss.). Nel 1984 Enrico Kupiszewski sfiorò la problematica riconsiderando il principio *ignorantia iuris non nocet* (il saggio si legge fra i suoi *Scritti minori*). Del 1997 è l'analisi della «*certissima iuris regula*» di Gaio esposta di J. M. Blanc Nougés in *RIDA*. Interessante la relazione di Letizia Vacca al nono Convegno di Copanello (1998). Stimolante è la riflessione del Mayer-Maly su «*summum ius summa iniuria*» in *Index* del 1999.

Altrettanto stimolanti gli 'spunti' per 'riflessioni' che forniscono tangenzialmente alla nostra tematica vari saggi: di Antonio Mantello a riguardo dell'«etica per il giurista» in un seminario del 1995, e della *iurisconsultorum philosophia* in apertura di *SDHI*, del 2001; quelli di Andreas Wacke pubblicati lo stesso anno nella *Savigny* a proposito di *favor* e processo (l'A. nello stesso lasso di tempo s'è interessato della *regula Catoniana* nell'ambito del fenomeno dell'«*ex post facto convallescere*», dedicando il saggio a Witold Wolodkiewicz, e, nel 2007, ha pubblicato un saggio su *Brocardi giuridici e assimilazione dei diritti nazionali europei*, negli *Scritti per Franciosi*).

Fra i più recenti segnalo: gli studi del 2005 e del 2006 di M. Avenarius sullo pseudo-Ulpiano del *Liber singularis regularum*, e le relative recensioni di Kaiser e Sirks; il contributo di Christian Baldus in ordine alle metodologie dei giuristi romani in *Seminarios Complutenses* del 2007/2008; lo spunto di Carlo Beduschi a proposito delle argomentazioni convertite in regole, leggibile nella *Rivista di diritto romano* on-line 10, del 2010; la prima lezione del corso di Istituzioni di diritto romano 2011-2012 di Massimo Miglietta pubblicata nei *Seminarios Complutenses* dal titolo accattivante «*Giurisprudenza romana tardorepubblicana e formazione della 'regula iuris'*» che tuttavia attiene piuttosto a 'Interpretazione, definizione e realtà'; la recentissima monografia di Federico Pergami, che esamina diffusamente il contenuto del titolo XVII dell'ultimo libro delle Pandette sia pure in relazione a invalidità/sanatoria degli atti negoziali. V'è chi (Salvatore Marino) ha trattato qualche anno fa, con una relazione in giornate di studio leccesi, dell'accessorietà del pegno chiedendosi se fosse una «chimera» o una «*regula iuris*». Un particolare profilo è analizzato da Giuliano Crifò, *Modelli e funzioni della lettura di D. 50.16: «de verborum significatione»* negli *Studi per Severino Caprioli* (2008). La massima «*mors omnia solvit*», di solito riferita al diritto criminale ma formatasi a partire da un precetto dettato in tutt'altro ambito dalla *Novella* giustiniana del 535/536, è esaminata *funditus*, rilevando però pure «il superamento del principio *morte rei iudicium solvitur*»,

da Alessandro Manni nella monografia in seconda edizione datata 2013. Non può mancare neppure una lettura di Joseph Georg Wolf, *Interpolationen in den Digesten*, fresco di stampa in *SDHI*. del 2013, pp. 3-80, studio, questo, da meditare di per sé ma con riflessioni anche a riguardo del nostro tema (v. specialmente le pp. 40 ss., 54 s. e *passim*).

Le raccolte di 'regole' espresse in latino considerate talvolta «sentenze filosofiche», selezionate e pubblicate in cretomazie, sono estranee alla nostra ricerca, ma piuttosto adatte a fornire materiale per chi voglia farne sfoggio, o 'dizionari' per coloro che hanno bisogno di informazioni su locuzioni latine, e loro accezioni tecniche, da usare «per ornamento»; se non addirittura, alcune, utili soltanto a meri «discorsi di viaggio». Di sillogi ne abbiamo tante: ad esempio, quella che va sotto il nome di L. De Mauri (id est E. Sarasino) del 1904 dedicata alla «venerata memoria di Contardo Ferrini», giunta all'11^a edizione nel 1936, ristampata più volte e ancora nel 1984 (Hoepli editore); recente la raccolta di R. Domingo & B. Rodríguez-Antolin, *Reglas jurídicas y aforismos*, Pamplona 2000, per finire alla recentissima pubblicazione di ben 300 pagine dovuta a romanisti dell'Università di Kyoto, Jigakusha 2010 (al riguardo si leggano «Le ultime pagine» di Crifò, *Itinera V*, che la *pietas* dei curatori di *SDHI*. ha voluto stampare nel volume del 2012).

Pubblicazione ben diversa, per vero, è la raccolta però di Detlef Liebs e collaboratori, edita da Beck, ora in 7^a edizione, München 2007, di cui il «compilatore» (così si firma nella dedica) ebbe a farmi omaggio, e che ho sul mio tavolo di lavoro: i testi sono corredati da notazioni e citazioni accuratissime che vanno da Gotofredo a Lutero, dal Codice Napoleone al BGB e così via esemplificando.

Se, poi, volessimo andare un po' al di là del nostro orticello romanistico, dovremmo attingere quanto meno alla monografia recente del sempre originale Alpa, *La cultura delle regole, Storia del diritto civile italiano* (Roma 2000); a quella, ancor più recente di Stolfi, *Il diritto, la genealogia, la storia* (Bologna 2010); ed ai contributi raccolti da P. Moro nella silloge *Il diritto come processo, Principi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista* (Milano 2012). Al riguardo mi permetto d'insistere su di una mia convinzione: che i nostri studi non possono essere più soltanto 'interni' e circoscritti al loro oggetto. Dico meglio. Questi studi occorrono, sono basilici. Chi li coltiva è meritevole, e ben può esaurire la sua fatica a tanto. Ma lui stesso, se lo ritiene, o altri, sulla base di quelle ricerche o di sue personali, ben possono andare al di là. Non si debbono autocensurare, temendo di valicare i confini del proprio sapere, quasi fossero terzi estranei rispetto alle categorie giuridiche e filosofico-politiche della contemporaneità. Il richiamo a Roma antica, e naturalmente anche a tutti i nuclei di diritto del passato, specie delle civiltà mediterranee antiche ed europee dell'età di mezzo e moderna, è parte integrante del pensiero contemporaneo occidenta-

le, e non come materiale in esaurimento che ancora può riuscire utile ma come strumentario che dilata criticamente l'orizzonte. La contemporaneità – è stato osservato – «è illuminata dal ... punto oscuro che la abita, mettendola continuamente in tensione ...». Permanenza e mutamento non si contrappongono a 180 gradi, più spesso si sovrappongono; e il riferimento al passato, se non è sterilmente inteso come genesi storica ma come elemento di criticità consustanziale del presente, consente una più matura percezione del nostro contemporaneo, mette in crisi le sue chiusure pregiudiziali, le convinzioni irriflesse, i blocchi ingiustificati.

Basta così. Rischio di andare io del tutto fuori dal seminato.

Nella rassegna di quarant'anni e passa, ho annoverato complessivamente una ventina o poco più di contributi di diritto romano (qualcuno potrebbe essermi sfuggito), e non tutti centrati sulla nostra tematica. Possiamo ritenerci paghi, posto che nel nostro lavoro ci si possa mai appagare? Non direi.

Infatti la felice scelta del tema dell'attuale incontro ci dice proprio che ricercare e ancora ricercare bisogna: per pervenire pur sempre alla «relative Wahrheit» di cui parlava Savigny. Del resto, ben lo sappiamo da quando abbiamo rivolto il nostro interesse al mestiere di storici del diritto.

In un colloquio sulla storia tra Marc Heurgon e Jacques Le Goff – entrambi direi non proprio sprovveduti – l'intervistato rispose: «la storia? è lo sforzo di arrivare ad una spiegazione».

Vincenzo Giuffrè
(Università di Napoli "Federico II")

**«Legatum liberationis» und «acceptilatio»:
D. 35.2 (De lege Falcidia).82, Ulpian 8 disput.
auf den Spuren Julians**

1. Vorbemerkung:

Das aus D. 35.2 ausgewählte Fragment 82 faßt unter Berücksichtigung der *lex Falcidia* die Rechtsfolgen des Vermächtnisses einer Schuldbefreiung ins Auge, wenn die Erbschaft in einer Forderung von vierhundert besteht, der Schuldner nicht zahlungsfähig oder spezifisch haftungsprivilegiert ist und einem Dritten ein Vermächtnis gleichfalls in Höhe von vierhundert ausgesetzt wurde.

Im Zentrum der Interpretation steht die *acceptilatio*, das förmliche Erlassgeschäft, das zwischen Erbe und Schuldner zur Verwirklichung des Befreiungsvermächtnisses vorgenommen wird und im ganzen Fragment präsent ist. Ein Schlüsselbegriff ist dabei das Reflexivpronomen *sibi* und seine Deutung in der Verbindung (*debitor*) «*sibi solvendo videtur*», «*sibi solvendo sit*». Das, was bisherige Übersetzungen dazu vorschlugen, ist unbefriedigend. Es läuft einem Diktum zuwider, mit dem Julian 5 *ex Minic.* D. 23.3.49 a. E. die Rechtsfolgen der *acceptilatio*, vergleichend betrachtend, einsichtig macht und auf dem, wie es den Anschein hat, die erbrechtlichen Variationen des Ulpiantextes aufbauen.

Eher am Rande geht es um die Überlegung, die Wendung «*si soli ei liberatio relicta est*» als nachträglich angehängte Wiederholung (Glossem) des im Text schon (schlüssig) Gesagten zu identifizieren. Was einem nachklassischen Bearbeiter zum besseren Verständnis erforderlich schien, ist für die moderne Textkritik allerdings Anlaß, den ‘authentischen’ Ulpian durch eine Emendation zu rekonstruieren. Daß die *disputationes* Gegenstand nachklassischer Aktivitäten waren, ist indes nach dem heutigen Stand der Quellen belegt.

Der Gedanke an ein Glossem bedingt eine Änderung der traditionellen Interpunktion zwischen Textabschnitt III.1 und 2; weniger weitreichend ist der Vorschlag einer solchen Änderung von Abschnitt IV.2 zu V.1. Insgesamt sind im Original die Stellen durch Kursive hervorgehoben, die mehr oder weniger Anlaß zur Beschäftigung mit ihm gegeben haben. Die Einteilung in Abschnitte – des Fragments ebenso wie der Übersetzung (die in Teilen einer Vorlage für die neue deutsche Übersetzung entspricht) – ist der Übersicht geschuldet und kommt vielleicht auch der gedanklichen Gliederung nahe, mit der der antike Text niedergeschrieben wurde.

2. Der Text:

I. Quaerebatur, cum is, qui solum in nomine quadringenta in bonis habebat, ipsi *debitori liberationem*, Seio autem quadringenta legaverit, si debitor vel *solvendo non sit* vel *centum facere possit*, quantum quisque habeat *interventu legis Falcidiae*.

II.1. dicebam legem Falcidiam ex eo quod refici ex hereditate potest quartam heredi tribuere, residuum dodrantem inter legatarios distribuere.

II.2. quare cum nomen minus solvendo est in hereditate, eius quod exigi potest pro rata fit distributio, residui venditio facienda est, ut id demum in hereditate computetur, quanti nomen distrahi potest.

III.1. sed cum *debitori liberatio* relinquitur, ipse *sibi solvendo videtur* et quod ad se attinet, *dives est*. quippe si ei mortis causa *accepto feratur* id quod debet, quadringenta cepisse videbitur, licet nihil facere possit. sensisse enim liberationem plenam videtur, quamvis nihil facere possit, *si soli ei liberatio relicta est*.

III.2. et ideo *Falcidia interveniente* trecenta accepto illi ferri debent, residua centum durabunt in obligationem et si quidem facere posse coeperit, exigentur ab eo dumtaxat usque ad centum.

III.3. idemque erit dicendum, et si mortis causa accepto ei quadringenta ferantur. unde eleganter dicitur acceptilationem in pendenti fore, ut, si quidem mortis tempore quadringenta tota inveniantur, in trecenta valeat acceptilatio. si vero praeterea aliquid inveniantur, quod quadrantem suppleat heredi, in quadringenta acceptilatio proficiet.

III.4. quod si debitor iste quadringentorum dumtaxat centum facere potest, quia *sibi solvendo est*, necesse habebit centum refundere.

IV.1. cum igitur debitor *sibi solvendo sit*, eveniet, ut, si herede aliquo instituto ipsi *debitori liberatio* et alii quadringenta legata sint, si *quidem solvendo sit debitor*, centum quinquaginta ex trecentis retineat, alia centum quinquaginta legatario praestentur, heres centum habeat.

IV.2. sin vero centum tantum facere possit, heredi ex reflecto quarta servanda est. sic fiet, ut centum, quae praestari possunt, in quattuor partes dividantur, tres partes ferant legatarii, heres viginti quinque habeat.

V.1. debitor, qui *solvendo non est*, secum centum quinquaginta compenset. de residuis centum quinquaginta, quae exigi non possunt, venditio fiet nominis idque, quasi solum in bonis fuerit, repraesentatur.

V.2. quod si nihil facere debitor potest, aequè in centum quinquaginta accepto liberandus est. de residuo venditionem nominis faciendam Neratius ait, quod et nos probamus.

3. Als Übersetzung wird vorgeschlagen:

I. Als jemand, der an Vermögen eine Forderung von vierhundert hatte, dem Schuldner selbst die Befreiung vermachte, dem Seius aber vierhundert, wurde gefragt, wieviel jeder von ihnen bei Anwendung der *Lex Falcidia* bekommen müsse, wenn der Schuldner zahlungsunfähig ist oder haftungsprivilegiert nur hundert leisten kann¹.

II.1. Ich habe ausgeführt, die *Lex Falcidia* weise von dem, was aus der Erbschaft eingenommen werden kann, ein Viertel dem Erben zu, die verbleibenden drei Viertel verteile sie unter die Vermächtnisnehmer.

II.2. Daher wird, wenn die Bonität der Erbschaftsforderung unsicher ist, das, was sich Beitreiben läßt, verhältnismäßig aufgeteilt; der Rest muß verkauft werden, damit am Ende der Betrag in die Erbschaft eingerechnet werden kann, für den sich die Forderung zu Geld machen läßt.

III.1. Wenn aber dem Schuldner Befreiung vermacht wird², nimmt man von ihm an, er sei für seine Person³ [in Höhe von vierhundert] zahlungsfähig⁴, und er

¹Zu den Antworten unten Abschnitt IV.2 und V. Zum Haftungsprivileg (*beneficium*) der *condemnatio in id quod facere potest* siehe etwa Ulpian D. 24.3.12 mit Paulus *eod.* 13: bestimmten Personen gewährter Rechtsvorteil zur Abwendung der Personal- wie Vermögensexekution; vgl. M. Kaser, *Das römische Privatrecht*, I, München 1971², 482 f. (mit Katalog der Begünstigten). Wenn ich richtig sehe, kommt in den Übersetzungen der institutionelle Charakter dieser Regelung, die die Haftung auf das bei der Verurteilung des beklagten Schuldners vorhandene Vermögen beschränkt (im Ausgangsfall auf ein Vermögen von 100, möglich auch auf eines von Null, vgl. *i. f.*), nicht zum Ausdruck und führt zu problematischen Ergebnissen (dazu etwa unten Fn. 28: Leerlauf zu «zahlungsunfähig»).

² Siehe Abschnitt I. Befreiung tritt ein durch förmliche *acceptilatio* zwischen Schuldner und Erbe, vgl. *i. f.* Sie ist mit dem Befreiungsvermächtnis in eins gedacht; siehe vor Fn. 7.

³ Das reflexive *sibi*, wörtlich: «für sich». Zum Dativ in der Bedeutung «im Interesse einer Person», «wem, für wen, zu wessen Vor- oder Nachteil», vgl. R. Kühner, C. Stegmann, *Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache*, II.1, Hannover 1914², § 76 Anm. 4; H. Menge, *Repertorium der lateinischen Syntax und Stilistik*, München 1953¹¹, Neudr. Darmstadt 1993, § 326; «für seine Person» hier: als Begünstigter der *acceptilatio*; im einzelnen Fn. 5.

⁴ Die mit *videtur* ausgedrückte, gedankliche (wertende) Annahme der Zahlungsfähigkeit des Schuldners ist der Angelpunkt der Quelle. Siehe nochmals Fn. 5, ferner (bei) Fn. 9.

ist, was ihn betrifft, reich⁵⁻⁶. Denn wenn ihm von Todes wegen förmlich erlassen wird, was er schuldet⁷, geht man davon aus, daß er vierhundert erhalten hat⁸,

⁵ Die Wiedergabe der Worte «*sibi solvendo videtur*» (zu *quod ad se attinet, dives est* unten und Fn. 6), mit denen eine der *acceptilatio* innewohnende maßgebliche Wertung – die Annahme, der Schuldner sei «für seine Person zahlungsfähig» (vgl. o.) – ausgesprochen wird, weicht erheblich von der Interpretation ab, die gewöhnlich folgendermaßen lautet: der Schuldner «wird *sich selbst gegenüber* als zahlungsfähig angesehen»; so die Vorlage für die neue deutsche Übersetzung (Kursive hinzugefügt); siehe auch die spanische Übersetzung (1972, D’Ors *u.a.*) und die holländische (2000, Chorus, Pool): «a sí mismo» bzw. «jegens zichzelf», ferner E. Pool, *Die verschiedenen Bedeutungen des Ausdrucks «in bonis alicuius esse» / «in bonis habere» im klassischen römischen Recht*, in ZSS. 104, 1987, 328: «gegenüber sich selbst». Dunkel die Version von C.F.F. Sintenis (1831): der Schuldner wird «rücksichtlich seiner selbst» als zahlungsfähig betrachtet; dagegen verzichtet die englische Übersetzung (1985, Thomas) im Ergebnis beifallswert, aber unter Informationsverlust, überhaupt auf eine Wiedergabe von *sibi* («the debtor is regarded as solvent»), das noch zweimal vorkommt (s. Abschnitt III.4 und IV.1). Gegen den Begriff, der Schuldner sei «sich selbst gegenüber als zahlungsfähig anzusehen» – ein Begriff, der weder erklärt noch für erklärungsbedürftig gehalten wird – bestehen grundsätzlich Bedenken (abgesehen von der Frage, wie «sich selbst gegenüber zahlungsfähig» im Kontext plausibel für den Schuldner verdeutlicht werden könnte). Es liegt, wie man auch für römisches Rechtsdenken annehmen möchte, in der Natur der Sache, daß «zahlungsfähig» vom Schuldner absolut ausgesagt wird und prinzipiell immer auf eine vom Zahlungsempfänger (rechtlich) verschiedene Person bezogen ist (so wie auch der Schuldner nicht sich selbst schuldet). Der Einwand läßt sich, wie es scheint, in der Tat ohne Umwege auf das vergleichende Diktum stützen, mit dem Julian D. 23.3.49 a. E. die *acceptilatio* als Mittel der *liberatio* erklärt und vor dessen Hintergrund unser Text Transparenz gewinnen kann: «*(perinde enim est) ac si acceperit [creditor] pecuniam et eandem promissori [debitori] donaverit*». Das heißt *mutatis mutandis*: «wie wenn (i) der Schuldner dem Gläubiger [sic!] das Geld gezahlt und (ii) vom Gläubiger wieder geschenkt bekommen hätte», womit Julian einen Gedankengang formuliert, der sich bei Ulpian so wiederfinden läßt: An (i) knüpft Ulpian mit der Wertung «*sibi solvendo [esse] videtur*» an (siehe oben III.1, Satz 1), wobei das vergleichsweise in Bezug genommene konditionale Zahlen des Schuldners bei Julian kongruent durch die wertende Annahme der Zahlungsfähigkeit des Schuldners wiedergegeben ist (vgl. noch Ulpian D. 46.4.16 pr.: «*velut solvisse videtur is, qui acceptilatione solutus est*»). An (ii) knüpft Ulpian mit *dives est* an; vgl. die folgende Fn.

⁶ Der Schlußpassus «*et quod ad se attinet, dives est*» bringt – dem Ausspruch Julians (vorige Fn.) entsprechend unter dem Gesichtspunkt einer unentgeltlich erteilten *acceptilatio* – mit *dives est* zum Ausdruck: daß nicht nur (i) die Forderung *als bezahlt angesehen wird* (Befreiung) und der Schuldner mithin wirtschaftlich den Forderungsbetrag erlangt hat (vgl. im Fortgang der Quelle), sondern (ii) auch, daß der Schuldner als Legatar dafür keine Gegenleistung erbracht hat und folglich *reich ist*. Julian seinerseits mag sich zu (i) an die lapidaren Worte seines Lehrers Javolen (siehe D. 40.2.5) erinnern haben, D. 12.4.10 (Iavol. 1 *ex Plaut.*): *nihil interest, utrum ex numeratione pecunia ad eum [den Beinah-Ehemann] sine causa an per acceptilationem pervenerit*. In der Tat eine überzeitliche Wahrheit; vgl. *Entscheidungen des (deutschen) Reichgerichts in Zivilsachen*, in RGZ. 80, 1912, 135 ff., 138.

⁷ Angespielt ist hier allem Anschein nach auf besondere Fälle der *mortis causa capio*, auf die die *lex Falcidia* keine Anwendung findet, vgl. D. 35.2.76 pr.; Kaser, *Das römische Privatrecht* cit., 765 mit Fn. 18. Siehe noch unten Fn. 10, ferner Fn. 13.

⁸ Vgl. Fn. 6 (und Abschnitt I).

selbst wenn er haftungsprivilegiert gar nichts leisten kann⁹. Es wird nämlich angenommen, daß er volle Befreiung erlangt hat¹⁰, obgleich er haftungsprivilegiert nichts leisten kann, vorausgesetzt, daß allein ihm die Schuldbefreiung [und dem Erben nichts] hinterlassen wurde¹¹.

III.2. Und deshalb müssen ihm bei Eingreifen der *Lex Falcidia* dreihundert förmlich erlassen werden; die restlichen hundert bleiben geschuldet¹². Aber auch wenn er in die Lage kommt, daß er haftungsprivilegiert [nicht] mehr [als z. B. hundertfünfzig] leisten kann, dürfen lediglich insgesamt hundert bei ihm eingeklagt werden.

III.3. Und dasselbe muß man auch sagen, wenn ihm vierhundert von Todes wegen förmlich erlassen werden¹³. Weshalb scharfsinnig gesagt wird, der förm-

⁹ Sofern sie nicht als Quittungsgeschäft nach Erfüllung verwendet wird (vgl. Kaser, *Das römische Privatrecht* cit., 173, 641), transportiert die *acceptilatio* als Scheingeschäft der Zahlung (vgl. Gai. 3.169: *imaginaria solutio*) mit der Befreiung den Vermögenswert der Forderung zum Schuldner unabhängig davon, ob er zahlungsfähig ist oder nicht oder der Haftung voll (wie vorstehend) oder zum Teil enthoben ist.

¹⁰ Siehe die Hinweise in Fn. 8 sowie Fn. 9. Die Befreiung in Höhe von 400 impliziert mithin, daß (i) der Nachlaß allein in Höhe der Forderung von 400 besteht (vgl. o. I), daß (ii) dem Schuldner der ganze Nachlaß als Vermächtnis hinterlassen ist und daß (iii) der Erbe mangels Anwendung der *lex Falcidia* leer ausgeht, wie es beispielsweise in den besonderen Fällen der *mortis causa capio* (vgl. o. Fn. 7) und des Soldatentestaments (Ulpian D. 36.1.3.1) der Fall ist. Auf den Vermächtnisnehmer wird am Schluß von Abschnitt III.1 noch einmal Bezug genommen; s. aber Fn. 11. Daß Ulpian vorstehend die *lex Falcidia* ausgeblendet hat, um zunächst die vergleichsrelevanten Komponenten der *acceptilatio* (Julian cit., Fn. 5) im allgemeinen zu demonstrieren, darf vermutet werden.

¹¹ Die Übersetzung bezieht *si soli – relicta est* noch auf Abschnitt III.1 und sucht den Digestentext entgegen der Emendation Mommsens (s. i. f.) zu bewahren. Das besagt aber nicht, daß er für authentisch angesehen wird (von der romanistischen Interpunktion ganz abgesehen). Der konditionale Passus klappt unfachmännisch nach und ist eine teilweise Wiederholung dessen, was von vornherein schlüssig feststeht (vgl. Fn. 10). Darin darf wohl der Grund zu suchen sein, weswegen Mommsen der überlieferten Fassung mit einer Umstellung im Anschluß an *possit* zu begegnen sucht: «*et ideo, si soli ei liberatio relicta est, Falcidia interveniente ...*». Ob damit für den Satzbau etwas gewonnen und das Original getroffen ist, erscheint indes fraglich (abgesehen davon, daß der justinianische Text zu übersetzen ist). Als Alternative zur Berichtigung der überlieferten Wortfolge (die überdies als Ergebnis einer Veränderung zu erklären wäre) kommt in Betracht anzunehmen, *si soli – relicta est* sei der Zusatz eines nachklassischen Bearbeiters, dem die Implikation (vgl. Fn. 10) nicht genügte und der Entfaltung bedürftig erschien (Glosse). Daß die *disputationes* Ulpians nachklassischen Eingriffen unterlagen, wird in der modernen Romanistik angenommen; vgl. F. Schulz, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar 1961, 305 ff.; F. Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960, 384 ff.

¹² Ab jetzt kommt die (Quart der) *lex Falcidia* ins Spiel: «als hätte der Schuldner 300 gezahlt und wieder zurückbekommen»; vgl. Julian cit., Fn. 5.

¹³ Vgl. zunächst Fn. 7. Vorstehend wäre an die *donatio mortis causa* zu denken, auf die seit Septimius Severus die *lex Falcidia* anwendbar ist. Vgl. C. 6.50.5 (223); D. 39.6.42.1; Kaser, *Das römische Privatrecht* cit., 764 mit Fn. 10.

liche Erlaß sei in der Schwebelage, so daß er sich, wenn sich nämlich zur Zeit des Todes insgesamt¹⁴ vierhundert [im Nachlaß] finden, in Höhe von dreihundert auswirkt¹⁵; findet sich aber darüber hinaus Vermögen, mit dem das Viertel des Erben ausgefüllt wird¹⁶, so kommt dem Schuldner der förmliche Erlaß in Höhe von vierhundert zugute.

III.4. Kann aber jener Schuldner von vierhundert [dem hundert zuviel erlassen sind] haftungsprivilegiert genau hundert leisten, so wird er, weil er für seine Person zahlungsfähig ist¹⁷, hundert erstatten müssen¹⁸.

IV.1. Wenn¹⁹ nun aber der Schuldner für seine Person zahlungsfähig ist²⁰, kann der Fall eintreten, daß, sofern jemand als Erbe eingesetzt ist und dem Schuldner die Befreiung und einem anderen vierhundert vermacht sind, der Schuldner, wenn er nämlich zahlungsfähig ist²¹, [durch Erlaß Befreiung in Höhe von] hundertfünfzig von dreihundert erhält, weitere hundertfünfzig dem Vermächtnisnehmer gezahlt werden und der Erbe hundert bekommt²².

¹⁴ Die Emendation *tantum* statt *tota* (Mommsen) erscheint nicht erforderlich.

¹⁵ Vgl. alsbald Abschnitt III.4 mit Fn. 18.

¹⁶ Zur Forderung über 400 z. B. zusätzlich 200, so daß das falzidische Viertel 150 beträgt.

¹⁷ «Weil er für seine Person zahlungsfähig ist» im Hinblick darauf, daß er seinem Vermögen nach 100 leisten kann. Es wird nicht – sozusagen akzeptilationsspezifisch – *angenommen*, daß er für seine Person in Höhe von 100 zahlungsfähig ist (vgl. o. Abschnitt III.1, Satz 1). Auch diese Stelle läßt daran zweifeln, das reflexive *sibi* sei im Sinne eines «sich selbst gegenüber zahlungsfähigen Schuldners» zu verstehen (vgl. aber die Übersetzungen); denn hier geht es nicht um die Wertung *videtur*, worin im Hinblick auf die Befreiung von der (alten) Forderung auf 400 eine rätselhafte römische Spezialität zu entschlüsseln wäre, sondern um die (neue) Forderung auf die zuviel erlassenen 100, für die der Schuldner sozusagen zur Kasse gebeten werden kann: *quia sibi solvendo est*, weil er für seine Person zahlungsfähig ist. Siehe noch die folgende Fn.

¹⁸ Die (förmliche) *acceptilatio* über 400 tilgt die Forderung, in welcher sich der Nachlaß erschöpft, auch in bezug auf die falzidische Quart von 100, die dem Erben gebührt. Ihm steht deshalb ein nach Sachlage (die Vermögenshaftung des Schuldners ist auf 100 beschränkt) durchsetzbarer Erstattungsanspruch zu (obligatorische Teilnichtigkeit der *acceptilatio*).

¹⁹ Die Deutung von *cum* schwankt. Wie hier (und zutreffend) auch die alte deutsche, die spanische und die englische Übersetzung («cuando», «if»); siehe auch im Fortgang der Stelle: *si (quidem solvendo sit)*. Es geht um einen neuen Fall, in dessen Mittelpunkt ein zahlungsfähiger Schuldner steht. Die Vorlage der neuen deutschen Übersetzung hat kausales «da», ebenso die holländische Übersetzung («aangezien»), vermutlich unter dem Eindruck des vorausgehenden Abschnitts III.4 und des dort wie hier mißgedeuteten *sibi*.

²⁰ Vgl. Fn. 17 am Anfang mit der Maßgabe, daß der Schuldner jetzt schlechthin zahlungsfähig ist.

²¹ Das *sibi* vom Satzanfang erscheint hier – wenn überhaupt erforderlich – mit dem betonenden *quidem (solvendo)* abgedeckt. Aus der Sicht moderner Übersetzungen, wonach der Schuldner «sich selbst gegenüber zahlungsfähig ist», müßten divergierende Formulierungen in ein und demselben Satz auffallen, die einen sachlichen Unterschied nicht erkennen lassen. Vgl. noch Fn. 17.

²² Vgl. o. Fn. 9 a. E. Die Legate werden unter Berücksichtigung der Quart verhältnismäßig gekürzt; vgl. Kaser, *Das römische Privatrecht* cit., 756.

IV.2. Kann dieser Schuldner hingegen haftungsprivilegiert nur hundert leisten, so muß dem Erben von dem, was er einnimmt, das falzidische Viertel gewahrt bleiben. So kommt es dazu, daß die hundert, die geleistet werden können, in vier Teilbeträge aufgeteilt werden, daß drei Teile davon die Vermächtnisnehmer²³ erhalten und fünfundzwanzig der Erbe erhält²⁴.

V.1. Dem Schuldner, der nicht zahlungsfähig ist, sind [mit dem Erlaß] hundertfünfzig auf seine Schuld anzurechnen²⁵. In Höhe der weiteren hundertfünfzig, die sich nicht betreiben lassen, wird ein Verkauf der Forderung stattfinden, und der Erlös tritt an die Stelle der Forderung²⁶, als wäre nur er im Nachlaß gewesen²⁷.

V.2. Kann aber der Schuldner haftungsprivilegiert nichts leisten²⁸, so muß er ebenfalls in Höhe von hundertfünfzig durch förmlichen Erlaß befreit werden. In Höhe des Übrigen muß, wie Neraz sagt, ein Verkauf der Forderung vorgenommen werden; diese Ansicht billigen auch wir.

Berthold Kupisch
(Università di Münster, Vestfalia)
kupisch@uni-muenster.de

²³ Der Emendation (Mo) *legatarius* ist nicht zu folgen. Sie beruht vielleicht auf einem Missverständnis der Konstellation von Abschnitt III.4. Vgl. auch o. Abschnitt II. Im übrigen: an dieser Stelle beginnt in der mittelalterlichen Einteilung der Digesten in *Digestum vetus* (D. 1 – D. 24.2), *Infortiatum* (D. 24.3 – D. 38) und *Digestum novum* (D. 39 – D. 50) der Teil des *Infortiatum*, der nach den Anfangsworten als *Tres partes* bezeichnet wird.

²⁴ Das Folgende kann man entgegen der traditionellen Interpunktion als neuen Satz verstehen: Vor *debitor* steht kein *et*, auch die Form *compenset* muß m. E. nicht notwendig vom vorausgehenden *ut* abhängen.

²⁵ Vgl. Fn. 22.

²⁶ Vgl. Abschnitt II.2: *ut id demum in hereditate computetur, quanti nomen distrahi potest*.

²⁷ Der Erbe wird nicht erwähnt, dürfte aber wohl in die Verteilung eingeschlossen sein.

²⁸ Für Übersetzungen, in denen das *beneficium* der *condemnatio in id quod facere potest* nicht berücksichtigt ist (vgl. o. Fn. 1), erscheint der insolvente Schuldner von Abschnitt V.1 hier in V.2 noch einmal, verbal in ein anderes Kleid gesteckt. Statt aller nur *Sintenis*: «zahlungsunfähiger Schuldner» einerseits, «der Schuldner, der gar nichts bezahlen [kann]» andererseits. Damit scheint einer (sachlichen?) Differenz, die die Worte *aeque ... liberandus est* zum Ausdruck bringen (*Sintenis*: «ebenfalls»), Genüge getan.

La norma decemvirale «partis secanto»: una nuova ipotesi di studio

1. Sulla base di una interpretazione convenzionalmente assestata in materia, sono numerosi gli studiosi moderni i quali, sul filone degli antichi esegeti, ritengono che la norma cui la famosa testimonianza di Aulo Gellio rimette la disciplina dell'esecuzione concorsuale in Roma antica attribuisse ai creditori la facoltà di menomare fisicamente il debitore insolvente¹, mediante smembramento da morto o uccisione tramite squartamento, e poi acquisirne le parti anatomiche: è appunto in tale prospettiva, del resto, che è stato autorevolmente constatato come «tutti i tentativi, razionalisteggianti ... per intendere figuratamente questa norma, come rivolta al patrimonio del debitore, sono falliti»² e, in modo sostanzialmente analogo, anche coloro che ricollegano tale precetto all'attuazione del taglione³ non escludono che ai concreditori, in antico e plausibilmente ancora in base alla norma che le moderne palingenesi delle XII Tavole ormai identificano con Tab. 3.6⁴, fosse riconosciuto un potere così concepito.

¹ Gell. noct. Att. 20.1.46-47: *Nam si plures forent, quibus reus esset iudicatus, secare, si vellent, atque partiri corpus addicti sibi hominis permiserunt. Et quidem verba ipsa legis dicam, ne existimes invidiam me istam forte formidare: «Tertiis inquit nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, ne fraude esto».*

² M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 293 s.

³ C.A. Cannata, «*Tertiis inquit nundinis partis secanto*», in St. Biscardi, IV, Milano 1983, 59 ss.; contra A. Biscardi, *Sulla norma decemvirale «partis secanto»*, in St. De Sarlo, Milano 1989, 27 ss., ove si evidenzia l'inconciliabilità tra la puntuale proporzione di *laesio* e *talio* – sottolineata espressamente dalle fonti – ed il *plus minusve* gelliano. Peraltro, in tempi più recenti, l'argomento è stato recuperato ed accompagnato da nuovi spunti ad opera di J. Caimi, *Partis secanto nelle Dodici Tavole?*, in G. Barberis, I. Lavanda, G. Rampa, B. Soro (a c. di), *La politica tra mercati e regole. Scritti in ricordo di Luciano Stella*, Cosenza 2005, 121 ss., ove viene messa in discussione l'effettiva esistenza del termine *partis* nel precetto decemvirale e si giunge ad ipotizzare che in luogo di *partis secanto* la regola accolta nelle Dodici Tavole prescrivesse *par (ei?) secanto*: «un *par* rispetto all'ammontare del credito, se fosse attendibile Cassio Dione; altrimenti, un *par* come equa spartizione del cadavere dell'insolvente, in quanto privo di valore economico» (127 s.). Si guardi anche ai contributi di L. Franchini, *La desuetudine delle XII Tavole nell'età arcaica*, Milano 2005, 45 ss.

⁴ Vd. FIRA, I, 33 s.; *Les lois des Romains (7^e édition par un groupe de romanistes des «Textes de droit romain», Tome II de P.F. Girard et F. Senn)* (a c. di V. Giuffrè), Napoli 1977, 56 s.; M.H. Crawford (ed.), *Roman Statutes*, 2, London 1996, 627 s.; U. Agnati, *Leges duodecim tabularum. Le tradizioni letteraria e giuridica. Tabulae I-VI*, Cagliari 2002, 165 ss.; per le palingenesi più remote, invece, si guardi a L. Valeriani, *Leggi delle Dodici Tavole esaminate secondo i principj e le regole della politica*, Firenze 1839, 378 s., nonché C.G. Bruns (e O. Gradenwitz), *Fontes iuris Romani antiqui*, 1. *Leges et negotia*, Tubingae 1909, 31 s.

Ciò nondimeno, la partecipazione di una lettura in tal senso orientata – peraltro imperniata sul fulcro congetturale di un’ipotesi che è plausibile ma non assiomatica – implica l’automatica condivisione di un presupposto concettuale che è senz’altro utile al raggiungimento di un’agevole risoluzione per una questione da sempre vessatissima ma, contestualmente, appare gravato dalla condivisione d’una difficoltà che è intrinseca all’intera impostazione di pensiero in argomento: l’implicita accettazione del principio secondo cui, mediante la statuizione del precetto «*partis secanto*», si sarebbe provveduto alla legalizzazione di una pratica che, tanto ripugnante nella sua esplicazione quanto blanda nei propri effetti concretamente compensativi, risultava perlomeno sbilanciata nella reazione al danno cui conseguiva nonché avulsa da ogni istanza effettivamente risarcitoria, dunque suscettibile di ravvisare un’apprezzabile base giustificazionistica nella sola ed astratta volontà di rivalsa dei creditori insoddisfatti.

Non stupisce, pertanto, quel florilegio di interpretazioni che notoriamente contraddistingue l’argomento *de quo* e che induceva il Guarino a rilevare, in uno scritto di alcuni anni fa⁵, come in ordine alla famosissima norma decemvirale siano state vagheggiate tutte le ipotesi che sia stato possibile definire, comprese quelle, segnalava l’Autore, aventi caratteri di fantasiosa singolarità⁶: e sebbene non sia possibile reiterare la lunga lista dei contributi di cui la vicenda che quivi rileva si avvalga, non pare corrispondere ad una forzatura affermare che già nel dato materiale di tali letture, stante la varietà da cui esse sono caratterizzate, è lecito riconoscere un chiaro sintomo del carattere *ab intrinseco* controverso che connota la traduzione del noto passo di Gellio da cui trae origine l’intera questione, poiché espressive della volontà aprioristica di travalicare una tradizione dominante, ma indimostrata, e per l’effetto concretare una visione alternativa a quella desumibile da un asettico intendimento letterale del testo così come tramandatoci.

È indubbio che quelle testimonianze non possano né debbano essere spicciamente liquidate alla stregua di madornali travisamenti, destituite, in quanto tali, di ogni fondamento scientifico: se ne è impediti, oltre che dal carattere variegato e plurimo delle fonti medesime, anzitutto dalla continuità con cui tradizionalmente si guarda ad un’opera, le *Noctes Atticae*, quale miniera notevolissima di notizie sulle antichità romane. Ma è parimenti assiomatico il fatto che non possa non destare qualche perplessità l’attestazione di una regola che pareva

⁵ A. Guarino, *Ineptiae iuris Romani*, II. *Partes secanto*, in *Atti Acc. Pont.* 21, 1973, 9 ss. [estr.].

⁶ È questo, ad esempio, il caso di B. Collinder, *Shylock und das Zwölfafelngesetz*, Uppsala 1967-1968, 5 ss., che ha immaginato di dover identificare le *partes* da *secare* con le *partes viriles* del debitore, a carico del quale, in pratica, le Dodici Tavole avrebbero autorizzato l’evirazione da parte dei concreditori insoluti, senza che ciò, peraltro, ne implicasse necessariamente la messa a morte.

eccessiva già a coloro che ne recavano notizia e, da costoro, contemperata negli effetti con impressionante puntualità. Non sembra privo di rilievo, cioè, il fatto che lo stesso Gellio, dopo aver registrato la raccapricciante disposizione, dichiara al paragrafo 52 «*dissectum esse antiquitus neminem equidem neque legi neque audivi*» e, in tal modo, non solo ricalchi sostanzialmente gli accenti di Quintiliano⁷, ma anticipi le affermazioni successive, analoghe nell'essenza, sia di Tertulliano, il quale sosterrà «*consensu tamen publico crudelitas postea erasa est*»⁸, sia di Dione Cassio che aggiungerà «*= at hoc, etsi legibus quam maxime firmatum erat, numquam vero evenit*»⁹.

A fronte di tali 'puntualizzazioni', che risulta difficile non cogliere in siffatta chiave, paiono perlomeno legittimi i dubbi di coloro i quali, indubbiamente influenzati dal fatto che le afflizioni in argomento conseguissero all'esercizio della *legis actio per manus iniunctionem* e, perciò, ad un procedimento esecutivo da valutare per la sua funzione satisfattiva più che per i caratteri di antica *Selbsthilfe*¹⁰, hanno comunque ritenuto che l'attività dei creditori ravvisasse il proprio

⁷ Quint. *inst. or.* 3.6.84.

⁸ Tertull. *apol.* 4.9.

⁹ Cass. Dio 4.17.8: καὶ τοῦτο μὲν εἰ καὶ τὰ μάλιστα ἐνενόμιστο, ἀλλ' οὐ τί γε καὶ ἔργω ποτὲ ἐγγέγονει.

¹⁰ Sul punto giova anzitutto richiamare le approfondite ricostruzioni di G.I. Luzzatto, *Procedura civile romana, I. Esercizio dei diritti e difesa privata*, Bologna 1946, 106 ss.; Id., *Vecchie e recenti prospettive sull'origine del processo civile romano*, in *Studi Urbinati* 28, 1959-1960, 1 ss. [dall'estratto], da leggersi non soltanto in alternativa agli argomenti proposti da P. Noailles, 'Fas' et 'jus'. *Études de droit romain*, Paris 1948, 45 ss.; Id., *Du droit sacré au droit civil*, Paris 1949, 52 ss. (secondo cui le antiche *legis actiones*, in forza della loro natura rituale, erano da ritenersi soltanto manifestazioni di 'violenza simbolica'), ma anche alla luce del richiamo fattone da G. Nicosia, *Il processo privato romano, 1. Le origini*, Torino 1986, 68 ss. (il quale vede nel processo più antico un 'rito', officiato dai privati, che avrebbe elevato la mera 'autosatisfazione della pretesa' a forma di tutela pre-giuridica ed avrebbe visto il controllo sociale ancorarsi quasi soltanto al rispetto delle formalità) e delle osservazioni proposte da C. Pelloso, 'Giudicare' e 'decidere' in *Roma arcaica. Contributo alla contestualizzazione storico-giuridica di Tab. I.8*, in L. Garofalo, *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, 1, Padova 2012, 61 ss. Fondamentale, in ogni caso, appare il sempre attualissimo saggio di E. Betti, *La 'vindictio' romana primitiva e il suo svolgimento storico nel diritto privato e nel processo*, in *Il Filangieri* 40, 1915, 3 ss., specialmente per la ricostruzione della *manus iniectio* come forma di *Selbsthilfe* e come variante del violento *vim-dicere* originario. L'A., infatti, nel considerare la *vindictio* arcaica alla stregua di «atto arbitrario di parte costitutivo di un diritto nuovo, o almeno restitutivo o protettivo (conservativo), o esecutivo (come punitivo) di un diritto leso (o minacciato)» (*ibid.*, 22 s.), e nell'indicare la progressiva trasformazione da azione 'costitutiva' a pretesa giudiziale 'formalizzata' del processo contenzioso, ne definisce i rapporti tanto con il diritto soggettivo coevo (superficialmente ancorato alla materialità del fatto: *dominium ex naturali possessione incipit*, com'è nel pensiero di Nerva ricordato da Paolo [D. 41.2.1.1, *Paul.* 54 *ad ed.*]) quanto con il proprio referente subiettivo che, per il periodo antico (con quel che ne deriva ai fini delle osserva-

oggetto non nella persona del debitore bensì nei suoi beni, presumendosi che gli averi dell'*addictus*, per quanto insignificanti potessero essere, riuscissero a soddisfare le – concrete – pretese dei creditori in modo sicuramente più efficace di quanto non potesse fare una qualsiasi sezione anatomica che fosse stata conquistata in virtù d'un imprecisato criterio di assegnazione.

zioni sviluppate in questa sede), è il *pater familias*: «il diritto subiettivo privato, che in origine si presenta nell'unica forma di diritto sovrano (autonomo) dev'essere stato concepito da prima come coincidente col suo soggetto materiale, ossia quale diritto corporale esprimentesi nel possesso (*tenere possidere, sibi habere*). La spettanza del diritto subiettivo è per la concezione primitiva indissolubile dalla possibilità attuale ed immanente del suo esercizio personale, immediato: il diritto non è che l'espressione di uno stato di fatto che la comunità politica riconosce legittimo (*iustus* ossia conforme al diritto obiettivo nazionale)», (*ibid.* 13 s.). In proposito è utile segnalare, altresì, i rilevanti contributi di G. Pugliese, *Actio e diritto subiettivo*, Milano 1939, 95 ss., Id., *Il processo privato romano*, 1. *Le «legis actiones»*, Roma 1962, 20 ss., il quale, partendo dalla nozione di possesso e dallo stato di fatto che caratterizza la risalente signoria del *pater familias*, giunge a descrivere i caratteri della *vindicatio* arcaica ed i suoi rapporti con l'*actio in rem* – intesa sia come *actio* contenziosa sia come *actio* esecutiva – ravvisandovi la presenza di elementi di *Selbsthilfe* (sul punto vedasi anche S. Romeo, *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano: tra giurisprudenza e prassi*, Milano 2010, 42 ss.). È peraltro interessante riflettere, sia pur nel modo fugace che è imposto dalle diverse finalità del presente lavoro, sulla stretta connessione che intercorre tra la problematica dell'antica *Selbsthilfe* ed il tema dell'*homo sacer*, così come evocato, ad esempio, dal noto Serv. auct. in *Verg. Aen.* 10.419: *Quidquid destinatum fuerit diis, id sacrum appellari. Perveniri autem ad deos non posse, nisi libera ab onere corporis fuerit anima: quod nisi morte fieri non potest*. In quanto 'dovuto' alla divinità offesa in ragione della condotta assunta (*quicquid destinatum est dis sacrum vocatur*, si legge in *Macr. sat.* 3.7.3), l'*homo sacer* versava in una situazione di appartenenza alla divinità medesima o comunque di subordinazione al suo potere, come può desumersi ancora da Macrobio (*sat.* 3.3.2), il quale registra la definizione di *sacrum* che era stata di Trebazio Testa: *sacrum est, ut Trebatius libro primo 'de religionibus' refert, 'quicquid est quod deorum habetur'* (definizione a cui si collega quella di *profanum*, dello stesso Trebazio, riferita in *Macr. sat.* 3.3.4: *eo accedit quod Trebatius profanum id proprie dici ait 'quod ex religioso ver sacro in hominum usu proprietatemque conversum est'*). Ebbene, poiché tale principio implicava un indefettibile riferimento a quell'entità trascendente e sovraordinata cui era convenzionalmente rimessa la decisione circa la sorte dell'*homo sacer* (così B. Santalucia, *Dalla vendetta alla pena*, in A. Momigliano e A. Schiavone [a c. di] *Storia di Roma*, I. *Roma in Italia*, Torino 1988, 427 ss. [= *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009, 14 ss., da cui si cita]; L. Garofalo, *L'homo liber della lex Numae. Sull'omicidio volontario*, in F. M. d'Ippolito [a c. di] *Fila. Scritti per G. Franciosi*, 2, Napoli 2007, 1031 ss. [= *Piccoli scritti di diritto penale romano*, Padova 2008, 12 ss.]), a prescindere dalle ragioni peculiari che ne avevano determinato la consacrazione, non appare privo di significato – ai fini della logica che si persegue in questa Sede – il fatto che nelle testimonianze relative al precetto «*partis secanto*» manchi un qualsiasi riferimento alla componente divina cui lo smembramento del debitore avrebbe dovuto plausibilmente richiamarsi, ove se ne volesse ipotizzare la natura sacrale o comunque una eco di *Selbsthilfe*, a tanto deponendo già il principio secondo cui delle ingiurie commesse contro gli dei, appunto, dovevano occuparsi gli dei stessi: cfr. Tac. *ann.* 1.73.4 (*ius iurandum perinde aestimandum quam si Iovem fefellisset: deorum iniurias dis curae*). Vd. anche *infra*, nt. 81.

Se, infatti, non sono mancati i tentativi d'una spiegazione storico-razionale soprattutto della precisazione «*si plus minusve secuerunt rell.*»¹¹, è proprio sul principio secondo cui quell'antica «*crudelitas*» in pratica «*numquam vero evenit*» che risulta fondata, tra le altre, la razionalizzante ricostruzione dello Jhering¹², il quale, pur contestualizzando la disposizione decemvirale di cui discutiamo in una società 'capitalistica' ad economia monetaria avanzata (così indulgendo ad una forzatura piuttosto evidente), ha visto nella disposizione medesima nulla più che un fondamentale strumento di pressione esercitato sui *propinqui* per indurre costoro a sostituirsi nell'adempimento. Analogamente, a ben riflettere, in un'ottica di essenziale affinità concettuale si stagliano anche i molteplici tentativi di interpretare in chiave di privazione della capacità giuridica l'espressione «*poena capitis*», nonché la comune volontà di intendere in termini patrimoniali il «*partes secare*» (considerato come ripartizione delle sostanze del debitore insolvente)¹³ ad opera di quanti, pur anticipando così di secoli l'istituto della *sectio bonorum*, hanno via via definito in materia le linee guida di una fondamentale ed autonoma scuola di pensiero, consolidata e pluricondivisa¹⁴.

¹¹ Cfr. O. Behrends, «*Ius*» und «*ius civile*», in *Symp. Wieacker*, Göttingen 1970, 11 ss., ove però si contravviene alla struttura del testo normativo, così come pervenutoci, e si afferma che le XII Tavole avrebbero codificato una partecipazione proporzionale dei creditori all'entità dei crediti vantati da ciascuno; Id., *Der Zwölfafelprozess, Zur Geschichte des römischen Obligationenrechts*, Göttingen 1974, 143 ss.; sull'argomento anche Guarino, *Ineptiae iuris* cit., 9 ss., il quale tuttavia ritiene che detta precisazione sarebbe stata introdotta dai Decemviri, anziché dai medesimi mantenuta, onde evitare plausibili controversie che – nel passato – potevano essersi presentate sul punto.

¹² R. Jhering, *Serio e faceto nella giurisprudenza*, [tr. it. di G. Lavaggi], Firenze 1954, 216 ss.; sul medesimo argomento già C. Bertolini, *Appunti didattici di diritto romano*, 2. *Il processo civile*, Torino 1913, 176 ss., il quale parimenti aveva ritenuto che la *manus iniectio* implicasse l'esistenza di un credito di natura pecuniaria.

¹³ Così, segnatamente, anzitutto l'interpretazione di C. Bynkershoek, *Observationes iuris Romani*, in *Opera Omnia*, 2, Leiden 1710, 7 ss., poi reiterata da S. Schlossmann, *Altrömisches Schuldrecht und Schuldverfahren*, Leipzig 1904, 60 s.; O. Lenel, *Rec.* a E. Lambert, in *ZSS.* 26, 1905, 508 s.; M. Radin, *Secare partes. The Early Roman Law of Execution against a Debtor*, in *American Journal of Philology* 43, 1922, 32 ss.; V. Georgesco, *Partes secanto*, in *RIDA.* 2, 1949, 367 ss.; V. L. Da Nobrega, *Partis secanto*, in *ZSS.* 76, 1959, 499 ss.; G. MacCormack, *Partes secanto*, in *TR.* 36, 1968, 509 ss. Nella medesima prospettiva, d'altronde, potrebbero essere ricordati persino i peculiari argomenti proposti da H. Lévy-Bruhl, *Partis secanto*, in *Quelques problèmes du très ancien droit romain*, Paris 1934, 152 ss., il quale, appunto rivelando una palese difficoltà ad accettare gli immediati significati testuali delle *Noctes Atticae*, ha ritenuto che il *partes secare* non fosse «ni une mise à mort du débiteur, ni même un partage de son patrimoine», bensì una più blanda sanzione di carattere religioso, «une lacération de caractère mystique, et non matériel». In proposito cfr. anche le considerazioni di R. Fiori, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione politico-religiosa*, Napoli 1996, 13 ss.

¹⁴ F. Fratto, *Nuove osservazioni su partis secanto*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino* 5, Napoli 1984, 2099 ss., il quale giudica assurdo ritenere che i creditori, i quali si trovassero di

Un orientamento prestigioso e durevole, cioè, che lungi dal patire qualche desuetudine, ha mantenuto inalterato il proprio seguito ed in tempi più recenti ha trovato un epigono alquanto vigoroso nelle argomentazioni del Tondo¹⁵, il quale non ha esitato a ritenere come dovuta ad un mero 'equivoco' la concezione, che Egli ha sottolineato originaria sin dall'antichità, secondo cui la *sectio corporis debitoris* di decemvirale statuizione si sarebbe dovuta tradurre nella vivisezione del soggetto cui facesse riferimento. Avvalendosi, infatti, dei contributi offerti dagli esponenti di quella risalente tradizione di cui dimostra d'essere continuatore¹⁶, l'Autore ha rilevato come tale interpretazione, pur largamente condivisa, non solo venga temperata dalla totale mancanza di episodi a cui sia possibile rapportarsi nei termini di illuminante precedente, ma risulti contraddetta dalla struttura stessa del testo decemvirale (per come trasmessoci da Gellio), allusivo alla *sectio* quale misura meno deleteria rispetto alla vendita *trans Tiberim* in cui si ravvisa la *ratio* ultima della norma: in quanto relativo ad una ipotesi «necessariamente meno grave», si dice, il *partes secare* avrebbe dovuto indicare – più ragionevolmente – non l'appropriarsi del corpo dell'esecutato da lacerare e sezionare, «in uno spirito d'una crudeltà tanto inutile quanto grottesca», bensì l'acquisizione di porzioni del suo patrimonio, in ossequio alla funzione eminentemente satisfattiva che avrebbe contraddistinto la norma e perciò conforme all'istanza egualitaria che – ivi si sostiene – avrebbe improntato di sé l'azione politica sfociata nel codice decemvirale.

Tuttavia, anche a voler prescindere da quelle valutazioni d'ordine economico-sociale che sono implicate da tale ricostruzione e che non paiono sempre condivisibili¹⁷, è difficile astenersi dal considerare che una tesi così impostata lascia comunque irrisolto il problema, certamente non secondario, del significato da riconoscere al già ricordato precetto «*si plus minusve secuerunt, se fraude esto*»: donde l'immediato rinvigorismento della lettura tradizionale che – da ultimo – trova un suggestivo supporto nelle argomentazioni sviluppate dal

fronte ad un residuo patrimoniale, vedessero loro vietata dalla legge la possibilità di pretendere una quota del credito da ciascuna vantato. Va peraltro segnalato come uno spunto in tal senso si ritrovi già in G. Pugliese, *Il processo civile romano*, 1. *Le «legis actiones»* cit., 318 s. e nt. 177.

¹⁵ S. Tondo, *Profilo di storia costituzionale romana*, 1, Milano 1981, 286 ss.

¹⁶ A. Schwegler, *Römische Geschichte*, 3.2, Tübingen 1867, 38 s., cui il Tondo riconosce fondamentale importanza anzitutto in ragione della dimostrazione, ivi estesa ed argomentata, che «*sectio alicuius*» debba valere come «*sectio bonorum alicuius*», su cui in particolare Gai 4.146; M. Voigt, *Die XII Tafeln*, Leipzig 1883, 83 ss.; Lenel, *Rec.* a E. Lambert cit., 507 ss.

¹⁷ Cfr. L. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale*, 1. *Debiti e debitori nei primi due secoli della Repubblica Romana*, Milano 1981, 85 ss.; si guardi, inoltre, anche alle considerazioni del Fratto, *Nuove osservazioni* cit., 2102 s.

Franciosi¹⁸, il quale, con ampia ed approfondita motivazione, ha proposto di riferire l'arcaica disciplina dell'esecuzione concorsuale all'antichissima credenza magica secondo cui i creditori inappagati avrebbero potuto compensare il danno patito a seguito della mancata estinzione del debito, che nei loro confronti fosse stato contratto, con il vantaggio di poter trattenere un frammento del corpo del debitore per seppellirlo nel proprio campo, così accrescendone simbolicamente la fertilità.

Anche in questo caso, peraltro, seppur non si intendesse afferire alle lucide obiezioni mosse in proposito¹⁹, non può tacersi quella insopprimibile difficoltà che risiede nell'aver definito un quadro che, certamente coerente all'aura di mistica sacralità che ammantava l'antica repressione criminale tutta²⁰, nella realtà avrebbe però frustrato contestuali esigenze di carattere schiettamente materiale, ossia la necessità di garantire la effettiva restituzione di quanto prestato e la concreta osservanza del principio, elementare ma basilare, cui si informa la dialettica economica di ogni comunità organizzata: il ridare a ciascuno il suo. Bisogni di ordine squisitamente pratico, questi, a cui Roma fu sempre molto attenta ed a cui, non a caso, rispondevano già gli antichi *mores* che, ad esempio, inducevano a ravvisare nel *ver sacrum* o nella *deiectio sexagenariorum e ponte*, come nel rispetto della *pax deorum*, non solo la mera esternazione di un generalizzato spirito sacrale²¹, ma anche, rispettivamente, un fondamentale e necessario me-

¹⁸ G. Franciosi, *Partes secanto*, in *Labeo* 24, 1978, 261 ss. Cfr. anche Id., *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*, 1, Napoli 1975, 156 ss.; nonché V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana*, Napoli 1993, 36 ss.

¹⁹ Guarino, *Ineptiae iuris Romani* cit., 9 ss.; cfr. anche F. Zuccotti, *In tema di sacertà*, in *Labeo* 44, 1998, 440 s.

²⁰ Notevoli, in tal senso, i riferimenti alla vicenda regale del *rex Nemorensis*, al sacrificio degli Argei, e alla uccisione di Romolo da parte dei *patres* (su cui Liv. 1.16.4; Plut. *Rom.* 6; D. H. 2.56.4), nonché il suggestivo collegamento con *Frag. August.* 4.82-83, sebbene l'A. prescinda dalla valutazione dei caratteri cui si informava la coeva ritualistica.

²¹ Si tratta peraltro di eventi che, in conformità alla propria natura autenticamente sacrale, mantengono assai netta ed evidente non solo la propria carica emblematica, ma anche la propria connotazione di eccezionalità. Tanto è possibile affermare, d'altronde, anche con riferimento al sacrificio umano celebrato (non a caso) nel 216, ossia in piena guerra annibalica, e che il Franciosi, *Partes secanto* cit., 273 s., ha tuttavia ritenuto confermi il perdurare in età storica della mentalità cui la *sectio corporis* avrebbe risposto sin dall'antichità: Liv. 22.57.6: *Interim ex fatalibus libris sacrificia aliquot extraordinaria facta, inter quae Gallus et Galla, Graecus et greca in foro boario sub terram vivi demissi sunt in locum saxo consaeptum, iam ante hostiis humanis, minime Romano sacro, imbutum*. Ebbene, se anche si volesse prescindere dal considerare la totale assenza, in tutte le fonti a noi pervenute, di una qualsiasi indicazione relativa alla ritualistica che è logico presumere si accompagnasse ad una *sectio corporis* intesa quale estrinsecazione di una fondante attitudine mistica partecipata dalla società romana coeva (vd. *supra*, nt. 10), appare sufficiente considerare già le puntualizzazioni del racconto liviano medesimo, ove non solo viene

todo di alleggerimento demografico ed il modo più efficace per assicurare alla collettività il normale ed ordinato svolgimento delle relazioni sociali²².

2. Ebbene, muovendo dall'insegnamento dell'Orestano²³, e segnatamente dal principio per cui ogni esperienza oggetto di studio debba essere accuratamente distinta dalle successive, sia consentito affermare, in ossequio ad una esigenza di stringente periodizzazione, che la norma «*partis secanto*» possa diventare oggetto di nuovi spunti di riflessione qualora essa venga contestualizzata in un ambito storico che si immagini connotato, anzitutto, da due fenomeni di estrema rilevanza: *a*) la contrapposizione esistente tra i grandi *possesores* patrizi titolari esclusivi dell'*ager*, arroccati nel godimento di quelle prerogative strumentali ai propri interessi di classe, e la multiforme massa della *plebs*, caratterizzata da aspirazioni variegata nell'essenza ma cementate dalla comune volontà di travalicare la propria condizione di inveterata subalternità socio-politica; *b*) la gagliarda emersione della *familia proprio iure*, aggrega-

contemplato un esplicito riferimento a *sacrificia aliquot extraordinaria*, ma, soprattutto, ricorre la segnalazione altrettanto significativa di un *locum saxo consaeptum* e, in maniera particolarmente rilevante, si ritrova la fondamentale precisazione *minime Romano sacro* che, ove associata alla considerazione dei natali stranieri rivendicati da coloro che erano oggetto di 'sacrificio' (peraltro espressamente qualificato come tale), depone per una caratterizzazione sicuramente sensazionale del rito officiato e dalla quale, come sopra segnalato, non può non desumersi una riserva riguardo all'ordinaria e diffusa partecipazione del *mos* che la tradizione gelliana riconduce al *partes secare*.

²² Fondamentali, sotto questo aspetto, le osservazioni del Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana* cit., 18 ss., il quale sottolinea la necessità di mantenere fermo ed indefettibile il valore squisitamente normativo già di quei precetti di emanazione regia che, in ragione delle funzioni di sommo sacerdote cumulate dal *rex*, erroneamente si potrebbe essere indotti ad assumere in una accezione confacente alla sola veste religiosa da cui essi erano nel contempo contraddistinti. È in quest'ottica che sarebbe altresì opportuno guardare a fenomeni quali il *deo necari* (su cui Festo s.v. *sacer mons* (L. 423): *neque fas est eum immolari*; nonché Plut. *Rom.* 22.3: *θύεσθαι χθονίους θεοίς*), ossia a quelle attività con cui l'autorità costituita, nel deliberare la messa a morte del reo o, più spesso, la *consecratio capitis et bonorum* e dunque l'allontanamento del criminale dalla società unitamente alla spoliazione di quanto gli appartenesse, coltivava quelle finalità schiettamente pragmatiche da cui il *partes secare*, così come tradizionalmente inteso, sembra invece prescindere *in toto*: nonostante l'irrogazione di una sanzione presentata come '*supplicium*' implicasse il richiamo ad un fattore trascendente, e pertanto deponesse per un apparente ancoraggio mistico della norma, risulta tuttavia chiara la concretezza della *ratio* in essa trasfusa dal suo artefice, il quale, in pratica, attribuiva una valenza sacrale ad una misura formalmente finalizzata a cancellare l'offesa apportata alla divinità mediante la condotta medesima che si andava a reprimere, ma strumentale, di fatto, al graduale annichilimento della endemica tendenza dei privati a reagire in modo arbitrario al danno che essi avessero sopportato, attitudine sicuramente connaturata al carattere 'sovrano' che improntava le antiche *gentes* e, pertanto, efficacemente sanzionabile soltanto in virtù del proprio riferimento ad un'entità assolutamente sovraordinata.

²³ R. Orestano, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Torino 1961², *passim*.

zione potestativa signoreggiata da un *pater* che a tutto e tutti sovrintendeva²⁴.

A fronte di una compagine sociale coerentemente configurata, ancora aliena dall'uso massificante del lavoro servile e nella quale l'asservire un *ingenuus* era molto meno oneroso del retribuirlo, giova altresì riflettere sul contestuale affermarsi della concezione secondo cui non fosse la forza-lavoro prodotta dal lavoratore ad appartenere a chi di quel lavoro si serviva, bensì il lavoratore medesimo come persona fisica: il che, d'altra parte, pienamente si confaceva ad una *familia* che ravvisava la ragione e la primaria condizione del proprio essere nella sottoposizione ad un *pater* – dalle fonti tarde ancora definito come colui *qui in domo dominium habet*²⁵ – il quale, dando esplicazione a quella capacità

²⁴ In proposito cfr. V. Arangio-Ruiz, *La società in diritto romano*, Napoli 1950, 3 ss.; Id., *La compravendita in diritto romano*, Napoli 1952, 18 ss.; Id., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1985¹⁴, 433 ss.; F. Gallo, *Osservazioni sulla signoria del pater familias in epoca arcaica*, in *Studi P. de Francisci*, 2, Milano 1956, 195 ss.; P. Bonfante, *Storia del diritto romano*, 1, Milano 1958⁴, 115 ss.; P. De Francisci, *Primordia civitatis*, Roma 1959, 152 ss.; M. Bretone, *Consortium e communio*, in *Labeo* 6, 1960, 163 ss.; A. Momigliano, *Osservazioni sulla distinzione fra patrizi e plebei*, in *Les origines de la République Romaine, Entretiens sur l'antiquité classique* 13, Vandoeuvre-Genève 1966, 199 ss. [= Id., *Roma Arcaica*, Firenze 1989, 209 ss.]; U. Coli, *Regnum*, in *Scritti di diritto romano*, 1, Milano 1973, 321 ss.; E. Peruzzi, *Origini di Roma*, 1. *La famiglia*, Firenze 1970, 17 ss.; F. Serrao, *Classi, partiti e legge nella Repubblica romana*, Pisa 1974, 7 ss.; Id., *Lotte per la terra e per la casa a Roma dal 485 al 441 a.C.*, in Id. (a c. di), *Legge e società nella Repubblica romana*, 1, Napoli 1981, 147 ss.; Id., *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, Napoli 1993, 181 ss.; A. Guarino, *Storia del diritto Romano*, Napoli 1981⁶, 135 ss.; Tondo, *Profilo di storia costituzionale romana*, 1, cit., 157 ss.; A. Di Porto, *Il colpo di mano di Sutri e il 'plebiscitum de populo non sevocando'* (A proposito della *lex Manlia de vicesima manumissionum*), in *Legge e società*, 1, cit., Napoli 1981, 307 ss.; G. Franciosi, *Famiglia e persone in Roma antica*, Torino 1995³, 7 ss.

²⁵ D. 50.16.195.2. Nella medesima prospettiva, d'altra parte, non sembra poco significativo sottolineare la singolare continuità che, rinviando a quei contributi cui fa sistematico e più organico riferimento F. De Visscher, *Il sistema romano della nossalità*, in *Iura* 11, 1960, 1 ss., pare contraddistinguere nel tempo la logica sottesa al risalente istituto della nossalità ed al meccanismo ad essa corrispondente, pur facendosi naturalmente salve quelle innovazioni che nel periodo post-classico ne ridussero in modo piuttosto rilevante l'ambito di applicazione: in piena conformità alla diversa strutturazione di una società ormai profondamente mutata nelle sue molteplici connotazioni, è cioè noto che l'impianto tradizionale della *noxae deditio* fu lasciato in vita nella sola ipotesi di delitti commessi da schiavi ma non più nell'analogo caso che fosse venuto a concretizzarsi in capo ai figli, secondo quanto invece era in precedenza implicato da quell'arcaico costume che tendeva a porre gli uni e altri su di un piano di sostanziale analogia. Nel contempo però, le stesse fonti giustinianee, sebbene offrano un'immagine piuttosto confusa di tale antica concezione, rivelano come essa abbia resistito attraverso i secoli in maniera molto più tenace di quanto fosse stato ragionevole presumere: posto che la Compilazione escludeva dalla responsabilità nossale tanto l'usufruttuario (che in quanto tale rivendicava un diritto sullo schiavo che fosse stato artefice del fatto illecito) quanto il creditore pignoratizio (che analogamente ne aveva il possesso), giacché in entrambi i casi trattavasi di soggetti insuscettibili di esercitare la *dominica*

giuridica che a lui soltanto il diritto coevo riconosceva, era l'unico a poter disporre dei poteri sui beni e sugli individui che a vario titolo concorrevano alla generale caratterizzazione di quel peculiare organismo avente struttura rigorosamente verticistica, per l'effetto realizzandone l'inserimento o il trasferimento e così forgiando la composizione del gruppo secondo le occasioni e le esigenze.

Dipartendosi da tali premesse, nonché avvalendosi di precisi spunti argomentativi che sono offerti dalla letteratura dedicata alla questione dei rapporti di dipendenza in Roma antica²⁶, sorge spontaneo un quesito: in una società essenzialmente rurale che ravvisava nella terra la sua base economica primigenia ed in cui la plebe, fatta eccezione per i modesti cambiamenti apportati dalla *lex Icilia de Aventino publicando*, era ammessa allo sfruttamento ma non alla *possessio* dell'*ager*²⁷, da quale diffusa ricchezza di un debitore insolvente – da identificarsi nell'indigente *pater plebeius* più che in un facoltoso omologo *patricius* – si poteva trarre soddisfazione se non dalla sola ordinariamente fruibile, la potenzialità lavorativa e quindi la persona stessa di quei soggetti che già da tempo venivano alienati o si vincolavano in garanzia tramite *nexum*²⁸? In luogo

potestas nei confronti di un individuo che rientrava pur sempre nella loro ordinaria disponibilità di fatto, ne deriva una circostanza che lascia intuire chiaramente quanto fosse ancora partecipato il principio che sin *ab antiquo* induceva a riconoscere nella *potestas* in senso giuridico, anziché nel legame di fatto, il criterio identificativo in forza del quale determinare la soggezione all'azione nossale stessa, evidente riflesso di un'obbligazione gravante sul *pater familias* in quanto tale. A tal proposito, richiamando una peculiare osservazione esplicita in materia da M. Sargenti, *Riflessioni sui problemi della responsabilità nossale*, in *Labeo* 23, 1977, 323 ss. (che tuttavia si colloca nel contesto di una più specifica replica ad alcune posizioni assunte sull'argomento di G.L. Falchi, *Ricerche sulla legittimazione passiva alle azioni nossali. Il possesso in buona fede del servo*, Milano 1976), appare di particolare significato il fatto che un giurista come Paolo dichiarò in D. 9.4.22.1 che *licet iuste possidea[n]t, non tamen opinione domini posside[n]t* ed appunto dimostri, in tal modo, come il criterio cui afferire per individuare il soggetto passivo dell'azione fosse «la posizione del *dominus* o quella, ad essa assimilabile, del possesso *opinionem domini*».

²⁶ F. De Martino, *Intorno all'origine della schiavitù a Roma*, in *Labeo* 20, 1974, 163 ss., e Id., *Storia economica di Roma antica*, Firenze 1980, 30 s. : «... non possiamo credere che in tempi nei quali non vi era ricchezza di forza di lavoro la legislazione romana così facilmente spingesse a privare la comunità di braccia, che erano necessarie ...»; nonché V. Giuffrè, *Sull'origine della «bonorum venditio» come esecuzione patrimoniale*, in *Labeo* 39, 1993, 317 ss.; Serrao, *Diritto privato, economia e società* cit., 257 ss., alla cui stregua, d'altronde, non appare condivisibile la conclusione cui perviene il De Martino, *ibidem*, 30 s., secondo cui «... l'esposizione nei tre mercati ... prescritta allo scopo di trovare in patria un acquirente» si sarebbe tradotta nella condizione servile dell'*addictus* e non, come invece sembra presumibile, *loco servorum*.

²⁷ Sul punto, per coerenza al ragionamento qui sintetico svolto, G. Tibiletti, *Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi*, in *Athenaeum* 26, 1948, 235 ss.

²⁸ A tal proposito, anche a non volerne reiterare a pieno le conclusioni, giova peraltro richiamare l'indagine condotta di R. Günther, *Die Entstehung der Schuldklaverei im Alten Rom*, in *Die Entstehung der antiken Klassengesellschaft* (a. c. di H.G. Kippenberg), Frankfurt 1977, il quale

di campi disseminati di membra umane o della sconcertante posizione di chi, a prescindere dalla quota rivendicata, sarebbe stato parificato ad ogni altro concorrente nel dovuto soddisfacimento del proprio diritto, non sarebbe plausibile ipotizzare che l'evoluzione del *ius vendendi* di risalente titolarità paterna, legittimando la costituzione di un vincolo di garanzia sul figlio come sul nipote rendendolo *obligatus* o *nexus*²⁹, sia valsa a considerare possibile il soddisfacimento delle pretese creditorie sulle stesse *personae alienae potestati subiectae*? In tal

non ebbe remore ad individuare nei soggetti più esposti alla crisi del V secolo a.C., in special modo i debitori semi-asserviti, la principale forza lavoro del tempo: «Wie in der Spätantike die *coloni*, so waren in der Frühzeit die *nexi* eine Gruppe von Produzenten, die – ohne juristisch Sklave zu sein – den Hauptteil der Produktion übernahmen», (249 s.).

²⁹ Il riferimento è a Varr. *de l. L.* 7.105 ed alla connessa disputa interpretativa ivi menzionata. Sebbene il testo sia palesemente guasto, appare infatti ragionevole evincerne alcuni elementi di assoluto rilievo. Esso, anzitutto, presenta il *nexum* come un *gestum per aes et libram*, ossia un negozio che, per quanto le finalità espositive perseguite da Manilio appaiano diverse da quelle di Mucio, implicava in ogni caso l'uso del bronzo e della bilancia, al pari della *mancipatio*; e la spiegazione suggerita da Varrone, il quale sembra ritenere che fosse stato detto *nexum* tutto quanto vincolato e non alienato in quel modo, pare confermare questa lettura. In secondo luogo, poi, l'autore fornisce una definizione di *nexus* che, nonostante sia anch'essa aliena da una immediata comprensione, permette comunque di riconoscere l'uomo libero che prestava il proprio lavoro in stato di asservimento fino alla completa remissione del debito, a prescindere dalla causa dell'asservimento stesso: e ciò, posta la sostanziale affinità dei risultati desumibili dall'esame delle altre fonti in argomento (principalmente Liv. 8.28; Cic. *de rep.* 2.34.59; D.H. 16.5; Val. Max. 6.1.9; Quint. *Decl.* 3, *Miles Marianus*), si pone come fatto difficilmente controvertibile. Dipartendosi da tale premessa, ed individuando nel *nexum* un rapporto gradualmente evolutosi da mutuo – poi divenuto causa del negozio stesso – a vincolo di garanzia sulla persona del debitore, il Serrao, *Diritto privato* cit., 235 ss., giunge ad affermare che la limitazione della *patria potestas* ai fini della cessione del figlio in favore di terzi statuita dalla Dodici Tavole (*Si pater filium ter venum duuit filius a patre liber esto*), possa essere riferita non solo alla consuetudine di trasferire forza lavoro al cessionario in cambio di un corrispettivo, ma, ipotesi di assoluta importanza per la lettura del «*partes secare*» che in questa sede si sostiene, anche a quella ulteriore di fornire una temporanea garanzia per il debito che fosse stato previamente contratto. In effetti, anche a non voler considerare quell'indizio che sembra lecito ravvisare già nella stretta relazione fra *nexum* e *mancipatio* che si evince dal citato testo di Varrone, oltre che in quel peculiare valore che le *nuncupationes* qualificanti la *mancipatio nexi causa* paiono assumere in Tab. 6.1 (*Cum nexum faciet mancipiumque uti lingua nuncupassit, ita ius esto*) – cfr. Festo, s.v. *Nuncupata pecunia* (L. 176) – non sembra comunque priva di suggestione l'ipotesi che intercorresse un certo rapporto tra il fatto che la *mancipatio* del *filius* non facesse venir meno la *potestas* paterna, che restando sospesa sarebbe ripresa nel momento in cui il *filius* fosse stato liberato dall'acquirente mediante *manumissio*, e lo stato di soggezione dei *nexi* che, vincolatisi per effetto di un *negotium per aes et libram*, il quale non ne incidere formalmente lo *status libertatis*, ritornavano pienamente *sui iuris*, riprendendo l'esercizio di ogni diritto, una volta liberati dal vincolo stesso. In base a questa linea, cioè, analogamente al *filius* ceduto *venditionis causa*, il *filius* che fosse stato ceduto come *nexus* dal padre per un debito da costui contratto, una volta sciolto dal vincolo mediante *manumissio* o *solutio per aes et libram*, ritornava soggetto a quella *patria potestas* che, almeno formalmente, mai era venuta meno. In proposito, vieppiù, si guardi anche alle considerazioni argomentate da S. Cugia, *Profili del tirocinio industriale. Diritto romano, papiro greco-egizi*, Napoli 1922, 90 ss.

modo, la possibilità di «*partes secare*» che i Decemviri avevano riconosciuta ai più creditori, rispetto all'unico debitore, avrebbe fatto riferimento non, truceamente, al corpo di questo né, poco concretamente, ai beni di cui egli chiaramente non disponeva, bensì alla sua *familia*, l'unica (ma soprattutto apprezzabile) ricchezza del debitore medesimo: un *corpus* costituito da una pluralità di *partes* (*filii in potestate, mulieres in manu, personae in mancipio, servi*) ciascuna delle quali, conservando la propria individualità, concorreva alla più generale caratterizzazione di una realtà solidale nell'insieme.

In quanto volti al temperamento di interessi assai diversi rispetto a quelli di cui, sette secoli dopo, Aulo Gellio o uno qualsiasi dei suoi contemporanei poteva essere partecipe, i Decemviri, in piena conformità alle condizioni giuridico-sociali loro coeve, nonché in perfetta corrispondenza alla situazione politica ed economica del proprio tempo, avrebbero cioè statuito una norma eclissatasi parallelamente ai notevolissimi cambiamenti occasionatisi in importanti settori dell'organizzazione di Roma, compreso il variegato quadro dei rapporti di dipendenza, e che, pur destinata a quella desuetudine denunciata, oltre che dallo stesso carattere speculativo della discussione registrata nelle *Noctes Atticae*, anzitutto dalla necessità di ricorrere a una preventiva attività di consultazione che giustificasse l'esplicito riferimento di Sesto Cecilio Africano al «*neque legi nequi audivi*»³⁰, si sarebbe ben conformata ad un testo di cui, nel II secolo d.C., magari anche influenzati dall'inasprimento delle pene che fu tipico del periodo³¹, è ragionevole presumere non si riuscisse più a penetrare la *ratio* né a comprendere gli importanti risvolti pratici.

Lo smembramento più o meno parziale della comunità familiare, infatti, se da un lato costituiva senza dubbio una pena considerevole per colui a cui fosse stata comminata, in quanto tale da depauperare più o meno seriamente la potenzialità lavorativa e quindi economica del gruppo cui il debitore *in ius vocatum* – poiché *pater* – sovrintendeva, dall'altro lato rappresentava una condanna più modesta rispetto a quella di morte, sin *ab origine* considerata soluzione ultima alla quale ricorrere nella repressione degli illeciti. In tal modo, dunque, si sanciva un principio che, riflettendosi nella struttura finalmente coerente del testo normativo pervenutoci, introduceva non solo una misura capace di soddisfare adeguatamente gli interessi dei creditori, ma implicava anche una eventualità suscettibile di rilevare quale misura meno deleteria rispetto alla vendita *trans Tiberim* poiché – in piena aderenza con lo schema previsto per l'ipotesi di un

³⁰ Gell. *noct. Att.* 20.1.52.

³¹ Sul punto, tra tutti, vedasi Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana* cit., 109 ss.

solo creditore – si stabiliva che tale opzione rimessa ai concreditori potesse comunque conseguire soltanto al propedeutico *trinundinum*.

D'altronde, richiamando le tesi che in proposito sono largamente condivise da autorevole dottrina³², e così ipotizzando che la suddetta esposizione nei tre mercati, oltre e più che diretta a sollecitare un'improbabile liberalità da parte di parenti ed amici, fosse prevista nella prospettiva che un terzo potesse riscattare il debito altrui per procurarsi la forza-lavoro dell'assoggettato di cui il creditore non avesse bisogno, è agevole notare come gli effetti della *manus iniectio*, anche nell'ipotesi di un'esecuzione concorsuale in tal modo concepita, venissero ad attuarsi pienamente soltanto in seguito a quella peculiare esposizione che, rivendicando una sostanziale identità di fini rispetto alla susseguente *sectio* – vale a dire l'assegnazione in chiave soddisfattiva per terzi di determinati soggetti o, meglio, della forza lavoro da costoro espressa – identificava i contorni di una fattispecie soggettivamente diversa, nei presupposti come negli effetti, da quella prevista per il caso di un solo creditore, ma a quella perfettamente conforme nella logica di fondo come negli scopi concreti³³.

3. Evitando quindi di valutare isolatamente la norma in esame e contestualizzandola in un ambito più vasto respiro, quello di un *pater* romano che poteva alienare *trans Tiberim* non solo l'*addictus* ma anche – con quanto ne deriva in termini di significativa affinità concettuale – il suo *filius familias*³⁴ nonché colo-

³² De Martino, *Intorno all'origine della schiavitù a Roma* cit., 168 ss.; De Martino, *Storia economica di Roma antica* cit., 30 ss.; Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 183 ss.; Giuffrè, *Sull'origine della «bonorum venditio»* cit., 317 ss.; Serrao, *Diritto privato, economia e società* cit., 257 ss.

³³ Tale procedura, inoltre, poiché ravvisava nella non proporzionalità delle parti ai crediti concorrenti una condizione insopprimibile e non una mera evenienza – nel senso che, parlandosi di *personae* e non di *res*, non v'era la possibilità di riscontrare una identità funzionale tra soggetti uguali ma nello stesso tempo insuscettibili d'una fungibilità di tipo reale – avrebbe sicuramente giustificato una clausola normativa come quella espressa dal «*si plus minusve secuerunt, se fraude esto*» che, riferita ad altre ricostruzioni, talvolta sembrerebbe addirittura non avere ragion d'essere.

³⁴ Cic. *de orat.* 1.40.181: *capitis nostri saepe potest accidere ut causae verserentur in iure. Etenim si C. Mancinum, nobilissimum atque optimum virum atque consularem, quom propter invidiam Numantini foederis pater patratus ex S.C. Numantinis dedisset eumque illi non recepissent posteaque Mancinum domum revenisset neque in senatum introire dubitasset, P. Rutilius M. filius tribunus plebis iussit educi, quod eum civem negaret esse, quia memoria sic esset proditum, quem pater suus aut populus vendidisset aut pater patratus dedidisset, ei nullum esse postliminium, rell.; Cic. *pro Caec.* 34.99: *Quid? quem pater patratus dedit aut suus pater populusve vendidit, quo is iure amittit civitatem? Ut religione civitas solvatur civis Romanus deditur; qui cum est acceptus, est eorum quibus est deditus; si non accipiunt, ut Mancinum Numantini, retinet integram causam et ius civitatis. Si pater vendidit eum quem in suam potestatem susceperat, ex potestate dimittit. Iam populus cum eum vendit qui miles factus non est, non adimit ei libertatem, sed iudicat non esse eum liberum qui, ut liber sit, adire periculum noluit; cum autem incensum vendit rell.**

ro che gli fossero stati consegnati a titolo di *noxae dediti*³⁵, e pertanto considerati gli espliciti riferimenti ad una vendita che, risalente ad una antica consuetudine (in Cic. *de orat.* 1.40.181 si legge: *quia memoria sic esset proditum*), era esplicita all'estero da un *pater* (definito «*suus*» tanto nel *De orat.* quanto nella *Pro Caec.* 34.99) inteso come *dominus* di quanti si trovassero *in sua potestate*³⁶, appare anzitutto condivisibile l'opinione di chi ha ritenuto che la vendita *trans Tiberim peregre* di decemvirale statuizione «non sia che la estrinsecazione e la forma di un potere più ampio, quello del *pater* che ha ricevuto dal magistrato (o, in età pre-repubblicana, dal *rex*) il suo debitore insolvente come *addictus*»³⁷.

Risulta poi almeno accattivante, per questa via, l'istituzione di un eloquente parallelo con l'ipotesi che si sarebbe verificata in caso di esecuzione concorsuale: dopo la proclamazione del debito nei tre mercati, e succube di quella altrui discrezionalità che si desume dal fondamentale «*si vellent*» in cui si incardina il discorso gelliano³⁸, il debitore si sarebbe ritrovato a dover patire, coattivamente, quegli stessi gli effetti che – in una analogia certo non priva di ogni significato – egli stesso avrebbe potuto determinare, discrezionalmente, nel dare ordinaria esplicazione alla propria *potestas* qualora avesse alienato quanti fossero stati soggetti alla propria *auctoritas*, in ambedue i casi conseguendosi un vantaggio patrimoniale commisurato ad un'operazione diversa nei presupposti ma identica nei risultati. Parimenti, come nel caso di esecuzione promossa da un unico creditore nulla avrebbe impedito a quest'ultimo di trattenere presso di sé l'*addictus* onde sfruttare l'opera prestata, così nel caso di un'esecuzione concorsuale si

³⁵ T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, 3, Leipzig 1887-1888, 43 ss.

³⁶ Il passo di Cic. *Pro Caec.* 34.99, laddove si dice «*Si ... vendidit eum quem in suam potestatem susceperat*», va infatti posto in relazione, per la sua formulazione, non soltanto ai *fili familias* ma anche agli altri individui che erano sottoposti alla *potestas* di un *pater* non per ragione di nascita, ma in forza di un evento successivo. Entrambi i testi sono stati in tale prospettiva intesi dal Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, 3, cit., 45 s., e da M. Kaser, *Das römische Privatrecht*, 1, München 1971, 292 s. (il quale sostiene che la vendita da parte del *pater familias* avesse luogo «*vermöge seiner häuslichen Zuchtgewalt*»), e quindi analizzati, sia pur con una differente impostazione, da G. Pugliese, *Appunti sulla «deditio» dell'accusato di illeciti internazionali*, in *RISG.* 18, 1974, 8 ss. [= *Scritti giuridici scelti*, 1, Napoli 1985, 233 ss., da cui si cita]. Sul punto cfr. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 110 ss.

³⁷ Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 122 s.

³⁸ Gell. *noct. Att.* 20.1.48. Fondamentali, in proposito, le osservazioni del Peppe, *Studi sull'esecuzione* cit., 125 s., il quale, richiamando il passo di Dione Cassio (4.17.8) relativo alla *corporis sectio*, afferma che la traduzione nei *FIRA* faccia venir meno una sfumatura rilevante ai fini di una sua esatta comprensione: interpretando ἐξουσίαν εἶχον come sinonimo di *poterant*, nonché omettendo la proposizione iniziale (ἄλλα ... ἐδέδοτο), l'Autore ritiene sia stato in tal modo alterato il significato dell'intera frase, non solo perché ἐξουσία è 'potere' prima di 'diritto', ma anche perché si sarebbe messo in luce più il carattere punitivo che quello deterrente del passo, da stimarsi invece preponderante.

sarebbe fatto ricorso alla vendita *trans Tiberim* solo in subordine ad una attribuzione coattiva di coloro che erano sottoposti all'*auctoritas* del debitore medesimo, già suscettibili d'essere vincolati in garanzia o alienati (se non addirittura oggetto di sottrazione illecita)³⁹.

Una identità di *ratio*, quella che viene ad emergere tra l'ipotesi di un'esecuzione coattiva e quella di una ordinaria esplicazione di potestà *lato sensu* dominicali, che appare corroborata dal tradizionale principio secondo cui – com'è stato assai autorevolmente sostenuto⁴⁰ – una fondata ipotesi di 'esecuzione patrimoniale' debba riconoscersi proprio nell'atteggiamento del creditore che, a fronte della condotta inadempiente della controparte, soggiogasse il debitore non solo per indurlo a procacciarsi quanto dovuto ma anche per utilizzarlo quale sottoposto, lucrarne la forza lavoro e, non inverosimile ad ipotizzarsi, acquisire a sé gli eventuali incrementi che in costanza di assoggettamento fossero derivati al patrimonio dell'esecutato⁴¹.

Il procedimento che veniva in tal modo officiato, infatti, se da un lato manteneva ferma la propria natura schiettamente esecutiva, perché indiscutibilmente preposto al soddisfacimento coattivo di una pretesa, dall'altro assumeva quell'indubbio carattere patrimoniale che, preordinato a ristorare economicamente il creditore, gli derivava da un'aggressione alla *substantia debitoris* estrinsecantesi nel godimento materiale del debitore medesimo: del resto, in un contesto nel quale la stragrande maggioranza dei cittadini non era in grado di far fronte al credito contratto, prima ancora di non volervi dare dovuto riscontro, una separazione tra «*corpus*» e «*bona*» sarebbe stata essenzialmente impraticabile, poiché le energie psico-fisiche, che di quegli individui indebitatisi erano

³⁹ Cfr. Ulp. 29 *ad Sab.*, D. 47.2.14.13; Livio (6.36.12) poi, in modo assai significativo ai fini degli argomenti quivi proposti, tramanda che dove vi era un *patricius* lì c'era un carcere privato, così non solo avvalorando l'ipotesi che il provvedimento in argomento rappresentasse una misura foriera di vantaggi strumentali agli interessi anzitutto patrizi, ma nel contempo fornendo un ulteriore elemento al quale fare riferimento – unitamente alla notizia di leggi sui debiti ancora in età posteriore alle XII Tavole (Dione Cassio [37.2], ne reca memoria per il 287 a.C.) – per desumere il carattere generalizzato e persistente che fu proprio dell'indebitamento delle masse: talvolta, d'altronde, si omette di considerare che la ragione prima per cui un soggetto concede denaro in prestito ad un altro, non si rispecchia affatto nello spirito di mera liberalità che è alla base della donazione, ma nel fine di realizzare un utile, nella volontà di ottenere quel vantaggio patrimoniale che è alla base stessa del fenomeno del credito e che rappresenta una realtà evidente anche agli occhi di chi vi ricorre, pronto, cioè, a subirne la contropartita e pagarne lo scotto.

⁴⁰ Giuffrè, *Sull'origine della «bonorum venditio»* cit. 317 ss.

⁴¹ In proposito particolare importanza assume la Rec. al Beherends di G.I. Luzzatto, in *SDHI*. 41, 1975, 400 s., in virtù dell'ipotesi, ivi argomentata, di una responsabilità che sarebbe gravata sul debitore quale *Verbandgenosse* e che, in conseguenza, sarebbe ricaduta tanto sulle cose quanto sulle persone che fossero state in potestà del debitore stesso.

il «*corpus*», ne costituivano giocoforza il patrimonio aggredibile di maggior rilievo, ossia i loro unici – o perlomeno principali – «*bona*»⁴².

Certo, per l'*addictus* non si può parlare di *servitus* vera e propria, perché egli conservava la sua capacità giuridica, ma di un potere diverso che – derivante da un'attribuzione magistratuale e non dall'arbitrio di un familiare verticisticamente travalicante – si staglia comunque nella sfera autoritativa del *paterfamilias* e, pertanto, autorizza a considerare tutti quanti vi fossero sottoposti alla stregua di soggetti subordinati a quest'ultimo: come il prigioniero di guerra si diceva fosse in *potestate hostium*, così il debitore *ductus* poteva reputarsi in *potestate creditoris*, ossia gravato da quella potestà – giuridicamente protetta⁴³ – che si traduceva «nel potere

⁴² Notevole, in tal senso, appare già la dizione che si ritrova in Quintiliano, *decl.* 311 (*lex dicit: addictus donec solveret serviat*), nonché Varr. *de l. Lat.* 7.105. In quest'ottica il Peppe, *Studi cit.*, 260 ss., pone tra le conseguenze determinate dalla *lex Poetelia Papiria* la statuizione di un principio riguardo al 'diritto' alla *solutio* anche contro la volontà dell'esecutante. Di sicuro rilievo, pertanto, appare l'osservazione del Giuffrè, *Sull'origine della «bonorum venditio» cit.*, 349 s., riguardo alla possibilità di individuare un'anticipazione storica, espressiva di tale principio, nella indicazione dell'ammontare della condanna nella richiesta di *addictio*, di cui Gai 4.21: circostanza, questa, che l'A. sottolinea sia generalmente trascurata, ma che appare meritevole d'essere posta in evidenza laddove si ritenga incongruo considerare quella indicazione come funzionale ad una mera pubblicizzazione della somma di 'riscatto' nelle tre consecutive *nundinae* cui il debitore esecutato doveva essere esposto. A ciò aggiungasi che non mancano testimonianze le quali inducano ad ipotizzare la possibilità per l'*addictus* di riscattarsi con il proprio lavoro, né vi sia penuria di elementi da cui sia possibile desumere una certa capacità di movimento e di spesa da parte dell'individuo pur assoggettato (Plauto [Plaut. *Poen.* 1341 LY; *Poen.* 186 MI; *Aul.* 759] ad esempio, pur facendo comprendere che ai suoi tempi l'*addictus* potesse ancora essere trattenuto *in vinculis*, lo rappresenta anche come avventore di lupanari, il che ne lascia supporre non soltanto un'apprezzabile autonomia in fatto di esborsi e di circolazione, poiché certo la frequentazione di quei luoghi non avveniva sotto l'egida del creditore né a titolo gratuito, ma anche una durata più o meno rilevante dello stato di assoggettamento medesimo, in quanto sembra improbabile che certe peculiari esigenze fossero insopprimibilmente avvertite nei sessanta giorni precedenti la sua vendita come schiavo all'estero o la sua messa a morte). Tali elementi, quindi, indurrebbero a riconoscere nelle *operae* che fossero state fornite dall'*addictus* il solo mezzo attraverso cui il creditore avrebbe potuto trarre soddisfazione da quell'affidamento in suo potere del debitore che, giustamente, l'esimo Maestro ha reputato più vicino ad un rapporto di dipendenza (destinato a durare finché non fosse stato compensato il danno patrimoniale che ne costituiva la condizione), che non già ad una misura cautelare alla quale ricorrere nel corso dei soli sessanta giorni corrispondenti al *trinundinum*. Altro è, come ancora sottolinea il Giuffrè, *Sull'origine della «bonorum venditio» cit.*, 320 ss., che l'esecutato riuscisse poi a commutare facilmente il suo *status* mediante una effettiva estinzione del proprio debito, essendo presumibile che il valore delle *operae* da lui prestate difficilmente riuscisse a superare l'entità delle *usurae* conteggiate dai creditori o anche delle spese necessarie al suo sostentamento: il che, d'altra parte, sembra fornire una conferma ulteriore alla lunga durata dell'assoggettamento.

⁴³ Cfr. Gai 3.199.

fisico, nella disponibilità materiale del suo creditore»⁴⁴ e faceva del *iudicatus* un soggetto ritenuto formalmente libero, sì, eppure *subiectus* al creditore medesimo.

Ne deriva, per l'effetto, l'opportunità di sfumare i contorni antinomici della dicotomia *addictus-filius in patria potestate*, ed operarne piuttosto la riconduzione al potere che il *pater* esercita su coloro che sono in generale a lui sottomessi, un potere dai confini assai ampi, e poco ben definiti⁴⁵, che nella società del tempo implicava anzitutto lo sfruttamento delle *operae* da costoro a vario titolo prestate, e rispetto al quale, quindi, viene ancor più rafforzandosi la ragionevolezza di un riferimento del «*partes secare*» alla forza-lavoro espressa da quei soggetti di cui il capofamiglia, indebitatosi, ordinariamente già disponeva in vario modo: in totale conformità a quanto si verificava nell'ipotesi di *addictio* pronunciata in favore di un creditore soltanto, altrimenti contraddittoria, l'acquisizione delle *partes familiae* coattivamente distratte, quindi, sarebbe stata efficacemente in grado di ristorare i creditori nei loro diritti poiché, alle plurime richieste da questi vantate, si sarebbe dato riscontro mediante la costituzione in loro favore di un rapporto di dipendenza sulle *personae alienae potestati subiectae* che in quelle stesse *partes* si riconoscevano.

Né tale ricostruzione sembra possa essere compromessa dall'ipotesi di una potenziale esorbitanza del numero dei creditori rispetto a quello dei sottoposti all'*auctoritas* del debitore esecutato. Anche a voler prescindere dalla ordinaria *diligentia* che oggi come allora è ragionevole presumere nella condotta di chi si accinga a concedere un credito in favore di un soggetto già indebitatosi, e senza rilevare che la presenza di una *persona sui iuris* priva di subordinati è immaginabile costituisca un'eventualità non del tutto ordinaria nel V secolo a.C.⁴⁶, la sola

⁴⁴ In tal senso E. Betti, *La struttura dell'obbligazione romana e il problema della sua genesi*, Milano 1955, 75 s.

⁴⁵ Oltre ai rilievi poc'anzi sviluppati ed alla connessa bibliografia indicata nelle note corrispondenti (vd. *supra*, ntt. 24 e 26), si guardi alla esaustiva disamina di L. Capogrossi Colognesi, *La struttura della proprietà e la formazione dei «iura praediorum» nell'età repubblicana*, 1, Milano 1969, 261 ss.

⁴⁶ In tal senso appare significativo considerare non solo la particolare attenzione che le XII Tavole stesse riservarono alla disciplina della *tutela impuberum*, ma anche il rilievo che parte della dottrina ha riconosciuto alla famosa norma decemvirale con cui fu statuita la perdita della *patria potestas* nei confronti del *filius* che per tre volte fosse stato reso oggetto di vendita, su cui Gai 1.132: «*Si pater filium ter venum duuit filius a patre liber esto*» (la norma viene riferita anche da Dionigi di Alicarnasso [Dion. 2.27.4] il quale, sia pur isolatamente, dichiara che essa sarebbe stata introdotta da Romolo e quindi recepita dai Decemviri). In particolare, aderendo a quel filone interpretativo svolto da A.M. Rabello, *Effetti personali della patria potestas*, 1. *Dalle origini al periodo degli Antonini*, Milano 1979, 93 ss., poi ripreso ed ulteriormente sviluppato dal Serrao, *Diritto privato, economia e società* cit., 202 ss., sembra corretto ritenere che in quel periodo si sia dovuto verificare un abuso del *ius vendendi*, tanto da indurre i Decemviri ad intervenire in materia e 'limitare' (piuttosto che

considerazione dei noti tempi procedurali connessi all'esercizio preventivo – e necessario – di un'*actio sacramenti* che accertasse il credito, da porre poi in esecuzione, appare sufficiente per circoscrivere entro un novero piuttosto ristretto quanti potessero concorrere alla suddivisione delle *partes*, così come in questa sede intese.

4. Avvalendosi degli elementi sinora addotti, e traendo spunto dall'interrogativo posto in dottrina da quanti si sono domandati in quale situazione si sarebbe venuto a trovare l'*addictus* che non avesse trovato soggetti disposti a riscattarlo, né acquirenti, ma che il creditore non avesse comunque voluto eliminare⁴⁷, sembra quindi possibile azzardare una prima conclusione aderendo a quella tesi pluricondivisa, ancorché autorevolmente argomentata⁴⁸, e pertanto concordare sull'esistenza d'una forma di asservimento destinata a durare indeterminatamente, sempre che non intervenisse una *manumissio* da parte del creditore a porvi termine: coerentemente, si può ritenere che altrettanto sarebbe accaduto qualora il soddisfacimento delle pretese creditorie fosse venuto non dalla sottoposizione del *paterfamilias*, bensì di quei sottoposti trasferiti '*addictioni causa*'

'consentire') al numero di solo tre le vendite di cui un *paterfamilias* potesse rendere oggetto il proprio *filius*, pena la perdita della relativa *potestas* nei confronti di quest'ultimo: una potestà che, conseguentemente, quegli Autori hanno ritenuto fosse indeterminata per il pregresso, suscettibile di essere esercitata senza limiti che non si identificassero nel decesso dell'avente titolo (o del sottoposto). Ebbene, in una società contraddistinta dall'applicazione estensiva di uno *ius vendendi* nei confronti dei *liberi sive masculini sexus sive feminini* (Gai 1.132) così concepito, e nella quale, per di più, la prevalenza degli organismi di gruppo rispetto al singolo era senz'altro preponderante (la proprietà più antica è proprietà di gruppo, per lungo tempo altrettanto dicasi circa la responsabilità penale che solo lentamente si individualizza, persino il matrimonio sembra in antico rientrare in una logica collettiva, vd. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, III, cit. 3 ss.; P. Bonfante, *Res Mancipi e nec Mancipi*, Roma 1888, 79 ss.; Id., *Corso di diritto romano 1. Diritto di famiglia*, Roma 1925, 5 ss.; V. Arangio-Ruiz, *Le genti e la città*, Messina 1913-14 [= *Scritti giuridici raccolti per il centenario della Casa Editrice Jovene, 1854-1954*, Napoli 1953, 109 ss.]; G. Le Bras, *Capacité personnelle et structures sociales dans le très ancien droit de Rome*, in *Mélanges H. Lévy-Bruhl*, Paris 1959, 417 ss.; A. Bernardi, *L'Italia antichissima e le origini di Roma*, in *Esperienze economiche e sociali nel mondo romano*, Milano 1972, 241 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Storia delle istituzioni romane arcaiche*, Roma 1978, 11 ss.; Id., *La terra in Roma antica*, 1, Roma 1981, 42 ss.; Giuffrè, *La repressione criminale* cit., 19 ss.; Serrao, *Diritto privato, economia* cit., 54 ss.; G. Franciosi, *Clan gentilizio e strutture monogamiche*, Napoli 1995, 159 ss.), risulta piuttosto difficile immaginare che un'esecuzione concorsuale a carico di un *singulus* – celibe e privo di sottoposti – potesse seriamente assurgere ad ipotesi suscettibile di rilevare agli occhi di un coevo legislatore.

⁴⁷ Cfr. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 135 s.

⁴⁸ De Martino, *Intorno all'origine della schiavitù* cit., 30 s. (limitatamente alla necessità d'una lettura estensiva del *trinundinum*); Giuffrè, *Sull'origine della «bonorum venditio»* cit., 317 ss.; Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 134 ss.; Serrao, *Diritto privato, economia e società* cit., 257 ss.

mediante una apposita *mancipatio* le cui *nuncupationes* avrebbero ovviamente avuto un ruolo determinante⁴⁹.

Una soluzione, questa, che trova una implicita conferma sia nel discorso degli storici, che direttamente o indirettamente attestano l'esistenza di considerevoli masse di *addicti* in stato di asservimento presso i creditori, sia nelle dettagliate notizie di scrittori letterari circa la persistenza sostanzialmente immutata del fenomeno ancora nel I secolo dell'Impero, sia, soprattutto, in quanto è lecito desumere dalle notizie tramandate da Gaio il quale, riguardo all'*addictio* del ladro colto in flagrante, afferma in modo esplicito che i *veteres* si domandavano se questi diventasse schiavo, in base all'*addictio*, o se venisse piuttosto a trovarsi nella stessa posizione del *iudicatus* (*adiudicati loco constitueretur*), ossia di colui che fosse stato asservito in virtù dell'esecuzione della condanna a pagare il debito: e giacché quello del *fur manifestus addictus* era uno stato di perenne asservimento, tanto da occasionare il dubbio che si trattasse di vera e propria schiavitù, il paragone di cui è stata lasciata memoria sembra rivelare che anche quello del *iudicatus* potesse essere uno *status* permanente⁵⁰.

Ma, prima di ogni altra cosa, gli interrogativi dei *veteres* suggeriscono come la differenza sostanziale tra gli *addicti*, almeno quelli facenti parte di certe categorie, ed i *servi*, non fosse in origine né molto evidente né tanto rilevante, e ciò, col denunciarne una collocazione marginale che sembrerebbe farne quasi un punto di raccordo tra la *servitus* vera e propria ed il più ampio ventaglio degli altri rapporti di dipendenza⁵¹, lascia intuire quel fenomeno di progressivo ma

⁴⁹ Tab. 6.1: *Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto.*

⁵⁰ Gai 3.189: *Poena manifesti furti ex lege XII Tabularum capitalis erat. Nam liber verberatus addicebatur ei cui furtum fecerat: utrum autem servus efficeretur ex additione, an adiudicati loco constitueretur, veteres quaerebant.* Il *discrimen* formale – evidentemente non molto chiaro in punto di fatto – che veniva ad intercorrere tra la *servitus* vera e propria e l'asservimento per la mancata osservanza dell'obbligo assunto, sarebbe stato quindi esplicitato da Quintiliano, *Quint. inst. or.* 7.3.26-27: *cum quaeritur an addictus quem lex servire, donec solverit, iubet, servus sit ... Servus, cum manumittitur, fit libertinus, addictus recepta libertate ingenuus.*

⁵¹ Risultano senz'altro rilevanti, in questa prospettiva, le argomentazioni proposte da R. Fiori, *Servire servitatem*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, Napoli 2001, 357 ss., il quale sulla scia del De Martino, *Intorno all'origine della schiavitù* cit., 32 ss., ipotizza per l'età arcaica l'esistenza di una 'schiavitù interna', dai presupposti e dai caratteri non stabilmente determinati, cui l'ipotesi quivi dedotta sembrerebbe potersi integrare almeno per taluni aspetti peculiari: oltre alle implicazioni che derivano da Q. Muc. fr. 53 Lenel (= Cic. *top.* 29), appare particolarmente significativo l'interrogativo posto da quei giuristi di cui reca memoria Quintiliano (*Quint. inst. or.* 3.6.25), i quali si chiedevano se il *filius* nato dalla *mater addicta* dovesse essere considerato *servus* o libero, ipotesi che per l'Autore attiene al caso della *mulier* che avesse perduto lo *status civitatis* e che può diventare spunto di ulteriori riflessioni ove venga correlata alla lettura del *partes secare* sostenuta in questa sede, non potendo non destare qualche perplessità la ricerca dei motivi che in Roma antica potevano determinare la pronuncia di una *addictio* a carico di una donna.

inesorabile affievolimento dell'importanza inizialmente rivestita da tali rapporti che – senz'altro rilevante agli occhi di chi ne consideri gli effetti sulla congruenza della esegesi in proposito compiuta dai posteri – seguì agli sconvolgimenti politico-economici determinati dalla politica espansionistica di Roma, quando l'intero assetto della *civitas* sarebbe mutato e gli schiavi avrebbero perso la propria connotazione domestica primigenia per assurgere, piuttosto, a forza lavorativa assorbente e preponderante. Sarebbe nata una comunità nuova, nella quale gli antichi istituti giuridici si sarebbero trasformati per assumere nuove valenze ed in cui la *familia*, coerentemente, avrebbe assunto un'impronta adeguata ai tempi e perciò confacente al primato economico della moneta, così riconoscendosi non più nella risalente aggregazione domestica, strumentale ad una azienda agricola che produceva anzitutto per il consumo diretto, bensì nella componente servile della moderna *villa* schiavistica preposta alle dinamiche del mercato⁵²: l'antico *mancipium* avrebbe ceduto il passo al più recente *dominium*, l'agreste *famulus* sarebbe stato sostituito dal poliedrico *servus* e, in via generale, sarebbe giunta a completa esistenza una realtà del tutto rinnovata nelle caratteristiche esteriori come nelle intrinseche propensioni, approdo terminale d'un articolato processo evolutivo di cui è difficile immaginare che Gellio, o uno qualsiasi dei suoi contemporanei, potesse conservare organica e dettagliata memoria.

⁵² La disponibilità sempre maggiore di *servi*, oggetto di un vero e proprio mercato internazionale che sarebbe giunto ad individuare il proprio centro più rilevante nell'isola di Delo, ove sembra che in un giorno potessero essere venduti oltre diecimila uomini (Strab. 14.5.2), notoriamente determinò la progressiva diversificazione delle mansioni cui essi erano attribuiti, occasionando una valorizzazione delle specifiche capacità rivendicate da ciascuno e che, coerenti alle varieguate esigenze di una società profondamente rinnovata nelle abitudini e nei costumi, implicavano la destinazione di alcuni schiavi anche a compiti particolarmente delicati o di singolare responsabilità: maestri, precettori, ausiliari del *dominus* nell'esercizio delle imprese commerciali. Del resto, come rilevato da F. Serrao, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, Pisa 1993, 17 ss., uno dei cardini intorno a cui ruota l'organizzazione imprenditoriale romana è rappresentato proprio dalla funzione 'manageriale' che i *servi* vengono col tempo ad assumere in maniera sempre più stringente (si pensi alle implicazioni connesse all'attività di *Diognetus* ed *Hesicus* di cui recano notizia le famose *tabulae Pompeianae* di Murécine, su cui F. Serrao, *Minima de Diogneto et Hesico. Gli affari di due schiavi a Pozzuoli negli anni 30 d.C.*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, 7, Napoli 1984, 3065 ss.), ed alla quale si ricollega il notevole risalto contestualmente riconosciuto dall'attività del pretore alle cosiddette *actiones adiecticae qualitatis*: nella medesima prospettiva, studi condotti da A. Di Porto, *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica (II secolo a.C. – II secolo d.C.)*, Milano 1994, 266 ss., hanno sottolineato come l'attività imprenditoriale tardo repubblicana ed imperiale non si estrinsecasse nella sola forma giuridica della *societas*, ma talvolta fosse esplicitata attraverso l'*exercere negotiationes per servos communes*, imperniato sull'impiego di schiavi evidentemente molto lontani dall'accezione varroniana di *instrumentum vocale*, Varr. *de re rust.* 1.17.1. In materia si guardi anche alle interessanti osservazioni rese dal Franciosi, *Famiglia e persone in Roma antica* cit., 205 ss.

5. Orbene, considerata la presenza assai scarsa di coeva documentazione testuale, è chiaro che qualsiasi ricostruzione con cui si faccia riferimento all'età arcaica si stagli, per ciò stesso, in un «panorama tanto esuberante di ipotesi quanto insuscettibile di certezze»⁵³ e, «affidandosi al più verosimile»⁵⁴, renda inevitabile un'indagine avente per lo più carattere logico: ed è appunto in questa prospettiva che è parso plausibile sviluppare un ragionamento con cui, dipartendosi da elementi pacifici, o comunque condivisi dalla dottrina dominante, se ne cogliessero alcuni aspetti peculiari per porli in logica relazione ai significativi indizi reperiti nelle fonti e giungere a motivare, così, quella nuova lettura del *partes secare* quivi proposta. Ciò nondimeno, ad integrazione degli argomenti sinora adottati, e che sembra possano attribuire alla suddetta ipotesi perlomeno il carattere della ragionevolezza, giova sottolineare come le considerazioni sinora svolte non facciano leva su di un fulcro meramente congetturale ma possano avvalersi anche di concreti punti di riferimento, attestazioni chiare e suggestive, ancorché plausibilmente attendibili, che consentono di vedere in tale inedita interpretazione qualcosa in più d'una semplice illazione.

Di particolare significato risulta anzitutto un brano del *Ab Urbe Condita* di Livio in cui l'autore, nel tramandare che P. Servilio, console del 495 a.C., con un apposito editto avrebbe impedito ai creditori di 'trattenere' i figli ed i nipoti dei militi che erano impegnati nella guerra contro i Volsci⁵⁵, reca notizia di una vicenda menzionata anche dall'Alicarnassense – che parla d'un divieto, imposto dallo stesso Servilio ai creditori, di 'condurre', in forza di un contratto, i discendenti di quei cittadini romani che si fossero trovati impegnati militarmente contro i Volsci⁵⁶ – in cui sembra poter riscontrare un valido supporto alla tesi che quivi si sostiene. Tale episodio, infatti, attesta la presenza di un profondo disagio economico riferito ad una determinata fascia della popolazione, ancor più aggravato dall'assenza dei *patres familiarum* trattenuti dallo sforzo bellico, nonché l'esistenza della consuetudine di trasferire individui giuridicamente incapaci da una comunità familiare ad un'altra (pur senza formale detrimento della *patria potestas*): elementi, questi, in cui sono state prima ravvisate le condizioni fondamentali cui doversi riferire l'analisi del precetto *tabulare in esame*. Avvalendosi

⁵³ P. Giunti, *Ius controversum e separatio bonorum*, Firenze 1990, 59 s.

⁵⁴ Così E. Carrelli, *Per un'ipotesi sulla origine della «bonorum venditio»*, in *SDHI*, 4, 1938, 476 s.

⁵⁵ Liv. 2.24.6-7: *Contioni deinde edicto addidit fidem, quo edixit ne quis civem Romanorum vincitum aut clausum teneret, (...), neu quis militis, donec in castris esset, bona possideret aut venderet, liberos nepotesve eius moraretur. Hoc proposito edicto, et qui aderant nexi profiteri extemplo nomina, et undique ex tota Urbe proripientium se ex privato, cum retinendi ius creditori non esset.*

⁵⁶ D.H. 6.29.1: μήτε γένος αὐτῶν ἀπάγειν πρὸς μηδὲν συμβόλαιον.

delle considerazioni sopra articolate, e richiamando quei caratteri che avrebbero improntato il contesto in cui si svolgevano gli avvenimenti registrati da Livio e da Dionigi, non appare azzardato ipotizzare che P. Servilio, ritenuto eccessivo il peso gravante sui propri soldati, e sospinto dal timore di un'intima demotivazione dei medesimi per le conseguenze economiche che l'impegno militare produceva a carico dei familiari rimasti a Roma⁵⁷, avrebbe statuito, pur limitatamente a quella specifica circostanza, la dispensa da un *mos* cui i Decemviri avrebbero conferito più stabile rigore legislativo cinquant'anni dopo⁵⁸.

Il significato di tale testimonianza sembra quindi accrescersi nel momento in cui essa venga posta in immediata relazione ad un altro testo dell'opera dello storico patavino che, nel precedere il brano appena esaminato, ne definisce ancora meglio la coeva temperie economico-sociale ed evidenzia tutti gli elementi cui è stata subordinata la peculiare accezione di *sectio debitoris* sopra espressa⁵⁹. Riferendosi al clima da cui Roma era contraddistinta nel periodo in cui era in corso la guerra contro i Volsci, e perseguendo il fine di sottolineare le condizioni di allarmante indigenza in cui versavano le masse plebee⁶⁰, Livio rievoca la vicenda emblematica di un soggetto che l'andamento generale del discorso indurrebbe a identificare come *addictus* e, nel condurre una cronaca serrata degli avvenimenti che avevano determinato la sottoposizione ad *ergastulum et carnificinam* di colui che era stato un valoroso comandante di schiere militari, appare scandire, in punto di fatto, tutte le varie fasi che ragionevolmente avreb-

⁵⁷ Tale, difatti, è la motivazione sostanziale desumibile dalla cronaca dei fatti susseguenti, così come esposti nel prosieguo dell'opera liviana: sul punto cfr. Serrao, *Diritto privato, economia e società* cit., 255 ss.

⁵⁸ Già il Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 107 s., facendo leva su osservazioni analoghe, ha ricondotto tale episodio agli *addicti*, impostando in tal modo una tesi che il Serrao, *Diritto privato, economia e società* cit., 327 s., sottolineando come il processo esecutivo non potesse, è ovvio, svolgersi contro le *personae alienae potestati subiectae*, ha però ritenuto di poter destituire di ogni logico fondamento, riferendo la vicenda ai soli figli *dati* come *nexi*. Questa conclusione, tuttavia, che sembra doversi moderare già in considerazione del fatto che l'Autore assuma l'episodio suddetto nell'ambito di una riflessione preordinata a supportare la propria accezione di *nexum*, appare poi stemperata dalla valutazione della dizione adoperata dall'Alicarnassense (D.H. 6.29), laddove il verbo «ἀπάγειν» risulta effettivamente più assimilabile ad *addicere* e quindi allusivo all'*addictio* piuttosto che al *nexum*.

⁵⁹ Liv. 2.23.5: *Sciscitantibus unde ille habitus, unde deformitas, cum circumfusa turba esset prope in contionis modum, Sabino bello ait se militantem, quia propter populationes agri non fructu modo caruerit, sed villa incensa fuerit, direpta omnia, pecora abacta, tributum iniquo suo tempore imperatum, aes alienum fecisse. [6] Id cumulatam usuris primo se agro paterno avitoque exuisse, deinde fortunis aliis; postremo velut tabem pervenisse ad corpus; dictum se ab creditore non in servitium, sed in ergastulum et carnificinam esse.*

⁶⁰ E non rileva, in quest'ottica, il problema teso ad appurare se si facesse qui riferimento alla plebe urbana o a quella rustica, su cui Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 99 ss.

bero dovuto precedere una esecuzione concorsuale nell'ottica in cui si è finora venuti a procedere. Impegnato nella campagna bellica contro i Sabini, e perciò impedito nella ordinaria conduzione di quei campi nei quali identificava la propria fonte di sostentamento, il soggetto in questione, colpito dalla sfortuna di un raccolto poco proficuo e dalla perdita del bestiame, era stato purtroppo costretto alla contrazione di debiti per il pagamento di un tributo: ed il suo successivo inadempimento, dovuto al moltiplicarsi degli interessi, aveva prima occasionato il venir meno delle terre avite (di più immediato ristoro per i creditori), poi la perdita progressiva di ogni altra sua fortuna.

Ciò che più rileva, tuttavia, è soprattutto il susseguente riferimento ad un *tabem*, il cui significato letterale più immediato corrisponde a 'scioglimento', e che in quanto tale, ove posto in relazione a quel *corpus* che nel racconto liviano ne costituisce l'oggetto, sembrerebbe alludere non tanto al 'cancro' con cui lo sventurato *addictus* avrebbe inteso metaforicamente esprimere gli effetti prodotti dagli interessi sulla sua persona⁶¹, così determinandone la degradazione che egli deplora, quanto piuttosto allo 'smembramento' di quell'insieme potestativo di *personae* e *res* in cui la mentalità ed il linguaggio coevi si rapportavano normalmente nei termini di *corpus*⁶², allo scioglimento coattivo di quella comunità familiare cui è ragionevole presumere che il debitore fosse in precedenza sovraordinato⁶³: dissoltasi ogni altra possibilità di soddisfacimento del credito previamente contratto, il

⁶¹ Tale è infatti l'interpretazione che viene offerta da L. Labruna, *Mutatur Forma Civitatis*, Catania 1994, 67 s.

⁶² Nel ricordare che le antiche situazioni collettive, considerate 'astratte' dalle moderne teorie linguistiche, erano diversamente intese dai grammatici romani, i quali parlavano di «*nomina positione singularia intellectu pluralia*» (v. *Prob. inst. art.* [Keil IV, 120]; *Charis. ars gram.* 2.6 [Keil I, 154]; *Don. ars gram.* 2.4 [Keil IV, 376 s.]), sembra comunque opportuno evidenziare come le fonti romane, sulla base di un rilievo che appare difficilmente controvertibile, ogni qual volta facciano riferimento agli aggregati di uomini liberi e non liberi, parlino costantemente di *corpora*: Ovid. *met.*, 1.186: «*corpus Gigantum*»; Liv. 1.8.1: «*corpus populi*»; 1.17.1: «*corpus patrum*»; 4.9.4: «*corpus plebis*»; Tac. *ann.* 13.27: «*corpus libertorum*»; Iustin. 7.6.9: «*corpus equitum*»; 18.3.9: «*corpus servorum*». Per altri esempi vd. *TLL*. IV, s.v. *Corpus*, Lipsiae 1906-1909, 1021 s.; cfr. inoltre Cic. *de inv.* 2.56.158; *de off.* 1.85; *leg. agr.* 2.73; *pro Mur.* 25.51; *pro Rabir. perduell.* 7.20; *pro Sest.* 65.135; in proposito Orestano, *Il problema delle persone giuridiche* cit., 111 s.

⁶³ È una conclusione, questa, sicuramente ipotetica poiché non confortata da un esplicito riferimento in proposito contemplato dal racconto liviano, sebbene una qualche conferma indiretta possa forse desumersi dalla sostanziale improbabilità che un soggetto già insignito di elevati incarichi militari potesse essere particolarmente giovane, oltre che dal dubbio, connesso, che egli non avesse nel contempo provveduto a costituire una propria famiglia. Non pare possa dubitarsi, invece, circa l'aprioristica qualifica di *persona sui iuris* dello sventurato, in quanto se così non fosse stato, non si riuscirebbe a comprendere non solo l'uso dei toni fortemente soggettivi che riecheggiano nella menzione della vicenda, ma anzitutto il potere in base al quale il medesimo avesse potuto contrarre debiti e così rispondere personalmente del successivo inadempimento, stante la nota incapacità delle *personae alieni iuris*.

soggetto *de quo* sarebbe stato egli stesso ridotto in uno stato di soggezione, quasi si trattasse di una *extrema ratio*, l'ultima – ancorché residuale – possibilità per il creditore di ottenere un concreto riscontro alle proprie pretese⁶⁴.

Tali rilievi, sia pur in subordine alle ovvie cautele che sono imposte da qualsiasi indagine afferente al periodo arcaico, paiono quindi ravvisare una significativa sintonia rispetto alle considerazioni sollecitate dalla disamina di un famoso testo del *De re rustica*⁶⁵, generalmente ricondotto alle analoghe espressioni adoperate dal medesimo autore in *de l. Lat.* 7.105 che rappresenterebbero una forma parallela degli stessi stilemi, ove Varrone individua tre categorie di lavoratori – formalmente liberi – dediti alla cura dei campi: coloro che *ipsi colunt*, i *mercennarii* e gli *obaerarii*. Ebbene, se si guarda ai – non molti – *loci* contemplati dal *Thesaurus*⁶⁶, è anzitutto possibile desumere che con il termine *obaerarius* o *obaeratus* si intendessero gli «indebitati che non hanno pagato o non hanno la possibilità di pagare» e, nonostante sia stato sostenuto che in origine essi fossero stati «gleichbedeutend mit *nexi*»⁶⁷, perché solo in seguito avrebbero assunto il significato comune di ‘debitori’, risulta senz’altro più convincente la replica di chi ha dimostrato l’infondatezza di una simile impostazione e ha motivatamente ritenuto che i termini *nexus* ed *obaeratus-obaerarius* non possano essere affatto intesi alla stregua di sinonimi⁶⁸.

⁶⁴ Che la vicenda descritta da Livio attenga ad un *addictus* e non ad un *nexus*, come invece ritenuto da Labruna, *Mutatur* cit., 66 ss., sembra essere suggerito non solo dall’espressione *dictum se ab creditore*, ma anche dall’esplicito riferimento ad *ergastulum et carnificinam* che pare più compatibile alla condizione di un debitore *ductus* presso la dimora del creditore, appunto, che non ad un *nexus* vincolatosi in garanzia. A ciò aggiungasi che l’Alicarnassense (D.H. 6.26.2), nel riferire il medesimo episodio, afferma che il centurione fosse stato asservito dal creditore insieme a due figli, il che ha quindi indotto il Peppe, *Studi sull’esecuzione personale* cit., 179 s., a procedere secondo una logica cui è sostanzialmente assimilabile l’interpretazione proposta in questa sede.

⁶⁵ Varr. *de re rust.*, 1.17.2-3: *Omnes agri coluntur hominibus servi aut liberis utrisque: liberis, aut cum ipsi colunt, ut plerique pauperculi cum sua progenie, aut mercennariis, cum conducticiis liberorum operis res maiores, ut vindimias ac faenisicia, administrant, iique quos obaerarios nostri vocitarunt et etiam nunc sunt in Asia ac Aegypto et Illyrico complures.*

⁶⁶ *TLL*. IX.2, s.v. *Obaeratus*, Lipsiae 1968-1981, 34 s.

⁶⁷ R. Düll, s.v. *Obaerati*, in *RE*. 17.2, 1937, 1692 s.

⁶⁸ Il Peppe, *Studi sull’esecuzione personale* cit., 168 s., ha infatti sottolineato l’esigenza di procedere in senso difforme dal Düll sulla base di quanto sembra debba desumersi da Cic. *de rep.* 2.21.38: *obaeratosque pecunia sua liberavisset*; Liv. 6.27.6: *Eam vero ludificationem plebis tribuni ferebant negabant: fugere senatus testes tabulas publicas census cuiusque, quia nolint conspicui summam aeris alieni, [...] cum interim obaeratam plebem obiectari aliis atque aliis hostibus*; nonché Donat. *ad Ter.*, *Phorm.* 334: *Ducent damnatum domum: secundum ius scilicet quo obaerati cum solvendo non essent ipsi manu capiebantur*. È evidente, infatti, che il tenore discorsivo degli autori richiamati induce a tenere senz’altro distinta la situazione del *nexus* da quella del più nebuloso *oboeratus*: e ciò anche a voler prescindere dal considerare che se i sog-

In secondo luogo, il ricorso contemplato nel testo ad un *vocitarunt* ha altresì suggerito l'opportunità di ritenere che l'autore abbia voluto riferirsi ad una figura non più esistente nella penisola italiana, giacché, sebbene non sia sempre possibile affidarsi alla coerenza dei tempi varroniani⁶⁹, l'uso di un passato remoto verrebbe effettivamente a significare che la parola *obaerarii* non fosse più di uso corrente e, per ciò stesso, rivendicasse un'origine alquanto remota. Poiché, poi, l'*etiam nunc* che introduce il paragone rispetto alla situazione coeva esistente altrove attribuisce una connotazione temporale alla comparazione stessa, sembra davvero condivisibile l'opinione secondo cui questo brano venga ad esprimere la consapevolezza da parte del suo artefice dell'antica esistenza di un 'terzo tipo' di lavoratore libero nelle campagne, l'*obaerarius* o *obaeratus*, il quale ancora nel I sec. a.C. trovava un preciso riscontro in alcune regioni del Mediterraneo: a differenza di quanto contestualmente avvenisse in Roma ma a somiglianza, tuttavia, di quanto nell'Urbe stessa fosse avvenuto in passato⁷⁰. Peraltro, il fatto che l'esistenza di soggetti definiti *obaerati* sia attestata anche nel *De Bello Gallico*⁷¹, apparso quindici anni prima circa del *De re rustica*, ha indotto alcuni autori a ritenere che Varrone non abbia menzionato anche la Gallia, insieme alle altre regioni richiamate, poiché egli avrebbe guardato agli *obaerati* non come a debitori in generale, bensì come ad una peculiare tipologia di forza-lavoro presente in Roma antica⁷², dunque inconciliabile con i caratteri di vera e propria

getti evocati da Varrone – o chi per esso – dovessero identificarsi con i *nexi*, dovrebbe ritenersi perlomeno singolare la scelta di ricorrere ad un'espressione impropriamente surrogatoria in luogo di quella, tipica, normalmente adoperata per la significazione di quel peculiare rapporto giuridico.

⁶⁹ Nel *De lingua Latina*, ad esempio, si dice *nexus vocatur* (7.105), dunque si adopera il presente descrittivo riguardo a qualcosa che subito dopo si chiarisce appartenere al passato. Sul punto B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 397 s.: «*nexus vocatur* (deve correggersi, forse, *vocabatur*)».

⁷⁰ Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 164 ss.

⁷¹ *Caes. de bel. Gall.* 1.4.2: *Die constituta causae dictionis Orgetorix ad iudicium omnem suam familiam, ad hominum milium decem, undique coegit et omnes clientes obaeratosque suos, quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit; per eos ne causam diceret se eripuit*. Su tale episodio cfr. P. Harmand, *Le portrait de la Gaule dans le De Bello Gallico*, in *ANRW.* 1.3, 1973, 523 ss.

⁷² Sul punto cfr. G. Purpura, *La 'sorte' del debitore oltre la morte*, in *Atti del III incontro tra storici e giuristi dell'antichità*, Ferrara 2007, 18 ss.; nella medesima prospettiva, altresì, giova evidenziare come il Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 175 s., abbia sostenuto di poter respingere l'ulteriore ipotesi, avanzata in dottrina, secondo cui Varrone abbia voluto in questo brano riferirsi ad un istituto del mondo ellenistico. Pur essendo stato affermato, cioè, che l'autore abbia voluto ricondursi agli ἀγώγμοι delle συγχωρήσεις alessandrine, o alla παραμονή, l'A. ha considerato comunque più ragionevole supporre che nel *De re rustica*, anche in ragione dei caratteri generali di cui partecipa l'opera tutta, si facesse più semplicemente riferimento al risultato, unitariamente considerato, cui conducevano i diversi istituti, vale a dire la prestazione di *operae* agresti da parte di un *debitor*.

schiavitù che, al suo tempo, egli ancora riscontrava presso l'equivalente celtico della *plebs* romana.

Dipartendosi da tali presupposti, dai quali viene ad emergere un insistente richiamo all'attitudine schiettamente agreste dell'*obaeratus*, e ponendo in risalto l'esplicito riferimento a quella *progenie*⁷³ insieme alla quale Varrone tramanda che quel lavoratore prestasse le proprie *operae*, sembra legittimo sottolineare l'affinità che intercorre tra l'antica vicenda che riecheggia nelle pagine del *De re rustica* e la compagine sociale in cui si è ritenuto che i *Decemviri Legibus Scribundis* abbiano concretato la propria iniziativa normativa: un contesto, segnatamente, che in ambedue i casi si rivela anzitutto contrassegnato dalla presenza di soggetti liberi – o almeno formalmente tali⁷⁴ – eppure costretti a prestare il proprio lavoro in uno stato di sostanziale semi-asservimento a causa della omessa estinzione di debiti, ed altresì caratterizzato dalla abitualità di un supporto familiare – che si presume diffuso, sì da legittimarne l'inequivocabile richiamo anche nel quadro di un'esposizione nebulosa sebbene non congetturale⁷⁵ – nella prestazione del lavoro stesso.

Ciò, naturalmente, non sottende affatto il pretenzioso intento di voler procedere ad una identificazione degli *obaerarii-obaerati* con quanti fossero stati in antico soggetti ad una esecuzione personale, concorsuale o meno, ma al di là degli interrogativi posti da Donat. *ad Ter., Phorm.* 334⁷⁶ e dagli studi condotti in tema di *servire servitutem*⁷⁷, appare comunque lecito ravvisare nel testo varroniano un'apprezzabile consonanza di caratteri e contesto rispetto alla nuova lettura di «*partis secanto*» quivi proposta. A tanto si è indotti da due considerazioni finali: una in relazione a Varr., *de re rust.* 1.17.2-3, laddove il significato generico di *obaerarius* induce a ritenere che Varrone, in ordine all'esperienza patria, non pensasse soltanto agli *addicti* ma ad una più indeterminata categoria di debitori che prestavano *operae* insieme ai propri familiari, onde pagare gli interessi o addirittura giungere alla estinzione del debito; l'altra in riferimento a Varr. *de l. L.* 7.105, dove l'uso dell'espressione «*ut ab aere obaeratus*» sembrerebbe segnalare l'importanza fondamentale che l'autore riconosceva al lavoro nella qualificazione di un rapporto che, in definitiva, ravvisava pur sempre la propria ragion d'essere nella pregressa esistenza di un debito insoluto.

⁷³ Varr. *de re rust.* 1.17.2.

⁷⁴ Notevoli gli elementi riscontrabili nell'analisi condotta dal Fiori, *Servire servitutem* cit., 367 s., ove la già riferita ipotesi della presenza in Roma antica di una peculiare forma di schiavitù 'interna' (cfr. *supra*, nt. 51) si accompagna al convincimento che essa implicasse una *capitis deminutio maxima*, in cui gli *obaerati* non pare incorressero.

⁷⁵ Tale deve infatti ritenersi il tenore del discorso di Varrone in *de re rust.* 1.17.2-3; in proposito vedasi Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 169 s.

⁷⁶ Su cui *supra*, nt. 68.

⁷⁷ Fiori, *Servire servitutem* cit., 359 ss.

6. Avvalendosi di tali rilievi, nonché facendo leva sulla precipua nozione di ‘corporalità’ che pare essere stata partecipata da Roma antica⁷⁸, risulta chiara la logica con cui sembra potersi fare conclusivo riferimento a Gai 3.154a che, nel definire le attribuzioni delle più risalenti aggregazioni familiari, parla esplici-

⁷⁸ In una comunità come quella romana del periodo arcaico, non avulsa dal riferire relazioni giuridiche direttamente ad entità di tipo materiale secondo quanto viene suggerito dalla teoria dell’accessione (oppure da altre ipotesi ad essa riconducibili quali la *ferruminatio* o la *adplumbatio*), cfr. P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, 2. *La proprietà* (2), Roma 1928, 68 ss., appare plausibile ritenere che non fosse considerato aberrante il concepire alcuni fenomeni di imputazione secondo schemi lontani da quelli che, oggi, noi definiremmo soggettivistici. Tanto si è indotti a credere, segnatamente, già in forza della valutazione comparativa di D. 41.3.30 pr. (Pomp. 3 *ad Sab.*) e Sen. *epist.* 102.6, ove colpisce il criterio di individuazione e determinazione dei *corpora ex distantibus* adottato dai due autori, e che per il primo si identifica nel fatto che si discuta di più *corpora* i quali sono *uni nomini subiecta*, per l’altro, in modo più ‘tecnico’, di *corpora che iure aut officio coharent*, come se il giurista parlasse da letterato e il letterato da giurista. In realtà, come magistralmente rilevato dall’Orestano, *Il problema delle persone giuridiche* cit., 137 s., l’enunciazione di Seneca si staglia in un contesto più maturo, in cui, pur essendo ancora salda la rappresentazione di tali situazioni in termini di *corpora*, il carattere coesivo della realtà aggregativa non è più attribuito alla propedeutica esistenza di una qualificazione unificante, ma è ritenuta una conseguenza derivante dall’ordinamento (*iure*) o dalla funzione (*officio*): e ciò, nel segnalare l’opportunità di riportare il contenuto del passo di Pomponio a Masurio Sabino, poiché sarebbe difficile presumere che il criterio in esso espresso sia stato introdotto a cento anni circa dai più raffinati accenti delle *Epistulae ad Lucilium*, induce a riconoscere nelle parole di Pomponio il mero epigono di una concezione ben più risalente che, in quanto trascurata da un intellettuale il quale probabilmente aderiva alla *opinio* ormai prevalente, già nel primo Principato manifestava ormai la propria desuetudine. Ci troveremo di fronte, cioè, allo strascico di un atteggiamento mentale primitivo, al segnale latente della indifferenziata concezione materialistica che in antico avrebbe generalmente improntato di sé le situazioni unificate (in cui anche la *familia* doveva identificarsi) e che, in modo diametralmente conforme, può riscontrarsi a titolo esemplificativo non solo nelle ipotesi di cui ancora recano memoria i citati autori classici, ma anche in quegli istituti grosso modo sincroni quali la *mancipatio familiae* o la *usucapio pro herede*, ove la posizione successoria ed il complesso dei beni in essa ricompresi venivano sottoposti al regime specifico delle *res*: mentre nel primo caso, infatti, il trasferimento veniva effettuato tramite l’atto tipico della *mancipatio*, nella seconda ipotesi l’acquisto conseguiva all’*usus* annuale, in ragione di una oggettiva parificazione a quelle *ceterae res* che le XII Tavole contrapponevano al *fundus*. Senza voler neanche lontanamente presumere di introdurre una delle questioni più controverse della scienza romanistica, sembra comunque pertinente richiamare le osservazioni rese sul punto da P. Albanese, *La successione ereditaria in diritto romano antico*, in *AUPA*. 20 (1949) 385 ss., il quale, mediante una doviziosa dimostrazione incardinata su specifici dati testuali, sottolinea la necessità di guardare all’antica nozione di *hereditas* in termini reali e schiettamente materialistici; F. De Martino, *Storia arcaica e diritto privato romano*, in *RIDA*. 4, 1950, 396 s., secondo cui «nella mentalità degli antichi anche i poteri vengono concepiti in senso materialistico ed in modo analogo alle cose»; Orestano, *Il problema delle persone giuridiche* cit., 140 ss., che considera eccessiva l’influenza esercitata sulla questione dalla teoria bonfantiana della successione come fenomeno ‘politico’, poiché, in tal modo, si sarebbe venuti ad annichilire la profonda differenza che intercorre tra l’affermare che l’antica *successio* fosse caratterizzata dal sub-ingresso dell’*heres* nei poteri del *pater* defunto, ed il sostenere che quegli stessi poteri, unitamente a tutti gli altri elementi (reali o personali, concreti od astratti) che confluivano nell’asse ereditario, nel periodo più antico fossero anch’essi intesi alla stregua di vere e proprie *res*.

tamente del *secare* come di una suddivisione della *naturalis societas* derivante dalla scomparsa del *pater*, così assurgendo ad autentico cardine della riflessione quivi condotta⁷⁹. È infatti ad una conforme accezione di *partes* e di *secare* che si presume il legislatore decemvirale abbia fatto riferimento, dovendosi cioè ritenere che esso abbia utilizzato espressioni da non intendersi nell'immediato e materiale significato di 'arto' e 'tagliare', bensì – come suggerito anche da altri giuristi specie in relazione alla sfera familiare – nel più sottile senso logico di 'parte' dell'insieme e 'divisione' dell'insieme stesso⁸⁰.

Nel complesso ne discende un'ipotesi forse ardita, sicuramente innovativa, certo suscettibile di rivendicare interessanti supporti testuali – ovviamente bisognosi di ulteriori approfondimenti e valutazioni da condursi alla luce della ricca mole interventistica che contraddistingue il tema e degli originali riscontri che sembra lecito individuare nelle fonti⁸¹ – i quali, nel dimostrare perlomeno

⁷⁹ Gai 154a: *Olim enim mortuo patre familias inter suos heredes quaedam erat legitima simul et naturalis societas, quae appellabatur ercto non cito, id est dominium non diviso: erctum enim dominium est, unde erus dominus dicitur: ciere autem dividere est, unde caedere et secare dicimus*. Sul *consortium ercto non cito* v., da ultimo, L. Parenti, «In solidum obligari». *Contributo allo studio della solidarietà da atto lecito*, Napoli 2012, 125 ss.

⁸⁰ Vari ed eclatanti gli esempi: D. 12.4.7.1 (Iul. 16 dig.): *Fundus dotis nomine traditus si nuptiae in secuta e non fuerint*; D. 23.3.21 (Ulp. 35 ad Sab.): *Stipulationem, quae propter causam doti fiat, constat habere in se condicionem hanc: si nuptiae fuerint secuta e*; D. 24.2.2 pr. (Gai. 11 ad ed. prov.): *Divortium autem vel a diversitate mentium dictum est vel quia in diversas partes eunt, qui distrahunt matrimonium*. In materia di *partitio* e *divisio*, ossia di quelle definizioni che Cicerone (*top.* 28 e 30-34) spiegava essere espressive della scomposizione di un *totum* in *membra* o di un *genus* in *formae* (*species*), si guardi all'approfondimento di G. Aricò Anselmo, *Partes iuris*, in *AUPA*. 39, 1987, 29 ss.

⁸¹ Stante il naufragio quasi totale della letteratura coeva, oltre alla singolarità della tesi proposta che pure individua qualche implicito precedente in Serrao, *Diritto privato* cit., 257 ss., ed in Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 179 ss., è di intuibile evidenza la già segnalata necessità di procedere ad un'analisi che abbia per lo più carattere logico, donde il richiamo di argomenti nell'immediato avulsi da un diretto riferimento al tema in oggetto e incentrati sull'approfondimento del problema connesso alla natura empirica che in Roma antica attribuivasi a fenomeni di tipo aggregativo (su cui D. 5.1.76 [Alf. 6 dig.]; D. 31.2 [Paul. 75 ad ed.]; D. 31.6 [lib. sing. ad leg. Falc.]; D. 33.10.6 pr. [Alf. 3 dig. Paul. epit.]; D. 41.3.30 pr. [Pomp. 3 ad Sab.]), come della questione dell'evoluzione – anche linguistica – di cui la *familia* è stata protagonista, o, ancora, sui dubbi che tuttora permangono riguardo alcuni aspetti dell'antico processo di libertà (su cui Gai 4.14; D.H. 6.83-89; Liv. 2.31.7; 2.32; 2.33.1-7e; 3.55.11-12; con osservazioni di G. Franciosi, *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli 1961, 1 ss.; Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, 3, cit., 605 ss.), e della più risalente applicazione delle manomissioni (su cui Liv. 2.5.10; Plut. *Popl.* 4.8; Gai 1.17; 2.224; *Tit.* 7.2-5 *Ulp.* 19; Pomponio e Q. Mucio in D. 50.16.120; con commenti di F. De Martino, *Intorno all'origine della schiavitù*, in *Labeo* 20, 1974, 185 s.; F. De Visscher, *De l'acquisition du droit de cité romaine par l'affranchissement. Une hypothèse sur l'origine des rites d'affranchissement*, in *Nouvelles études de droit romain public et privé*, Milano 1949, 119 ss.; Serrao, *Diritto privato, economia e società* cit., 271 s.). Peraltro, al di là dei riferimenti indiretti che è possibile desumere da tematiche che sono coerenti al tema di indagine, ulteriori contributi paiono pos-

la ragionevolezza storico-dogmatica dell'assunto quivi introdotto e subordinato agli esiti della più doviziosa analisi in atto, sin d'ora paiono comunque deporre per una statuizione confacente alla mentalità ed al diritto del tempo più che alla perfidia dello Shylock shakespeareano⁸², coerente alla strutturazione del testo normativo, nonché foriera di effetti capaci di soddisfare in modo adeguato le concrete attese dei creditori: così rappresentando un deterrente più che efficace rispetto alla *perfidia debitorum* evocata da Sesto Cecilio.

Giacomo Conte

sano derivare non soltanto dai notevolissimi approfondimenti del Fiori, *Servire servitutum* cit., riguardo alla plausibile esistenza di rapporti di soggezione 'riservati' ai *cives* e tipici della più risalente esperienza giuridica romana, ma anche dalle assai dettagliate riflessioni sviluppate circa la nebulosa vicenda degli *obaerarii* varroniani dal Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 169 s., e più recentemente dal Purpura, *La 'sorte' del debitore oltre la morte* cit., 19 s., ove il precetto decemvirale in commento viene tuttavia ritenuto espressione di una sanzione collegata ai riti funebri, alla memoria e al connesso 'dovere' dei discendenti di riprodurre, nel caso di giusto sepolcro, i comportamenti degli antenati. Per quanto la ricostruzione offerta dall'Autore appaia indubbiamente suggestiva in ordine ai significanti – oltre che ai significati – della sepoltura rituale in Roma antica, non sembra possa però condividersi la conclusione raggiunta riguardo a *partis secanto*, anzitutto perché essa non appare risolutiva delle difficoltà connesse alla strutturazione del testo normativo ed alla incoerenza rispetto alla ipotesi – identica nella *ratio* ma inspiegabilmente diversa negli effetti pratici – dell'esecuzione promossa da un unico creditore. Né difficoltà in tal senso paiono desumibili dal richiamo di *Frag. August.* 4.82-83, posto che, anche a non voler considerare i rilievi di Zuccotti, *In tema di sacerdoti* cit., 440 s., e così ignorare che la spartizione della vittima tra gli dei e gli uomini avvenisse secondo i noti criteri qualitativi che determinavano una puntuale differenziazione di *exta*, *augmentum*, *magmentum*, *viscera* e che paiono inconciliabili con un'ipotesi in cui la divisione avrebbe trovato concretizzazione soltanto in termini quantitativi (vale a dire, con espressione forse brutale ma efficace, 'a peso'), il frammento di Gaio di Autun non solo non sembra espressivo di significati reconditi, ma pare quasi assurgere al rango di prova a confutazione ove si voglia sostenere un preponderante valore di tipo sacrale da riconoscersi a quelle *partes corporis* (letteralmente tali) ivi menzionate. Se così non fosse, infatti, le discussioni cui si allude nel testo medesimo, relative alla opportunità di considerare le unghie ed i capelli alla stregua delle altre parti del corpo, non avrebbero avuto ragion d'essere, poiché non avrebbe avuto alcun significato chiedersi se potessero essere date a nosa quelle stesse entità corporali la cui valenza compensativa sarebbe stata loro insita a priori, e anzi maggiore rispetto ad altre, qualora esse fossero state strumentali non a quella mera finalità probatoria che appare più logica, bensì a quella virtù mistica o sacrale loro tradizionalmente associata nella ritualistica del *flamen Dialis* o della Vestale: cfr. Fest. sv. *Capillatam* (L. 50): *capillatam arborem dicebant, in qua capillum tonsum suspendebant*. Sul punto, in particolare, vd. F. Guizzi, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta*, Napoli 1968, 110 s.

⁸² Tale, d'altra parte, risulta ancora la prospettiva in cui la *sectio corporis* continua ad essere collocata da H. Dondorp, *Partes secanto. Aulus Gellius and the Glossators*, in *Revue Internationale des droits de l'Antiquité* 57, 2010, 131 ss., il quale, pur rifiutando quelle sbrigative conclusioni proposte da W. Farina, *De Vere as Shakespeare, An Oxfordian reading of the canon*, Jefferson 2006, 62 ss., preferisce interrogarsi sull'effettiva genuinità del dialogo gelliano e dissertare in merito ai potenziali effetti della Glossa bolognese, piuttosto che contestualizzare la norma nel periodo storico di effettivo riferimento e così suggerirne una esegesi più o meno plausibile.

**L'Hirpinia fra III e I sec. a.C.:
agro pubblico, assegnatari viritani,
giurisdizione delegata, assetto istituzionale***

1. Gli Irpini appaiono distinti dall'insieme dei Sanniti, e quindi con una propria identità, per la prima volta nei racconti della guerra annibalica¹, laddove per le vicende anteriori sono invece ricompresi nella più ampia accezione di Sanniti, insieme alle altre tribù e comunità costituenti quella stirpe². La sistemazione del legame intercorso tra Roma e gli Irpini va dunque collocata cronologicamente nell'ambito più generale dei rapporti tra Roma e Sanniti all'indomani della

* Nel ricordo del caro Professore Mario Pani. Ringraziamenti sono rivolti ai Professori Giuseppe Camodeca e Francesco Grelle, instancabili e pazienti, Pierangelo Buongiorno, Marcella Chelotti, Silvia Evangelisti, Andrea Favuzzi, Paolo Poccetti, Marina Silvestrini e Gianluca Tagliamonte per i loro preziosissimi suggerimenti, e al Dott. Francesco Mongelli per il supporto in fase di revisione.

¹ Plb. 3.91.9 (testo, *infra*, nt. 7). Liv. 22.13.1 (testo, *infra*, nt. 7); 22.61.11 (testo, *infra*, nt. 8); 23.1.1 (testo, *infra*, nt. 9); 23.37.12 (testo, *infra*, nt. 12); 23.38.1 (*Dum haec in Lucanis atque in Hirpinis geruntur*, [...]); 23.41.13 (*eadem aestate Marcellus ab Nola, quam praesidio obtinebat, crebras excursiones in agrum Hirpinum et Samnites Caudinos fecit adeoque omnia ferro atque igni vastavit ut antiquarum cladum Samnio memoriam renovare.*); 27.15.2 (testo, *infra*, nt. 31). In Liv. 22.61.11-12 (*infra*, nt. 8) nell'elenco dei popoli passati ad Annibale, compaiono Sanniti da identificare con i Caudini, come attesta l'endiadi *Samnites Caudinos* in Liv. 23.41.13 e 24.20.4 (in tal senso anche G. De Sanctis, *Storia dei Romani*, 3, 2, Firenze 1968², 203 nt. 9), e i Pentri. Per D. Musti, *La nozione storica dei Sanniti nelle fonti greche e romane, in Sannio, Pentri e Frentani dal VI al I sec. a.C.*, Campobasso 1984, 81 s. [= *Strabone e la magna Grecia. Città e popoli dell'Italia antica*, Padova 1988, 212] nelle fonti romane, a differenza delle greche, l'articolazione dei Sanniti sarebbe riverbero della loro progressiva disgregazione realizzata da Roma. Già, E.T. Salmon, *Sannium and the Samnites*, Cambridge 1967, 47 s. (= tr. it. *Il Sannio e i Sanniti*, Torino 1995, 45). Inoltre, S. Bourdin, *Les peuples de l'Italie préromaine*, Rome 2012, 162 s.

² Pentri e Caudini. Sul punto, G. De Sanctis, *Storia dei Romani*, 1, Firenze 1956², 101 s. Inoltre lo stesso De Sanctis, *Storia dei Romani*, 2, Firenze 1960², 253, aveva evidenziato come nella narrazione delle guerre sannitiche solamente i Pentri fossero talvolta menzionati autonomamente (Liv. 9.31.4; D.H. 17-18.4.4). Inoltre, A. La Regina, *Dalle guerre sannitiche alla romanizzazione*, in Aa.Vv., *Sannio, Pentri e Frentani dal VI al I sec. a.C.*, Napoli 1981, 19 s.; Id., *Aspetti istituzionali nel mondo sannitico*, in Aa.Vv., *Sannio Pentri e Frentani dal VI al I sec. a.C.*, Campobasso 1984, 17-21. Pure F. Senatore, *La lega sannitica*, Capri 2006, con precedente bibliografia. Più recentemente, Bourdin, *Les peuples* cit., 163, 208. Sui processi di strutturazione identitaria e istituzionale per le singole collettività sannite, G. Tagliamonte, *I Sanniti: prospettiva archeologica*, in M. Aberson, M.C. Biella, M. Di Fazio, M. Wullschleger (éds.), *Entre archéologie et histoire: dialogues sur divers peuples de l'Italie preromaine*. E pluribus unum? *L'Italie, de la diversité préromaine à l'unité augustéenne*, 1, Bern 2014, 221-241.

guerra tarentina, quando nei confronti di essi, alleati di Taranto³, fu imposta la dissoluzione della organizzazione unitaria e l'instaurazione di accordi separati con le singole comunità, forse sulla base di altrettanti *foedera*⁴.

Un cinquantennio dopo, nella *formula togatorum*, quelle comunità saranno registrate complessivamente sotto la voce *Samnites* (Σαννίται)⁵: nel documento, l'assenza delle articolazioni interne appare spiegabile con il criterio di individuare macroaree etniche, nell'ambito delle quali sarebbero state comprese le singole entità territoriali⁶.

³ In tal senso già, E.T. Salmon, *The Hirpini: "ex Italia semper aliquid novi"*, in *Phoenix* 43, 1989, 225-235, spec. 226 s. Nel discorso attribuito da Livio o dalla sua fonte (Liv. 23.42.1) ai legati Irpini e Sanniti Caudini inviati a parlamentare con Annibale per chiedere un maggiore sostegno ed aiuto da parte cartaginese dopo le incursioni romane nei loro territori (Liv. 23.41.13. Cfr. 23.43.1), si riferisce che entrambi si erano uniti a Pirro contro Roma. C'è però da rilevare che sotto l'anno 272 a.C. i fasti registrano il trionfo sui Sanniti – congiuntamente a *Lucani Tarentini* e *Bruttii* – senza alcun accenno ad un'eventuale loro suddivisione: *Fast. triumph.* XIII.1, 75. Unitariamente i Sanniti sono indicati anche in Frontin. 2.3.21a (*Pyrrhus pro Tarentinis, apud Asculum, secundum Homericum versum quo pessimi in medium recipiuntur, dextro cornu Samnites Epirotasque, sinistro Brutios atque Lucanos cum Sallentinis, in media acie Tarentinos conlocavit, equitatum et elephantos in subsidiis esse iussit.*), quando se ne ricorda la posizione nell'ala sinistra dell'esercito schierato da Pirro ad *Ausculum*, e in Eutr. 2.12.1 (*Postea Pyrrus coniunctis sibi Samnitibus, Lucanis, Brittiis Roman perrexit, omnia ferro ignique vastavit, Campaniam populatus est atque ad Praeneste venit, miliario ab urbe octavo decimo.*) a proposito della loro alleanza con l'epirota.

⁴ G. De Sanctis, *Storia dei Romani*, 2, cit., 399 e 439. Fu inoltre imposta l'avocazione al popolo Romano dell'area, su cui pochi anni dopo, nel 268 a.C., sarà dedotta la colonia latina di *Beneventum*: Liv. *per.* 15; Vell. 1.14.7. Cfr. Plin. *nat.* 3.105. Secondo G. Tagliamonte, *I Sanniti Caudini, Irpini, Pentri, Carrucini, Frentani*, Milano 1996, 6, la deduzione avrebbe avviato «quel processo di disarticolazione e di destrutturazione del territorio sannitico intrapreso da Roma». Sulla colonia, per tutti, M.R. Torelli, *Benevento romana*, Roma 2002, 69-77 con precedente bibliografia. Una diversa cronologia dell'avocazione dell'area al 268 a.C., a seguito della ribellione dei Sanniti a Roma, è avanzata da A. Afzelius, *Die römische Eroberung Italiens (340-264 v. Chr.)*, København 1942, 188, e di recente ripresa da S.T. Roselaar, *Public Land in the Roman Republic. A Social and Economic History of Ager Publicus in Italy, 396-89 BC*, Oxford 2010, 48 e 317 s.

⁵ Plb. 2.24.10: Καταγράφαί δ' ἀνηρέχθησαν Λατίνων μὲν ὀκτακισμύριοι πεζοί, πεντακισχίλιοι δ' ἵππεῖς, Σαννιτῶν δὲ πεζοὶ μὲν ἑπτακισμύριοι, μετὰ δὲ τούτων ἵππεῖς ἑπτακισχίλιοι, [...].

⁶ K.J. Beloch, *Der italische Bund unter Roms Hegemonie: staatsrechtliche und statistische Forschungen*, Leipzig 1880, 98, aveva ipotizzato che nella *formula*, l'indicazione "Sanniti" includesse gli Irpini, e forse le comunità di *Nolani*, *Nucerini* e *Sidicini*. A questi E. Dench, *From Barbarians to New Men. Greek, Roman, and Modern Perceptions of Peoples from the Central Apennines*, Oxford 1995, 205 nt. 125, ha ipoteticamente aggiunto pure Pentri e Frentani. F. Grelle, *Apulia et Calabria: la formazione di un'identità regionale*, in *VetChr.* 42, 2005, 139, ipotizza che gli Irpini confluissero nel contingente di origine, e ritiene (p. 141) che un'eco dell'emersione delle componenti sannitiche, intervenuta però dopo la guerra annibalica, si scorga nell'indicazione degli Irpini nei registri censori tramandati da Plinio (*infra*, nt. 36), i quali avrebbero ripreso raggruppamenti risalenti all'organizzazione del reclutamento antecedente all'inserimento nella cittadinanza romana.

Nel corso della seconda guerra punica, la compagine sannita si presentava dunque suddivisa in più articolazioni, ciascuna con una propria individualità istituzionale, definita e riconosciuta con la sistemazione del 272 a.C.

2. Sebbene il loro territorio fosse stato già attraversato da Annibale nell'estate del 217 a.C.⁷, gli Irpini tutti defezionarono a Roma solo a seguito della battaglia di Canne, come altri alleati di Roma e i municipi di *Capua*, *Atella* e *Calatia*⁸. Ad ogni modo, nella considerazione della fonte di Livio, tra gli Irpini emerge in quella circostanza unicamente e in modo autonomo *Compsa*⁹: retta fino a quel momento da una fazione filoromana, essa fu consegnata ai Cartaginesi, prima tra le comunità irpine¹⁰, per iniziativa di un aristocratico che, nel racconto liviano, sarebbe stato estromesso dal potere per iniziativa della fazione filoromana¹¹.

Tra le altre collettività irpine defezioniste, la narrazione liviana menziona quelle insediate presso gli *oppida* di *Vercellium*, *Vescellium* e *Sicilinum*, a proposito della loro riconquista, da parte romana, nel 215 a.C.¹² Queste comunità

⁷ Liv. 22.13.1: *Hannibal ex Hirpinis in Samnium transit, Beneventanum depopulatur agrum, Telesiam urbem capit*. Polibio nel descrivere l'agro Campano ne ricorda l'accesso dal territorio irpino, 3.91.8-9: ἄμα δὲ τοῖς προειρημένοις ὄχυρὰ δοκεῖ καὶ δυσέμβολα τελέως εἶναι τὰ πεδία. τὰ μὲν γὰρ θαλάττη τὸ δὲ πλεῖον ὄπεσι μεγάλοις πάντη καὶ συνεχέσι περιέχεται, δι' ὧν εἰσβολαὶ τρεῖς ὑπάρχονσι μόνον ἐκ τῆς μεσογαίου στεναὶ καὶ δύσβατοι, μία μὲν ἀπὸ τῆς Σαυνίτιδος, <δετέρα δ' ἀπὸ τῆς Λατίνης>, ἡ δὲ κατάλοιπος ἀπὸ τῶν κατὰ τοὺς Ἴρπίνους τόπων.

⁸ Liv. 22.61.11-12: *Defecere ad Poenos hi populi, Campani, Atellani, Calatini, Hirpini, Apulorum pars, Samnites praeter Pentros, Bruttii omnes, Lucani, praeter hos Uzentini et Graecorum omnis ferme ora, Tarentini, Metapontini, Crotonienses Locrique, et Cisalpini omnes Galli*. Si vd. F. Grelle, *La guerra annibalica in Puglia*, in Id., M. Silvestrini, *La Puglia nel mondo romano. Storia di una periferia. Dalle guerre sannitiche alla guerra sociale*, Bari 2013, 156 ss.

⁹ Liv. 23.1.1: *Hannibal post Cannensem pugnam castraque capta ac direpta confestim ex Apulia in Samnium moverat, accitus in Hirpinos a Statio Trebio pollicente se Compsam traditurum. 2 Compsanus erat Trebius, nobilis inter suos; sed premebat eum Mopsiorum factio, familiae per gratiam Romanorum potentis. 3 Post famam Cannensis pugnae volgatumque Trebi sermonibus adventum Hannibalis cum Mopsiani urbem excessissent, sine certamine tradita urbs Poeno praesidiumque acceptum est. Compsa è irpina in Caes. civ. 3.22.2: *Apud quos cum proficere nihil posset quibusdam solutis ergastulis Compsam in agro Hirpino oppugnare coepit*, e in Vell. 2.68.3: <In> *incepto pari similis fortuna Milonis fuit, qui Compsam in Hirpinis oppugnans ictusque lapide cum P. Clodio tum patriae, quam armis petebat, poenas dedit, vir iniquus et ultra fortem temerarius*.*

¹⁰ G. De Sanctis, *Storia dei Romani*, 3, Firenze 1968², 203.

¹¹ La competizione in seno alle aristocrazie italiche sfociata nella contrapposizione tra fazioni filo e antiromane in età annibalica è aspetto su cui ha insistito M.P. Fronda, *Between Rome and Carthage: Southern Italy during the Second Punic War*, Cambridge 2010, 32 s. e 63 ss.

¹² Liv. 23.37.12: *Et ex Hirpinis oppida tria, quae a populo Romano defecerant, vi recepta per M. Valerium praetorem, Vercellium Vescellium Sicilinum, et auctores defectionis securi percussi*.

passarono spontaneamente a Magone, piuttosto che essere investite dal comandante cartaginese – alla luce delle prescrizioni impartite da Annibale dopo la presa di *Compsa*¹³ –, se gli autori delle defezioni furono poi decapitati, a riconquista avvenuta. La loro posizione topografica potrebbe essere in territori irpini non lontani da *Luceria*, dove erano di stanza le legioni al comando delle quali il pretore *M. Valerius Laevinus* avrebbe ripreso nel 215 quegli insediamenti¹⁴.

Incerta è invece l'appartenenza di *Fagifulae* e *Orbitanium* (ricordate da Livio per azioni di guerra nel 214), altrimenti sconosciute, agli Irpini o ai Lucani¹⁵: l'incertezza deriva dall'inserimento della punteggiatura nel passo liviano, unica testimonianza a riguardo¹⁶. Livio colloca l'azione del console *Q. Fabius Maxi-*

¹³ Liv. 23.1.4-5: *Ibi praeda omni atque impedimentis relictis exercitu partito Magonem regionis eius urbes aut deficientis ab Romanis accipere aut detrectantis cogere ad defectionem iubet, ipse per agrum Campanum mare inferum petit, oppugnaturus Neapolim, ut urbem maritimam haberet.* Fronda, *Between Rome* cit., 331, ritiene che altre comunità irpine iniziassero a defezionare nello stesso tempo di *Compsa*.

¹⁴ Liv. 23.33.5. W. Johannowsky, *Circello, Casalbone e Flumeri nel quadro della romanizzazione dell'Irpinia*, in Aa.Vv., *La Romanisation du Samnium aux II^e et I^{er} siècles av. J.-C.*, Naples 1991, 60 e nt. 28, aveva avanzato tale proposta per *Vescellium*, evidenziando come il toponimo fosse sopravvissuto nel moderno Serra Vescigli, non distante da Casalbone. Secondo lo studioso quest'ultimo sarebbe stato il centro politico dei *Vescellani*. W. Johannowsky, *L'Irpinia*, in Aa.Vv., *Studi sull'Italia dei Sanniti*, Milano 2000, 26. Sebbene dubitativamente, l'*oppidum* è collocato nella zona a nord della pertica di Benevento nel *Barrington Atlas of the Greek and Roman World*, carta 44 G3. In forma più generica, cfr. A. Gallo, *Sulla 'lex de equitibus Campanis'* (Liv. 23,31,10-11), in *Epigrafia e Territorio. Politica e Società. Temi di antichità romane*, 9, Bari 2013, 236 s.

¹⁵ Avevo pensato ai Lucani in A. Gallo, *L'agro pubblico in Lucania, le prefetture e il Liber coloniarum*, in *Agri Centuriati* 8, 2011 (sed 2012), 57.

¹⁶ Liv. 24.20.3: *Consules Marcellus retro, unde venerat, Nolam redit; Fabius in Samnites ad populandos agros recipiendasque armis quae defecerant urbes processit. 4 Caudinus Samnis gravius devastatus: perusti late agri, praedae pecedum hominumque actae; 5 oppida vi capta, Conpulteria Telesia Compsa, inde Fugifulae et Orbitanium; ex Lucanis Blanda et Apulorum Aecae oppugnatae. 6 Milia hostium in his urbibus viginti quinque capta aut occisa, et recepti perfugae trecenti septuaginta; quos cum Romam misisset consul, virgis in comitio caesi omnes ac de saxo deiecti. 7 Haec a Q. Fabio intra paucos dies gesta.* Questo il testo nell'edizione Teubner, a cura di W. Weissenborn, *Titi Livi. Ab Urbe condita libri*, 5. Bücher XXIV-XXVI, Berlin 1871³. Tuttavia le argomentazioni addotte da J.N. Madvig, *Emendationes Livianae*, Hauniae 1877, 338, nel modificare la punteggiatura, furono accolte nella sesta edizione curata da H.J. Müller, *Titi Livi. Ab Urbe condita Libri*, 5. Bücher XXIV und XXV, Berlin 1963⁷, 48, *ad loc.* 24.20.5, (*oppida vi capta Conpulteria, Telesia, Compsa inde; Fagifulae et Orbitanium ex Lucanis; Blanda et Apulorum Aecae oppugnatae*) e nelle successive edizioni del ventiquattresimo libro liviano: C.F. Walters et R.S. Conway, *Titi Livi ab urbe condita*, 3. Libri XXI-XXV, Oxonii 1961, *ad loc.* (*oppida vi capta Conpulteria, Telesia, Compsa inde, Figifulae et Orbitanium ex Lucanis, Blanda et Apulorum Aecae oppugnatae*); T.A. Dorey per la Bibliotheca Teubneriana Latina, *T. Livius, Ab Urbe Condita Libri XXIII-XXV*, Leipzig 1976, quella di F.G. Moore per la Loeb Classical Library, *Livy VI. Books XXIII-XXV*, London 1984, e quella a cura di P. Jal apparsa nella *Collection G. Budé*,

mus, loro conquistatore, inizialmente in territorio sannita. Qui egli devastò l'agro e prese con la forza *Cubulteria* e *Telesia*, e successivamente *Compsa*, dopo aver raggiunto l'area irpina. L'aver condotto da questa città l'attacco a *Fagifulae* e *Orbitanium* induce a pensare che i loro territori fossero contigui con l'agro companso, in *Hirpinia*, o piuttosto in *Lucania*, e comunque nella fascia di confine¹⁷. Nell'area tra *Hirpinia*, *Lucania* e *Apulia*, il console avrebbe continuato a operare, espugnando altresì *Aecae* e *Blanda*. Quest'ultima, infatti, non sembra identificabile con l'*oppidum* al confine con i *Bruttii*, se Livio tiene a ricordare che il console completò le manovre belliche in pochi giorni¹⁸, ossia in un tempo insufficiente ad attraversare tutta la *Lucania* e poi a dirigersi nuovamente in *Apulia*, a meno di ritenere priva di valore quell'indicazione cronologica¹⁹.

Nel 210 a.C., il console *M. Claudius Marcellus* tolse con assalto ai Sanniti *Marmoreae* e *Meles*, dopo aver ripreso con l'inganno in *Apulia* la città adriatica

Tite-Live. Histoire romaine. Tome XIV Livre XXIV, Paris 2005 (*Caudinus Samnis gravius devastatus: perusti late agri, praedae pecudum hominumque actae; oppida vi capta Conpulteria, Telesia, Compsa inde, Fugifulae et Orbitanium ex Lucanis; Blanda et Apulorum Aecae oppugnatae*). Ad ogni modo, solo scoperte archeologiche ed epigrafiche potranno dirimere la questione altrimenti irrisolvibile.

¹⁷ Secondo Salmon, *Samnium* cit., 301 = *Il Sannio* cit., 316 entrambe sarebbero state lucane. Invece, A. La Regina, *I Sanniti*, in Aa.Vv., *Italia omnium terrarum parens. La civiltà degli Enotri, Choni, Ausoni, Sanniti, Lucani, Brettii, Sicani, Siculi, Elimi*, Milano 1984, 362 e 272, identifica *Fagifulae* con Montagano, Santa Maria a Faifoli, e ritiene pentra anche *Orbitanium*; diversamente *Fugifulae* con la frentana *Fagifulae*, Fronda, *Between Rome* cit., 332 s. Da rilevare che un'emissione monetale enea, pertinente alla Lucania settentrionale, derivata dalla monetazione della lucana *Volcei* battuta durante la seconda guerra punica, è d'incerta assegnazione a comunità sannita o lucana, K. Rutter, *Historia numorum: Italy*, London 2001, 122 s.

¹⁸ Liv. 24.20.5 (*supra*, nt. 16). Non sarebbe peregrino postulare l'esistenza di due comunità dal nome *Blanda*, essendo piuttosto frequente l'omonimia per toponimi e collettività italici, come si ricava dagli elenchi pliniani: e.g. *Abellinum* (3.63) e *Abellinates Protropi* e *Abellinates Marsi* (3.105); *Atinates* nel *Latium* (3.63), in *Lucania* (3.98) e in *Apulia* (3.105); *Alfaterni et qui ex agro Latino*, item *Hernico*, item *Labicano cognominantur* (3.63); *Interamnates Sucasini qui et Lirenates vocantur* (3.63) e gli *Interamnates* in *Sabina* (3.107) e quelli in *Umbria* (3.113); *Trebulani cognomine Ballienses* (3.63) e *Trebulani qui cognominantur Mutuesci et qui Suffenates* (3.107); *Nomentani* nel *Latium* (3.63) e in *Sabina* (3.107). Su *Abellinum* e gli *Abellinates Protropi*, *infra* nt. 36.

¹⁹ Liv. 24.20.7 (*Haec a Q. Fabio intra paucos dies gesta*). Come fa ad esempio De Sanctis, *Storia dei Romani*, 3. cit., 251 nt. 122. C'è da notare che dopo questi avvenimenti, Fabio rientrò a Roma dove convocò i comizi centuriati per eleggere consoli e pretori per l'anno successivo, Liv. 24.43.5-6: *Comitia consularia habita ab Q. Fabio Maximo consule. Creati consules ambo absentes Q. Fabius Maximus, consulis filius, et Ti. Sempronius Gracchus iterum. Praetores fiunt duo qui tum aediles curules erant, P. Sempronius Tuditanus et Cn. Fulvius Centimalus et M. Atilius et M. Aemilius Lepidus. [...] 9. Comitibus perfectis, auctore Q. Fabio consule designati consules, Romam accersiti, magistratum inierunt, senatumque de bello ac provinciis suis praetorumque, et de exercitiibus quibus quique praeessent, consuluerunt.*

di *Salapia*²⁰. I due insediamenti sono da porre in *Hirpinia*²¹: attraverso questo territorio, reso per altro sicuro dal controllo esercitato su *Compsa*, occupata dal 214 a.C., il console penetrò in *Lucania* raggiungendo *Numistrum* dove si scontrò con Annibale, per inseguirlo poi fino a *Venusia*²².

Nel silenzio delle fonti, anche la comunità irpina attestata a Civita di Atripalda²³ potrebbe essere passata ai Cartaginesi, se la colonia di *Abellinum* fosse d'età gracciana, dedotta su agro confiscato agli indigeni irpini dopo la guerra annibalica. Una situazione analoga potrebbe aver interessato anche le collettività che tra la metà e la fine del III secolo a.C. diedero vita per sinecismo all'insediamento di *Aeclanum*²⁴, mentre più incerte appaiono le vicende relative ad *Aquilonia*²⁵.

²⁰ Liv. 27.1.1: *In Italia consul Marcellus Salapia per proditionem recepta Marmoreas et Meles de Samnitibus vi cepit*. Cfr. Plut. *Marc.* 24.3: Πρώτον μὲν οὖν [τὰς] Σαυνιτῶν τινὰς πόλεις <οὐ> μεγάλας ἀφεστῶσας ἑλὼν, σιτόν τε πολλὸν ἀποκείμενον ἐν αὐταῖς καὶ χρήματα καὶ τοὺς φυλάσσοντας Ἀννίβου στρατιώτας τρισχιλίους ὄντας ἔλαβεν. *Meles* conioè propria monetazione enea durante la guerra annibalica, affermando così la sua propria identità rispetto al resto dell'*ethnos* sannita: Rutter, *Historia* cit., 59 s. Cfr. M.H. Crawford (ed.), *Imagines Italiae: A Corpus of Italic Inscriptions*, 2, London 2011, 976, dubitativamente ritiene che *Meles* fosse irpina e «Livy probably localises the city in south-eastern Samnium; the only known provenances are Sepino, and Moiano near Saticula». Nello stesso periodo, il medesimo fenomeno monetario si riscontra anche tra i Lucani con *Volcei*: Gallo, *L'agro* cit., 54 s.

²¹ De Sanctis, *Storia dei Romani*, 3, cit., 444 s. e nt. 27. Diversamente, H. Philipps, s.v. *Meles*, in *RE*. XV.1, col. 494 nr. 3, colloca *Meles* presso Trivento ovvero in Molise.

²² Liv. 27.2.10: *Marcellus, ubi lux fugam hostium aperuit, sauciis cum praesidio modico Numistrone relictis praepositoque iis L. Furio Purpurione tribuno militum, vestigiis institit sequi. Ad Venusiam adeptus eum est*.

²³ G. Colucci Pescatori, *Abellinum romana*, 1, in Ead., E. Cuzzo, F. Barra (a c. di), *Storia illustrata di Avellino e dell'Irpinia: L'Irpinia antica*, 1, Avellino 1996, 97-102.

²⁴ G. Colucci Pescatori, *Evidenze archeologiche in Irpinia*, in *La Romanisation* cit., 98. Ma vd. *infra*. La più risalente testimonianza letteraria su *Aeclanum* come collettività irpina attiene alla guerra sociale, App. *BC* 1.222: Σύλλας δ' ἔς ἔθνος ἕτερον, Ἰρπίλους, μετεστρατοπέδευε καὶ προσέβαλεν Αἰκουλάνῳ. Οἱ δὲ Λευκανοὺς προσδοκῶντες αὐτῆς ἡμέρας σφίσιν ἐπὶ συμμαχίαν ἀφίξεσθαι, τὸν Σύλλαν καιρὸν ἐς σκέψιν ἤτουν. Ὁ δ' αἰσθανόμενος τοῦ τεχνάσματος ὥραν αὐτοῖς ἔδωκε κἀν τῆδε ξυλίῳ ὄντι τῷ τείχει κληματίδας περιτιθεῖς μετὰ τὴν ὥραν ὑφῆπεν· οἱ δὲ δέισαντες τὴν πόλιν παρεδίδουν.

²⁵ Gli *Aquiloni* appaiono tra i popoli irpini negli elenchi pliniani (Plin. *nat.* 3.105 con testo *infra* nt. 36) come sede di censimento nel 28 a.C. Del resto, la documentazione epigrafica comprova che la loro comunità godeva dell'autonomia cittadina ed aveva quattuorviri (*CIL* IX 6257 = I² 1714 = *ILS* 5729 = *ILLRP* 542 menziona un quattuorviro edile: *M. Lucceius C. f. | IIIvir aed(ilicia) [pot(estate)] piscinam | purgandam et loric[am] | imponendam de urbanorum | opereis coeravit*) e questori (*CIL* IX 6260 = I² 1715 = *ILLRP* 543: *Q. Staius Q. Sergius quaest(ores)*). Sulla questura vd. M. Silvestrini, *Quale questura nel municipio di Brindisi? A proposito di AEp. 2006, 320-321*, in M. Chiabà (a c. di), *Hoc quoque laboris praemium. Scritti in onore di Gino Bandelli*, Trieste 2014, 477-494 (<http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/9879/1/SILVESTRINI.pdf>). Invece è incerta l'ascrizione tribale, se cioè nella *Galeria* o nella *Sergia*,

Nel racconto liviano le collettività irpine ribelli appaiono insediate in centri urbani, ricorrendo – nella loro menzione – la terminologia consueta nell'indicare la conquista degli abitati²⁶ e la loro forma insediativa²⁷.

Tale ricostruzione appare tuttavia anticipatrice di sviluppi posteriori, imperniata su un modello urbano sostanzialmente estraneo ai Sanniti irpini almeno fino al 268 a.C., quando la deduzione di *Beneventum* avrebbe rappresentato il volano per l'introduzione dell'urbanizzazione²⁸, peraltro non diffusa capillarmente nel corso del III secolo a.C.²⁹. In generale, nell'*Hirpinia* non si può cogliere il fenomeno insediativo in considerazione della sua forma sparsa sul territorio, se non attraverso le cinte murarie poste in altura, *oppida* difensivi distrutti e abbandonati durante la guerra annibalica³⁰.

come rileva M. Silvestrini, *Regio II (Apulia et Calabria). Tribù e centri*, in Ead. (a c. di), *Le tribù romane. Atti della XVI^e Rencontre sur l'épigraphie*, Bari 2010, 185 s. L'attestazione del collegio quattuorvirale induce a ritenere che la comunità esistesse già prima della guerra sociale: pur nel silenzio delle fonti, essa potrebbe essere insorta a Roma durante la guerra annibalica e perciò punita anche attraverso confische territoriali. Tuttavia, l'agro pubblico, costituito a sue spese, non sarebbe stato forse utilizzato per assegnazioni viritane, se in età moderna l'ampia disponibilità dei boschi incentivò l'industria armentizia: D. Ianneci, *La transumanza a Carbonara-Aquilonia in età moderna*, in D. Ivone (a c. di), *La transumanza nell'economia dell'Irpinia in età moderna*, Napoli 2002, 243-253. Invece l'*Aquilonia* del racconto liviano in riferimento alle vicende finali della terza guerra sannitica – quando, nel 293 a. C., vide l'esercito sannita radunarsi nei suoi pressi (Liv. 10.38.1-13) e pertanto fu teatro di una battaglia (Liv. 10.39.5-17; 41.11; 42.5), a seguito della quale fu assediata e incendiata (Liv. 10.43.10; 44.1-3) – sarebbe da ubicare nel Sannio Pentro. Sulla questione per tutti, A. La Regina, *Pietrabbondante e il Sannio antico*, in *Almanacco del Molise* 2014, 161-208. P. Poccetti, *Testi e dimensione istituzionale di toponimi dell'Italia antica: il caso di lat. Aquilonia, o. Akudunnia, u. Acersonia. Appendice: il tipo onomastico Acheruntia*, in R. Ajello, S. Sani (a c. di), *Scritti linguistici e filologici in onore di Tristano Bolelli*, Pisa 1995, 439-455, riconduce *Aquilonia* nell'ambito della categoria dei toponimi omonimi.

²⁶ Liv. 23.37.12 (testo, *supra*, nt. 12); 27.1.1 (testo, *supra*, nt. 20). Inoltre limitatamente alla guerra annibalica e ai teatri di guerra nell'Italia meridionale, cfr. Liv. 24.20.8; 27.15.4; 29.38.1.

²⁷ Nel caso di *Compsa*, Liv. 23.1.3 (testo, *supra*, nt. 9).

²⁸ Tagliamonte, *I Sanniti cit.*, 156-178. Johannowsky, *L'Irpinia cit.*, 26.

²⁹ Se ancora alla metà del III secolo a.C. non esisteva la città di *Aeclanum*. Più in generale sulle forme di popolamento presso i Sanniti, Salmon, *Sannium cit.*, 134 ss. = *Il Sannio cit.*, 141 ss., e La Regina, *I Sanniti*, in *Italia omnium cit.*, 373 s.

³⁰ Il problema si pone già all'indomani della terza guerra sannitica, come attestano le distruzioni degli abitati di Casalfore e Morra da un lato (W. Johannowsky, *Note di archeologia e topografia dell'Irpinia antica*, in Aa.Vv., *L'Irpinia nella società meridionale. Le immagini: cultura popolare. Antichi e nuovi paesaggi*, in Centro di ricerca "Guido Dorso". *Annali 1985-1986*, Avellino 1987, 103-116, spec. 104 ss.) e la scarsa documentazione archeologica inerente a insediamenti e necropoli dall'altro (Johannowsky, *Circello cit.*, 59).

3. La fonte annalistica ripresa da Livio registra nel 209 a.C. la resa pressoché contemporanea di tutti gli Irpini, dei Lucani e dei Volceienti al console *Q. Fulvius Flaccus*, mettendo in evidenza la clemenza del comandante romano nei confronti dei ribelli³¹. La ridefinizione delle relazioni tra Roma e ciascuna *civitas* irpina sembra compiersi nel 203 a.C., al momento dell'inchiesta condotta dal dittatore, *P. Sulpicius Galba*, e dal suo *magister equitum*, *M. Servilius Pulex Geminus*, al fine di accertare caso per caso perché le comunità italiche avessero defezionato ad Annibale³². I dati raccolti avrebbero determinato la punizione da infliggere alle singole comunità, in base alla motivazione della scelta di defezionare, e, forse, al livello di coinvolgimento nella lotta contro Roma, e cioè l'aver fornito truppe e/o vettovagliamenti o l'aver acuartierato truppe puniche nel proprio territorio. Il riconoscimento di una parziale autonomia si accompagnò alla richiesta di contingenti militari³³ e alla avocazione di una parte dei territori e della loro conseguente annessione: essi divennero agro pubblico del popolo Romano, verosimilmente insieme ai territori spopolati per l'estinzione nelle vicende belliche delle comunità di appartenenza.

La cattura di cinquemila prigionieri nell'operazione condotta nel 215 a.C. contro *Vercellium*, *Vescellium* e *Sicilinum*³⁴ potrebbe aver avviato, se non proprio determinato, l'estinzione delle comunità insediate a *Vercellium* e *Sicilinum*³⁵, non anche di quella presso *Vescellium*, essendo quest'ultima ricordata con autonomia locale ancora nell'elenco pliniano degli Irpini risalente a do-

³¹ Liv. 27.15.2: *Iisdem ferme diebus et ad Q. Fulvium consulem Hirpini et Lucani et Volceientes traditis praesidiis Hannibalis quae in urbibus habebant dederunt sese clementerque a consule cum verborum tantum castigatione ob errorem praeteritum accepti sunt*; [...]. Il rilievo attribuito alla clemenza dimostrata dal console sembra risalire a una fonte a lui vicina, la quale avrebbe cercato in questo modo di respingere l'immagine negativa emersa dalla condotta intransigente assunta da lui contro i *Campani* (Liv. 26.15.1-5) Sul punto, A. Gallo, *Le tre stagioni dei Magii 'campani'*, in *BIDR*. 3 (IV s.), 2013, 91-114.

³² Liv. 30.24.4: [...], *dictator ad id ipsum creatus P. Sulpicius pro iure maioris imperi consulem in Italiam revocavit. Reliquum anni cum M. Servilio magistro equitum circumeundis Italiae urbibus, quae bello alienatae fuerant, noscendisque singularum causis comsusit*. Su cui E. Gabba, *Rome and Italy in the second century B.C.*, in *CAH*.² 8, Cambridge 1989, 197.

³³ Liv. 44.40.5: *Duae cohortes a parte Romanorum erant, Marrucina et Paelligna, duae turmae Samnitium equitum, quibus praeerat M. Sergius Silus legatus*. Alla battaglia di *Pidna* presero parte anche cavalieri sanniti, l'appartenenza dei quali a una specifica collettività tuttavia sfugge.

³⁴ Congiuntamente al saccheggio e alla razzia concessa ai soldati, Liv. 23.37.13: *Supra quinque milia captivorum sub hasta venierunt; praeda alia militi concessa, exercitusque Luceriam reductus*.

³⁵ Generalmente, si ritiene fededegna la notizia sui tre *oppida*: W. Weissenborn, *Titi Livi. Ab Urbe condita libri*, 4. Buch XXI-XXIII. Berlin 1872⁵, 367 s. *ad loc.* 23.37.12. De Sanctis, *Storia dei Romani*, 3, cit., 245 nt. 105. Secondo Salmon, *Samnium cit.*, 300 = *Il Sannio cit.*, 348 nt. 34, *Vercellium* e *Vescellium* sarebbero duplicazione l'una dell'altra.

cumenti censori dell'ultimo trentennio del I secolo a.C.³⁶. È possibile pertanto che i loro territori abbiano implementato l'agro pubblico³⁷: su una parte di esso furono dedotti i veterani di Scipione nel 201 a.C.³⁸, su un'altra, invece, l'*ager Taurasinus* forse già annesso dopo la guerra tarantina³⁹, insediati i Liguri un ventennio più tardi nel 180 a.C.⁴⁰.

In altri casi, però, è difficile stabilire esistenza e poi estinzione di una collettività: non sappiamo, infatti, a chi fosse appartenuta l'area a nord del fiume Ufita⁴¹, ricompresa forse già in età sillana, ma certamente in età protoimperiale

³⁶ Plin. *nat.* 3.105: *Cetera intus in secunda regione Hirpinorum colonia una Beneventum auspica-tius mutato nomine, quae quondam appellata Maleventum, Aeculani, Aquiloni, Abellinates cognomi-ne Protropi, Compsani, Caudini, Ligures qui cognominantur Corneliani et qui Baebiani, Vescellani.* Gli *Abellinates cognomine Protropi* sono gli stessi censiti sotto il toponimo *Abellinum* nell'elenco della *regio I augustea* (Plin. *nat.* 3.63) nei cui confini ricadeva la comunità: ad una mancata revisione degli elenchi è attribuibile la doppia indicazione, come già rilevato da R. Thomsen, *The Italic Regions. From Augustus to the Lombard Invasion*, København 1947 (ed. an. Roma 1966), 63 s. Inoltre, secondo lo studioso, Plinio in *nat.* 3.63 avrebbe sostituito l'originario etnico *Abellinates* con il toponimo *Abellinum*, recuperando il modo di citazione delle colonie con le quali inizia la registrazione delle comunità della prima regione; ma la sostituzione non avrebbe interessato il resto dell'elenco in quanto «has soon given it up as being too much of a job for him», considerazione questa poco persuasiva.

³⁷ Per la loro ubicazione, *supra*, § 2.

³⁸ *Infra*, § 4.

³⁹ Liv. 40.38.3: *Ager publicus populi Romani erat in Samnitibus; Taurasinorum fuerat.* Cfr. J. Briscoe, *A Commentary on Livy. Books 38-40*, Oxford 2008, 506. Il distretto taurasino sarebbe stato annesso nella guerra tarantina, per De Sanctis, *Storia dei Romani*, 2, cit., 399. Più recentemente il provvedimento è stato collocato dopo la guerra annibalica: la questione è ben sintetizzata da J.R. Patterson, *Samnites, Ligurians and Romans revisited*, Circello 2013, 15-27 (= tr. it *Samniti, Liguri e Romani. Un Aggiornamento*, Circello 2013, 55-67), con bibliografia; da aggiungere Roselaar, *Public Land* cit., 313 s., secondo la quale l'*ager Taurasinorum* sarebbe stato annesso dopo la terza guerra sannitica.

⁴⁰ Liv. 40.38.1-7; 40.41.4. Sulla localizzazione territoriale dei *Ligures Baebiani* e di quelli *Corneliani*, Johannowsky, *L'Irpinia* cit., 27 s. Lo studioso ipotizza che il territorio dei *Ligures Corneliani* avesse altresì compreso «anche l'area occupata precedentemente forse dai Vescellani». Tale inglobamento sarebbe comunque avvenuto dopo l'ultimo trentennio del I secolo a.C., quando ancora sono attestati i *Vescellani* come entità giuridica (Plin. *nat.* 3.105). F. Grelle, *La centuriazione di Celenza Valfortore, un nuovo cippo graccano e la romanizzazione del subappennino dauno*, in *Ostraka* 3, 1994, 256 ipotizza uno stanziamento dei Liguri su quella parte dell'*ager Taurasinorum* compresa tra il bacino del Tammaro e il Fortore.

⁴¹ Su quest'area, le evidenze di abitati si concentrano tra V e IV secolo a.C. e sono piuttosto scarse: sembra pertanto che fino alla costruzione del *forum* graccano di Fiocaglia l'area non fosse stata interessata dalla presenza di un centro sannitico, Johannowsky, *Circello* cit., 68 e 77. Invece, un insediamento preromano sarebbe stato quello posto, sempre lungo l'Ufita, in contrada Pezza nel comune di Melito Irpino: G. Colucci Pescatori, *Aeclanum romana: storia di una città*, in Ead. *et alii*, *Storia illustrata* cit., 225. E. Isayev, *Italian Perspectives from Hirpinia in the period of Gracchan land reforms and the social war*, in A. Gardner, E. Herring and K. Lomas, *Creating Ethnicities and Identities in the Roman World*, London 2013, 23 s.

nel territorio del municipio di *Aeclanum*⁴². Così anche la zona nell'alta valle dell'Ofanto nei pressi di Lioni che, divenuta agro pubblico, fu appoderata in età graccana, se cioè a una collettività scomparsa o piuttosto a *Compsa*⁴³: i *Compsani*, comunque, avrebbero subito perdite territoriali a seguito della riconquista post-annibalica⁴⁴. È anche incerto a danno di quale entità si fosse formato l'agro pubblico nella valle d'Ansanto, nei pressi di Frigento e Rocca San Felice⁴⁵. Un'analoga incertezza permane per l'alta valle del Calore tra Montella e Nusco, per la quale è sconosciuta la collettività di appartenenza. Ad ogni modo, sfugge in quale misura il conflitto annibalico abbia inciso sulla popolazione irpina e sui suoi abitati, in assenza di documentazione archeologica⁴⁶.

A guerra conclusa, le aree spopolate furono avocate al popolo romano, inglobando talvolta anche quelle culturali, ché l'azione bellica non aveva risparmiato

⁴² Johannowsky, *L'Irpinia* cit., 26; ora G. Camodeca, *Note sull'Hirpinia in età romana* in c.d.s. negli atti del Convegno *Appellati nomine lupi. Giornata di Studi sull'Hirpinia* e gli *Hirpini*, tenutosi a Napoli (28 febbraio 2014). Ma vd. anche S. Evangelisti *Supplementa Italica* di *Aeclanum* di prossima pubblicazione.

⁴³ Non è infatti precisabile la cronologia dell'abbandono di Lioni Oppido Vetere non più frequentato nel corso del III secolo a.C.; in conseguenza della guerra annibalica secondo G. Colucci Pescatori, V. Di Giovanni, *Compsa, gli Antistii e l'iscrizione plateale del foro*, in *Oebalus* 8, 2013, 72 nt. 11. Sul cippo graccano rinvenuto in zona, prova della presenza di agro pubblico, *infra* nt. 74.

⁴⁴ Nel 213 a.C., i pontefici romani registrarono un prodigio avvenuto 'in *Compsano agro*' (Liv. 24.44.8: *et in Iovis Vicilini templo, quod in Compsano agro est, arma concrepuisse*, [...]): questa la lezione tramandata dal manoscritto Agennense, mentre il Puteano riporta 'in *comptino agro*' (al contrario una sua copia 'in *agro compsano*'). *Comptinus* fu poi emendato in *Pomptinus* da J.F. Gronovius nell'edizione apparsa a Leyden tra il 1645 e il 1678. La lezione in *Compsano agro* è stata accolta nelle edizioni W. Weissenborn - H.J. Müller, *Titi Livi. Ab urbe condita libri*, 5. Buch XXIV und XXV, Berlin 1963⁷, *ad loc.*; oxoniense di C.F. Walters e R.S. Conway, *Titi Livi* cit., *ad loc.*; nella teubneriana di T.A. Dorey, *T. Livius* cit., in quelle apparse nella Loeb curata da F.G. Moore, *Livy VI* cit., e nella *Collection Budé* a cura di P. Jal, *Tite-Live* cit. Ad ogni modo, qualora il prodigio si fosse verificato nel territorio di *Compsa*, esso non offrirebbe alcun indizio per ipotizzare l'avocazione al popolo Romano di quell'area. S. William Rasmussen, *Public Portents in Republican Rome*, Rome 2003, 222 e 228, evidenzia come l'*ager Compsanus* fosse *peregrinus*. Un caso analogo di territorio peregrino interessato da prodigio potrebbe essere l'*Apulia*, Liv. 24.10.7. Interessante notare che in quell'anno fu registrato anche il prodigio del fulmine abbattutosi sul tempio di Giove ad *Aricia*. M. Barbera, *La storia delle ricerche*, in Ead. (a c. di), *Compsa e l'alta valle dell'Ofanto*, Roma 1994, 12, non escluderebbe l'ipotesi di identificarlo con il santuario scavato a Castelnuovo di Conza, in località Sant'Illariano, le cui evidenze archeologiche sono di III sec. a.C. Notizie di questo scavo inedito condotto da Johannowsky in Colucci Pescatori, *Evidenze* cit., 117 e nt. 115.

⁴⁵ Sui cippi graccani qui rinvenuti *infra*, nt. 73.

⁴⁶ Delle sei collettività irpine presenti nel racconto liviano della guerra (*Compsa*, *Vercellium*, *Vescellium*, *Sicilinum*, *Marmoreae* e *Meles*), solo due (*Compsani* e *Vescellani*) ricompaiono negli elenchi pliniani, a fianco di tre collettività assenti in Livio (*Aeculani*, *Aquiloni* e *Abellinates cognomine Protropi*).

neppure i santuari, comportando in alcuni casi la loro distruzione⁴⁷, in altri un consistente ridimensionamento⁴⁸. Alla formazione dell'agro pubblico concorsero comunque senz'altro in misura maggiore le confische imposte agli Irpini ribelli: in nessun altro momento sembra possibile datare l'avocazione capillare e sistematica di buona parte del territorio irpino.

4. A ridosso del conflitto annibalico, nel 201 a.C., il senato incaricò il pretore urbano, *M. Iunius Pennus*, di nominare dieci senatori perché misurassero e appoderassero le terre pubbliche nel Sannio e in *Apulia* da assegnare ai veterani delle campagne di Spagna e d'Africa sotto il comando di Scipione, in base agli anni di servizio prestato⁴⁹. La formulazione '*ager Samnitis*' appare generica⁵⁰, nella misura in cui non offre alcun indizio per identificare l'area o le aree su cui intervenne la commissione decemvirale, riproducendo un'indicazione geografica comprensiva non attribuibile ad una specifica componente sannitica, alla luce di quanto individuato e riconosciuto con la sistemazione del 272 a.C., e riaffermato nel 203 a.C.

L'articolazione delle stirpi sannite emerge invece nella lista liviana dei popo-

⁴⁷ Quello a Macchia Porcara di Casalbore, devastato e abbandonato nel corso del 217 a.C., «in quanto si trovava sulla via percorsa da Annibale per giungere a *Telesia*, evitando *Beneventum*»: Johannowsky, *Circello* cit., 61-68.

⁴⁸ Quello di Mefite nella valle d'Ansanto, il cui primo abbandono si data nel corso dell'avanzato III secolo a.C., agli inizi del II secolo a.C. mostra segni di una consistente contrazione, ricondotta alle vicende della guerra e della riconquista romana nel 209 a.C., I. Rainini, *Il santuario di Mefite in Valle d'Ansanto*, Roma 1985, spec. 119; Id., *Il santuario di Mefite nella valle d'Ansanto*, in Colucci Pescatori et alii, *Storia illustrata* cit., 81-96, spec. 90 s. P. Pocetti, *Mefitis rivisitata (vent'anni dopo... e oltre con prolegomeni e epilegomeni minini)*, in A. Mele (cur.), *Il culto della dea Mefite e la valle dell'Ansanto. Ricerche su un giacimento archeologico e culturale dei Samnites Hirpini*, Avellino 2008, 139-179; Id., *In margine alle nuove acquisizioni epigrafiche nel contesto dell'Ansanto*, in Mele (cur.), *Il culto* cit., 369-387.

⁴⁹ Liv. 31.4.1-3: *Exitu huius anni cum de agris veterum militum relatam esset, qui ductu atque auspicio P. Scipionis in Africa bellum perfecissent, decreverunt patres, ut M. Iunius praetor urbanus, si ei videretur, decemviros agro Samniti Apuloque, quod eius publicum populi Romani esset, metiendo dividendoque crearet. Creati P. Servilius, Q. Caecilius Metellus, C. et M. Servilii – Geminis ambobus cognomen erat –, L. et A. Hostilii Catones, P. Villius Tappulus, M. Fulvius Flaccus, P. Aelius Paetus, T. Quinctius Flamininus. Liv. 31.49.5: *Et de agris militum eius decretum, ut, quot quisque eorum annos in Hispania aut in Africa militasset, in singulos annos bina iugera agri acciperet; eum agrum decemviri adsignarent*. Sul rapporto con l'azione del pretore C. *Sergius Platus* che con imperio prorogato nel 199 a.C. provvide alla assegnazione di terre ai veterani delle campagne di Spagna, Sicilia e Sardegna, F. Grelle, *Ordinamento municipale e organizzazione territoriale nella Puglia romana*, in A. Storchi Marino (ed.), *L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di Ettore Lepore*, I, Napoli 1995, 243 nt. 9; Id., *L'agro pubblico nella Puglia del secondo secolo a.C.*, in J. Carlsen, E. Lo Cascio (a c. di), *Agricoltura e scambi nell'Italia tardo repubblicana*, Bari 2010, 321 s.*

⁵⁰ Come del resto l'altra, *ager Apulus*: Grelle, *L'agro* cit., 321 e 323.

li italici insorti dopo Canne, nella quale in seno ai Sanniti sono i Pentri, invece distinti e separati gli Irpini⁵¹. Quest'ultima distinzione riaffiora parzialmente nel racconto liviano: gli Irpini talvolta appaiono stanziati su un territorio non riconducibile al Sannio⁵², talaltra invece sono ubicati proprio nel Sannio⁵³, probabile indizio del ricorso a fonti e tradizioni diverse.

Quest'ultima identificazione si riscontra nei resoconti degli spostamenti degli eserciti dall'*Apulia* all'*Hirpinia* e da qui verso la *Lucania*. Particolare significato assume la notizia dell'arrivo di Annibale nel Sannio, su richiesta degli Irpini⁵⁴. Se un'analoga considerazione avesse suggerito l'espressione '*ager Samnitis*' nel senatoconsulto con cui il pretore urbano fu incaricato di nominare la commissione decemvirale, allora quella espressione avrebbe indicato il territorio irpino e quelli appartenenti agli altri Sanniti insorti⁵⁵. Alle informazioni sugli Irpini, e altrettanto sugli altri popoli, avrebbe contribuito in particolare il decemviro *M. Servilius Pulex Geminus*, che due anni prima, insieme al dittatore, aveva condotto l'inchiesta sulle cause della defezione⁵⁶.

Se dunque terre pubbliche furono assegnate ai veterani⁵⁷ in *Hirpinia*⁵⁸, esse

⁵¹ Liv. 22.61.11-12.

⁵² Liv. 22.13.1; 23.38.1; 41.13; 43.3.

⁵³ Liv. 23.1.1; 27.2.4. Così già Musti, *La nozione cit.*, 212 s.

⁵⁴ Liv. 23.1.1: *Hannibal post Cannensem pugnam castraque capta ac direpta confestim ex Apulia in Samnium moverat, accitus in Hirpinos a Statio Trebio pollicente se Compsam traditurum.*

⁵⁵ I Sanniti Caudini in particolare, su cui Liv. 23.41.13. Sull'*ager Samnis Caudinus*, Liv. 24.20.3-5. Sulle collettività caudine di *Telesia* e *Cubulteria*, Liv. 22.13.1 e 24.20.5.

⁵⁶ *Supra*, § 3 e nt. 32.

⁵⁷ Il cui numero è stimato tra i quarantamila (P. Brunt, *Italian Manpower*, Oxford 1987², 279) e i quindicimila (G. Camodeca, *La colonizzazione romana dal II secolo a.C. all'età imperiale*, in *Storia del Mezzogiorno*, I.2, Napoli 1991, 20). Più recentemente, L. De Ligt, *Peasants, Citizens and Soldiers: Studies in the Demographic History of Roman Italy 225 BC- AD 100*, Cambridge 2012, 150-154, non li ritiene superiori a ventottomila.

⁵⁸ Tale ipotesi è stata sostenuta autorevolmente ed indipendentemente sulla base di argomentazioni differenti tra di loro. E. Gabba, *Ricerche sull'esercito professionale romano da Mario ad Augusto*, in *Athenaeum* 29, 1951, 217 nt. 1 [= *Esercito e società nella tarda Repubblica romana*, Firenze 1973, 102 nt. 146], delimita le porzioni di agro pubblico annesse a seguito della guerra annibalica e poi assegnate ai veterani di Scipione, per l'Irpinia, ai territori di *Compsa*, *Marmorae* e *Meles*; per il Sannio Caudino, a quelli di *Cubulteria*, *Trebula Balliensis* e *Telesia*. Inoltre aggiunge *Aeclanum* e l'*ager Taurasinorum*. Analoga considerazione in A.J. Toynbee, *Hannibal's Legacy*, II. *Rome and her Neighbours after Hannibal's Exit*, Oxford 1965, 659 s. = tr. it. *L'eredità di Annibale*, II. *Roma e il Mediterraneo dopo Annibale*, Torino 1983, 821 s., secondo il quale essi sarebbero stati stanziati nei territori di *Telesia*, *Cubulteria*, e *Abellinum*. Diversamente si fonda sul postulato che la tribù *Galeria* sarebbe stata introdotta in Irpinia per gli assegnatari scipionici, L.R. Taylor, *The Voting Districts of the Roman Republic. The Thirty-five Urban and Rural Tribes*, Rome 1960, 92 s. Più di recente nella stessa linea, M. Silvestrini, *La diffusione della tribù Galeria in Irpinia e in Apulia*, in E. Lo Cascio, A. Storchi Marino (a c. di), *Modalità insediative e strutture*

potrebbero aver interessato parzialmente le valli solcate dai fiumi Calore, Ofanto e Ufita, e la valle d'Ansanto: l'appoderamento però non avrebbe assunto le forme della centuriazione massicciamente realizzata su questi stessi territori un settantennio dopo, dalla commissione graccana, nel 130-129 a.C. In forma maggiore potrebbe essere stata appoderata la valle del Miscano, un tempo appartenente alle collettività irpine di *Vercellium* e *Sicilium*, e la fascia tra *Hirpinia* e *Lucania*: quest'ultima, fino a poco tempo prima occupata da *Marmoreae* e *Meles*, si sarebbe prestata alla coltivazione di granaglie, se al momento della conquista dei due centri nella guerra annibalica i Romani vi fecero grande bottino di cereali⁵⁹. Le terre irpine, sebbene non apparissero desiderabili agli occhi dei veterani per il contesto ambientale piuttosto povero, isolato e inclemente, non sarebbero state ad ogni modo del tutto ignorate dai decemviri.

Nell'assenza di fonti, ci si può comunque chiedere se le terre non assegnate invece siano state impiegate a pascolo⁶⁰, perpetuando una forma di sfruttamento congeniale al contesto oro-idrografico: la presenza di una serie di valli solcate dal corso dei fiumi potrebbe aver reso possibile una transumanza strettamente locale grazie ai pascoli estivi e invernali⁶¹, praticata dagli indigeni dietro pa-

agrarie nell'Italia meridionale in età romana, Bari 2001, 271 s. e 276-279. Tuttavia non è certo che la *Galeria* fosse stata la scelta dei censori del 199 a.C., *P. Cornelius Scipio* e *P. Aelius Paetus*, i quali avrebbero potuto comunque iscrivere i veterani in un'unica tribù. La *Galeria* non è attestata nel Sannio caudino, dove sarebbero anche stati insediati i veterani: si vd. per *Caudium*, M. Silvestrini, *Regio II* cit., 185; per *Telesia*, M. Buonocore, *Regio IV (Sabina et Samnium)*, in Silvestrini, *Le tribù* cit., 207. Sconosciuta la tribù dei cittadini di *Cubulteria*, su cui H. Solin, *Le iscrizioni antiche di Trebula, Caiatia e Cubulteria*, Caserta 1993, 150, e G. Camodeca, *Regio I (Latium et Campania): Campania*, in Silvestrini, *Le tribù* cit., 179. Grelle, *L'agro pubblico* cit., 323, ritiene marginale l'appoderamento nel Sannio irpino e caudino, realizzato invece nelle terre apule – Tavoliere e zona tra Brindisi e Taranto – in considerazione della feracità del suolo. In un contributo successivo (*L'eredità di Annibale: l'ordinamento postbellico della Puglia*, in Id. e M. Silvestrini, *La Puglia* cit., 176), egli circoscrive la loro presenza al solo Sannio irpino, oltre, naturalmente, all'*Apulia*. Roselaar, *Public Land* cit., 49 e 323, non fornisce alcuna indicazione a riguardo.

⁵⁹ Liv. 27.1.2: ... *Marmoreas et Meles de Samnitibus vi cepit. Ad tria milia militum ibi Hannibalis, quae praesidii causa relicta erant, oppressa. Praeda – et aliquantum eius fuit – militi concessa. Tritici quoque ducenta quadraginta millia modium et centum decem millia hordei inventa*. Plut. *Marc.* 24.3 (testo, *supra*, nt. 20). Le quantità registrate da Livio corrispondono a circa seicento tonnellate di grano e duecentosettantacinque tonnellate di orzo.

⁶⁰ Episodi relativi a multe comminate dagli edili a *pecuarii* (Liv. 33.42.10; 35.10.11) segnalano già agli inizi del II secolo a.C. l'uso a pascolo di porzioni di agro pubblico, forse anche tra Sannio ed Irpinia: Roselaar, *Public Land* cit., 48 e 133, ha ipotizzato uno sfruttamento di tal tipo in generale per le aree appenniniche del Sannio.

⁶¹ Tale quadro, ben documentato in età moderna proprio per l'alta valle del Calore, per quella dell'Ofanto, per la valle dell'Ufita e quella d'Ansanto – queste ultime erano collegate da un tratturello utilizzato per condurre le greggi alle sorgenti sulfuree, in antico sede del santuario della dea Mefite (vd. *infra*), dove sarebbero state immerse per guarire dalla rogna: B. Villanova,

gamento della *scriptura*, o tollerata da Roma. Gli altopiani potrebbero essere stati interessati dall'allevamento equino⁶², se in questa zona, come in altre, fossero stati allevati i capi destinati ai settemila cavalieri sanniti i quali, insieme a settantamila fanti, avrebbero costituito il contingente fornito a Roma nel 225 a.C.⁶³.

Una parte di questi pascoli potrebbe aver insistito su aree boschive peculiari del territorio, se una loro eco affiora nell'etimologia di 'Irpini', ricondotta al nome osco del lupo, secondo la tradizione antiquaria⁶⁴. Tali aree rappresentavano un potenziale economico di non trascurabile entità, grazie alle diverse forme di sfruttamento⁶⁵. Il bosco era l'ambiente ideale per l'allevamento dei suini anche selvatici, al fine della lavorazione delle loro carni: gli insaccati irpini potrebbero aver avuto un mercato essenzialmente locale, al confronto con quelli lucani, commercializzati già nel secondo secolo a.C.⁶⁶; analogamente per catturare ghiari da ingrassare, la carne dei quali, ritenuta una prelibatezza culinaria,

Fiumi e sorgenti lungo i percorsi della transumanza in Irpinia, in Ivone, *La transumanza cit.*, 428 s. – ed infine per l'altopiano del Formicoso (N. Di Guglielmo, *Pastorizia e transumanza nel quadro dell'economia dell'Alta Irpinia in età moderna*, in Ivone, *La transumanza cit.*, 120-122), si potrebbe anticipare ad età romana, non essendo, almeno fino al XVII secolo, intercorsi cambiamenti tali da modificare la fisionomia del territorio. I percorsi della grande transumanza avrebbero lambito l'Irpinia nella sua parte più settentrionale, come testimonia il percorso del tratturo Pescasseroli-Candela che attraversava i territori di Casalbone, Montecalvo, Ariano Irpino, Villanova del Battista e Zungoli, in età moderna; una rete di tratturelli permetteva la transumanza dall'alta Irpinia verso Candela: R. Padrevita, *Il regio tratturo Pescasseroli-Candela, tratturelli, bracci e riposi della Campania interna*, in *Vicum* 1, 1991, 28-37.

⁶² Quello del Formicoso potrebbe essere stato confiscato alla collettività insediata ad *Aquilonia* (sulla quale *supra*, nt. 25). I suoi pascoli furono destinati da età aragonese agli allevamenti equini della casa reale, Di Guglielmo, *Pastorizia e transumanza cit.*, 148-150.

⁶³ Plb. 2.24.10, *supra* nt. 5. Il numero di cavalieri tra tutti i soci è secondo unicamente ai sedicimila di Iapigi e Messapi. Naturalmente, il numero di cavalli per ciascun cavaliere aumentava del doppio o del triplo in considerazione di ricambi e trasporti: Grelle, *L'agro cit.*, 326 nt. 47. Per il contingente di cavalieri sanniti impiegati durante la terza guerra macedonica, *supra* nt. 33.

⁶⁴ Strab. 5.4.12 e 25: 'Εξῆς δ' εἰσὶν Ἴρπῖνοι, καὶ τοὶ Σαυνῖται· τοῦνομα δ' ἔσχον ἀπὸ τοῦ ἡγησαμένου λύκου τῆς ἀποικίας· ἵρπον γὰρ καλοῦσιν οἱ Σαυνῖται τὸν λύκον· συνάπτουσι δὲ Λευκανοῖς τοῖς μεσογαίοις. Paul. Fest. 93.25L: *Irpini appellati nomine lupi, quem irpum dicunt Samnites; eum enim ducem secuti agros occupavere*. Derivata da Verrio Flacco per il tramite di Sesto Pompeo Festo, la ricostruzione tramandata da Paolo Diacono coincide con quella fornita da Strabone. Cfr. Bourdin, *Les peuples cit.*, 726 ss. Invece, le definizioni latine di bosco sono state di recente indagate da P. Buongiorno, *Definire il 'bosco' nell'esperienza romana: fra letteratura antiquaria e giurisprudenza*, in M. Brocca, M. Troisi (a c. di), *I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita. Dalle radici storiche alle prospettive future*, Napoli 2014, 3-11.

⁶⁵ G. Traina, *L'uso del bosco e degli incolti*, in G. Forni, A. Marcone (a c. di), *Storia dell'agricoltura italiana*, I.2, Firenze 2002, 239-245.

⁶⁶ Cfr. Varr. *ling.* 5.111. Nel corso del I secolo a.C., i salumi lucani si affermarono nel mercato di Roma, come ghiottoneria da preferire alle più dozzinali produzioni cispaline, Strab. 5.1.12 C 218.


fu vietata da una legge Emilia suntuaria del 115 a.C.⁶⁷. Entrambi questi animali si cibavano di ghiande, noci e castagne⁶⁸, frutti prodotti da alberi costituenti il bosco. In *Hirpinia*, le noci sembrano aver avuto anche un consumo umano⁶⁹, fors'anche le castagne, se i castagneti ricordati per Napoli fossero localizzabili anche nell'entroterra irpino, dove in un'epoca più tarda potrebbe essere stata prodotta anche una varietà pregiata tipica del territorio napoletano⁷⁰. Inoltre, il bosco garantiva la produzione di legname, sebbene forse limitata ad un mercato regionale, in quanto la posizione geografica dell'*Hirpinia* non ne avrebbe facilitato il trasporto, nonostante la presenza di fiumi. I boschi pubblici potrebbero essere stati dunque sottoposti a *locatio censoria* o a *venditio quaestoria*, quanto essere occupati da parte di imprenditori romani e indigeni filoromani, sebbene le maggiori attenzioni fossero rivolte a terre incolte più appetitose.

⁶⁷ *Gliraria* sono stati rinvenuti a Pompeii, su cui M. Anecchino, *Suppellettile fittile da Pompeii*, in Aa.Vv., *L'instrumentum domesticum di Ercolano e Pompei nella prima età imperiale*, Roma 1977, 113 s. Sulla *lex Aemilia* Plin. nat. 3.223, sui cui G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912 (ed. an. Hildesheim 1990), 320. Inoltre, M. Coudry, *Loi Aemilia somptuaires*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, J. L. Ferrary e P. Moreau, Paris, 2007. <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice14/> (data di aggiornamento 26/11/2014).

⁶⁸ Varr. rust. 3.15.1; Plin. nat. 15.94.

⁶⁹ Sulle noci di *Abellinum*, Plin. nat. 15.88 (*Ceteris quidquid est solidum est, ut in abellanis, et ipso nucum genere, quas antea Abellinas patriae nomine appellabant*) e Serv. georg. 2.65 (... *Sane coryli proprie dicuntur: nam abellanae ab Abellino Campaniae oppido, ubi abundant, nominatae sunt*). L'inclusione di *Abellinum* in *Campania* è riconducibile in seno all'organizzazione provinciale dell'Italia in età diocleziana (cfr. Thomsen, *The Italic Regions* cit., 63 e 212; G. Camodeca, *Istituzioni e società*, in Colucci Pescatori et alii, *Storia illustrata* cit., 186 [= *I ceti dirigenti di rango senatorio equestre e decurionale della Campania romana*, VII, Napoli 2008, 40]).

⁷⁰ La castagna corelliana era il risultato di un felice innesto compiuto dal cavaliere atestino *Corellius* su castagni presenti nei boschi del napoletano: Plin. nat. 15.94 (*Patria laudatissimis Tarentum et in Campania Neapolis*) e 17.122 (*Non est omittenda raritas unius exempli. Corellius eques Romanus Ateste genitus insevit castaneam suomet ipsam surculo in Neapolitano agro. Sic facta est castanea, quae ab eo nomen accepit inter laudatas. Postea Tereus eiusdem libertus Corellianam iterum insevit. Haec est inter eas differentia: illa copiosior, haec Tereiana melior*), e Mart. 5.78.14 (*Mensae munera si volis secundae, | marcentes tibi porrigentur uvae | et nomen pira quae ferunt Syrorum, | et quas docta Neapolis creavit, | lento castaneae vapore tostae: | vinum tu facies bonum bibendo*). Del cavaliere non sappiamo altro, *PIR*² C 1292a rileva la difficoltà nel datarlo. Il gentilizio è documentato ad *Ateste* nella prima metà del I secolo d.C., *Suppllt.* 15, 79-80. Un suo liberto, un *Tereus*, attraverso un altro innesto creò la varietà *Tereiana*. Non sappiamo se il *P. Corellius Euthycus* attestato da un *signaculum* forse pertinente ad *Aeclanum* (*CIL* X 8058.124 = EDR 133503 del 25/11/2013 [F. Lorusso]) possa essere considerato, nonostante l'affinità del gentilizio, liberto o liberto di liberti di *Corellius*, e se la sua attività economica si curasse della produzione e/o commercializzazione delle castagne.



5. Tra il 130 e il 129 a.C. la commissione triumvirale istituita *ex lege Semproniana* operò in *Hirpinia*, nelle valli solcate dal Calore, dall'Ofanto e dall'Ufita, recuperando alla disponibilità del popolo Romano sezioni di agro pubblico fino a quel momento inutilizzate; naturalmente in alcuni casi l'occupazione potrebbe essere stata invece riconosciuta giuridicamente valida⁷¹.

⁷¹ Il cippo rinvenuto a Frigento, località Pagliara di Migliano (e ora conservato nel Museo Irpino) sulla cui sommità compare la formula F P CAV, se d'età graccana – come ipotizzato da G. Uggeri, *Le divisioni agrarie di età graccana: un bilancio*, in S. Alessandrì, F. Grelle (a c. di), *Dai Gracchi alla fine della Repubblica*, Galatina 2001, 49; è datato al II secolo a.C. da M. Kajava e H. Solin, *Le iscrizioni aliene del Museo Irpino*, in *Epigraphica* 59, 1997, 321 s. – potrebbe indiziare per il territorio di Frigento la presenza di terre il cui possesso sarebbe stato riconosciuto dalla commissione triumvirale, analogamente all'altro cippo proveniente da Rocca San Felice, località Le Sterpaie, con la formula F P Vet sulla sommità. Per quanto attiene al primo, si potrebbe forse sciogliere la formula in *F(undi) P(ossessorum) Cau(poniorum)*, recuperando in questo modo un gentilizio presente nella regione, nella non lontanissima Benevento (*CIL IX 1786: L. Cauponius*

L'area ha finora restituito il maggior numero di cippi graccani a noi pervenuti⁷²: tre di essi provengono dalla valle dell'Ansanto, nei dintorni del santuario di Mefite⁷³, uno invece dall'area a sud, lungo la destra dell'Ofanto⁷⁴; due dall'alta valle del Calore, delimitata dalle propaggini nord-orientali della cima del Montagnone da un lato, e il fiume dall'altro⁷⁵.

Cf. Forse di I secolo, la *gens* è di origine tiburtina. Sull'inclusione della località di rinvenimento, Fontanarossa, S. Evangelisti *Supplementa Italica* cit. *CIL IX 1217* iscritti nella *Stellatina*, la tribù dei beneventani, su cui M. Silvestrini, *Regio II* cit., 185. Lo scioglimento *F(undus) P(ublii) Cav(ii)* è stato avanzato da M. Romito, *Guerrigiani sanniti ed antichi tratturi nell'alta valle dell'Ufita*, Salerno 1995, 82, essendo il gentilizio *Gavius* attestato a *Compsa* da *P. Gavius municeps Consanus*, menzionato in Cic. *Verr.* 2.5.158-160.

⁷² Uggeri, *Le divisioni* cit., 31-60. Più recentemente, M. Balbo, *Riformare la Res Publica. Retroterra sociale e significato politico del tribunato di Tiberio Gracco*, Bari 2013, 98 s. appare impreciso proprio nel censire i cippi dall'Irpinia, tralasciando quello rinvenuto a Montella *CIL I² 2934*, su cui, *infra*, nt. 75.

⁷³ 1) *CIL IX 1024* = I² 643 = *ILS 25* = *ILLRP 473* = AE 1997, 322. Rinvenuto *in situ* a Rocca San Felice, nella Valle d'Ansanto, in località Costa Diana, ad est della sorgente dedicata a Mefite. Il cippo (h. 0.44 cm; diam. 0.38 cm) presenta sulla sommità sigle variamente restituite dagli editori: *CIL IX 1024*. Gli ultimi due editori non hanno avanzato alcuna proposta di scioglimento. Sul lato, invece, *M. Folvius M.f. [F]lac(us) | C. Sempronius Ti.f. Grac(chus) | C. Paperius C.f. Carb(o) | IIIvire(i) a(gris) i(udicandis) a(dsignandis)*. Ora presso il Museo Irpino (nr. inv. 2).

2) *CIL IX 1025* = I² 644 = *ILS 25b* = *ILLRP 473b* = AE 1997, 322. Rinvenuto a Rocca San Felice, nella Valle d'Ansanto, località Le Sterpaie. Il cippo (h. 0.77 cm; diam. 0.36) presenta, analogamente al precedente, sulla sommità sigle variamente interpretate, *CIL IX 1025*; sul lato: *M. Folvius M.f. Fla[c(us)] | C. Sempronius Ti.f. G[rac(us)] | C. Paperius C.f. Carb(o) | IIIvire(i) a(gris) i(udicandis) a(dsignandis)*. Come il precedente conservato nel Museo Irpino (nr. inv. 6).

3) Un nuovo cippo recentemente edito da G. Camodeca (*Note* cit.) è stato rinvenuto *in situ*, in contrada Mozzarella di Villamaina, a nord di Rocca San Felice. Ritenuto graccano, il cippo di calcare bianco locale (h. 110 cm; diam. al tamburo 0.36 cm; lett. 0.6,5-7 cm) non presenta il nome dei commissari sul cilindro, bensì sul tamburo *D(ecumanus) II k(ardo) XXXIII*. Si trova nella proprietà C. Calò, dove rinvenuto.

⁷⁴ 4) AE 2010, 353. Rinvenuto nel 1986 in contrada Civita di Lioni. Il cippo (h 0.90 cm; diam. max. 0.35,7 cm) presenta sul lato i nomi dei triumviri *M. Fo[l]vius M.f. Flac[us] | C. Sempronius Ti. f. | IIIvir(ei) a(gris) i(udicandis) a(dsignandis)*. L'assenza del nome del terzo commissario, riconducibile alla non ancora avvenuta elezione del suffetto, *C. Paperius Carbo*, in sostituzione di *P. Licinius Crassus* morto nel frattempo, permette di datare il cippo agli inizi del 129 a.C. Si conserva presso il Museo etnografico di Lioni (AV) ospitato nell'Istituto Comprensivo Statale 'N. Iannaccone'. Un esemplare simile è *CIL I² 2933a* da Celenza Valfortore.

⁷⁵ 5) *CIL I² 2934*. Rinvenuto sradicato a Montella, in località Stràtola presso il torrente Avella, nella proprietà Bruno, indi trasportato nel giardino Capone. Il cippo anonimo, graccano secondo la dottrina dominante, presenta sulla sola sommità *D(ecumanus) III k(ardo) II*, ma non presenta il nome dei commissari sul fusto. Forse perduto. Il primo editore F. Scandone *L'alta valle del Calore*, 1, Napoli 1911, 158-162 e nt. 9, lo ritenne posteriore al 63 a.C. e anteriore allo stanziamento di veterani di Augusto. La dottrina successiva lo colloca in età graccana: da ultimo Uggeri, *Le divisioni* cit., 45, con bibliografia. Lo studioso, seppur dubitativamente, attribuisce il cippo al territorio di *Abellinum*.

L'interesse suscitato dai cippi investe profili storici e gromatici. Alcuni cippi permetterebbero, infatti, di conoscere la sequenza delle aree in cui operarono i magistrati: dapprima l'alta valle del Calore e quella dell'Ofanto, o viceversa, in quanto i lavori, iniziati sotto la commissione composta da *C. Sempronius Gracchus*, *Ap. Claudius Pulcher* e *P. Licinius Crassus*, videro la messa in opera dei cippi solo tra la fine del 130 e gli inizi del 129 a.C., quando la commissione, rinnovata con l'elezione di *M. Fulvius Flaccus* a seguito della morte di *Ap. Claudius*, non includeva ancora l'altro suffetto, *C. Papirius Carbo*, subentrato a *P. Licinius*, morto nel frattempo⁷⁶. Entrato in carica il nuovo triumviro nel 129 a.C., la commissione agì nella valle d'Ansanto, come comproverebbero i due cippi rinvenuti a Rocca San Felice. Tuttavia essi non offrono alcun indizio per stabilire se gli agrimensori, suddivisi in squadre, operassero contemporaneamente nelle aree individuate dalla commissione, o se procedessero progressivamente di area in area.

Altri cippi conservano le numerazioni di decumani – quello massimo, due volte⁷⁷, il secondo e il terzo – e i cardini – il secondo, l'undicesimo e il trentreesimo – grazie ai quali è possibile accertare che il decumano massimo attraversava trasversalmente le alte valli del Calore e dell'Ofanto, e intersecava una sequenza di cardini, almeno trentatré, a formare un unico esteso reticolato comprendente la valle d'Ansanto, e probabilmente anche la zona a nord dell'Ufita⁷⁸.

Gli interventi agrimensori investirono anche la valle percorsa da questo fiume, dove si ritenne di agevolare la vita degli assegnatari impiantando un abitato, un *forum*, posto lungo l'Appia e allo stesso tempo *caput* della via *Aemilia*, appositamente realizzata nel 126 a.C. per raggiungere la *Daunia*⁷⁹: la politica infrastrutturale a sostegno delle assegnazioni perseguita dai Gracchi fu condivisa anche dal senato, come dimostrano gli interventi promossi in *Lucania*, dove le assegnazioni si accompagnarono alla costruzione di strade e *fora* ad opera di esponenti della fazione antigraecana⁸⁰.

6) Colucci Pescatori 1991, 90 = Agri Centuriati 2013, 57. Rinvenuto a Nusco in località Chianole di Nusco. Il cippo (h. max 1.09 cm; diam. max. 37.2 cm) presenta sul lato i nomi di due dei triumviri, analogamente a AE 2010, 353 e CIL I² 2933a: *M. Folviu[s M.] f. Fl[ac(us)] | C. Sempronius Ti. f. Grac(chus) | Illvir(ei) a(gris) i(udicandis) a(dsignandis)*; sul timpano *D(ecumanus) k(ardo) I*. È conservato nel palazzo di città del municipio di Nusco (AV), nella sala consiliare.

⁷⁶ Sulla questione, Grelle, *La centuriazione* cit., 252 s.

⁷⁷ Nonostante sia assente la qualificazione: sul punto Grelle, *La centuriazione* cit., 253.

⁷⁸ L'intervento graccano con la *via Aemilia* si sarebbe esteso fino ad *Aequum Tuticum* secondo Camodeca, *Note* cit.

⁷⁹ G. Camodeca, *M. Aemilius Lepidus, cos. 126 a.C., le assegnazioni graccane e la via Aemilia in Hirpinia*, in ZPE. 115, 1997, 265-270.

⁸⁰ Gallo, *L'agro* cit., 60 s.

A dispetto della presenza del *forum* di Fiocaglia, non è possibile stabilire se l'iscrizione nella tribù *Galeria* di individui originari del Lazio attestati nella valle d'Ansanto⁸¹ sia riconducibile allo stanziamento di loro antenati ai tempi delle assegnazioni decemvirali o della riforma graccana, ovvero se sia estensione della tribù introdotta in zona successivamente alla guerra sociale, al loro arrivo in qualità di beneficiari sillani o *ex lege Iulia agraria* del 59 a.C.⁸². D'altra parte, la tegola iscritta in lingua latina proveniente dal santuario della Mefite e datata al II secolo a.C.⁸³ potrebbe riferirsi ad assegnatari graccani, quanto a indigeni latinizzati⁸⁴.

Probabilmente avvocato al popolo Romano in conseguenza della seconda guerra punica, il territorio della comunità irpina degli *Abellinates* insediata a Civita di Atripalda potrebbe essere stato recuperato successivamente per dedurvi una colonia di cittadini Romani su iniziativa di *C. Sempronius Gracchus* durante il suo tribunato: gli indizi a sostegno di tale ipotesi sono costituiti dalle titolature vetuste dei magistrati, *praetores duoviri* per quelli giurisdicenti e *censores* per quelli con funzioni censorie⁸⁵. In alternativa tale territorio, sottoposto nel tempo a una occupazione spontanea a fini agricoli e pastorali, potrebbe essere stato oggetto di deduzione coloniarica da parte di Silla per suoi veterani. La colonizzazione sillana si esplicò in Campania nelle deduzioni di *Pompeii* e *Nola*⁸⁶, e probabilmente di *Abella*, dedotte laddove maggiori erano state resistenza e ostilità nei confronti di Silla⁸⁷. Se sillana, *Abellinum*, insieme forse a *Telesia* e *Vibinum*, avrebbe cinto l'*Hirpinia* al fine di esercitare un maggiore controllo su un'area particolarmente ostile⁸⁸.

⁸¹ CIL IX 1078 = EDR 131030 del 24/11/2014 (S. Evangelisti) = *Supplementa Italica Aeclanum* E nr. 62 pross. pubbl. (I secolo d.C.): *Q. Mummius Q.f. Gal. | Cuniculus | Q. Mummius Q.f. Firmus | C. Mummius Q.f. Modestus | Hirria D.l. Creysis*. S. Evangelisti, *Supplementa Italica* cit., li ritiene originari di *Abellinum* o *Compsa*: ad essa si rinvia per il commento del documento.

⁸² Un *L. Mummius* è *praetor duovir* a Telesia (CIL I² 1747 = IX, 2235 = ILS 5328 = ILLRP 675: *L. Mummius L.f. C. Manlius C.f. | praetores duovir(i) pro ludeis turris duas | d(e) d(ecurionum) s(ententia) faciundas coeraverunt*), la cui condizione di colonia sillana è però incerta: F. Santangelo, *Sulla, the Elites and the Empire. A Study of Roman Policies in Italy and the Greek East*, Leiden 2007, 154.

⁸³ Purtroppo sono perduti i gentilizi: P. Poccetti, *Aspetti linguistici dell'Hirpinia tra età preromana e romana*, in c.d.s. negli atti del Convegno *Appelati nomine lupi* cit.

⁸⁴ Ad esempio i *Magii* di *Aeclanum*, su cui Gallo, *Le tre stagioni* cit.

⁸⁵ Da ultimo spec. Camodeca, *Istituzioni* cit., in Colucci Pescatori *et alii*, *Storia illustrata* cit., 177 [= *I ceti* cit., 29 ss.]; ora anche Id., *Note* cit.

⁸⁶ Camodeca, *La colonizzazione* cit., 26-29.

⁸⁷ *Pompeii* si sarebbe consegnata a Silla per timore di subire devastazione, analogamente a quanto accaduto a *Nuceria* (App. BC 1.187) poi riconquistata nell'89 a.C. (Vell. 2.16.2). *Nola* invece filoromana fu occupata per tradimento dagli insorti Italici (App. BC 1.185), assediata da Silla tra l'89 e l'88 a.C. G. De Sanctis, *La guerra sociale*, opera inedita a cura di Leandro Polverini, Firenze 1976, 79-83.

⁸⁸ *Infra*, § 6-7. Su *Vibinum*, colonia sillana, M. Pani, *Colonia Vibina*, in *ZPE*. 87, 1991, 125-131.

L'antropizzazione dell'*Hirpinia* nel corso del II secolo a.C. assunse i modi di un massiccio stanziamento di cittadini Romani allogeni e la fondazione di nuovi abitati, tali da modificare i caratteri del popolamento pur composto da presenze indigene⁸⁹. Analogamente al *forum* di Fiocaglia si può forse ipotizzare un abitato anche per gli assegnatari presenti nella Valle d'Ansanto⁹⁰; ad ogni modo, questo nucleo raggiunse l'autonomia locale tra la metà del I secolo a.C. e l'età augustea (v. *infra*). La realizzazione di vie agevolò la mobilità⁹¹. L'implemento della rete viaria ebbe tra i suoi effetti una più facile circolazione del prefetto del pretore per le esigenze di amministrazione della giustizia per i cittadini qui stabilitisi. Tra Sannio e *Daunia*, lo stanziamento stabile di cittadini Romani dagli inizi del II secolo a.C. aveva determinato l'invio di delegati del pretore (uno o più), per assicurare l'amministrazione della giustizia ai veterani di Scipione. Nell'ultimo trentennio dello stesso secolo, l'aumento della presenza nelle valli del Calore, d'Ansanto e dell'Ufita non sappiamo se abbia reso necessario il ricorso ad un aumento del numero dei prefetti, per non attribuire a quelli già inviati nell'area anche i nuovi assegnatari stanziati dai Gracchi: la loro mobilità fu favorita comunque da un sistema viario, incentrato sulle vie *Appia* ed *Aemilia*⁹², capace di rendere più rapidi gli spostamenti da un insediamento di coloni all'altro.

Percorrendo tracciati principali e secondari, uno o più prefetti avrebbero raggiunto i nuclei allogeni e collocato la sede dei loro tribunali negli abitati, tra gli altri sicuramente il foro di Fiocaglia⁹³, richiamando in essi la popolazione

⁸⁹ Note ad esempio per il *forum* di Fiocaglia da tegole con i gentilizi oschi, *Abutius* (Crawford, *Imagines Italicae*, Aeclanum 14) e *Maccius* (Crawford, *Imagines Italicae*, Aeclanum 16), su cui O. Salomies, *The Nomina of the Samnites. A Checklist*, in *Arctos* 46, 2012, 141 e 158.

⁹⁰ Non necessariamente identificabile con Frigento, in quanto la documentazione inerente a un possibile insediamento, cisterne e materiale ceramico (su cui G. Colucci Pescatori, *Municipium, aliunde, ignotum: Frigento in età romana*, in *Studi sull'Italia dei Sanniti*, Milano 2000, 47 ss.) si data non prima dell'età tardorepubblicana. Inoltre, la sola documentazione epigrafica non è sufficiente, se si tiene conto del riutilizzo di epigrafi pertinenti ad altre comunità nel duomo di Frigento, per la costruzione del quale furono impiegati materiali giunti come *spolia* dalla vicina *Aeclanum*: Camodeca, *Note cit.*

⁹¹ Gli assegnatari in Valle d'Ansanto potrebbero aver sfruttato il percorso dell'*Appia* da Frigento ad *Aeclanum*, al santuario di Mefite Ampsanctus, Guardia Lombardi, La Toppa, Bisaccia, Lacedonia. Ad ogni modo, sarebbe esistita una forma di collegamento tra *Aeclanum* e il santuario della Mefite, passando per la zona di Frigento, identificabile "con il diverticolo di un antico tratturo, parallelo all'Ufita". La citazione è tratta da Colucci Pescatori, *Municipium cit.*, 48. La questione del tracciato dell'*Appia*, in Camodeca, *M. Aemilius cit.*, 268 nt. 34, con relativa bibliografia. Sull'importanza dello stanziamento di assegnatari e della rete viaria in *Hirpinia*, da ultimo Isayev, *Italian cit.*, 11-34.

⁹² Sul suo tracciato, Camodeca, *M. Aemilius cit.*, 267-270.

⁹³ Camodeca, *M. Aemilius cit.*, 267.

sparsa⁹⁴. L'orografia del territorio avrebbe reso però difficoltosi gli spostamenti per quanti fossero stanziati nell'alta valle del Calore e in quella dell'Ofanto, se il prefetto non avesse deciso di appoggiarsi anche ai centri alleati (*civitates socio-rum*) di *Aeclanum* e *Compsa* per amministrare lì la giustizia per i coloni romani del territorio: ciò sarebbe stato possibile per la prima città dalla sua posizione lungo il tracciato dell'Appia.

La giurisdizione dell'inviato del pretore si sarebbe esercitata nei confronti dei cittadini ed estesa ai peregrini nei casi di controversie con loro. Tuttavia in circostanze contingenti, le funzioni del prefetto avrebbero esulato dall'ambito propriamente giurisdizionale. Negli anni di svolgimento dei censimenti, dinnanzi al prefetto i cittadini potrebbero aver reso la *professio*, nell'impossibilità di raggiungere Roma: i dati raccolti sarebbero poi stati trasmessi ai censori⁹⁵. Nel caso di leve straordinarie, i magistrati romani potrebbero altresì aver incaricato i prefetti presenti sui luoghi⁹⁶.

6. La guerra sociale vide tra le file degli insorti gli Irpini, contro i quali l'attacco fu condotto dal legato *L. Cornelius Sulla*⁹⁷. Tra le comunità, in particolare, la narrazione appianea ricorda *Aeclanum* per l'assedio e la distruzione subiti, laddove ne segnala in modo generico e cumulativo altre per la clemenza dimostrata dal vincitore in considerazione della loro resa⁹⁸. Tale clemenza si sarà

⁹⁴ Gli assegnatari nella valle d'Ansanto potrebbero aver raggiunto il foro di Fiocaglia, essendo impossibile per il prefetto fermarsi presso il santuario della Mefite, privo di qualsiasi struttura di accoglienza (insediativa) fino alla metà del I secolo a.C.: Rainini, *Il santuario* cit., 117-119.

⁹⁵ M. Humbert, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, Roma 1978, 313-317; contrariamente E. Bispham, *From Ausculum to Actium. The Municipalization of Italy from the Social War to Augustus*, Oxford 2007, 96. Tuttavia l'assenza di evidenza su eventuali competenze censorie attribuite ai prefetti non è argomento dirimente, data l'evanescenza d'informazioni sui delegati pretori. Possibilista De Ligt, *Peasants* cit., 108 s.

⁹⁶ La *conquisitio* del 215 a.C. condotta dal proconsole, su senatoconsulto, nel Piceno (Liv. 23.25.19) potrebbe essersi avvalsa dell'operato dei prefetti.

⁹⁷ Gli Irpini tutti si sollevarono contro Roma, App. BC 1.175: Ἐκτραγείσης δὲ τῆς ἀποστάσεως ἅπαντα, ὅσα τοῖς Ἀσκλαίοις ἔθνη γείτονα ἦν, συνεξέφαυε τὴν παρασκευὴν, Μάρσοι τε καὶ Παυλιγνοὶ καὶ Οὐησιτίνοι καὶ Μαρρουκίνοι καὶ ἐπὶ τούτοις Πικεντίνοι καὶ Φρεντανοὶ καὶ Ἰρπίνοι καὶ Πομπηϊανοὶ καὶ Οὐενούσιοι καὶ Ἰάπυγες, Λευκανοὶ τε καὶ Σαυνίται, χαλεπὰ Ῥωμαίοις καὶ πρὶν ἔθνη γενόμενα, ὅσα τε ἄλλα ἀπὸ Λίριος ποταμοῦ, ὃν νῦν μοι δοκοῦσι Λίτερνον ἠγείσθαι, ἐπὶ τὸν μυχὸν ἐστί τοῦ Ἰονίου κόλπου πεζεῦοντι καὶ περιπλέοντι. Liv. per. 75: *L. Sylla Hirpinos domuit, Samnites pluribus proeliis fudit, aliquot populos recepit, quantisque raro quisquam alius ante consulatum rebus gestis ad petitionem consulatus Romam est profectus.*

⁹⁸ App. BC 1.222: Σὺλλας δ'ἔς ἔθνος ἔτεπον, Ἰρπίνους, μετεστρατοπέδευε καὶ προσέβαλεν Αἰκοθλάνφ. Οἱ δὲ Λευκανοὺς προσδοκῶντες αὐτῆς ἡμέρας σφίσιν ἐπὶ συμμαχίαν ἀφίξεσθαι, τὸν Σὺλλαν καιρὸν ἐς σκέψιν ἤτουν. Ὁ δ'αἰσθανόμενος τοῦ

sostanziata nell'evitare il saccheggio al momento della conquista (diversamente da quanto avvenuto per *Aeclanum*), non anche le punizioni successive. Insorta anche *Compsa*, fu occupata dall'eclanese filoromano *Minatus Magius* alla testa di un contingente indigeno da egli stesso reclutato⁹⁹.

La sistemazione avviata dopo il conflitto mutò parzialmente gli assetti territoriali, nella misura in cui ridefinì i territori pertinenti alle neocomunità municipali, includendo talvolta nei loro confini le terre appoderate e centuriate circostanti, talaltra escludendole. Scelte così diverse tra di loro si spiegherebbero alla luce dell'atteggiamento tenuto dalle comunità nei confronti di Roma, e dal sostegno garantito in alcuni casi da notabili di quelle stesse comunità.

La punizione avrebbe riguardato i singoli, attraverso espropriazioni e avocazioni dei beni¹⁰⁰, e avrebbe risparmiato le comunità di appartenenza, oramai controllate da esponenti filosillani; alcune di queste sarebbero state premiate con ampliamenti territoriali e con ricostruzioni degli abitati, anche grazie all'e-vergetismo di personaggi legati direttamente a Silla, divenuti magistrati delle stesse comunità.

Esponenti del partito degli insorti furono privati delle loro terre, come comprova del resto il fatto che in queste aree si concentrarono estesissimi possedimenti di *possessores Sullani*. Tra questi, il più noto, *C. Quinctius Valgus*, possedeva un'estensione talmente ampia da farla identificare con l'intero agro irpino¹⁰¹: la considerazione è ciceroniana ed appare iperbolica, collocandosi nella polemica contro *Quinctius* e la categoria dei possessori sillani (ritenuti i maggiori beneficiari della *rogatio Servilia* proposta nel 63 a.C. dal tribuno *Servilius Rullus*, genero dello stesso *Quinctius*¹⁰²); in ogni caso, essa attesta una presenza diffusa di terre di latifondisti romani arricchitisi grazie all'acquisto di beni dei proscritti, anche in *Hirpinia*¹⁰³.

τεχνάσματος ὥραω αὐτοῖς ἔδωκε κἀν τῆδε ξυλίνῳ ὄντι τῷ τείχει κληματίδας περιτιθεῖς μετὰ τὴν ὥραν ὑφῆρπεν· οἱ δὲ δέισαντες τὴν πόλιν παρεδίδουν. 223. Καὶ τήνδε μὲν ὁ Σύλλας διήρπαζεν ὡς οὐκ εὐνοία προσελθοῦσαν, ἀλλ' ὑπ' ἀνάγκης, τῶν δ' ἄλλων ἐφείδετο προσιθεμένων, μέχρι τὸ Ἰρπίων ἔθνος ἅπαν ὑπηγάγετο, καὶ μετῆλθεν ἐπὶ Σαυνιάτας, [...].

⁹⁹ Vell. 2.16.2. Sulla vicenda, Gallo, *Le tre stagioni*, cit.

¹⁰⁰ Plut. *Sull.* 31.9: Προεγράφοντο δ' οὐκ ἐν Ῥώμῃ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν πάσῃ πόλει τῆς Ἰταλίας; 33.3: [...] ἔθνῶν χώρας καὶ πόλεμων χαπιζομένου προσόδους, [...].

¹⁰¹ Cic. *leg. agr.* 2.6.8: *Tu vero, Rulle, quid quaeris? Quod habent, ut habeant? Quis vetat? Ut privatum sit? Sed ita latum est. Ut meliore iure tui soceri fundus Hirpinus sit sive ager Hirpinus – eorum enim possidet – quam meus paternus avitusque fundus Arpinas?*

¹⁰² La proposta di legge prevedeva tra l'altro il riconoscimento del diritto di proprietà per le terre assegnate sotto Silla, vendute o occupate (Cic. *leg. agr.* 3.2.7-9; 3.4.12; 3.10-11). Rotondi, *Leges* cit., 381 s. e 507.

¹⁰³ Cic. *leg. agr.* 1.5.14: *Videtis iam, patres conscripti, omnibus rebus et modis constructam et coaecevatam pecuniam decemviralem. Minuetur huius pecuniae invidia; consumetur enim in*

Le modalità attraverso le quali le terre irpine entrarono nella disponibilità di *Quinctius* e degli altri potrebbero dunque ascrivere al loro acquisto all'asta, ma forse anche direttamente da veterani sillani, disposti ad alienare nell'immediato i poteri loro concessi, analogamente a quanto avvenuto a *Praeneste*¹⁰⁴. La colonizzazione sillana potrebbe essersi esplicata in assegnazioni viritane¹⁰⁵, di facile attuazione grazie alla presenza di terre già centuriate, ben servite dalla rete viaria nella valle dell'Ufita e in quella d'Ansanto. Più isolate apparivano quelle ubicate nell'alta valle del Calore, nonostante la vicinanza ad *Abellinum*, e, maggiormente, nell'alta valle dell'Ofanto.

Sconosciute rimangono forme e modalità dello sfruttamento da parte dei *possessores*, sebbene sia da escluderne lo stato di abbandono, nel quale Cicerone insinua riversassero, sul finire degli anni 60, le terre di *Quinctius*¹⁰⁶. La presenza di quest'ultimo in zona è al contrario dimostrabile dagli incarichi rivestiti ad *Aeclanum*, in qualità di magistrato e patrono¹⁰⁷, e dalla presenza di suoi liberti,

agrorum emptioibus; 2.26.69: Habet socerum, virum optimum, qui tantum agri in illis rei publicae tenebris occupavit, quantum concupivit.[...]; 3.4.14: Ille [Quinctius Valgus] enim, quod habet, retinere vult neque se Sullanum esse dissimulat; hic, ut ipse habeat, quod non habet, quae dubia sunt, per vos sancire vult, et, cum plus appetat quam ipse Sulla, quibus rebus resisto, Sullanas res defendere criminior. Habet agros non nullos» inquit, «socer meus desertos atque longinquos; vendet eos mea lege, quanti volet. Habet incertos ac nullo iure possessos; confirmabuntur optimo iure. Habet publicos; reddam privatos. Denique eos fundos, quos in agro Casinati optimos fructuosissimosque continuavit, cum usque eo vicinos proscriberet, quoad oculis conformando ex multis praediis unam fundi regionem formamque perfecerit, quos nunc cum aliquo metu tenet, sine ulla cura possidebit».
Secondo Gabba, *L'esercito cit.*, 119, la confisca avrebbe riguardato buona parte dell'Irpinia.

¹⁰⁴ Cic. *leg. agr.* 2.28.78: *Nam si dicent per legem id non licere, ne per Corneliam quidem licet; at videmus, ut longinqua mittamus, agrum Praenestinum a paucis possideri.*

¹⁰⁵ Il *C. Terentius* menzionato in qualità di quattuorviro su un cippo tardo-repubblicano (AE 1997, 392 = 1999, 539 = 2002, 371 = EDR 136003 del 17/02/2014 [F. Lorusso]), potrebbe essere stato un veterano sillano, a meno di ritenerlo discendente di assegnatari graccani, o piuttosto beneficiario *ex lege Iulia agraria*, analogamente ai *Terentii Taravi* attestati ad *Aecae*: A. Gallo, *L'agro pubblico cit.*, 67 nt. 2. Potrebbe invece essere discendente di coloni sillani, *Q. Coponius Naso, IIIvir aedilis* (AE 2002, 373) nel primo trentennio del I sec. d.C., su cui cfr. P. Castrén, *Ordo Populusque Pompeianus. Polity and Society in Roman Pompeii*, Roma 1983, 156, per i *Coponii* pompeiani. Non inserisce *Aeclanum* nell'elenco delle località oggetto di assegnazioni in età sillana, Gabba, *Ricerche cit.*, 272 [= *Esercito cit.*, 174].

¹⁰⁶ Cic. *leg. agr.* 3.4.14.

¹⁰⁷ *CIL* I² 1722 = IX 1140 = *ILLRP* 523 = EDR 132972 del 19/11/2013 (F. Lorusso) Tra il 78 ed il 51 a.C.: *C. Quinctius C.f. Valg(us) patron(us) munic(ipi) | M. Magi(us) Min(at)i f. Surus A. Patlaci(us) Q. f. | IIIvir(i) d(e) s(enatus) s(ententia) portas turreis moiros | turreisque aequas qum moiro | faciundum coiraverunt. CIL* I² 3191 = *ILLRP* 598: *C. Quinctius C.f. Valgus | L. Sepunius L.f. quinq(ue)n(nales | murum portas forum porticus curiam cisternam | de d(ecurionum) s(ententia) facie(ndum) curar(unt) eid(em)que prob(arunt).*

a testimonianza dei suoi interessi economici¹⁰⁸. L'intenzione di vendere le sue terre¹⁰⁹, tra cui le irpine, naufragata nel 63 a.C. con il ritiro della *rogatio Servilia*, sembra essersi riproposta meno di un quinquennio dopo, con l'approvazione nel 59 a.C. della *lex Iulia agraria*, che contemplava l'acquisto di terre da privati.

Tra le terre irpine di *Quinctius*, quelle inadatte ad assegnazioni viritane non sarebbero state però meno redditizie: le risorse boschive potrebbero essere state alla base delle attività imprenditoriali di *Quinctius*, forse non il solo a scorgere il potenziale economico irpino. Un liberto degli *Arellii*, *negotiatores* attivi a *Delos* già nella seconda metà del II secolo a.C.¹¹⁰, intraprese attività commerciali insie-

¹⁰⁸ AE 1999, 538: *C. Quinctius C. l. Hiero | P. Maius P. l. Hermogene(s) | D. Arellius A. l. [] | C. Mettius C. l. Salvius | Q. Marius Q. l. Philomusus | C. Quinctius C. l. Gaius | mag(istri) Mercurial(es) | tabernas III ianum vestibul(um) | aeream ex s(enatus) c(onsulto) emerunt | vectigal populo*. Tra il 60 ed il 40 a.C.: G. Camodeca, *Note cit.* La presenza ancora di liberti agli inizi del I secolo d.C. sembra attestare un interesse persistente dei *Quinctii* in zona, EDR 134827 del 23/12/2003 (F. Lorusso) 30 a.C.-30 d.C.: *C. Quinctio C. l. Papae | M. Quinctio M. l. Gemello | M. Quinctius M. l. Protus | vivens sibi et suis*. Un *Quinctius Hirpinus* è il destinatario dell'ode oraziana 2.11.2, forse lo stesso menzionato in *ep.* 1.16.1: PIR² Q 46. Non si può dire se *Hirpinus* ricorra come *cognomen* o come aggettivo; ad ogni modo sembra esservi un nesso tra il personaggio e l'ambiente irpino la cui natura però sfugge. Per R. Syme, *The Augustan Aristocracy*, Oxford 1989², 386 = tr. it. *L'aristocrazia augustea. Le grandi famiglie gentilizie dalla repubblica al principato*, Milano 1993, 571, potrebbe essere stato un senatore. R.G.M. Nisbet e M. Hubbard, *A Commentary on Horace: Odes Book II*, Oxford 1978, 168, hanno proposto di identificarlo con il cognato di Asinio Pollione, figlio di *L. Quinctius*, proscritto nel 43 a.C. (App. BC 4.26; cfr. 4.114).

¹⁰⁹ Cic. *leg. agr.* 2.26.69: [...] *Huic subvenire vult succumbenti iam et oppresso, Sullanis oneribus gravi, sua lege, ut liceat illi invidiam deponere, pecuniam condere. Et vos non dubitatis, quin vectigalia vestra venditis plurimo maiorum vestrorum sanguine et sudore quaesita, ut Sullanos possessores divitiis augeatis, periculo liberetis?*; 1.5.14: *Optime. Quis ergo emet agros istos? Idem decemvir; tu, Rulle, – missos enim facio ceteros – emes, quod voles, vendas, quod voles; utrumque horum facies, quanti voles. Cavet enim vir optimus, ne emat ab invito. Quasi vero non intellegamus ab invito emere iniuriosum esse, ab non invito quaestuusum. Quantum tibi agri vendet, ut alios omittant, socer tuus, et, si ego eius aequitatem animi probe novi, vendet non invitus? Facient idem ceteri libenter, ut possessionis invidiam pecunia commutent, accipiant quod cupiunt, dent quod retinere vix possunt.*

¹¹⁰ *M. Arellius Q. f.*: CIL III 12291; 12292 = IG VII 4186; 4187. *P. Arellius Q. l.*: CIL I² 2504 = ILS 9417 = ILLRP 759 = InsDelos 1753 = AE 1910, 10. *L. Arellius L. A. l.*: CIL III 14203.04 = I² 2240 = InsDelos 1733 = ILLRP 749 = AE 1899, 00128. J. Hatzfeld, *Les Italiens Résident a Délos mentionnés dans les inscriptions de l'Île*, in BCH. 36, 1912, 15 s. Sembra dunque che il *praenomen Aulus*, attestato pure nel caso del liberto sull'iscrizione dei Magistri Mercuriali da Montella, fosse peculiare della *gens*. Tra la fine del II secolo e la guerra mitridatica si datano le iscrizioni di un *M. Arellius Q. f.* e del suo liberto *Q. Arellius M. l. Xseno* da *Anthedon*, successivamente quella di *P. Arellius Sp. f.*: J. Hatzfeld, *Les Trafiquants Italiens dans l'Orient Hellénique*, Paris 1919, 40 e 86. Per quanto attiene alla sfera delle loro attività nulla si può dire, solo rilevare che il *P. Arellius Q. l.* attivo a *Delos* pose una dedica qualificandosi banditore (αἵρεσις). Infine, del I secolo a.C. è l'iscrizione di *L. Arellius Glabrai l.* da Roma: CIL I² 1250 = VI 12289 = EDR 132680 del

me a liberti di *Quinctius Valgus* e di altri notabili locali, tutti *magistri Mercuriales*, verosimilmente in territorio compsano¹¹¹, alla metà del I secolo a.C.¹¹². Per il suo patrono si può forse ipotizzare la condizione di possessore sillano. Ad ogni modo, che la *gens* avesse interessi in Campania parrebbe attestato dalla loro presenza a *Pompeii*, già colonia sillana, in età tiberiana, in posizioni di rilievo attraverso una *Arellia Tertulla* figlia di un *Numerius*¹¹³, quanto del liberto *Aulus Arellius Graecus, minister Augusti*¹¹⁴.

Ovviamente le attività non furono monopolio di soli imprenditori romani, ma a esse parteciparono anche notabili locali, anche per il tramite di loro liberti, come documenta ancora una volta l'iscrizione dei *magistri Mercuriales*: *Q. Marius* era forse di *Aeclanum*, dove è attestata tale *gens* attraverso il *C. Marius* quattuorviro del municipio¹¹⁵. Per *C. Mettius*, si potrebbe pensare alla medesima origine, se l'inserimento di Treviso (luogo di rinvenimento di più tarde attestazioni del gentilizio¹¹⁶) nel territorio eclanese potesse essere anticipato nel corso del I secolo a.C.¹¹⁷ *P. Maius* proverrebbe invece dalla valle d'Ansanto, riscontrandosi nello stesso periodo un *P. Maius M. f.*, forse suo patrono, come *praefectus* incaricato della costruzione di un *solarium*¹¹⁸.

18/11/2013 (I. Gabrielli). Così già D. Nonnis, *Vectigalia municipali ed epigrafia*, in Aa.Vv., *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in occidente ed in oriente*, Rome 1999, 44 ss., e anche per l'identificazione dei patroni degli altri liberti menzionati nell'iscrizione.

¹¹¹ Su cui, *infra*.

¹¹² AE 1999, 538, testo, *supra*, nt. 108. La sua onomastica è l'unica a presentare il *cognomen* eraso.

¹¹³ NSA 1910, 405: [Ar]elliae N.f. Tertullae | Vei Frontonis huic decurion(es) | locum sepulturae post mortem | dederunt et funus ex p(ecunia) p(ublica) | decre(verunt). Del resto, *Veus Fronto*, magistrato a *Pompeii* (CIL IV 1134; 2923a. CIL X 806) apparteneva una *gens* di coloni sillani: G. Camodeca, *I Lucretii Valentes pompeiani e l'iscrizione funeraria del cavaliere d'età claudia* D. Lucretius Valens (*Riedizione di AE 1994, 398*), in F. Senatore (a c. di), *Pompei, Capri e la penisola sorrentina*, Capri 2004, 323-347 [= *I ceti cit.*, 315 s.].

¹¹⁴ CIL X 901 = ILS 6396 = EE VIII.1 312; CIL X 902. Inoltre liberti sono anche nelle vicine *Puteoli* (CIL X 2097; 2098; EE VIII.1 424), *Herculaneum* (CIL IV 10761), *Liternum* nell'albo degli Augustali (*SupplIt* 25, 17) e forse *Neapolis* (CIL I² 1621 = X 1608). Da segnalare l'iscrizione d'età imperiale inerente a liberti (CIL XIV 2475) da *Castrimoenium*, località ricordata dal *Liber regionum* tra le *civitates Campaniae* per interventi sillani: *Lib. col.* 233.3-5L.

¹¹⁵ Più o meno nello stesso periodo, CIL I² 1721 = IX 1138 = *ILLRP* 522 = EDR 138053, *infra*, nt. 121.

¹¹⁶ CIL IX 1412; 1416 = EE VIII.1 811.

¹¹⁷ Evangelisti nei *Supplementa Italica* cit.

¹¹⁸ CIL I² 1719 = IX 1027 = ILS 5621 = *ILLRP* 600: *P. Maiu[s] M. f. | P. Allius M. f. | praef(ecti) solar(ium) f(aciendum) c(uraverunt)*. Il gentilizio *Maius* è osco, Salomies, *The Nomina* cit., 159, attestato anche a *Capua* tra la fine del II secolo a.C. e il primo trentennio del secolo successivo: G. D'Isanto, *Capua romana. Ricerche di prosopografia e storia sociale*, Roma 1993, 165. Pure gli *Allii* sono attestati a *Capua* sin da epoca repubblicana e nello stesso periodo anche a *Cumae*, mentre ad *Abellinum* in età augustea: D'Isanto, *Capua romana* cit., 59.

Il ruolo politico assunto da *Quinctius Valgus ad Aeclanum* è espressione del controllo diretto esercitato da Silla nell'amministrazione di quel municipio. D'altra parte, possessore o almeno veterano sillano è forse il *L. Sepunius* magistrato quinquennale con *Quinctius*, promotore insieme al collega della costruzione e del collaudo di opere pubbliche, su indicazione del senato locale¹¹⁹. Analogamente il *C. Obellius*¹²⁰, quattuorviro *iure dicundo*, a spese del quale e del suo collega nella magistratura, *C. Marius*, fu realizzata una *crepido*¹²¹.

Questi personaggi rappresentarono il nuovo corso politico a livello locale, fungendo da anello di congiunzione tra il dittatore e i notabili chiamati a partecipare alla gestione delle comunità come decurioni e magistrati. Il legame tra Silla e *Minatus Magius* al tempo della guerra sociale aveva favorito l'affermazione della *gens Magia* tanto a livello locale quanto urbano (di Roma), dacché uno dei figli di *Minatius* aveva ricoperto il quattuorvirato nel proprio municipio¹²², due

¹¹⁹ *CIL* I² 3191 = *ILLRP* 598. Il gentilizio è attestato in età sillana a Roma con *praenomen Titus* (*CIL* I² 808 = VI 3824 = 31603 = 40904a = *ILS* 5799 = *ILLRP* 465 = EDR 093205 del 05/12/2012 [A. Ferraro]); nella prima metà del I sec. a. C. a *Minturnae*, un *M. Sepunius* (*CIL* I² 2683 = *ILLRP* 735 = EDR 073261 del 10/07/2014 [S. Sparagna]; AE 1996, 377 = EDR 130205 del 05/08/2013 [S. Sparagna]); nella seconda metà del secolo, tra il 31 ed il 30 a.C., a *Venusia* (*CIL* IX 422 = *ILS* 6123 = *InscrIt* 13, 8b; 2, 6b = AE 1999, 49; *SupplIt* 20, 16 = EDR 026016 del 29/07/2004 [M. Rossano]) un *T. Sepunius* è duoviro nella colonia triumvirale, lì dedotto come veterano, oppure discendente di coloni latini. Quest'ultima ipotesi è stata prospettata da F. Grelle, *Canosa romana*, Roma 1993, 63, per i magistrati venusini con gentilizi oschi. In *Campania*, a *Pompeii*, probabilmente coloni sillani, o loro figli, sono un *Caius* (*CIL* IV 1460) e un *Lucius* (*CIL* X 802; 831; *ImpPomp-32EN*), duoviro nella prima età augustea: H. Mouritsen, *Elections, Magistrates and Municipal Élite. Studies in Pompeian Epigraphy*, Roma 1988, 102. Castrén, *Ordo* cit., 219, ipotizza un legame tra il *Sepunius* eclanese e quelli pompeiani.

¹²⁰ Nell'ultimo venticinquennio del II secolo a.C. a *Delos*, sono un *M. Obellius* e un *N. Obellius*, figlio o liberto di *Marcus*: Hatzfeld, *Les Italiens* cit., 57. Alla fine del I secolo a.C., a Mitilene, *C. Obellius C.* [f. o l.] *Rufus*, e *L. Obellius L.* [f. o l.] *Bassos*: Hatzfeld, *Les Trafiquants* cit., 397.

¹²¹ *CIL* I² 1721 = IX 1138 = *ILLRP* 522 = EDR 138053 del 22/04/2014 (F. Lorusso): *C. Obellius C.f.* | *C. Marius C.f.* | *IIIvir(i) i(ure) d(icundo) d(e) s(enatus) s(ententia) | crepidinem | de sua sequ(ia) | f(aciendum) c(uraverunt)*, della prima metà del I secolo a.C. Nella seconda metà del secolo *Obellii* si ritrovano forse a *Saepinum* (alternativamente a *Bovianum Undecimanorum*) *CIL* I² 1752 = EDR 133376 del 20/12/2013 [S. Di Mauro] e a *Praeneste* (*CIL* I² 3058 = *SupplIt* 1, 625 = EDR 110706 del 21/05/2011 [D. Nonnis]: *M(anius) Obelli(us) M(ani)f. Vol(tinia?) | àurific(es) de Sacra v[ia] | Apella l. F(ortunae) P(rimigeniae) d(onum) [d(ant)]*), località quest'ultima dove è certo lo stanziamento di veterani sillani, *Cic. leg. agr. 2.78*. Il gentilizio *Marius* di origine anche osca, Salomies, *The Nomina* cit., 160, è piuttosto diffuso in età repubblicana a *Capua* (su cui D'Isanto, *Capua* cit., 168 s.), *Cumae* (AE 1931, 99 = *ILLRP* 576) *Cales* (*CIL* I² 1575) e *Pompeii* (su cui Castrén, *Ordo* cit., 189).

¹²² *CIL* I² 1722 = IX 1140 = *ILS* 5318 = *ILLRP* 523 = EDR 132972 del 19/11/2013 (F. Lorusso).

erano divenuti pretori a Roma¹²³ prima dell'81, verosimilmente grazie all'intervento dello stesso Silla¹²⁴. Insieme ai *Magii*, i *Patlacii*, *Marii* e *Palii*¹²⁵ costituirono il nerbo dell'oligarchia al potere durante il predominio sillano e ancora dopo, nella prima metà del I sec. d.C.¹²⁶.

Con l'avvio del nuovo corso politico, *Aeclanum* vide assai probabilmente il proprio territorio estendersi fino ad inglobare la valle dell'Ufita, tanto devastata durante il conflitto da vedere il *forum* graccano di Fiocaglia assediato e distrutto. I suoi abitanti, se non tutti sterminati, si saranno trasferiti altrove.

7. La sollevazione durante la guerra sociale e l'assenza di una fazione locale d'ispirazione sillana avrebbero privato l'altra comunità irpina, *Compsa*, di ampliamenti territoriali al momento dell'istituzione del municipio¹²⁷. L'area appoderata nell'alta valle del Calore e dell'Ofanto sarebbe stata assegnata ancora a un prefetto del pretore per amministrare la giustizia su quei cittadini romani, discendenti degli assegnatari graccani o di altri. L'azione del prefetto si sarebbe esaurita intorno alla metà del I secolo a.C., nel momento in cui la valle sarebbe stata attribuita a *Compsa* e i cittadini lì stanziati sarebbero stati iscritti nelle liste di quel municipio. Non sappiamo quando l'annessione sia avvenuta, ma la troviamo attestata tra il 60 ed il 40 a.C.: si può allora pensare che l'intervento sia stato una conseguenza delle assegnazioni agrarie promosse dalla legge *Iulia* del 59 a.C.¹²⁸, probabilmente attuate anche in *Hirpinia*, e della riorganizzazione territoriale da essa indotta.

Un indizio a riguardo sembra offerto dall'iscrizione proveniente dall'alta valle del Calore, posta da *magistri Mercuriales*, liberti di possessori romani e locali, a segnalare l'uso da parte loro di un complesso edilizio, proprietà di

¹²³ Vell. 2.16.3.

¹²⁴ Gallo, *Le tre stagioni* cit.

¹²⁵ Un *M. Palius M. f.* fu quattuorviro verosimilmente di *Aeclanum*, sebbene l'iscrizione che ne ricorda i lavori edilizi promossi (*CIL* I² 3192 = *ILLRP* 599 = AE 1997, 322) si trovi nella cattedrale di Frigento dove giunse come *spolia* al momento della costituzione della diocesi: Camodeca, *Note* cit. Un *M. Palius C. f.* (*CIL* IX 1011 = AE 1997, 322) è attestato nell'alta valle dell'Ofanto agli inizi dell'età imperiale.

¹²⁶ *CIL* IX 1139 = EDR 132941 del 19/11/2013 (F. Lorusso): *M(arco) Patulacio M. f. Maximo | IIIIvir(o) aed(ili) q(uaestori) | Pontiae C(ai) f(iliae) | M(arcus) Patulacius M. l. Felix | testamento fieri iussit | arbitratu C. Quinti.*

¹²⁷ *CIL* IX 974: *L. Antistio Q. f. | Gal. Paulo IIIIvir | quinq. patrolno municipi(i) | plebs urbana | aere conlato | l. d. d. d.* (circa seconda metà II secolo per paleografia e formulario). *CIL* IX 983 = AE 2010, 351: ---] | *ordo | municipi(i) | Compsinorum* (II-III sec.).

¹²⁸ La legge sarebbe stata efficace nel tempo, ancora nel 56 e 51 a.C. (Cic. *Quint. fr.* 2.1; 2.5; *fam.* 8.10.4): T. Frank, *An Economic Survey of Ancient Rome*, 1. *Rome and Italy of the Republic*, Baltimore 1959, 316. Sulle altre località interessate dalla legge, Gallo, *L'agro* cit., 65-67 e nt. 2.

una comunità alla quale avrebbero versato il *vectigal*¹²⁹ secondo le disposizioni adottate dal senato della stessa comunità¹³⁰. Tali immobili ricadevano dunque nel territorio di una comunità identificata con il municipio di *Compsa*, il cui agro si estendeva a quest'area in età giulio-claudia¹³¹, ed erano ubicati in un *forum* o un *vicus*, sorto forse originariamente a beneficio (o su iniziativa) degli assegnatari gracciani¹³².

Indicazioni di ricognizioni agrimensorie, forse condotte agli inizi degli anni sessanta del I secolo a.C.¹³³, sono trasmesse dal *Liber Augusti Caesaris et Neronis*, contenente un insieme di lemmi topografici inerenti ad aree centuriate in Italia meridionale e Sicilia. Tale *Liber* fu inserito nella raccolta di frustuli ed escerti in materia agrimensoria realizzata da K. Lachmann¹³⁴, nota come *Liber coloniarum*¹³⁵.

Il *Liber*, nel capitolo sulla *provincia Apulia*, registra insieme alle apule, aree centuriate irpine, sotto le indicazioni *ager Aeclanensis* e *ager Comsinus*¹³⁶: se

¹²⁹ Piuttosto che di vendita, sembra trattarsi di una *locatio conductio* illimitata nel tempo di beni municipali, così come in Gai. *inst.* 3.145. In tal senso anche Nonnis, *Vectigalia* cit., 52 s., il quale non esclude parimenti l'acquisto.

¹³⁰ AE 1999, 538, *supra* alla nt. 108. Nonnis, *Vectigalia* cit., 49, ipotizza che le strutture facessero parte forse di un *macellum*, su cui si v. le osservazioni di S. Castagnetti, *Tabernae vectigales ad Aeclanum: rilettura di AE 1997, 392*, in *Ostraka* 2, 2002, 95 s.

¹³¹ Camodeca, *Istituzioni* cit., in Colucci Pescatori *et alii*, *Storia illustrata* cit., 110 [= *I ceti* cit., 57]. Ora Camodeca, *Note* cit.

¹³² Per Nonnis, *Vectigalia* cit., 51, potrebbe trattarsi di un centro adibito a mercato connesso con il sistema delle ville.

¹³³ Gallo, *L'agro* cit., 61-67.

¹³⁴ Sul suo metodo filologico si rinvia a S. Timpanaro, *La genesi del metodo del Lachmann*, Firenze 1963.

¹³⁵ F. Grelle, *Struttura e genesi dei Libri coloniarum*, in O. Behrends, L. Capogrossi Colognesi, *Die römische Feldmeßkunst. Interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationsgeschichte Roms*, Göttingen 1992, 67-85.

¹³⁶ *Lib. col.* I, 210.4-19L.:

PROVINCIA APULIA

Ager Aeclanensis. iter populo non debetur. actus

n. XX per XXIII in iugera n. CCXL decomanus in orientem, kardo in meridianum.

Ager Benusinus, Comsinus, limitibus Graccanis.

Vibinas, Aecanus, Canusinus. iter populo non debetur. in iugera n. CC.

Item et Herdonia, Ausculinus, Arpanus, Collatinus, Sipontinus, Salpinus, et quae circa montem Garganum sunt, centuriis quadratis in iugera n. CC, lege Sempronia et Iulia. kardo in meridianum, decimanus in orientem.

Item et Teanus Apulus. iter populo non debetur.

però la prima indicazione riguarda esclusivamente l'agro eclanese, con caratteristiche gromatiche specifiche – ossia una centuria di duecentoquaranta iugeri con dimensioni di venti per ventiquattro *actus*, e orientamento di decumani a oriente e cardini a meridione –; la seconda accomuna l'*ager Comsinus* all'*ager Benusinus*, condividendo entrambi una tipologia di centuriazione per '*limites Graccani*', una formula peraltro riferita anche ad altri agri¹³⁷. Il termine *ager*, peculiare per i capitoli sulla *provincia Apulia* e la *provincia Brittiorum*, avrebbe indicato un territorio sottoposto a *limitatio* ed individuato attraverso il toponimo di un centro abitato¹³⁸.

L'indicazione di aree centuriate in *Hirpinia*, attestata dal *Liber*, trova conferma nel ritrovamento di cippi graccani nelle alte valli del Calore e dell'Ofanto e nella valle d'Ansanto, limitrofe al territorio compsino; nella valle dell'Ufita la conferma è nell'insediamento graccano di Fiocaglia di Flumeri, nonostante, ad oggi, l'assenza di cippi¹³⁹.

Per quanto attiene all'*ager Aeclanensis* è stato supposto che l'indicazione agrimensoria contenuta nel *Liber* sia attribuibile ad un aggiornamento di età antonina¹⁴⁰, successivo alla deduzione coloniarica ad *Aeclanum* su iniziativa di Adriano. Nel caso invece dell'*ager Comsinus*, un *terminus post quem* sembra rappresentato dalla formula *limites Graccani* per segnalare interventi promossi dai Gracchi o attuati secondo il modello agrimensorio graccano¹⁴¹. La logica sottesa alla redazione dell'elenco originario sarebbe stata semplicemente tecnica, avendo come scopo quello di individuare, rilevare, misurare e rappresentare le

Ager Lucerinus kardinibus et decimanis est adsignatus: sed cursum solis sunt secuti, et constituerunt centurias contra cursum orientalem actus n. LXXX, et contra meridianum actus n. xq: efficiuntur iugera n. DCXL. iter populo non debetur.

Lib. col. II 261.1-2L:

Comsinus. ager sius limitibus Graccanis. iter populo non debetur. finitur sic uti ager Canusinus.

Lib. col. II 261.5-8L:

Eclanensis. iter populo non debetur. ager eius in centuriis singulis iugera ccxl, actus numero xx et per xxiiii, lege est assignatus qua et ager Canusinus. d. est in orientem.

¹³⁷ Lib. col., I, 209.17L; 209.21L; 210.7L; 211.3L.

¹³⁸ Grelle, *Struttura* cit., 78.

¹³⁹ *Supra*, ntt. 73-75.

¹⁴⁰ Grelle, *L'agro* cit., 319.

¹⁴¹ Grelle, *L'agro* cit., 325 nt. 42. Di recente, S.T. Roselaar, *References to Gracchan Activity in the Liber coloniarum*, in *Historia* 30, 2009, 11, sostiene che la espressione «in some way indicates activities of the Gracchan land commission».

aree centuriate, senza precisarne la forma amministrativa passata o presente¹⁴².

L'opera di mappatura delle terre assegnabili, centuriate o centuriabili, di proprietà pubblica e privata, sarebbe stata condotta dagli agrimensori su incarico della commissione vigintivirale istituita dalla legge *Iulia*, per procedere poi al recupero delle terre pubbliche e all'acquisto di quelle private da assegnare a nullatenenti e veterani pompeiani, secondo le prescrizioni della legge stessa¹⁴³.

Come in precedenza accennato, per l'*Hirpinia* risulta piuttosto difficile scorgere tracce riconducibili a tali assegnatari¹⁴⁴. Comunque, è verosimile che beneficiari della *lex Iulia*, insieme a coloni presenti nell'alta valle del Calore e in quella dell'Ofanto fin da età graccana, furono attribuiti al municipio di *Compsa*: la nuova sistemazione amministrativa avrebbe pertanto comportato la cessazione della funzione giurisdizionale fino ad allora esercitata dal prefetto del pretore urbano. Questi, comunque, avrebbe esaurito a breve il suo ufficio in *Hirpinia*, in quanto nella valle d'Ansanto i coloni ebbero l'autonomia locale. Sfuggono le motivazioni sottese alla scelta di non attribuirli al municipio di *Aeclanum*, né a quello di *Compsa*, né di suddividerli tra i due. In valle d'Ansanto, il nucleo di allogeni, originariamente composto da assegnatari graccani, potrebbe essere stato ingrossato da veterani sillani e beneficiari della legge *Iulia*¹⁴⁵: sparsi sul territorio, essi potrebbero aver dato vita a forme spontanee di aggregazione insediativa, diversamente da quanto era avvenuto nella valle dell'Ufita con la creazione del *forum* presso Fiocaglia. Indizio dell'esistenza di un abitato, nella prima metà del I secolo a.C., tra il 60 e il 40, verosimilmente posto a fondovalle

¹⁴² Ad esempio, gli agrimensori avrebbero appellato le terre centuriate in *Lucania* con il termine *praefectura*, secondo l'uso impostosi nella topografia rurale per individuare quelle aree, e non necessariamente come retaggio di una precedente condizione amministrativa venuta non subito dopo la guerra sociale con l'inclusione di esse nei territori cittadini, Gallo, *L'agro* cit., 65.

¹⁴³ Gallo, *L'agro* cit., 62-67.

¹⁴⁴ *Supra*, §5.

¹⁴⁵ Non costituisce invece indizio di uno stanziamento di veterani triumvirali o augustei nell'area, l'epigrafe del veterano *M. Paccius Marcellus* (*CIL IX 1005 = ILS 2639: M. Paccio C. f. Gal. | Marcello primilpilari leg. IIII | Scythicae*). Sul monumento funebre su cui sarebbe stata apposta l'iscrizione, F. Coarelli, *Su un monumento funerario romano nell'abbazia di San Guglielmo al Goleto*, in *Dialoghi di Archeologia* 1, 1967, 46-71). Egli potrebbe essere originario della zona o essersi insediato lì autonomamente, avendo un gentilizio osco (presente a Frigento, *CIL IX 1046*) ed iscrizione tribale nella tribù *Galeria*. La *legio IIII* (poi appellata *Scythica*) sarebbe stata forse una *legio* antoniana, rimasta dopo Azio in oriente: L. Keppie, *Colonisation and Veteran Settlement in Italy 47-14 B.C.*, London 1983, 28 s. Lo studioso inglese ritiene possibile (p. 85) uno stanziamento limitato dei veterani di questa legione presso *Altinum*, in base a AE 1981, 405 = EDR 078284 del 19/12/2014 (S. Ganzaroli). Non prende in considerazione l'iscrizione di *Paccius Marcellus* (come pure quella di *L. Octavius L. f. Cam. Rufus* da *Suasa*, *CIL XI 6167 = ILS 5673 = EDR 016327* del 03/07/2014 [F. Branchesi]) forse non ritenendoli dedotti in quelle zone, piuttosto originari.

piuttosto che sulla altura dove in epoca medievale sorgerà Frigento, sembra il *solarium* fatto realizzare da due prefetti l'uno dei quali dal gentilizio osco¹⁴⁶. L'attività di costoro, *praefecti pagi* o *vici*, si sarebbe svolta nell'ambito nella prefettura ancora affidata al prefetto del pretore, in analogia con l'attività esercitata dai magistrati Campani nell'agro pubblico presso *Capua*¹⁴⁷.

I due avrebbero potuto operare utilizzando risorse finanziarie comuni. Un'autonoma capacità patrimoniale potrebbe ricondurre anche a una comunità con autogoverno; più tardi è attestata, infatti, la costituzione duovirale¹⁴⁸ e la tribù *Galeria*¹⁴⁹. Nell'ambito della riorganizzazione promossa dalla *lex Iulia agraria*, i coloni nella valle d'Ansanto sarebbero stati strutturati in comunità duovirale e pertanto i duoviri o l'*ordo decurionum* avrebbero istituito i prefetti per la costruzione del *solarium*.

Ottenuta l'autonomia locale, la comunità potrebbe aver assunto la forma di municipio ovvero quella di prefettura¹⁵⁰: in forza dell'abitudine con cui nel tempo sarebbe stata indicata la sede del *tribunal* del prefetto, la neocomunità potrebbe cioè aver assunto la titolatura di 'prefettura' che, mutuata dal precedente contesto, si sarebbe connotata ora con un significato del tutto nuovo, legato al nuovo assetto istituzionale¹⁵¹.

¹⁴⁶ CIL I² 1719 = IX 1027 = ILS 5621 = ILLRP 600: testo *supra* nt. 118. Camodeca, *Note cit.*, lo pensa invece posto nel santuario della Mefite.

¹⁴⁷ Camodeca, *Note cit.* L'ipotesi che fossero *praefecti pagi* o *vici* è in A. Degrassi, ILLRP 600 in nota, sebbene l'epigrafe sia utilizzata anche come termine di confronto in riferimento a *praefecti operi faciundo*: ILLRP 539 in nota.

¹⁴⁸ NSA 1925, 96 (prima metà del I secolo d.C.): *L. Pomponio C. f. Gal. Rufo | Ilvir(o) i(ure) d(i-cundo) | Herennia Q. f. mater sibi et | C. Pomponio C. f. Gal. Suro | viro suo*. AE 1997, 381 tra la fine I e II secolo d.C.: *Q. Pontio Q. f. | Gal. | Quadrato Ilviro et | Q. Pontio Edisto l. | fecit Q. Pontius | Lib{a} eralis*. CIL IX 1049 (tra la fine I e II secolo d.C.): *C. Seppius C. f. Gal. | Curva d(uum)[vir] iur<e> dic(undo) | fe(cit) sibi et Spendiae | Primae co(n)iugi opt[imae] | et C. Seppio Sabino f. | vix(it) annis VIII*. Le datazioni sono in Camodeca, *Istituzioni cit.*, in Colucci Pescatori *et alii*, *Storia illustrata cit.*, 110 [= *I ceti cit.*, 57]. Ora, Camodeca, *Note cit.* e Evangelisti, *Supplementa cit.* Come autorevolmente rilevato, l'ipotesi di una pertinenza della valle d'Ansanto ad *Abellinum* in età imperiale sostenuta da S. Sisani, *In pagis forisque et conciliabulis. Le strutture amministrative dei distretti rurali in Italia tra la media Repubblica e l'età municipale*, Roma 2011, 705 s., non trova riscontro nelle fonti.

¹⁴⁹ Silvestrini, *Regio II cit.*, 185 s.

¹⁵⁰ Secondo quanto attestano gli estratti di leggi tramandati dalla cd. *Tabula Heracleensis FIRA*, III, n. 13 = RS n. 24, ll. 83-85, 89-107; 135-141; 126-134.

¹⁵¹ Ad esempio la collettività di assegnatari stanziati in Etruria nei pressi del lago di Bracciano (cfr. A. Gallo, *M. Herennius M. f. Maec. Rufus* (ILLRP 441) e la tribù dei coloni di Alsium, in Silvestrini, *Le tribù cit.*, 351), una volta raggiunta l'autonomia cittadina con costituzione duovirale (CIL XI, 3303 = ILS 154 = AE 2008, 522; CIL XI 3304 = ILS 135; CIL XI 3305 = ILS 142; 3312 = EDR 137362 del 27/03/2014 [U. Fusco]; CIL XI 7553 = ILS 916 = AE 1981, 369 = EDR 137364 del 27/03/2014 [U. Fusco]; AE 1993, 663 = EDR 100360 del 20/05/2009 [G. Di Giacomo]), ebbe

Gli elenchi censori inerenti all'*Hirpinia* non sembrano includere nessun popolo identificabile con la comunità nella valle d'Ansanto¹⁵²: l'assenza potrebbe essere attribuita ad una caduta nella loro trasmissione, piuttosto che al mancato raggiungimento dell'autonomia cittadina¹⁵³.

Annarosa Gallo
(Università degli Studi di Bari "A. Moro")

titolatura *Praefectura Claudia Forocloidi* (Plin. nat. 3.52; CIL XI 3310a; 7556 = ILS 6584; AE 1979 216 = EDR 077370 del 29/03/2014 [U. Fusco]).

¹⁵² Plin. nat. 3.105, testo *supra*, nt. 36.

¹⁵³ Ad esempio, l'attestazione del quattuorvirato ad Acerenza, grazie ad un'iscrizione inedita in corso di pubblicazione (M. Chelotti, *Una vicenda istituzionale: il caso di Aceruntia*, c.d.s.), rivela l'organizzazione cittadina già all'indomani della guerra sociale. L'assenza degli *Ac(h)eruntini* nei registri pliniani (Plin. nat. 3.98; 104) è ricondotta all'espansione dall'elenco dei popoli italici inclusi nella descrizione della costa, al fine di evitare duplicazioni (Thomsen, *The Italic Regions* cit., 79 s.): *Aceruntini* sono infatti registrati nella terza regione augustea, Plin. nat. 3.73.

*Universus numerus curiae
Pollio Iulio Clementiano statuam conlocavit**

1. I recenti lavori di restauro e pulitura, realizzati in questi ultimi anni al rinascimentale palazzo Orsini in Nola, sono stati eseguiti per adeguare l'edificio a sede degli Uffici Giudiziari del Tribunale; questi interventi hanno interessato sia i grandi spazi interni, sia i muri perimetrali dell'edificio. Un ampio saggio archeologico, aperto lungo il muro a destra del portale d'ingresso per il recupero dell'originale piano di calpestio, ha riportato alla luce un'interessante epigrafe onoraria iscritta su uno dei blocchi calcarei reimpiegati nello spiccato della facciata esterna del palazzo (il penultimo prima dell'angolo destro)¹. Diversi sopralluoghi con pazienti e accurate autopsie hanno permesso la restituzione e comprensione del testo inizialmente di non semplice lettura.

*Pollio Iulio Clementiano, v(iro) p(erfectissimo)
et cuncta mirabili ac
circa labores et honores
curiae splendido, qui pro se et sem-
5 per voluptates patriae multa civibusq(ue)
contulerit, necessitates
innumeras iuverit populares,
ordini quoque fesso
non parva contulerit.
10 Unibersus numerus curiae
suprascibitis meritis et
laboribus statuam conlocavit.*

* Il presente contributo s'inserisce nel programma di studio e ricerca, PRIN 2010-2011, *Colonie e municipi dell'Italia romana nell'era digitale: fra storia locale e storia generale. L'apporto delle nuove tecnologie di archiviazione e gestione dei dati epigrafici allo studio delle città, intese come elemento fondante della civiltà romana*, Unità B, diretta da Giuseppe Camodeca, sulla ricostruzione delle vicende storiche, istituzionali, sociali e topografiche delle città della Campania antica in età romana, con il recupero e l'edizione dei loro patrimoni epigrafici.

¹ Base di calcare bianco, superficie lavorata a gradina e sbrecciata in più punti la parte superiore; la parte destra e la prima linea appaiono consunti per l'azione dell'acqua di dilavamento. Campo epigrafico aperto (fra il margine superiore e la prima linea c'è un *vacuum* di cm. 22), anche se le lettere dell'iscrizione riempiono interamente la larghezza dello specchio epigrafico. Non è possibile allo stato di fatto ipotizzare che la base sia stata rilavorata sui lati. Mis.: cm. +108,5 x 81 x ?. Alt. lett.: cm. 3-4,5. Punti di forma triangolare usati con regolarità.



La statua onoraria, collocata su questa base, fu posta al cavaliere *Pollius Iulius Clementianus, vir perfectissimus*, come può leggersi nelle ultime tre righe della dedica epigrafica, dall'assemblea decurionale di Nola, qui detta *curia*² che in tal modo intese testimoniare ed esprimere la propria gratitudine per i numerosi atti di munificenza nei suoi confronti da parte dell'onorato, dal quale si sperava di riceverne ancora³.

2. Dalla linea 2 alla 9 del testo si possono leggere i motivi di tanto onore, senza però conoscere quali concreti gesti e opere *Clementianus* abbia effettivamente realizzato per la comunità nolana. Il tutto è espresso con

un susseguirsi di generiche proposizioni lodative, mediante l'uso di numerosi avverbi e aggettivi di grado, composte con l'utilizzo di varie figure di espressione e di costruzioni sintattiche complesse, come ad esempio l'uso dell'accusativo di relazione⁴. Non mancano, infine, proposizioni subordinate, messe in evidenza per forma e contenuto, secondo uno stile enfatico e ampolloso proprio dell'età tardo antica, che si ispirava non poche volte a forme letterarie auliche dei secoli precedenti, per esaltare le virtù del personaggio celebrato⁵, rappresentando un

² Sulle *curiae* municipali e sull'accezione del termine nell'epigrafia tarda v. M. Gervasio, s.v. *Curia*, in E. De Ruggiero, *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, 2.1, Roma 1907, 1388-1401, part. 1395-1398; B. Kübler, s.v. *Curia*, in *PWRE*. 8, 1901, 1815-1821, part. 1820.

³ Sul punto v. S. Lefebvre, *Critère de définition des hommages publics dans l'occident romain*, in *BSAF*, 1998, 100-113; A. Giardina, *Amor Civicus. Formule e immagini dell'evergetismo romano nella tradizione epigrafica*, in *La terza età dell'epigrafia*, Coll. AIEGL – Borghesi 1986, Faenza 1988, 74 ss.

⁴ Su questa costruzione grammaticale in uso nella retorica tardoantica v. J.B. Hoffmann, A. Szantyr, *Lateinische Syntax und Stilistik*, in *Handbuch der Altertumswiss.*, 2.2, 2, München 1965 (1975), 30-50, part. 36-40.

⁵ Sul punto si veda A. Chastagnol, *Le formulaire de l'èpigraphie latine officielle dans l'antiquité tardive*, in *La terza età dell'epigrafia*, Coll. AIEGL – Borghesi 1986, Faenza 1988, 11-64,

vero e proprio esercizio di retorica epidittica dalle regole rigorose⁶.

Il nostro personaggio è definito *cuncta mirabilis*⁷, uomo in ogni cosa mirabile e da onorare per il suo costante impegno mostrato verso la città profuso nelle sue cariche e *munera* cittadini, *circa labores et honores curiae*, che lo rendevano *splendidus*, ammirevole⁸.

Per celebrare la continua presenza di *Pollius Iulius Clementianus* nella vita urbana e la sua costante attività presso il potere centrale a difesa e sostegno della città i dedicanti con ridondanti parole⁹ dicono innumerevoli le munificenze¹⁰ da lui elargite al popolo nolano e alla città. Alla linea 5 l'ampollosa frase, con cui lo si esalta, *semper voluptates patriae multa civibusque contulerit*, testimonia la frequente offerta di *Clementianus* alla città di spettacoli teatrali e costosi giochi gladiatorii¹¹, assecondando un aspetto della vita sociale cittadina, quale quello

part. 51 ss. Una lettura del fenomeno in M. Christol, A. Magioncalda, *Continuités dans la vie municipale à l'époque tardive d'après l'épigraphie de Canusium (Canosa, Italie)*, in C. Lepelley (ed.), *La fin de la cité antique et le début de la cité médiévale de la fin du III^e siècle à l'avènement de Charlemagne*, Actes du coll. tenu à l'Univ. de Paris X-Nanterre, 1-3 avril 1993, Bari 1996, 25-42. Su queste tecniche v. V. Neri, *L'elogio della cultura e l'elogio delle virtù politiche nell'epigrafia latina del IV secolo d.C.*, in *Epigraphica* 43, 1981, 175-201; da ultimo I. Tantillo, *Panegirici e altri 'elogi' nelle città tardoantiche*, in G. Urso (a c. di), *Dicere Laudes. Elogio, comunicazione, creazione del consenso*, Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 23-25 settembre 2010, Pisa 2011, 337-357, part. 341-343.

⁶ Sul punto v. L. Pernot, *La rhétorique de l'éloge dans le monde gréco-romain*, Paris 1993, 710-724. Adde Salomies (*infra*, nt. 9).

⁷ Sull'uso dell'aggettivo *mirabilis* v. *ThLL*. 8, 1049-1053: qui è adoperato con l'accusativo plurale di relazione *cuncta*; per l'utilizzo di *cunctus* nelle epigrafi onorarie di età imperiale e tardoantica, in particolare l'accusativo plurale usato in forma avverbiale nel senso di una totalità formata dall'unione delle singole parti v. *ThLL*. 4, 1401. Hoffmann, Szantyr, *Lateinische Syntax* cit., 38.

⁸ Su questi elogi v. ora M. Crété, *Les formes de l'éloge dans les inscriptions honorifiques du Latium et de la Campanie (IIe-IVe siècle ap. J.-C.)*, in *MEFRA*. 122, 2010, 191-226, part. 198 ss.

⁹ Sull'*amplificatio* retorica che anima le iscrizioni onorarie tardo antiche si v. O. Salomies, *Observations on the Development of the Style of Latin Honorific Inscriptions during the Empire*, in *Arctos* 28, 1994, 63-106 e part. 76 ss.; Id., *Some interesting expressions found in Late Antique Honorific inscriptions*, in G. Paci (a c. di), *"Epigraphai": miscellanea epigraphica in onore di Lidio Gasperini*, Tivoli 2000, 931-942.

¹⁰ Sulle manifestazioni di evergetismo delle élites locali in questo periodo si v. L. Harmand, *Le patronat sur le collectivités publiques des origines au Bas-Empire*, Paris 1957, 287 ss., 354-385; F. Ausbüttel, *Die Verwaltung der Städte und Provinzen im spätantiken Italien*, Frankfurt am Main 1989, 44 ss.; G.A. Cecconi, *Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia tardoantica*, Como 1994, 182-190 e 229-233; S. Demougine, *De l'évergétisme en Italie*, in A. Chastagnol, S. Demougine, C. Lepelley (edd.), *Splendidissima civitas. Études d'histoire romaine en hommage à F. Jacques*, Paris 1996, 49-56.

¹¹ Un esempio assai simile e locale, databile al IV sec., dell'uso di *voluptates* nell'accezione di spettacoli e giochi gladiatorii offerti da un munifico evergeta onorato con l'elevazione di una statua ci viene da un'altra iscrizione nolana, già nota dal *CIL* ma riletta totalmente, in questi ultimi anni,

ricreativo e ludico¹², assai sentito ancora in epoca tardo imperiale¹³, tanto che essi costituivano uno dei *beneficia* più popolari¹⁴ fra quelli elargiti da un evergete fino al Basso Impero¹⁵. La munificenza dell'onorato aveva soccorso continuamente in innumerevoli necessità i concittadini, *necessitates innumeras iuverit populares*, intervenendo per il benessere comune; di questa sua larga generosità, in non poche occasioni, l'*ordo* stesso, (*ordini quoque fesso non parva contulerit*), impoverito nelle casse pubbliche aveva trovato sostegno grazie ai suoi interventi. La locuzione *ordo fessus* potrebbe sembrare di certo assai singolare ma non è l'unica attestazione con questa accezione; anzi essa mette in risalto assai bene il verosimile stato di debolezza dell'assemblea, impossibilitata per scarsità di fondi pubblici adeguati a provvedere alle quotidiane necessità della città campana. Un esempio assai stringente di quest'uso del termine *fessus* ci viene da un'iscrizione onoraria, databile verosimilmente alla seconda metà del

da G. Camodeca, *Rilettura di un 'titulus lectu difficillimus' di Nola: CIL, X, 1251 del IV secolo*, in *Cultus splendore*, 1, in A.M. Corda (ed.), *Studi in onore di Giovanna Sotgiu*, Senorbì 2003, 135-145; ripubbl. in G. Camodeca, *I ceti dirigenti di rango senatorio equestre e decurionale della Campania romana*, Napoli 2008, 263 ss. = (AE. 2001, 839 = 2003, 324). Altri esempi epigrafici: *CIL*. XIV 3014 (*Praeneste*, fine II inizi III sec.); *CIL*. X 7295 (*Panhormus*, III sec.); *AE*. 1988, 1116 (*Thuburnica*, metà II - metà III sec.); *CIL*. VIII 7990, 7991 (*Rusicade*, III sec.). Già Cicerone (*Pro Mur.*, 35.74) e Tacito (*Hist.* 3.83.3) avevano messo in evidenza l'importanza delle *voluptates* quale mezzo fra i più efficaci per conquistare e mantenere il favore degli elettori.

¹² V. sul punto le argomentazioni di J. Harries, *Favor populi: pagans, Christians and public entertainment in late Antique Italy*, in K. Lomas and T. Cornell (edd.), *'Bread and circuses': evergetism and municipal patronage in Roman Italy*, London - New York 2003, 125-141.

¹³ Già nel principato la programmazione dei ludi circensi a Roma era sotto la cura di funzionari di rango equestre, si veda a tal proposito H.-G. Pflaum, *Les carrières procuratoriennes equestres sous le Haut-Empire romain*, Suppl., Paris 1982, 111. Per il periodo tardo antico si ricordi l'istituzione del *tribunus voluptatum* che sovrintendeva all'organizzazione di questi spettacoli ancora nel V e VI sec. d.C., v. R. Lim, *The "Tribunus Voluptatum" in the Later Roman Empire*, in *Memoirs of the American Academy in Rome* 41, 1996, 163-173.

¹⁴ L. Caldelli, *Le élites locali fanno spettacolo negli edifici di spettacolo*, in *Autocélébration des élites locales dans le monde romain. Contexte, textes, images (IIe s. av. J.C. - IIIe s. ap. J.C.)*, Clermont Ferrand 2004, 129-155.

¹⁵ Per altri esempi di evergesie in città della Campania tardoantica si veda l'appendice dedicata agli atti di evergetismo nelle città campane tra IV e V secolo in E. Savino, *Campania tardoantica (284-604 d.C.)*, Bari 2005, 278-291; sulle manifestazioni di liberalità da privati in questo periodo v. più in generale S. Mrozek, *Munificentia privata in den Städten Italiens der spätrömischen Zeit*, in *Historia* 27, 1978, 355-368; J.-U. Krause, *Das spätantike Städtepatronat*, in *Chiron* 17, 1987, 1- 80, part. 14 ss.; più di recente sulla struttura della munificenza privata nell'Italia tardoantica vd. Cecconi, *Governo* cit., 171 ss., con un elenco di documenti epigrafici sulle liberalità di privati in Italia nel tardo antico a pp. 229-233. L'offerta di giochi gladiatorii era stata spesso usata allo stesso scopo dal potere centrale; v. ad esempio SHA., v. *Gall.* 9.3-4; v. *Aurel.* 34.6; v. *Prob.* 19.1. Altre citazioni e approfondimenti in Camodeca, *Rilettura* cit., 139 s.

IV sec. d.C., proveniente da *Salernum*¹⁶ e posta dall'*ordo populusque* al *patronus coloniae vir clarissimus, Arrius Mecius Gracchus*¹⁷, il quale generosamente metteva a disposizione il proprio patrimonio per risollevare la città che era *distituta et defessa* a causa di una rovinosa calamità naturale¹⁸, e per la debolezza dell'*ordo* privo delle risorse necessarie (*defessum ordinem*) non si era ancora provveduto a far riprendere la vita quotidiana e ricostruire gli edifici distrutti.

Suprascriptis meritis et laboribus, l'intera assemblea curiale, *universus numerus curiae*¹⁹, decise di elevargli una statua onoraria (*statuam conlocavit*)²⁰, che potremmo supporre, non solo per il richiamo nella dedica alle innumerevoli *voluptates* offerte, ma anche per la affermata provenienza dei materiali per il rivestimento del palazzo Orsini dagli antichi edifici di spettacolo, fosse stata

¹⁶ CIL. X 520: *Gracchi, v(iri) c(larissimi). / Arrio Mecio Graccho, v(iro) c(larissimo), / tanto et tam provido patrono / coloniae Salernitanorum, qui civita/tem nostram, quae distituta et defessa<iacebat?> ipso transitu canalis, dignationis / suae respectu ad splendorem rivocaverit: / fugantes vero cives ac defessum ordinem / dispositione{m} candoris sui et, ad praestationem / civibus suis vel quae ad salutem patriae pertinet, sua provisione relevare dijg naqur; / cuius si universa gestorum refo/veamus, dies non sufficit. Oq eius / merita et amorem, quem erga or/dinem vel cives exhibet, ordo popu/lusquae Salernitanus statuam / ponendam censuerunt.* (trascrizione da EDR. 116177, U. Soldovieri).

¹⁷ Il personaggio onorato è stato identificato con il *consularis Campaniae* del 397, così la *PLRE*. 2, 518, cfr. 1, 400, da ult. v. Savino, *Campania* cit., 257, nr. 41.

¹⁸ Verosimilmente l'erosione del torrente che scorreva all'interno della città. La calamità naturale ricordata nel testo ha trovato riscontro in alcuni massicci strati alluvionali individuati nelle sequenze stratigrafiche del complesso palaziale di S. Pietro a Corte, sul punto v. ora M. Romito, *Tracce di alluvioni a Salerno dal tardo-antico all'inizio del basso Medioevo*, in C. Albore Livadie, F. Ortolani (edd.), *Variazioni climatico-ambientali e impatto sull'uomo nell'area circum-mediterranea durante l'olocene*, Bari 2003, 369 ss.

¹⁹ Dall'età diocleziana all'età tardo antica il termine *curia* subì un mutamento semantico andando a identificarsi sempre più strettamente con quello di *ordo decurionum* tout court, cosicché *universa curia* indica l'assemblea decurionale e il ceto curiale. Diversamente allo stesso tempo diminuisce il ruolo del *populus* nella vita politica della città, sulla presenza e partecipazione del *populus* alla vita delle città in età tardoantica si v. A.H.M. Jones, *The Later Roman Empire*, 284-602, Oxford 1964, 722 ss. = (trad. it.) *Il tardo impero romano*, II, Milano 1973, 967 ss.; P. Garnsey, *Aspects of the Decline of the Urban Aristocracy in the Empire*, in *ANRW*. 2.1, Berlin-New York 1974, I, 229-252; F. Jacques, *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Roma 1984, 321, 379, *passim*; F. Vittinghoff, *Gesellschaft*, in *Handbuch der Europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte*, 1, Stuttgart 1991, 161-374, part. 331 ss.; Id., *Civitas Romana. Stadt und politisch-soziale Integration im Imperium Romanum der Kaiserzeit*, Stuttgart 1994, *passim*.

²⁰ Nelle iscrizioni onorarie di IV secolo si osserva una tendenza a terminare la dedica con un predicato verbale, assai spesso preceduto dall'oggetto offerto, in generale *statuam*. I verbi più ricorrenti sono *conlocare*, *ponere*, *locare*, *constituere*, *dare*. Sul punto v. più diffusamente Salomies, *Observations* cit., 85 s.; Camodeca, *Rilettura* cit., 141; ripr. in *I ceti dirigenti* cit., 263 ss.

posta più che nel foro cittadino nei pressi dell'anfiteatro o del teatro²¹.

3. Di *Pollius Iulius Clementianus*, membro di spicco della società nolana in quell'epoca, non abbiamo molte notizie; eppure al popolare evergete erano state elevate altre tre basi onorarie con statue e un clipeo in diversi luoghi della città da *regiones*, quartieri cittadini, che lo acclamavano come patrono²², ricordandone nelle dediche le sue virtù, *clementia inimitabilis*²³, e gli straordinari interventi di aiuto a sostegno della città, con le consuete frasi enfatiche e magniloquenti di questa epoca tarda quali ad esempio *patrono inimitabili largissimo facta ena-*

²¹ Secondo una memoria erudita, risalente ad Ambrogio Leone e alla sua opera sulla storia della città, il conte Orso Orsini nella seconda metà del '400 per rivestire il proprio palazzo, che stava edificando nella zona settentrionale della città, spogliò dei blocchi lapidei e di altro materiale da costruzione quello che era chiamato l'anfiteatro orientale e ancora visibile all'epoca. Così in A. Leone, *De Nola. Opusculum distinctum, plenum, clarum, doctum, pulchrum, verum, grave, varium, et utile*, Venezia 1514, ora *Nola*, ed. cons. a cura di A. Ruggiero, Marigliano 1997, lib. II, cap. IX, 310-313. Ricerche archeologiche effettuate nel 1991-92, nella parte a sud-est della città dove la tradizione collocava, come visto, il cosiddetto anfiteatro marmoreo, hanno invece individuato e rilevato i resti del teatro, risultato non solo spogliato dei rivestimenti lapidei ma demolito fino alle fondamentazioni dei muri radiali confermando così l'episodio narrato nella rievocazione del Leone, sul punto v. V. Sampaolo, s.v. *Nola*, in *EAA.*, 1996. G. Tosi, *Gli edifici per spettacoli nell'Italia romana*, Roma 2003, 153-154. Per l'anfiteatro v. V. Sampaolo, *Nola. Anfiteatro*, in *Bollettino di Archeologia del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali* 11-12, 1991, 165-166; sulle vicende di questo edificio v. anche M. Cesarano, *Il disegno dell'anfiteatro di Nola in alcune pergamene aragonesi di Napoli*, in *Symbolae Antiquariae* 4, 2011 (2012), 49-82 part. 49-51. Va rilevato che l'indicazione, fatta dall'autore a pag. 60, della conservazione di *CIL. X 1256* nel cortile di palazzo Del Giudice, dove l'aveva vista Mommsen (v. scheda *CIL.*) è errata: essa deriva da una scorretta citazione in L. Avella, *Fototeca Nolana. Archivio d'immagini dei monumenti e delle opere d'arte della città e dell'agro* 4, Napoli 1996, 156, nr. 306 il quale non si accorge che la base fotografata nel cortile del palazzo addossata ad un muro del cortile non è quella dedicata a *Clementianus* dalla *regio Iovia*, bensì *CIL. X 1252*, dedicata ad un non meglio noto *Leontius* e della quale può leggersi solo il nome del personaggio onorato nel plinto della base.

²² Per esempi di *patroni* acclamati nel tardo impero da *regiones* cittadine si v. G. Camodeca, *Ricerche su Puteoli tardoromana (fine III – IVsecolo)*, in *Puteoli* 4-5, 1980-81, 100 ss.; vedi anche quanto detto da Id., *L'ordinamento in regiones e i vicini di Puteoli*, in *Puteoli* 1, 1977, 94 ss. Sul rapporto *patronus* – città cliente per il periodo tardoantico v. J.U. Krause, *Spätantike Patronatsformen im Westen des Römischen Reiches*, München 1987, 20 ss., 68 ss.; T. Johnson and Ch. Dandeker, *Patronage: relation and system*, in A. Wallace-Hadrill (ed.), *Patronage in Ancient Society*, London - New York 1989, 219-242. Sulle attese delle città nei confronti dei patroni v. in generale R.B.E. Smith, *'Restored utility, eternal city': patronal imagery at Rome in the fourth century AD.*, in K. Lomas, T. Cornell (edd.), *'Bread and circuses': evergetism and municipal patronage in Roman Italy*, London-New York 2003, 142-166.

²³ *CIL. X 1257: Clement[iano] / v p / Pollio Iulio / clementia inimitabil[i] - - / patrono statu[am] - - / cum clepeom(!) / [- -]*; vista dal Bruun (ca. 1875) ma ora perduta. Sulle virtù più comuni che si ascrivevano ai patroni v. E. Forbis, *Municipal Virtues in the Roman Empire. The Evidence of Italian Honorary Inscriptions*, Stuttgart-Leipzig 1996, 29 ss.

rari (!) non possunt²⁴. Non abbiamo però alcuna notizia certa di un suo *cursus* equestre, con incarichi e mansioni amministrative, mai ricordate specificamente nelle sue non poche dediche nolane²⁵; invece se alle lin. n. 3-4 l'uso del termine *honores* è tecnico, l'espressione *circa labores et honores curiae splendido* allude a cariche e *munera* cittadini²⁶. Altrimenti si ricordano solo munificenze: in una *Clementianus*²⁷ è esaltato quale *omnium munerum recreator* capace quindi di sostenere ogni *munus* cittadino, dall'organizzazione di spettacoli al ripristino di opere pubbliche; in essa è definito *redonator viae populi*, il che potrebbe portare a presumere che egli abbia provveduto a sue spese al rifacimento di un'importante strada pubblica di Nola, come poteva essere, ad esempio, la via *Popilia*²⁸. In una successiva acclamazione è qualificato genericamente *defensor libertatis*, il che ha indotto alcuni²⁹ ad ipotizzare che egli abbia potuto ricoprire la carica di *defensor civitatis*, senza però alcuna altra prova a sostegno. Infine la locuzione *subventor civium necessitatis aurariae* sembra faccia riferimento al pagamento di carichi erariali della città nei confronti del fisco imperiale³⁰.

²⁴ *CIL. X 1255 = ILS 6348: Clementiani / Pollio Iulio / Clementiano v p / patrono inimitabili / largissimo cuius facta / enarari (!) non possunt / eius meritis regio Iovia / statuum censuit*. Base in calcare 120 x 78 x 57. Alt. lett. 4,5-5,8. Conservata nel Museo Storico Archeologico di Nola.

²⁵ Sulla frequente assenza di *cursus* nelle iscrizioni tardo antiche si veda da ultimo R. Delmaire, *Un genre en voie de disparition: les cursus épigraphiques au Bas-Empire*, in J. Desmulliez, Chr. Hoët-Van Cauwenberghe (edd.), *Le monde romain à travers l'épigraphie. Méthodes et pratiques, Actes du XXIVe Colloque International Lille 2001*, Lille 2005, 247-270.

²⁶ Su questo punto v. F. Grelle, *I munera civilia e le finanze cittadine*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente e in Oriente*, Actes De la X^e Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Rome, 27-29 mai 1996, Roma 1999, 137-153 [= *Diritto e società nel mondo romano: scritti di Francesco Grelle*, a c. di L. Fanizza, Roma 2005, 443-462].

²⁷ *CIL. X 1256 = ILS 6349: Pollio Iulio Clementiano // subventori civium / necessitatis aurariae / defensori libertatis / redonatori viae populi / omnium munerum recreatori / universa regio Romana / patrono praestantissimo / statuum collocavit // curante Cl(audio) Plotiano*. Base in calcare vista da Mommsen nel cortile di palazzo Del Giudice, oggi se ne ignora il luogo di conservazione.

²⁸ Su questo tipo di interventi v. H. Jouffroy, *Le financement des constructions publiques en Italie: initiative municipale, initiative impériale, évergétisme privé*, in *Ktéma* 2, 1977, 329-337.

²⁹ R.M. Frakes, *Contra potentium iniurias: the defensor civitatis and late Roman justice*, München 2001, 65-68.

³⁰ La supposizione viene avanzata in base al testo di *CIL. X 5349*, un'iscrizione onoraria del 408 d.C., dedicata dall'*universus populus Interamnatium* al *patronus* cittadino, esponente dell'élite locale, il *vir laudabilis M. Sentius Redemptus*, il quale *pro sua benivolentia ab indictione auri argenti(que) populum suum liberum reddidit*. La frase sembrerebbe alludere, come argomenta Cecconi, *Governo cit.*, 160 s., ad un pagamento da parte del personaggio del crisargirio per quei suoi concittadini che ne erano assoggettati. Questa sola attestazione però non basta, come invece sosteneva Harmand, *Le patronat cit.*, 453, a poter affermare che simili interventi fossero comuni fra gli esponenti delle élites municipali d'influenza solo locale, mancando infatti altre testimonianze in proposito.

Si potrebbe esser portati a credere che egli si sia accollato il pagamento di una parte o di tutto il *chrysargyrion* dovuto, sollevando così quella parte dei cittadini nolani, i commercianti, che invece erano assoggettati al versamento dell'imposta, ma di tutto ciò non si ha riscontro da altra documentazione; dello stesso avviso Delmaire che pensa piuttosto ad un prelievo straordinario imposto sulla popolazione e corrisposto dal nostro personaggio³¹. Più verosimilmente, invece, visto il carattere pubblico dell'iscrizione e la qualifica dei dedicanti, l'*universa regio Romana*, è verosimile che il nostro munifico evergete *Clementianus* abbia destinato una assai cospicua somma a favore del restauro di strade e edifici pubblici cittadini oppure all'istituzione di una fondazione alimentare a favore della città, come già avvenuto in altri casi³². L'assenza di un *cursus* equestre ci riporta ad un'origine locale di *Clementianus*, membro del ceto curiale nolano e al ruolo politico e sociale che doveva ricoprire in quegli anni nella sua città e nella sua regione, al pari di molti altri *patroni* evergeti di questo periodo, pur impiegando notevoli capitali a favore della comunità, essi non riuscirono a raggiungere alti gradi negli *officia* imperiali, emergendo dal rango curiale cittadino soltanto in seguito alla concessione del codicillo imperiale che li nominava *honorati viri perfectissimi*, il gradino più alto del notabilato locale³³.

³¹ R. Delmaire, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Rome 1989, 350 e 371 nt. 51: "... Mais le fait que ces honneurs soient rendus par l'ensemble de la population et non par les seuls commerçants peut laisser à penser qu'il s'agit plutôt d'un élevée d'or et d'argent extraordinaire que du chrysargyre ...".

³² Sulle fondazioni private a favore di comunità v. J. M. Carrié, *Les distributions alimentaires dans les cités de l'Empire romain tardif*, in *MEFRA*. 87, 1975, 995-1101; J. Andreau, *Fondations privées et rapport sociaux en Italie romaine (I^e-III^e s. apr. J.-C.)*, in *Ktema* 2, 1977, 157-209; E. Frézoul, *Evergétisme et construction publique en Italie du Nord (X et XI Régions augustéennes)*, in *La città nell'Italia settentrionale in età romana. Morfologie, strutture e funzionamento di centri urbani delle regiones X e XI*. Atti del Convegno di Trieste (13-15 marzo 1987), Trieste-Roma 1990, 179-209. Diversi casi e attestazioni epigrafiche sulla munificenza privata nell'Italia tardoantica v. Cecconi, *Governo cit.*, 229-233; Savino, *Campania cit.*, 278-291.

³³ Sugli *honorati* di età tardo imperiale si v. in generale Krause, *Das spätantike cit.*, 1987, 46 ss., con bibl.; cfr. Camodeca, *Ricerche su Puteoli cit.*, 116 ss.; anche C. Lepelley, "Du triomphe a la disparition. Le destin de l'ordre equestre de Diocletien a Theodose", in *L'ordre equestre. Histoire d'une aristocratie*, Roma 1999, 663 ss. Sull'uso e sulla valenza politico-sociale nella società cittadina e imperiale tardoantica del termine *honoratus* v. da ult. G.A. Cecconi, *Honorati, possessores, curiales: competenze istituzionali e gerarchie di rango nella città tardoantica*, in *Le trasformazioni delle élites della fine del IV sec. in età tardoantica*. Atti del convegno internazionale, Perugia, 15-16 marzo 2004, Roma 2006, 41-64, part. 44-50. Altri *equites honorati* relativamente coevi dal *Latium* e dalla *Campania*: *Valerius Frumentius*, di *Lanuvium* (*CIL*. XIV 2080); *Tarquinius Vitalio*, di *Abella* di IV sec. (*CIL*. X 1201); *L. Munatius Concessianus*, seconda metà III sec. (*CIL*. X 1492) e *Alfius Licinius*, dopo Costantino, (*CIL*. X 1680) entrambi di *Neapolis*; i puteolani *L. Aurelius Dorotheus*, fine III-inizi IV (*AE*. 1983, 196); *Septimius Carito* della seconda

4. La base dedicata a *Pollius Iulius Clementianus* dalla *curia* cittadina venne posta presumibilmente nella prima metà del IV sec. d.C., se accettiamo, come si è proposto, l'identificazione del *curator* della base onoraria già citata *CIL. X 1256, Claudius Plotianus*, con l'omonimo *corrector Lucaniae et Brittiorum* del 313-314 (*PLRE I*, 706). In quegli anni la città di Nola come le altre città campane³⁴ viveva un lento ridimensionamento della sua vita sociale ed economica, conseguenza in parte della provincializzazione dell'Italia nel riassetto amministrativo voluto da Diocleziano e continuato da Costantino, il che però non annullava del tutto la sua importante funzione di attrazione come centro di riferimento per il commercio agricolo del suo ampio territorio³⁵. Sono una testimonianza di ciò le non poche dediche pubbliche tardo imperiali; una di queste ricorda l'intervento di un *curator rei publicae, Fl. Lucretius Publianus*, notevole locale di età post-costantiniana, che provvide a dotare il mercato cittadino di una stadera con pesi regolamentari e controllati³⁶.

metà del IV sec. (*CIL. VI 1691*); *L. Mamilienus Crispinus* di *Sinuessa* di età costantiniana o poco dopo (*ANRW. 1980, 498*); infine di *Nola Cusonius Gratilianus*, coevo del nostro personaggio (*AE. 2001, 839 = 2003, 324*).

³⁴ Sulla situazione economica delle città della Campania tardoantica v. Savino, *Campania cit.*, 66-70.

³⁵ G. Camodeca, *Le città della Campania nella documentazione epigrafica pubblica del tardo III-IV secolo*, in G. Volpe, R. Giuliani (a cura di), *Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo*, Atti del Secondo Seminario sul Tardoantico e l'Altomedioevo in Italia Meridionale (Foggia - Monte Sant'Angelo 27-28 maggio 2006), Bari 2010, 283-294, part. 290 s.

³⁶ *AE. 1979, 168: Pro splendore et / dignitate civitatis / Fl(avius) Lucretius Publianus, cur(ator) r(ei) p(ublicae) Nolanor(um), / stateriam cum pon/deribus iustis/ deferendam curavit*. Su questa iscrizione, con foto, v. G. Camodeca, *Curatores rei publicae 1*, in *ZPE. 35, 1979, 225-236, part. 232-236*.

APPENDICE: Iscrizioni inedite dal territorio nolano.

1. Ara funeraria in calcare bianco, con frontone e pulvini laterali sul coronamento, ricomposta da tre frammenti contigui e combacianti³⁷. Recuperata nel 2008 in proprietà privata a Saviano, a seguito di uno sbancamento d'incerta localizzazione, è ora conservata nei depositi della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, in Cimitile. La lettura è resa difficoltosa dalla superficie consunta, dall'incerchezza del *sulcus* non ben inciso dal lapicida e da una "rubricatura" moderna con pece effettuata per evidenziarne il testo. Malgrado ciò alla fine dell'autopsia, avvenuta nel novembre del 2011, la lettura è certa ed esclude che si tratti di un'iscrizione moderna.

M(arco) Titio M(arci) [f(ilio)]
 Pal(atina) Iusto.
 Vix(it) annis L.
 B(ene) m(erenti) [f(ecit)]



L'iscrizione può essere datata tra la fine del II e gli inizi del III sec. d.C., non oltre, per la menzione nell'onomastica del personaggio defunto della tribù di appartenenza, la *Palatina*, ancora in questo periodo così avanzato³⁸ che lo individuava come un *civis* di condizione ingenua. Il gentilizio *Titius* a *Nola* e nell'area vesuviana è già attestato, sia pur di rado (*CIL*. X 1297; iscr. inedita), mentre risulta più diffuso a *Puteoli* e *Capua*.

³⁷ Misure: alt., cm. 136; largh., cm. 70; spess., cm. 51. Campo epigrafico, alt., cm. 79; largh., cm. 60. Altezza lettere, cm. 8-14. I bordi sono slabbrati e scheggiati, sul lato sinistro in basso sono visibili i segni della benna dell'escavatrice. Superficie assai consunta, le lettere presentano un riempimento moderno di pece.

³⁸ Sul punto si v. G. Forni, *La più recente menzione di tribù romana*, in *Le tribù romane*, IV. *Scripta Minora*, Roma 2006, 267-271.

2. Blocco di calcare bianco, ritagliato in epoca imprecisabile quando fu reimpiegato come soglia: resta, infatti, evidente l'incasso circolare del cardine sotto la fine della prima linea a destra e la forte consunzione delle lettere del testo³⁹. Ulteriormente ritagliato per un successivo riuso. Oggi si conserva in proprietà privata, in San Paolo Belsito.

[- - - i]us D(ecimi) l(ibertus)
[- - -] +nus
[- - - pa]trono
5 [- - -]o
[- - -] l(iberto) Dionysio



Lo stato lacunoso dell'iscrizione purtroppo non ci permette di poter proporre una qualsivoglia restituzione dell'onomastica dei personaggi di questa dedica sepolcrale posta dal liberto [- - - i]us [- - -]nus al proprio anonimo patrono, del quale conosciamo solo il prenome *Decimus*, e ad un non meglio identificato liberto *Dionysius*. La paleografia e la semplice costruzione del testo fanno proporre una datazione dell'epigrafe al II sec. d.C.

Aniello Parma
(Università del Salento)
aniello.parma@unisalento.it

³⁹ Misure: alt., cm. 54; largh., cm. +34; spess., cm. 15. Altezza lettere, cm. 4-6,5. Si conservano solo il lato destro e molto probabilmente quello inferiore.

*Presupposti ideali nella “svolta” costantiniana verso le comunità cristiane: il motivo della libertà religiosa**

I. Premessa

L'editto di Milano è stato per molti secoli, e lo è tuttora, un tema di ricerca che ha interessato storici, teologi e giuristi, i quali hanno formulato sull'autenticità del provvedimento e sul suo contenuto numerose ipotesi ricostruttive, non sempre tra loro coincidenti¹.

In mancanza dell'originale documentario dell'editto, che non ci è pervenuto, il suo contenuto è stato ricostruito attraverso i riferimenti presenti nel *De mortibus persecutorum* di Lattanzio² e nella *Historia Ecclesiastica* di Eusebio di Cesarea³, i cui racconti sono in gran parte coincidenti, anche se con alcune differenze⁴.

Tuttavia è opportuno precisare che in nessuno dei due testi summenzionati si fa espressamente riferimento ad un editto imperiale, piuttosto i vocaboli utilizzati sembrano alludere a dei *rescripta*⁵.

* Testo della relazione svolta a Parma il giorno 28 novembre 2013 in occasione del Convegno “Oltre l'intolleranza: l'evoluzione della politica religiosa imperiale e l'incontro di Milano del 313. Premesse storiche ed ideologiche e alterni sviluppi fino a Giuliano l'Apostata”, organizzato dall'Università degli Studi di Parma in collaborazione con l'Associazione di studi tardoantichi Rodopis.

¹ Sull'ampio dibattito che per secoli si è sviluppato sulla storicità del provvedimento è assai utile la sintesi di P. Siniscalco, *L'Editto di Milano. Origine e sviluppo di un dibattito*, in Istituto dell'Enciclopedia Italiana (cur.), *Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto editto di Milano*, Roma 2013, 543 ss., il quale si è proposto di ripercorrere «le tappe di un dibattito andato avanti per decenni, intorno all'esistenza dell'editto stesso e a molte altre questioni collegate».

² *Lact. mort. pers.* 48.2-6, per il testo v. *infra*. In passato si è discusso sulla paternità del *De mortibus persecutorum*, dubitando che fosse stato Lattanzio l'autore dell'opera. Tuttavia, è ormai da tempo che tali dubbi sono stati superati e si è dunque riconosciuta la paternità lattanziana dell'opera. Per una ricostruzione di questo aspetto v. J. Moreau, *Introduction a Lactance, De la mort des persécuteurs*, I, Paris 1954, 22 ss.

³ *Eus. hist. eccl.* 10.5.

⁴ Così, come evidenziato da F. De Martino, *Storia della Costituzione Romana* 5, Napoli 1975, 120 nt. 33, «in Lattanzio manca il preambolo (sono i paragrafi 2 e 3 di Eusebio) e in Eusebio i paragrafi 6-8 sono probabilmente delle glosse, in quanto non fanno altro che ripetere il principio già affermato della libertà di religione». A tal riguardo, un confronto tra il documento che Lattanzio riproduce in latino e quello che Eusebio tramanda in greco, è stato oggetto di un'approfondita analisi condotta da T. Christensen, *The So-Called Edict of Milan*, in *C&M* 35, 1984, 129 ss.

⁵ A giudizio di M. Adriani, *La storicità dell'editto di Milano*, in *Studi Romani* 2, 1954, 23, la circostanza che né Lattanzio né Eusebio avessero una competenza giuridica spiegherebbe una certa imprecisione nell'impiego della terminologia tecnica.

Più precisamente, Lattanzio fa riferimento a delle *litterae* inviate alle Idi di giugno da Licinio al governatore della Bitinia di stanza a Nicomedia⁶, dove tra l'altro risiedeva in quel periodo lo stesso Lattanzio⁷; mentre Eusebio riproduce in greco il testo di un rescritto (ἀντιγραφὴ)⁸ indirizzato da Licinio al governatore della Palestina⁹.

L'assenza di una precisa testimonianza relativa alla pubblicazione di un editto ha indotto taluni studiosi a mettere in dubbio la sua stessa esistenza¹⁰.

In realtà, sebbene si discuta ormai da tempo sulla storicità dell'editto di Milano, non si può fare a meno di osservare che i provvedimenti imperiali inviati ai governatori provinciali, cui fanno riferimento sia Eusebio sia Lattanzio, recepiscono l'indirizzo politico in materia religiosa concertato dai due augusti nell'incontro di Milano¹¹.

Pertanto, al di là delle numerose questioni che sono state sollevate circa l'esi-

⁶ Lact. *mort. pers.* 48.1: *Licinius vero accepta exercitus parte ac distributa traiecit exercitum in Bithyniam paucis post pugnam diebus et Nicomediam ingressus gratiam deo, cuius auxilio vicerat, retulit ac die Iduum Iuniarum Constantino atque ipso ter consulibus de restituenda ecclesia huius modi litteras ad praesidem datas proponi iussit.*

⁷ Si ritiene, infatti, che il *De Mortibus persecutorum* sia stato redatto da Lattanzio proprio a Nicomedia presso la corte dell'imperatore Licinio, intorno al 314-315 d.C. In tal senso v., tra gli altri, L. Salvatorelli, *La politica religiosa di Costantino*, in *Ricerche Religiose*, IV, 1928, 289 ss.; L. De Salvo, *A proposito della datazione del De mortibus persecutorum*, in *RSCI*, 31, 1977, 482 ss.; T.D. Barnes, *Constantine and Eusebius*, Cambridge 1981, 14.

⁸ Sul significato del termine ἀντιγραφὴ v. G.W.H. Lampe, *A Patristic Greek Lexicon*, Oxford 1961, 152.

⁹ Eus. *hist. eccl.* 10.5.3.

¹⁰ Il primo a dubitare dell'esistenza stessa di un editto di Milano è stato O. Seeck, *Das sogenannte Edikt von Mailand*, in *ZKG*, 12, 1891, 381 ss. L'impostazione del Seeck, seppur inizialmente non pienamente condivisa, ha contribuito a mettere in discussione ciò che fino a quel momento rappresentava un dato comunemente accettato, ossia che a Milano nel 313 d.C. fu emanato un editto, suscitando un rinnovato interesse per il noto provvedimento ed offrendo nuova materia di discussione. Hanno altresì negato la storicità dell'editto di Milano, *ex multis*, J.R. Palanque, *A propos du prétendu édit de Milan*, in *Byzantion* 10, 1935, 607 ss.; M. Amelotti, *Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali*, in *SDHI*, 27, 1961, 288 ss., e più di recente P. Marone, *Storia dell'editto di Milano. Sulla reale esistenza dell'editto di Costantino del 313*, in *InStoria. Quaderni di percorsi storici* 4, 2008, 34 ss.

¹¹ A tal proposito, A. Marcone, *Il primo documento di uno stato laico?*, in A. Tornielli e A. Giardina (a c. di), *Costantino e i cristiani. L'editto di Milano e la libertà religiosa*, Siena 2013, 74, ha definito l'editto di Milano «un accordo di natura strettamente politica, legato ad una fase interlocutoria». Tale interpretazione sembra richiamare quanto già affermato in precedenza da De Martino, *Storia della Costituzione Romana*, V, cit., 119 nt. 31, a parere del quale, a Milano i due imperatori non emanarono alcun editto, ma si limitarono a concordare il nuovo indirizzo della loro politica in materia religiosa. Fu solo in seguito che, ciascuno nelle province di propria competenza, i due Augusti tradussero in atti quanto deciso nell'incontro di Milano.

stenza dell’editto di Milano e la possibilità di individuare nelle parole di Lattanzio e di Eusebio l’espressione autentica della politica religiosa di Costantino – temi questi oggetto di un ampio e discusso dibattito storiografico, tuttora aperto –, potrebbe risultare interessante il tentativo di individuare qualche elemento del retroterra culturale ed ideale della politica legislativa imperiale in materia religiosa.

L’editto, nella sua caratterizzazione politico-teologica, sembra infatti essere frutto di un percorso più risalente, che affonda le sue radici nell’elaborazione dell’apologetica cristiana precedente, ed in particolar modo nella linea di pensiero di Tertulliano¹².

Appare dunque aprirsi una prospettiva di indagine che riconsideri l’editto di Milano sulla base di questa preparazione concettuale pre-costantiniana, attraverso la valutazione degli elementi di collegamento rispetto all’opera dell’apologista cartaginese.

In particolare, in questo breve contributo, l’attenzione verrà focalizzata sul motivo della libertà religiosa, attraverso un confronto tra l’impiego che ne fa Tertulliano e i riferimenti presenti nell’editto di Milano – nella versione mediata dal racconto di Lattanzio – allo scopo di mostrare come, da una parte, questo motivo circoli nella letteratura latina cristiana e, dall’altra, come venga utilizzato con diverse argomentazioni a seconda dei contesti. Tuttavia, prima di valutare se possa scorgersi un’influenza, sia pure indiretta, del pensiero di Tertulliano nella ricostruzione che ne fa Lattanzio dell’editto di Milano, ritengo opportuno soffermarmi rapidamente su alcune questioni di carattere generale.

II. L’incontro di Milano secondo la testimonianza di Lattanzio

Preliminarmente, appare necessario individuare a grandi linee il contenuto dell’accordo raggiunto tra Costantino e Licinio nell’incontro di Milano, attraverso la testimonianza di Lattanzio¹³, il quale, avendo scritto pochissimo tempo

¹² Così S. Randazzo, *Per la storia del diritto associativo tardoclassico: la testimonianza di Tertulliano*, in A.A.C. 15, Napoli 2005, 95, secondo il quale per comprendere totalmente la realtà sociale e giuridica del cristianesimo in età tardo antica, non si può prescindere da un’attenta analisi della fase precostantiniana, per la conoscenza della quale «la testimonianza di Tertulliano assume un rilievo notevolissimo nel suo intento di apprestare le basi, teoriche e pratiche, della grande affermazione del cristianesimo da Costantino in avanti».

¹³ Come evidenziato da F. Paschoud, *Verità storica e convenzioni letterarie negli storici del tardo impero*, in B. Amata (a c. di), *Cultura e lingue classiche*, 3, Roma 1993, 431, nonostante l’opera di Lattanzio non appartenga al genere storiografico, il ragionamento di quest’opera si basa su *exempla* storici, così che la materia di questo «pezzo di oratoria epidittica» è quasi interamente storica e, data la scarsità delle fonti per gli anni intorno al 305 d.C., essa risulta essere il documento più importante per la storia di questo periodo.

dopo l'evento, riporta nella forma più esplicita e completa quanto deciso dai due augusti in materia di politica religiosa.

Lact. mort. pers. 48.2-6: *Cum feliciter tam ego [quam] Constantinus Augustus quam etiam ego Licinius Augustus apud Mediolanum convenissemus atque universa quae ad commoda et securitatem publicam pertinerent, in tractatu habere-mus, haec inter cetera quae videbamus pluribus hominibus profutura, vel in primis ordinanda esse credidimus, quibus divinitatis reverentia continebatur, ut daremus et Christianis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque voluisset, quod quicquid <est> divinitatis in sede caelesti, nobis atque omnibus qui sub potestate nostra sunt constituti, placatum ac propitium possit existere. (3) Itaque hoc consilium salubri ac reticissima ratione ineundum esse credidimus, ut nulli omnino facultatem abnegendam putaremus, qui vel observationi Christianorum vel ei religioni mentem suam dederet quam ipse sibi aptissimam esse sentiret, ut possit nobis summa divinitas, cuius religioni liberis mentibus obsequimur, in omnibus solitum favorem suum benivolentiamque praestare. (4) Quare scire dicationem tuam convenit placuisse nobis, ut amotis omnibus omnino condicionibus, quae prius scriptis ad officium tuum datis super Christianorum nomine <continebantur et quae prorsus sinistra et a nostra clementia aliena esse> videbantur, <ea removeantur. Et> nunc libere ac simpliciter unus quisque eorum, qui eandem observandae religionis Christianorum gerunt voluntatem, citra ullam inquietudinem ac molestiam sui id ipsum observare contendant. (5) Quae sollicitudini tuae plenissime significanda esse credidimus, quo scires nos liberam atque absolutam colendae religionis suae facultatem isdem Christianis dedisse. (6) Quod cum isdem a nobis indultum esse pervideas, intellegit dicitio tua etiam aliis religionis suae vel observantiae potestatem similiter apertam et liberam pro quiete temporis nostri <esse> concessam, ut in colendo quod quisque delegerit, habeat liberam facultatem. <Quod a nobis factum est. Ut neque cuiquam> honori neque cuiquam religioni <deductum> aliquid a nobis <videatur>¹⁴.*

Lattanzio racconta che Costantino e Licinio s'incontrarono a Milano per una felice occasione (*feliciter*), probabilmente il riferimento è alle nozze tra Licinio e Costanza¹⁵, quest'ultima sorella di Costantino¹⁶. In quella sede, i due impera-

¹⁴ Ho riportato il testo edito da J.L. Creed, *Lactantius, De Mortibus persecutorum*, Oxford 1984. La prima edizione del *De Mortibus persecutorum* apparve a Parigi nel 1679 all'interno del *Miscellaneorum Liber secundus* di Stephani Balutii. Per quanto riguarda le successive edizioni si rinvia all'elenco riportato da Moreau, *Introduction a Lactance. De la mort des persécuteurs*, 1, cit. 139, nell'introduzione della sua edizione-traduzione dell'opera.

¹⁵ Il termine *feliciter* alluderebbe, a mio avviso, all'esclamazione augurale rivolta dagli invitati agli sposi prima dell'inizio della *cena nuptialis*. Cfr. Iuv. 2.119: *signatae tabulae, dictum «feliciter», ingens/cena sedet*.

¹⁶ Cfr. E. Horst, *Costantino il Grande*, Milano 2009, 178 ss.

tori, tra le numerose questioni da affrontare relative *ad commoda et securitatem publicam*, ritennero prioritario stabilire a quali divinità dovesse essere tributato onore di culto, atteso che l’Impero non avrebbe potuto sostenersi senza il culto della divinità, garante della *pax deorum*¹⁷.

A tal riguardo, si decise di concedere ai cristiani e a tutti gli altri abitanti dell’impero la *libera potestas* di professare la religione scelta. In tal modo, si auspicava che qualunque divinità *in sede caelesti* avrebbe mostrato la propria benevolenza nei confronti degli imperatori e dei loro sudditi.

In quell’incontro i due augusti ordinarono altresì di rimuovere qualunque disposizione ancora esistente volta ad impedire ai cristiani di professare il loro culto (*ut amotis omnibus omnino condicionibus, quae prius scriptis ad officium tuum datis super Christianorum nomine <continebantur et quae prorsus sinistra et a nostra clementia aliena esse> videbantur, <ea removeantur>*)¹⁸.

Da quanto riportato sembrerebbe, dunque, che a seguito dell’incontro di Milano, per la prima volta, i due imperatori adottassero un provvedimento con il quale si riconosceva piena libertà ai cristiani di professare la propria religione.

In realtà, Lattanzio, in questo contesto, omette di ricordare che ancor prima dell’atto di Costantino e Licinio vi erano già state precedenti concessioni imperiali volte a consentire ai cristiani di esercitare il loro culto, il riferimento è all’editto di Gallieno del 262 d.C.¹⁹ e a quello di Galerio del 311 d.C.²⁰.

L’aver attribuito a Costantino e Licinio il merito di aver eliminato definitiva-

¹⁷ Sul concetto di *pax deorum*, v. H. Fuchs, *Augustinus und der antike Friedengedanke. Untersuchungen zum neunzehnten Buch der Civitas Dei*, Berlin 1926, 186 ss.; M. Sordi, *Pax deorum e libertà religiosa nella storia di Roma*, in *CISA* 11, 1985, 146 ss.; F. Sini, *Uomini e Dèi nel sistema giuridico-religioso romano: Pax deorum, tempo degli Dèi, sacrifici*, in *Diritto@Storia* 1, 2002, con ampia rassegna bibliografica.

¹⁸ *Lact. mort. pers.* 48.4.

¹⁹ Dell’editto di Gallieno si ha una conoscenza indiretta mediante il riferimento presente in *Eus. hist. eccl.* 7.13. Nel passo, in realtà, viene riprodotto il contenuto di un rescritto indirizzato dall’imperatore a Dionigi d’Alessandria e ad altri vescovi, con il quale, tra le altre cose, veniva ordinato alle autorità locali di restituire ai vescovi i luoghi di culto confiscati. Sull’editto di Gallieno, v., tra gli altri, P. Keresztes, *The Peace of Gallienus*, in *Wiener Studien* 9, 1975, 174 ss.

²⁰ Indicazioni utili relative alla pubblicazione di un editto da parte dell’imperatore Galerio si rinvengono in *Lact. mort. pers.* 35.1: *hoc edictum proponitur Nicomediae pridie kalendas maias ipso octies et Maximino iterum consulibus*. Ad avviso di A. Capone, *Edictum proponere: nota a margine dell’editto di Galerio (30 aprile 311)*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* 2, 2012, 65, l’espressione *edictum proponere*, utilizzata da Lattanzio anche con riferimento all’editto di Diocleziano del 303 d.C., alluderebbe alla pubblicazione del testo del provvedimento, in un luogo accessibile a tutti, su di un supporto cartaceo e non duraturo. La ragione per la quale i due provvedimenti vennero pubblicati su supporti deperibili viene rinvenuta dal Capone nella circostanza che «l’intento del legislatore non fosse quello di affidare l’ingiunzione a imperitura memoria, bensì quello di consentire la rapida diffusione e la concreta applicazione del provvedimento».

mente qualunque disposizione fosse stata contraria ai cristiani, senza fare riferimento all'editto emanato due anni prima da Galerio, è probabilmente dovuto al giudizio negativo che Lattanzio mostra di avere nei confronti dell'imperatore.

Difatti, in *mort. pers.* 34.4, Lattanzio, nell'occuparsi dell'Editto firmato a Serdica, presenta questo provvedimento come una sorta di palinodia dell'imperatore²¹. Egli riferisce che Galerio, constatato il fallimento di una politica persecutoria nei confronti dei cristiani, non senza difficoltà ritornò sui suoi passi e decise di accordare loro la facoltà di esercitare il proprio culto, a condizione che non si fossero tenuti comportamenti contrari all'ordine pubblico (*ne quid contra disciplinam agant*). Una limitazione, quest'ultima, che consentiva all'imperatore di poter revocare in qualunque momento quanto concesso, laddove si fossero verificati dei disordini a livello locale.

*Atque cum plurimi in proposito perseverarent ac videremus nec diis eosdem cultum ac religionem debitam exhibere nec Christianorum deum observare, contemplatione mitissimae nostrae clementiae intuentes et consuetudinem sempiternam, qua solemus cunctis hominibus veniam indulgere, promptissimam in his quoque indulgentiam nostram credidimus porrigendam. Ut denuo sint Christiani et conventicula sua componant, ita ut ne quid contra disciplinam agant*²².

In base a quanto riferito nel passo di Lattanzio, sembrerebbe che Galerio non avesse propriamente inteso riconoscere la liceità della religione cristiana, atteso che per l'imperatore i cristiani erano e restavano colpevoli di essersi allontanati dalla tradizione religiosa del paganesimo. Tuttavia, prendendo atto che tutti i suoi tentativi di reprimere il diffondersi del nuovo culto erano risultati vani, egli ordinò di lasciare liberi i cristiani di professare la loro religione²³. Dunque, la

²¹ Il contraddittorio atteggiamento di Galerio non è altro che la manifestazione della costante preoccupazione di salvaguardare la *pax deorum*. Difatti, come osservato da M. Dragonetti, *La Pax Deorum e la libertà di culto*, in *Zetesis* 1, 1993, Galerio «era giunto a tali concessioni perché scandalizzato dal fatto che i Cristiani, impediti dai suoi precedenti editti di riunirsi, di svolgere importanti funzioni pubbliche, obbligati a sacrificare agli dei pagani, non solo non praticavano i culti romani, ma avevano anche abbandonato i loro culti. Era, quindi, timoroso di incorrere in un'eventuale mancanza di rispetto per la divinità straniera».

²² *Lact. mort. pers.* 34.4.

²³ A giudizio di G. Lombardi, *L'editto di Milano del 313 e la laicità dello Stato*, in *SDHI*, 50, 1984, 81, l'editto di Serdica rappresenta «un documento singolare, carico di interna contraddizione, che segna in certo senso – a denti stretti – la resa dell'impero dinanzi alla ferma costanza dei martiri cristiani». Sull'editto di Galerio, v., tra gli altri, P. Siniscalco, *L'editto di Galerio del 311: qualche osservazione storica alla luce della terminologia*, in *A.A.C.* 10, Napoli 1995, 41 ss.

tolleranza religiosa²⁴ di Galerio viene rappresentata come il perdono²⁵ concesso dall'imperatore ad un errore, frutto di una scelta arbitraria (*pro arbitrio suo atque ut isdem erat libitum*)²⁶, commesso dai cristiani²⁷.

Diversamente, l'editto di Milano, nel concedere piena libertà religiosa, rappresenterebbe, secondo quanto riferito da Lattanzio, un passo in avanti rispetto alla semplice tolleranza religiosa mostrata da Galerio nei confronti dei cristiani.

Ed è proprio questo uno dei punti più dibattuti, vale a dire se l'editto di Milano presenti un profilo innovativo rispetto ai precedenti provvedimenti imperiali, ovvero si inserisca nel solco di quella tradizione, tutta pagana, che, nel suo sincretismo, faceva spazio anche ai cristiani²⁸.

Chi propende per la prima ipotesi vede nell'editto di Milano la formalizzazione *ante litteram* del principio di laicità dello Stato e della libertà religiosa²⁹.

A tal riguardo, il Falchi ha sostenuto che la principale novità dell'editto è rappresentata dalla circostanza che «non si tratta più, come in passato, di tollerare un culto estraneo a quelli ammessi ufficialmente, ma di riconoscere la libertà religiosa di ciascuno con indifferenza rispetto allo Stato per le scelte dei singoli»³⁰.

Secondo questa impostazione dottrinale, attraverso l'Editto di Milano, il potere pubblico assumeva l'impegno di non intromettersi nelle scelte di ciascuno in materia religiosa, lasciando che queste fossero rimesse alla libertà e alla vo-

²⁴ Sull'impiego del concetto di tolleranza nel tardo-antico, v., tra gli altri, L. Cracco Ruggini, *Tolleranza o intolleranza nella società tardo-antica: il caso degli ebrei*, in *Ricerche di Storia Sociale e Religiosa* 23, 1983, 29; L. Kolakowski, *È concepibile una tolleranza cristiana?*, in P.C. Bori (a c. di), *L'intolleranza: uguali e diversi nella storia. Atti del Convegno internazionale (Bologna, 12-14 dicembre, 1985)*, Bologna 1986, 227 ss.; M. Pesce, *I Giudei, i Romani e la tolleranza religiosa. La rappresentazione di Flavio Giuseppe*, in *ASE* 17, 2000, 355 ss.

²⁵ Lattanzio parla, infatti, di *indulgentia* dell'imperatore verso i cristiani, termine che sembra evocare l'idea del perdono.

²⁶ *Lact. mort. pers.* 34.2.

²⁷ In tal senso, M. Sordi, *I cristiani e l'Impero romano*, Milano 2004, 177.

²⁸ Questa è la cosiddetta questione costantiniana. Difatti le opinioni sulla presunta svolta costantiniana sono molteplici e divergenti. Da un lato vi è chi come J. Burkhardt, *L'età di Costantino il Grande*, Firenze 1990², descrive l'imperatore come un opportunista che si sarebbe servito del cristianesimo solo per i suoi progetti politici; chi, invece, come H. Brandt, *L'epoca tardoantica*, Bologna 2005, ha ritenuto che egli fosse realmente convertito alla nuova religione. Più in generale sulla questione costantiniana v., tra gli altri, S. Calderone, *Da Costantino a Teodosio*, in G. Giannelli (a c. di), *Nuove Questioni di Storia Antica*, Milano 1968, 625 ss.; P. Keresztes, *Constantine, a great Christian Monarch and Apostle*, Amsterdam 1981, 9 ss.; L. De Giovanni, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*, Napoli 2003, part. 21 ss.

²⁹ Tra questi, in particolare, Lombardi, *L'editto di Milano del 313 e la laicità dello Stato* cit., 1 ss.

³⁰ G.L. Falchi, *Libertà religiosa e tolleranza: l'editto di Milano e la nascita dello Stato laico*, in *Civitas et Iustitia*, 2004, 357.

lontà di ognuno. In altri termini, si affermerebbe il principio dell'autodeterminazione spirituale quale limite all'intervento pubblico, caratteristica tipica di uno Stato laico³¹.

Tuttavia, ritengo sia necessario abbandonare una prospettiva troppo modernizzante, analizzando il significato delle parole senza prescindere dal contesto storico-culturale in cui esse sono impiegate.

A tal proposito, va evidenziato che, sebbene le espressioni utilizzate nel racconto di Lattanzio si prestino a questa interpretazione, non sembra si possa parlare di una vera e propria laicizzazione dello Stato, né tantomeno di una concettualizzazione del diritto alla libertà di coscienza, ma più che altro sembrerebbe trattarsi di una sorta di laicismo, ma con una forte impostazione teologica.

In filigrana si legge una concezione della religione, in cui è necessario consentire a chiunque di scegliere liberamente la divinità da adorare, affinché quest'ultima, qualunque essa sia, si mostri benevola nei confronti degli imperatori e dei suoi sudditi. Garantire anche ai cristiani la libertà di culto significava incrementare la protezione divina dell'Impero³².

Se si tiene conto che per i romani la principale funzione della religione era quella di assicurare, mediante il culto della divinità, l'ordine sociale³³, non mi pare che Costantino e Licinio si siano allontanati troppo da questa concezione³⁴.

In definitiva, si tratterebbe della tipica religiosità romana, basata sul concetto della *pax deorum*, laddove l'alleanza con la divinità viene stretta per garantire la salvezza dell'Impero. Lattanzio richiama, dunque, quel tradizionale modo di approccio alla religione, in cui il legame tra uomo e divinità è configurabile in termini di *do ut des*, laddove l'uomo è alla continua ricerca del modo più opportuno per guadagnarsi la protezione della divinità.

Inoltre, non si può fare a meno di osservare che uno Stato può definirsi veramente laico, nel momento in cui non si lega a nessuna religione in particolare, e

³¹ In tal senso, Falchi, *Libertà religiosa e tolleranza: l'editto di Milano e la nascita dello Stato laico* cit., 344, il quale, richiamando la posizione di Lombardi, *L'editto di Milano del 313 e la laicità dello Stato* cit., 1 ss., ha sostenuto che, con l'editto di Milano nasceva «per la prima volta in Europa, l'idea dello Stato laico, inteso come ordinamento rispettoso del fenomeno religioso, ma neutro relativamente alle scelte dei cittadini in materia di fede».

³² Cfr. Lact. *mort. pers.* 48.11: *Hactenus fiet, ut, sicut superius comprehensum est, divinus iuxta nos favor, quem in tantis sumus rebus experti, per omne tempus prospere succaessibus nostris cum beatitudine publica perseveret.*

³³ Cfr. M. Pani, *La politica in Roma antica. Cultura e prassi*, Roma 1997, 24; F. Sini, *Religione e sistema giuridico in Roma repubblicana*, in *Diritto@Storia* 3, 2004; Id., *Uomini e Dèi nel sistema giuridico-religioso romano: Pax deorum, tempo degli Dèi, sacrifici* cit.

³⁴ Cfr. in tal senso, P. Brown, *La formazione dell'Europa cristiana. Universalismo e diversità*, Bari 2006, 73 s.

questo non credo si possa affermare con riferimento all’editto di Milano.

Difatti, nonostante sia annunciata una generale libertà religiosa, non può dubitarsi che, in base a quanto riferito da Lattanzio, rispetto alle altre religioni, quella cristiana rivesta una posizione di particolare favore³⁵. Più precisamente, la religione cristiana è sempre menzionata per prima rispetto alle altre religioni e rappresenta il termine di paragone sulla base del quale viene concessa la libertà di professare anche altri culti.

Ed ancora, l’allusione ad una divinità al singolare, sebbene sembri riferirsi, come autorevolmente sostenuto³⁶, al culto del *Sol Invictus*, rappresenta certamente un punto di forza per il monoteismo cristiano, segnando pertanto il superamento del politeismo pagano.

Ma, al di là di qualunque orientamento, quello che risulta evidente è il tentativo da parte dei due imperatori di imporre una uniformità, e questo è un atteggiamento prettamente politico e non certamente religioso.

In definitiva, la libertà religiosa, più volte menzionata da Lattanzio, rappresenta più che altro lo strumento necessario per rimuovere quelle strutture istituzionali e culturali ostili al cristianesimo, mettendo fine a quelle politiche persecutorie attuate contro i cristiani.

III. La libertà religiosa nella prospettiva di Tertulliano

Il motivo della libertà religiosa presente nell’editto di Milano, così come mediato dal racconto di Lattanzio, appare già impiegato circa un secolo prima da Tertulliano.

L’apologista cartaginese, al fine di condannare l’empietà delle persecuzioni nei confronti dei cristiani, invoca l’imprescindibile libertà di ognuno di professare il proprio culto, sostenendo che non si possa imporre una religione, poiché

³⁵ Come osservato da De Martino, *Storia della Costituzione Romana* cit., 5, 121, «nonostante la proclamata libertà religiosa e la sopravvivenza del culto pagano, non fu dissimulato l’aperto sfavore verso quest’ultimo. Alcuni templi furono demoliti; Costantinopoli fu dedicata al culto cristiano [...]. Se si tiene conto dell’insieme di questi dati, non vi è dubbio che la religione cristiana fu quella ufficialmente riconosciuta e favorita, mentre le altre religioni furono semplicemente tollerate».

³⁶ Mi riferisco a Lombardi, *L’editto di Milano del 313 e la laicità dello Stato* cit. 89, che ha avvertito nelle parole *quidquid est divinitatis in sede caelesti* «l’eco di una religiosità sincretistica ispirata a un vago senso monoteistico quale quello verso il Dio Sole, piuttosto che il riferimento al Dio cristiano». Sull’argomento anche V. Sibilio, *Costantino il Grande e la Chiesa. Una complessa relazione tra dogma, diritto e politica*, in *Nicolaus* 32, 2006, 304, per il quale «i due augusti, facendo un richiamo alla teologia del sommo dio, pensavano di fornire una cornice ideologica in cui fosse accettabile, anche per i pagani, inserire il nuovo atteggiamento verso la religione cristiana».

la facoltà di scegliere la propria divinità rappresenta una *naturalis potestas*³⁷. Così, ad esempio, nell'*Apologeticum* Tertulliano afferma che debba ritenersi falsa l'accusa di irreligiosità mossa ai cristiani, poichè la reale avversione nei confronti della religione si ha, invece, quando si costringe con la forza qualcuno ad optare per una religione che non ha scelto liberamente.

Tert. *Apol.* 24.6: *Videte enim, ne et hoc ad irreligiositatis elogium concurrat, adimere libertatem religionis et interdicerere optionem divinitatis, ut non liceat mihi colere quem velim, sed cogar colere quem nolim. Nemo se ab invito coli volet, ne homo quidem.*

Ma è certamente nell'*ad Scapulam* che Tertulliano, con maggior vigore, rivendica nei confronti del potere pubblico il diritto alla libertà religiosa.

Il retore africano indirizza la sua epistola apologetica al governatore d'Africa, *Publius Iulius Scapula Tertullus Priscus*, il quale aveva ripreso una campagna di persecuzioni contro i cristiani³⁸.

La ragione per la quale l'invettiva è rivolta ad un funzionario imperiale è dovuta al fatto che i momenti di conflitto tra il potere pubblico e le comunità cristiane furono determinati, oltre che dalle sollecitazioni anticristiane suscitate dal popolo³⁹, soprattutto dalle convinzioni personali e religiose dei governatori⁴⁰, i quali nell'ambito di ogni singola provincia godevano di un ampio potere

³⁷ Cfr. Tert. *Ad Scap.* 2.2. Per il testo v. *infra*.

³⁸ Fu probabilmente Scapola a condannare alle belve il martire Mavilo di Adrumeto. Difatti, come riportato da G. Rinaldi, *Cristiani e pagani nell'Africa proconsolare. Note prosopografiche*, in U. Criscuolo (a c. di), *Societas studiorum per Salvatore D'Elia*, Napoli 2004, 489 nt. 66, il riferimento contenuto in Tert. *ad Scap.* 3.5, nel quale si addebita a Cecilio Capella la condanna a morte del martire sarebbe stato alterato. Per lo studioso «il testo presenta varianti tali da far ritenere *idem Caecilius* un'interpolazione e, pertanto, da riferire l'*ad bestias damnasset* (da correggere in *damnasses*) proprio al proconsole Scapula». [...] *Tibi quoque optamus admonitionem solam fuisse, quod, cum Adrumeticum Mavilum idem Caecilius ad bestias damnasset, statim haec vexatio subsecuta est, nunc ex eadem causa interpellatio sanguinis* [...].

³⁹ Sull'argomento cfr. J. Colin, *Les villes libre de l'Orient greco-romain et l'envoi au supplice par acclamations populaires*, Bruxelles 1965.

⁴⁰ Come evidenziato da L. Solidoro Maruotti, *Sul fondamento giuridico delle persecuzioni dei cristiani*, in Aa.Vv., *Cristiani nell'Impero romano*, Napoli 2002, 127 ss., l'orientamento ideologico e il giudizio personale delle autorità locali, nonché gli umori delle folle, ebbero un peso decisivo sulle sorti delle comunità cristiane. Per tale ragione, Tertulliano, nelle sue opere, invece di rivolgersi all'Imperatore, indirizza la sua invettiva ai funzionari locali. Tanto emerge chiaramente nell'*ad Scapulam*, laddove l'apologista cartaginese lega le vicende dei cristiani d'Africa proprio ai diversi atteggiamenti dei governatori di quelle province. In particolare, v. Tert. *ad Scap.* 4.3: *Quanti autem praesides, et constantiores et crudeliores, dissimulaverunt ab huiusmodi causis! ut Cincius Seuerus, qui Thysdri ipse dedit remedium, quomodo responderent Christiani ut dimitti*

discrezionale⁴¹. Pertanto, era assolutamente frequente che, durante periodi di generale tolleranza religiosa, potessero verificarsi a livello locale episodi di violenza contro i cristiani.

Il tono polemico e di aperta sfida nei confronti del proconsole africano appare evidente sin dalle parole di apertura dell'opera⁴²:

Tert. ad. Scap. 1.1: Nos quidem neque expavescimus, neque pertimescimus ea quae ab ignorantibus patimur, cum ad hanc sectam, utique suscepta condicione eius pacti, venerimus, ut etiam animas nostras exauctorati in has pugnas accedamus, ea quae Deus repromittit consequi optantes, et ea quae diversae vitae comminatur pati timentes.

Dalle espressioni «*neque expavescimus*» e «*neque pertimescimus*» emerge in modo chiaro e vigoroso la necessità di difendere un proprio diritto, che è quello di esercitare liberamente il proprio culto. Secondo Tertulliano, i cristiani non temono le sofferenze e sono disposti a qualunque sacrificio pur di difendere la verità del loro Dio, in vista di una ricompensa che non è in questo mondo, ma è in quello ultra terreno. Il retore africano descrive i cristiani come dei combattenti, e non a caso, egli utilizza il vocabolo *exauctorati*, mutuato proprio dal linguaggio dei gladiatori⁴³.

Viene messo in evidenza quello che più di tutto dei cristiani aveva affascina-

possent; ut Vespronius Candidus, qui Christianum quasi tumultuosum civibus suis satisfacere dimisit; ut Asper, qui modice vexatum hominem et statim deiectum, nec sacrificium compulit facere, ante professus inter advocatos et adseorsos, dolere se incidisse primum in hanc causam. Pudens etiam missum ad se Christianum, in elogio concussione eius intellecta, dimisit, scisso eodem elogio, sine accusatore negans se auditorum hominem secundum mandatum. Con riguardo, invece, alla storia politica e religiosa dell'Africa romana, v., per tutti, Rinaldi, *Cristiani e pagani nell'Africa proconsolare* cit. 479 ss., con ampia e dettagliata bibliografia.

⁴¹ Su tale aspetto cfr. A.H.M. Jones, *Studies in Roman Government and Law*, New York-Oxford 1960, 58 ss.

⁴² La *vis* polemica spinta fino all'intransigenza rappresenta una peculiare caratteristica del modo di argomentare del retore africano, che manifesta un atteggiamento tutt'altro che tollerante nei confronti di religioni differenti da quella cristiana. In tal senso V. Ugenti, *Tertulliano, Giuliano e l'insegnamento delle lettere classiche*, in *Rudiae* 5, 1993, 159, il quale, in particolare, mette in evidenza le forti analogie tra il modo di argomentare di Tertulliano e le parole contenute nell'editto sull'insegnamento del 362 d.C. dell'imperatore Giuliano, il cui testo è contenuto in Cth. 13.3.5.

⁴³ Così, L. Dattrino, *Tertulliano e la libertà religiosa*, in *RAC*. 83, 2007, 258. L'utilizzo di una terminologia propria dei giochi gladiatori si rinviene anche in *Tert. ad mart.* 3.3, laddove si fa riferimento all'agone, termine che allude ai pubblici combattimenti: *Bonum agonem subituri estis in quo agonothetes Deus uiuus est, xystarches Spiritus Sanctus, corona aeternitas, brabium angelicae substantiae, politia in caelis gloria in saecula saeculorum.* Il cristiano viene, dunque, descritto da Tertulliano come un soldato, un *miles*, figura che sarà ripresa in seguito anche da Cipriano. A tal riguardo v. J. Capmany, *“Miles Christi” en la espiritualidad de San Cipriano*, Barcinone 1956.

to Tertulliano, vale a dire la tenacia e la forza di volontà con la quale essi erano disposti a difendere ciò in cui credevano. La presenza di tante persone determinate ad affrontare i più atroci supplizi in vista di una vita oltre la morte, e il fatto stesso del diffondersi di una religione, che non prometteva vantaggi nella vita terrena, ma sacrifici e rinunce, aveva rappresentato per lo stesso Tertulliano uno stimolo a cercare il motivo di questa ostinazione, e probabilmente anche la ragione della sua conversione⁴⁴.

Egli stesso è parte di questa *secta*⁴⁵, alla quale chi aderisce già sa a cosa può andare incontro, poiché tra il Dio cristiano e i suoi seguaci esiste un patto, in base al quale, in cambio del sacrificio e delle rinunce nella vita terrena, vi sarà una ricompensa dopo la morte⁴⁶. In definitiva, questa sofferenza appare quasi necessaria, poiché rappresenta il prezzo da pagare per conquistarsi la vita eterna⁴⁷.

Tertulliano, nell'*Ad Scapulam*, non tralascia neanche i motivi più strettamente politici, già affrontati in altre opere precedenti⁴⁸. Egli, infatti, riprende la sua polemica contro le persecuzioni, individuando sotto le molteplici forme di accusa mosse ai cristiani sempre la stessa causa, vale a dire l'ignoranza⁴⁹.

La sua è una denuncia ad un sistema processuale privo di una vera e propria attività istruttoria in cui vengono pronunciate sentenze di condanna, pur

⁴⁴ Più in generale, sul tema della conversione nelle opere di Tertulliano si rinvia al contributo di J. Krykowski, *Il richiamo alla conversione negli scritti di Tertulliano*, in *Warszawskie Studia Teologiczne* 14, 2001, 81 ss.

⁴⁵ Può certamente scorgersi la difesa da parte di Tertulliano dell'associazionismo cristiano, tema ampiamente analizzato in un contributo di Randazzo, *Per la storia del diritto associativo tardoclassico*: cit., 104. In particolare, per il Randazzo il richiamo da parte di Tertulliano ai sodalizi cristiani, oltre a manifestare la sua costante preoccupazione di farli rientrare nell'alveo delle associazioni lecite, che non necessitavano della preventiva autorizzazione senatoria *ex lege Iulia*, finisce «per teorizzare la nascita di un fenomeno associativo nuovo e differente, che può proporsi come modello di organizzazione sociale generale, ponendosi 'dentro' lo stato ma strutturandosi in termini tali da potere rappresentare un'alternativa allo stato stesso».

⁴⁶ Così in Tert. *de corona* 13: *Sed tu peregrinus mundi civis civitatis supernae Hierusalem, Noster inquit municipatus in coelis*.

⁴⁷ Come opportunamente rilevato da A. Quacquarelli, *La società pagana e cristiana antenecena*, Bari 1969, 66, «la persecuzione non cadeva con lo sconcerto dell'imprevisto, ma rientrava nell'economia originaria della nuova religione. Non solo Cristo l'aveva preannunciata in via implicita con la sua passione e morte, ma l'aveva esplicitamente annunciata con chiare proposizioni. A questo prezzo di partecipazione i cristiani sarebbero stati pur partecipi della gloria di Cristo».

⁴⁸ Mi riferisco, in particolare, al tema delle persecuzioni, che ricorre soprattutto nell'*ad Nationes*, nell'*Apologeticum*, in *Scorpiace* e nel *De corona*.

⁴⁹ Vi è un riferimento anche in tert. *Apol.* 1.6: *Testimonium ignorantiae est, quae iniquitatem dum excusat, condemnat, cum omnes, qui retro oderant, quia ignorabant, quale sit quod oderant, simul desinunt ignorare, cessant et odisse. Ex his fiunt Christiani, utique de comperto, et incipiunt odisse quod fuerant et profiteri quod oderant; et sunt tanti, quanti et denotamur*.

in assenza di una qualche minima prova sulla veridicità delle accuse mosse nei confronti dei cristiani⁵⁰.

La critica di Tertulliano nei confronti del governatore d’Africa non è dunque soltanto morale, ma anche ed essenzialmente giuridica. Non si può giudicare senza neanche conoscere: questa è un’argomentazione innanzitutto giuridica⁵¹. È, dunque, necessario informare tutti coloro i quali sono chiamati a pronunciarsi contro i cristiani, per evitare che le loro sentenze siano basate su argomentazioni prive di un riscontro fattuale e non supportate dalla conoscenza della dottrina cristiana.

Tert. ad. Scap. 1.4: Qui ergo dolemus de ignorantia vestra, et misere mur erroris humani, et futura prospicimus, et signa eorum cottidie intentari videmus, necesse est vel hoc modo erumpere ad proponenda vobis ea quae palam non vultis audire.

L’impegno propagandistico dei cristiani assume in queste parole un ruolo diverso che non è quello di fare proseliti, ma di consentire un processo più equo fondato sulla verità dei fatti.

Per strutturare la sua difesa, egli richiama la libertà di scegliere in chi e cosa credere. Così, in *ad Scap. 2.2*, Tertulliano rivendica con ferma convinzione la piena libertà di ciascuno di professare la religione come espressione di una propria libera scelta.

Tert. ad Scap. 2.2: Tamen humani iuris et naturalis potestatis est unicuique quod putaverit colere; nec alii obest aut prodest alterius religio. Sed nec religionis est cogere religionem, quae sponte suscipi debeat, non vi, cum et hostiae ab animo libenti exoptulentur. Ita etsi nos compuleritis ad sacrificandum, nihil praestabitis diis vestris: ab invitis enim sacrificia non desiderabunt, nisi si contentiosi sunt; contensiosus autem Deus non est.

⁵⁰ Come sostenuto da G. Rizzelli, *L’ordine dei peccati nel De pudicitia di Tertulliano. Motivi giuridici*, in *Revista General de derecho romano* 16, 2011, 5, «è innegabile la sua consuetudine con la materia giuridica e la sua conoscenza della prassi dei tribunali, soprattutto per quanto concerne il processo criminale».

⁵¹ Sulle competenze giuridiche di Tertulliano, che hanno portato parte della dottrina ad identificare l’apologista cristiano con l’omonimo giurista autore di un *liber de castrensi peculio* e otto *libri quaestionum*, cfr. Randazzo, *Per la storia del diritto associativo tardoclassico* cit., 96 nt. 5, con ampia e dettagliata bibliografia. Lo studioso, richiamando l’impostazione in precedenza sviluppata da R. Martini, *Tertulliano giurista e Tertulliano padre della Chiesa*, in *SDHI*. 41, 1975, 79 ss., ha concluso negando l’identificazione tra il Tertulliano giurista e l’apologista cristiano. Con riguardo invece ai riferimenti a nozioni giuridiche presenti nelle opere di Tertulliano, v., ex multis, P. Vitton, *I concetti giuridici nelle opere di Tertulliano*, Roma 1924, e J. Gaudemet, *Le droit romain dans la littérature chrétienne occidentale du III^e au V^e siècle*, Milano 1978, 15 ss.

L'apologista cartaginese rinviene il fondamento di questa libertà religiosa nell'*humanum ius*. Un'espressione che pare riferirsi ad un diritto comune a tutti gli uomini in cui la facoltà di ciascuno di coltivare personalmente ed individualmente credenze e sentimenti nei confronti di una divinità liberamente accettata rappresenta una *naturalis potestas*, e come tale slegata da un espresso riconoscimento formale da parte dell'autorità statale.

Configurare la libertà religiosa come una *naturalis potestas* significa ancorarla ad una legge originaria e superiore che nessuna legge creata dall'uomo può negare o modificare⁵².

L'argomentazione di Tertulliano sembra collimare con l'idea ciceroniana dell'esistenza di un diritto naturale eterno e divinamente ispirato che nessun diritto positivo può contrastare, se non a costo di risultare privo di autentica validità⁵³. In definitiva, la descrizione di Cicerone del diritto naturale fornisce a Tertulliano l'intelaiatura necessaria per costruire ed individuare il fondamento della libertà dei cristiani di esercitare il loro culto, mettendola al riparo da qualunque disconoscimento da parte dell'autorità pubblica.

Ammettere la libertà di ciascuno di professare la religione scelta, aggiunge Tertulliano, non può danneggiare nessuno (*nec alii obest aut prodest alterius religio*), né tantomeno una religione può costringere ad aderire ad essa (*nec religionis est cogere religionem*). Lo Stato non riceverebbe alcun vantaggio dal sacrificio ad una divinità che non sia frutto di una scelta liberamente determinata (*Ita etsi nos compuleritis ad sacrificandum, nihil praestabitis diis vestris: ab invitis enim sacrificia non desiderabunt*).

⁵² Sull'impiego del termine *lex* nelle opere di Tertulliano si veda la dettagliata analisi condotta da M. Wysocki, *Fides in regula posita est, habet legem et salutem de observatione legis (Tert., praesc. in età antica. 14). Legal description of the faith by Tertullian – preparing for Costantine's turn and Ecclesiastical Law?*, in *Lex et religio XL, Incontro di studiosi dell'Antichità Cristiana (Roma, 10-12 maggio 2012)*, Roma 2013, 485 ss., part. 488. Lo studioso ritiene che l'apologista cartaginese collochi la legge in una dimensione strettamente religiosa, dividendola in tre tipi: *lex naturalis*, *lex divina* e la *lex Dei*. In base all'analisi svolta dal Wysocki, «Tertullian taught that God gave to all nations the selfsame law», e che questa si manifestava attraverso una serie graduale di passaggi. «The first stage was the natural law [...]. This law was the origin and source of all laws, both pagan and those given by God-Yahweh». Ed ancora, «Tertullian taught that pagans, although ignorant of the true God, Jehovah, God Creator of the universe, knew him from the natural law. Moreover, on the basis of that natural law, everyone has the right to worship the God of their choice».

⁵³ Cfr. Cic. *pro Mil.* 4.10: *Est igitur haec iudices non scripta, sed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus, ad quam non docti sed facti, non instituti sed imbuti sumus*. Sulla descrizione del diritto naturale in Cicerone, v. *ex multis*, L. Perelli, *Natura e ratio nel II libro del De republica ciceroniano*, in *RFIC*. 3, 1972, 295 ss.; L.L. Kofanov, *Fas e ius naturae nel pensiero di Cicerone e dei giuristi romani*, in *Diritto@Storia* 8, 2009; F. Fontanella, *Politica e diritto naturale nel De legibus di Cicerone*, Roma 2012.

Se i pagani accusavano i cristiani di aver alterato la *pax deorum*, Tertulliano ribalta questa prospettiva, sostenendo che costringere ad abiurare il proprio credo religioso per sacrificare a delle divinità non scelte liberamente, non avrebbe consentito di raggiungere quella *pax deorum* tanto auspicata.

In definitiva, il motivo della libertà religiosa è utilizzato da Tertulliano come espediente retorico per privare di giustificazione tanto morale quanto giuridica le persecuzioni contro i cristiani.

IV. Considerazioni conclusive

Confrontando il contenuto dell'editto di Milano, così come riprodotto nella versione di Lattanzio, con quanto riferito da Tertulliano, si è potuto mostrare come Lattanzio, che doveva conoscere bene le opere dell'apologista cartaginese, tanto da definirlo *omni genere litterarum peritus*⁵⁴, richiami il motivo della libertà religiosa utilizzando argomentazioni molto simili a quelle di Tertulliano.

Difatti, in entrambi i casi, si fa riferimento alla libertà religiosa al fine di consentire ai cristiani di esercitare liberamente il loro culto.

Così come Tertulliano rivendica il diritto alla libertà religiosa per difendere i cristiani contro la politica persecutoria di alcuni governatori provinciali, allo stesso modo nell'editto non ci si pone il problema di riconoscere il diritto di ciascuno di scegliere liberamente il proprio credo religioso, ma quello di mettere fine a qualunque restrizione apportata alla libertà di professare la religione cristiana. Certo è che nel momento in cui si concedeva tale libertà ai cristiani, non si poteva fare a meno di estenderla a tutti gli altri.

Il riconoscimento della libertà religiosa a tutti gli abitanti dell'impero viene infatti descritto come conseguenza del fatto che essa fosse stata riconosciuta anche ai cristiani.

Lact. *mort. pers.* 48.6: *Quod cum isdem a nobis indultum esse pervideas, [...] etiam aliis religionis suae vel observantiae potestatem similiter apertam et liberam.*

Tuttavia, se per Tertulliano la libertà religiosa rappresentava una *naturalis potestas*, e conseguentemente nessun potere pubblico avrebbe potuto reprimerla, quella dell'editto è una *libera potestas* concessa dall'imperatore, che rinviene il proprio fondamento in un atto politico. Pertanto, teoricamente, un successivo provvedimento avrebbe potuto revocare questa libertà.

⁵⁴ Lact. *div. inst.* 5.1.

L'aspetto originale del pensiero di Tertulliano è dunque quello di aver qualificato la libertà religiosa come una *naturalis potestas*, che non deve essere necessariamente riconosciuta da un provvedimento dell'autorità pubblica, poiché essa appartiene per natura ad ogni essere umano. Si tratta, dunque, di un diritto che nessuna legge può discernere né tantomeno reprimere.

Con questo non si vuole sostenere che Tertulliano abbia inteso concettualizzare la categoria dei diritti umani, dal momento che egli utilizza il motivo della libertà religiosa per dimostrare che qualunque disposizione diretta a proibire ai cristiani di esercitare il loro culto è contraria alle leggi di natura e pertanto è anti-giuridica.

Il concetto di libertà religiosa assume in Tertulliano una connotazione diversa rispetto a quella moderna; infatti non sta ad indicare un'indistinta e generale facoltà di scegliere liberamente il proprio credo religioso – atteso che per l'esclusivismo monoteistico cristiano, questo doveva risultare inaccettabile –, ma, se si tiene conto che per Tertulliano l'anima è naturalmente cristiana⁵⁵, la libertà religiosa di cui egli parla non è altro che la libertà di rispondere alla chiamata di Dio⁵⁶.

Dunque, la testimonianza di Tertulliano consente di determinare a grandi linee il sostrato culturale ed ideologico alla base dell'editto di Milano, necessario per comprendere la portata del provvedimento e per delineare in modo più preciso il reale significato del concetto di libertà religiosa, motivo ampiamente richiamato sia nella ricostruzione dell'editto riportata da Lattanzio sia da quella proposta da Eusebio.

Michele Giagnorio
(Università di Foggia)
mgiagnorio@gmail.com

⁵⁵ “*O testimonium animae naturaliter Christianae!*” si legge in Tert. *Apol.* 17.6. Sull'argomento v., per tutti, C. Tibiletti, *Tertulliano e la dottrina dell'anima “naturaliter christiana”*, in *AAT.* 88, 1953-1954, 84 ss.

⁵⁶ Si potrebbe rintracciare un riferimento a quanto sostenuto dall'Apostolo Paolo di Tarso nella Lettera ai Romani (*Rom.* 2.15; 9.1; 13.5), laddove, se da un lato si rivendica la libertà di coscienza e dunque si richiede il suo rispetto, dall'altro si allude alla circostanza che essa non sia autonoma perché dipende da Dio. In definitiva, riconoscere la libertà di ascoltare la propria coscienza significa lasciare l'uomo libero di ascoltare la voce del Dio cristiano. Sui passi citati, v. J.A. Fitzmeyer, *Lettera ai Romani. Commentario critico-teologico*, Casale Monferrato 1999, 373, 646, 793.

Das Nebengut der Ehefrau in D. 23.3.9.3 (Ulp. 31 Sab.): quae Gaiae peculium appellantur*

I. Mitgift und Nebengut der Ehefrau

Die römischen Quellen bezeichnen die Zugehörigkeit der Mitgift (*dos*) unter verschiedenen Aspekten. Die Mitgift wird von Seiten der Ehefrau in die Ehe mitgebracht. Sie dient nicht nur der Ausgestaltung der ehelichen Lebensverhältnisse, sondern vor allem auch der Versorgung der Ehefrau nach dem Ende der Ehe. Vermögen, das zur Mitgift gegeben wird, heißt daher auch *res uxoria* – «Ehefrauen-gut»¹. Von der *dos* kann gesagt werden, sie «gehöre der Frau», die Frau «habe sie» (*mulieris est / mulier habet dotem*)²; sie wird als *patrimonium* der Frau bezeichnet³. Dennoch wird sachenrechtlich der Ehemann Eigentümer der Dotal Sachen⁴.

In D. 23.3.9.2-3 (Ulp. 31 Sab.) unterscheidet Ulpian «Sachen, die in die Mitgift gegeben werden» (*ea, quae in dotem dantur*), von «Sachen, die in das Vermögen gegeben werden, wozu die Griechen *parapherna* sagen» (*res [quae] dentur in ea, quae Graeci παράφερνα dicunt*). Die Mitgiftsachen werden durch Übergabe an den Ehemann, durch Einbringung in das Haus des Ehemanns, zu dessen Eigentum: Er empfängt sie *dotis causa* und damit im Rahmen eines für die Übereignung anerkannten Geschäftszusammenhangs (*iusta causa traditionis*)⁵. Die *parapherna* aber – Vermögen «neben der Mitgift» (*παρὰ φερνῆ*), «Nebengut» in historischer deutscher Rechtssprache⁶ – werden nur Eigentum

* Überarbeiteter Teil meiner Antrittsvorlesung am 15. November 2013 an der Universität Wien; Jakob F. Stagl (Santiago de Chile) danke ich für die Anregung.

¹ M. Kaser, *Das römische Privatrecht*, 1, München 1971², 334 mit Anm. 13; jetzt J.F. Stagl, *Favor dotis. Die Privilegierung der Mitgift im System des römischen Rechts*, Wien u. a. 2009, 9, 249 und passim.

² Kaser, o. Anm. 1, 334 mit Quellen und Literatur in Anm. 12.

³ D. 4.4.3.5 (Ulp. 11 ed.) im Hinblick auf eine Ehefrau in väterlicher Gewalt: *quoniam dos ipsius filiae proprium patrimonium est*.

⁴ Belege bei Stagl, o. Anm. 1, 249.

⁵ Zur *iusta causa traditionis* zuletzt M. Laborenz, *Idee vecchie e nuove sull'antinomia Iul. 13 dig., D. 41.1.36 – Ulp. 7 disp., D. 12.1.18 pr.*, in *QLupSD*. 2, 2012, 141-180; ders., *Solutio als causa. Die Frage des Abstraktionsprinzips im römischen Recht*, Wien u. a. 2014.

⁶ S.J. Grimm, W. Grimm, *Deutsches Wörterbuch*, 1854-1961, s.v. Nebengut' (Bd. 13, Sp. 500): «gegensatz zu hauptgut, besonders das paraphernalgut, sondergut einer frau»; eher unglücklich (weil zu nahe bei *res uxoria*) die Übersetzung von H.H. Seiler, in Knütel, Kupisch, Seiler, Behrends (Hgg.), *Corpus Iuris Civilis*, 4, Heidelberg 2005, 169: «... das die Griechen *parapherna*, Frauengut, nennen ...».

des Mannes, wenn gerade dies beabsichtigt ist: *si sic dentur ut fiant* (sc. *mariti*); das muss heißen: Wenn ein entsprechender Wille besonders hervortritt. Fehlt dies, so bleiben die *parapherna* Eigentum der Frau bzw. ihres *pater familias*.

Von besonderem Interesse ist Ulpian's Hinweis auf die Bezeichnung des Nebenguts:

... *ea, quae Graeci παράφερνα dicunt quaeque Galli peculium appellant.*

«... das, wozu die Griechen *parapherna* sagen und was die Gallier *peculium* nennen»

Ein Hinweis auf griechische Sprache und Gepflogenheiten bei Ulpian überascht nicht⁷; der Verdacht der Interpolation⁸ liegt fern. Griechisch ist Verkehrssprache; das römische Recht integriert griechische Gepflogenheiten und Geschäftspraktiken. Das Bemerkenswerte an unserer Stelle besteht in dem weiteren Hinweis, dass «die Gallier» das Nebengut «*peculium* nennen» (*quaeque Galli peculium appellant*). Bis auf den heutigen Tag zeigt sich die Forschung fasziniert von der Information über gallisches Ehegüterrecht bei einem römi-

⁷ Dazu zuletzt U. Babusiaux, ad., *Quod Graeci ... vocant – Emblematischer Codewechsel in den Juristenschriften*, in J. Hallebeek u. a. (Hg.), *Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of B. Sirks*, Göttingen 2014, 35-44. Belege: D. 1.1.6.1 (Ulp. 1 *inst.*): [*ius ex scripto aut sine scripto,*] *ut apud Graecos: τῶν νόμων οἱ μὲν ἔγγραφοι, οἱ δὲ ἄγγραφοι* (Babusiaux, aaO., 36); D. 47.2.3 pr. (Ulp. 41 *ad Sab.*): [*fur manifestus,*] *quem Graeci ἐπ' αὐτοφώρῳ appellant*; D. 47.2.43.9 (Ulp. 41 *ad Sab.*): ἔυρετρα *quae dicunt*; D. 50.16.177 pr. (Ulp. 47 *ad Sab.*): [*cavillatio,*] *quam Graeci σοφίτην appellaverunt* (vgl. D. 50.17.65 [Iul. 54 *dig.*]; Babusiaux, aaO., 38-42); D. 3.2.4.1 (Ulp. 6 *ad.*): [*designatores,*] *quos Graeci βραβευτάς appellant* (Babusiaux, aaO., 51 f.); D. 50.16.19 pr. (Ulp. 11 *ad.*): [*contractum,*] *quod Graeci συνάλλαγμα vocant* (Babusiaux, aaO., 56 f.); D. 50.16.38 pr. (Ulp. 25 *ad.*): [*ostenta,*] *quae Graeci φαντάσματα vocant* (Babusiaux, aaO., 45); D. 29.1.1.1 (Ulp. 45 *ad.*): [*miles ... a numero mille hominum,*] *nam Graeci mille hominum multitudinem τάγμα appellant, ... ipsum ducem χιλίαρχον appellant*; D. 47.9.3.6 (Ulp. 56 *ad.*): *'eiecta' hoc est, quod Graeci aiunt ἔξεβράσθη* (Babusiaux, aaO., 49 f.); D. 47.10.13.7 (Ulp. 57 *ad.*): *everriculum, quod Graece σαγήνη dicitur*; D. 43.8.2.22 (Ulp. 68 *ad.*): [*publicae viae,*] *quas Graeci βασιλικάς ... appellant* (Babusiaux, aaO. 53; s. sogleich im Text); D. 1.16.4.5 (Ulp. 1 *off. proc.*): *quas Graeci ἐπιδημίας appellant sive κατάπλων observare* (Babusiaux, aaO., 51); D. 21.1.10.4 (Ulp. 1 *ad aed. cur.*): *quod genus morbi Graeci vocant νυκτάλωπα* (Babusiaux, aaO., 44); D. 50.13.1 pr. (Ulp. 8 *omn. trib.*): [*liberalia studia,*] *quae Graeci ἐλευθέρια appellant*; D. 50.14.3 pr. (Ulp. 8 *omn. trib.*): *quod Graeci ἐρμηνευτικὸν appellant.*

⁸ So noch P.E. Corbett, *The Roman Law of Marriage*, Oxford 1930, 203; E. Gerner, *Beiträge zum Recht der Parapherna: eine ehgüterrechtliche Untersuchung*, München 1954, 58; kein Verdacht bei P. Bonfante, *Corso di Diritto Romano*, I, Roma 1925, 375; gegen Interpolation H.J. Wolff, *Zur Geschichte der Parapherna*, in *ZSS.* 72, 1955, 342 Anm. 25; H. Kupiszewski, *Quelques remarques sur les vocabula antichresis, arra, parapherna dans le digeste*, in *JJP.* 18, 1973, 237 f.

schen Juristen⁹. *Peculium* – ein rein lateinisches Wort, abgeleitet von *pecus*¹⁰, bestens bekannt als Sondervermögen von Sklaven und Hauskindern – *peculium* sollen die Gallier das Ehefrauenvermögen außerhalb der Mitgift nennen? Die romanisierten, Latein sprechenden Gallier, die gleichzeitig an gallischen Gewohnheiten festhalten – lautet die Antwort¹¹. Gallische Gewohnheiten? Die Praxis des Ehefrauenvermögens außerhalb der Mitgift beschreibt Ulpian im Fortgang unserer Stelle ausdrücklich auch für die Stadt Rom¹².

Auf eine sprachliche Auffälligkeit sei außerdem hingewiesen: Ulpian wechselt nach dem überlieferten Text von *Graeci dicunt* – «die Griechen sagen» zu *Galli appellant* – «die Gallier nennen» unter Wiederholung des Akkusativ-Pronomens *quae* – «was». Warum schreibt er nicht einfach: «was die Griechen *parapherna* und die Gallier *peculium* nennen», also einmalig *quae* und einmalig *dicunt* oder *appellant*?¹³.

⁹ F.P. Bremer, *Zur Geschichte des keltischen Provinzialrechts. Kritik von Mommsens Emendation in Dig. 23, 3, 9, 3*, in ZSS. 2, 1881, 134-138; J. Kohler, *Das Recht der Kelten*, in ZvglRW. 23, 1910, 243; W.M. Calder, *Ulpian and a Galatian Inscription*, in CR. 37, 1923, 8-10; A. Arjava, *Women and Law in Late Antiquity*, Oxford 1996, 138; S. Kerneis, *Le pécule de la Bretonne. Les prestations matrimoniales dans la Gaule du V^e siècle*, in O. Vernier (Hg.), *Etudes d'histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin*, Nice 2008, 490-492; dies., *La tuile matrimoniale. Un mariage gaulois dans l'empire romain*, in B. Coppein u. a. (Hgg.), *Modernisme, tradition et acculturation juridique*, Brussel 2011, 45 f.; dies., *Gauloiseries matrimoniales. Les tuiles de Châteaubleau et le droit romain*, in E. Chevreau u. a. (Hgg.), *Carmina iuris. Mélanges M. Humbert*, Paris 2012, 391-405; dies., *Loi et coutumes dans l'Empire romain. A propos du droit vulgaire*, in J. Hallebeek u. a. (Hgg.), *Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of B. Sirks*, Göttingen 2014, 372.

¹⁰ Kaser, o. Anm. 1, 64 mit Anm. 38; A. Walde/J.B. Hofmann, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, 2, Heidelberg 1982⁵, 271 f. Die Vorstellung, dass es sich (auch) um ein «endemic Gallic word» handeln würde «and that it was derived, like the Latin *peculium*, from the period of Italo-Celtic linguistic community» (Calder, o. Anm. 9, 9 unter Berufung auf Gothofredus), ist befremdlich; ablehnend schon Walde, Hofmann aaO., 272 mit Literatur; s. auch M. Garcia Garrido, *Ius uxorium. El régimen patrimonial de la mujer casada en derecho romano*, Roma/Madrid 1958, 4.

¹¹ J. Cujas, C. Fabrot, *Paratitla in Libros IX Codicis Iustiniani, Tit. XIV (mit Enarratio)*, in *Opera priora*, 2, Paris 1658, 177; Bremer, o. Anm. 9, 136 f.: «Allerdings wird bei Ulpian kein keltisches, sondern ein lateinisches Wort genannt, aber doch, was die Sache nur um so werthvoller macht, um zu constatiren, dass die Galli das Wort in einem anderen Sinne gebrauchen als die Römer. (...) ... wie die Kelten ein bei den Römern nur von Sklaven und Haussöhnen gebrauchtes Wort und Institut auch bei ihren Ehefrauen wiederzufinden glaubten und demnach *peculium* nannten.»

¹² D. 23.3.9.3 (Ulp. 31 Sab.): *Plane si rerum libellus marito detur, ut Romae volgo fieri videmus ...*

¹³ G. Castelli, *I Παράφρασις nei papiri greco-egizii e nelle fonti romane*, Milano 1913 (= *Scritti giuridici*, Milano 1923, 1-94) 60 (= 74) streicht daher *dicunt* und *quaeque* – textgeschichtlich ist das kaum nachvollziehbar; Garcia Garrido, o. Anm. 10, 48.

II. Griechen, Gallier – und Römer?

Die Überlieferung von *Galli* ist einheitlich. *Galli* steht in der wichtigsten Handschrift der Digesten, der *Littera Florentina* (F), die in die Zeit Justinians zurückreichen könnte¹⁴. *Galli* steht in allen mittelalterlichen Handschriften der Digesten, den so genannten Vulgathandschriften, auf die durch Vermittlung des so genannten «*Codex Secundus*» (S) neben F eine weitere Handschrift eingewirkt hat¹⁵. Γάλλοι steht an der entsprechenden Stelle der Basiliken und der Basilikenscholien¹⁶, die zum Teil auf die justinianische Zeit zurückgehen. Ein letzter gemeinsamer Vorläufer der Textzeugen, ein rekonstruierbarer Archetyp unserer Digestenüberlieferung, muss das Wort *Galli* gezeigt haben. Dieser Archetyp lässt sich freilich weder mit den «Original-Digesten» Justinians von 533 n. Chr. noch mit dem Originaltext Ulpianus aus dem dritten Jahrhundert identifizieren. Aufgrund des Handschriftenbefunds müssen wir zunächst *unterstellen*, dass im Archetyp, im Digestentext Justinians und im ursprünglichen Text Ulpianus *Galli* stand. Auch wenn man für den Digestentext bei dieser Unterstellung bleiben muss, so können uns inhaltliche Argumente berechtigen, für den ursprünglichen Text Ulpianus eine Emendation gegen alle überlieferten Handschriften vorzunehmen¹⁷. Denn mit der Schlüssigkeit des originären Gedankens Ulpianus ist in höherem Maße zu rechnen als mit der Möglichkeit der justinianischen Kompilatoren, jeden Überlieferungsfehler in ihrem Material zu erkennen und zu berichtigen.

Die inhaltlichen Argumente dagegen, dass Ulpian die Bezeichnung *peculium* für Ehefrauenvermögen außerhalb der Mitgift den Galliern zuweist, sind

¹⁴ W. Kaiser, *Zur Herkunft des Codex Florentinus*, in A. Schmidt-Recla (Hg.), *Sachsen im Spiegel des Rechts*, Köln 2001, 37-55; ders., *Schreiber und Korrektoren des Codex Florentinus*, in ZSS. 118, 2001, 217-219.

¹⁵ Th. Mommsen, *Digesta Iustiniani Augusti* (i. F.: *ed. maior*), I, *Praefatio*, Berlin 1870, LXIV-LXX (s. G. Hillner, in ZSS. 121, 2004, 474-482).

¹⁶ B. 29.1.5.3 (A IV 1446; III 355 Hb.): Λέγεται δὲ παρὰ τοῖς Γάλλοις τὰ παράφερα πεκούλιον; Scholion τὰ ἐξώπρεια (Pa 5; B V 1995 Sch.; III 355 Hb.): ἀλλ' εἰς ἅπερ οἱ μὲν Ἑλληνες παράφερα λέγουσι, Γάλλοι δὲ πεκούλιον προσαγορεύουσι.

¹⁷ Zum Methodischen vgl. M.L. West, *Textual Criticism and Editorial Technique*, Stuttgart 1973, 59: «Sometimes one sees a conjecture dismissed simply on the ground that all the manuscripts agree in a different reading. As if they could not agree in a false reading, and as if it were not in the very nature of a conjecture that it departs from them!». Wolfgang Kaiser (Freiburg i. B.) verdanke ich den Hinweis auf den Vergleichsfall D. 10.1.13 (Gai. 4 *XII tab.*): die gesamte Überlieferung der Stelle liest im dortigen Zitat des «Gesetzes des Solon» das Wort τάφον – «Grab», während Plut. *Sol.* 23.8 und P. Hal. 1 τάφρον – «Grube» als richtig erweisen, s. W. Kaiser, *Spätantike Rechtstexte in agrimensurischen Sammlungen*, in ZSS. 130, 2013, 340-342. Hier ist noch nicht einmal auszuschließen, dass der Fehler bereits auf Gaius zurückgeht.

massiv. Die römischen Juristenschriften aus der Zeit Ulpians, die innerhalb und außerhalb der Digesten überliefert sind, kennen das Nebeneinander von Mitgift (*dos*) und Vermögen außerhalb der Mitgift (*extra dotem*) mit der Bezeichnung *peculium*, ohne irgendeinen Bezug zu Galliern:

D. 6.1.65.1 von Papinian (2 *resp.*)¹⁸ belegt etwa, dass römische Frauen von ihrem Vater mit *dos* und *peculium* ausgestattet und abgeschichtet werden:

*Ancillam, quae non in dotem data, sed in peculium filiae concessa est ...
Si tamen pater dotis ac peculii contemplatione filiam exheredavit ...*

Es geht dort um das rechtliche Schicksal einer Sklavin, die nicht in die *dos*, sondern in das *peculium* gegeben wurde. Der Vater enterbt seine Tochter unter Vertröstung auf *dos* und *peculium*. Bis zum Tod des Vaters befindet sich die Frau in *patria potestas*. Das Vermögen neben ihrer *dos* ist das *peculium* einer Haustochter; dieses *peculium* behält sie aber auch beim Tod des Vaters. Dass es danach eine andere Bezeichnung erhielt, sagt der Text nicht.

D. 39.5.31.1 = Vat. 254 (Pap. 12 *resp.*)¹⁹ spricht von Geschenken der Mutter an ihre Tochter *extra dotem*:

Species extra dotem a matre ... traditas ... sed peculium a dote puellae distinguetur.

Zwischen *peculium* und *dos* eines Mädchens müsse hier unterschieden werden. Dass es sich um eine *filia familias* handeln würde (und sich das *peculium* als solches einer gewaltabhängigen Haustochter erklären ließe), ist nicht ersichtlich.

In Vat. 112 (Paul. 8 *resp.*)²⁰ dokumentiert ein Prozessprotokoll wohl den Streit über die *re[s uxoria]*. Jedenfalls ist die Rede von *dos et peculium* einer Ehefrau:

re[m uxoriam]... Dotem et peculium [scripta habere se d]ixit ...

¹⁸ S. Corbett, o. Anm. 8, 203 Anm. 7; J. Platschek, *Römisches Recht in Bronze - Der Senatsbeschluss de Cn. Pisone patre als Quelle des römischen Familien- und Erbrechts*, in *Forum historiae iuris*, 2009, Rn. 23, <http://www.forhistiur.de/en/2009-02-platschek/>.

¹⁹ S. B. Windscheid, Th. Kipp, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, 3, Frankfurt a. M. 1906⁹, § 507 Anm. 1 (43); Bonfante, o. Anm. 8, 374 Anm. 6; Corbett, o. Anm. 8, 203 Anm. 7; Gerner, o. Anm. 8, 65 Anm. 3 mit Literatur; Arjava, o. Anm. 9, 138 mit Anm. 71.

²⁰ S. Bonfante, o. Anm. 8, 374 Anm. 6; Corbett, o. Anm. 8, 203 Anm. 7; Gerner, o. Anm. 8, 65 Anm. 3.

Auch hier ist nicht erkennbar, dass die Frau unter väterlicher Gewalt stünde. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen²¹, dass die Tochter des Cn. Calpurnius Piso nach dem inschriftlich überlieferten *SC de Cn. Pisone patre* aus dem beschlagnahmten Vermögen ihres toten Vaters *dos* und *peculium* erhält – in vollständiger terminologischer Übereinstimmung mit den Juristenstellen:

SC de Cn. Pisone patre, A 104 f. = B 81:
n(ummum) (milia dena) dotis nomine Calpurniae Cn. Pisonis filiae, item peculi nomine n(ummum) (milia quadragena) daretur

Auch das *peculium a patre concessum*, das Tiberius (als Erbe des Augustus) seiner Frau Julia (der Tochter des Augustus) vorenthielt (Suet. *Tib.* 50), identifiziert Uxkull als Paraphernalvermögen²².

Beim römischen Adel der frühen Kaiserzeit gallische Gepflogenheiten zu vermuten, ist ausgeschlossen.

Alles spricht dafür, dass «bei den Römern» das Wort *peculium* nicht «nur von Sklaven und Haussöhnen gebraucht wird»²³. Auf das «Sondervermögen einer Person *alieni iuris*» wird man *peculium* in seiner Bedeutung zurückführen, aber für die Zeit unserer Quellen nicht beschränken dürfen: Soweit *peculium* nicht gleichbedeutend mit *patrimonium* verwendet wird²⁴, bezeichnet es ein Vermögen, das sein/-e Inhaber/-in nicht als *patrimonium* bezeichnen kann (oder will). Engere Definitionen der römischen Juristen können jeweils aus einem engeren Zusammenhang erklärt werden²⁵. Hauskindern und Sklaven kann kein *patrimonium*, sondern nur ein *peculium* zugewiesen werden. Die Ehefrau, die nicht in die *manus* des Mannes eintritt, sondern unter der *potestas* ihres *pater familias* bleibt, hat weiterhin ihr *peculium*. Was der Ehefrau in Ehegewalt (*uxor in manu*) zu besonderem Gebrauch und eigener Bewirtschaftung belassen wurde, muss wie das Sondervermögen der *filia familias* seit jeher als *peculium* betrachtet worden sein²⁶. Sowohl für die *uxor in manu* als auch für die verheiratete *filia familias* wird daneben eine

²¹ Stagl, o. Anm. 1, 69 mit Anm. 40; s. auch Platschek, o. Anm. 18.

²² W. Uxkull, s.v., *peculium*, in *PWRE*. 19.1, 1937, 14.

²³ So aber Bremer, o. Anm. 11. Die meisten der soeben zitierten Stellen waren zur Zeit Bremers wohlgemerkt bereits bekannt.

²⁴ S. nur Uxkull, o. Anm. 22, 13.

²⁵ Insbesondere D. 15.1.4 pr. (Pomp. 7 *Sab.*): zum *peculium (servi) legatum* (s. O. Lenel, *Paligenesia iuris civilis* 2, Leipzig 1889, 105); D. 15.1.5.4 (Ulp. 29 *ed.*): zum *peculium servi*, jedenfalls bei Cels.-Ulp. zur *actio de peculio (servi)*: Lenel, aaO., I, 138; II, 596; s. L. Amirante, *Lavoro di giuristi sul peculio. Le definizioni da Q. Mucio a Ulpiano*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, III, Milano 1983, 1-15.

²⁶ S. schon Stagl, o. Anm. 1, 69 Anm. 40, mit Literatur.

dos bestellt. Dass das Nebengut der gänzlich gewaltfreien Ehefrau weiterhin *peculium* heißt, liegt nahe²⁷. Im Hinblick auf die Ehefrau passt die Kategorie des *patrimonium* – ungeachtet der sachenrechtlichen Zuordnung – auf die *dos*²⁸; als Komplementärbegriff für die *res extra dotem* fungiert *peculium*.

Am Rande sei bemerkt, dass eine Vielzahl anderer Personen ihr Vermögen (oder Teile desselben) *peculium* nennt. Der Jurist Proculus weiß von «alten *rustici*», die ihre «Rücklage» *peculium* nennen²⁹. «In mädchenhafter Bescheidenheit» bezeichnet, so berichtet Ulpian im Zusammenhang der Auslegung von Vermächtnissen, mancher Hausvater sein *patrimonium* als *peculium*³⁰; vom *peculium meum* spricht der *libertus Augusti* P. Aelius Onesimus in seinem Testament³¹. Überhaupt sprechen Freigelassene in Inschriften von ihrem *peculium*³²; aber auch ein 45-jähriger, im Dienst verstorbener *signifer* der Siebten Legion (ohne Nennung des Vatersnamens)³³ und der Mainzer *rusticus* Ammius Saturninus³⁴. Die Fälle zeigen keine Hinweise auf ein bestehendes Gewaltverhältnis. Es allein aus der Verwendung von *peculium* zu folgern, erscheint unsicher³⁵. Das allgemeine Verständnis von *peculium* und die Verbreitung des Begriffs bedürften einer umfassenden neuen Untersuchung.

Eine Inschrift der hohen Kaiserzeit aus dem kleinasiatischen Galatien³⁶, die Calder als Beleg für das Ehefrauen-*peculium* «in its Gallic sense» betrachtet³⁷, kann – wie die Namen Statilius und Gaius im selben Text – nichts anderes belegen als die erfolgte Romanisierung:

Διογνήτα Τεκτομάρο(υ)
Στατεῖλιον Γαίου, ἴδιον ἄν-
δρα· τελευτήσαντος ἀνέ-
σθησεν βωμὸν ἐκ πεκο<υ>-
λίο(υ) μνήμης χάριν.

²⁷ Corbett, o. Anm. 8, 203: «probably by analogy».

²⁸ S. oben bei Anm. 3.

²⁹ D. 32.79.1 (Cels. 9 dig.): *et audisse se rusticos senes ita dicentes pecuniam sine peculio fragilem esse, peculium appellant, quod praesidii causa seponeretur.*

³⁰ D. 36.1.17 pr. (Ulp. 4 fideic.): *quia plerique ὑποκοριστικῶς patrimonium suum peculium dicunt.*

³¹ CIL. III, 6998 = 13652 = MAMA. V, 202.

³² CIL. VI, 8012 (S. 3853): *C(aius) Gargilius ... l(ibertus) / ... peculio / pauper animo divitissimus.*

³³ CIL. III, 2040 (S. 1509).

³⁴ AE. 1903, 140.

³⁵ Vgl. schon die Argumentation zum Verwandtschaftsverhältnis von Cn. Calpurnius Piso pater und Calpurnia Cn. filia: Platschek, o. Anm. 18, Rn., 7; 15 f.

³⁶ Jetzt E. Bosch, *Quellen zur Geschichte der Stadt Ankara im Altertum*, Ankara 1967, 147 (187); *RECAM.* II, 218.

³⁷ Calder, o. Anm. 9, 9.

«Diogneta, Tochter des Tektomaros, hat den (!) Statilius, Sohn des Gaius, ihren (!) Mann, nachdem er verstorben ist, einen Altar errichtet aus (dem) *peculium* zum Andenken.»

Ἐκ τοῦ πεκουλίου findet sich auf einer phrygischen Inschrift der Kaiserzeit³⁸ für das *peculium* einer Sklavin:

[A]ύξιλ[ί]α δούλη Τηλεμάχου
[Αγ]αθόποδι κ[α]ὶ Γερμανῶ ύέσ[υ]
ἐ[κ] τοῦ πεκο[υ]λί[ο]υ]

«Auxilia, Sklavin des Telemachos, ihren Söhnen Agathopodis und Germanus aus dem *peculium*.»

Ἐκ τοῦ πεκουλίου entspricht dem geläufigen *de suo peculio* (u. Ä.) der lateinischen Inschriften³⁹. Das belegt die Übernahme des lateinischen Worts und der römischen Vorstellung von *peculium* in die Sprache griechischer Inschriften Kleinasiens. Dass im engeren Bereich des Ehefrauen-*peculium* und im engeren Gebiet von Galatien dafür nicht römischer Einfluss, sondern uraltes keltisches Erbe verantwortlich sein soll, ist ganz unwahrscheinlich.

Das πεκούλιον einer Frau erwähnt auch eine (kaiserzeitliche) lydische Inschrift, gefunden in Topuzdamları, heute im Museum von Izmir⁴⁰.

Γλύκων Ῥότου ἀ-
τενώς όμόσας
ἐνεμεσήθη, καὶ
ἐπεζήτησαν οἱ θε-
οὶ ἐκ τῆς γυναικός
αὐτοῦ Καινίδος
καὶ τοῦ πεκουλίου
τὴν προγραφὴν.

«Glykon, Sohn des Rhotos, schwor absichtlich (falsch) und verfiel dem göttlichen Zorn; die Götter verlangten von seiner Frau Kainis die Ausschreibung (=Versteigerung) auch des *peculium*.»

³⁸ I. Sultan Dağı I, 608; MAMA. VIII, 379; SEG. 52, 1245.

³⁹ 18 Treffer (aus 30 für *peculio*) in *Epigraphik-Datenbank Clauss/Slaby*, http://db.edcs.eu/epigr/epi_de.php.

⁴⁰ W.H. Buckler, D.M. Robinson, *Sardis*, VII.1, Leyden 1933, Nr. 1; H. Malay, G. Petzl, *EA*. 6, 1985, 63, Nr. 5; G. Petzl, *EA*. 22, 1994, 23, Nr. 15; SEG. 35, 1257.

Von der Ehefrau kann man die Verwertung des *peculium* (zur Begleichung von Schulden des Ehemanns) nur verlangen, wenn es ihr gehört. Im Fall einer Sklavin, einer Haustochter oder einer *uxor in manu* (mit der in dieser Zeit und in Lydien ohnehin nicht zu rechnen ist) griffe dies in die Rechte des Gewalthabers ein. Es scheint sich also bei Kainis um eine gewaltfreie Person zu handeln. Es verbietet sich, hier statt römischer gallische Begrifflichkeit zu vermuten.

Zurück zu den Juristenschriften: Wenn die Römer in ihrer höchsteigenen, lateinischen Rechtssprache im Bereich des Ehefrauenvermögens *peculium* als Komplementärbegriff zu *dos* verwenden, dann wäre es absurd, wenn Ulpian seine römischen Leser darüber aufklärte, dass die *Gallier* Frauenvermögen außerhalb der *dos* als *peculium* bezeichnen⁴¹. Mommsen (und nicht erst er) hatte mit seiner Vermutung recht, dass *Galli* zu Unrecht in D. 23.3.9.3 steht, auch wenn ihm seinerzeit ein Sturm der Entrüstung entgegenschlug⁴². Die Argumente der Entrüsteten wurde später relativiert: Sie laufen darauf hinaus, dass Ulpian nachweislich wusste, dass es Gallien, keltische Religion und keltische Sprache gab und ihm deshalb ein Hinweis auf gallische Rechtsgewohnheiten zuzutrauen sei⁴³. Das würde auch ohne Belege niemand bezweifeln. Es überwindet aber in keiner Weise die Probleme mit *Galli* und *peculium* in unserer Stelle.

III. Griechen und «andere» (*alii*)?

Mommsen selbst vermutet hinter *Galli* das Wort *alii*, also:

... *ea, quae Graeci παράφερνα dicunt quaeque {G}al<i>i peculium appellant.*

«... das, wozu die Griechen *parapherna* sagen und was andere *peculium* nennen.»

Die Emendation zu *alii* nimmt Mommsen für sich in Anspruch⁴⁴; Krüger schreibt sie ihm dementsprechend zu⁴⁵; auch Bremer spricht von «Mommsens

⁴¹ So schon Castelli, o. Anm. 13, 59 ff. (= 73 ff.); Garcia Garrido, o. Anm. 13, 48: «dudoso de todos modos».

⁴² Bremer, o. Anm. 9, 134-138; L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Leipzig 1891, 285 Anm. 3; Kohler, o. Anm. 9, 243; Calder, o. Anm. 9, 9.

⁴³ F.P. Bremer, *Ulpian's Verhältniss zu Gallien*, in ZSS. 4, 1883, 84-91; Kohler, o. Anm. 9, 243 Anm. 73: «Auch an anderer Stelle erwähnt Ulpian die Gallier». Dazu Castelli, o. Anm. 13, 57 (= 70): «nessuna luce sulla nostra questione»; Garcia Garrido, o. Anm. 13, 48.

⁴⁴ *Ed. maior*, o. Anm. 15, in *app. ad h. l.*: «*scr(ipsi)*».

⁴⁵ Th. Mommsen, P. Krüger (Hgg.), *Corpus iuris civilis*, I, Berlin 1911¹² (i. F. *ed. stereotypa*), Anm. 11 *ad h. l.*: «*Mo.*»

Emendation»⁴⁶. Der Vorschlag *alii* findet sich aber schon viel früher⁴⁷.

So schlüssig diese Lösung erscheint, birgt sie doch immer noch Probleme. Das Nebeneinander von Griechen (*Graeci*) und «anderen» (*alii*) bei Ulpian müsste man folgendermaßen darstellen: Unter allen Menschen, die Ehefrauenvermögen außerhalb der Mitgift kennen, gibt es zwei nennenswerte Gruppen. Die Griechen, das heißt: die (rein) Griechischsprachigen, nennen dieses Vermögen *παράφερνα*; *alii* sagen *peculium* dazu. Nun bezeichnen aber – wie gesehen – gerade die lateinisch sprechenden Römer dieses Vermögen als *peculium*. Dass Ulpian die wichtigsten Vertreter der ihn doch am meisten interessierenden römischen Rechtskultur im Gegensatz zu den Griechen unter *alii* fassen würde, befremdet. Wenn Ulpian andernorts einen solchen Gegensatz herstellt, so geht er in der Regel von dem lateinischen Begriff aus und weist darauf hin, dass die Griechen einen anderen benutzen⁴⁸.

Für *alii* scheint freilich D. 43.8.2.22 (Ulp. 68 *ad*) zu sprechen:

Viarum quaedam publicae sunt, quaedam privatae, quaedam vicinales. publicas vias dicimus, quas Graeci βασιλικάς, nostri praetorias, alii consulares vias appellant.

Die Griechen nennen alle Staatsstraßen (*viae publicae*) *βασιλικαί* – «Königs-/Kaiserstraßen». «Die Unsrigen» (also die Römer) nennen dieselben Straßen *praetoriae viae* – «prätorische Straßen»; «andere» sprechen von *consulares viae* – «konsularischen Straßen». So der überlieferte Text. Wer sind *alii*? Eine dritte, nichtgriechische und nichtrömische Gruppe (die das lateinische Wort *consulares* benutzt)? Oder eine Untergruppe der Römer? Dann wäre der Gegensatz *nostri* – *alii* eine verkürzte (oder verdorbene) Form von *nostri alii* – *alii*⁴⁹, und *alii* stünde nicht (wie in Mommsens Emendation von D. 23.3.9.3) in dem fragwürdigen unmittelbaren Gegensatz zu *Graeci*.

Befremdlich bleibt aber, dass ein und dieselbe Straße von den einen «prätorisch», von «den anderen» (welchen auch immer) «konsularisch» genannt

⁴⁶ Bremer, o. Anm. 9, 134; Castelli, o. Anm. 13, 55 (= 68); Garcia Garrido, o. Anm. 13, 48.

⁴⁷ J. Brodeau, *Commentaire sur la coutume de Paris*, in *Coutume de la prevosté et vicomté de Paris*, II, Paris 1669², 4 verweist auf «quelques Auteurs recens», die *alii* lesen wollen; A. Menagius (Ménage), *Iuris civilis amoenitates*, Frankfurt a. M. 1738, 7, schreibt die Lesart Ph. Loialtaeus (Loyauté) zu. Sie findet sich schon bei I. Pacius (Pace), *Ad Librum quartum Codicis de contractibus et rebus creditis*, Heidelberg 1603, 550.

⁴⁸ S. die Belege mit lateinischen Begriffen [in eckigen Klammern] oben in Anm. 7.

⁴⁹ Mommsen, *ed. maior*, o. Anm. 15; *ed. stereotypa*, o. Anm. 46, jeweils in *app. ad h. l.* vermutet ein ausgefallenes *alii* nach *praetorias: nostri alii – alii* (distributive Apposition, s. Th. Burkard/M. Schauer, *Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik*, Darmstadt 2012⁵, § 96 [142]).

werden sollte. Viel wahrscheinlicher (und anderweitig belegt⁵⁰) ist es, dass die verschiedenen *viae publicae*, je nachdem, wer sie errichtet hat, *viae praetoriae* oder *viae consulares* heißen. Dann kann *alii* nicht richtig überliefert sein.

Entweder hieß es ursprünglich *alias*; dann läge eine verkürzte oder verdorbene Form von *quae alias – alias* vor:

... *nostri praetorias, ali<as> consulares vias appellant* oder
... *nostri praetorias ali<as, ali>as consulares vias appellant*

«... (und von denen) die Unsrigen (die einen) ‚prätorische‘, die anderen ‚konsularische‘ Straßen nennen.»

Oder *alii* steht anstelle eines ursprünglichen exklusiven «oder»: *aut*⁵¹. Die Verderbnis von *aut* zu *alii* (U=L; T=I) wäre nachvollziehbar. Dann hieße es:

... *nostri praetorias a<ut> consulares vias appellant.*

«... die Unsrigen ‚prätorische‘ oder ‚konsularische‘ Straßen nennen.»

Das überlieferte *alii* in D. 43.8.2.22 ist demnach mit großer Wahrscheinlichkeit verdorben und kann eine Emendation von *Galli* zu *alii* in D. 23.3.9.3 nicht stützen. *Alii* ist dort inhaltlich kein befriedigender Ersatz⁵². Hinzu kommt der Aspekt der *lectio difficilior*⁵³. Außerdem bleibt die Doppelung von *quae* und *dicunt/appellant* unverändert.

⁵⁰ F. Pina Polo, *The Consul at Rome. The Functions of the Consuls in the Roman Republic*, Cambridge 2011, 137 (mit Zitierweise «*nostri praetorias et [!] consulares*» für D. 43.8.2.22 in Anm. 12).

⁵¹ Semantisch unterlegen und paläographisch kaum nachvollziehbar ist die Emendation von *alii* zu *vel* durch P. Bonfante, V. Scialoja, in dies. u. a. (Hgg.), *Digesta Iustiniani Augusti*, Milano 1931, 1219 in *app. Vel* hat «i. d. R. nicht ausschließende Kraft (schwache Disjunktion)», s. Burkard, Schauer, o. Anm. 50, § 438 (603); im Gegensatz zu *aut* würde *vel* ein Verständnis ermöglichen, wonach man dieselbe Straße «prätorisch» oder «konsularisch» nennen kann.

⁵² Gegen *alii* und *Galli* schon Castelli, o. Anm. 13, 56 ff. (= 68 ff.): Der Passus sei interpoliert (*alii*) und anschließend verdorben (*Galii*).

⁵³ Arjava, o. Anm. 9, 138 Anm. 72.

IV. Parapherna und *Gaiae peculium*

Auf der Suche nach einer schlüssigen Rekonstruktion des Ulpian-Texts⁵⁴ stößt man, anknüpfend am überlieferten *Ga-*, auf den Genitiv *Gaiae* (oder *Gaie*), woraus durch verschlechternde Korrektur, orientiert an *Graeci, Galli* entstanden ist. *Gaia* ist die weibliche Form des Namens *Gaius*. Während *Gaius* in den Inschriften mit *C* abgekürzt wird, begegnet in Grabinschriften des öfteren⁵⁵ die Abkürzung C L (mit einem umgekehrten *C*) für *Gaiae libertus/-a*: «Freigelassene/-r der/einer *Gaia*», ohne dass *Gaia* hier für eine Person dieses Namens stünde; *Gaia* steht hier vielmehr für *mulier* – «Frau»⁵⁶.

Das berichtet auch Quintilian, der außerdem auf einen Hochzeitsritus (*nuptialia sacra*) hinweist, in dessen Formel die Männer als *Gaii*, beziehungsweise der Mann als *Gaius*, die Frau als *Gaia* bezeichnet wird:

Quint. 1.7.28:

Nam et Gaius C littera significatur, quae inversa mulierem declarat, quia tam Gaias esse vocitatas quam Gaios etiam ex nuptialibus sacris apparet.

«Denn auch *Gaius* wird mit dem Buchstaben *C* bezeichnet, der umgekehrt (= C) die Frau bezeichnet, weil sich auch am Hochzeitsritus zeigt, dass sowohl (Frauen als) *Gaiae* als auch (Männer als) *Gaii* benannt wurden.»

Diese alte Formel lässt sich aus Plutarch (*quaest. Rom.* 271e) rekonstruieren. Auf die Frage des Bräutigams nach ihrem Namen antwortete die Braut:

ὄπου σὺ Γάιος ἐγὼ Γαία

QVANDO (oder *VBI*) *TV GAIVS EGO GAIA*.

«So du *Gaius* bist, sei ich *Gaia*.»

⁵⁴ Castelli, o. Anm. 13, 60 (= 74), will statt *Galli* und *alii*: *latine* oder *Romani* lesen. Inhaltlich ist beides zutreffend, textgeschichtlich aber kaum nachvollziehbar: Weder eine unmittelbare Verderbnis noch das Motiv eines kompilatorischen Eingriffs sind schlüssig erklärbar. Garcia Garrido, o. Anm. 13, 49, zieht neben der Emendation zu *alii* in Betracht, dass der Ulpian-Text verkürzt, glossiert oder interpoliert wurde. Das überlieferte *Galli* bringt er mit einer (nachvollziehbaren) Tendenz zusammen «de contraponer *Graeci* a *Galli*» (die freilich nicht jede Veränderung ohne Weiteres zu erklären vermag).

⁵⁵ 2978 Treffer für «*mulieris libert*» in Clauss, Slaby, o. Anm. 39.

⁵⁶ S. nur A. E. Gordon, *On reversed C* (C =*Gaiae*), *Epigraphica* 40, 1978, 230; nach S. Treggiari, *Roman Marriage*, Oxford 1991, 27 steht *Gaia* an der Stelle des gewöhnlich nicht vorhandenen Vornamens einer Frau: «The usage occurs precisely because women did not normally have forenames»; zum Phänomen zuletzt P. Keegan, *Roman Gaia and the Discourse of Patronage: Retrograde C in CIL VI*, in J. Bodel, N. Dimitrova (Hgg.), *Ancient Documents and their Contexts*, Leiden u.a. 2015, 152-173.

Plutarch sieht in Γάιος und Γαία mögliche Blankettnamen und verweist auf Γάιος Σήιος und Λούκιος Τίτιος in den Juristenschriften; vielleicht gehe Γαία aber auch auf Gaia Caecilia zurück, die vorbildliche Frau des Königs Tarquinius Priscus. Auf diese Erklärung beschränkt sich der anonyme *Liber de praenominibus*, der *Gaius* nicht mehr erwähnt. Die Braut werde beim Betreten des Hauses des Bräutigams nach ihrem Namen gefragt und antworte darauf: «*Gaia*». ⁵⁷

Über den Hintergrund der Formel bestand schon in der Antike keine Klarheit mehr ⁵⁸. Am ehesten gehört die Formel zu einem Akt, bei dem die Frau in die Gewalt (*manus*) und Familie des Mannes überwechselt und dabei dessen Namen ⁵⁹ annimmt: die alte *coemptio* – etwas unzureichend als römische «Kaufehe» bekannt.

Cicero witzelt an anderer Stelle über die Wortlautgläubigkeit der Juristen:

Cic. *Mur.* 13.27:

... ut quia in alicuius libris exempli causa id nomen invenerant, putarunt omnis mulieres quae coemptionem facerent Gaias vocari.

«[Die Juristen] ... meinten, nur weil sie in den Büchern von irgendwem diesen Namen als Beispiel gefunden hatten, alle Frauen, die eine *coemptio* vornahmen, hießen Gaia.»

In Wahrheit, so Cicero, handle es sich bei *Gaia* nur um einen Beispielnamen aus (juristischen?) «Büchern von irgendwem» ⁶⁰. Der Spott Ciceros konnte nur treffen, wenn sich die angebliche Meinung, «alle Frauen, die eine *coemptio* vornehmen, heißen Gaia» in irgendeiner Form tatsächlich bei den Juristen fand

⁵⁷ *De praenom.* 5; s. nur R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, Padova 2000, 20.

⁵⁸ Astolfi, o. Anm. 57, 20 f.; K.K. Hersch, *The Roman Wedding: Ritual and Meaning in Antiquity*, Cambridge 2010, 187 f.

⁵⁹ Th. Mommsen, *Römische Forschungen*, I, Berlin 1864, 11 hält Gaius daher für einen alten Gentilnamen; kritisch A. E. Gordon, o. Anm. 56, 230. Übersicht über andere Erklärungen (insbesondere *gaius* – *gaia* = «happy – happy», was nicht zur Frage nach dem Namen passt) bei Hersch, o. Anm. 59, 189; T. Nótári, *Law, Religion and Rhetoric in Cicero's Pro Murena*, Passau 2008, 118; originell O. Behrends, *Der römische Weg zur Subjektivität*, in R. Fetz u. a. (Hgg.), *Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivität* 1, Berlin 1998, 218 Anm. 31 (= ders., *Institut und Prinzip*, I, Göttingen 2004, 379 Anm. 31): «Daß die Namenszeichen für Gaius und Gaia zusammengefügt einen Kreis oder einen Ring ergeben und damit das Symbol der vollkommensten Einheit, mag erklären, daß gerade dieser Gentilname zum Blankettnamen des Eherituals gewählt wurde.» Das setzt u. a. voraus, dass der alte Gentilname (wenn es ihn je gab) derart abgekürzt wurde.

⁶⁰ A. Bürge, *Die Juristenkomik in Ciceros Rede Pro Murena. Übersetzung und Kommentar*, Zürich 1974, 125 f., sieht darin eine unmittelbare Anspielung auf die bei Plutarch erwähnte Formel.

– was, zusammen mit dem Hinweis auf *alicuius libri*, den negativen Befund in den uns überlieferten Juristenschriften relativiert⁶¹. Dass die Juristen jemals geglaubt hätten, nach *coemptio* hießen alle Frauen nicht Calpurnia, Sempronia, Iulia oder wie auch immer, sondern Gaia, ist tatsächlich abwegig, zumal Gaia als wirklicher Frauennamenname so gut wie nie belegt ist⁶². Ein Rest Wahrheit bleibt der Sache aber auch dann, wenn «eine *Gaia*» als Bezeichnung einer verheirateten Frau, ursprünglich: einer Ehefrau in Ehegewalt, bei den Juristen Verwendung findet – und sei es auch nur in einem Fachjargon.

Hat der Blankettnamenname also ein Eigenleben entwickelt, so kann in der Sprache der Juristen das Vermögen einer verheirateten Frau, ihr *peculium*, *Gaiae peculium* heißen, als Synonym für *mulieris peculium*, im Gegensatz zum *peculium* eines Sklaven oder eines Hauskindes.

In D. 23.3.9.3 verbirgt sich hinter dem überlieferten Subjekt *Galli* ein Genitiv *Gaiae*. Bei Ulpian lautete der Satz:

... *quae Graeci παράφερνα dicunt quaeque Ga{ll}i<ae> peculium appellant<(ur)>*.

«... zu welchen die Griechen *parapherna* sagen und welche *Gaia-peculium* genannt werden.»

Das überlieferte Aktiv *appellant* «sie nennen» entstand aus dem Passiv *appellantur* «sie werden genannt». Überlieferungsfehler bei der Verbalendung *-tur* (beziehungsweise *-ntur*) sind häufig, denn sie wurde regelmäßig abgekürzt⁶³: T'. Der ursprüngliche Wechsel vom Aktiv *dicunt* zum Passiv *appellantur* erklärt, warum das Relativpronomen *quae* in *quaeque* wiederholt wird: *quae* ist bei *dicunt* Akkusativ, bei *appellantur* Nominativ. Solange in *Galli* (oder *alii*) das Subjekt, in *peculium* das Objekt des Satzes vermutet werden, ist die ursprüngliche Struktur nicht erkennbar. Hinter dem Passiv *appellantur* aber stehen – selbstverständlich – die Römer.

Johannes Platschek

(Ludwig-Maximilians-Universität München)

johannes.platschek@jura.uni-muenchen.de

⁶¹ Dort begegnet lediglich (und lediglich viermal) der Blankettnamenname Gaia Seia als Gegenstück zum häufigen Gaius Seius.

⁶² Hersch, o. Anm. 59, 188, mit Literatur.

⁶³ Vgl. nur W. Studemund, *Gai institutionum commentarii quattuor*, Leipzig 1874, 306.

Die lex commissoria im neuen Licht oder verhaltensökonomische Streifzüge im klassischen römischen Recht

I. Problemerkörterung

Die als eine Nebenvereinbarung des Kaufes begriffene *lex commissoria* zeichnete im römischen Recht die Vereinbarung des Verkäufers mit dem Käufer, die den Verkäufer zum einseitigen Rücktritt vom Vertrag ermächtigte, wenn der Käufer den Kaufpreis innerhalb der festgelegten Frist nicht bezahlte¹. Wenn der Käufer im Falle einer Ratenzahlung mit einer Rate in Verzug kam, verlor er die übrigen von ihm schon früher bezahlten Raten.

Das obige, in der neuzeitlichen Fachliteratur auch *clausula cassatoria*² genannte Rechtsinstitut mit römischem Ursprung bildet das Fundament des allgemeinen Rücktrittsrechts vom Vertrag wegen Nichterfüllung in den modernen bürgerlichen Gesetzbüchern³. Die einschlägige römisch-rechtliche Regelung übte einen starken Einfluss auf die gültigen Privatrechtsgesetzbücher aus, z. B. auf die entsprechende Regel des deutschen BGB⁴,

¹ L. Mitteis, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, 1, Leipzig 1908, 167 ss, 182 ss; E. Levy, *Zu den Rücktrittsvorbehalten des römischen Kaufs*, in *Symbolae Friburgensis ad honorem O. Lenel*, Leipzig 1931, 108; E. Rabel, *Grundzüge des römischen Privatrechts*, Basel 1955, §§ 111-113; M. Kaser, *Das römische Privatrecht*, I, München 1955, §§ 61, 1, 6 und 131; F. Schulz, *Classical Roman Law*, Oxford 1961, sect. 721; P. Jörs, W. Kunkel, L. Wenger, *Römisches Privatrecht*, Berlin 1978, §§ 50, 2 und 117, 3.

² S. zum Beispiel bei B. Kolosváry, *A magyar magánjog tankönyve* [Das Lehrbuch des ungarischen Privatrechts], 2, Budapest 1904, 70.

³ A. Pókecz Kovács, *A szerződéstől való elállás az adásvétel mellékegyezményeinél a római jogban és továbbélése során* [Das Rücktrittsrecht beim Kauf im römischen Recht und in seinem Fortleben], Pécs 2012, 247.

⁴ BGB § 354 (a. F. § 360). Im deutschen Recht wird die Verwirkungsklausel meistens schuldenfreundlich ausgelegt. S.D. Medicus, *Schuldrecht*, 1. *Allgemeiner Teil*, München 2003¹⁴, 252-254. Die gültige deutsche Regelung ist auf die Auffassung von Antonius Faber zurückzuführen (s. P. Pichonnaz, *La condition résolutoire avec effets réel: quelques réflexions historico-comparatives*, in *Fides humanitas ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, Napoli 2007, 4276. Seine Thesen wurden – dank die Werke von Vangerow – auch in der Pandektistik akzeptiert. S.K.A. Wangerow, *Lehrbuch der Pandekten*, 1, Marburg-Leipzig 1863⁷, 149-156). Aus der Literatur der Pandektistik s. noch A. Bechmann, *Der Kauf nach gemeinem Recht*, 2.1, Erlangen 1884, §§ 254 ss.; H. Dernburg, *Pandekten*, 2, Berlin 1903, § 95, 6; B. Windscheid, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, 2, Frankfurt 1906⁹, § 323; die römische Lösung fortlebend im gemeinen Recht hat die Vorarbeiten des BGBs stark beeinflusst, s. H.G. Leser, *Der Rücktritt vom Vertrag: Abwicklungsverhältnis und Gestaltungsbefugnisse bei Leistungsstörungen*, Tübingen 1975, 16. Für weitere Details des Fortlebens der *lex commissoria* in dem deutschen Sprachraum s. Pókecz Kovács, *A szerződéstől való elállás* cit., 133-136.

des französischen *Code Civil*⁵, oder des ungarischen *Ptk.*⁶ sogar ihre Wirkung auf das Wiener Kaufrecht⁷ ist offenkundig.

Im Rahmen dieses kurzen Aufsatzes werden einige römisch-rechtliche Fragmente nach in der Fachliteratur bisher wenig gewürdigten Aspekten, nämlich nach der verhaltensökonomischen Analyse des Rechts⁸ betrachtet. Meiner Ansicht nach haben die klassischen römischen Juristen bezüglich der Behandlung der rechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problemen, die vom Rücktritt vom Kauf betroffen sind, so ein hohes geistiges Niveau erreicht, dass dies der modernen Rechtsanwendung und Rechtswissenschaft als Beispiel dienen kann. Es steht fest, dass es z. B. in der amerikanischen Jurisprudenz etwa 1700 Jahren später im Jahr 1965 angefangen wurde, über solche Fragen zu diskutieren⁹, wie z.B. die Wirkung der Entscheidung auf das Verhalten der konkreten und zukünftigen potenziellen Parteien, bzw. die Eigentümlichkeiten, die sich aus der wirtschaftlichen, finanziellen Lage der Betroffenen ergeben. Die Zeichen bezüglich der begreiflichen Behandlung dieser Aspekte öffnen sich uns im prächtigen Reichtum der *rescripta* der Kanzlei von Severus Alexander. Meiner Auffassung nach zeigen die bis heute geltenden Entscheidungsprinzipien

⁵ Code Civil art. 1184. Das Rücktrittsrecht zählt zu den naturellen Bestandteilen des Vertrages in dem französischen Privatrecht. S.A. Weill e F. Terré, *Droit civil. Les obligations*, Paris 1986⁴, 496-501. Bis zur spätesten Zeit war die zu den kanonrechtlichen Vorbildern zurückführbare (*frangenti fides non est fides servanda*, s. dazu H. Roland e L. Boyer, *Adages du droit français*, 1, Lyon 1986², 356-361; und Pókecz Kovács, *A szerződéstől való elállás cit.*, 120-133.) richterliche Vertragsauflösung dominant. Diese Tendenz scheint, sich aber zu ändern, denn heute tritt die einseitige Vertragsgestaltung in den Vordergrund. S.L. Konukiewitz, *Die richterliche und die einseitige Vertragsauflösung wegen Nichterfüllung im französischen Recht und die aktuelle Reformdiskussion*, Jena 2012, 184.

⁶ Der Entwurf eines privatrechtlichen Gesetzbuches für Ungarn von 1928 [*Magyarország Magánjogi Törvénykönyvének Törvényjavaslata*] kannte nur das generelle Rücktrittsrecht in § 1072. Das alte ungarische Privatrechtsgesetzbuch von 1959 [*a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.*] regulierte die *lex commissoria* unter den generellen vertragsrechtlichen Regeln (Ptk. 320. §) und dem Ratenkauf (Ptk. 376. §). Siehe weiter Pókecz Kovács, *A szerződéstől való elállás cit.*, 136-144.

⁷ UN-Kaufrecht Art. 64 s. 1: «Der Verkäufer kann die Aufhebung des Vertrages erklären, wenn die Nichterfüllung einer dem Käufer nach dem Vertrag oder diesem Übereinkommen obliegenden Pflicht eine wesentliche Vertragsverletzung darstellt [...]». S.P. Schlechtreim, I. Schwenzler, *Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über internationalen Warenkauf. CISG*, München 2008⁵, 923-966; und Pókecz Kovács, *A szerződéstől való elállás cit.*, 144-146.

⁸ Meine Analyse hat natürlich nur einen sehr begrenzten Gültigkeitsanspruch aus zwei Gründen. Erstens, es fehlt eine adequate empirische Datensammlung und zweitens, sind auch die überlieferten juristischen Fragmente sehr lückenhaft.

⁹ R. Korobkin, A „Traditional“ and „Behavioral“ Law-and-economics Analysis of Williams v. Walker-Thomas Furniture Company, in *University of Hawai'i Law Review* 26, 2004, 445 ss.

des römischen Rechts in die Richtung der langfristigen Abstimmung der privaten und öffentlichen Interessen.

II. Der erste Streifzug: ist die *lex commissoria* eine aufschiebende oder auflösende Bedingung?

Die modernen fachliterarischen Annäherungen, die sich zu den Problemen, die in der Quellen des römischen Rechts diskutiert werden, mit den Kategorien der modernen Rechtsauffassung stellen, können leicht in die Falle des übertriebenen Dogmatismus geraten. Die bornierte Einstellung der in der heutigen Europa herrschend angesehenen dogmatischen Methodologie führt dazu, dass der Fachmann unbemerkt das konkrete rechtliche und gesellschaftliche Problem übersieht und sich im künstlich kreierte komplizierten Scheinproblemen verliert. Derartigen vielleicht übertriebenen Dogmatik verrät z.B. diejenige Debatte, die sich in der internationalen Romanistik über den aufschiebend oder auflösend bedingten Charakter der *lex commissoria* entwickelt hat.

In der modernen Rechtsliteratur wird die *lex commissoria* von Burckhard¹⁰, Bechmann¹¹, Longo¹² und unsicherer Landucci¹³ als *pactum* mit auflösender Geltung bewertet. Letzten Endes kann Viard¹⁴ auch ihnen zugeordnet werden, dessen Auffassung nach geht es um ein Rücktrittsrecht, das mit einer aufschiebenden Geltung zu Stande gekommen ist. Gegenüber ihnen haben Flume¹⁵ und Leser¹⁶ zum aufschiebend bedingten Charakter der Nebenvereinbarung Stellung genommen. Wieacker¹⁷ hat einen sophistischen Unterschied zwischen dem Kauf mit aufschiebender Bedingung der klassischen Zeit und dem unbedingtem Kauf mit aufschiebend bedingtem Auflösungspactum der spätklassischen

¹⁰ H. Burckhard, *Zur Lehre von der lex commissoria beim Kauf*, in *Archiv f. civil. Praxis* 51, 1868, 162-167.

¹¹ Bechmann, *Der Kauf* cit., 532.

¹² C. Longo, *Sulla in diem addictio e sulla lex commissoria nella vendita*, in *BIDR.* 31, 1921, 49-50.

¹³ L. Landucci, *Azione per far valere il pactum displicentiae e la lex commissoria nelle compra e vendita. Studio storico-esegetico di diritto romano*, Venezia 1915, 137.

¹⁴ P.-É. Viard, *Les pactes adjoints aux contracts en droit romain classique*, Paris 1929, 74-75.

¹⁵ W. Flume, *Die Aufhebungsabreden beim Kauf - Lex commissoria, in diem addictio und sogenanntes pactum displicentiae – und die Bedingung nach der Lehre der römischen Klassiker*, in D. Medicus (dir.), *Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag*, München 1976, 327.

¹⁶ Leser, *Der Rücktritt vom Vertrag* cit., 17.

¹⁷ F. Wieacker, *Lex commissoria. Erfüllungszwang und Widerruf im römischen Kaufrecht*, Berlin 1932, 19-36.

Zeit gemacht. Nach Jahr wird – die dogmatischen Kategorien etwas verschoben – der auflösende bedingte Kaufvertrag mit einem unbedingtem Kaufvertrag identifiziert, der mit einem aufschiebend bedingten Aufhebungsrecht kombiniert ist. In dieser Weise hat er keinen unauflösbaren Widerspruch zwischen den konträren Standpunkten der obigen Autoren gesehen¹⁸. Levy folgt hauptsächlich Wieackers Theorie und hat – ähnlich wie dieser – einen Unterschied zwischen dem bedingten Kaufvertrag und der Möglichkeit der bedingten Aufhebungsrede gemacht. Seiner Meinung nach wurde die Aufhebungsrede bis zum 2. Jahrhundert n. Chr.¹⁹ als aufschiebende, nachher aber als auflösende Bedingung angesehen²⁰. Eine ähnliche historische Entwicklung hat auch Talamanca vorausgesetzt, der die *lex commissoria* in der klassischen Zeit als unbedingter Kauf mit aufschiebender Bedingung betrachtet hat, trotzdem war er der Meinung, dass der Verkäufer seine Sache mit *rei vindicatio* nicht verlangen kann²¹. Zu den die historische Entwicklung betonenden Autoren können Peters²², Leser²³, Pennitz²⁴, Maass²⁵ und auch Pókecz Kovács²⁶ gezählt werden, deren Meinung nach haben die Römer die geprüfte Nebenvereinbarung am Anfang als ein mit aufschiebender Bedingung geschlossene Kauf, im Nachhinein als eine mit auflösender Bedingung entstandene *emptio venditio* ausgelegt²⁷. Arangio-Ruiz ist der Ansicht, dass die dogmatische Einordnung der Klausel von den Pflichten

¹⁸ G. Jahr, *Auflösende Bedingungen und Befristungen im klassischen römischen Recht*, in E. Jayme (dir.), *Festschrift für Huber Niederländer zum 70. Geburtstag am 10 Februar 1991*, Heidelberg 1991, 30.

¹⁹ Kaser datiert die Änderung für die Zeit Iustinians. Kaser, *Das römische Privatrecht* 1 cit., § 131, III; und Wieacker, *Lex commissoria* cit., 31 ss. Er deutet auch auf den Einfluss der griechischen *arra* hin. S. weiter Jörs, Kunkel, Wenger, *Römisches Privatrecht* cit., § 50, 3; Rabel, *RP* cit., § 113.

²⁰ E. Levy, *Zu den Rücktrittsvorhalten des römischen Kaufs*, in *Gesammelten Schriften*, 2, Graz-Köln 1963, 262.

²¹ M. Talamanca, *L'arra della compravendita in diritto greco e in diritto romano*, Milano 1953, 61.

²² F. Peters, *Die Rücktrittsvorhalte des römischen Kaufrechts*, Köln-Wien 1973, 289-290.

²³ Leser, *Der Rücktritt vom Vertrag* cit., 17. Diese Lösung hatte die Schwierigkeit, dass die Gefahr bei dem Verkäufer blieb, obwohl der Käufer den Nutzen aus dem Kaufgegenstand zog. S. Wieacker, *Lex commissoria* cit., 20 ss; Levy, *Zu den Rücktrittsvorhalten* cit., 109; Kaser, *Das römische Privatrecht*, 1, cit., § 131, III.

²⁴ M. Pennitz, *Das periculum rei venditae. Ein Beitrag zum „aktionrechtlichen Denken“ im römischen Privatrecht*, Wien-Köln-Weimar 2000, 254-255.

²⁵ M. J. Maass, *Die Geschichte des Eigentumsvorhalts, insbesondere im 18. und 19. Jahrhundert*, Frankfurt am Main 2000, 45-46.

²⁶ Pókecz Kovács, *A szerződéstől való elállás* cit., 102-103.

²⁷ Diese Aussage sollte generell nur sehr kritisch aufgefasst werden.

des Käufers abhängig ist²⁸. Nach Éles Ansicht war die substantielle Funktion der *lex commissoria* die Sicherung des Kaufvertrags, genauer ausgedrückt, diente diese als die Garantie für die Zahlung des Kaufpreises²⁹. Seiner Meinung nach hatte die Klausel, die den Verkäufer mit Rücktrittsrecht ausgestattet hat, einen *condicio potestativa* Charakter. Mit dieser Anschauung macht Éles – ähnlich wie Arangio-Ruiz – auf die wirtschaftliche Funktion des Vertrages und auf die Wichtigkeit des Interessenverhältnisses der Parteien aufmerksam.

Von hier aus ist es nur ein Schritt die Bestätigung der von uns für befolgenswert gehaltene Ansicht, dass die dogmatische Systematisierung bloß ein sekundärer Bewertungsgesichtspunkt gemäß der auf Willensübereinstimmung beruhende Vereinbarung der Parteien. Früher hat Thomas³⁰ einen ähnlichen Standpunkt vertreten, obwohl er die tatsächliche wirtschaftliche Funktion der Vereinbarungen und die Bedeutung des Konsenses auf der Ebene der zum Kauf gehörenden Nebenvereinbarung und nicht anlässlich der Beurteilung der dogmatischen Natur der Nebenvereinbarungen betont hat. Meiner Meinung nach ist das grundlegende juristische Problem nicht dogmatischer Natur, die substantielle Frage ist nicht das in der Fachliteratur mit großer Betonung erscheinende Dilemma, ob die *lex commissoria* sich wohl als aufschiebend oder auflösend bedingter Kaufvertrag im römischen Recht erwiesen hat, sondern warum die Römer sich in den einzelnen konkreten Fällen so oder anders entschieden haben und ob die Entscheidung selbst – gesetzt in einen breiteren gesellschaftlichen Kontext – als richtig erachtet werden kann. Wenn es jedoch eine tendenziöse Entwicklung in der Regelung der *lex commissoria* wirklich gab, so muss geprüft werden, warum diese erfolgt ist.

Wie wir gesehen haben, meinen angesehene Autoren, dass die ursprünglich als aufschiebende Bedingung fungierende *lex commissoria* während ihrer Entwicklung einen auflösenden Charakter angenommen hat³¹. Es könnte so geschehen sein, weil das Interesse der Parteien und die gesellschaftliche Ökonomie der rechtlichen Regelung es so gewünscht haben. Die andere Möglichkeit ist aber, dass die Änderung sich aufgrund irgendeiner Verzerrung der Marktverhältnisse in Richtung der wenig effizienten Lösung abgespielt hat. Der Kaufvertrag ist *bonae fidei*, ihr flexibler Charakter erlaubt beide Möglichkeiten. Laut unserer Mei-

²⁸ V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, 2, Napoli 1956, 413.

²⁹ Gy. Éles, *A lex commissoria a római adásvételnél* [Die *lex commissoria* bei dem römischen Kauf], in *PTE Dolg.* 9, 1978, 147-148.

³⁰ J.A.C. Thomas, *Provisions for Calling off a Sale*, in *TR.* 35, 1967, 564-565.

³¹ Diese Änderung hat sich schon in Ulpian's Zeit vollzogen. S.A. Bessenýó, *Római magánjog. A római magánjog az európai jogi gondolkodás tükrében* [Das römische Privatrecht. Das römische Privatrecht im Spiegel des europäischen juristischen Denkens], Budapest-Pécs 2010⁴, 388.

nung kann diese Veränderung eher als wirksam angesehen werden, weil diese auflösend bedingte Konstruktion die flexiblere Zuteilung der aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Nutzen und Kosten eher ermöglicht, als die aufschiebend bedingte Konstruktion. Bei der auflösend bedingten *lex commissoria* sind das Grundeigentum und die damit verbundene Gefahrtragung bei dem Käufer, der daraus schon einen Vorteil gezogen hat. Jedenfalls ist die eingetretene Änderung vermutlich nicht „von oben“ gesteuert. Sie könnte nur schwerlich das Ergebnis des um die dogmatische Reinheit des Regelungssystems sich sorgenden gesetzgeberischen oder vom Rechtsanwender stammenden konstitutiven Aktes gewesen sein. Die abstrakte Frage, ob die *lex commissoria* als aufschiebende oder auflösende Bedingung auszulegen ist, ist in einem konkreten Rechtsstreit so nicht zu finden. Die praktische Frage ist, welche dogmatische Konstruktion angesichts der individuellen Umstände des Einzeltatbestandes, im Interesse der gerechten Lösung, mit Rücksicht auf die konsensuale Entscheidung der Parteien³² begründeter ist, worauf die Vereinbarung der Parteien in den meisten Fällen direkt oder durch das Maß des Kaufpreises indirekt eine klare Antwort gab. Die dogmatische Reinheit war kein Endziel, sondern bloß ein Mittel zum Finden der richtigen Entscheidung.

Als hervorragendes Beispiel dient in diesem Zusammenhang das Fragment von Neratius, das über den Verkauf eines landwirtschaftlichen Grundstücks mit einem *lex commissoria*-Vorbehalt handelt:

D. 18.3.5 (Ner. 5 membr.): *Lege fundo vendito dicta, ut, si intra certum tempus pretium solutum non sit, res inempta sit, de fructibus, quos interim emptor percepisset, hoc agi intellegendum est, ut emptor interim eos sibi suo quoque iure perciperet: sed si fundus revenisset, Aristo existimabat venditori de his iudicium in emptorem dandum esse, quia nihil penes eum residere oporteret ex re, in qua fidem fefellisset.*

Die Parteien haben vereinbart, dass sofern der Käufer den Kaufpreis nicht fristgerecht entrichtet, muss die Sache als nichtverkauft angesehen werden. Neratius hat bestätigt, dass der Käufer die Früchte des Grundstückes im Zeitraum vor der Entrichtung des Kaufpreises nach eigenem Recht ziehen durfte. Später ist die Entrichtung des Kaufpreises ausgefallen und die Liegenschaft musste dem Verkäufer zurückübereignet werden. Zwischen den Parteien ist eine Auseinandersetzung darüber entstanden, was mit den mittlerweile bezogenen Früchten erfolgen soll, auf die beide Parteien einen Anspruch hatten. Der Verkäufer hatte den Anspruch offenbar, weil die Früchte vom Grundstück stammten, dessen Gegenwert er noch nicht bekommen hat. Der Käufer hatte den Anspruch, weil die Früchte

³² Beim Kauf soll man eher den Wille der Parteien als ihre Worte berücksichtigen: *in emptis enim et venditis potius id quod actum, quam id quod dictum sit sequendum est*, siehe D. 18.1.6.1.

letzten Endes dank seiner Arbeit entstanden sind. Infolge dieser Tatsachen kann eine gewisse Anhänglichkeit zur Immobilie bei den beiden Parteien vorausgesetzt werden³³. Dieses psychische Element erfüllt eigentlich eine nützliche und moderierende Funktion, da der Verkäufer bis zur vollständigen Entrichtung des Kaufpreises nicht ganz von seinem Eigentum losgerissen wird, wobei der Käufer zu einer früheren vollen Erfüllung animiert wird³⁴. Nach der Ansicht von Aristo ist es im Interesse des Verkäufers bezüglich des Ersatzes der Früchte eine Klage gegen den Käufer einzubringen³⁵, weil der Käufer keinerlei Vorteil aus einem solchen Verhältnis ziehen darf, bei dem er nicht vertragsgemäß erfüllt hat.

Die Meinungen von Neratius und Aristo sind dem äußeren Anschein zum Trotz miteinander überhaupt nicht unvereinbar. Wenn wir nicht laut Aristo beurteilen würden, so könnte der Käufer eigentlich an einen ungerechten Vorteil mittels kostenloser Fruchtziehung einer landwirtschaftlichen Grundfläche gelangen³⁶. Mit der Lösung von Aristo – wenn wir diese für sich betrachten – kommt das Problem zustande, dass sie die Möglichkeit einer solchen Nutzung der landwirtschaftlichen Grundflächen ausschließt, die die Meinung von Neratius möglich gemacht hätte. Letztere erlaubt, wenn der den Acker Bebauende kein ausreichendes Kapital zum sofortigen Kauf des Grundstückes hat, so kann er den Kaufpreis – zumindest zum Teil – vom Bebauen des Ackers entstandenen Nutzen erbringen³⁷. Die Verneinung des Standpunktes von Neratius, nämlich dass der Käufer die Früchte nach eigenem Recht nicht ziehen könnte, wäre auch problematisch hinsichtlich des Eingriffes in die Privatautonomie der Parteien, da das Maß des Kaufpreises offensichtlich davon beeinflusst war, dass der Käufer nicht unmittelbar bezahlt hat, sondern er hat versprochen den Kaufpreis zu einem späteren Zeitpunkt zu entrichten. Folglich verlangte der Verkäufer einen Kaufpreis, der über dem normalen Marktpreis lag. Der Käufer hat sich somit dazu verpflichtet, den höheren Kaufpreis zu zahlen, weil er sonst keine Möglichkeit zum Kauf gehabt hätte.

³³ In der verhaltensökonomische Literatur gilt die Regel, dass die sog. *endowment effect* nur mit starkem Vorbehalt zu generalisieren und aufzuwenden ist. S. R. Korobkin, *The Endowment Effect and Legal Analysis*, in *Nw.U.L. Rev.* 97, 2003, 1258.

³⁴ Wegen Mangels einer empirischen Forschung bleibt dies nur eine Vermutung. Die *endowment effect* ist heutzutage eher kritisch betrachtet. S.G.K.-K. Zeiler, *Against Endowment Theory. Experimental Economics and Legal Scholarship*, in <http://ssrn.com/abstract=2224105>, 21-23.

³⁵ Nach Landucci, *Azione per far valere cit.*, 137, und Wieacker, *Lex commissoria cit.*, ist diese Klage eine *actio in factum*. Peters hielt auch die *actio venditi* verwendbar. S. Peters, *Die Rücktrittsvorbehalte cit.*, 266.

³⁶ So auch Pókecz Kovács, *A szerződéstől való elállás cit.*, 56.

³⁷ Diese Behauptung scheint durch D. 18.1.6.1 bestätigt zu sein. In diesem Fragment geht es um eine jahrelange Ratenzahlung, wo es denkbar ist, dass der Käufer die Raten aus den Früchten bezahlen wollte.

Allerdings im Falle eines Präzedenzurteils, das sich auf die eventuelle Verneinung der gegen die Früchte gerichtete Klage bezieht, würden die Verkäufer in der Zukunft keine für sie auch vorteilhafte Vertragskonstruktion anwenden. Denn sie könnten nicht hoffen, dass wenigstens die Früchte, die in der ausgefallenen Zeit erzeugt werden könnten, zurückfließen würden, wenn sie den Kaufpreis selbst nicht geltend machen können. Diese Konstruktion trägt auch dazu bei, dass das Maß der vom Käufer gezogenen Früchte sich dem Maß, das von der Bodenfläche potentiell gezogen werden kann, mehr annähern kann und somit würde es zu einer optimalen Ausnutzung der Bodenfläche kommen. Der Käufer ist deshalb interessiert darin, mehr zu erzeugen, sodass dieser größere Chance haben wird, die Kaufpreistraten aufzubringen, beziehungsweise den etwaigen Profit zu erwirtschaften. Auf diese Weise kann der Verkäufer mit einem zahlungsfähigeren Käufer rechnen. Diejenige Interpretierungen, die die Standpunkte von Aristo und Neratius als einander ausschließend ansehen³⁸, und die von den beiden Ansichten nur den einen als richtig akzeptieren, setzen ein Geschäft mit nachteiligen Folgen sowohl für die Verkäufer als auch für die Käufer voraus. Vom Blickwinkel der Verkäufer wäre das Geschäft ungünstig, weil sie zahlungsfähige und entsprechende Käufer für ihre Grundstücke schwieriger finden würden. Aus Sicht der Käufer wäre ein solcher Kauf ebenso problematisch, weil sie nur unter schwierigeren Bedingungen (durch die sofortige Entrichtung des Kaufpreises) zum Eigentum gelangen könnten. Summa summarum: wir sollen einerseits den Standpunkt von Neratius für richtig halten, der halber der wirtschaftlichen-finanziellen Rationalität, des Zustandes der Kapitalknappheit der Käufer den Verkehr und die Bewirtschaftung der Felder ermöglicht hat. Andererseits sollen wir die Meinung von Aristo auch hinnehmen, die dem Verkäufer eine Klage gegen den Käufer im Falle der Vereitelung angesichts der Früchte zusichert. Die Gesamtwirkung der beiden Auffassungen der Autoren hat eine solche wirtschaftliche Regelung ergeben, die sowohl für die Gemeinschaft der Käufer, als auch für die Gemeinschaft der Verkäufer einen entsprechenden und wirtschaftlich effizienten Regelungsrahmen versichert. Wie wir sehen konnten, ist die rechtliche Frage nicht in der Form aufgekommen, ob es wegen der *lex commissoria* um einen Kauf mit aufschiebender oder auflösender Bedingung geht, sondern wie der aufgetretene finanzielle Interessengegensatz gemäß der allgemeinen Gesichtspunkte³⁹ sowohl des einzelnen Falles, als auch

³⁸ Wieacker, *Lex commissoria* cit., 41.

³⁹ Man sollte die wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten stärker berücksichtigen, wies schon Landucci hin. S. L. Landucci, *La lesione enorme nella compra e vendita*, in *Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti* 85, 1916, 1203 und 1245. Cardascia hat das Verhältnis zwischen Wert und Preis analysiert, S.G. Cardascia, *La portée primitive de la loi Aquilia*, in A. Watson (dir.), *Daube noster. Essays in Legal History for David Daube*, Edinburgh 1974, 57.

aufgrund der Rechtssicherheit und des Warenverkehrs gerecht aufgelöst werden kann.

Laut der traditionellen (neoklassischen) ökonomischen Analyse kann es so aussehen, dass das in den Vertrag aufgenommene Rücktrittsrecht für beide Parteien effizient war⁴⁰. Einerseits war es für die Verkäufer effizient, weil sie einen Käufer finden konnten, der zwar weniger zahlungsfähig war, aber dafür haben sie eine sehr strenge Garantie, nämlich das einseitige Gestaltungsrecht für den Fall der Nichtbezahlung des Kaufpreises und den höheren Kaufpreis. Andererseits war ein solcher Vorbehalt für die Gemeinschaft der Käufer deswegen vorteilhaft, denn sie konnten – mangels geringen eigenen Kapitals – nur auf diese Weise ein Grundstückseigentum erwerben. Aufgrund dieser Logik macht es keinen Sinn, zu behaupten, dass die *lex commissoria* dem Interesse des Käufers oder des Verkäufers diene, weil der Abschluss des auf der konsensualen Grundlage basierenden Vertrages doch im Interesse beider Parteien lag. Von all diesen Umständen diene der Rücktritt, als das den Vertrag aufhebende und einseitige Gestaltungsrecht, nicht ausschließlich dem Interesse des Verkäufers⁴¹. Dieser kann als eine sehr nützliche Klausel qualifiziert werden, da er zum Beispiel vorbeugen kann, dass der Käufer das Mittel der Nichtzahlung missbraucht, um im Fall einer puren Nichtzahlung vom Kauf zurücktreten zu können. Die Bestimmung der Rechtsfolgen der Nichtzahlung gehörte nämlich nicht zur Kompetenz des Käufers sondern des Verkäufers.⁴² Andererseits, wie wir gesehen haben, hat es zum effizienten Bebauen des Ackers beigetragen.

Die verhaltensökonomische Analyse stellt die unfehlbare regulative Wirkung der Marktverhältnisse und das Grundprinzip, laut dessen die Vertragsparteien in jedem Fall fähig sind, ihr eigenes Interesse beim Vertragsabschluss zu artikulieren, in Frage. Es ist nämlich vorstellbar, dass die eine von den betroffenen Parteien, in unserem konkreten Fall eher die Käufer, nicht fähig waren, ihr Interesse wegen ihrer ausgelieferten Verhandlungsposition oder der aufgrund von fehlender Bildung entsprechend geltend zu machen. So konnten die Marktmechanismen, die gesellschaftlich effiziente Lösungen sichern, nicht in Gang kommen. Aufgrund des konkreten Neratius-Fragments kann man sich vom konkreten Käufer und seiner Klasse vieles vorstellen, nur nicht, dass er nichts von der Agrikultur verstanden hätte. So ist es offensichtlich, dass die Frage der Fruchtziehung in seiner vertraglichen Interessenkalkulation unbedingt eine Rolle spielte, schon allein daran erkennbar, dass er hoffte, die Raten gemäß der

⁴⁰ Pókecz Kovács meint auch, es sei bei den Verträgen ganz natürlich, dass die Parteien ihren wirtschaftlichen Eigeninteressen folgen. S. Pókecz Kovács, *A szerződéstől való elállás* cit., 43.

⁴¹ Anders Pókecz Kovács, *A szerződéstől való elállás* cit., 42.

⁴² S. D. 18.3.3.

Konstruktion der Vereinbarung wahrscheinlich gerade vom Nutzen der Immobilie bezahlen kann. Da er sich aufgrund seiner Lebensführung vermutlich mit dem Ackerbau beschäftigte, war er sich offenbar im Klaren über die objektiven Umstände, die solche Tätigkeiten im Großen beeinflussten, nämlich die Ungewissheit des Wetters und die Schwankungen der Produktivität. So konnte er dies auch berücksichtigen, als er die strengen Bedingungen des Vertrags für sich als verpflichtend anerkannt hat, obwohl er leichtsinnig vertraut hat, dass ein solches Ereignis, das die Rückerstattung negativ beeinflusst, nicht erfolgen wird, d. h. er hat in den konkreten Fällen ein risikofreundliches Verhalten gezeigt⁴³.

III. Der zweite Streifzug: die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Verhältnisse

Dass unsere Behauptung stichhaltig ist und das zu lösende Problem nicht eine rechtstechnische, sondern von wirtschaftlich und gesellschaftlicher Art ist⁴⁴, wo die Ausarbeitung der dogmatischen Feinheiten nur erfolgte, um die im praktischen Leben aufgetretenen gesellschaftlichen Probleme genauer widerspiegeln zu können, beweist eine von Ulpian uns hinterlassene und anerkannte Neratius-Meinung:

D. 18.3.4.1, (Ulp. 32 *ad ed.*): *Sed quod ait Neratius habet rationem, ut interdum fructus emptor lucretur, cum pretium quod numeravit perdidit: igitur sententia Neratii tunc habet locum, quae est humana, quando emptor aliquam partem pretii dedit.*

Wenn der Käufer die einzelnen bezahlten Raten des Kaufpreises wegen des Ausfalles des vollständigen Ausgleiches verloren hat, kann er die Früchte im Zeichen der Menschlichkeit (*quae est humana*) beibehalten. Diese Lösung formt den mit der *lex commissoria* geschlossenen Kauf aus der funktionalen Sicht zu einem Mietvertrag mit *ex tunc*-Charakter um⁴⁵. Wenn wir das Recht des Käufers auf die Beibehaltung der Früchte nicht anerkennen würden, könnte der Verkäufer einen ungerechten Vorteil ausschlagen, sofern er seine Immobilie zurückbekommt und auch die einzelnen Teilleistungen beibehalten kann sowie die erzeugten Früchte auch erhalten könnte. Der Käufer würde dagegen geprellt aussteigen und würde in eine schlechtere Lage geraten, als er vor Abschluss des Vertrages war.

⁴³ Für die Rolle des Optimismus und der sog. hindsight bias s. Ch. Jolls, C.R. Sunstein e R. Thaler, *A Behavioral Approach to Law and Economics*, in *Stan. L. Rev.* 50, 1998, 1523.

⁴⁴ Zimmermann demonstriert überzeugend, dass die Römer das Instrumentarium der wirtschaftlichen Analyse kannten und verwendeten. S.M. Zimmermann, *Die Haftung des Reeders mit der actio exercitoria: Ein Beitrag zur ökonomischen Analyse des römischen Rechts*, in *ZSS.* 129, 2012, 554.

⁴⁵ Ähnlich Daube, S.D. Daube: *Si ... tunc in D. 19, 2, 22 pr. Tenancy of Purchaser and lex commissoria*, in *RIDA.* 5, 1958, 427.

Der Vorteil der Entscheidung ist einerseits, dass sie die Verkäufer nicht motiviert, ihren sich in ausgelieferten Situation befindenden Käufer übertrieben schwere Bedingungen aufzuzwingen. Damit würden die Verkäufer daran appellieren, dass sie im Falle der Zahlungsunfähigkeit reichlich Profit erwerben können. Andererseits gibt sie den Käufern die Garantie, dass ihnen wenigstens die Früchte ihrer Arbeit nicht verloren gehen. Somit können sie mit größerer Sicherheit eine solche Unternehmung in Angriff nehmen. Die Entscheidung ist also richtig, da sie die Interessen beider Parteien aus einem *ex ante*⁴⁶, also vor dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, Blickwinkel wiederspiegelt. Die Entscheidung stimmt mit der obigen Argumentation der Auffassung von Pennitz überein, laut deren die römischen Rechtswissenschaftler behauptet haben, dass das Kriterium der richtigen Entscheidung die angemessene Verteilung der Vorteile (*commoda*) und der Nachteile (*incommoda*) ist. Zwar hat Pennitz diese These angesichts der Probleme der Fruchtziehung und der Gefahrtragung geschaffen, aber sie scheint allgemein anwendbar zu sein⁴⁷. Meiner Meinung nach stellt die obige Neratius-Entscheidung keine Ausnahme des Prinzips dar, laut dessen die gerechte Verteilung der Nutzen und der Lasten vorgeschrieben wird, sondern sie bedeutet gerade die vollständigere Geltendmachung dessen⁴⁸. Diesen Standpunkt verstärkt auch die Ansicht von Daube, nach dessen Auffassung die *lex commissoria* in bestimmten Fällen ein gemischtes, über die Eigenschaften des Kaufes und der Miete verfügendes Rechtsverhältnis zustande gekommen ist, besonders im Falle von Verträgen, die mit Ratenzahlung entstanden sind⁴⁹. Die Meinung von Daube kann man als die dogmatische Formulierung der Annäherung verstehen, deren Mittelpunkt die vorigen Interessenabwägungen stehen. In der auf

⁴⁶ Eine *ex ante* Perspektive ist in D. 19.2.21: *bona fides exigit, ut quod convenit fiat* betont. S. dazu J.A.C. Thomas, *Tenancy by Purchaser*, in *Iura* 10, 1959, 104-105; R. Knütel, *Kauf und Pacht bei Anzahlungsgeschäften im römischen Recht*, in D. Medicus (dir.), *Max Kaser zum 65. Geburtstag gewidmet von seinen Hamburger Schülern*, Berlin 1973, 38; weiter Daube, *Si ... tunc* cit., 434. Nach Daube wurde die Miete durch die vorzeitige Leistung nicht aufgelöst. Aus einem ökonomischen Blickwinkel ist seine Meinung nur schwer haltbar, weil die Vorbezahlung normalerweise im Interesse beider Parteien liegt.

⁴⁷ I. Siklósi, *A custodia-felelősség néhány kérdése a római jogban* [Einige Fragen der *custodia*-Haftung im römischen Recht], in *Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis* 10, Budapest 2009, *passim*.

⁴⁸ Dasselbe Problem wird aus einer verschiedenen Perspektive von Pennitz betrachtet. S. Pennitz, *Das periculum rei venditae* cit., 255-259, er nimmt diesen Fall als eine Ausnahme an, deren legitimer Grund in der Teilzahlung liege. Ihn folgt Pókež Kovács, *A szerződéstől való elállás* cit., 32 is. Mein Gedankengang ist inhaltlich identisch, folgt aber eine andere Annäherungsweise. Nach meiner Auffassung ist es mehr realistisch, wenn wir die schon bezahlten Kaufpreistraten als Bestandteile der Kosten-Nutzen-Analyse anerkennen.

⁴⁹ Daube, *Si ... tunc* cit., 426.

Ratenzahlung geschlossenen, mit Kauf gemischten Mietkonstruktion gab es eine Möglichkeit zur Feinabstimmung der diversen Interessen. Funktionell betrachtet war das gleiche Ziel wie mit einem *lex-commissoria*-Vorbehalt zu erreichen⁵⁰. Der Käufer kann schon vor der Entrichtung des Kaufpreises das Grundstück nutzen. Für diese Nutzung bezahlt er einen Mietpreis⁵¹. Der Verkäufer bekommt einen Preis für die Nutzung seines Grundstückes und wenn die Bezahlung der Kaufpreiseraten auch ordentlich erfolgt, hat er sein Grundstück auch veräußert. Sollte irgendein Problem aufkommen, kann er sich mit der Kündigung der Miete von der Obligation befreien⁵². Der Fall und die darauf gegebenen genialen Antworten⁵³ der Rechtswissenschaftler demonstrieren gut, dass der Eingriff in den auf die Autonomie der Parteien beruhenden Vertragsverhältnisse nur dann begründet sind, wenn es einen sinnvollen Grund gibt, zu behaupten, dass die Marktverhältnisse an sich nicht garantieren, dass nur gesellschaftlich effiziente Klausel in die Verträge aufgenommen werden. Die weitere konjunktive Bedingung des Eingriffes des Rechtsanwenders ist, dass die in den Vertrag aufgenommene konkrete Klausel abhängig von den gesamten Umständen des Falles tatsächlich nicht effizient ist⁵⁴.

Die kaiserliche Kanzlei war sich sicherlich dessen bewusst, dass der staatliche Eingriff in die Verhältnisse der einzelnen Parteien, wenn es ja noch hinterher gegebenenfalls gerecht erscheint, sehr problematisch sein kann. Die Kaiser Caracalla und Severus haben erkannt, dass es nicht richtig ist, über die Zulässigkeit oder über das Verbot der als die Nebenvereinbarung des Kaufes begriffene *lex commissoria* eine allgemeine, anerkennende oder prohibitive Regel zu treffen⁵⁵, sondern man soll von Fall zu Fall entscheiden, was eine gerechte Entscheidung des einzelnen Falles darstellt sowie der Forderung nach Rechtssicherheit entspricht⁵⁶. Die Severus-Kaiser mussten noch dazu mit der unter ihrer Herrschaft aufgetretenen Inflation⁵⁷ rechnen, die eine Bedeutung besonders bei

⁵⁰ Pókecz Kovács, *A szerződéstől való elállás* cit., 88.

⁵¹ Levy, *Zu den Rücktrittsvorbehalte* cit., 278-279.

⁵² D. 19.2.20.2. Siehe dazu Wieacker, *Lex commissoria* cit., 22 nt. 2; és R. Knütel, *Kauf und Pacht bei Anzahlungsgeschäften im römischen Recht*, in *Studien im römischen Recht. Max Kaser zum 65. Geburtstag gewidmet von seinen Hamburger Schülern*, Berlin 1973, 51.

⁵³ Nach Mrozek waren die *responsa* der Rechtsgelehrten auf die konkreten Fälle begrenzt und nahmen Sie die Geldwertung nicht in Kauf. S. S. Mrozek, *Zur Geldfrage in den Digesten*, in *Acta* 18, 1970, 359. Im Licht der besprochenen Fällen halte ich seine Meinung eher für unbegründet.

⁵⁴ Korobkin, A „Traditional“ and „Behavioral“ *Law-and-economics Analysis* cit., 468.

⁵⁵ Dagegen hat ein Edikt von Constantinus im Jahr 320 n. Chr. die Anwendung einer *lex commissoria* in den pfandrechtlichen Verträgen wegen ihres repressiven Charakters generell verboten. S. C. 8.34.3 und CTh. 3.2.1.

⁵⁶ Landucci, *Azione per far valere* cit., 137-157.

⁵⁷ K. Visky, *Spuren der Wirtschaftskrise der Kaiserzeit in den römischen Rechtsquellen*, Budapest-Bonn 1983, 13.

Geschäften mit Ratenzahlung auf längere Zeit hatte. Die Geldentwertung nahm erschreckende Dimensionen an⁵⁸. Unter der Herrschaft von Septimius Severus und Caracalla hat der Silbergehalt des Denars nur noch 40-50% betragen⁵⁹. Das bedeutet, dass der sogenannte *antoninianus* nur noch die Hälfte galt, als die früheren Denare. Laut der Quellen kam die strukturelle Ungleichheit zwischen den Parteien nicht selten vor. Die Verkäufer konnten in vielen Fällen zur gesellschaftlichen Elite gehören, die ihr Kapital in landwirtschaftliches Grundstückseigentum investiert haben. Sie sind auf diese Art und Weise den auf die sonstige Güter und Dienstleistungen erhobenen Steuern entgangen⁶⁰. Die Käufer konnten nicht selten aus der untersten Volksschichten gewesen sein, worauf zumindest die Vertragskonstruktionen (besonders die Ratenzahlung oder der mit der Miete gemischte Kauf), aber in manchen Fällen der Name oder der Beruf (z. B. Soldat) zu schließen erlaubte. Die Ungleichheit der Betroffenen wurde weiter verschärft durch die Geldentwertung, welche diverse Wirkungen auf die unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten hatte⁶¹. Einerseits verstärkte das Wachstum der Dienstleistungspreisen, andererseits nahm der Anspruch der Einrichtung auf die Selbstversorgung zu. Die mit keinem Geldkapital, nur mit der Arbeitskraft und mit dem landwirtschaftlichen Fachwissen verfügenden Kleinrentner konnten damit rechnen, dass sie den festgelegten Kaufpreis des gekauften Grundstücks aus den wachsenden Preisen der erzeugten Produkte oder aus den je wertvoll werdenden Erzeugnisse⁶² aufbringen können. Der zu den Produkten festgelegte Kaufpreis war für die Verkäufer auch vorteilhaft, weil sie mit dieser Lösung die Wirkungen der in dieser Zeit sehr häufigen Geldentwertungen vermindern konnten⁶³. Es war weiterhin ein gewöhnlicher Vorbehalt (*in commissorium etiam hoc solet convenire*), dass der den Kaufpreis nicht bezahlende Käufer, der sein Grundstückseigentum verlor, auch dazu verpflichtet war, die Kaufpreisdifferenz zu ersetzen⁶⁴, die zwischen dem Kaufpreis seines und

⁵⁸ A.H.M. Jones, *The later Roman empire 284-602. I*, Oxford 1964, 10-13.

⁵⁹ Visky, *Spuren der Wirtschaftskrise* cit., 15; F. M. Heichelheim, *Zur Währungskrise des römischen Imperiums im 3. Jahrhundert n. Chr.*, in *Klio* 26, 1933, 98; G. Dulceit, *Römische Rechtsgeschichte*, München 1952, 228.

⁶⁰ Visky, *Spuren der Wirtschaftskrise* cit., 15.

⁶¹ Visky, *Spuren der Wirtschaftskrise* cit., 17.

⁶² Es geht um eine *in natura* Leistung zum Beispiel in D. 19.2.19.3. S. dazu Visky, *Spuren der Wirtschaftskrise* cit., 201.

⁶³ Visky, *Spuren der Wirtschaftskrise* cit., 202.

⁶⁴ Nach Levy ist diese Schadenersatzpflicht als negatives Interesse zu betrachten. S. Levy, *Zu den Rücktrittsvorbehalte* cit., 266-267. Dagegen sprechen Peters und Pókecz über einen konkreten Wertunterschied, wo andere, ausser diesem Preisdifferenz liegenden Nachteile nicht mitberechnet sind. S. Peters, *Die Rücktrittsvorbehalte* cit., 253; Pókecz Kovács, *A szerződéstől való elállás* cit., 60.

des neuen Käufers entsprach⁶⁵. Mit einem ähnlichen Mechanismus erreicht ein führendes Auktions-Internetportal heutzutage, dass der Käufer für das Produkt tatsächlich einen sich dessen Wert entsprechenden Preis bezahlen. Die zur Vickrey-Versteigerung⁶⁶ gelassene Sache wird nämlich der meist bietenden Person zum Preis, der zweit größeren Lizitation geboten⁶⁷. Zurückkehrend in die römische Zeit, wenn der Käufer weiß, dass er für die Differenz zwischen dem realen (Markt-)Preis und dem diesen übersteigenden taktischen Versprechen haftet, wird er vorsichtiger sein, ein übertriebenes Angebot zu machen. Andererseits können wir aus diesem Vorbehalt folgern, dass es eher ein Angebotsmarkt auf dem Markt der landwirtschaftlichen Immobilien im 2-3. Jh. n. Chr. gab, weil die Verkäufer zahlungsfähige Nachfrager für dessen Grundstücke nur schwierig gefunden haben. Daraus kann gefolgert werden, dass die wirtschaftlichen Mechanismen die Verbreitung der *lex commissoria* eindeutig stimuliert haben.

Die Berücksichtigung der Interessen, der sich in ausgesetzter Lage befindenden Partei ergibt sich aus dem *rescriptum*, in dem der Kaiser *in integrum restitutio* einer Dame mit dem Namen Rutiliana gegeben hat, deren Vater mit einem *lex commissoria*-Vorbehalt ein landwirtschaftliches Grundstück gekauft hatte. Nach dem Tod des Vaters aber haben die Vormunde von Rutiliana die Kaufpreisraten nicht bezahlt, so hat der Verkäufer sein Rücktrittsrecht geltend gemacht und einer dritten Person das Grundstück verwertet:

D. 4.4.38 pr. (Paul. 1 *decr.*): *Aemilius Larianus ab Ovinio fundum Rutilianum lege commissoria emerat data parte pecuniae, ita ut si intra duos menses ab emptione reliqui pretii partem dimidiam non solvisset, inemptus esset, item si intra alios duos menses reliquum pretium non numerasset, similiter esset inemptus. Intra priores duos menses Lariano defuncto Rutiliana pupillaris aetatis successerat, cuius tutores in solutione cessaverunt. Venditor denuntiationibus tutoribus saepe datis post annum eandem possessionem Claudio Telemacho vendiderat. Pupilla in integrum restitui desiderabat: victa tam apud praetorem quam apud praefectum urbi provocaverat. Putabam bene iudicatum, quod pater eius, non ipsa contraxerat: imperator autem motus est, quod dies committendi in tempus pupillae incidisset eaque effecisset, ne pareretur legi venditionis. Dicebam posse magis ea ratione restitui eam, quod venditor denuntiando post diem, quo placuerat esse commissum, et pretium petendo recessisse a lege sua videretur. Non me moveri quod dies postea transisset, non magis quam si creditor pignus distraxisset, post mortem debitoris die solutionis finita. Quia tamen lex commissoria displicebat ei, pronuntiavit in integrum restituendam. Movit etiam illud imperatorem, quod priores tutores, qui non restitui desiderassent, suspecti pronuntiati erant.*

⁶⁵ D. 18.3.4.3.

⁶⁶ D. L. Coursey et al., *The Disparity Between Willingness To Accept and Willingness To Pay Measures of Value*, in *Q. J. Econ.* 102, 1987, 686 fig. 2.

⁶⁷ Korobkin, *The Endowment Effect* cit., 1245.

Nach Kupisch konnte die betroffene Dame die für sie günstige kaiserliche Entscheidung ihrer Schönheit und ihrem energischen Auftritt danken⁶⁸. Mit triftigem Grund können wir aber vermuten, dass andere Erwägungen neben diesen auch eine Rolle in der Entscheidung gespielt haben mögen. Meiner Meinung nach sind der Rechtsstreit und die zwischen Paulus und dem Kaiser entstandene Meinungsverschiedenheit in der Wirklichkeit darauf zurückzuführen, dass die vorgehenden Instanzen sich gegen den Eingriff in das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien sträubten. Es war ihnen bewusst, dass die gesellschaftlich effektiven Verträge prinzipiell dann entstehen, wenn die Gestaltung der Bedingungen die eigene Entscheidungskompetenz der Parteien bleibt. Wenn Rutilianas Vater und der Verkäufer das Geschäft samt mit der *lex commissoria*-Klausel, der jeweiligen Bedingungen, für den ausgehandelten Kaufpreis und mit der Übergabe des Kaufpreisteiles⁶⁹ geschlossen haben, machten diese das offensichtlich, weil es beide für vorteilhaft hielten⁷⁰. Die vorbehaltene zwei Monaten-Frist schützte zum Beispiel gleichzeitig die Interessen des Verkäufers vor der nicht wünschenswerten Wirkung der Inflation, aber sie konnte auch dem sich eventuell in Geldnot befindenden Käufer helfen, der den vollständigen Kaufpreis wegen Liquiditäts- oder finanzieller Schwierigkeiten auf einmal nicht aufbringen konnte.

Paulus hat deswegen den Entscheidungen der Gerichte niedrigerer Instanzen zugestimmt, weil das Geschäft nicht von der sich in der geschützten Lage befindenden *pupilla*, sondern von einem bedächtigen *pater familias*, der seine Interessen gut abschätzen konnte, geschlossen wurde. So ist die Anfechtung des Geschäftes, weil der Halbwüchsige nicht fähig war, alle Folgen des Geschäftes richtig zu erkennen⁷¹, abzuweisen. Der Erbe der Vertragspartei hatte die Auswirkungen des Geschäftes auch zu tragen. Der Kaiser hat aber trotz dieser Argumentation die *in integrum restitio* unter anderem deswegen gewährt, weil

⁶⁸ B. Kupisch, *Rutiliana pupilla – schön oder energisch*, in ZSS. 94, 1997, 263-266.

⁶⁹ Nach Jakab betrachteten die Römer die beim Vertragsabschluss übergebene Teilzahlung als Draufgeld, somit sie konnten den mit *arrha* beschlossenen Kauf mit der *lex commissoria* verbinden. S. É. Jakab, *Praedicere, und cavere beim Marktkauf: Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, München 1997, 146-147. Nach Földi dagegen verlor die vom Vertrag zurücktretende Partei das Draufgeld nicht. S. A. Földi, *Variációk egy témára: arrha-típusok régen és ma* [Variationen auf einem Thema: arrha-Typen einst und heute], in É. Jakab (dir.): *Római jog és a magánjog fejlődése Európában. Tanulmányok Molnár Imre 75. születésnapjára* [FS Molnár zum 75. Geburtstag], Szeged 2011, 25-26. Zu dieser Problematik s. M. Talamanca, *L'arra della compravendita in diritto greco e in diritto romano*, Milano 1953, 61-62.

⁷⁰ Deswegen teilen wir die Ansicht von Jakab nicht, dass die *lex commissoria* nur das Interesse des Verkäufers schützte, während das Draufgeld des griechischen Rechts für beide Parteien vorteilhaft war. S. Jakab, *Praedicere* cit., 146.

⁷¹ Eine ähnliche *ratio legis* findet man bei der *lex Laetoria* von 286 v. Ch. Dazu s. H. J. Roby, *Roman Private Law in the Times of Cicero and of the Antonines*, Cambridge 1902, 125 ss.

die Leistungsfristen in die Zeit der Rutilianas Halbwüchsigkeit gefallen sind, d. h. in einem solchen Zeitraum, als die gänzliche und richtige Erkennung ihrer Interessen von ihr noch nicht zu erwarten war. Laut dieser Erwägung war diese Entscheidung des Kaisers in Einklang mit der die Vormunde betreffenden Sanktionen, die versäumt haben, die Kaufpreisraten zu bezahlen und die deshalb von ihrem Amt zur Strafe entbunden hat. Es war offensichtlich deshalb, weil sie nicht erkannt haben, dass das Geschäft den wirtschaftlichen Interessen des Mündels entsprach, wogegen ihre grundlegende Aufgabe gerade die richtige Verwaltung des Vermögens des Mündels gewesen sein sollte. Ihr Versäumen trat noch dazu wahrscheinlich bezüglich eines rechtlich hervorgehoben geschützten und in Italien liegenden⁷² landwirtschaftlichen Grundstücks auf.

Die kaiserliche Kanzlei konnte die Sache aufgrund der Ganzheit des Sachverhaltes so beurteilen, dass die Kombination der vertraglichen Bedingungen und der tatsächlichen Umstände dem Käufer einseitig in eine ungünstige Lage bringen würde, wenn der Verkäufer – solange er keinen neuen Käufer findet – auf den Kaufpreis klagen könnte und später zur Ausübung des Rücktrittsrechts übergehen könnte⁷³.

Paulus hat dieser Begründung nicht zugestimmt, trotzdem hat er versucht, die kaiserliche Entscheidung zu schützen. Er hat festgestellt, dass die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erfolgte, weil der Verkäufer zuerst den Kaufpreis verlangte und danach zur Ausübung seines Rücktrittsrechts übergang. Mit dieser, übrigens in einem anderen kaiserlichen *rescriptum*⁷⁴ auch bestätigten Begründung hat er versucht, die willkürliche und deswegen gesellschaftlich gefährliche Schneide der kaiserlichen Entscheidungsbegründung abzustumpfen, sodass er deren eigentliches *meritum*, die Entscheidung annehmen kann. Es ist nämlich nicht uninteressant – nach der Beurteilung des Rechtsgelehrten, dass eine seines Erachtens nach schlechte Entscheidung aufgrund welcher Argumente erfolgt. Seiner Meinung nach kann ein Verweis auf die ausgelieferte Lage von Rutiliana⁷⁵ Rechtsunsicherheit verursachen und dadurch den Warenverkehr behindern. Dagegen ist die Regel, dass der Verkäufer sich neben dem Verlust des Rücktrittsrechts entscheiden muss, ob er gegen den Kaufpreis klagt oder

⁷² Die Bezeichnung *fundus Rutilianus* und die Namen der Betroffenen (Ovinus, Aemelius Larianus) deuten mindestens darauf hin. S. Wieacker, *Lex commissoria* cit., 60.

⁷³ Nach Peters war diese Praxis im klassischen Recht unerlaubt. S. Peters, *Die Rücktrittsvorbehalte* cit., 77. Die Wahlmöglichkeit stand offen, man konnte aber die Alternative nicht ohne weiteres *ad libitum* wechseln. Dazu s. Pichonnaz, *La condition résolutoire* cit., 4268.

⁷⁴ C. 4.54.4.

⁷⁵ D. Liebs, *Der Sieg der schönen Rutiliana. Lex commissoria displicebat*, in Medicus (dir.), *FS Kaser 70* cit., 377-378.

vom Rücktrittsrecht Gebrauch macht⁷⁶, als eine letztendlich das Interesse beider Parteien dienende Regel anzusehen ist. Aus der Tatsache, dass der Verkäufer die Klage auf den Kaufpreis gewählt hat, kann sich ergeben, dass er nur mit großen Schwierigkeiten einen anderen Käufer für das Grundstück finden könnte. So ist es gesellschaftlich auch effizient, wenn der Acker – zumindest vorübergehend – bei der diesen Acker bebauenden Partei bleibt. Dies ist auch das Interesse des Käufers, der auf ein Einkommen nur aus der Bewirtschaftung des Ackers rechnen kann, dessen Großteil er dem Verkäufer zu übergeben hat, der damit gemäß der gegebenen Verhältnissen überhaupt nicht schlecht bedient ist. Dass wir mit diesen Überlegungen vielleicht nicht ganz irrealen Vermutungen äußern, macht es wahrscheinlich, dass die Bezahlung der Kaufpreiskrate zwar bereits nach der ersten zweimonatlichen Frist unterbrochen wurde, aber der Verkäufer konnte trotzdem nach Ablauf von einem Jahr (*post annum*) sein Grundstück wiederum verkaufen.

Paulus hat die kaiserliche Argumentation für gefährlich gehalten, weil er der Meinung war, dass die Verkehrssicherheit verringert wird, wenn das Rücktrittsrecht des Verkäufers bloß wegen eines Todesfalles, angesichts der ausgelieferten Lage des Erben der einen Partei und der Halbwüchsigkeit für ungültig erklärt wird. Seiner Ansicht nach kann diese Entscheidung eine zu stark geschützte Lage ergeben, im Vergleich dazu, was mit der *lex Laetoria* entstanden ist, was nur mit der Einführung der *cura minorum* von Marcus Aurelius gemindert werden konnte⁷⁷. Paulus hat wahrscheinlich mit seiner sich auf das Missfallen des Kaisers bezogenen Auseinandersetzung zum Ausdruck bringen wollen, dass der Vorbehalt trotz des allgemeinen Prinzips des Rechtssicherheitsschutzes im konkreten Fall tatsächlich ungerecht war.

Der Rechtsgelehrte hat eine in mehreren Aspekten interessante pfandrechtliche Parallele aufgestellt. Einerseits deutet er darauf hin, dass der Begriff von *lex commissoria* in den sachenrechtlichen Verhältnissen auch auftaucht. Dort bedeutete er die Vereinbarung, laut deren der Pfandgläubiger im Falle der Nichtzahlung des Schuldners das Pfandobjekt behalten konnte. Andererseits ist es bekannt, dass Kaiser Constantinus für diese Vorbehalte im Jahre 320 n. Ch.

⁷⁶ Die *lex commissoria* bedeutete eine Alternative für den Verkäufer neben dem Schadenersatz, die im Fall der Zahlungsunfähigkeit sehr vorteilhaft war. S. Leser, *Der Rücktritt vom Vertrag cit.*, 17. Die Verwendung dieser Nebenabrede zeigt uns, dass die Käufer wahrscheinlich zu der niedrigeren, schwächeren Gesellschaftsschicht gehörten.

⁷⁷ F. Benedek, *A Senatusconsultum Macedonianum célja és keletkezési körülményei* [Die Ziele und die Entstehung des senatusconsultum Macedonianum], in *Jubileumi Évkönyv*, Pécs 1975, 29-47.

ein rückwirkend geltendes⁷⁸, generelles Verbot festgelegt hat⁷⁹. Die *ratio legis* in diesem Fall könnte gewesen sein, dass dieser pfandrechtliche Vorbehalt im Gegensatz zur schuldrechtlichen *lex commissoria* die ausgelieferte Lage der Schuldner leichter ausnutzen konnte⁸⁰. Zwischen den beiden Vorbehalten sind in dieser Hinsicht zwei wesentliche Unterschiede festzustellen. Der eine ist, dass das Objekt des schuldrechtlichen Vorbehaltes im Allgemeinen ein landwirtschaftliches Grundstück war, das fähig war, wesentliche gesellschaftliche Bedürfnisse zu befriedigen. Andererseits haben die Käufer im Falle eines schuldrechtlichen Vorbehalts größtenteils praktisch nur die durch ihre Arbeit produzierten Werte verloren, wenn sie die Kaufpreistraten – zumindest zum Teil – aus der Verwertung der Produkte gedeckt haben.

Nach einigen Autoren⁸¹ hat Paulus seine Bitterkeit bezüglich der kaiserlichen Willkürlichkeit betont, indem er schreibt, dass der Kaiser die *in integrum restitutio* deswegen adjudiziert hat, weil die Klausel bezüglich der *lex commissoria* ihm nicht gefallen hat (*displacere ei*)⁸². Dieser Standpunkt ist aber nicht vernünftig, weil eine solche Situation gerade wegen der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wieder entstanden ist, in der Rutiliana gemäß der originellen und strengen Vertragsbedingungen zu leisten hatte. Meiner Meinung nach war die kaiserliche Entscheidung weder parteiisch, noch willkürlich, sondern sie basierte auf wirtschaftlich und gesellschaftlich rationellen Gründen und war somit überhaupt nicht schadhaf. Sie war letzten Endes eine richtige Entscheidung. Der Verkäufer hat überhaupt nicht gelitten, denn er bekommt letztendlich den mit dem Rutilianas Vater ausgehandelten, wahrscheinlich höheren (denn auf Ratenzahlung beruhenden) Kaufpreis von Rutiliana. Also das kaiserliche *rescriptum* hat ihn nur zur Einhaltung eines solchen Vertrags gezwungen, den er früher völlig freiwillig geschlossen hat. Rutiliana ist auch nicht in eine zu stark geschützte Lage geraten, denn sie die noch von ihrem Vater vereinbarten strengen Zahlungsvorschriften einzuhalten hatte. Schließlich hat der neue Käufer auch nichts verloren, da er den für das Grundstück gegebenen Kaufpreis offenbar zurückklagen konnte.

Die Erwägungen von der kaiserlichen Kanzlei und von Paulus sind aus solchen Gesichtspunkten ganz ähnlich, die Korobkin bezüglich eines Falles aus

⁷⁸ Die rückwirkende Gesetzgebung kann in Ausnahmefällen zulässig sein, wenn sie eindeutige Ungerechtigkeit repariert. S.L. L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven and London 1969, 53-54.

⁷⁹ C. 8.34.3; CTh. 3.2.1.

⁸⁰ Bessenyő, *Római magánjog* cit., 303.

⁸¹ Kupisch, *Rutiliana pupilla* cit., 263-266.

⁸² S. dazu Pichonnaz, *La condition résolutoire* cit., 4269.

dem 20. Jh., des *Williams v. Walker-Thomas Furniture Co.*⁸³ in dem US-amerikanischen Recht dargelegt hat⁸⁴. Dieser Fall gilt als das Schulbeispiel der *unconscionability*-Doktrin. Der in der gerichtlichen Entscheidung von Richter Skelly Wright ausgearbeitete Test wird noch immer verwendet⁸⁵. Laut dieses Tests ist die *unconscionability* und damit die Nichtigkeit des Vertragsvorbehaltes dann festzustellen, wenn die sich in der ausgesetzten Lage befindende Partei keine tatsächliche Wahlmöglichkeit besass und die einzelnen Bestandteile des Vertrags für die andere Partei ohne einen rationalen Grund vorteilhaft waren. Gemäß dem konkreten Sachverhalte verkaufte ein sich auf elektronische Hausgeräte und Möbel spezialisiertes Kaufhaus mit sehr strengen Bedingungen unterschiedliche Waren in einer Gegend, wo hauptsächlich Leute mit niedriger Löhne gewohnt haben. Der konkrete Vertrag hat eine schwierig interpretierbare Klausel beinhaltet, die einen Eigentumsvorbehalt und ein Rücktrittsrecht im Falle der Nichterfüllung garantiert hat. Diese ermöglichte dem Kaufhaus, diejenigen Mobilien schnell zurück zu erhalten, die bei der Aufnahme der Ratenzahlung übergeben wurden, aber ins Eigentum des Käufers noch nicht übergegangen sind. Richter Skelly Wright hat bemerkt, dass die auffällige Unangemessenheit der Verhandlungspositionen oft den Mangel der tatsächlichen Wahlsituation verursacht. Eine solche Unangemessenheit kann z. B. aus der benachteiligten sozialen Lage der Partei, aus dem schlechten Grad ihrer Bildung und aus zahlreichen anderen Umständen stammen. Diese Umstände sollen im Lichte der allgemeinen geschäftlichen Gewohnheiten und der Tatsachenlage des konkreten Geschäftes und angesichts des Zeitpunktes des Vertragsschlusses geprüft werden. Korobkin hat diesen Fall mit meisterhafter Geschicklichkeit zur Demonstration der Unterschiede zwischen der neoklassischen Ökonomie und der Verhaltensökonomie verwendet. Er hat ausgeführt, dass der Richter zuerst nachzuprüfen hat, ob es solche gesellschaftlichen Umstände gibt, die suggerieren, dass die Selbstregulierung des betroffenen Marktes an sich nicht zu einem effektiven, d. h. gesellschaftlich nützlichen und damit auch staatlich fördernden Ergebnis führt. Wenn eine das auf dem gegebenen Markt festzustellen ist, so ist im zweiten Schritt anlässlich der konkreten Sache zu prüfen, ob diese wirtschaftliche, strukturelle Deformation der sich in der ausgesetzteren Lage befindlichen Partei irgendeinen Nachteil verursacht hat⁸⁶.

⁸³ *Williams v. Walker-Thomas Furniture Co.*, 350 F.2d 445 (C.A. D.C. 1965).

⁸⁴ Korobkin, A „*Traditional*“ and „*Behavioral*“ *Law-and-economics Analysis* cit., 445 ss.

⁸⁵ S.I. Ayres e R.E. Speidel, *Contract law*, New York 2008⁷, 562 ss., und den sog. *shock the conscience*-Test in *Rochin v. California*, 342 U.S. 165, 72 S. Ct. 205, 96 L. Ed. 183 (1952).

⁸⁶ Korobkin, A „*Traditional*“ and „*Behavioral*“ *Law-and-economics Analysis* cit., 468.

IV. Der dritte Streifzug: die Frage der sachenrechtlichen Rückwirkung

Dass die Rechtsdogmatik ein Selbstzweck wird, demonstrieren jene Annäherungen, laut denen die Möglichkeit der sachenrechtlichen Rückwirkung der *lex commissoria* abzulehnen ist⁸⁷. Diese Einstellung setzt einerseits z. B. voraus, dass eine generelle prohibitive Regelung existierte, die in den modernen Rechtssystemen einer kodifizierten Bestimmung ähnelt. Sie suggeriert andererseits, dass die sachenrechtliche Rückwirkung aufgrund eines intrinsischen, seiner Substanz untrennbaren Attributs abzulehnen wäre. Allerdings geht es gar nicht darum. Das römische Fallrecht hat sich dieser dogmatischen Frage nicht gestellt, sondern nur mit den speziellen Tatsachenumstände in den konkreten Einzelfällen. Der einseitig gewählte dogmatische Ausgangspunkt hat die modernen römischen Juristen zu solchen fruchtlosen wissenschaftlichen Debatten geführt⁸⁸, die auf zwei kaiserlicher Entscheidungen (C. 4.54.3 und 4.54.4) basieren. Im ersten *rescriptum* hat Kaiser Severus Alexander entschieden, dass der Verkäufer, der ein landwirtschaftliches Grundstück mit dem *lex commissoria*-Vorbehalt verkauft hat, über keine *rei vindicatio*, sondern nur über eine *actio venditi* verfügt, um die Sache vom Käufer, der mit der Kaufpreisratenbezahlung im Rückstand ist, zurückzuverlangen:

C. 4.54.3. (Alex.): *Qui ea lege praedium vendidit, ut, nisi reliquum pretium intra certum tempus restitutum esset, ad se reverteretur, si non precariam possessionem tradidit, rei vindicationem non habet, sed actionem ex vendito.*

Laut des anderen Erlasses kann der Verkäufer das ihm aufgrund der *lex commissoria* zustehende Rücktrittsrecht nicht ausüben, wenn er nach dem Ablauf der Frist nicht die *rei vindicatio* gewählt hat, sondern er den Zins des Kaufpreises verlangt hat:

C. 4.54.4. (Alex.): *Commissoriae venditionis legem exercere non potest, qui post praestitutum pretii solvendi diem non vindicationem rei eligere, sed usurarum pretii petitionem sequi malui.*

⁸⁷ F. Sturm, *Lassen sich C. 4, 54, 3 und C. 4, 54, 4 ohne Eingriffe in die Textsubstanz versöhnen?* in *Studies in Honour of Wiesław Litewski*, 2, Krakau 2003, 151-160.

⁸⁸ Flume versuchte den Rückwirkungseffekt der *lex commissoria* zu leugnen, s. W. Flume, *Rechtsakt und Rechtsverhältnis. Römische Jurisprudenz und modernrechtliches Denken*, Paderborn 1990, 313-314. Seine Auffassung teilten Bechmann und Wieacker, s. Sturm, *Lassen sich cit.*, 151-160. Dagegen nach Kaser, Wesel, Peters und Zimmermann konnte der Verkäufer die *rei vindicatio* im klassischen Recht gegen den Käufer anwenden, s. Kaser, *Das römische Privatrecht*, 1 cit., 394; U. Wesel, *Zur dinglichen Wirkung der Rücktrittsvorbehalte des römischen Kaufs*, in *ZSS*. 85, 1968, 94-172; Peters, *Die Rücktrittsvorbehalte cit.*, 230; R. Zimmermann, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Oxford 1992, 734; Pichonnaz, *La condition résolutoire cit.*, 4265.

Der scheinbare Gegensatz zwischen den beiden Textstellen besteht darin, wie es sein kann, dass der Kaiser in einem Fall die *rei vindicatio* verweigert hat, während er sie im anderen Fall gewährt hätte, wenn der Käufer diese Möglichkeit gewählt hätte⁸⁹. Hat die *lex commissoria* eine sachenrechtliche Rückwirkung, oder nicht⁹⁰? Das Problem wird aber nur wegen der starren dogmatischen Gesichtspunkte zu einem Problem.

Im Falle des Auftretts von Widersprüchen ist die Interpolationsverdächtigung eine plausible und die einfachste Lösung⁹¹. Nach Ablehnung dieser springt der tatbestandliche Unterschied ins Auge, dass es im einen Fall (C. 4.54.3) um die in Kaufpreisraten erfolgende Erfüllung geht. An dieser hat Sturm auch festgehalten, dessen Meinung nach die Verleugnung der *rei vindicatio* aufgrund prozessökonomischer Gesichtspunkte erfolgte⁹². Flume meint, dass es um keinen Gegensatz geht, weil ja doch über diverse Fragen zu entscheiden ist. Der Gegenstand der C. 4.54.5 ist die erhobene Klage. Die C. 4.54.4 äußert eine Meinung über die Anwendbarkeit der *lex commissoria*⁹³.

Die Lösung ist meines Erachtens nach viel einfacher. Diese besagt, dass der Geschäftswille der Parteien zu berücksichtigen ist. Wenn die Parteien den Kaufvertrag im Sinne geschlossen haben, dass der Eigentumsübergang schon bei der Besitznahme des Grundstückes erfolgt, so macht es natürlich Sinn darüber zu reden, dass der Verkäufer das Grundstück im Falle der Nichtzahlung später zurückbekommt (*ad se reverteretur*). Die für den Fall der Nichtzahlung vorbehaltene Eigentumszurückordnung bedeutet an sich noch nicht unbedingt, dass das Eigentum *ipso facto* zurückgeht⁹⁴. So stand dem Verkäufer, der nicht mehr Eigentümer war, keine *rei vindicatio* zu. Er konnte aufgrund seines schuldrechtlichen Anspruches mit *actio venditi* klagen.

⁸⁹ Sturm, *Lassen sich cit.*, 151-152.

⁹⁰ Pókecz Kovács, *A szerződéstől való elállás cit.*, 95.

⁹¹ H. Siber, *Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesung*, 2. *Römisches Privatrecht*, Berlin 1928, 451; G. von Beseler, *Romanistische Studien*, in *ZSS.* 54, 1934, 18, hält C. 4.54.3 für interpoliert. Ähnlich Wesel, s. Wesel, *Zur dinglichen Wirkung cit.*, 169-170. Nach Kaser ist die Stelle bezüglich des *pecarium* originell, s. M. Kaser, *Zur Geschichte des precarium*, in *ZSS.* 89, 1972, 112; Nach M. Talamanca: *rec. F. Peters, Die Rücktrittsvorbehalte des römischen Kaufrechts*, Köln-Wien 1973, in *Iura* 24, 1973, 364-395, liegt hier keine Interpolation vor. Wieacker, *Lex commissoria cit.*, 59, verdächtigt nur C. 4.54.4. Dagegen s. Pókecz Kovács, *A szerződéstől való elállás cit.*, 93.

⁹² Sturm, *Lassen sich cit.*, 158-159.

⁹³ Flume, *Rechtsakt und Rechtsverhältnis cit.*, 313-314.

⁹⁴ Dagegen Peters, *Die Rücktrittsvorbehalte cit.*, 227. Seiner Meinung nach war kein Zurückabwicklungsgeschäft nötig, ging das Eigentum *ipso facto* mit dem Rücktritt wieder auf den Verkäufer über.

Der Text unterstützt den Standpunkt von Peters weniger, dass die Verweigerung der *rei vindicatio* deswegen erfolgt war, weil die Passivlegitimation des Käufers fehlte⁹⁵. Im Text geht es eindeutig um den Verkäufer, der die Eigentumsklage nicht erheben darf: „*vendidit [...] rei vindicationem non habet*“. D. h. nicht die Passivlegitimation des Käufers, sondern der Mangel der Aktivlegitimation des Verkäufers verursacht die Verweigerung der *rei vindicatio*.

Wenn die Parteien aber so verfügten, dass das Grundstückseigentum trotz der Besitzübergabe bis zur vollständigen Entrichtung des Kaufpreises beim Verkäufer bleibt [z. B. wenn die Immobilie dem Käufer in *precarium*⁹⁶ gelangt⁹⁷: *si (...) precariam possessionem tradidit*], macht es keinen Sinn, darüber zu sprechen, dass das Grundstückseigentum an den Verkäufer zurückfällt, weil das bei diesem geblieben ist (*ad se reverteretur, si non precarium possessionem tradidit*). So ist es selbstverständlich, dass er die Eigentumsklage wahrnehmen kann.

Zusammenfassend: ich sehe das wesentliche Problem nicht darin, ob die *lex commissoria* eine rückwirkende sachenrechtliche Geltung hatte, sondern darin, wie die Vertragsparteien verfügt haben. Wollten sie eigentlich, dass der Käufer schon vor der vollständigen Entrichtung des Kaufpreises Eigentümer wird oder nicht? Dies stellt sich vermutlich aus der Prüfung des Vertrages und dessen Umstände heraus, hauptsächlich aus der Höhe des Kaufpreises, weil die Gestaltung der Vereinbarung den Preis in hohem Maße beeinflussen konnte. Wahrscheinlich hat es keinen unwesentlichen Einfluss auf die kaiserlichen Entscheidung, dass der Adressat des *responsums* ein Mitglied einer politisch privilegierten Klasse – ein Soldat – war⁹⁸. Die Entscheidung schützte seine Position und durch ihn die Position der ähnlichen Veteranen und bezweckte u. a., dass der im Ackerbau erfahrene Niedergang mit der Einziehung produktiver Arbeitskräfte nachlassen wird⁹⁹. Pókecz Kovács meint auch, dass die grundlegenden Ziele der dogmatischen Konstruktion der *lex commissoria* die Ausweitung des römischen Warenverkehrs, zur Unterstützung der weniger zahlungsfähigen Nachfrager, bzw. die paternalistische Unterstützung der sich übertrieben kaufende und deswegen in eine ausgelieferte Lage geratenen Käufer waren¹⁰⁰. In bestimmten Fällen, fügt er hinzu, konnte die Nebenvereinbarung den Interessen der Verkäufer dienen.

⁹⁵ Peters, *Die Rücktrittsvorbehalte* cit., 226-227.

⁹⁶ Dazu s. Knütel, *Kauf und Pacht* cit., 33.

⁹⁷ Solche Geschäfte nennt man Abzahlungskauf im deutschen Recht. Ein gutes Beispiel dafür ist D. 43.26.20. S. M. Kaser, R. Knütel, *Römisches Privatrecht*, München 2003¹⁷, 101. Für die deutsche Terminologie s. U. Köbler, *Werden, Wandel und Wesen des deutschen Privatrechtswortschatzes*, Frankfurt 2010, 227.

⁹⁸ Pichonnaz, *La condition résolutoire* cit., 4267-4268.

⁹⁹ Visky, *Spuren der Wirtschaftskrise* cit., 14.

¹⁰⁰ Pókecz Kovács, *A szerződéstől való elállás* cit., 44-45.

Mit der auf die neoklassische Ökonomie beruhenden *law and economics* sind die Aussagen schwierig auszulegen, dass die *lex commissoria* vor allem das Interesse des Verkäufers, in manchen Fällen aber des Käufers diene¹⁰¹. Eine in einem Pomponius-Fragment befindliche, eindeutig auf das Interesse des Verkäufers hinweisende Aussetzung¹⁰² (*quia id venditoris causa caveretur*)¹⁰³ ist bezüglich dieser Frage nicht relevant. Im Text bezieht sich die Aussage eindeutig auf eine *ex post*-Auslegung, d. h. auf den Zeitpunkt des nach dem Vertrag erfolgten Ereignisses: der Gegenstand des Vertrags bildendes Gebäude brennt ab. Noch dazu verstärkt diese Aussage die Vermutung, dass die römischen Juristen die dogmatischen Konstruktionen den wirtschaftlichen Interessenverhältnissen untergeordnet behandelten. Laut der neoklassischen Denkart, wenn die Parteien den auf den Konsens beruhenden Vertrag abgeschlossen haben, hat das Geschäft offensichtlich dem Interesse beider gedient. Der Eingriff des Gerichtes im Sinne der verhaltensökonomischen Analyse ist erst dann legitim, wenn einerseits irgendein Umstand des Sachverhaltes folgern lässt, dass der Markt nicht garantierte, dass nur effiziente Klausel im Allgemeinen verwendet werden. Im zweiten Schritt muss man sich andererseits davon überzeugen, dass die fragliche konkrete Klausel tatsächlich nicht effizient ist¹⁰⁴. Wie wir gesehen haben, haben die römischen Quellen in zahlreichen Fällen vom Zustandekommen dieser beiden Bedingungen gezeugt. Die Käufer bedurften des Schutzes, weil einerseits die Marktverhältnisse (die Geldentwertung, bzw. die ungleiche Güterverteilung) die effizienten Marktmechanismen nicht sicherten, andererseits waren sie oftmals wegen ihrer eigenen Verhältnisse (Soldat, Mündel) nicht fähig, ihre finanziellen Möglichkeiten richtig zu bemessen und übernahmen übertrieben hohe Lasten auf sich¹⁰⁵. Die Kanzlei von Kaiser Severus Alexander hat diese Umstände, d. h. die Erfordernisse der Gerechtigkeit des einzelnen Falles und der Rechtssicherheit, bzw. die Anforderungen der Warenverkehrssicherheit, vorbildlicherweise und meisterhaft in ihren Entscheidungen ausbalanciert.

¹⁰¹ Pókecz Kovács, *A szerződéstől való elállás* cit., 103. Die Auffassung von Landucci ist schwer haltbar, nach welcher die *lex commissoria* nur das Interesse des Käufers vor Augen hielt. S. Landucci, *Azione per far valere* cit., 144 nt. 2.

¹⁰² Für weitere Beispiele s. D. 18.6.8 pr. und I. 3.23.3.

¹⁰³ D. 18.3.2.

¹⁰⁴ Korobkin, A „Traditional” and „Behavioral” *Law-and-economics Analysis* cit., 468.

¹⁰⁵ S. dazu Peters, *Die Rücktrittsvorbehalte* cit., 50-51.

V. Fazit

Durch die Analyse der Quellen konnten wir beobachten, dass die Rechtsdogmatik die gesamten Erscheinungsformen der Wirklichkeit, die nicht vollständig begreifbar und endlos kompliziert sind, so der menschlichen Vernunft zugänglich machen, dass sie – deren einzelne Aspekte hervorgehoben – unten künstliche Kategorien einordnet. Je sophistischer die dogmatische Fundgrube eines Rechtssystems ist, desto erfolgreicher kann gesehen werden, dass sie diese epistemologische Funktion des Rechts einnimmt, d. h. sie macht uns die Wirklichkeit in vollere Maße gefügig. Im Grunde ermöglicht diese Eigenheit der rechtsdogmatischen Methode, dass sie effektiver, als zahlreiche andere juristische Methoden, zum Grundmittel der “social engineering” wird, das das menschliche Zusammenleben kreativ und selbstreflexiv regelt. Den Wahrheitswert dieser These beschädigt nicht die Behauptung, dass der Richter einen schwierigen Fall vorfindend, den dieser aufgrund seiner fachlichen Intuition entscheidet und anschließend auf irgendeiner Weise mit rechtlich anerkannten Argumentationsmitteln untermauern will¹⁰⁶. Hinter der richterlichen Intuition – wenn sie gut funktioniert – stehen die Kenntnis des gesellschaftlichen-wirtschaftlichen Kontextes des Falles und die Prüfung der Wirkung, die der eventuelle richterliche Eingriff auf die Parteien hat. Diese Aspekte ähneln den Gesichtspunkten, die von der verhaltensökonomischen Methode auch berücksichtigt werden. Aus den uns hinterlassenen römisch-rechtlichen Quellen haben wir herausgelesen, dass das klassische römische Recht kein dogmatisch verschlossenes, homogenes System gewesen ist¹⁰⁷. Die römischen Juristen haben auch unter der Berücksichtigung der obigen vielfältigen Gesichtspunkte in je einem Fall entschieden. Vor allem nicht nach der dogmatisch richtigen, sondern der gerechten oder effizienten Lösung haben sie in Bezug auf die einzelnen Problemen, die bei der Nebenvereinbarungen des Kaufes aufgetreten sind, gesucht. Sie konnten ihre Entscheidung – selbstverständlich – nur im Rahmen der existierenden dogmatischen Kategorien erörtern. Die dogmatische Redeweise war die artikulierte Ausdruckweise der Gerechtigkeit. Ihre dogmatischen Werkzeuge dienten der gerechten Entscheidung.

Eine Gefahr der dogmatischen Annäherung ist neben der übertriebenen Neigung zur Verallgemeinerung, dass sie zum Selbstzweck wird und ihre Rolle als Mittel vergisst. Die Rechtsinstitute dienen dem Ziel, dass sie das wirkliche Le-

¹⁰⁶ S. dazu A. Jakab, *Ki a jó jogász, avagy tényleg jó bíró volt-e Magnaud?* [Wer ist ein guter Jurist, oder war Magnaud wirklich ein guter Richter?] in *JeMa.* 1, 2010, 86.

¹⁰⁷ Einstimmig Pichonnaz, *La condition résolutoire* cit., 4271-4272.

ben für den menschlichen, künstlichen Eingriff vorbereiteten. Diese Abbildung kann aber nie vollkommen sein. Das Recht kann die Wirklichkeit nie vollständig erreichen. Dies kann auch nicht sein Ziel sein. Damit es der Realität näher kommen kann, hilft dem Recht die Verhaltensökonomie.

Gergely Deli
(Universität di Győr "Széchenyi István")
deli@mkab.hu

Gli anni della Monarchia
Per una rilettura del trattato politico dantesco
in occasione della nuova edizione

La struttura dottrinale piuttosto schematica della *Monarchia* – una succinta definizione del tema (l'impero universale) e tre *quaestiones* affrontate in altrettanti libri - non dovrà indurre il lettore moderno a classificazioni semplicistiche, ma piuttosto a sondare i 'vuoti' e i 'pieni' di quel trattato. Secondo la tradizione della letteratura problematica – un genere che conosceva all'inizio del XIV secolo, grazie all'affermarsi della Scolastica, nuova linfa, ma che, non dobbiamo dimenticarlo, era stato il veicolo più tipico di trasmissione dei saperi giuridici in età classica – ciascun libro è dedicato a rispondere a una domanda: 1) *quid est quod temporalis Monarchia dicitur*, 2) *utrum Romanus populus de iure sibi asciverit Imperii dignitatem*, 3) *utrum auctoritas Monarche Romani immediate a Deo dependeat an ab aliquo Dei vicario*. Che la *Monarchia* non sia pensata come esercizio dottrinale, ma come strumento politico, è dichiarato da Dante fin dall'inizio, insieme con la consapevole adozione di una mèta ambiziosa. Compito del sapiente (suo dovere nei confronti dei posteri) è l'accrescimento delle conoscenze, poiché dal sapere deriva la *publica utilitas*. Dunque non un sapere sterile, ma socialmente utile: e tuttavia la discussione sulla monarchia temporale è rimasta trascurata «propter non se habere immediate ad lucrum». Obiettivo di Dante è trarre dall'oblio questo tema e conseguire il primato in una sfida così elevata (I 1). L'originalità della *Monarchia* e la sua natura agonale sono dunque da rinvenire nel tentativo, da parte di un letterato esule e condannato in contumacia, non solo di rivendicare per sé in modo definitivo il ruolo di *philosophus*, ma addirittura di dettare una riforma del mondo, di costruire un modello ordinamentale efficace e condivisibile, di interagire sui più elevati piani istituzionali, in qualche misura condizionando le scelte future.

È un riformatore ecumenico colui che, in effetti, ci parla nel libro III, dove leggiamo:

Dicunt enim primo, secundum scripturam Geneseos, quod Deus fecit duo magna luminaria – luminare maius et luminare minus. ut alterum preesset diei et alterum preesset nocti: que allegorice dicta esse intelligebant ista duo regimina: scilicet spirituale et temporale (Monarchia III iv 2).

Una posizione subito confutata e, al termine del libro, sostituita con un disegno di tipo finalistico:

Duo igitur fines providentia illa inenarrabilis homini proposuit intendendos: beatitudinem scilicet huius vite, que in operatione proprie virtutis consistit et per terrestrem paradysum figuratur; et beatitudinem vite eterne, que consistit in fruitione divini aspectus ad quam propria virtus ascendere non potest, nisi lumine divino adiuta, que per paradysum celestem intelligi datur. [...]. Propter quod opus fuit homini duplici directivo secundum duplicem finem: scilicet summo Pontifice, qui secundum revelata humanum genus perduceret ad vitam eter-nam, et Imperatore, qui secundum philosophica documenta genus humanum ad temporalem felicitatem dirigeret (Monarchia III XVI 7 e 10).

Senonché – come ben vide in un noto studio del 1951 Ernst Kantorowicz – anche nel XVI canto del *Purgatorio* il tema dei *duo luminaria* veniva affrontato da Dante («Soleva Roma, che ‘l buon mondo feo, / due soli aver, che l’una e l’altra strada / facean vedere, e del mondo e di Deo», *Purgatorio* XVI 106-108), e significativamente sia la *Monarchia* sia quel canto discutono dell’ordinamento giuridico-politico in relazione al problema della libertà umana¹. Oggi, alla luce delle più recenti ricerche sullo sviluppo ideologico di Dante negli anni dell’esilio (e della *Commedia*), possiamo aggiungere come appaia estremamente significativo che il personaggio portaparola nel XVI canto del *Purgatorio* (il Marco Lombardo di cui poco si conosce) sia descritto con tutti i caratteri dell’uomo di corte, un cortigiano e *grand commis*, sicuramente in contatto con i Caminesi di Treviso, ospiti del poeta e additati in modo evidente alla fine del canto attraverso i nomi di Gherardo da Camino (uno dei tre principi illustri e onorevoli ancora rimasti nell’Italia settentrionale) e di sua figlia Gaia. Si rende così visibile quell’opzione politica dantesca per il mondo signorile, riconosciuto come l’evoluzione ordinamentale destinata ad affermarsi nel panorama politico italiano del XIV secolo.

Tutto ciò emerge dalla più recente edizione del trattato politico dantesco, dovuta a Diego Quaglioni e straordinariamente innovativa tanto sul piano filologico della *constitutio textus*, quanto sul piano esegetico, diremmo della collocazione dottrinale del pensiero dantesco². La nuova *Monarchia* appare nella serie delle opere dantesche dirette da Marco Santagata per la collezione dei «Meridiani»: nel volume secondo essa è accompagnata dal *Convivio*, curato da Gianfranco Fioravanti (le canzoni del *Convivio* sono editate e commentate da Claudio Giunta), dalle *Epistole*, a cura di Claudia Villa, e dalle *Egloge*, a cura di Gabriella Albanese. Ciascuna di queste nuove edizioni meriterebbe una specifi-

¹ E.H. Kantorowicz, *I due soli di Dante* (1951), ed. italiana in Id., *La sovranità dell’artista. Mito e immagine nel Medioevo e nel Rinascimento*, a cura di M. Ghelardi, presentazione di R.E. Giesey, Venezia 1995, 83-103.

² D. Alighieri, *Monarchia*, a cura di D. Quaglioni, in D. Alighieri, *Opere*, ed. diretta da M. Santagata, 2, Milano 2014, 807-1416.

ca attenzione critica; come già per *Vita nova*, *Rime* e *De vulgari eloquentia* che figuravano nel primo volume (2011, rispettivamente a cura di Guglielmo Gorni, C. Giunta e Mirko Tavoni, con l'introduzione generale del direttore dell'edizione). In queste pagine ci soffermeremo solo sulle novità ecdotiche (la scoperta e valorizzazione di un manoscritto londinese) e interpretative (una rilettura delle fonti che colloca Dante a pieno titolo nel vivo del dibattito giuridico all'inizio del XIV secolo) emergenti dalla *Monarchia* criticamente edita, tradotta e commentata da Quaglion. Osserva opportunamente il curatore che l'inquadramento della *Monarchia* è rimasto per secoli singolarmente sospeso fra due estremi: utopia politica più o meno irrealizzabile o 'instant book' in risposta a specifiche polemiche d'attualità in questo o quel momento lungo la vita dell'autore³. In realtà altri due sono gli estremi 'di genere' entro cui l'opera trova più opportuna collocazione: il trattato scientifico (*rectius* di dogmatica istituzionale, come vedremo) e il piano di riforme.

Nel 2009 Prue Shaw aveva dato, per la serie delle *Opere* dantesche pubblicate dalla Società Dantesca Italiana presso l'editore Le Lettere di Firenze, la nuova edizione della *Monarchia*, a oltre quarant'anni di distanza dal lavoro di Pier Giorgio Ricci, che per la medesima Società Dantesca pubblicò il trattato politico nel 1965. In molti aspetti la studiosa aveva compiuto decisi progressi, soprattutto infrangendo, dopo perspicue indagini, la bipartizione dello stemma che riposava ormai da tempo più sull'autorità del Ricci che su evidenze filologiche. Lo stemma proposto dalla Shaw è tripartito. Da una parte K, l'*editio princeps*, Basileae per Ioannem Oporinum 1559, indipendente dalla tradizione manoscritta a noi nota: questa edizione non presenta in *Monarchia* I xii 6 l'inciso autoreferenziale, sul quale fiumi di inchiostro si sono spesi nei secoli e sul quale anche noi ora torneremo, «sicut in Paradiso Comedie iam dixi», un inciso che, collocato nel capitoletto dedicato al tema della libertà umana, farebbe pensare ad un'autocitazione dantesca che rimanderebbe al V canto del *Paradiso* e dunque collocherebbe la composizione della *Monarchia* negli ultimi anni di vita del poeta, durante o dopo l'elaborazione del *Paradiso*. Sia che l'editore basileese non trovasse quell'inciso nel suo antigrafo sia che, pur trovandolo, lo ritenesse frutto di interpolazione, come in seguito hanno suggerito molti dantisti (e segnatamente Michele Barbi, che pensò all'intervento di uno dei figli di Dante), il dato di fatto è che nella *princeps* quell'autoriferimento, scolastico se non addirittura sbagliato (secondo la condivisibile ricostruzione ideologica recentemente proposta da Holmes), non figura⁴.

³ Quaglion, *Introduzione*, in D. Alighieri, *Monarchia* cit., 838-840.

⁴ Per Michele Barbi mi riferisco alla recensione del 1904 al volume di N. Zingarelli, *Dante*,

Si può ricostruire quindi un secondo ramo α , costituito dal manoscritto T (Trivulziano 642) e da una prima parte di A (Ambrosiano, D 119 inf.), e un terzo ramo β con la seconda parte di A e tutti gli altri manoscritti indipendenti dalle stampe. La tradizione della *Monarchia* presenta evidenti tracce di contaminazione nella parte più alta dello stemma ed è segnata da frequenti errori poligenetici, fenomeni che ne rendono lo studio decisamente complesso e ‘indiziario’.

A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione dell’edizione Shaw, tra il 2010 e il 2011, Diego Quaglioni riconobbe nel ms. British Library Additional 6891 un esemplare completo della *Monarchia*, da lui siglato Y e apparentato da evidenti errori congiuntivi significativi insieme con F, N, P (i quattro testimoni sono riconducibili al subarchetipo di secondo livello β_2). La collazione di Quaglioni, subito pubblicata da «Laboratoire italien» nel fascicolo del 2011, rivelò immediatamente che in *Monarchia* I XII 6 non figurava l’autoriferimento al *Paradiso*; il testo vi appariva di assai complessa lettura (a testimoniare probabilmente una difficoltà del copista rispetto al suo antigrafo) ma non irrimediabilmente danneggiato⁵. Proprio il comportamento della famiglia β_2 a proposito dell’inciso autoreferenziale è dunque particolarmente illuminante: i ms. F e P recano, in luogo dell’autocitazione, una lezione lacunosa (in modo totale l’uno, in modo parziale l’altro); il ms. N reca sì l’inciso, ma ormai con buona probabilità si deve ritenere che esso vi sia presente in ragione di contaminazione⁶; mentre il nuovo ms. Y, scoperto da Quaglioni, reca un testo di assai difficile lettura, re-

Milano 1899-1903, ora in *Problemi di critica dantesca*, I serie, Firenze 1934, 68 s., nt. 1 (il titolo «problemi» fu consigliato al ‘filologo’ Barbi dal ‘crociano’ Luigi Russo, e l’esperto studioso accolse con simpatetica autoironia il suggerimento del giovane amico). La ricostruzione di Holmes, che ritiene un rinvio a *Paradiso* V 19-24 incongruo con i diversi profili secondo i quali Dante affronta il tema del libero arbitrio, è chiarita in G. Holmes, *Monarchia and Dante’s Attitude to the Popes*, in J.R. Woodhouse (ed.), *Dante and Governance*, Oxford 1997, 46-57, in specie 48. Sull’intera questione dell’inciso si veda A. Casadei, «*Sicut in Paradiso Comedie iam dixi*», in Id., *Dante oltre la Commedia*, Bologna 2013, 107-127.

⁵ D. Quaglioni, *Un nuovo testimone per l’edizione della Monarchia di Dante. Il ms. Additional 6891 della British Library*, in *Laboratoire italien*, 11, 2011, 231-279. Negli ultimi mesi del 2013 è intanto apparsa un’edizione della *Monarchia* presso la casa editrice Salerno, a cura di P. Chiesa e A. Tabarroni, con la collaborazione di D. Ellero (contiene anche la *Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii* di Tolomeo da Lucca e il *De reprobatione Monarchie* di Guido Vernani, a cura di Chiesa e Tabarroni; il *Commentarium in Monarchiam* di Cola di Rienzo e il volgarizzamento di Marsilio Ficino, a cura di Ellero): i curatori hanno potuto tener conto almeno in parte del progresso filologico-critico segnato dal lavoro di Quaglioni. Una discussione in parallelo delle due edizioni, curata da chi scrive, apparirà nell’annata 2015 della rivista *Dante*, numero dedicato ai novant’anni di Dante Della Terza.

⁶ Cfr. G.P. Renello, *L’edizione critica della Monarchia*, in *Italianistica* 40, 2011, 141-180, in part. 165; e Id., *A proposito della Monarchia. Note in margine al ritrovamento del ms. Additional 6891*, in *L’Alighieri* 41, 2013, 115-156.

stituito dallo studioso nel 2011 per via di integrazione congetturale come «*sicut inmu<tabilis voluntatibus in par>adiso immediate iam dixi*», ed ora – grazie anche ad un’*expertise* paleografica di Annalisa Belloni – con la lettura *sicut inmissum a Domino immediate iam dixi*⁷. La lezione ora assunta a testo da Quaglionì è dunque:

Hoc viso, iterum manifestum esse potest quod hec libertas sive principium hoc totius nostre libertatis est maximum donum humane nature a Deo collatum, sicut inmissum a Domino immediate iam dixi, quia per ipsum hic felicitamur ut homines, per ipsum alibi felicitamur ut dii.

E nella resa italiana dello studioso:

Ciò visto, può essere una volta di più chiaro che questa libertà, ovvero questo principio di ogni nostra libertà, è il dono più grande conferito da Dio alla natura umana, dal Signore immediatamente infuso, come ho già detto, perché grazie ad esso siamo qui felici come uomini, e grazie ad esso altrove siamo felici come dèi.

Il subarchetipo $\beta 2$ recava quindi una lettura piuttosto faticosa, suscitando una trascrizione fedele, ma altrettanto malconcia in Y; un testo lacunoso dovuto a illeggibilità del modello in F e P; mentre il copista di N mutuava dalla restante parte della tradizione una lezione penetrata nel dettato e consolidatasi nella trasmissione a scapito della variante genuina. Il riferimento al *Paradiso* – sia che si spieghi come glossa incuneatasi nella prosa, sia che nasca da antica congettura di copista – è stato agevolato nel suo affermarsi proprio dalle difficoltà di lettura del testo sano: ma l’autocitazione reca così chiaramente i segni di una trivializzazione tradizionale da essere stata rigettata tanto dall’editore cinquecentesco, quanto dalla critica più accorta. L’aver finalmente sgombrato il campo da tale insidioso inciso, con argomentazioni lachmanniane, ha anche permesso a Quaglionì di affrontare il delicato problema politico e giuridico relativo a composizione e genesi del trattato, riconducendolo persuasivamente agli anni dell’impresa italiana di Arrigo VII, e con ancor maggiore precisione al 1313, anno di morte dell’imperatore. Un problema di datazione che, lungi dall’essere irrilevante per i contenuti e l’interpretazione dell’opera, riveste invece un ruolo fondamentale per comprendere lo svolgimento intellettuale di Dante e l’obiettivo perseguito con la scrittura della *Monarchia*, la sua funzione *de iure condendo*, lo spazio da essa occupato nel dibattito sulla politica del diritto all’inizio del XIV secolo.

⁷ Quaglionì, *Nota al testo*, in D. Alighieri, *Monarchia* cit., 888-891.

Punto d'avvio nella riflessione di Quaglioni è emblematicamente la posizione assunta, prima della metà del Trecento, da Bartolo da Sassoferrato, lo scolaro d'eccezione di Cino da Pistoia, nel riferirsi e sostenere la tesi manifestata da Dante nella *Monarchia* in tema di rapporto fra giurisdizione secolare ed ecclesiastica. Il passo, che proviene dal commento bartoliano alla seconda parte del *Digesto* (il *Novum*), è di estremo interesse anche per la collocazione politica del riferimento dantesco, cioè il problema del valore da attribuirsi alla costituzione clementina *Pastoralis cura*, con la quale papa Clemente V, dopo la morte dell'imperatore Arrigo VII, cassava le sentenze imperiali contro Roberto d'Angiò «in virtù della superiorità incontestabile che la Santa Sede detiene sull'Impero, del diritto che appartiene al capo della Chiesa di amministrarlo in caso di sede vacante e per quella pienezza di potere che il successore di Pietro ha ricevuto da Gesù Cristo»⁸. Ecco come Bartolo rispondeva alla pretesa della Clementina:

*Et hoc prout tenemus illam opinionem quam tenuit Dantes, prout illam comperi in uno libro quem fecit, qui vocatur Monarchia. In quo libro disputavit tres questiones, quarum una fuit, an Imperium dependeat ab Ecclesia, et tenuit quod non, sed post mortem suam, quasi propter hoc fuit damnatus de haeresi*⁹.

Non solo si deve cogliere nelle parole di Bartolo una diretta conoscenza e un efficace riassunto della *Monarchia*, ma occorre sottolineare come il giurista assuma a pieno titolo Dante tra le fonti dottrinali, legga e collochi cioè la *Monarchia* nell'ambito della trattatistica giuridica del suo tempo e su quel piano dogmatico ne discuta i contenuti¹⁰.

Abbiamo fatto riferimento a Bartolo, additandolo come scolaro di Cino, sodale di Dante. E su questo tema dobbiamo ora soffermarci un momento, anche se il nostro discorso si allontanerà un po' dall'oggetto della discussione. La digressione è però necessaria perché collocare nel loro tempo le figure di Dante e Cino, di Bartolo e Petrarca, ci permetterà di intendere meglio quale profonda unità dei saperi legasse il letterato e l'intellettuale laico nel Trecento, e quale straordinaria evoluzione sociale e politica queste figure stessero attraversando.

⁸ Cfr. Quaglioni, *Introduzione* cit., 811, n. 1. Sul rapporto fra *Monarchia* e costituzione clementina vedi *infra*, nt. 26.

⁹ Bartolo da Sassoferrato, *In Secundam Digesti Novi Partem Commentaria*, Venetus 2556, fol. 193vB (riferito a D. 48.17.1.2). Sul ruolo di Bartolo nella trattatistica politica del XIV secolo resta fondamentale lo studio di Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il De tyranno di Bartolo da Sassoferrato*, con l'edizione dei trattati *De Guelphis et Gebellinis, De regimine civitatis, De tyranno*, Firenze 1983, 15 s. e *passim*.

¹⁰ Quaglioni, *Introduzione* cit., 813-814.

Per comprendere quanto la cultura militante italiana andasse mutando negli anni che vanno dalla morte di Dante (1321) alla morte di Cino da Pistoia (1337) è bene ricordare che in occasione della scomparsa del legista Petrarca gli dedicherà un sonetto poi collocato nella prima sezione del *Canzoniere*: *Piangete, donne, et con voi pianga Amore (Rerum vulgarium fragmenta 92)*. Nella sezione “in vita di Laura” solo due sonetti sono dedicati al motivo epitafico, quello per Cino e il precedente per una donna amata dal fratello di Petrarca, Gherardo (*La donna che cotanto amavi*). Un accostamento significativo, anche perché Cino viene ricordato con queste parole: «Piangan le rime anchor, piangano i versi, / perché 'l nostro amoroso messer Cino / novellamente s'è da noi partito». *Amoroso messere* sono le due qualifiche di Cino: «messere», cioè giurista; e poeta d'amore. In verità, com'è stato osservato, alla fine degli anni trenta del Trecento, Cino è un «sopravvissuto»: uomo di comune e d'università egli è l'ultimo rappresentante di quella aristocrazia laica, che in ambito letterario aveva raccolto l'eredità dei notai attivi alla corte fridericiana, e in ambito giuridico e politico aveva provato a far funzionare l'istituzione comunale, ed ora cercava di traghettarne le forme, cioè gli strumenti di tutela elaborati attraverso una raffinata dialettica giuridico-politica, nella nuova realtà signorile e proto-cortigiana. Il prezzo che sarebbe stato pagato consisteva nella specializzazione: l'universitario, il neo-umanista e il letterato in volgare si sarebbero presto chiusi ciascuno nel proprio ambito. Il punto di svolta è segnato dall'esperienza di Dante e naturalmente dalla *Commedia*: da un lato l'abbandono, necessitato ma anche voluto, dell'orizzonte municipale in favore di quello imperiale e nazionale (e, sotto il profilo strutturale, di quello cortigiano); dall'altro lato la scelta per una letteratura che praticasse in modo disinvolto la commistione delle forme, cioè degli stili che secondo l'impianto classicista, sempre chiaramente presente, implicava di necessità una contaminazione dei temi, e – come risultante – una percettibile deriva verso forme narrative sia in prosa che in versi¹¹. Quando Petrarca saluta «messer Cino», la svolta è ormai interamente compiuta: non solo il divorzio fra segretario e poeta è un dato di fatto nelle corti italiane centrosettentrionali, ma l'intero mondo intellettuale, a partire dai primi due decenni del Trecento, si va

¹¹ Dipendo per queste osservazioni da M. Santagata, *Introduzione* a F. Petrarca, *Canzoniere*, edizione commentata a cura di M. Santagata, Milano 1996, XIX-XX e del medesimo studioso vedi ora, *L'io e il mondo. Un'interpretazione di Dante*, Bologna 2011, 293-334. Non si dovrà dimenticare che nel *De vulgari eloquentia*, II II 8, Dante riconosce a Cino il primato nella poesia d'amore, ponendolo sul medesimo piano di Arnaut Daniel, mentre rivendica per sé stesso (additandosi come «amicus eius», cioè ‘amico di Cino’) l'eccellenza nella letteratura della *rectitudo*, collocandosi al medesimo livello di Giraut de Bornel (si veda su questo paragrafo il perspicuo commento di M. Tavoni, nella citata edizione delle *Opere* dantesche, I, Milano 2011, 1390-1398).

specializzando. Lo stesso Petrarca è un esponente di questo nuovo ceto di letterati: egli apprende della scomparsa di Cino (all'inizio del 1337) in occasione del suo primo viaggio a Roma, quel viaggio che cementa ulteriormente i suoi legami con la potente famiglia cardinalizia Colonna, che lo pone di lì a poco in rapporto diretto con la corte angioina di Napoli, e che determinerà all'inizio del 1341 le condizioni per la laurea poetica.

Questa parabola culturale – incarnata dall'esperienza di Cino, che ad un tempo si qualifica come giurista del nuovo mondo signorile, e altresì come poeta ancorato fedelmente a una dimensione ormai esauritasi, quella giovanile della *dulcedo* stilnovista – è di grande interesse per collocare nel tempo la *Monarchia* e per comprendere la dirompente portata intellettuale di questo trattato. La *Monarchia*, scritta come vedremo allorquando l'impresa italiana di Arrigo VII determinava le condizioni pratiche per auspicare che una forza politica 'italiana' potesse agire in grande, o – secondo Quaglioni – subito dopo che quella speranza si era irreversibilmente consumata, segna esattamente il passaggio da un orizzonte comunale ad uno imperiale, e quindi, definitivamente, ad un ancoraggio politico-letterario nel mondo signorile padano. Prima di proseguire nella raffinata trama intertestuale che Quaglioni, con perizia filologica e sapiente esegesi giurisprudenziale, ha ricostruito intorno al trattato dantesco, dovremo però illuminare ancora un 'passaggio' politicamente determinante per il Dante esule, il passaggio che condusse il poeta non solo agli anni della *Monarchia*, ma anche alla decisione di 'ricominciare' a scrivere la *Commedia*.

Risulta infatti preliminare in questo ambito cercare di inquadrare nella biografia di Dante quegli enigmatici versi che costituiscono il secondo congedo della canzone *Tre donne intorno al cor mi son venute*, la canzone (*Rime* 44) che avrebbe dovuto avviare il quattordicesimo trattato del *Convivio* e che ha per protagoniste tre figurazioni della giustizia (la giustizia divina, l'equità naturale e il diritto umano). Ecco i versi del secondo congedo, 101-107:

Canzone, uccella con le bianche penne;
 canzone, caccia con li neri veltri,
 che fuggir mi convenne,
 ma far mi poterian di pace dono.
 Però nol fan che non san quel che sono:
 camera di perdon savio uom non serra,
 ché 'l perdonare è bel vincer di guerra.

Molti sono i problemi sollevati da questo congedo (tra l'altro, secondo Enrico Fenzi, «uccella» non sarebbe esortativo di 'uccellare', ma sostantivo femmi-

nile in apposizione a «Canzone»¹²), ma ciò che non si deve negare è che Dante vi esprima un'autocritica e al tempo stesso la cronaca di un perdono negato (o quantomeno negato a certe condizioni). Ha opportunamente rilevato Umberto Carpi come questo congedo sia da collocare al principio del 1305, quando Dante, dopo aver sperimentato nei primi anni dell'esilio una inefficace alleanza eterogenea fra bianchi esuli e ghibellini sconfitti, dopo la battaglia della Lastra (19/20 luglio 1304), cerchi la via di un accordo con i neri vincitori¹³. E dunque il guelfo Dante dovrà appunto chiedere «perdono», perdono di aver militato contro la patria insieme con l'inorganica compagine ghibellina, la «compagnia malvagia e scempia ... tutta matta ed empia» di *Paradiso* XVII 62-64. In questa sede, anche grazie al nuovo ruolo che ai saperi giuridici viene riconosciuto nel quadro della cultura dantesca dalle ricerche di Quagliani, possiamo aggiungere un nuovo tassello: quel «dono di pace» di cui parla il secondo congedo della canzone, richiesto dal poeta e negato dai fiorentini intranei, è una *pax publica seu civitatis*, cioè lo strumento giuridico creato dai giudici podestarili e perfezionato dalla scienza giuspenalistica medievale per determinare le condizioni di un esercizio 'pubblico' dell'azione penale e per rendere ufficiosamente agibili strumenti di tutela che avrebbero trovato massima espansione nella nascente società signorile e configurato quella piega egemonica dell'ordinamento giuridico cittadino atta a trasformare strumenti penalistici in altrettante forme di tutela di un 'bene comune' assolutisticamente sovraordinato¹⁴. L'interlocutore di una tale richiesta di perdono, capace eventualmente di assicurare «di pace dono», non poteva che essere, in quella fase, Corso Donati, responsabile sì dell'esilio di Dante, ma a lui non del tutto estraneo (Dante aveva sposato una Gemma Donati), e soprattutto a farsi garanti del poeta potevano essere le grandi famiglie

¹² E. Fenzi, *Tre donne 73-107: la colpa, il pentimento, il perdono*, in Grupo Tenzone, *Tre donne intorno al cor mi son venute*, a cura di J. Varela Portas de Orduña, Madrid 2007 (seminario svoltosi in Galizia nell'estate del 2006), 91-124. La proposta di Fenzi è radicale: la canzone, uccella bianca, viene invitata *tout court* a cacciare con i veltri neri. Non si tratterebbe di una pacificazione, ma di un rivolgimento totale di orizzonte politico che Dante, in questo contesto, confiderebbe solo ai più fidi 'amici di virtù'.

¹³ Cfr. U. Carpi, *Tre donne intorno al cor mi son venute*, in Id., *L'Inferno dei guelfi e i principi del Purgatorio*, Milano 2013, 17-53. Del medesimo studioso si veda la fondamentale ricerca panoramica consegnata ai due volumi *La nobiltà di Dante*, Firenze 2004, in particolare vol. II, 651-657.

¹⁴ Su questo tema la bibliografia è ormai ampia: mi limito a rinviare allo studio fondante di M. Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in *Quaderni fiorentini*, 27, 1998, 231-268 (ora in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti [1972-2007]* I, Milano 2009, 73-110); e per il problema del 'bene comune' si veda F. Bruni, *La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini*, Bologna 2003, cap. I.

feudali ‘nere’ sostenitrici di Corso ed alle quali Dante si era intanto avvicinato (i Malaspina in Lunigiana e i Caminesi a Treviso). Senonché nel quadro politico dato uno spazio per la «pace» proprio non c’era: dopo il fallimento di Niccolò da Prato, ci riprovò il cardinale Napoleone Orsini (che aveva per segretario politico quell’Ubertino da Casale che intanto elaborava la forma più radicale del pauperismo francescano con l’*Arbor vitae crucifixae*), intanto furoreggiava in val di Magra proprio un ospite dantesco celebrato per la sua cortesia, Moroello Malaspina «cacciatore e veltro nero fra tutti spietato e vincente»¹⁵. Questa è la condizione esistenziale in cui il poema oltremontano, nato a Firenze e poi abbandonato, tornava d’attualità e riceveva il suo nuovo inizio. Di lì a poco Corso sarebbe morto assassinato, nell’ottobre 1308, e con la sua scomparsa svanirono definitivamente anche le possibilità di un ritorno a Firenze: da questo momento in poi la *Commedia* proseguì, ma con una diversa prospettiva. L’orizzonte comunale e fiorentino resta presente nell’immaginario del poeta, ma passa decisamente in secondo piano; nuove realtà politiche e nuovi interlocutori si avvicendano all’attenzione di Dante: l’esperienza imperiale di Arrigo VII prima (sono gli anni della *Monarchia*), e quindi una decisiva opzione per le corti signorili padane, subito riconosciute come l’evoluzione sociopolitica destinata ad affermarsi¹⁶.

In questa larga campata biografica, gli anni che richiamano la nostra attenzione sono appunto quelli che vanno dal 1305 al 1309, cioè dall’abbandono della compagnia bianco-ghibellina, alla quale Dante si era affiancato nei primi tempi dell’esilio, al tentativo di riconciliazione con «li neri veltri». Dalla Lunigiana al Casentino, da Bologna a Treviso, e quindi probabilmente in Francia, e da lì un ritorno quasi precipitoso, fra la fine del 1309 e l’inizio del 1310, per raggiungere l’imperatore in Italia, che egli incontrò negli ultimi mesi del 1310; e quindi un soggiorno nell’imperiale Pisa, dove lo troviamo all’inizio del 1312, con ogni probabilità intento a progettare la *Monarchia*¹⁷.

¹⁵ Cfr. Carpi, *Tre donne* cit., 33.

¹⁶ Cfr. Santagata, *L’io e il mondo* cit., 316-322.

¹⁷ Utili ragguagli cronologici e biografici vengono dall’elegante introduzione di G. Fioravanti al *Convivio*, sempre nel vol. II delle *Opere* dantesche, 8-19, dove tra l’altro lo studioso rileva acutamente che l’autore di un’opera dottrinale come il *Convivio* doveva lavorare, magari a intervalli, in centri librari di rango: non si concepisce un’impresa filosofica enciclopedica senza avere una letteratura di riferimento a disposizione. Secondo una memoria d’infanzia di Petrarca, consegnata all’epistola *Familiaris* XXI xv, indirizzata a Boccaccio, Dante e il padre di Francesco si sarebbero appunto incontrati nell’autunno-inverno 1311-12 «nell’ambiente del fuoruscitismo toscano raccolto intorno all’imperatore», dunque probabilmente a Pisa (cfr. Quaglion, *Introduzione* cit., 843, nt. 2). Sgombrato il campo dalle date incompatibili e incongruenti con il trattato quale noi lo leggiamo, l’oscillazione cronologica diminuisce notevolmente. «Vista la perfetta sovrapposibilità

Siamo tornati così al trattato imperiale. Studiamone il contenuto e ripercorriamo il quadro culturale di riferimento rivelato dall'edizione Quaglioni. La *Monarchia*, restituita ora alla sua matrice ideologica naturale, ricollocata nell'ambito della letteratura giuridica (e quindi politica, proprio perché in prima istanza giuridica) appare come «un'opera che nella tradizione giuridico-politica europea (una tradizione intessuta di rivoluzioni) condensa in modo originale, per rielaborarlo in chiave rivoluzionaria, un ampio retaggio d'idee e di dottrine [...] nata fuori dagli *Studia*, partecipa nondimeno per ispirazione, natura, destinazione, struttura compositiva e lessico, dei caratteri propri delle opere universitarie»¹⁸.

Dal momento che il raggio dei temi e del programma politico sotteso alla *Monarchia* appare di così vasto orizzonte a chiunque con occhio smagato ne percorra senza pregiudizi il testo, vengono a cadere altre ipotesi di datazione tardiva. Segnatamente quella di Maurizio Palma di Cesnola¹⁹, il quale leggendo il passaggio relativo agli Elettori imperiali III xvi 13²⁰, aveva supposto che Dante potesse riferirsi alla mancanza di unanimità che produsse nell'autunno 1314 la doppia elezione di Ludovico di Baviera e Federico d'Asburgo; e quella di Scott (e altri) che hanno visto nella scrittura del trattato una sorta di risposta diretta alla *monitio* apostolica *Si fratrum* (31 marzo 1317), con la quale Giovanni XXII condannava chiunque assumesse il titolo di vicario imperiale *vacante imperio*, poiché l'unico

delle evidenze storiche rintracciabili e delle questioni teoriche affrontate nella lettera [l'epistola ad Arrigo VII del 31 marzo 1311] e nel trattato, è verosimile che la stesura dei passi della *Monarchia* non sia molto lontana da quella data: essendo le rivolte contro Arrigo aumentate progressivamente nel corso del 1311, non è indispensabile pensare all'opposizione successiva alla sua incoronazione il 29 giugno 1312, sebbene questo evento costituisca un importante spartiacque. [...] solo fra il 1311 e il '12, o al massimo i primi mesi del '13, il contesto storico si configura come Dante lo delinea nel trattato e nella lettera» (così Casadei, *Dante oltre la Commedia*, cit., 115 s.). Come si è visto Quaglioni, nell'*Introduzione* e nel commento, propende per una data lievemente più tarda, suggerendo come periodo di composizione «gli ultimi tempi della spedizione italiana» dell'imperatore, in particolare guardando alle costituzioni pisane del 2 aprile 1313 come alla «principale base ideologica» del trattato (Quaglioni, *Introduzione* cit., 850 e 843). Allo stato non sembra che questa lieve variazione possa essere decisa in via definitiva: solo si osserva qui che, seppur lieve, la distanza è rilevante sul piano delle conseguenze, inducendo Casadei a guardare alla *Monarchia* come a un progetto politico ancora attuabile, Quaglioni all'estrema presa di posizione in una linea d'azione che aveva già sperimentato uno scacco non rimediabile sul piano pratico.

¹⁸ Quaglioni, *Introduzione* cit., 829 s..

¹⁹ M. Palma di Cesnola, *Monarchia. La datazione intrinseca*, in Id., *Questioni dantesche*, Ravenna 2003, 43-62.

²⁰ «*solus eligit Deus, solus ipse confirmat, cum superiorem non habet. Ex quo haberi potest ulterius quod nec isti qui nunc, nec alii cuiuscunque modi dicti fuerint 'electores', sic dicendi sunt: quin potius 'denuntiatores divine providentie' sunt habendi*» (ed. Quaglioni, 1407 s.).

vicariato ammissibile in tali condizioni era quello del pontefice romano²¹.

Com'è stato osservato, nel primo caso c'è da dubitare che Dante, volendosi rivolgere agli Elettori imperiali, in assenza non solo di un *Imperator*, ma addirittura senza neppure il nome di un *Rex Romanorum* in vista, avesse bisogno di mettere in campo un trattato impegnativo e dalla eccezionale consistenza argomentativa come la *Monarchia*, e non pensasse di scrivere, più efficacemente, un'epistola come quella che nello stesso torno di tempo indirizzava ai cardinali italiani. Nel secondo caso basterà forse rilevare che se proprio Dante intendeva accennare al problema dei vicariati imperiali, ci sarebbe da attendersi che ne avesse almeno parlato, altresì nella *Monarchia* di questo tema non c'è la benché minima traccia.²² E comunque lo spostamento cronologico lascerebbe irrisolto in entrambi i casi un problema di fondo: perché scrivere una *Monarchia*, nella forma in cui la *Monarchia* dantesca è concepita, in assenza di un imperatore che potesse adottarne il programma?

Torneremo quindi a prestar fede al boccacciano *Trattatello in laude di Dante*, che vuole la *Monarchia* composta «nella venuta d'Arrigo VII imperadore»; e in quel clima di speranze, o di speranze disilluse, collocheremo la riflessione dantesca. Un progetto che fa leva sulle medesime basi ideologiche sulle quali poggiava il programma imperiale, la restaurazione di «pax et tranquillitas»: vi riconosciamo un lessico che innerva le costituzioni pisane del 2 aprile 1313, che riecheggia nell'epistola VII, rivolta appunto da Dante a quell'imperatore, e che emerge in trasparenti valenze tecniche nel dettato della *Monarchia*. Proprio questo è il tassello argomentativo di carattere giuridico che segna il più rilevante progresso nell'indagine di Quaglioni: aver mostrato come Dante impieghi il binomio *pax et tranquillitas* (*Monarchia* I v 8, I xvi 2, III xvi 11) in accezione specifica, con lo stesso impianto dogmatico con cui queste categorie erano impiegate nelle costituzioni enriciane (*Quomodo in laesae maiestatis crimine procedatur* e *Qui sint rebelles*) per sanzionare i comportamenti di quanti attentano all'autorità di quel sovrano «in cuius tranquillitate totius orbis regularitas requiescit»²³. Riflessi ideologici e lessicali altrettanto evidenti emergono dal

²¹ J.A. Scott, *Perché Dante*, Roma 2010, 236, che ritiene quindi la *Monarchia* una sorta di *pamphlet* su commissione inteso a sostenere la pretesa di Cangrande della Scala al vicariato imperiale.

²² A. Casadei, *Dante oltre la Commedia* cit., 117 s..

²³ Quaglioni, *Introduzione* cit., 844, dove lo studioso mostra anche come questo medesimo stile di pensiero animasse le glosse bartoliane del 1355, per mezzo delle quali le costituzioni enriciane furono incorporate nel *Corpus Iuris*. Sulla fattispecie del *crimen laesae maiestatis*, sulle procedure straordinarie per contrastarlo, sul suo assorbimento nel novero dei *crimina excepta*, sul suo convergere nelle tipologie del crimine di eresia, la bibliografia è amplissima e copre del pari l'età medievale come la prima età moderna. In questa sede si rimanda solo per un primo approccio allo studio classico e sempre di assai utile consultazione dovuto a M. Sbriccoli, *Crimen laesae*

confronto delle pagine dantesche con l'enciclica imperiale emanata da Arrigo VII alla vigilia dell'incoronazione imperiale romana (29 giugno 1312).

Una simile adesione al programma imperiale non era però senza conseguenze: l'autore della *Monarchia* scrive in un momento in cui gli strumenti per raggiungere *pax et tranquillitas* sono messi a rischio da una crescente opposizione all'imperatore, e l'antagonismo, in particolare da parte di Filippo IV di Francia e Roberto d'Angiò, si era fatto più evidente a partire dalla primavera del 1312, per crescere, e culminare in irriducibile guerra aperta, nel corso dell'anno seguente e fino alla morte dell'imperatore. In questo senso sono stati opportunamente colti ulteriori riecheggiamenti con il dettato dell'epistola ai Fiorentini (epistola VI, datata 31 marzo 1311), nella quale «Dante rivolge ai Fiorentini 'di dentro' una lezione vera e propria di diritto pubblico che prelude alla più ampia esposizione dottrinale di *Monarchia* II v 1-5»²⁴.

«Dante parla qui la lingua del diritto comune pubblico», prosegue Quagliani, e ne domina lo stile di pensiero proprio quando si accinge a occuparsi di un conflitto costituzionale destinato progressivamente a radicalizzarsi. Anche in questo ambito la ricerca giuridica del curatore ha prodotto un significativo progresso conoscitivo. È stato additato un richiamo tematico tra la polemica avviata nel III libro della *Monarchia* (l'unico ad essere riconosciuto dall'autore medesimo come dichiaratamente controverso²⁵) e le Clementine (*Romani principes e Pastoralis cura*), la cui pubblicazione sarebbe avvenuta il 14 marzo 1314. Tuttavia è stato dimostrato che alcune costituzioni circolarono ampiamente durante e dopo il concilio di Vienne (ottobre 1311-maggio 1312) e addirittura il pontefice fu costretto a proibirne, pena la scomunica, la diffusione, in vista di un'edizione complessiva per la quale furono apportate modifiche anche piuttosto rilevanti. È vero dunque che l'esordio della *Pastoralis cura* richiama direttamente la tematica della *Monarchia*, ma dovremo supporre che Dante concepisse il proprio trattato proprio quando il dibattito su questi temi era aperto, le costituzioni circolavano *de facto* (come osservava il canonista Giovanni d'Andrea). Soprattutto si potrà rilevare, grazie alle ricerche di Quagliani, come il tema della *cura*

maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna, Milano 1974. Si vedano inoltre i recenti lavori di J. Chiffolleau, *Sur le crime de majesté médiéval*, in Aa.Vv., *Genèse de l'État moderne en Méditerranée*, École Française de Rome, Rome 1993, 183-213; ed E. Peters, *Crimen Exceptum. The History of an Idea*, in K. Pennington, S. Chodorow, K.H. Kendall (eds.), *Proceedings of the Tenth International Congress of Medieval Canon Law*, Città del Vaticano 2001, 137-194.

²⁴ Cfr. Quagliani, *Introduzione* cit., 850 s.; e Casadei, *Dante oltre la Commedia* cit., 110-116.

²⁵ Per il terzo libro Dante si vale di espressioni come *certamen*, III III 18, e *disputatio*, III IV 1, e chiarisce come in questo caso «la verità di questa terza questione comporta una controversia tale che [...] qui è piuttosto il litigio ad essere causa d'ignoranza» (III III 3).

sollicitudinis papale, discusso da Dante nel III libro insieme con il tema della *plenitudo potestatis*, è sì collocato in apertura della *Pastoralis cura*, ma argomenti e lessico erano in effetti ben attestati nella tradizione romanistica e nella canonistica graziana, nonché mutuati da un'omonima costituzione *Pastoralis cura* del 1° febbraio 1306, con la quale il medesimo Clemente V revocava, in favore di Filippo il Bello, la bolla *Clericis laicos* di Bonifacio VIII²⁶.

Come si vede il lettore della *Monarchia* si trova di fronte non solo alle basi della formazione intellettuale di Dante, «tra le quali dev'essere computato il lascito sapienziale che rinvia al *ius commune*»²⁷, ma si confronta anche con il consapevole impiego della dottrina giuridica, civilistica e canonistica, convocata a discutere temi fondanti, primo fra tutti una definizione di diritto che dialoga con quella di Celso posta in apertura del *Digesto*. Il passo, tra i più celebri della *Monarchia*, è rilevante già per la sua collocazione e per il nesso ideologico che sottintende. Nel secondo libro, discutendo come «il popolo romano di diritto e non per usurpazione si arrogò sopra tutti gli uomini l'ufficio del monarca, che si chiama Impero» (II III 1), Dante sente di dover offrire una propria definizione, volta a cogliere l'essenza del diritto:

Quicumque preterea bonum rei publicae intendit, finem iuris intendit. Quodque ita sequatur sic ostenditur: ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, que servata hominum servat societatem, et corrupta corrumpit – nam illa Digestorum descriptio non dicit quod quid est iuris, sed describit illud per notitiam utendi illo –; si ergo definitio bene ‘quid est’ et ‘quare’ comprehendit, et cuiuslibet societatis finis est comune sociorum bonum, necesse est finem cuiusque iuris bonum comune esse; et impossibile est ius esse bonum comune non intendens (II v 1-2).

L'autore rifiuta quindi la definizione celsina, trasmessaci da un frammento di Ulpiano (*ius est ars boni et aequi*, D. 1.1.1.1), poiché puramente descrittiva e operativa (*describit illud per notitiam utendi illo*), proponendo invece una definizione orientata anche a cogliere nel diritto il fondamento politico del primato imperiale. In questo tentativo, il curatore oggi giustamente rileva la possibilità «di vedere Dante partecipe di un più vasto dibattito, di cui le opere dei maggiori giuristi del XIII e XIV secolo portano le tracce»²⁸. In primo luogo vediamo Dante intento a operare con i medesimi strumenti, e soprattutto con la medesima logica costruttiva (l'interpretazione creatrice di nuovo diritto) di cui

²⁶ Quaglioni, *Introduzione* cit., 852-857. Vedi *supra*, nt. 8.

²⁷ *Ivi*, 861.

²⁸ *Ivi*, 873.

si erano valse e si valevano glossatori e commentatori: cioè si parte dal testo giuridico antico per intenderlo e adeguarlo. Inoltre osserviamo uno sviluppo e un arricchimento del pensiero dantesco sul tema. Nel *Convivio*, la definizione che apre il *Digesto* era accettata, citata e tradotta: «e però è scritto nel principio del Vecchio Digesto: ‘la ragione scritta è arte di bene e d’equitate’» (*Convivio* IV IX 8)²⁹. Ora invece l’autore si mostra apparentemente consapevole di un dibattito tra Pillio (che contestava appunto essere quella celsina una vera e propria definizione) e Accursio («*reprobo opinionem Pyllii et aliorum*»); e sulla stessa linea di Dante si poneva Odofredo, annotando il frammento ulpiano con le parole «*Tertio describit ius: et dicit quod ius est ars boni et equi...*». Che il dibattito fosse significativamente aperto è dimostrato da Alberico da Rosciate, il quale, nella lettura sul *Vetus*, ricorda una polemica analoga, questa volta fra Piacentino (che avrebbe sostenuto come con le parole di Celso «non diffiniebatur ius») e Jacques de Revigny (soddisfatto invece dal tenore del frammento ulpiano). L’influenza di Jacques de Revigny su Cino da Pistoia – ci ricorda Quaglioni – è ben dimostrata, e proprio Cino nella sua lettura del *Digesto* chiosava le parole di Celso con una sua propria definizione: «*ius est aequitas in praeceptis redacta*». Qui per un verso riecheggia in quel *redigere* l’attenzione al *ius* come *ratio scripta*, che animava la versione dantesca nel *Convivio*, per altro verso appare quella tensione all’*aequitas* che non solo illumina in chiave politica la definizione offerta nella *Monarchia*, ma rinvia a quel fortunato trattatello del XII secolo, le *Quaestiones de iuris subtilitatibus*, più volte tradizionalmente additato dagli studiosi come fonte per la definizione dantesca; un’operetta giuridica, nello stile proprio della letteratura problematica, dove il tema dell’*aequitas* riemerge costantemente con particolari valenze tecniche, quelle valenze che derivavano all’autore da una spiccata consuetudine con la riflessione canonistica³⁰.

²⁹ D. Alighieri, *Convivio*, a cura di G. Fioravanti, in *Opere*, II, cit., 620.

³⁰ I passi dalle *Quaestiones de iuris subtilitatibus* chiamati in causa come fonti contaminate nel dettato della *Monarchia* sono: *Exordium* 4 (*Iustitia vero una con prole generosa solis his que illic aderant invigilare contenta erat. Causas enim et Dei et hominum crebris advertibat suspiriis easque lance prorsus equabili per manus Equitatis trutinebant, ut salvo singulis suo merito servetur incorrupta societas hominum cunctorumque perseveret illibata communitas. Quedam tamen et alia extra id quod Equitate socia curabat expedire nitebatur, cupiens et ea libre iam dicte ponderibus exequare*); II IV: *De iure naturali, gentium et civili* (*Set etiam fit interdum, ut sola deprehendatur auctoritas cum prorsus sedit equitas, velut cum pretor inique decernit: set tamen et hoc solet ius appellari. Licet enim non sit equum, ab eo tamen statutum est quem oportet equitatem statuere. Ergo et hoc dicitur ius respectu equitatis, non quia insit, set quia pro officio statuentis inesse debuit. Nec dici potest aliam esse nominis eiusdem significantiam; set magis eandem, set inproprie acceptam*); VI III: *De iure personarum* (*Prima est equitas qua continetur equabilis et pro dignitate cuiusque congrua rerum quas ad usum hominum natura prodidit inter omnes distributio et eorum que licita vel illicita sunt prefinitio. Sequens et diversa equitatis portio costitit in eo, ut ab invitis id quod nobis debetur interventu iudicis exigamus. Superior enim solam legis auctoritatem, hec autem magistratus etiam*

Rileva conclusivamente Quaglioni come «Dante non vede il diritto come un'astrazione. Il suo è un diritto che può alterarsi – “corrompersi”»; a stimolare la ricerca di Dante è il bisogno di colmare una lacuna, trovando l'anello che permette di riconoscere nella ‘ragione scritta’ la *civilis sapientia* del suo tempo³¹.

L'ultima questione che è opportuno non trascurare in questa sede riguarda un altro dei passi più discussi ed esegeticamente tormentati della *Monarchia*: il paragrafo conclusivo, dove Dante prescrive all'imperatore di manifestare nei confronti del papa una filiale *reverentia*. Il tenore di quella pagina, che viene a concludere il terzo libro e il trattato nel suo insieme, dopo tutto ciò che con argomentazioni serrate, stringenti, implacabilmente fondate nella logica e nella dottrina giuridica, era stato detto sull'indipendenza dell'autorità imperiale e sulla sua diretta derivazione *a Deo*, è sembrato a molti stonato, decisamente fuori chiave e fuori posto. Prima di considerare come Quaglioni risolve in sede di commento – ci pare di poter dire in via definitiva – il problema sollevato da quelle parole conclusive di Dante, è necessario tornare ancora a quell'identificazione tra impero e giustizia (quest'ultima intesa come fondamento di ogni rapporto sociale, premessa di base ad ogni forma di relazione umana), che Ernst Kantorowicz sottolineò magistralmente, e che oggi il curatore rievoca: «Solo una visione semplicistica del Medioevo giuridico-politico può sorprendersi che l'enfasi della dottrina sull'Impero e sulla sovranità imperiale come principio ordinatore universale, cioè come garanzia ‘sovrana’ di un ordine giuridico incardinato nell'idea di *iurisdictio*, si manifesti proprio nella crisi dell'universalismo e nell'epifania di nuove forme di potere. [...]. Anche per Dante l'imperatore è *l'executor iustitiae* (*Monarchia* II x 1)»³². Proprio l'identificazione fra *Sol Iustitiae* (Dio) e *Sol Monarchiae* (imperatore) nella tradizione bizantina era l'elemento più innovativo nella ricerca di Kantorowicz intorno al senso ordina-

*vim desiderat atque sollertiam. Et prior equitas commodatur ad res ipsas, ideoque ius quo continentur talis equitas intitulatur ex rebus. Huic autem priori iuri accomodatur ius actionum: dominii enim nomine in rem actio prodita est, item ex obligatione quesita personalis nascitur actio. Hoc ergo est ius, id est actionum, et seorsum et non ex rerum applatione intitulatur). Cfr. G. Zanetti (a c. di), *Quaestiones de iuris subtilitatibus*, Firenze 1958; per un inquadramento della cultura sottostante le *Quaestiones* e un'ipotesi sul loro autore si veda A. Gouron, *Les Quaestiones de iuris subtilitatibus: une oeuvre du maître parisien Albéric*, in *Revue historique*, 2001, 343-362; e da ultimo R. Ruggiero, *Una definizione del diritto in Dante*, in AA.VV., «*Del nomar parean tutti contenti*». *Studi offerti a Ruggiero Stefanelli*, Bari 2012, 146-162.*

³¹ Quaglioni, *Introduzione* cit., 869-875.

³² *Ivi*, 879 s. Su questi temi mi limito a rinviare a P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982, e soprattutto del medesimo studioso *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000. Si veda naturalmente Quaglioni, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna 2004.

mentale che l'immagine bi-solare proposta da Dante in *Purgatorio* XVI doveva acquistare: «Soleva Roma ... due soli aver»³³.

Avendo ben chiaro questo principio, e l'identificazione fra imperatore, fonte dell'ordinamento e *iustitia*, leggiamo i paragrafi conclusivi del trattato dantesco (III XVI 17-18):

Que quidem veritas ultime quaestionis [l'indipendenza della Monarchie auctoritas e il suo diretto discendere da Dio] non sic stricte recipienda est, ut Romanus Princeps in aliquo Romano Pontifici non subiaceat, cum mortalis ista felicitas quodammodo ad immortalem felicitatem ordinetur. Illa igitur reverentia Cesar utatur ad Petrum qua primogenitus filius debet ad patrem: ut luce paterne gratie illustratus virtuosius orbem terre irradiet, cui ab Illo solo prefectus est, qui est omnium spiritualium et temporalium gubernator.

Reverentia è dunque quella che l'imperatore deve mostrare nei confronti del papa, in primo luogo perché la «felicità mortale è in qualche modo ordinata ad una felicità immortale» e poi anche affinché «illustrato dalla grazia paterna, più virtuosamente illumini l'orbe della terra». E Dante ha cura di precisare in cosa consista tale *reverentia*: nel tipo di atteggiamento che il figlio primogenito deve tenere nei confronti del padre.

Non si fa fatica a credere che parole siffatte siano suonate addirittura contraddittorie con ciò che immediatamente precede, impreviste, incomprensibili. Solo che anche *reverentia* è parola da assumere nel suo valore tecnico, giuridico; o in questo caso dovremmo dire nell'assenza di un suo specifico contenuto dogmatico e precettivo. Nella Glossa accursiana alla Novella VI di Giustiniano, Dante poteva trovare l'analogia fra Chiesa-madre e Impero, un binomio che potrebbe aver ispirato questa chiusa. E soprattutto la *debita reverentia* figurava nella formula di giuramento prestata da Arrigo VII per la sua incoronazione romana (6 luglio 1313). Sulla base di tutto questo Quagliani argomenta in modo persuasivo che la *reverentia* non determina un vincolo di obbedienza, non costituisce elemento di un rapporto obbligatorio. Anzi dal *Convivio* (IV xxiv 14-15 e IV viii 1) emerge il contrario: *reverenza* e *obbedienza* si escludono; un fanciullo deve obbedire al padre, ma una volta raggiunta l'età adulta quell'obbedienza è sostituita dalla reverenza. E il commentatore oggi sottolinea: «Che la filiale *reverentia* dantesca non possa essere interpretata semplicemente come una re-

³³ Per un'analisi di *Purgatorio* XVI rinvio a R. Ruggiero, «A maggior forza e a miglior natura / liberi soggiacete». *Libertà e diritto in Purgatorio XVI*, in R. Cavalluzzi, P. Guaragnella, R. Ruggiero (a c. di), *Il Diritto e il Rovescio. La gravità della legge e la sostenibile leggerezza delle arti*, Lecce 2012, 51-79, in specie 69-72 e ntt. 40-42.

lazione potestativa in senso dominativo, è chiaro anche da quanto spiega Tommaso d'Aquino distinguendo tra *ius paternum* e *ius dominativum*³⁴. Dunque dal momento che consapevolmente si impiega un'espressione tratta dal piano etico e dal lessico proprio dei rapporti familiari, altrettanto consapevolmente si esclude la possibilità di istituire un vincolo di tipo giuridico. L'indipendenza e l'autonomia imperiali lungi dall'essere ridimensionate da questo *subiacere* ne risultano ancor più lucidamente determinate, qualificate nella *forma iuris* loro propria.

Molti altri aspetti nel lavoro di Diego Quaglioni, sia sul piano dell'inquadramento dottrinario sia su quello dell'esegesi puntuale, meriterebbero di essere richiamati e adeguatamente discussi. Questa edizione ha il merito non solo di costituire il punto d'arrivo necessario a fissare il testo del trattato dantesco e a sgomberare il campo da numerosi 'falsi problemi', ma soprattutto di riaprire la via allo studio della *Monarchia* per generazioni di ricercatori che vogliono misurarsi con il pensiero giuridico di Dante, e con quella «prima rappresentazione – sia pure 'incompiuta' – di un modello giuridico-politico dal quale si genera teoricamente il moderno concetto di ordinamento»³⁵. Per lo studioso che voglia cimentarsi con la biblioteca dantesca, si apriranno nuove stimolanti possibilità di ricerca nell'ambito dei saperi giuridici e soprattutto di quelle possibili fonti intermedie che rendevano fruibili anche gli aspetti più tecnici da un pubblico di letterati alieno da ogni steccato disciplinare. In questo senso i *libri Epistolarum* di Petrus de Vineis e l'insieme della produzione culturale maturata attorno alla Magna Curia avevano offerto un lascito duraturo per la costituzione della moderna *ars dictaminis* e ad un tempo per la formazione di un linguaggio politico europeo largamente condiviso.

Raffaele Ruggiero
(Università di Bari)
raffaele.ruggiero@uniba.it

³⁴ Cfr. Quaglioni, commento al testo, in D. Alighieri, *Monarchia* cit., 1412-1415.

³⁵ Quaglioni, *Introduzione* cit., 883.

In ricordo di Mario Pani

Mario Pani è scomparso il 15 gennaio all'età di 75 anni. Ha insegnato Storia Romana per più di trent'anni nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella Facoltà di Lettere e Filosofia, poi nel Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Tardo Antico, di cui è stato direttore dal 1984 al 1986; è stato coordinatore del dottorato di ricerca in Storia Antica e poi del curriculum di Storia, Archeologia e Diritto romano della Scuola di Dottorato in Scienze dell'Antichità e del Tardoantico dal 1996 al 2010.

Era professore emerito.

I Maestri che più di ogni altro hanno segnato il suo percorso sono stati, come egli stesso ricordava, Ettore Lepore e Luigi Moretti, che durante i loro anni di insegnamento nell'Università di Bari, lo introdussero allo studio della complessità del mondo antico sotto molteplici e diversi profili. E se Mario Pani apprese da Ettore Lepore la necessità di arrivare alla individuazione di categorie, da Luigi Moretti la concretezza delle fonti, che non lasciano spazio a conclusioni generalizzanti. Mario Pani seppe fondere i due percorsi di indagine e di rielaborazione critica. Da Luigi Moretti ereditò l'importanza delle fonti epigrafiche come documenti necessari per la ricostruzione sia di avvenimenti catalogati solitamente nella grande storia, sia di fatti e circostanze di apparente minore importanza, ma utili a comprendere le dinamiche profonde della società, anche quella di una piccola realtà locale. Mario Pani accolse infatti l'invito a ricostruire, insieme con la storia della politica, della cultura e delle idee, anche la 'microstoria' dando impulso a progetti epigrafici con allora giovani ricercatrici (si ricordano i due volumi de *Le Epigrafi Romane di Canosa*, Bari, Edipuglia, 1985 e 1990) e avviando dal 1983 la collana *Documenti e Studi* della sezione storica del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, all'interno della quale è la serie *Epigrafia e Territorio. Politica e Società*, che appunto rispecchia le due linee di ricerca. Se importante ritenne lo studio delle fonti epigrafiche, ugualmente molto apprezzò il contributo dell'archeologia e degli studi di diritto romano, e saggi di argomento archeologico o di diritto sono presenti nei volumi della collana.

Il volume 48 di *Documenti e Studi*, raccoglie gli *Scritti di Storia per Mario Pani* (Bari, Edipuglia, 2011) ed è stato a lui offerto dai suoi allievi per i suoi 70 anni, con contributi di amici e colleghi.

Molte sono le tematiche care a Mario Pani, di natura 'curioso', desideroso di sapere e di conoscere.

Una è l'indagine sull'età del Principato, nel cui ambito si ricorda il giovanile, ma ancora oggi imprescindibile, *Roma e i re d'Oriente da Augusto a Tiberio*

"
"
"

(Bari, Adriatica editrice, 1972); *Tendenze politiche della successione al principato di Augusto* (Bari, Adriatica editrice, 1979); *La corte dei Cesari tra Augusto e Nerone* (Bari, Laterza, 2003); e il recentissimo *Augusto e il principato* (Bologna, Il Mulino, 2013).

Altro tema a lui caro soprattutto in anni recenti è l'indagine e riflessione sui profili istituzionali di Roma antica. *Il Costituzionalismo di Roma antica* (Bari, Laterza, 2010), raccoglie i suoi pensieri sulla storia della società e delle istituzioni romane (e dei loro limiti) e la loro relazione con la modernità. La ricerca del pensiero politico, della mentalità, delle idee e dei concetti, si concretizza nel 2011 nella rivista da lui voluta e sostenuta (insieme con G. Zecchini, S. Roda, C. Bearzor, L. Prandi), *Politica Antica*; l'intento era, ed è, infatti, quello di riflettere sulla politica antica nel suo aspetto globale.

Studioso colto, raffinato, seppe aprirsi ai giovani ricercatori e ai dottorandi in un continuo e proficuo dialogo, che ha reso possibile la costruzione, a Bari, di una Scuola di Storia Antica aperta a ogni voce, a diversi indirizzi.

La sua eredità si può cogliere ora nel volume postumo (nr. 61 della collana Documenti e Studi), *Conversazioni sulla Storia Antica. Testimoni per un bilancio di generazioni nell'Università Italiana*, per il quale ha chiamato a collaborare storici, archeologi e giuristi della sua generazione (anni '39/40) per un bilancio sulle loro esperienze culturali, politiche, civili. Per riflettere se il loro patrimonio di idee, valori, impegno, conoscenze sia stato accolto dalla generazione successiva e quanto esso abbia inciso nella sua formazione.

L'invito a partecipare a queste *Conversazioni* rivolto ad Andrea Giardina, di una generazione successiva a quella di Mario Pani e degli altri suoi colleghi, era appunto in questo senso orientato. Senza rimpianto del passato, con la consapevolezza, invece, della concretezza del presente, con la persuasione, in ogni caso, che 'il futuro ha un cuore antico'.

Marcella Chelotti
(Università degli Studi di Bari Aldo Moro)

Recensioni e Segnalazioni

Francesca Tamburi, *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana, I. Cicerone*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. XX-372, ISBN: 9788849527018.

Il lavoro di Francesca Tamburi ha come obiettivo principale l'analisi delle diverse sfaccettature della giurisprudenza romana fra tarda repubblica e primi secoli dell'impero, alla luce delle testimonianze ciceroniane.

L'opera è suddivisa in sei capitoli, preceduti da una premessa generale (pp. VII-XIII), in cui è esplicitato lo scopo dell'indagine, e da una sezione introduttiva in cui invece l'A. prospetta i motivi per cui si sia scelto Cicerone come base di partenza della ricerca (pp. XV-XX).

“Ciascuna epoca si crea degli intellettuali”: la citazione di Paul Zancker che apre il volume è emblematica poiché giustifica la scelta di dedicare l'indagine alla prospettiva di Cicerone, intellettuale-modello dell'ultima età repubblicana che ben rappresentava la cultura e la società del tempo. Un vero e proprio “*homme d'action*”, come si legge nel testo. Come ben sappiamo e come ben noto alla stessa Tamburi, il giudizio dell'oratore in merito ai giuristi non è per nulla univoco. Obiettivo dichiarato del volume è “decifrare la torsione cui l'Arpinate sottoponeva i suoi giudizi sui giureconsulti per cogliere il ruolo che essi coprivano nella società contemporanea” (p. XVIII). Base indiscussa della concezione dell'Arpinate è un *ius prudens* persona esperta nel diritto della propria epoca, che mediava fra quest'ultimo e la vita quotidiana.

Il capitolo d'apertura (pp. 1-97) affronta “*Due divergenti prospettive: i discorsi in difesa di Aulo Cecina e L. L. Murena*”. Le due orazioni, separate da una manciata d'anni, sono in realtà qui contrapposte: se nella *Pro Caecina* viene riconosciuta la funzione civile dei giureconsulti, la *Pro Murena* è estremamente critica nei riguardi della categoria. Tale modalità antitetica di rappresentazione ricorre sovente nel *corpus* ciceroniano.

L'orazione in difesa di Aulo Cecina rappresenta l'apice della prima fase di produzione oratoria. In sintesi, essa ha come nucleo argomentativo la contrapposizione fra la *ratio iuris* e i nudi *verba* della formula di diritto: Cicerone, avendo dinanzi agli occhi un modello ideale di giurista, autorevole ed equilibrato, auspica in tale orazione che i *ius periti* sempre più si muovano nel senso di una valorizzazione dell'*interpretatio* a lume della *ratio iuris* (p. 25), in antitesi alla cavillosità di coloro che si attengono strettamente ai *verba* (della norma, del contratto, dell'atto negoziale, etc.). Il tratto distintivo dell'orazione difensiva è quello in cui si esalta il *ius* dei *prudentes* come collante per la convivenza sociale, come “argine alla violenza”, pervaso di *sanctitas*, senza il quale sarebbe più che probabile un disfacimento delle basi repubblicane (p. 34).

Di diversissima impostazione – si è detto – è la *pro Murena*. Qui, il giurista assume le vesti del tecnico cavilloso. Il giureconsulto preso ad esempio è Servio Sulpicio Rufo. Seppur amico dell'Arpinate, il *ius prudens* viene dipinto come un tecnico che lavora più per il piacere altrui che per il proprio. L'immagine generale offerta di Servio è “sbiadita e incolore”, come scrive la stessa A. Addirittura, se nella *Pro Caecina* il *ius* forniva un argine alla violenza, ora è l'*ars militiae* a ricoprire questo ruolo. Cicerone si scaglia,

qui, contro l'atteggiamento eccessivamente conservativo dei giuristi, al punto da definire la *iuris prudentia* come *vulnus* al *mos maiorum*. Il tutto a discapito dell'*aequitas*, sempre a causa di un morboso attaccamento alle forme verbali. Infine, il *ius* viene surclassato sia, come è stato già detto, dall'*ars militiae*, sia anche dall'*ars oratoria*, più utile perché materia più affine allo stesso Cicerone.

È evidente che scopo dell'Arpinate è adoperare una specifica strategia persuasiva, modellando quindi il giudizio sulla giurisprudenza a seconda delle circostanze.

Il secondo capitolo è dedicato a "*La stagione dei grandi trattati*" (pp. 99-218), che vede l'alternarsi delle produzioni ciceroniane di età matura, come il "*De oratore*", il "*De republica*" e il "*De legibus*".

Nel "*De oratore*", Cicerone concepisce la figura del *perfectus orator* come politico intellettuale, come cardine per la rinascita della repubblica, a discapito, ben inteso, del giurista stesso, il cui ruolo subisce un forte ridimensionamento. Cicerone ritiene in ogni caso necessario far convivere l'*ars oratoria* con le conoscenze giuridiche. Nel "*De republica*" invece il giurista è soppiantato dall'"oratore perfetto", additato dall'autore come speranza per la rifondazione dell'intera *civitas*. Si ha, dunque, come l'impressione che i *iuris consulti* siano sempre più confinati rispetto al dibattito culturale del tempo. L'apice di tale argomentazione è raggiunto nell'ultima delle opere considerate, il "*De legibus*": la critica alla giurisprudenza, qui, si inasprisce considerevolmente. Tra le colpe dei giuristi si annovera anche e soprattutto quella di rendere oscuro ed inaccessibile, a mo' di responso oracolare, il diritto stesso. Nell'opera, infatti, vengono messi a confronto le *quaestiunculae* dei giuristi e l'*universum ius* nella sua accezione totalizzante, ove le prime altro non farebbero che arrecare danni all'essenza della giustizia universale.

Nel terzo capitolo, "*Servio nell'epistolario*" (pp. 219-228), l'A. analizza la corrispondenza fra l'Arpinate e il giurista Servio Sulpicio Rufo, al fine di comprendere le valutazioni a lui relative. Il dipinto che Cicerone ci prospetta del giurista, anche stavolta, non appare univoco: esso oscilla fra il ritratto di un uomo scarsamente risoluto nell'agire politico, eccessivamente incline ai cavilli, incerto e timoroso e quello di un giurista elogiato e stimato.

Il quarto capitolo prende in esame "*Iuris consulti (e oratori) nel Brutus*" (pp. 229-254). Il clima politico non è favorevole all'oratore. La repubblica, così come la carriera di Cicerone, sono in declino. Non è un caso, perciò, se nel *Brutus* rinveniamo un Cicerone sfiduciato, affranto. Un pessimismo decadente e malinconico pervade il dialogo, e l'oratoria è ormai impotente al cospetto di una dittatura incipiente. I giuristi, qui, sono "modelli senza futuro", come scrive l'A.: il dialogo è però tutt'altro che una riflessione sul declino della *iuris prudentia*. La rassegna di personalità qui operata dall'Arpinate altro fine non ha se non esaltare e rendere gloria ai grandi nomi che avevano popolato la scena del *ius*.

Il capitolo quinto, "*Le promesse culturali dell'ultima battaglia politica di Cicerone*" (pp. 255-317) è ben più articolato. Emarginato ormai dalla vita pubblica, egli scrive il "*De officiis*", trattatello sull'educazione etico-politica. Gli *officia* consistono nei comportamenti che il futuro ceto dirigente romano dovrebbe osservare. Come si pone, qui, la figura del giureconsulto? Si può dire che sia positiva, tanto che chi pratica la *iuris prudentia*, autorevolissima occupazione, è portatore di onore e potere.

L'A. affronta poi i *Topica*, ultima opera retorica, dedicata al giurista Trebazio. Questi, fidato pupillo dell'Arpinate, è tratteggiato come uomo virtuoso e onesto, di grande capacità mnemonica e perito nella *scientia iuris*. Nell'opera vengono illustrate le tecniche utili ai *prudentes* per rintracciare razionalmente gli argomenti da esporre. Il motivo per cui Cicerone scrive è intrinsecamente critico: è evidente che ritenesse i giuristi non abbastanza ferrati nell'*inventio*.

Il quinto capitolo si chiude con il ritratto del già citato Servio nella IX *Philippica*. L'occasione per scrivere è la morte di Servio stesso, ucciso presso l'accampamento del nemico Antonio. L'effigie fornita è quella di un uomo estremamente coraggioso, che ha scelto consapevolmente di andare incontro ad un sicuro sacrificio in nome della carica da lui ricoperta. Un grande *pathos* pervade la IX *Philippica*, e non è da trascurare l'aspetto propagandistico insito nell'orazione: infatti, l'Arpinate ha colto l'occasione anche per illustrare gli ultimi giorni che la repubblica stava vivendo. Giurista e senatore irreprensibile, anche nel lato privato, Servio è dunque la vetta cui un giurista può aspirare. Buon padre, intelligente nel *ius*, *bonus civis* e *bonus vir*: Cicerone ha per l'amico solo buone, accorate parole.

Il volume trova la sua chiusura nel sesto capitolo, "*I giuristi secondo Cicerone: un problema di ruolo*" (pp. 319-325), in cui l'A. opera una breve sintesi del Leitmotiv alla base della sua indagine. Si ribadisce, infatti, che il problema dei *prudentes* per l'Arpinate si incentrava sul ruolo da essi ricoperto nella società. Così come quest'ultima muta, anche l'effigie del giurista è variegata. Nonostante la veste di *vir sapiens*, adempiente al *munus respondendi*, il giureconsulto-tipo è descritto in modo non privo di ambiguità quando Cicerone si ferma sull'esclusivismo quasi patologico dei giuristi e sul desiderio di tenere per sé la *cognitio iuris*; il che vale al loro sapere gli attributi di "oscuro" e "faraginoso", trattato senza un metodo scientifico e universale.

Chiude il volume un'utile appendice, contenente le fonti sulle quali si è fatto affidamento per confezionare, alla fine, la trama del lavoro. L'indagine di Francesca Tamburi presenta molti lati positivi. Anzitutto si tratta di un volume in grado di appassionare anche i non addetti ai lavori; lo stile è chiaro e lineare, l'analisi non priva di spunti originali. Si attende, dunque, speranzosi la continuazione dell'indagine, confidando in risultati altrettanto proficui.

Grazia Creni
(Università del Salento)

Mariateresa Carbone, *Satisfatio Tutoris. Sull'obbligo del tutore di garantire per il patrimonio del pupillo*, Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro. Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, Giuffrè Editore, Milano 2014, pp. XIII-218, ISBN 9788814190520.

La *satisfatio rem pupilli salvam fore* è il giuramento che il tutore era chiamato a prestare al fine di garantire l'integrità del patrimonio del minore e la *bona fides* nella sua amministrazione. Se la *satisfatio voluntaria* era spontaneamente prestata in ipotesi di contutela al fine di essere preferiti nella gestione delle sostanze del pupillo, la *satisfatio necessaria* poneva al *tutor*, invece, un vero e proprio obbligo di rendere la *cautio* al momento dell'assunzione dell'incarico. Incerte, come subito l'autrice sottolinea nel primo capitolo (pp. 1-25), sono le origini di quest'ultimo istituto: secondo l'opinione dominante, poiché le prime fonti sulla *satisfatio necessaria* risalirebbero ad epoca imperiale, l'obbligo di *cautio* venne imposto proprio in questo periodo. Ma la tesi non convince una corrente minoritaria, secondo cui il fatto che non siano state ritrovate delle fonti anteriori non escluderebbe un'origine repubblicana dell'istituto, forse di matrice editale.

Nodo centrale della riflessione di Maria Teresa Carbone è chiarire su quali categorie di tutori incombesse l'obbligo di *satisfare*. L'indagine dell'a. è svolta attraverso un'analisi esegetica delle fonti e un approfondito confronto tra le posizioni assunte nel tempo dagli studiosi della materia.

Per l'a., alla luce dei testi pervenuti sino a noi, è pacifico il rapporto tra *cautio* e le prime forme di tutela che il mondo romano ha conosciuto, ovvero la tutela testamentaria e quella legittima. In Gai 1.199-200 è affermato da una parte, esplicitamente, un esonero dal dovere di prestare la *cautio* per i tutori testamentari, poiché la designazione del *pater familias*, espressa nell'atto di ultima volontà, sarebbe stata sufficiente ad assicurare l'idoneità del tutore a svolgere l'incarico; dall'altra, si desume in via implicita, poiché non inseriti tra gli esonerati, un obbligo dei tutori legittimi a giurare, perché, nonostante il rapporto di parentela con il minore, non si poteva dar per scontata la loro onestà nella cura degli interessi del pupillo, essendo questi chiamati direttamente dalla legge decemvirale.

Problematica è, invece, la posizione dei tutori magistratuali e di una particolare tipologia di legittimi, ovvero i tutori-patroni, poiché le fonti non sembrerebbero concordanti o risulterebbero interpolate.

Con riferimento ai magistratuali, l'a. ritiene opportuno analizzare separatamente la situazione di un tutore nominato da un magistrato romano rispetto a quella in cui il tutore fosse nominato da un magistrato municipale.

Nei capitoli secondo, terzo e quarto (pp. 27-121) la riflessione si focalizza sui tutori d'ufficio romani. Quella corrente minoritaria, per la quale la *satisfatio necessaria* sarebbe stata prevista in un editto pretorio, ritiene che i magistratuali di epoca repubblicana (gli *Atiliani* e gli *Iulo-Titiani*) sarebbero stati tenuti a *satisfare*. Tuttavia, per l'a. le fonti non sarebbero sufficienti ad affermare che un obbligo di prestazione della *cautio* fosse

contenuto in una clausola edittale. A tal proposito, il “*curat praetor*” in Gai 1.199 non sembra essere decisivo. Dal passo si evince che il pretore deve *curare* che sia i tutori sia i curatori prestino la *cautio*, ma, poichè per i curatori non esisteva nessun editto che imponesse loro di *satisdare*, si ritiene che l’inciso “*curat praetor*” non implichi l’esistenza di un obbligo. Alla luce di tali rilievi, la posizione dei tutori magistratuali può essere definita solo attraverso un’analisi delle fonti classiche riferentesi ai tutori d’ufficio nominati *ex inquisitione*, risultando esse, cronologicamente, le prime nelle quali si menzioni la *satisdatio necessaria*. L’a. mette in evidenza la diversità delle posizioni degli studiosi in relazione a tali fonti. Un’opinione diffusa ritiene che lo svolgimento dell’*inquisitio*, quindi l’accertamento dell’idoneità del candidato alla tutela, avrebbe di fatto escluso la necessità di *cautio*. Al contrario, una diversa visuale asserisce che, poichè la distinzione tra *dati ex inquisitione* e *dati sine inquisitione* sarebbe solo giustiniana, i tutori magistratuali di epoca classica sarebbero stati tenuti in ogni caso a *satisdare*. Entrambi gli orientamenti ritengono essenziale Gai 1.200. Il fatto che Gaio, tra le categorie esentate dall’obbligo di *cautio*, menzioni i tutori testamentari e i curatori magistratuali confermerebbe, secondo alcuni autori, l’esenzione dei tutori magistratuali, posta un’analogia con il procedimento di nomina dei curatori da parte del magistrato; per altri, invece, il fatto che i tutori magistratuali non siano espressamente previsti tra coloro che sono esonerati confermerebbe implicitamente l’obbligo di *satisdatio* da parte degli stessi. Benchè l’a. attribuisca valore esemplificativo piuttosto che esaustivo all’elencazione gaiana, ella prende le distanze da entrambe le posizioni. Innegabile è il frequente rapporto di esclusione *inquisitio-satisdatio*. Solo i *confirmati ex testamento patris* sono espressamente equiparati ai tutori testamentari (D. 26.3.3) e solo costoro sarebbero, dunque, sempre esonerati dall’obbligo di *cautio*. Qualora, invece, fosse stata una persona non esercente la *patria potestas* (la *mater* in D. 26.3.2 pr. o lo zio in D. 26.3.3) ad indicare nell’atto di ultima volontà il *tutor*, quest’ultimo sarebbe stato esonerato dalla *cautio* solo se fosse stata svolta l’*inquisitio*. Nonostante questo, ci sono ipotesi peculiari in cui la *satisdatio* sembrerebbe essere opportuna pur in presenza della *inquisitio*. Si tratta dei casi di nomina da parte del *praeses* con *inquisitio* svolta dal magistrato municipale, quindi da soggetto diverso da quello che aveva proceduto al conferimento dell’incarico (D. 26.1.6.1); della tutela esercitata dal *filius familias*, cioè da soggetto *alieni iuris*, in cui il giuramento del *pater* era finalizzato a fondare una responsabilità solidale che andasse oltre a quella contenuta nei limiti del peculio (D. 27.1.15.17); dell’unico contutore superstite (C. 5.42.2 pr.). In conclusione, quindi, per l’a., sembra che fosse il magistrato a decidere in ultima istanza se richiedere o meno la *cautio* con il decreto di nomina, necessità che, il più delle volte, sarebbe venuta meno qualora egli avesse espletato personalmente e approfonditamente l’*inquisitio*.

La situazione dei tutori nominati dai magistrati municipali è analizzata nel quinto capitolo (pp. 123-161). Tradizionalmente si ritiene che il *tutor* avrebbe dovuto in ogni caso prestare la *cautio*, poichè il *magistratus municipalis* era sempre tenuto a richiedere il giuramento per non incorrere nelle conseguenze sfavorevoli derivanti dall’esercizio nei suoi confronti dell’*actio subsidiaria*. L’a. è, tuttavia, di diversa questione. Infatti, il magistrato municipale, a fronte di un’insolubilità del tutore, sarebbe stato responsabile non solo nell’ipotesi in cui avesse ommesso di richiedere la *cautio* (D. 27.8.1.11-12), ma

anche nell'ipotesi in cui, pur avendo richiesto di giurare, la *satisdatio* non fosse stata prestata in maniera sufficiente per dolo o colpa del magistrato (D. 27.8.7). Al contrario, qualora il tutore fosse rimasto solvibile, benché non avesse prestato il giuramento, il magistrato municipale non sarebbe stato soggetto a nessuna forma di responsabilità. Questo sembrerebbe essere prova del fatto che non esisteva un obbligo di *satisdare* per i tutori municipali, anche se, nei fatti, la *cautio* era sistematicamente richiesta dal magistrato per scongiurare un'eventuale responsabilità sussidiaria. L'a., per rafforzare la propria tesi, considera D. 26.4.5.3 (Ulp. 35 *ad ed.*), un passo non opportunamente valorizzato dagli studiosi, dove, in un contesto relativo alla *provocatio ad satisfactionem*, si ammette l'estensibilità della stessa ai tutori municipali nell'ipotesi in cui il magistrato municipale non avesse potuto o voluto esigere la *cautio* da chi era tenuto a prestarla.

Nel sesto e ultimo capitolo (pp. 163-199), l'a. osserva la posizione dei tutori patroni. Che anche in passato ci fossero delle perplessità sul loro obbligo di *satisdare* emerge chiaramente in D. 26.4.5.1 (Ulp. 35 *ad ed.*): essendo i tutori patroni una particolare tipologia di legittimi, per molti erano tenuti a prestare il giuramento, mentre per Ulpiano ne sarebbero stati esonerati se, alla luce di alcuni parametri, quali l'onestà della persona e la consistenza del patrimonio pupillare, fossero stati ritenuti idonei ad amministrare le sostanze del minore. L'a., contrariamente ad una corrente maggioritaria, considera il passo non interpolato e, anzi, coerente con il contenuto di altre fonti del medesimo periodo. Indubbiamente, quindi, la disciplina prospettata da Ulpiano è attendibile, ma l'a. crede che sia comunque opportuno rintracciare la *ratio* dell'esonero. Il motivo per cui il *tutor patronus*, a differenza del legittimo *tout court*, poteva, *causa cognita*, non prestare giuramento si giustificava alla luce del fatto che il rapporto tra tutore-patrono e minore-liberto era improntato sulla *fides*, derivante dall'atto di manomissione. In altre parole, se il *patronus* era stato disposto a concedere la libertà ad un suo schiavo, di sicuro avrebbe gestito i suoi averi con onestà e diligenza.

Il pregio del lavoro di Maria Teresa Carbone risiede nell'aver riesaminato criticamente tutte le fonti disponibili in tema di *satisdatio tutoris* e ridiscusso le relative problematiche, con apporti personali e riletture critiche di grande interesse.

Lucrezia Sabino
(Università del Salento)

Giovanni Papa, *Per una storia del «legatum debiti»*, Lateran University Press, Roma 2014, pp. 132, ISBN 9788846509901.

Si legge agevolmente e con piacere la recente monografia di Giovanni Papa, *Per una storia del «legatum debiti»*, Roma 2014, pp. 130, pubblicata dalla *Lateran University Press* come terzo numero della ‘nuova serie’ della prestigiosa *Collana di Studia et Documenta*, seguendo nella programmazione, pur precedendole nella stampa, altre due opere il cui titolo non viene rivelato in terza di copertina: l’una del compianto Antonio Guarino, l’altra del direttore della *Collana*, Francesco Amarelli.

Si tratta di uno studio sull’efficacia del legato con cui il testatore avesse disposto in favore del creditore il pagamento di un debito a suo carico (cd. *legatum debiti*), osservata attraverso l’elaborazione giurisprudenziale degli autori di età antonina e severiana fino alla ‘concettualizzazione’ sistematizzante dei Commissari giustinianeî. Il lavoro si articola in cinque capitoli, il primo dei quali è dedicato alle premesse, in cui l’A. critica la rappresentazione storiografica di questa disposizione testamentaria, generalmente segnata da «un’immagine tendenzialmente appiattita dell’istituto la quale, fondandosi in linea di massima sull’antitesi dogmatico-cronologica diritto classico – diritto giustiniano, prescinde dal dibattito tra le diverse posizioni giurisprudenziali» (p. 19). Osservazioni, queste, evidentemente condivisibili, che inducono il Papa a trattare il fenomeno (che mi sembra eccessivo, tuttavia, definire con l’A. in termini di ‘istituto’) attraverso «una rilettura del dibattito giurisprudenziale alla luce di una possibile linea di continuità tra il pensiero giuridico che va dagli Antonini ai Severi e la normativa giustiniana» (p. 23).

In questa prospettiva l’A. dedica un capitolo (il secondo) al pensiero giurisprudenziale testimoniatoci per l’età di Adriano e Marco Aurelio, un altro (il terzo) all’età severiana, e un altro ancora (il quarto) alla concettualizzazione giustiniana. Tale scelta metodologica – indubbiamente opportuna per la sua agilità espositiva – tuttavia sconta il rischio (talora inevitabile) di radicalizzare le testimonianze giurisprudenziali che ci sono giunte e di elevarne la portata a norma di riferimento per l’età a cui le fonti sembrano riferirsi o di astrarne le soluzioni in termini di opinione generale anche solo del giurista che le ha suggerite, irrigidendone il pensiero ed escludendo contestualizzazioni diverse da quelle a noi pervenute (se non anche opportunamente rimosse dagli antichi esegeti allo scopo di evitare antinomie). E però – va detto subito – tale pericolo viene superato dal Papa fin dalle prime battute attraverso un’analisi illuminata dalle diverse sensibilità di autori contemporanei, e, soprattutto, attraverso una lettura complessa e sottile delle fonti a disposizione. Segnatamente, l’A. muove le sue osservazioni passando in rassegna le testimonianze dei *Digesta* giulianei in D. 30.84.2, 34.3.11 e 34.3.13, che egli interpreta come annunciatori di una soluzione definitivamente raccolta in età severiana, secondo cui la validità del legato di debito sarebbe subordinata all’attribuzione al creditore di un *commodum* ulteriore rispetto al credito originario e quale, per il primo frammento di Giuliano, sarebbe dato ravvisare nell’anticipazione del termine di adempimento, per il secondo (che riguarda, però, un cd. legato di liberazione) nell’attribuzione al creditore di un’*actio ex testamento*, per il terzo nella privazione al debitore di un’*exceptio perpetua*.

L'A. osserva, poi, l'opinione di Cervidio Scevola escerpita dai suoi *Digesta* e pervenutaci attraverso D. 34.3.28.10 e D. 34.3.28.13. Il primo passo concerne il caso di un lascito a titolo particolare (definito prima come legato e poi come fedecompresso)¹ a favore di un tale che era stato tutore del testatore e di suo fratello, e che veniva nominato anche erede con il fratello del disponente e altri soggetti ancora. L'oggetto del legato riguardava, però, una somma di denaro dovuta dal *de cuius* al legatario in rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo in ragione del suo ufficio, e tale da rendere 'inutile' il legato secondo la prospettiva scevoliana, che ancorerebbe la condizione per la validità del *legatum debiti* a un *commodum* per il legatario, ulteriore e differente dalle utilità che gli fossero discese direttamente dalla *pristina obligatio*, e quale il giurista non ravvisa nel caso di specie. In effetti, a me sembra notevole che la risposta del giurista non sia volta a negare validità alla disposizione come tale, ma piuttosto a escludere che potesse essere richiesto con *actio ex fideicommissio* quanto fosse già dovuto dal *de cuius* ad altro titolo. Nel caso concreto, evidentemente però, il fedecompresso avrebbe avuto una sua utilità concreta, se si considera che il legatario, in quanto anche erede, succedendo *pro quota* nel debito del testatore, avrebbe visto estinguere per confusione, almeno in parte, il suo credito. Né, peraltro, si può trascurare che il testatore aveva voluto beneficiare l'ex-tutore con una somma comprensiva delle spese affrontate anche per la tutela di suo fratello; e a quel punto ci sarebbe potuto chiedere se il testatore avesse inteso semplicemente estinguere il debito del fratello, ovvero conferire un'autonoma elargizione di importo pari alle spese di tutela sostenute per il fratello. In ogni caso, infatti, sarebbe registrabile un'utilità obiettiva; ma il frammento non offre autonomi spunti per una risposta.

Analogamente si esprime D. 34.3.28.13 che tratta del caso in cui un marito avesse disposto, mediante fedecompresso in favore della moglie, la restituzione di un mutuo di denaro ricevuto da quest'ultima; ancora una volta Scevola conferma l'*inutilità* di un fedecompresso di tal genere. La questione viene complicata, però, dall'ulteriore interrogativo se il lascito fosse valido qualora fosse stato già accertato in giudizio che la somma pretesa dalla moglie in realtà non le fosse dovuta: secondo l'A., Scevola scioglie la questione attraverso il criterio dell'*utilitas*, contro una lettura del passo che ancorerebbe la validità o l'invalidità del legato rispettivamente all'insussistenza o alla sussistenza di una *pristina obligatio*. Di qui interpreta la risposta del giurista «*secundum ea quae proponuntur posse ex causa fideicommissi peti, quod apparuisset, non fuisse ex alia causa debitum*», nel senso che «con la *petitio fideicommissaria* si possano addurre soltanto quelle pretese che, all'interno di un precedente processo, non siano risultate fondate su altro titolo, diverso appunto dal fedecompresso». Precisazione, questa, che – beninteso – non vuol dire che la *petitio fideicommissaria* servisse a tutelare solo i fedecommissi e non altri rapporti, ma piuttosto – considerato che la domanda rivolta al giurista infatti

¹ L'A. ritiene possibile ascrivere tale confusione terminologica direttamente a Scevola. Personalmente conservo un certo scetticismo al riguardo, dal momento che la tutela (straordinaria) che aveva raggiunto il fedecompresso non era ancora affatto sovrapponibile a quella ordinaria dei *legata* nel II secolo. Mi sembra che l'equivoco getti un forte sospetto sulla genuinità del frammento, anche se, in ragione del costante e coerente riferimento, nei paragrafi successivi, al fedecompresso, è improbabile un intervento additivo postclassico o giustiniano; sembra più verosimile che il passo abbia subito un taglio.

era appunto «*an fideicommissum peti possit*» quando il *fideicommissum* avesse riguardato la restituzione di una somma data a mutuo accertata come non dovuta all'esito di un giudizio – evidentemente indica che avrebbe potuto essere richiesto in forza del fedecommesso solo quanto (e in quanto) non fosse dovuto altrimenti: solo allora il *fideicommissum* avrebbe svolto la sua funzione di liberalità. Scevola riconfermerebbe così l'adesione al principio '*falsa demonstratio non nocet*', pure sotteso in Scaev. 3 resp., D. 31.88.10 che tratta del caso in cui, attraverso un fedecommesso e previa ricognizione di un debito pecuniario, si fosse richiesto all'erede di restituire a due *patru* del testatore, la somma che questi avesse dichiarato di dover loro. Anche qui la questione viene complicata dalla formulazione dell'ipotesi in cui il testatore, contrariamente a quanto avesse rappresentato, in realtà non fosse gravato dal debito riconosciuto; e ancora una volta Scevola spiega, però, che in tal caso «*nullam quasi ex debito actionem esse, sed ex fideicommissio*». Donde l'A. conclude che Scevola si inserirebbe appieno «in quel filone giurisprudenziale che, trovando una vasta eco in Giuliano e soprattutto nei più tardi Papiniano e Ulpiano, sostiene che il legato (ovvero il fedecommesso) di debito, qualora si sostanzi in un mero 'duplicato' del vincolo originario ... risulta *inutile* per il creditore. Il quale, per far valere la sua pretesa, dovrà pertanto necessariamente esperire l'azione derivante dal rapporto sottostante, con l'ovvia conseguenza che gli sarà preclusa quella *ex legato* (ovvero *ex fideicommissio*). Ricorrendo invece l'ipotesi inversa – qualora cioè la disposizione testamentaria dia per esistente un *debitum* che in realtà è *nullum ab initio* o che comunque sia diventato tale in un secondo momento – il giurista sostiene, anticipando tendenze rafforzatesi in tempi successivi, che il lascito riacquisti efficacia e valga per quel che contiene, eccezion fatta per il legame originario che, in quanto mera *demonstratio*, viene a considerarsi superato» (pp. 47 s.).

Il III capitolo si apre con la testimonianza di Papiniano trädita da D. 35.2.5, in cui ci si interroga sul caso in cui un testatore avesse disposto il pagamento di un debito in favore del creditore, rimuovendo però il termine o la condizione ai quali era sottoposta la sua obbligazione; il giurista severiano ritiene che l'onorato potesse pretendere non solo l'*aestimatio* dell'utilità accordata, ma potesse dedurre nella medesima azione (fondata sulla disposizione testamentaria) tutta la somma elargita. In un certo senso è analogo D. 31.66 pr. che rileva, però, soprattutto nella parte in cui Papiniano prende le distanze da Giuliano: qualora il testatore, già obbligato in forza di legato sottoposto a condizione al conferimento di un fondo in favore due legatari, avesse rinnovato nel proprio testamento il medesimo lascito in favore di uno dei due legatari, Giuliano esclude la validità del legato di debito quando si fosse verificata la condizione; Papiniano, invece, propende per una soluzione diversa, privilegiando un'indagine sulla *voluntas testantis*, nel senso che il secondo legato potesse concernere non già la *portio debita*, ma piuttosto la quota del bene che non fosse compresa nel precedente legato. Soluzione, questa, che mi pare porsi in linea con il caso del legato di rimborso della parte delle spese che il legatario avesse sostenuto in ragione dell'ufficio tutelare svolto per il fratello del *de cuius* (D. 34.3.28.10).

L'A. affronta, quindi, le testimonianze paoline tramandateci da D. 31.82 pr., 34.3.25 e quelle ulpianee, tra cui quelle in D. 32.7.2 e in 34.3.14, per dedurne che, secondo la prospettiva di questi giuristi severiani, l'efficacia del *legatum debiti* sarebbe condizio-

nata dall'individuazione di un *commodum*. Esamina, tra l'altro, anche Ulp. 23 *ad Sab.*, D. 30.49.4, che riguarda il caso in cui il debitore avesse legato a un terzo una somma dovuta a un creditore, in favore del quale avesse disposto un fedecommesso per il pagamento del debito a carico del legatario: nonostante la disposizione testamentaria avesse determinato un indubbio vantaggio al creditore, quale sarebbe derivata dalla possibilità di richiedere il pagamento a due debitori (*i.e.* l'erede in ragione della *pristina obligatio*, e il legatario in forza del fedecommesso), Ulpiano nega efficacia al fedecommesso; l'A. stima nondimeno coerente il passo con il pensiero ulpiano: «assunta a criterio della soluzione l'*utilitas* del *creditor*, Ulpiano ritiene che quest'ultimo, non conseguendo per il tramite dell'attribuzione ereditaria nulla di più di quanto avrebbe ricevuto in virtù dell'*obligatio* originaria, non abbia alcun reale interesse all'adempimento dell'attribuzione medesima» (p. 88). Evidentemente – osserva il Papa a nt. 42 – l'oggetto del legato non sarebbe stato differente dal debito né per consistenza né per termini di pagamento. Di contro, però, l'erede avrebbe potuto far valere il 'fedecommesso' – correggendo così, in nt. 45, pp. 89 s., il '*legatum*' di cui parla Ulpiano – avendo questi interesse al pagamento del debito da parte del legatario: di qui, Ulpiano avrebbe negato l'efficacia del fedecommesso, non avendo il creditore, per così dire «interesse ad agire» in base ad esso. In D. 30.49.5 si rappresenta, invece, di un testatore che avesse fedecommesso al creditore una somma garantita da un fideiussore: in tal caso Ulpiano riconosce sia l'interesse dell'erede sia quello del fideiussore all'esecuzione del fedecommesso; mentre in D. 30.40.6, Ulpiano tratta il caso di un fideiussore che avesse disposto tramite legato il pagamento del debito garantito: riprendendo Giuliano, Ulpiano ancora una volta afferma che il legato non sarebbe valido per carenza di interesse del creditore, ma nondimeno riconosce interesse del debitore ad agire *ex testamento*.

In questo quadro si distingue Ulp. 19 *ad Sab.*, D. 30.28.1, che riprende però il pensiero espresso nel ventottesimo libro di Marcello, il quale riconosce efficacia al legato che pure avesse semplicemente riprodotto il debito della *pristina obligatio*. L'A., rimarcando l'adesione di Ulpiano «al pensiero giurisprudenziale dominante, incline a riconoscere l'invalidità del lascito che si limiti a legare (ovvero fedecomettere) la somma di danaro oggetto di obbligazione da parte del testatore» (p. 98 nt. 56), giustifica la singolarità della posizione, riferendone le peculiarità al *legatum per vindicationem*, come in D. 32.3.2 che, tra l'altro, evidenzia le utilità che sarebbero derivate dalla disponibilità immediata di un'azione reale rispetto alle ragioni di credito, ancorandosi – osserva a ragione l'A. – la validità di questa disposizione alla stessa *ratio* (il *commodum*) che avrebbe condotto all'inefficacia un analogo *legatum per damnationem*.

Il IV capitolo riguarda, poi, la prospettiva giustiniana sull'argomento che l'A. giudica «perfettamente coerente ... con le visuali giurisprudenziali dell'epoca imperiale» (p. 119). Nell'ultimo capitolo, il VI, Papa ripercorre in sintesi la traccia, delineata lungo l'intero percorso monografico, dello sviluppo di ciò che egli definisce come «una vera e propria regolamentazione; la quale, nella prospettiva dei *prudentes* del II secolo, pare ancora rilevare soprattutto sul piano delle tutele rimediali, laddove nell'ottica dei giuriconsulti del secolo successivo ... si traduce nell'affermazione di varie *regulae iuris* dirette a garantire sempre più l'osservanza della *voluntas testantis*» (pp. 117 s.).

L'opera, in definitiva, si articola in una serrata catena esegetica delle fonti, che, pur

essendo ovviamente contenuta dall'economia degli argomenti che il Papa ha inteso trattare, non trascura la complessità delle informazioni che ci tramandano i testi, offrendo numerosi e interessanti spunti di riflessione sul tema della *falsa demonstratio* (che, forse, meriterebbe di essere analizzata anche in relazione alla *falsa causa* e alla *falsa condicio*)², delle caratteristiche dell'oggetto delle disposizioni negoziali, e del ruolo – sempre più determinante – della *voluntas testantis*. Aspetti questi, ai quali l'A. non si sottrae, ma dai quali non si lascia distrarre nell'osservazione della lenta e progressiva emersione del *commodum* e delle sue funzioni di «criterio discretivo della validità» (p. 119) del *legatum debiti* e, contemporaneamente, di misura di riferimento per la disciplina della *lex Falcidia*, relativamente ai legati ad effetti obbligatori (p. 121).

Raffaele D'Alessio

(Università di Napoli "Federico II")

² Sul punto, cfr. N. Rampazzo, *La «falsa demonstratio» e l'oggetto dei legati*, in *Index* 29, 2001, 262. non preso in considerazione dal Papa.

Marco Gardini, *Il regime giuridico delle servitù*, Editrice Campus, Parma 2013 (rist. 2014), pp. 182, ISBN 9788898237050.

1. La monografia, romanistica ad onta del titolo generico, si presenta formalmente come un ampio saggio articolato in 21 partizioni, alcune suddivise in paragrafi non numerati (ma preceduti dal segno §) o evidenziati con titoletti sottolineati (per esempio a riguardo dei modi d'acquisto: *Mancipatio*, *In iure cessio* ecc.). È preceduta da una Introduzione di Carlo Beduschi, che ne occupa le pp. 5-10; ed è dotata di Indice delle fonti, pp. 179-182 (lo segnalo perché qualcuno che se ne intendeva era solito dire che un libro senza indici è un libro a metà).

Le partizioni (o capitoli che dir si preferisca) possono esse così raggruppati: 1-4 “L’esperienza consortile”, “L’impostazione arcaica”, “Il regime giuridico classico”, “Il regime postclassico e le *servitutes personarum*”; di pari ampiezza complessiva le partizioni 5-8 “Modi di costituzione” e “Modi di estinzione”, “Problemi di riconoscimento”, “*Modus*”; a loro volta quelle 9-13 su utilità, possibilità, *perpetua causa*, vicinanza, perpetuità; quelle 14-17 “Servitù industriali”, “Le servitù irregolari”, “Servitù e ‘limiti legali’”, “Il rapporto tra servitù e obbligazioni”; le 18-20 sui principi *servitus in faciendo consistere nequit, nemini res sua servit, servitus servitutis esse non potest*; la 21a ed ultima partizione è dedicata alla “Tutela giudiziaria” (pp. 169-178).

2. La ‘premessa’ del Beduschi costituisce una vera e propria introduzione al tema: “passo passo” – dice l’A. a p. 9 – conduce “all’oggetto di questo libro”.

Infatti, con discorso elegante ma tecnico, ricostruisce la “nozione” della servitù come “suggerita dal termine romano *servitus*, che quantomeno richiama una condizione di assoggettamento e, correlativamente, di potere”, mentre “se già non si sapesse cosa sono le servitù, è del tutto improbabile che lo si possa arguire <dall’art. 1027 del codice civile italiano>”. Il *ius mihi* nel senso moderno di diritto soggettivo non è adeguato a farci comprendere le origini dell’istituto, giacché “per i Romani *ius* era fondamentale assetto delle cose, una sorta di *status* potremmo dire, in cui si esprimeva il corretto rapporto delle cose fra loro (e con esse, quello delle persone)”. Insomma “nella concezione romana ogni realtà ha il suo *ius*. Lo hanno i terreni ed in generale gli immobili, come lo hanno le persone: ogni persona ha il suo *status*, e quindi il suo *ius*, che non è sempre e solo vantaggioso”.

Beduschi poi attira l’attenzione su altre considerazioni attinenti all’ordinamento vigente. “Una delle ragioni per cui nella dottrina contemporanea si stenta a trovare un inquadramento soddisfacente per le servitù deriva dal fatto che la concezione dei diritti soggettivi consente di descriverle come poteri, ma solo una volta che siano riconosciute, non di giustificarle a livello originario”. Invece “è accaduto che la giurisprudenza romana ... ha potuto elaborare una categoria generale capace di governare la libera determinazione del contenuto da parte della prassi...”, mentre non può dirsi altrettanto per gli ordinamenti moderni pur di derivazione romanistica, giacché, parafrasando il pensiero di Grosso, è ancora dubbio che “nel nostro diritto, facendo capo alla categoria generale, si è aperta la via alla libera indefinita configurazione di servitù...ad opera dei costituenti”.

Il giovane Autore del libro segnalato (ritengo un allievo del Beduschi) non si di-

spiaccia del fatto che mi sia soffermato sulle pagine introduttive, che non sono di sua penna. Gli è che, nell'elaborazione della tematica, egli ha fatto tesoro, ovviamente a suo modo, proprio di quelle premesse e delle metodiche che quelle pagine sottendono. Anzi sarebbe stato forse opportuno che avesse ripreso più ampiamente di quanto abbia fatto il tema dell'autonomia dei privati romani nel costruire diritti reali sull'altrui, che peraltro è di ricorrente attualità.

3. Gardini si riallaccia al discorso del prefatore partendo dalla considerazione che i più antichi *iter actus via aquae ductus* presentavano, coesistenti, “un profilo materiale (la strada o il canale come ‘cose’) ed un profilo immateriale (la strada come percorso ...funzione, cioè destinazione d’uso)”; “in età arcaica le quattro figure ...coincidevano con un assetto del suolo”, e quindi “possiamo ben capire perché ...fossero considerate cose”, mentre in epoca più recente, ponendosi l’attenzione piuttosto alla loro funzione come per tante altre “operazioni giuridiche rilevanti”, vennero considerate *res incorporales*. Del resto, “in latino il termine *res* alludeva anche a ... esperienze intese come accadimenti purché caratterizzate da precise finalità e modalità (cioè funzioni)” (p. 19).

Inoltre il Gardini connette, ma in termini non meccanici, certe discipline codicistiche nostre con l’esperienza romana (cfr. ad esempio: le pp. 54 s. a proposito dell’art. 1061 c.c.; la p. 59 sull’art. 1073 che ‘gestisce’ il problema dell’estinzione della servitù per prescrizione; le pp. 61 ss. circa “impossibilità di uso e mancanza di utilità” regolate dall’art. 1074). Quell’esperienza antica è stata talvolta tenuta in conto, altre volte invece disattesa, oltre che in precetti normativi anche in pronunce della nostra corte suprema, quasi come se inconsapevolmente fosse penetrata nel nostro ragionar sul diritto a riguardo di questioni pratiche in tema di servitù (cfr. ad esempio le pp. 78 s., 101 e nt. 14, 109 s., 129, 155 s., 163 s.). L’A. fa sua, insomma, la convinzione che la storia non è solo ciò che riusciamo a separare dall’attualità che viviamo, ma è storia giuridica la stessa riflessione sul nostro diritto vivente, perché le costruzioni del presente dipendono sempre, anche inconsciamente, dalle esperienze del passato.

Ciò spiega – a mio avviso – perché non citi nel titolo o in un sottotitolo il diritto romano, ma intitola lo scritto seccamente “il regime giuridico delle servitù”, pur se esso ha ad oggetto sostanzialmente il *ius Romanorum*.

4. L’analisi è ben condotta, chiara e sempre (o quasi) argomentata sulle fonti (tutte anche tradotte correttamente), con esegesi critica moderata e poche menzioni della letteratura classica essenziale (gli Aa. più citati, sono ovviamente Biondi, Branca, Grosso e pochi altri).

Tale parsimonia è, tutto sommato e calcolato, apprezzabile, pur se si discosta dalla nostra tradizione accademica. Non è male infatti che ci si ispiri alle snelle monografie tipiche della letteratura anglosassone, invece di ‘produrre’ pesanti mattoni a stampa che pochi sono disposti a leggere.

Particolarmente interessanti, a mio avviso, talune notazioni a riguardo della tutela giudiziaria delle servitù, secondo le quali la problematica “andrebbe affrontata su due livelli, quello del *ius civile* riferito al titolo costitutivo ... e quello del *ius honorarium* riferito allo stato di fatto; purtroppo però lo stato delle fonti rende difficile ricostruire in modo attendibile il rapporto ... e si può procedere solo per indizi”: “il fatto è che le difficoltà che si sono incontrate per l’inquadramento delle quattro servitù più antiche

...come *res mancipi*, e al tempo stesso come *iura in re aliena*, impediscono di tentare una qualche ricostruzione attendibile del regime arcaico, diverso da quello che traspare dalle fonti, come affermazione di un *ius in re ...*” (p. 169). Ricordo che anni orsono feci cimentare sull’argomento un valente laureando, che pervenne autonomamente alla medesima sconcertante conclusione e se la cavò spostando l’analisi ai regimi consolidatisi nell’inoltrato principato. Non volle tornarci su. Infatti ha pubblicato altro. Peccato. Quelle difficoltà qualcuno pur dovrà superarle. Chi mai se non fresche menti libere da condizionamenti dalla dottrina consolidata? Le fonti non aiutano? Già. Ma è stato pur detto che la “storia” è “lo sforzo di arrivare ad una spiegazione”.

5. Dissentire su qualche punto del lavoro, anche nel darne conto, si può. È nell’ordine delle cose. Ad esempio, la testa dura che ho mi impedisce di condividere la pur elegante originale spiegazione, diversa dalla mia, che il nostro A. dà ad una qualche configurabilità nell’età ‘classica’ di servitù così dette industriali. Lo fa, sospetto, pur di salvare la genuinità di D. 8.3.6 pr. e fonti collegate (v. pp. 118 s.), ricorrendo però a supposizioni, quali peculiari disposizioni testamentarie *et similia*, ed ipotizzando che, a seconda dei casi, i *iurisprudentes* in veste di *iurisconsulti* avrebbero ammesso e negato la possibilità di individuare una servitù in considerazione dell’utilità latamente prediale, o no, dell’attività produttiva. Infatti, se non comprendo male, secondo Gardini i *veteres* ritenevano che i privati con le loro negoziazioni potessero assicurarsi una servitù che conferiva una autonoma disponibilità del fondo altrui, concorrente con quella del proprietario, per rendere più agevole o proficuo lo sfruttamento del proprio destinato a produzioni non tipicamente agricole, ma ciò soltanto se alle disposizioni potesse essere riconosciuta “una portata prediale”.

A me pare invece (ma posso essere in errore) che la maggior parte delle testimonianze antiche da cui sembra doversi trarre siffatta lettura – testimonianze tutte provenienti dalla compilazione giustiniana – sia stata alterata in funzione della finalità di limitare l’autonomia dei privati e la libertà della *iuris scientia* che quella autonomia supportava sul piano tecnico. Donde lo spunto, tratto dal Digesto, del principio moderno (benché non legificato) del “numero chiuso” delle signorie sulle *res*.

In particolare, a mio avviso, i compilatori dovettero essere coerenti con l’inquadramento delle *servitutes* nelle cogenti maglie delle *servitutes praediorum* (nel senso stretto di agricole giusta la identificazione tradizionale del fondo con l’appezzamento di terreno rustico) o delle *servitutes personarum*. Volendo includere anche ‘servitù’ con finalità non tradizionali ma praticate ed approvate dagli esperti *antecessores* che le menzionavano, le ricondussero tutte sotto il tipo delle servitù ‘rustiche’, cioè ‘agrarie’. Altrimenti i negozi al riguardo, per il *ius Romanum* unico e codificato, sarebbero stati *nullius momenti* a meno che non potessero essere configurati come costitutivi di *usus*, *ususfructus* eccetera o, negando loro ogni efficacia ‘reale’, potessero essere considerati costitutivi di vincoli ‘personali’, di mere *obligationes*. Esclusero ogni altra alternativa. Va aggiunto però che, giacché ‘non tutte le ciambelle vengono col buco’ (mi si perdoni l’espressione volgare), qualche traccia di antichi pesi imponibili su fondi altrui non per esigenze prediali/agricole è rimasta nel Digesto: si pensi alla altrui tolleranza di vapori e fumi provenienti da bagni aperti al pubblico o da *tabernae caseariae*, che certamente non implicava “una portata prediale” nell’accezione accennata sopra. L’immobile (il

predio) se ne avvantaggia se ed in quanto e sino a quando vi si praticano quelle attività. L'*utilitas* era acquisita dall'attività, non dal manufatto. Con buona pace della *perpeuta causa* e simili requisiti/presupposti.

Tutte le manomissioni sono agevolmente riconoscibili, perché caratterizzate da una uniforme illogicità allorché si traspone sul piano del fatto pratico la regolamentazione che impongono. La tipologia dell'interpolazione è sempre la stessa: l'inserimento di incisi nel discorso dei *veteres iuris periti*. Non si tratta di glosse di mani inesperte, ma di sistematiche interpolazioni della commissione codificatrice ispirate alla medesima *ratio* di politica legislativa. Una servitù di pascoli di buoi? Ammissibile, purché si tratti di *boves* "*per quos fundus colitur*", ossia di buoi che servono alla coltivazione del fondo dominante. Ebbene, fa specie ritenere che Triboniano e colleghi non avessero riflettuto che un fondo per essere arato da più buoi deve essere molto esteso, e pertanto è difficilmente ipotizzabile che non possa fornire il sostentamento ai pur sempre pochi animali occorrenti. Altro è se sul fondo dominante si pratica l'allevamento di bestiame (attività agricola per i romani?). A riguardo della servitù di trarre materiale e/o trattarlo su fondo altrui, si stabilisce che è ammissibile soltanto quando serva per costruire e mantenere un immobile sul fondo dominante (urbano?) e simili. Ancora una volta però, francamente, non si riesce a concepire quali lavori edili potessero essere mai praticati sul fondo agricolo dominante al di là della realizzazione di qualche manufatto *una tantum*, tali da esigere durevolmente l'assoggettamento del vicino fondo alieno. Cosa comprensibilissima invece, se il materiale serviva ad un opificio in cui si producevano mattoni ed altre cose fittili. E mi fermo qui.

6. Il modo di raccontare del Gardini, sempre controllato, è tecnico ma allo stesso tempo personale: a titolo esemplificativo, la "valenza classica" della parola patto è quella di "tutela pretoria di situazioni concordate" (p. 41). "L'opera 'tipizzante' della giurisprudenza" era indispensabile "per stabilire se le disposizioni dovevano essere affrontate come vere e proprie servitù, trasmissibili *erga omnes*, o solo come prerogative personali" (pp. 36 s.). E così via esemplificando. Bene.

Se un appunto al lavoro recensito si può fare in generale, è che l'impostazione talvolta appare troppo 'manualistica'. Dico: appare. Infatti, in realtà dietro si intravede un notevole lavoro d'intelligenza che va ben al di là della confezione di 'nozioni' che si offrono in opere di sintesi. Soltanto a proposito di costituzione, estinzione ecc. delle servitù l'A. espone il "regime" in modo elementare senza neppure accennare al farsi di quel regime, alle presumibili spinte economiche che lo avevano connotato, alle tecniche e alle eventuali ideologie (*lato sensu* intese) che avevano informato gli interventi degli esperti del *ius*. Così seccamente congegnata, l'esposizione sembra una 'cronaca' di quel fu, non la sua 'storia', che esige la 'spiegazione' del 'fatto': spiegazione, sempre relativa è chiaro, non solo da ricercare per formarsi un convincimento, bensì da motivatamente prospettare all'altrui attenzione critica.

Tuttavia si tratta di dissensi ed appunti che non elidono la bontà dell'insieme di questo (ritengo) primo esercizio di ricerca scientifica di Marco Gardini.

Vincenzo Giuffrè

(Emerito Università di Napoli "Federico II")

Gianluca Zarro, *Aspetti dell'autonomia negoziale dei romani, dalla fides ai nova negotia*, Iurisprudentia. Ricerche, 13, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. XVIII-290. ISBN 9788863427165.

Il volume affronta spinosi problemi di esegesi e ricostruzione della vasta esperienza negoziale dei privati in Roma antica. Gianluca Zarro, in un'indagine che si snoda sul filo di sette capitoli, analizza il complesso tema dell'autonomia negoziale secondo un'ottica (vicina a quella romana) che potremmo definire di *Aktionenrechtliches Denken*.

Il primo capitolo (pp. 4-67) tratta dell'abbandono del modello processuale delle *legis actiones* a favore di quello formulare di più facile esperimento. Lo stesso celebre frammento di Gaio (Gai 4.30) per cui "... *istae legis actiones paulatim in odium venerunt*" rende l'idea della macchinosità del processo sacramentale, da cui la spinta molto forte dei privati verso un procedimento più accessibile. Accanto alle esigenze della prassi si pone in maniera determinante il ruolo della *fides* come regola d'inferenza dell'agire dei privati da cui scaturisce, tra le altre, la clausola "*ex fide bona*", che caratterizza la soluzione delle controversie nelle decisioni arbitrali. È proprio sulle differenze e identità tra *arbitrium* e *iudicium*, ma soprattutto tra le definizioni di *arbiter* e *iudex* che l'Autore propone una narrazione contrappuntista del recepimento degli *arbitria ex fide bona* nel *de condendo* processo formulare del pretore. Dagli *arbitria*, seppur *paulatim*, si passerà ai *bona fidei iudicia* compiutamente in età classica: in essi l'*arbiter* cede il passo ad un vero *iudex* in grado di poter sia condannare che assolvere grazie alla clausola "*si non parerit, absolvito*" di cui ancora nell'età di Cicerone (*de off.* 3.17.70, frammento che dà il nome al capitolo) non si rinviene traccia. Secondo Zarro in ciò si esplicherebbe la tensione fra spinta dei privati, nella loro autonomia negoziale, e attività pretoria di sistemazione delle *formulae in factum conceptae*.

Il secondo capitolo (pp. 68-114) è dedicato alla definizione di *contractus/um* ad opera di Marco Antistio Labeone. Di primaria rilevanza la personalità del giurista sannita, che propose una lettura nuova del termine *contractus* facendo riferimento alle ipotesi non riconosciute come tali, ma che si fondano comunque sull'equilibrio fra prestazioni in una *ultra citroque obligatio* (D. 50.16.19). In questa prospettiva la categoria labeoniana del *contractus* non intenderebbe comunque andare oltre l'essenza sinallagmatica dei tipi riconosciuti, quali l'*emptio venditio* o la *locatio conductio*. Zarro opportunamente rileva la difficoltà di distinguere fra pensiero labeoniano e interpretazione ulpiana. Ad esempio poco convincente risulta essere l'opinione per cui, nelle controversie sui *nova negotia*, già Labeone avrebbe proposto un'*actio praescriptis verbis*: tale opzione appare più convincentemente riconducibile ad Ulpiano. L'a. sensatamente rileva che non è sulla percentuale di innovatività o progressismo che si possa valutare il contributo di un giurista della portata di Labeone, al quale si deve il merito di aver posto, in ogni caso, solide basi al dibattito della successiva dottrina sui *nova negotia*.

Nel terzo capitolo (pp. 114-145) viene approfondito ulteriormente il tema dell'*agere praescriptis verbis*. In esso si indaga la prospettiva di Celso figlio che, come noto, operò oltre un secolo dopo Labeone. L'a. prende le mosse da una disamina di D. 12.4.6, D.

13.6.13.2 e D. 19.5.2, nonché di D. 2.14.7 pr., per esporre le tesi concernenti le opinioni di Celso (e la divergente posizione di Aristone) in materia di *synallagma*, espresse nel tempo da Cerami, Gallo e Burdese. L'approccio timido e cauto nei confronti dell'esperibilità dell'*actio praescriptis verbis* sarebbe comune ai due giuristi: se esso si giustifica facilmente in capo alla figura conservatrice di Labeone, la posizione di Celso si può spiegare solo se rapportata al problema di qualificazione della fattispecie atipica in relazione ai tipi già riconosciuti, per cui la *praescriptio* sarebbe utilizzabile nei soli casi di incertezza sulla qualificazione e non in alternativa alla *condictio*, che opera esclusivamente in virtù di un interesse dell'attore alla restituzione della cosa (o della prestazione).

Il quarto capitolo (pp. 147-193) tratta di contratti innominati. In esso l'Autore cerca di sintetizzare la dibattuta sistemazione dei contratti innominati messa in atto dal giurista severiano, che abbandona le troppo timide tesi dottrinali dei sabiniani (ma anche dei proculiani per bocca di Labeone) sulla definizione di *conventiones*, di cui Ulpiano, e non Pedio, realizza un *verbum generale*. Zarro rinviene il fulcro del ragionamento ulpiano nel concetto di *causa*, ripreso da Aristone, come qualificazione oggettiva del rapporto bilaterale, per cui pur in assenza di un *nomen negotii* è sufficiente che nella *conventio* traspaia una qualificazione oggettiva, una *causa*. La lunga vicenda dell'inglobamento nei ranghi del *ius civile* dei contratti basati su un *do ut des* o un *do ut facias* tradisce la difficoltà dei giureconsulti nel dare adeguata risposta alle esigenze dei privati e nel contempo nel realizzare una progressiva sistemazione della materia.

Il quinto capitolo (pp. 195-217) analizza la vicenda interpretativa del frammento gaiano D. 2.14.48¹ in merito alla capacità di pattuizione di effetti aggiuntivi negli atti traslativi. La scelta dei compilatori per la collocazione del passo nel titolo *de pactis* del Digesto fa intendere che essi abbiano selezionato il frammento proprio per il riferimento al *pacere* cui la legge decemvirale riconosce il potere di autoregolamentazione da parte dei privati (quelli componenti un *collegium*)². Il lungo e acceso dibattito sulla genuinità del riferimento gaiano alla legge decemvirale prima, e sull'eventuale presenza di manipolazioni tardoantiche del frammento poi, conducono ad un'aporia interpretativa per cui anche Zarro, correttamente, conclude con un *non liquet*. È verosimile, tuttavia, (soluzione per cui propende anche l'a.) un'intenzione dei compilatori di effettuare un diretto richiamo al *pacere* contemplato in XII Tab. 8.27. Meno incertezze dimostra Zarro nel ricomporre il secondo problema: se la dicitura *in traditionibus* del frammento in esame sia da riferire alla *mancipatio* o alla *traditio*. Ponendo attenzione al "*rerum*" si potrebbe pensare, come è stato sostenuto dal Gallo, ad una implicita esclusione del *pacere* nel trasferimento di *personae*. Ciò porta a credere che D. 2.14.48 possa avere riferimento all'istituto della *mancipatio*. Tuttavia, la solennità dei *certa verba* legati alle *nuncupationes* non consente facilmente margini di integrazione degli effetti, mediante un *pacere*, nelle traslazioni mancipatorie. Diversamente il formalismo gestuale della *traditio*, che si ma-

¹ D. 2.14.48 (Gai. 3 *ad leg. XII Tab.*): *In traditionibus rerum quodcumque pactum sit, id valere manifestissimum est.*

² L'a. riporta D. 47.22.4: *Sodales sunt, qui eiusdem collegii sunt: quam Graeci ethaireian vocant. His autem potestatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant*, che, riprendendo la legge solonica, fa riferimento all'attività di *pacere* nelle *sodalitates*.

nifesta tramite la consegna, lascia spazio all'ipotesi che i privati potessero ampliare la portata degli effetti per mezzo del *pacere*. L'a. intende avvalorare tale conclusione anche alla luce della tesi secondo cui la *traditio* in età arcaica fosse un negozio causalmente astratto, per cui il legame con l'elemento soggettivo sarebbe dato dalla possibilità per i privati di ricomprendere l'intento negoziale solo per mezzo di dichiarazioni vincolanti a margine: il *pacere*.

Il sesto capitolo (pp. 219-243) è dedicato dall'a. all'analisi di due frammenti delle Istituzioni di Gaio concernenti la struttura formulare dell'*actio incerti ex stipulatu* e di quelle nei confronti dello *sponsor* o del *fidepromissor*. In particolare ci si interroga sulle ragioni della diversa posizione della *praescriptio* nella formula: *loco demonstrationis* nell'azione verso il debitore (*promissor*) di un *incertum* in Gai 4.136, prima dell'*intentio* invece in Gai 4.137, per l'azione contro i garanti. La questione essenziale risiede nella natura di *iudicium stricti iuris* per le azioni in esame, che esclude la presenza di *demonstratio*. In prima battuta la funzione della *praescriptio* sembra riferirsi a una limitazione soggettiva dell'azione, per cui l'obiettivo sarebbe stato evitare l'effetto consuntivo della *litis contestatio* e salvare la successiva azione nei confronti del garante nel primo caso e del debitore principale nel secondo. Tuttavia, l'a. rileva come la prospettiva di Gaio tralasci la distinzione tra il lato attivo e passivo dell'obbligazione plurisoggettiva, mentre considera la natura principale o accessoria dell'obbligazione. Inoltre, il confronto con il §131 afferente al capitolo *de praescriptione* lascia intendere che la *praescriptio* nel §137 avesse la funzione di limitazione del *petitum* ai crediti già scaduti (*cuius rei dies fuit*), piuttosto che di limitazione soggettiva. Ciò in virtù del fatto, che l'azione contro i garanti, trattando l'*eadem res* dell'obbligazione principale, avrebbe escluso, nonostante la *praescriptio*, l'azione contro il *promissor*. La stessa conclusione sembra doversi proporre per il §136, che l'a. licenzia come un'anomalia in virtù dell'inidoneità della *praescriptio inserta loco demonstrationis* a salvare la futura azione contro i garanti, invece, utile soltanto a rinviare l'azione per i crediti non scaduti.

Nel settimo capitolo (pp. 245-288) Zarro conclude il suo lavoro con un approfondimento sulla struttura delle obbligazioni plurisoggettive già anticipato in modo trasversale nel capitolo precedente. In particolare si pone attenzione all'istituto della *mutua fideiussio*, menzionata in D. 45.2.11 pr. (Pap. 11 *resp.*), che avrebbe avuto la funzione di superare l'effetto consuntivo della *litis contestatio* nei casi di *minoris petitio*. L'azione sarebbe dovuta essere divisa, quindi, tra i *mutui fideiussores*. Fonte principale della *mutua fideiussio* (rectius *alleleggie*) è la Novella 99 di Giustiniano. Mentre rimane incerta la relazione della Novella con il passo di Papiniano, resta da provare il più rilevante aspetto che mette a confronto la disciplina dell'*alleleggie* con il regime della solidarietà. Il fatto che i mutui fideiussori rispondessero per i debitori assenti o insolventi induce a pensare al regime della parziarietà: il creditore, inoltre, avrebbe la facoltà di dividere l'azione convenendo *pro parte* ciascuno dei debitori. Questi ed altri argomenti intendono descrivere l'istituto d'origine orientale in esame come un superamento o semplificazione del regime della solidarietà. La novella tardoantica testimonia la volontà di sistemazione di una prassi che, già due secoli prima di Papiniano e più di quattro prima di Giustiniano, era applicata anche nel territorio italico, come dimostra la ricostruzione del Purpura di P.Vindob. G 19792 sul prestito marittimo del 149 d.C.

La prospettiva processuale dell'autonomia negoziale proposta dall'autore muove dalla convinzione per cui sia soltanto l'azione a rendere sostanziale un diritto. Nell'*excursus* che va dal ruolo pratico della *fides* al riconoscimento dei *nova negotia* Gianluca Zarro racconta il grado di complessità maturato dall'autonomia negoziale dei romani. È, tuttavia, grazie all'opera sistematrice dei pretori e alle speculazioni di giuristi quali Labeone e Gaio, che tale complessità ci è stata consegnata quale esperienza giuridica tuttora imprescindibile anche nell'odierno dibattito dottrinale.

Fabrizio Morgagni
(Università del Salento)

Filippo Briguglio, *Il Codice veronese in trasparenza. Genesi e formazione del testo delle Istituzioni di Gaio*. Seminario giuridico dell'Università di Bologna. Bononia University Press, 2012, pp. 338, ISBN 9788873957829.

Filippo Briguglio, *La prima trascrizione delle Istituzioni di Gaio. Il Codex DCCCIX (DCCCXIII) Gaii Institutionum Libri della Biblioteca Capitolare di Verona*. Bononia University Press, 2013, pp. 223, ISBN 9788873959076.

Filippo Briguglio, professore di Istituzioni di diritto romano presso l'Università di Bologna, a partire dal 2004 ha dato avvio ad un'intensa indagine scientifica sul Codex XV(13) della Biblioteca Capitolare di Verona, contenente le Istituzioni di Gaio.

Nell'ambito di questo progetto di ricerca, si inseriscono i due volumi oggetto di questa recensione.

Il primo dei due analizza il processo di scoperta e formazione del Codex XV(13), conosciuto anche come Palinsesto Veronese, noto perché contiene il testo delle Istituzioni di Gaio nella sua quasi totale integrità, senza passare attraverso il filtro degli *antecessores* bizantini: il codice pergameneo, nell'VIII sec., fu riutilizzato per trascrivervi – è noto – il testo delle Epistole di San Girolamo e altri testi cristiani, con l'eccezione del *Fragmentum de praescriptionibus et interdictis* e dei versi 10-24 del *folium 2r*, non *rescripti*.

Nel 1625 il canonico veronese Agostino Rezzani realizzò un catalogo dei manoscritti della Biblioteca Capitolare, inserendo, tra i codici in quarto, il numero 26 *Hyeronimum Longobardicis characteribus conscriptum*. È probabile che negli anni a seguire i codici siano stati spostati e riposti nel luogo, soprannominato “muto sepolcro”, dove sono stati poi ritrovati. L'a. ipotizza due ragioni, strettamente connesse, che portarono allo smarrimento del manoscritto: la piena dell'Adige nel 1574, in seguito alla quale numerosi codici furono danneggiati, e il proposito, poi sfumato, della costituzione di un'ampia biblioteca sopra la sagrestia del Capitolo. Per questi due motivi, afferma l'a., i libri furono spostati e riposti in cima ad un alto armadio, nascosti dietro cianfrusaglie di vario genere, per proteggere il prezioso tesoro da mani nemiche. Quando il canonico Rezzani morì, nessuno rimase a conoscenza del nascondiglio segreto.

Nel 1712 Scipione Maffei¹ recuperò i manoscritti perduti e, durante lo studio degli stessi, si imbatté in alcune pergamene sciolte di contenuto giuridico (p. 21) delle quali fece un'importante opera di trascrizione che, seppur non precisa, risultò preziosissima. Tuttavia, non essendo ravvivabile la scrittura *inferior* per ragioni di carattere tecnico (all'epoca di Maffei, infatti, non erano ancora note le modalità per far emergere le scritture sommerse), Maffei e Domenico Vallarsi, che con lui curò una nuova edizione delle lettere di San Girolamo, non si accorsero del testo nascosto.

¹ Il marchese Scipione Maffei, poliedrico erudito, viene citato anche da Giacomo Leopardi nello *Zibaldone*: “Vedesì l'uomo nato nobile nella critica libera, franca, spregiudicata ed originale, ed anche nella ragionevole e spregiudicata morale teologica del marchese Maffei”.

Dopo la morte di Maffei, Antonio Masotti si dedicò alla realizzazione di facsimili dei manoscritti, ricopiandoli a mano con precisione millimetrica. Giunti a questo punto, l'a. dà conto di uno di questi facsimili che, seppur importantissimo per gli studi gaiani, non è mai stato citato in letteratura, neanche da importanti studiosi della Capitale come Giuliani e Spagnolo: si tratta di un apografo di cinque righe del *Fragmentum de praescriptionibus et interdictis* (pp. 34-38).

L'a. si sofferma poi sugli studiosi tedeschi che vennero a conoscenza della scoperta di Maffei. Uno di questi fu Christian Gottlieb Haubold che, attratto dalla breve versione del *Fragmentum* pubblicata nel 1757 sul *Nouveau traité de diplomatique*, arrivò a scoprire che negli *Opuscoli Ecclesiastici* del Maffei era contenuta un'ampia trascrizione dello stesso. Haubold non fu il solo ad interessarsi al *Nouveau traité*, giacché questo richiamò anche l'attenzione del "Wunderkind" Carl Witte che aveva diffuso in ambito universitario la notizia della scoperta veronese.

L'a. si sofferma su un aneddoto riguardante il primo incontro o, come lo definisce Briguglio, "scontro" tra il giovane Witte e Savigny: durante una lezione universitaria nell'ottobre del 1816, Savigny annunciò la notizia dei ritrovamenti di Niebuhr; l'inesperienza del giovane Witte però, lo portò ad un gesto da "saputello" che gli costò la perenne inimicizia del capo della Scuola storica. Essendo infatti il ragazzo già a conoscenza del frammento, lo fece presente a Savigny, che, al contrario, non sapeva alcunché del *Nouveau traité* del Maffei: messo alle strette dallo sfrontato studente, egli tentò di troncared la conversazione, limitandosi a rispondere con un ironico "Davvero?".

Inizia quindi un lungo excursus storico che ripercorre i momenti salienti della formazione del testo gaiano. L'a. parte dalla scoperta di Niebuhr, raccontata parafrasando la lunga lettera che l'erudito avrebbe inviato a Savigny² il 4 settembre 1816.

Egli ritrovò i due frammenti, l'uno scritto in onciale molto antico, che non fa dubitare della sua appartenenza alle Istituzioni di Gaio ed è ascrivibile ad un'età più risalente di quella giustiniana; il secondo, appartenente allo stesso volumetto, è scritto su doppio foglio, in quarto grande, su due colonne, e presenta carattere simile al Simmaco di Milano, non è leggibile ed è risalente ad un periodo non posteriore a quello della caduta dell'Impero Romano d'Occidente.

Il vero *quid novi* fu il ritrovamento del codice palinsesto, ovvero le Lettere di San Gerolamo rescritte fino ad un massimo di una quinta parte dei fogli riutilizzati; Niebuhr sottolinea come la parte rescritta avesse contenuto giuridico e appartenesse alla stessa mano che aveva trascritto il frammento di Gaio; tuttavia lo attribuì erroneamente ad Ulpiano. La prima attribuzione del codice a Gaio è dovuta a Savigny, che sostenne questa ipotesi già nella lettera di risposta a Niebuhr.

Nel secondo capitolo, Briguglio analizza il processo di trascrizione che portò alla realizzazione del Codice DCCCIX (DCCCXIII). I primi studiosi a mettere le mani sul manoscritto furono Immanuel Bekker, membro dell'Accademia delle Scienze di Berlino, e il professore di diritto romano Johann Friedrich Ludwig Göschen. Le informazioni sulle operazioni di trascrizione sono ricavabili dalla viva voce degli studiosi attraverso il *Be-*

² La lettera appartiene alla *Savigny Datenbank* dell'Universitätsbibliothek di Marburg.

richt di Göschen³ e dalla lettera inviata da Bekker alla *Philologisch-historische Klasse*.

Il *Codex* in quarto consta di 127 fogli in pergamena, 125 dei quali rescritti. Gli studiosi scoprirono che almeno 63 di queste pagine erano addirittura *bis rescriptae*: la scrittura gaiana era infatti stata lavata e raschiata per lasciare parte ad uno scritto di teologia, sostituito infine dalle Lettere di San Gerolamo.

L'a. sottolinea, poi, come i lavori sul codice stentassero a decollare per via del difficile rapporto tra i dotti tedeschi: Bekker infatti abbandonò presto Verona e fu sostituito da un entusiasta studente universitario, Moritz August Bethmann-Hollweg. Grazie all'utilizzo di reagenti chimici i due riuscirono a leggere gran parte dei fogli birescritti e nei casi di maggiore difficoltà, dove non era possibile formare parole di senso compiuto, nemmeno tramite il ricorso a congetture, gli studiosi si limitarono a trascrivere i segni che erano raffigurati.

Questo primo lavoro di trascrizione costituisce oggi il prezioso Codice DCCCIX (DCCCXIII), conservato presso la Biblioteca Capitolare di Verona. Il lavoro fu poi ricopiato in bella copia, e conservato nella Biblioteca di Stato di Berlino⁴.

Poiché l'opera di trascrizione aveva portato alla luce un lavoro non del tutto appagante, soprattutto relativamente ai fogli bisrescritti, si rese necessaria una rilettura del testo attraverso una collazione del Cod. XV(13) e del Codice DCCCIX (DCCCXIII), compito che fu assegnato a Bluhme. Purtroppo delle preziose schede di Bluhme è giunta sino a noi solo una ridotta porzione, mentre la gran parte è andata smarrita (p. 201).

L'a. da conto di altre due opere di trascrizione del codice veronese, una pubblicata da Böcking nel 1866, l'altra da Studemund nel 1874, quest'ultima definita da Briguglio una sorta di fotografia *ante litteram* per via della precisione millimetrica con cui furono ricopiati i caratteri onciali.

Numerosi autori hanno messo in forse la genuinità del testo gaiano, e le relative opinioni sono passate in rassegna dall'a. (pp. 242-262), ma il ritrovamento dei Frammenti di Oxford⁵ e dei Frammenti Fiorentini⁶ ha messo in luce l'incredibile corrispondenza dei testi evidenziandone l'autenticità.

Il terzo e ultimo capitolo de *Il Codice veronese in trasparenza* analizza a fondo il manoscritto. L'a. spiega che la corretta segnatura del Codice è XV(13): Maffei, rinumerando i codici dopo la sua scoperta, censì il manoscritto gaiano con il numero 13 e

³ Il resoconto di Göschen fu esposto alla seduta del 6 novembre 1817 della *Philologisch-historische Klasse* dell'Accademia delle scienze di Berlino. Gran parte di questo contributo è rifluito nella Prefazione alla prima edizione delle Istituzioni di Gaio da lui pubblicata nel 1820.

⁴ Si tratta del Ms. lat. fol. 308, che contiene il *Brouillon*, la *Reinschrift* di Göschen, l'apografo del *Frag. de iure fisci*, le schede di Bluhme e alcuni fogli sparsi contenenti degli appunti.

⁵ Si tratta di tre frammenti papiracei provenienti dall'Egitto e pubblicati per la prima volta da A.S. Hunt, *The Oxyrynchus Papyri XVII 2103*, London 1927; per un'edizione più recente v. R. Cavenaile, *Corpus Papyrorum Latinarum*, Nr. 77, Wiesbaden 1958. Il primo frammento contiene solo poche parole, gli altri due contengono all'incirca la parte corrispondente a Gai 4. 68-72a.

⁶ Sono costituiti da due doppi fogli scritti da entrambi i lati e da un foglio singolo in pergamena, ritrovati in Egitto nel 1933 dalla papirologa Medea Norsa e pubblicati successivamente da V. Arangio-Ruiz, *Frammenti di Gaio*, (estratto da *Pubblicazioni della società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto*), Firenze 1933.

questa numerazione venne conservata finché non venne introdotta la numerazione in cifre romane, introdotta probabilmente da Masotti.

Il *Codex* consta di 127 fogli, 61 doppi fogli e tre singoli, più due usati per la fabbricazione. A queste pagine vanno aggiunte le due del *Fragmentum de praescriptionibus et interdictis*. In nessuna parte del codice è presente la firma dell'autore; solo una scritta *Gaius* è stata aggiunta sul foglio 50r da un ignoto correttore, all'incirca nel VI-VII sec. d.C. Il merito di averne segnalato la presenza va attribuito a Nelson che la individuò nel 1954. L'ipotesi della datazione è corroborata dall'a., il quale ritiene che la *scriptura* della nota in questione corrisponda alla minuscola corsiva di alcuni documenti databili tra il VI e il VII sec.

Nonostante il codice presenti una certa uniformità, l'a. afferma con certezza che esso sia stato opera di due diversi copisti, il primo dei quali ha scritto i primi tre libri, il secondo il quarto⁷. Briguglio perviene a questa conclusione per via del diverso uso delle abbreviazioni che essi fanno (p. 291).

L'a. si sofferma poi sulla *querelle* relativa all'origine orientale piuttosto che occidentale del manoscritto (pp. 291-296) e sulla datazione dello stesso (pp. 296-309).

Il libro si conclude con un paragrafo relativo alla scoperta di una quarta *scriptura* nel codice veronese in vari punti del manoscritto, ma soprattutto nel *folium* 2r. Tuttavia il lavoro compiuto dal laboratorio gaiano è riuscito a portare alla luce solo alcuni caratteri.

Con il secondo volume, viene data per la prima volta alle stampe la riproduzione fotografica del *Codex DCCCIX* (DCCCXIII), la prima trascrizione delle *Istituzioni* di Gaio, frutto dell'arduo e tenace lavoro degli studiosi tedeschi Bekker e Bethmann-Hollweg. Due capitoli, per un totale di 89 pagine, anticipano la lettura del testo delle *Istituzioni*. Nella prefazione, l'a. fa presente che la sua è un'indagine tecnologica, allo scopo di raggiungere l'edizione più corretta della fonte, attraverso l'individuazione e l'esatto riconoscimento dei caratteri presenti sulla pergamena. Egli afferma che, a suo parere, la migliore trascrizione sia quella operata da Studemund, per via delle verifiche compiute dallo studioso direttamente sul manoscritto; le altre trascrizioni, pur essendo di grande valore, vanno usate, a suo dire, "con il bilancino dell'orafo, e non con la stadera dello spaccalegna".

I due capitoli ripercorrono l'iter diacronico di formazione del testo gaiano, con numerosi rinvii a *Il Codice veronese in trasparenza*. Sicuramente il primo lavoro ha arato il terreno per l'edizione del secondo, che ne beneficia ampiamente. L'a. si sofferma, in *La prima trascrizione*, sul primo apografo del Codice Veronese, quello realizzato da Göschen, Bekker e Bethmann-Hollweg, evidenziando le difficoltà riscontrate dagli studiosi per via della sovrascrittura che seguiva la stessa direzione della *scriptura inferior*, spesso sovrapponendosi. La trascrizione avrebbe rappresentato una prima base essenziale per quelle che sarebbero state, successivamente, le preziose riletture operate da Bluhme e Studemund.

L'a. si sofferma sull'analisi del rigo 23 del *folium* 61v quale emblema dello stato di corrosione della pergamena, dovuto all'uso di potenti reagenti chimici, come l'infuso di

⁷ Opinione già sostenuta da D. Nelson, *Überlieferung Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, nella collana *Studia Gaiana* 6, Berlin 1981.

noce di galla e la tintura giobertiana, nonostante questi fossero stati banditi dai canonici custodi della Biblioteca Capitolare. I danni dei reagenti erano stati già lamentati da tempo, e Briguglio ne mostra con i moderni strumenti tecnologici, l'estensione e i problemi che da essi scaturiscono.

Pregevole è l'opera compiuta da Briguglio per lo studio diretto delle fonti e l'analisi filologica e paleografica di quei punti del testo in cui la lettura e l'interpretazione risultano più ostici (come ad esempio il rigo 8 del *folium* 53r, la cui versione dei *Supplementa* di Studemund fu corretta da Nelson; o il sopracitato rigo 23 del *folium* 61v quale caso limite giacché la pergamena presenta un foro).

Assai apprezzabile anche l'approfondimento dell'analisi attraverso la comparazione fotografica delle diverse versioni della trascrizione compiute dai vari studiosi, il tutto sempre commentato e completato con nuove proposte interpretative.

Occorre essere grati a Filippo Briguglio per aver ripercorso, nelle due opere in esame, i dati salienti concernenti la proto-storia del rinvenimento del Veronese e i problemi fondamentali concernenti le prime trascrizioni dello stesso. Ricerche importanti, su cui potranno fondarsi ulteriori approfondimenti di carattere paleografico e filologico del testo gaiano, che continua, ancora nel XXI secolo, a fornire sorprese e spunti sempre nuovi.

Roberta Abbadessa
(Università del Salento)

F. Reinoso Barbero, *Modus allegandi textus qui in Pandectis continentur. Elenchus omnium capitum et paragraphorum*, Dickinson S.L., Madrid 2013, pp. 1-633, ISBN 9788490313985.

Nel 1583 Dionigi Gotofredo (1549-1622) pubblicava, a Lione, il *Corpus Iuris Civilis cum notis*. Era la prima volta che tale denominazione, in realtà già nota ai Glossatori e risalente all'età classica (cfr. Liv. 3.34: *velut corpus omnis romani iuris*, in riferimento a *XII Tab.*), veniva utilizzata in una edizione a stampa.

Con quella denominazione si faceva riferimento alle quattro parti della Compilazione giustiniana che, sino a quel momento, ebbero vita e vicende editoriali autonome. Nel XVI secolo, dunque, l'opera giustiniana iniziò ad assumere una forma che poté consentire, nei secoli successivi, modi di citazione omogenei.

Le vicende di trasmissione delle singole parti della Compilazione giustiniana, dalla loro pubblicazione (533-565 d.C.) al citato *Corpus Iuris Civilis cum notis*, hanno seguito vicissitudini legate alle temperie culturali e sociali proprie del Medioevo e dei primi decenni dell'evo moderno.

Alla luce di tali premesse, risulta particolarmente significativo il contenuto del volume di Fernando Reinoso Barbero, *Modus allegandi textus qui in Pandectis continentur. Elenchus omnium capitum et paragraphorum*, pubblicato a Madrid nel 2013 per i tipi della casa editrice Dykinson.

L'opera riguarda, in particolar modo, le vicende che hanno interessato una delle parti della Compilazione, i *Digestorum seu Pandectarum libri L*, la ben nota raccolta di *iura*, voluta e ordinata dall'Imperatore Giustiniano I nel 530 e pubblicata tre anni più tardi.

Il nodo centrale della pubblicazione recensita è la ricostruzione dei modi di citazione dei singoli frammenti dei giuristi classici contenuti nel Digesto, in un arco temporale che ha, come termine ultimo, il riferito contributo scientifico di Dionigi Gotofredo e di suo figlio Jacopo (1587-1652), redattore della prima edizione a stampa del *Codex Theodosianus* (Lione, 1665).

Il più risalente manoscritto del Digesto pervenutoci è databile tra la fine del VI e gli inizi del VII secolo. Conservato dal XII secolo a Pisa e dal 1406 a Firenze, prende il nome di *littera Pisana* o *littera Florentina*, a seconda della interpretazione che il lettore dà alle vicende storiche che ne hanno segnato le sorti. Normalmente si adoperava la seconda denominazione (da cui *F.* o *Flor.*).

Gli altri manoscritti, che pure furono con ogni probabilità numerosi, se si pensa alla necessità di far conoscere il testo in Oriente come in Occidente, non ci sono pervenuti. Pochi frammenti, di tradizione manoscritta, sono stati rinvenuti a Pommersfelden, Heidelberg e Napoli, tutti collocabili nel VI secolo.

Un manoscritto risalente al IX secolo è stato rinvenuto a Berlino e potrebbe avere, come modello, un altro manoscritto, diverso dalla *littera Florentina*.

Ora, tutti i frammenti rinvenuti differiscono in maniera significativa dal testo della *littera Florentina* e ciò ha indotto taluno a dubitare della stessa esistenza di una unica versione ufficiale del Digesto.

Del resto, lo stesso Reinoso Barbero pone in evidenza come i manoscritti presentino

divergenze, talvolta significative, sia nella apposizione delle glosse e dei commenti, sia nella numerazione di libri, titoli e frammenti. Alcuni manoscritti, infatti, sono del tutto privi di qualsiasi numerazione, altri indicano il solo numero del libro, altri ancora il numero del libro e del titolo. Solo pochi esemplari presentano una numerazione dei singoli frammenti e, per altro, tali numerazioni tendono a non coincidere nelle diverse copie.

Il deterioramento delle condizioni culturali e la conseguente impossibilità di accedere ai testi giustiniani, rese gli stessi impraticabili, con la significativa eccezione delle *Institutiones*. Il Digesto fu sicuramente la parte della Compilazione più colpita dalla crisi culturale, tanto da perdere il ruolo centrale voluto da Giustiniano, sia come testo legislativo che come testo di formazione dei giuristi.

Solo con la rinascita degli studi giuridici, nel corso dell'XI secolo, le Pandette fanno la loro ricomparsa. Ciò trova conferma nell'elevato numero di copie manoscritte pervenute, successive all'anno 1000 e che sembrano avere, come modello principale, la *littera Vulgata* o *littera Bononiensis*, diffusa proprio in quell'epoca nell'Italia centrale. La sua denominazione è un chiaro riferimento all'attività della neonata Scuola di Bologna.

Reinoso Barbero, con la sua opera, si è posto il problema di individuare le modalità attraverso le quali i numerosi giuristi che si sono susseguiti dall'XI secolo ai giorni nostri, hanno indicato i singoli frammenti dei giuristi romani di età classica. Il cattedratico spagnolo, in particolare, ha isolato i diversi approcci dei Glossatori (XI-XIII secolo), dei Commentatori (XIV-XVI secolo) e degli Umanisti. Proprio a partire dall'XI secolo, infatti, sembra potersi riscontrare l'inizio di una lenta evoluzione nei modi di citazione del Digesto, verso una sempre maggiore consapevolezza circa la necessità di uniformare gli stessi a criteri standard.

Significativa la scelta del titolo da parte di Reinoso Barbero. Esso ricalca quello di una breve trattazione dedicata ai modi di citazione del *Corpus Iuris Civilis* e del *Corpus Iuris Canonici*, pubblicata nel 1708 ad Augsburg: il *Modus allegandi textus utriusque iuris*. Lo sconosciuto autore si poneva il problema di una definitiva individuazione di criteri omogenei di citazione dei due principali monumenti del diritto civile e del diritto canonico.

Il volume di Reinoso Barbero si compone di due parti. La prima parte, *Modus allegandi textus qui in Pandectis continentur*, ha ad oggetto la ricostruzione diacronica dei diversi modi di citare i frammenti del Digesto, dall'XI secolo in poi, con il relativo sistema brachigrafico.

Sono inoltre forniti diversi esempi volti a semplificare le complesse e numerose metodologie di citazione seguite nel corso dei secoli.

La seconda parte del volume, cui si riferisce il sottotitolo *Elenchus omnium capitum et paragraphorum*, è sicuramente più estesa. Essa si sostanzia in un indice, ordinato alfabeticamente e contenente l'indicazione dell'*initium* di ogni paragrafo (*θεμ.*) e di ogni frammento (*l.*) del Digesto. Accanto a tale indicazione è riportata la relativa citazione corrente, in riferimento alla *Editio Maior* di Th. Mommsen e, infine, l'indicazione dell'*initium* del titolo (*ff.*), del frammento (*l.*) e del paragrafo (§).

Il lavoro di Reinoso Barbero presenta, dunque, profili di grande utilità, in particolare come strumento per un immediato accesso alle edizioni più risalenti del Digesto.

Emilio Caroli

(Università degli Studi di Sassari)

F. Lucrezi (cur.), *Minima de poenis*, I, Satura Editrice, Napoli 2015, pp. XII-114, ISBN 9788876071430.

1. Un'équipe di studiosi, ben collaudata, composta dai professori Anna Bottiglieri, Annamaria Manzo, Luciano Minieri, nonché dai dottori Mariateresa Amabile e Dario Annunziata, sotto la direzione di Francesco Lucrezi, ha dato alle stampe un'interessante collettanea sulla regolamentazione della pena nel mondo antico. Il testo ambisce a studiare aspetti della sanzione penale, delle procedure penali, degli organi dell'amministrazione deputata a dare esecuzione alle pene, delle singole fattispecie delittuose, della genesi della norma penale in genere. La trattazione non è, però, limitata all'ordinamento romanistico, ma si estende anche ad altri diritti dell'antichità, come l'ordinamento ebraico antico.

La collettanea si compone, dunque, di sei contributi; nel primo «molto impegnativo»¹ l'Amabile ripercorre il tema della configurabilità del reato di giudaismo.

Nel secondo, l'Annunziata – creando un legame a filo doppio con il saggio precedente – si occupa delle vicende del reato di cristianesimo.

Nel terzo, la Bottiglieri si occupa del reato di gioco d'azzardo, con una visuale di insieme diretta a tracciare gli aspetti di maggiore rilevanza negli ordinamenti moderni ed antichi. Non solo. L'a. si occupa sia degli aspetti di rilevanza penale, che di rilevanza privata.

Nel quarto, il Lucrezi, che è anche curatore ed autore della nota introduttiva, si occupa delle ragioni della pena nel mondo antico, con una impostazione di studio che l'autore aveva già sperimentato negli scritti del *Centro Studi sui fondamenti del diritto antico*; dunque, con una comparazione tra gli ordinamenti dell'antichità, di tipo diacronico².

Ad Annamaria Manzo si deve il quinto saggio, che si occupa della vicenda giudiziaria di Publio Rutilio Rufo, processato e condannato – ingiustamente, secondo l'a. – per il *crimen de repetundis* nel 92 a.C.

Infine, il Minieri si occupa dell'oscura figura dei *commentarienses*, una magistratura minore che a partire dal IV secolo, in seguito alla riforma diocleziano-costantiniana, divenne stabile e finì per acquisire compiti specifici nell'ambito dei procedimenti penali, in particolare, giacché incaricati della direzione delle prigioni pubbliche.

Il testo è preceduto da una nota, a firma del curatore – come già precisato – e da una presentazione, scritta da Carlo Venturini, alcuni mesi prima della sua scomparsa.

Nella nota introduttiva si delucida il carattere di *work in progress* del lavoro e si precisa che lo scritto raccoglie i contributi presentati al Primo Convegno di diritto penale turco-italiano, svoltosi ad Istanbul, presso l'Università Ozeyegyn, il 4 e 5 giugno 2013.

¹ Presentazione, VII.

² Il *Centro Studi sui Fondamenti del diritto antico* è istituito presso l'Istituto Universitario 'Suor Orsola Benincasa', già a partire dal 2012. Naturalmente, la metodologia comparatistica era stata impiegata dal Lucrezi già da molti anni prima, ma con l'istituzione del Centro tale metodologia ha ricevuto una tangibile maturazione.

Nella presentazione si specifica che si tratta di uno scritto dedicato al fenomeno criminale diretto a colmare «non solo eventuali lacune, ma anche a permettere di eseguire l'evolversi di provvedimenti tra loro variamente intrecciati e rispetto ai quali i sei saggi che compongono la presente opera collettanea delineano un percorso provvisto di filo conduttore assai più incisivo rispetto a quanto, a prima vista, si sarebbe disposti ad ammettere».

2. Nel saggio introduttivo *'Nulla lege prohibita': sul reato di giudaismo*, l'Amabile si occupa del reato di giudaismo; in pagine assai dense si descrive l'atteggiamento complessivo del "mondo romano" verso gli ebrei: il pregiudizio antiggiudaico era comunemente presente nel mondo romano, già prima che il cristianesimo divenisse la religione ufficiale dell'impero, ma è in epoca cristiana che la peculiarità della condizione ebraica viene realmente in considerazione, giacché, nota la studiosa, più il cristianesimo avanza, conquistando l'approvazione ed il sostegno dell'impero, più gli ebrei sono soggetti alla maggiore o minore tolleranza dei sovrani: «È la vendetta che il *Novus* o *Verus Israel*, ovvero la chiesa cristiana, compie sul *Vetus Israel*, l'ebraismo, esigendo di aver trovato nella morte e resurrezione di Gesù Cristo la chiave per discernere il vero». Da qui in avanti (pp. 7-22) l'a. compie un'analisi precisa dell'insieme delle fonti e delle teorie degli studiosi che si sono cimentati con lo studio dei testi concernenti le politiche imperiali avverso gli ebrei³.

A conclusione della sua disamina, tuttavia, ella giunge a negare la possibilità di tratteggiare una fattispecie effettiva di reato; le reazioni degli Imperatori appaiono, piuttosto, come tentativi di destreggiarsi tra i due fenomeni, quelli del giudaismo e del cristianesimo, gemelli, ma cruentamente separati già alla nascita.

Appunto nell'ottica di questa inevitabile dicotomia, al lavoro della Amabile segue quello dell'Annunziata, *'Nomen christianum': sul reato di cristianesimo*, in cui l'a. intraprende la disamina delle questioni dell'individuazione delle tematiche connesse al rinvenimento del fondamento giuridico dei processi contro i cristiani e, in secondo luogo, la questione delle regole processuali seguite nella conduzione dei processi.

Quanto al primo aspetto del problema, colpiscono le pagine che l'Annunziata dedica alla possibilità di configurare il reato di cristianesimo come un reato associativo ed alla volontà degli Imperatori di reprimere i vari delitti di omicidio, di incendio, di magia e quant'altro, a guisa di quelli che la moderna penalistica definisce reati-scopo. In verità, la primogenitura di questa tesi va attribuita alla Solidoro⁴, secondo cui la partecipazione ad associazioni vietate sarebbe rientrata nell'orbita del *crimen maiestatis*.

Quanto al secondo aspetto, concernente le regole procedurali nei processi ai cristiani, l'a. giunge alla conclusione che lo stato delle fonti farebbe emergere l'impossibilità di delineare con chiarezza il 'modus operandi' dei magistrati romani (p. 39), atteggiamento che pare confermato dalla mutevolezza della sanzione inflitta.

³ Da segnalare, senza dubbio, le pagine (pp. 12-13) concernenti *'La teoria di Jean Juster e le sue critiche'*, in cui lo studioso aveva tratteggiato i contorni e le fattispecie di un reato di ebraismo, sulla base di un ristretto numero di fonti, tra cui CTh. 16.7.3, CTh. 16.8.1, CTh. 16.8.7, CTh. 16.8.19; Nov. Th. 3.4. Ripercorrendo la più autorevole dottrina la studiosa, cita infine, Alfredo Rabello ed il suo saggio, *L'atteggiamento di Roma verso le conversioni all'Ebraismo*, che aveva parlato di preoccupazione dell'Impero cristiano di salvaguardarsi dalla influenza giudaica.

⁴ L. SOLIDORO, *Profili storici del delitto politico*, Napoli 2002, 79-149.

In conclusione (p. 43): «è, dunque, possibile ipotizzare la sussistenza, all'interno dell'ordinamento criminale romano, di un reato di cristianesimo, senza però, essere ancora in grado di comprenderne l'effettiva data di nascita. Tutt'al più, sembrerebbe verosimile indicare, come *dies a quo*, il principato di Adriano e, come *dies ad quem*, il primo editto persecutorio di Decio».

Proseguendo, in rigoroso ordine alfabetico, incontriamo il saggio della Bottiglieri, *Il gioco d'azzardo in diritto romano*. Il saggio, connotato da una forte interdisciplinarietà, analizza i frammenti del titolo quinto del libro undicesimo '*De aleatoribus*', che consta di quattro frammenti, uno di Ulpiano, due di Paolo ed uno di Marciano.

La studiosa sembra condividere l'opinione, tutto sommato maggioritaria in dottrina, secondo cui il testo del relativo *edictum*, ricostruito dal Lenel proprio sulla base dei lacerti di Paolo e di Ulpiano, avrebbe dovuto contenere un'altra previsione, con cui veniva denegata al vincitore al gioco, l'azione contro il perdente. Infatti, scrive l'a., dall'analisi della rubrica contenuta in D. 44.5, *Quarum rerum actio non datur*, si desume che la *denegatio* avrebbe colpito tutte le pretese fondate su contrattazioni connesse con il gioco (p. 55), concluse dai giocatori anche con estranei⁵.

Nelle pagine seguenti (pp. 56-58) la studiosa salernitana si occupa di seguire le tracce della disciplina del 'gioco azzardo' durante il regno di Giustiniano ed, in quest'ottica, si occupa di C. 3.43.1, C. 3.43.2, C. 1.4.34.1-7, nonché della Novella 123.10.1.

Nel saggio «*Ne peccetur*», «*quia peccatum est*»: *sulle ragioni della pena nel mondo antico*, il Lucrezi intende ricostruire la natura e la finalità della pena nel mondo antico, cercando di epurarla dai condizionamenti nelle moderne sovrastrutture.

A giudizio dell'autorevole studioso, la differenza principale tra mondo antico e mondo moderno consiste nel fatto che oggi l'idea di pena risulta apparentemente svuotata da una funzione che, in molti contesti storici del passato, è apparsa invece prevalente, cioè quella del sacrificio, della purificazione rituale del corpo sociale, che è un concetto del tutto superato nelle moderne legislazioni.

Gli stati primordiali di tutte le società antiche vedono nella funzione punitiva soprattutto un mezzo di espiazione sacrale, utile a placare la collera divina, scatenata da un comportamento contrario al volere della divinità.

All'autore appare senz'altro singolare come civiltà antiche, anche molto diverse, siano accomunate dall'aver conosciuto forme apparentemente simili di catarsi o composizione, per esempio nei rituali purificatori generalmente connessi con l'espressione latina *homo sacer*⁶.

⁵ Già il Lenel aveva ritenuto che il testo dell'editto, così come affiorante dalle fonti, non fosse completo, e che a quello tramandato ne dovesse seguire un altro in cui venisse denegata l'azione contro il perdente. Tale tesi era stata, poi, ripresa da G. Impallomeni, *In tema di gioco d'azzardo*, in '*Sodalitas*'. *Scritti in onore di Antonio Guarino*, V, Napoli 1984, ora in *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova 1996, 502, il quale ebbe, addirittura, ad ipotizzare un ambito di applicazione maggiore per cui l'ipotizzata *denegatio* avrebbe dovuto colpire tutte le pretese fondate su contrattazioni connesse con il gioco, anche quelle intervenute con estranei, dando così luogo ad un effetto a cascata.

⁶ Nell'esperienza romana la *sacertas* esprimeva l'idea per la quale un *quivis de populo* sostituendosi ai *numina* nell'azione vendicatrice, poteva andare a mondare la collettività dell'elemento perturbatore, ripristinando così la *pax deorum*.

Fatte queste considerazioni di premessa il Lucrezi si sofferma su quello che potrebbe essere visto come un *leading case* di sacertà, che può rinvenirsi già nel racconto della genesi, dell'uccisione di Abele ad opera del fratello Caino. Tuttavia, il medesimo racconto biblico dà testimonianza non solo dell'idea di *sacertas*, ma anche del suo superamento, in virtù dell'antica tradizione ebraica per cui: «chiunque ucciderà Caino sarà punito sette volte di più»⁷.

L'ultimo tassello del lavoro del Lucrezi si occupa del superamento del meccanismo dell'autotutela e della vendetta privata e della sua progressiva sostituzione con una pena statale, comminata da prima in nome della divinità e, poi, da pubbliche istituzioni a ciò preposte.

Una suggestiva testimonianza del passaggio dalla vendetta privata alla sanzione pubblica la si scorge nella furia sterminatrice di Ulisse, che tornato ad Itaca, dopo aver eliminato i Proci riserva la morte o la salvezza ai suoi vecchi cortigiani.

Molte e di chiara evidenza, sono le tracce nelle bibliche *mitzvòt*, laddove per esempio è stabilita l'eliminazione con il fuoco dei responsabili di idolatria e di stregoneria, l'obbligo di eliminare la strega, il triplice rogo per chi si unisca con la madre della propria moglie o ancora la reazione all'incesto, all'omosessualità, alla bestialità.

Tutti atti per i quali, come vittima, appare tutto il popolo, colpito nella sua santità, e la sanzione assume, più che funzione punitiva, valenza catartica e purificatrice, nella quale l'imperativo del rito sacro di espiazione copre di una veste magica e arcana una ragion d'essere che resta opaca e mutevole.

Ad Annamaria Manzo si deve il capitolo concernente, *Un processo per concussione nella tarda repubblica*, in cui la studiosa si occupa del *crimen de repetundis*, cioè delle illecite appropriazioni ed estorsioni poste in essere dai magistrati romani a danno di popolazioni alleate o sottoposte al dominio di Roma.

Emblematico, definisce l'a., il caso del processo celebrato nel 92 a.C., contro Publio Rutilio Rufo, uomo politico, filosofo storico, giureconsulto, vittima della 'mala giustizia'. Rutilio accompagnò Quinto Mucio Scevola, il Pontefice, allorché questi fu mandato come proconsole nella provincia d'Asia. Tuttavia, Mucio rimase in Asia solo nove mesi e fu Rutilio a sostituirlo fino all'arrivo del nuovo proconsole.

Quando Rutilio tornò a Roma, i *publicani* ed i cavalieri, che li sostenevano, gli intentarono un processo per concussione; tuttavia, il *crimen de repetundis* costituiva il capo d'imputazione principale, ma non il solo; infatti, contro Rutilio vennero rivolte accuse lesive della sua moralità pubblica, secondo un copione tipico dei processi penali, in qualsiasi luogo ed in qualsiasi tempo celebrati.

Il processo si conclude con l'esilio di Rutilio, ma secondo la testimonianza di Cassio Dione vi fu anche la confisca dei beni: «Nel caso di specie, però Rutilio era accusato di essersi illecitamente impossessato di somme ingenti e, di conseguenza, la pena diventava esosissima e ben avrebbe potuto giustificare, non possedendo il reo grandi ricchezze, la scelta dell'esilio al fine di evitare conseguenze ancora più devastanti. In quest'ottica, pur se formalmente volontario, nella sostanza si trattò di un espatrio coatto».

⁷ Gen. 4.15.

La studiosa tratteggia la personalità (pp. 84-85) del proconsole – in un caso che oggi diremmo di *vacatio*–, che, rigorosamente deciso ad evitare i toni compassionevoli, aveva deciso di assumere in proprio la difesa, evitando l’assistenza di celebri oratori, che pur si erano offerti di difenderlo in giudizio.

A detta di Cicerone, che del caso Rutilio – facile accostarlo al contemporaneo caso Tortora ed alla recente riforma sulla responsabilità civile dei magistrati – ci offre testimonianza proprio l’essersi l’oratore concentrato sugli aspetti tecnici, declinando quelli emotivi e passionali sarebbe stato all’origine delle condanna del proconsole.

Conclude la collettanea il lavoro di Luciano Minieri, *La corruzione dei ‘nequissimi commentarienses’*, in cui l’autore, che già aveva dato alle stampe altri lavori⁸ sullo stesso tema delinea, con acume e meticolosità, lo stato delle fonti sulla ‘magistratura minore’ dei *commentarienses*.

In particolare, lo studioso napoletano si occupa di CTh. 9.40.5, CTh. 9.40.6, CTh. 9.40.7, CTh. 9.40.9, Apul. 9.11-12 e soprattutto CTh. 9.19.4.1 (= C. 9.22.23.1) e CTh. 16.5.25, ove ricorre il superlativo *nequissimi* riferito ai *commentarienses*.

L’analisi continua attraverso uno stralcio capillare delle fonti in cui ricorre l’aggettivo, *recte* il superlativo; al termine di essa l’a. conclude nel senso che durante l’età dei Valentiniani si instaurò, *et pour cause*, un atteggiamento di disfavore verso i magistrati addetti alla esecuzione della pena nei cd. *pistrina*, per cui essi furono visti come corruttibili e corrotti (p. 102).

3. Dunque, tirando le fila della recensione condotta riteniamo sia emerso il chiaro apprezzamento per un’indagine, che intende mettere insieme, per così dire, visuali diverse afferenti sia al diritto sostanziale, sia al diritto formale, sia allo studio del *case law*, sia a prospettive di più alta astrazione concernenti, ad esempio la funzione della pena negli ordinamenti antichi.

A quanto ci consta, il testo costituisce ‘parte speciale’ del Corso di Storia ed Istituzioni di diritto romano dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”. Seppur chi scrive ha sempre manifestato perplessità rispetto all’impiego a fini didattici di testi collettanei, scritti a più mani, giacché inidonei a far emergere una sistematica unica, nel caso di specie la chiarezza espositiva degli autori e la fascinosa di molti dei temi escerti, renderanno accattivante ne siamo certi, lo studio delle pagine del libro, anche ad una generazione di studenti non sempre “cupida”.

Gli autori, come anticipato, manifestano l’intenzione di dare seguito a questo sforzo ricostruttivo e certamente c’è da augurarsi che il proposito sia tradotto presto in atti, conservando le peculiarità di studio di un gruppo di lavoro che spazia dalla giuridica interdisciplinarietà, alla precisione lessicografica, alla dotta comparazione antichista.

Gianluca Zarro

(Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli)

⁸ L. Minieri, *Su un aspetto poco conosciuto delle gestione dei «pistrina» nella Roma tardo antica*, in *SDHI*. 79, 2013, 929; Id. *I ‘commentarienses’ e la gestione del carcere in età tardo antica*, in *AARC*. 19, 2013; Id., *I commentarienses e la gestione del carcere in età tardo antica*, in <http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/index.php?com=statics&option=index&cID=178>.

Ulrich Herbert, *Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert*, C.H. Beck, München 2014, pp. 1451, ISBN 9783406660511.

La storia della Germania nel XX secolo è complessa: due guerre mondiali perse, una democrazia fallita (La Repubblica di Weimar), la dittatura nazionalsocialista, l'Olocausto, per quarant'anni un paese diviso e, infine, la riunificazione. Ma c'è anche la storia dello stato sociale, dell'affermazione del benessere economico diffuso, delle liberalizzazioni e della globalizzazione, di una democrazia di grande successo (La Repubblica Federale Tedesca) e del più lungo periodo di pace in Europa. Il libro dello storico Ulrich Herbert, professore di storia contemporanea alla Albert-Ludwigs-Universität di Friburgo, è un racconto magistrale di un secolo lungo¹ che l'autore fa simbolicamente iniziare nel 1870, e, dal punto di vista della prospettiva tedesca, anche molto intenso.

Ulrich Herbert divide la storia della Germania in cinque macro-fasi, la prima dal 1870 al 1918, la seconda dal 1919 al 1933, la terza dal 1933 al 1945, la quarta dal 1945 al 1973 e la quinta e ultima fase dal 1973 al 2000. Che Herbert inizi la sua analisi così indietro nel tempo, in pieno XIX secolo, non deve sorprendere, perché la storia tedesca della prima metà del XX secolo è fortemente radicata in problematiche ancora ottocentesche: «Per raccontare la storia del XX secolo, è necessario prendere in considerazione la profonda dinamica di cambiamento dei decenni tra il 1890 e il 1914, che ha avuto effetti per molti anni e che manifestò una violenza che costrinse le società europee a reagire a tali sfide» (p. 13).

Nella narrazione di Herbert la cosiddetta *Stunde Null* (l'ora zero) è il culmine della storia tedesca nel XX secolo e rappresenta una svolta decisiva perché segna lo spartiacque tra una prima e una seconda parte, dove la prima è piagata da guerre e catastrofi senza precedenti e la seconda, in opposizione alla prima, ha portato stabilità, libertà e benessere mai conosciuti prima dalla Germania: «La sconfitta fu totale quanto la guerra... capitolazione senza condizione, disarmo, occupazione e divisione in zone di occupazione della Germania, presa del potere totale da parte degli alleati» (p. 549). La Germania e il popolo tedesco vissero, in pochi giorni, un passaggio di consegne del potere epocale, i potenti di un tempo vennero catturati o si dileguarono scappando in paesi stranieri. Come spiega lo stesso autore nell'introduzione «la questione della relazione tra la prima e la seconda metà del secolo in Germania rappresenta l'arco argomentativo del libro» (p. 15). In questo senso, la storia tedesca del XX secolo si differenzia radicalmente da tutte le altre dei paesi europei ed, inoltre, è fortemente intrecciata alla storia europea in cui la Germania svolge un ruolo fondamentale. L'intensità e gli sviluppi storici hanno rappresentato una sfida continua e straordinaria, non solo per gli storici e gli altri popoli

¹ Pur non polemizzando direttamente con il lavoro di E. Hobsbawm, *Age of Extremes. The Short Twentieth Century (1914-1991)*, London 1994, Ulrich Herbert ritiene che ancora non ci sia la necessaria distanza storica per definire chiaramente quando sia effettivamente finito il XX secolo (pp. 1238 s.). In ogni caso, la storia della Germania del XX secolo inizia nel 1870 e finisce nel 2000 (con molti riferimenti anche agli eventi degli anni successivi) e in questo senso Herbert propone un'interpretazione *de facto* opposta rispetto al secolo breve di Hobsbawm.

europei ma forse soprattutto per i tedeschi stessi. Del resto si tratta di un problema di cui l'autore è ben consapevole. La complessità e la contraddittorietà degli eventi del XX secolo in Germania, come sottolinea lo stesso Herbert, hanno condizionato il lavoro storico e la pubblicazione di questa storia della Germania a cui non si è trovato un titolo più originale di *Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert*. Come ricorda l'autore stesso, un titolo sarebbe potuto essere *Die Jahre, die ihr kennt*, riprendendo il titolo del libro di Peter Rühmkorf del 1972 nel quale ricorda i suoi anni sessanta, ma il titolo è protetto da copyright e per questo l'autore ha optato, più semplicemente, per *Storia della Germania nel XX secolo* che del resto descrive perfettamente il contenuto del libro stesso, ma che, diversamente da *Die Jahre, die ihr kennt*, perde quel complicato rapporto dei tedeschi con il loro XX secolo.

In 1500 pagine lo storico dell'Università di Friburgo offre una storia della Germania fondamentale per comprendere un secolo che si è cercato di descrivere come "secolo tedesco". In realtà, la questione fu aperta, involontariamente, da Raymond Aaron, che in occasione dell'inaugurazione di una mostra per i cento anni di Einstein, Hahn, Laue e Lise Meitner, affermò, rivolgendosi allo storico tedesco Fritz Stern, «sarebbe potuto essere un secolo tedesco». Questo aneddoto fu ripreso da Stern nel suo saggio, *Die zweite Chance? Deutschland am Anfang und am Ende des Jahrhunderts*², ricordando che sarebbe potuto essere un secolo tedesco perché almeno nella prima parte, ma forse si potrebbe dire anche fino alla fine della Repubblica di Weimar, la Germania aveva plasmato, culturalmente e politicamente, la società europea. Per Stern questa fase è quella che ha sempre chiamato la «prima chance». La storia successiva fu meno edificante per la Germania che, tuttavia, dopo la riunificazione del 1990, di cui quest'anno ricorrono i venticinque anni, ha avuto una «seconda chance», perché la Germania mai, dalla fine della seconda guerra mondiale, aveva avuto la certezza dei propri confini territoriali ed era riconosciuta come potenza internazionale; aveva, infine, chiuso definitivamente con il proprio passato.

Ma la questione ha occupato anche altri storici come Eberhard Jäckel³ che, nello stesso anno di Fritz Kern, pubblicò un bilancio del secolo tedesco nel quale sosteneva la tesi che non si potesse ridurre la Germania del XX secolo ai dodici anni del Nazismo ed, inoltre, che le radici della seconda democrazia tedesca affondano nel *Kaiserreich* e nella riforma costituzionale dell'ottobre del 1918. Tali tesi, evidentemente fallaci, sono state duramente criticate, tra gli altri, anche da Heinrich August Winkler⁴. Del resto, se c'è un paese che potrebbe legittimamente aspirare ad aver determinato il XX secolo questo sarebbe certamente gli Stati Uniti d'America.

Il libro di Herbert è anche una lezione di metodo. La sua analisi pur individuando momenti e date decisive come quelli sopra ricordati, sfugge all'errore di interpretare con le sole categorie della continuità o discontinuità, ma privilegia un approccio diacronico.

² F. Kern, *Die zweite Chance? Deutschland am Anfang und am Ende des Jahrhunderts*, in *Verspielte Größe. Essays zur deutsche Geschichte des 20. Jahrhundert*, München 1996, 11-53.

³ E. Jäckel, *Das deutsche Jahrhundert. Eine historische Bilanz*, Stuttgart 1996.

⁴ H. A. Winkler, *Triumph des Zufalls? Zu einem Versuch, das 20. als das "deutsche Jahrhundert" zu porträtieren*, in *Historische Zeitschrift*, 268, 3, Juni 1999, 681-688.

Chiunque voglia oggi studiare la complessità del XX secolo in Germania dovrà necessariamente confrontarsi con questo magistrale lavoro di Ulrich Herbert.

L'incipit del libro – L'Europa è il nostro presente – è, infine, non solo una descrizione di un dato oggettivo della proiezione della Repubblica Federale nel XXI secolo ma anche un programma di lavoro per la futura ricerca storica tedesca.

Ubaldo Villani-Lubelli
(Università del Salento)
ubaldo.villanilubelli@unisalento.it

Kaius Tuori, *Lawyers and Savages: Ancient History and Legal Realism in the Making of Legal Anthropology*, Routledge, Abingdon (Oxon), 2015, pp. 224. ISBN 9780415737012.

Secondo il filosofo francese Michel Foucault¹ le pratiche sociali potevano arrivare a generare domini del sapere che non solo potevano fare in modo che si creassero nuovi oggetti, concetti e tecniche, ma, inoltre, forme nuove di soggetti e oggetti di conoscenza. Lo stesso soggetto della conoscenza possiede una storia, ovvero la relazione del soggetto con l'oggetto; o, espresso più chiaramente, possiamo dire che la verità stessa ha una storia. È in questo contesto scientifico che andrebbe inserito il lavoro di Kaius Tuori, *Lawyers and Savages: Ancient History and Legal Realism in the Making of Legal Anthropology*. Per Foucault infatti è nel XIX secolo che si forma un certo sapere dell'uomo, dell'individualità, dell'individuo normale e anormale, dentro o fuori della regola. Un sapere che è nato e si è affermato dalle pratiche sociali di controllo e vigilanza. Ora, il primitivismo giuridico è stato un fenomeno complesso e variegato che ha combinato diversi ambiti della ricerca storica e della cultura giuridica occidentale. A questo complesso intreccio tematico è dedicato il libro del finlandese Tuori, giurista e storico dell'Università di Helsinki, che indaga la nascita e l'ascesa del primitivismo giuridico nei secoli XIX e XX e, analizzando diverse pratiche giuridiche, traccia un percorso intellettuale della relativa antropologia.

La ricerca di Tuori si concentra su tre questioni fondamentali: a) Qual è stato l'impatto della tradizione giuridica occidentale sulla dottrina del primitivismo giuridico; b) come il dibattito giuridico tra la cultura formalistica e quella realistica influenzi lo studio dell'antropologia giuridica; infine, c) in che senso il mutamento nei conflitti coloniali si rifletta sullo studio del primitivismo e dell'antropologia giuridici ed, inoltre, come il primitivismo influenzi l'amministrazione coloniale.

Riguardo al primo punto – argomenta Tuori – l'impatto della tradizione giuridica occidentale si focalizza soprattutto sull'influenza del diritto romano e della tradizione giuridica medievale. Al fine di tracciare l'influenza storica del patrimonio giuridico occidentale, il libro segue alcuni *exempla* che hanno avuto un ruolo centrale nel processo di civilizzazione giuridica come, ad esempio, le vendette di sangue, il formalismo rituale, la poligamia o, anche, il decentramento amministrativo. A riguardo sarebbe stato forse opportuno un riferimento alla lunga e complessa tradizione giuridica dello *ius feretri*.

L'autore dedica particolare attenzione al contesto coloniale in quanto molte opere del primitivismo giuridico erano prodotte per decisione dell'amministrazione coloniale ma anche perché queste teorie influenzavano la polizia amministrativa. L'avvento dell'antropologia professionale coincide con l'interesse progressivo in un'amministrazione più efficiente delle colonie e con la necessità di una conoscenza esatta delle condizioni e delle consuetudini. La tesi dell'autore è che, diversamente dalle teorie evoluzioniste,

¹ M. Foucault, *La verità e le forme giuridiche*, Napoli 2007, 29.

il primitivismo giuridico del XIX secolo sarebbe nato dall'universalità della tradizione giuridica occidentale e dalla comprensione della storia come processo di civilizzazione.

Il libro procede cronologicamente dall'inizio del XIX secolo ed è diviso in quattro capitoli («blood revenge», «primitive sexuality», «land tenure» e «rationality»). Il primo capitolo indaga l'interesse nell'origine del diritto nel tardo XVIII e nel primo XIX secolo inteso come parte di un movimento intellettuale di fondazione del diritto primitivo. In questa parte Tuori cita in particolare il botanico tedesco Carl Martius che pubblicò uno studio nel 1832 sulle condizioni legali delle popolazioni indigene dell'Amazzonia. Il secondo capitolo esamina l'ascesa e la creazione di un modello universale del diritto primitivo. Illustra la connessione tra diritto e società nell'ultima parte del XIX secolo tramite gli esempi dello svizzero Johann Bachofen che investigava, in particolare, le forme arcaiche di matrimonio. Nel terzo capitolo, l'autore indaga la crescita dell'empirismo e del realismo scientifico. Con gli esempi di Franz Boas, Bronislaw Malinowski e la cooperazione tra Karl Llewellyn e E. Adamson Hoebel, il capitolo esplora l'espansione degli studi basati sul campo di lavoro antropologico e il suo impatto sugli studi legali delle culture indigene. Il capitolo finale si sofferma gli aspetti legati al relativismo pluralista e culturale dalla metà del XX secolo, in particolare sono presi in considerazione i casi di Max Gluckman e A. Arthur Schiller.

La tesi finale di Tuori è che gli studi post-coloniali avrebbero contribuito a modificare l'idea dell'universalismo culturale con teorie improntate al pluralismo politico, culturale e giuridico. Sullo sfondo resta la questione se sia solo il diritto a porre le condizioni generali della società².

Il libro è corredato da una ricca bibliografia e da un indice dei nomi.

Ubaldo Villani-Lubelli
(Università del Salento)
ubaldo.villanilubelli@unisalento.it

² Cfr. A. Jakovlevic Gurevic, *Un paese si costruisce sul diritto*, in C. Castelli (cur.), *Le categorie della cultura medievale*, Torino 1983, 180.

Libri pervenuti alla redazione

a cura di Annarosa Gallo

Klaus Altmayer, *Die Herrschaft des Carus, Carinus und Numerianus als Vorläufer der Tetrarchie*, Historia Einzelschriften, 230, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2014, pp. 506, ISBN 9783515106214.

La brillante tesi di dottorato di Klaus Altmayer (A.) colma un *desideratum* della ricerca antichistica, in un'epoca di riconsiderazione, negli studi della *Soldatenkaiserzeit*, vista non più come un periodo di "anarchia militare", bensì di modificazione profonda delle strutture giuridiche, degli istituti e degli apparati amministrativi. Un processo d'altra parte portato a maturazione dalla riforma dell'impero operata in chiave tetrarchica da Diocleziano. Lo studio di A., articolato su sedici sezioni, si propone di esaminare il problema attraverso una rilettura completa di tutte le fonti inerenti al quadriennio 282-285. Dopo aver presentato la dottrina e lo stato delle fonti (§§ 1-3), A. propone una ricostruzione degli eventi del periodo (§ 4), e ancora un confronto fra il quadriennio di Caro, Carino e Numeriano e la tetrarchia Diocleziana (§§ 5-6). La seconda parte del libro (§§ 7-10) è un ampio dossier di materiali (*fasti* magistratuali etc.) e fonti di tradizione epigrafica e papirologica. Chiudono (§§ 11-16) bibliografia (particolarmente accurata), indici, apparato iconografico. La conclusione, condivisibile, a cui A. perviene, è che il principato di Caro, Carino e Numeriano sia il *Bindeglied* fra l'ultimo principato e l'epoca diocleziana e possa dunque a buon diritto essere considerata come una anticipazione della tetrarchia. [P. Buongiorno].

Rossana Aprile, Anna Maria Cherubini, Gabriella Culiersi, Saverio De Bellis, Cosimo Elefante, Donatella Grasso, Francesca Lamberti, Monica Legittimo, Maria Mancaella, Monica McBritton, Sonia Nero, Donatella Porrini, Marcello Presicce, Alessio Rotisciani, Vincenzo Zara, [a cura di Francesca Lamberti], *Il lavoro che avvicina. L'esperienza Telelab (Laboratorio di telelavoro e conciliazione e l'Università del Salento)*, Lecce, Pensa Multimedia, 2014, pp. 192, ISBN 9788867602421.

Rosalba Arcuri, *Moderatio. Problematiche economiche e dinamiche sociali nel principato di Tiberio*, Antiquitas – Saggi, 33, Editoriale Jouvence, Milano 2014, pp. 508, ISBN 9788878014367.

Patrizia Arena (a c. di), *Augusto. Res Gestae. I miei atti*, Documenti e Studi. Collana del Dipartimento di Scienze dell'antichità e del tardoantico dell'Università di Bari Aldo Moro – Sezione storica, 58, Edipuglia, Bari 2014, pp. 192, ISBN 9788872287378.

Aa.Vv., *Représentations militaires dans le monde romain: textes et images*, in *HiMA. Revue internationale d'histoire militaire ancienne* 1, 2015, Paris 2015.

La *Revue internationale d'Histoire Militaire Ancienne (HiMA)* (<http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article240>), diretta da Giusto Traina, avvia, con l'editore parigino Klincksieck, una nuova serie di pubblicazioni (che avranno cadenza semestrale) in sostituzione della precedente serie, edita da Picard e circolante con il titolo

di *REMA (Revue des Études Militaires Anciennes)*. Il primo fascicolo accoglie gli atti di un programma di ricerca coordinato nel 2011-2013 da Patrice Faure e Bernard Puech e finalizzato ad indagare le *rappresentazioni* della guerra e dei *militēs* nei due sensi del termine: quello di rappresentazioni antiche, commissionate, prodotte e mostrate già ai contemporanei, e quello delle diverse percezioni in cui tali rappresentazioni sono state colte nelle epoche successive. Fra i contributi di interesse per il giusromanista si segnala in particolare quello di Chr. Schmidt Heidenreich, *Remarques sur la représentation monétaire du soldat romain d'après les scènes d'adlocutio* (p. 79 ss.). Gli atti del programma di ricerca sulle *Représentations militaires* si inseriscono appieno nel quadro degli obiettivi che la nuova serie di *HiMA* si propone: «aborder tous les aspects de l'histoire militaire : non seulement les questions plus proprement techniques comme la stratégie et la tactique, ou bien la logistique et l'armement, mais aussi l'économie et le droit, l'histoire sociale et institutionnelle, également l'histoire événementielle basée sur les activités militaires et diplomatiques, autrefois pourfendue comme 'histoire bataille'». Per l'antichità la guerra non è infatti una mera sequenza di battaglie: è piuttosto radicata nelle strutture della società antica, di cui costituisce, come gli antichi sapevano bene, una regola piuttosto che un'eccezione. Si auspica dunque che, nella prospettiva di un superamento degli steccati disciplinari, progetti come questo abbiano lunga e feconda vita. [P. Buongiorno]

Ulrike Babusiaux, Anne Kolb (hrsg. v.), *Das Recht der 'Soldatenkaiser'. Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs?*, De Gruyter Verlag, Berlin – New York 2015, pp. VIII-292, ISBN 9783050060323.

Christian Baldus, Herbert Kronke, Ute Mager (hrsg. v.), *Heidelberger Thesen zu Recht und Gerechtigkeit*, Heidelberger Rechtswissenschaftliche Abhandlungen 8, Mohr Siebeck, Tübingen 2013, pp. 484, ISBN 9783161520563.

Yann Barthelet, *Gouverner avec les dieux. Autorité, auspices et pouvoir sous la République romaine et sous Auguste*, Mondes Anciens, Les Belles Lettres, Paris 2015, pp. 440, ISBN 9782251300016.

Okko Behrends (Martin Avenarius, Cosima Möller, Hrsgg.), *Zur römischen Verfassung. Ausgewählte Schriften*, Wallstein Verlag, Göttingen 2014, p. 607, ISBN 9783835314160.

Marta Bettinazzi, *La legge nelle declamazioni quintiliane. Una nuova prospettiva per lo studio della lex Voconia, della lex Iunia Norbana e della lex Iulia de adulteriis*, Iurisprudentia Saraviensis, Bd. 5, Verlag Alma Mater, Saarbrücken 2014, pp. X-180, ISBN 9783935009652.

Rena van den Bergh, Gardiol van Niekerk, Pascal Pischonnaz, Philip Thomas, Duard Kleyn, Francesco Lucrezi, Jan Mutton (eds.), *"Meditationes de iure et historia". Essays in honour of Laurens Winkel*, Fundamina, Editio specialis 2014, University of South Africa Press 2014, 2 voll., pp. 1050, ISSN 1021545X.

Marco Brocca, Michele Troisi (a c. di), *I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita. Dalle radici storiche alle prospettive future*, Editoriale Scientifica, Napoli 2014, pp. 315, ISBN 9788863426816.

Richard W. Burgess, *Roman Imperial Chronology and Early-Fourth-Century Historiography. The Regnal Durations of the So-called Chronica urbis Romae of the Chronograph of 354*, Historia Einzelschriften, 234, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2014, pp. 208, ISBN 9783515107259.

Fulvio Cammarano (a c. di), *Abbasso la guerra! Neutralisti in piazza alla vigilia della prima guerra mondiale in Italia*, Quaderni di Storia, 31, Le Monnier Università Mondadori Education, Milano 2015, pp. XIV-610, ISBN 9788800745727.

A cento anni dalla grande guerra, nella prestigiosa collana dei Quaderni di Storia, il volume collettaneo curato da Fulvio Cammarano analizza il segmento cronologico compreso tra lo scoppio del conflitto, il 28 luglio del 1914, e l'entrata in guerra dell'Italia, il 23 maggio 1915. I dieci mesi precedenti la dichiarazione di guerra all'impero austro-ungarico furono caratterizzati dall'osservanza della neutralità da parte del governo italiano, in forza del trattato stipulato nel 1882 e rinnovato nel 1887 e nel 1891 (la triplice alleanza), il quale impegnava i contraenti solo in caso di guerra difensiva e non offensiva: avendo l'impero austro-ungarico dichiarato guerra alla Serbia, l'Italia poteva astenersi dal partecipare al conflitto a fianco degli alleati austriaci, laddove l'impero tedesco aveva deciso di schierarsi fin da subito.

Per motivi vari e di varia natura, la società italiana si riconobbe per ampia parte nel neutralismo, per mezzo del quale comunque sarebbe stato possibile annettere le terre irredente e completare l'unità del paese. Viceversa una minoranza per parte silente, per altra rumorosa spingeva per una entrata in guerra con le forze dell'Intesa. In quei dieci mesi si consumò la contrapposizione tra la maggioranza neutralista e la minoranza interventista, entrambe accomunate dalla eterogeneità dei soggetti impegnati nell'uno o nell'altro schieramento.

L'attenzione dei circa quaranta autori coadiuvati da Cammarano si è dunque focalizzata sui sostenitori neutralisti nelle loro differenti appartenenze (parlamentare, intellettuale, popolare) e sulle motivazioni sottese alla loro scelta e al concreto loro agire per darle vita. Come segnalato dal curatore nel saggio introduttivo, la neutralità era riconducibile in seno a due distinte prospettive, l'una diplomatica-ideologica, l'altra politico-ideologica. Tuttavia il consenso originario sorto intorno alla posizione neutralista iniziò a erodersi fino a generare da subito, dall'agosto del '14, il suo opposto, l'interventismo: lo scontro tra i sostenitori delle due istanze – è bene ricordare – fu esperienza esclusivamente italiana, da alcuni storici interpretata in termini di una guerra civile.

Il volume è articolato in due sezioni, l'una complementare all'altra: nella prima sono contestualizzate e categorizzate le varie forme assunte dal neutralismo, nella seconda invece esse sono indagate nei singoli contesti locali, alla luce di un approccio metodologico non dissimile da quello proprio dello storico antichista.

Dall'analisi emerge l'immagine di un Giano bifronte nella misura in cui l'unitarietà e la compattezza mostrata da ciascuna componente non si tradusse nella loro sommatoria. Monadi racchiuse in un isolato individualismo, esse furono incapaci di aggregarsi

e di generare un'unica istanza corale delle opposizioni alla guerra, diversamente da quanto seppero fare gli interventisti abili peraltro nell'uso della propaganda e capaci di esercitare una pressione tale da influenzare le scelte del governo.

Tra tutte queste monadi, è apparsa di particolare interesse quella rappresentata dagli intellettuali, in seno ai quali erano storici di Roma e giusromanisti. Dal contributo di R. Pertici (*I 'neutralisti intellettuali': un primo inventario*) è possibile dunque rintracciare tra altri il neutralismo del giurista Giuseppe Chiovenda, del romanista Salvatore Riccobono, del filologo Giorgio Pasquali, e degli storici Giuseppe Cardinali, Ettore De Ruggiero e Gaetano De Sanctis.

Animati dal 'germanesimo culturale', essi insieme ad altri intellettuali – professori di diverse discipline, accademici e filosofi – si opposero strenuamente alla guerra, mobilitandosi e costituendosi in gruppo con un loro proprio settimanale, *Italia nostra*, fondato da C. De Lollis. La “guerra degli spiriti” fu combattuta anche in Italia dal gruppo intellettuale neutralista fin dall'ottobre del 1914 con la lettera di Croce in risposta a quella di R. Delbrück direttore dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma. Di contro, quella stessa cultura tedesca e la civiltà tutta furono oggetto degli strali interventisti impegnati a sottolineare “il contrasto tra latini e tedeschi” a mezzo stampa (come messo in evidenza da L. Canfora nel suo *1914*, Palermo 2014²). Tra gli scritti nazionalisti si vuole qui segnalare la pubblicazione *Genio e Kultur. Latini e tedeschi*, raccolta delle conferenze dell'interventista Guido Podrecca edita nel 1915 (verosimilmente prima del 23 maggio dalla Tipografia Editrice Nazionale), in quanto l'attacco rivolto all'accademia tedesca coinvolse anche due cattedratici operanti in Italia. Senza farne i nomi, Podrecca riferisce di “professori tedeschi [che] – dalle cattedre dell'Università di Roma – ci insegnano la storia romana e il rinascimento artistico italiano”. Il Professore di storia romana altri non era che Karl Julius (Giulio) Beloch, professore alla 'Sapienza' dal 1879 (e poi fino al 1929), fondatore della scuola romana di storia antica e maestro tra altri del neutralista Gaetano De Sanctis (sulla posizione di Beloch durante il conflitto, si vedano G. De Sanctis, *Giulio Beloch*, in *Scritti Minori*, 4 [1920-1930], Roma 1976, 372 s., e A. Momigliano, *Giulio Beloch*, in *Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, I, Roma 1966, 261 s.). Probabilmente a Podrecca non era sfuggito l'attivismo di Beloch a vantaggio della neutralità e la sua polemica contro l'interventismo di A. Labriola avviata con l'articolo *Lo spettro germanico* apparso sul numero del 9 febbraio 1915 del *Giornale d'Italia*. L'altro potrebbe essere l'austro-ungarico Emanuel Löwy, primo docente di archeologia e storia dell'arte antica nelle università italiane al 1899 al 1915, maestro dell'interventista e nazionalista Alessandro Della Seta e del volontario Giulio Giglioli.

Per concludere, il volume appare il felice esito di un lavoro collettivo e corale sul tema, affrontato nella prospettiva di ricostruire in particolare storie e contesti locali, talvolta rimasti sullo sfondo o poco valorizzati; del resto anche lo sforzo di sintetizzare statisticamente i risultati appare di sicuro interesse. Le nostre conoscenze sull'argomento risultano pertanto ampiamente accresciute da questi risultati di cui ogni futura riflessione dovrà tenere conto e con cui dovrà necessariamente confrontarsi. [A. Gallo]

Camilla Campedelli, *L'amministrazione municipale delle strade romane in Italia*, Antiquitas I, Bd. 62, Dr. Rudolf Habelt Verlag, Bonn 2014, pp. XII-346, ISBN 9783774938588.

La monografia – che rielabora una tesi di dottorato discussa a Zürich nel 2012 – appare nella prestigiosa collana che ha ospitato, fra le altre, la monografia di C. Nicolet sulla fiscalità (1976), e, di recente, quella di K. Wojciech sulla *praefectura Urbis* nel principato (2010). Essa si propone l'obiettivo di «definire il ruolo dell'amministrazione municipale nella gestione delle strade in Italia», allo scopo di «mettere in luce i meccanismi e le strutture giuridico-amministrative municipali istituite al fine di garantire il funzionamento delle infrastrutture collegate alla viabilità nella penisola ... sino alla riorganizzazione diocleziana» (p. 1). L'opera è strutturata su quattro capitoli. Il primo (pp. 5 ss.) è dedicato alla classificazione delle *viae*. L'a. si concentra su due poli di attrazione: i testi dei gramatici e dei giuristi da un lato, la documentazione epigrafica dall'altro; animata dalla convinzione che «le sfumature giuridiche trov(i)no uno scarso riscontro nell'epigrafia, forse perché tali indicazioni erano incise su materiali deperibili come il legno» (p. 8), l'a. giunge alla conclusione che «la coincidenza terminologica tra fonti epigrafiche e letterarie (sia) dovuta all'identità del destinatario del messaggio, il cittadino romano, e alla funzione descrittiva delle parole, rispetto a quella giuridica o tecnica di giuristi e gramatici» (p. 9). Prescindendo dalle petizioni di principio, sia in premessa, sia in conclusione, deve peraltro rilevarsi come l'a. non prenda in considerazione le fonti nel loro insieme: tra le diverse lacune, spicca ad es. la definizione ulpiana (68 *ad ed.*) di *angiportum*, in D. 50.16.59 pr., che pure denota una consonanza con gli elementi promananti dal dato epigrafico e dalle altre fonti di tradizione manoscritta. Inoltre, in ordine alla nozione di *vicus*, l'a. ritiene che tale termine indichi «una strada carrabile» (p. 17), come comproverebbe, a suo dire, fra gli altri un testo di Varr. *l. lat.* 5.159 (cit. dall'a. in nota): ma, come precisato da più studiosi – ad es. da P. Erdkamp (in *The Cambridge Companion to Ancient Rome*, Cambridge 2013, 178) – nel luogo citato «Varro says that a *vicus* consists of houses», e anzi esso deriva il nome da *via*, poiché è su entrambi i lati di essa che si affacciano le case; in ogni caso, l'indagine lessicografica su *vicus* andrebbe completata con la glossa *festina vicus* (p. 502, 508 L.) e con il testo di Isid. *etym.* 15.2.22: di entrambe l'a. non tiene conto. L'intero capitolo secondo, dedicato alle *Disposizioni di legge* (pp. 19 ss.), ossia alle norme relative alla gestione municipale del sistema stradale, è una rapida rassegna di testi complessi e stratificati. L'a. prende le mosse da *XII Tab.* 7.7, cercando di dimostrare che la norma sia stata presto estesa all'intero orbe romano e comunque che sin da principio fosse indirizzata ai *municipes* romani («i soggetti dell'imperativo *muniunto* sono tutti coloro i quali facevano parte del corpo municipale allargato...» [?]). Il che lascia la sensazione che all'a. sfugga che le prime istituzioni municipali romane risalgano al IV sec. In questo capitolo sorprende altresì che l'a. faccia spesso ricorso alla *lex Irnitana* senza specificare mai la peculiare condizione di *municipium Latinum* della comunità di Irni (cosa che potrebbe spiegare talune peculiarità nella disciplina delle cure delle strade prevista dallo statuto irnitano). Nel terzo capitolo l'attenzione si sposta sulle competenze dei diversi magistrati municipali (pp. 45 ss.), il loro rapporto con l'*ordo* e con gli organi di amministrazione centrale. Si anticipano altresì alcuni aspetti del finanziamento delle costruzioni stradali, più distesamente indagati nel quarto capitolo, ove si indaga l'equilibrio fra *municipalia*, *vectigalia* ed evergetismo (pp. 71 ss.). Nell'appendice al terzo capitolo, inerente al coinvolgimento di imperatore e senato nella gestione municipale delle strade, non mi

sento di condividere l'esegesi (p. 67) di Suet. *Tib.* 31 (deliberazione senatoria che rigetta – nonostante l'opinione contraria dell'imperatore Tiberio – la richiesta dei *Trebiani* di cambiamento di destinazione d'uso di un legato testamentario). L'a. ritiene infatti, sulla base di un testo di Aburnius Valens (D. 50.8.6), che la competenza alla *conversio in aliam rem* di *pecunia municipio legata* fosse già in età tiberiana del principe: il che però non spiegherebbe perché la decisione ricordata da Svetonio sia affidata al senato (l'intervento di Tiberio è solo una *sententia*, e lo stesso principe partecipa alla votazione *per discessionem*, senza però avere grande seguito) e non al principe in prima persona. Sul testo svetoniano vi è in ogni caso un'ampia dottrina (Voci, Gagliardi...), di cui l'a. non tiene conto. Completano il lavoro un brevissimo paragrafo di conclusioni (pp. 101 s.), un corposo e articolato dossier epigrafico (pp. 103 ss., in cui l'a. esprime al meglio le proprie competenze epigrafiche), bibliografia (pp. 286 ss.) ed indici, delle fonti, dei luoghi, delle cose notevoli (pp. 329 ss.). Con riguardo al dossier, non mi pare condivisibile l'integrazione [*ex permissu*] in *CIL* X 4756, frutto di un suggestivo raffronto con *CIL* IX 1414 = *ILS* 5877, ma che non scioglie il dubbio che nel caso di specie si possa alludere all'*indulgentia* dell'imperatore. In ogni caso, numerosi passaggi del libro lasciano nel lettore significative perplessità. E.g.: a p. 6, forzando la lettura di *Ulp.* 68 *ad ed.*, D. 43.8.2.22, si afferma (forse per un refuso), che le *viae vicinales* «erano *publicae* se il loro mantenimento dipendeva dal contributo di privati». Un riconosciuto maestro come Franz Wieacker è *passim* indicato come tale “E. Wieacker”. M.W. Frederiksen è indicato come uno dei “primi editori” della *lex municipii Tarentini* (il testo epigrafico era noto sin da fine '800). A p. 30 si parla di una non meglio precisata condizione di “schiavitù servile”. Così come, in più circostanze, l'a. introduce la nozione di «corpo municipale», che sfugge a una piana comprensione da parte del lettore. Infine, secondo una prassi purtroppo invalsa presso molti storici di formazione epigrafica, i frammenti escerpti dai *Digesta* giustinianeî non sono mai citati con l'indicazione delle relative *inscriptiones* (e anzi percepiti come un atemporale prontuario di norme, fluttuanti e sempre valide per il mondo romano): una maggiore sensibilità in tal senso faciliterebbe peraltro la soluzione di questioni controverse (vd. quanto osservato in ordine a Suet. *Tib.* 31). Sul piano bibliografico, in ordine al *Monóbiblos* papiniano, mi permetto di suggerire i contributi di R. Martini, M. Amelotti e, da ultime, di L. Migliardi Zingale e S. Saba (quest'ultima in *QLSD.* 1, 2011). Su S. Aelius Paetus Catus mi permetto altresì di suggerire la consultazione dei lavori di W. Kunkel, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Graz 1969², e degli studi di F.M. d'Ippolito. Nel complesso emerge il ritratto di un libro incompleto, in cui la parte meglio rifinita è la sezione epigrafica, e che forse avrebbe necessitato di una maggiore meditazione nell'esame di fonti di tradizione manoscritta e dottrina. Un'occasione mancata per un tema affascinante come quello della compartecipazione fra centro e periferia nell'amministrazione delle strade nell'Italia romana; tema rispetto al quale è dunque auspicabile, in un prossimo futuro, una nuova sintesi, che comunque non potrà prescindere dal *dossier* epigrafico presentato nel volume testé esaminato. [P. Buongiorno]

Luciano Canfora, *La crisi dell'utopia. Aristofane contro Platone*, i Robinson/Lettere, Editori Laterza, Roma-Bari 2014, pp. X-438, ISBN 9788858111017.

Luigi Capogrossi Colognesi, *Law and Power in the Making of the Roman Commonwealth. Translated by Laura Kopp*, Cambridge University Press, Cambridge 2014, pp. 402, ISBN 9781107071971.

Cosimo Cascione, Carla Masi Doria, Giovanna D. Merola (a c. di), *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo antico*, I-II, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto romano, Storia e Teoria del Diritto 'F. De Martino' dell'Università di Napoli 'Federico II', 38, Satura Editrice, Napoli 2014, pp. XXVI-504 e VIII-406, ISBN 9788876071324.

Jean-Pierre Coriat, *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère*, Volume 1, *Constitutions datées de la première période du règne (juin 193-automne 197 ap. J.-C.) et constitutions non datées de Septime Sévère cité comme seul auteur de la décision*, Sources et Documents, 1, École Française de Rome, Rome 2014, pp. XXVI-422, ISBN 9782728309696.

Per parafrasare una felice formulazione di Andrea Giardina di qualche tempo fa, potrebbe dirsi che la nostra epoca conosce una “esplosione di palingenesi”. La raccolta di materiale testuale per ricostruire, dalle condizioni frammentarie o connotate dal genere letterario o documentale di appartenenza, determinate epoche, periodi, legislazioni, attività normative, pensiero giurisprudenziale, è impresa tutt'altro che nuova all'interno dei nostri saperi. Negli ultimi tempi essa conosce tuttavia un rinnovato fervore, che trova altresì conferma nei generosi finanziamenti concessi da istituzioni nazionali o europee a progetti *lato sensu* palingeneticici. Per quanto attiene in particolare alle raccolte di costituzioni imperiali, il primo progetto di palingenesi secondo un'impostazione moderna (e sulla scia del *Corpus haeneliano*) risale – è noto – all'iniziativa di Pietro De Francisci, proposta sin dagli anni '20 all'Accademia d'Italia, e proseguita – dopo la Seconda Guerra Mondiale – soprattutto da Edoardo Volterra e Giovanni Gualandi presso l'Università di Roma “La Sapienza”. Vicissitudini diverse hanno impedito sinora una compiuta attuazione di quel progetto (prodotti di pregio in ogni caso sono stati gli *Acta divi Augusti* apparsi sotto la direzione di S. Riccobono nel 1945 e i due volumi di G. Gualandi, *Legislazione imperiale e giurisprudenza* del 1963): da esso sono scaturite tuttavia diverse costole, quali il *Projet Volterra* presso l'University College di Londra (a cura di Simon Corcoran, Michael Crawford e Benet Salway) e il progetto palingenetico cui da diversi anni attende a Parigi Jean-Pierre Coriat (nell'ambito del *Programme Edoardo Volterra* dell'École Française de Rome «*Palingénésie des constitutions impériales du Principat*»). Dopo l'apparizione nel 1997 del primo importante volume in materia (*Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*) Jean-Pierre Coriat consegna alla ricerca storica il frutto delle sue indagini ventennali. Il volume analizza e pone in relazione 238 documenti, di cui 57 dal Codice giustiniano, 123 dai *Digesta*, 3 dalle *Institutiones* giustiniane, 14 da altre fonti giurisprudenziali, i restanti da epigrafi (19), papiri (6), monete (4) e fonti letterarie (12). Essi testimoniano in totale (tenuto conto delle costituzioni pervenute in doppia, o tripla, tradizione) 178 decisioni, distribuite fra il 193 e il 197 d.C., e provenienti da Settimio Severo cui è pressoché sempre associato il figlio Caracalla (pp. 31-32). Prevalentemente rescritti, non mancano tuttavia nelle *leges* di questo periodo editti e *de-*

creta, nonché talune *epistulae* a funzionari aventi natura di *mandata*, e una verosimile *interlocutio de plano*. Taluni provvedimenti restano di natura incerta (pp. 16-19). La palingenesi vera e propria è divisa in due parti: una prima raccoglie i 70 provvedimenti databili con certezza (sia per via dell'*inscriptio* che di dati forniti da epigrafi, monete o fonti letterarie) (pp. 29-203); la seconda contiene poi le 108 decisioni aventi data incerta (e non databili), che le fonti attribuiscono tuttavia a Settimio Severo (pp. 205-399).

La struttura delle singole 'schede' è relativamente tipica: a una prima parte contenente gli elementi di riferimento della decisione (fonte di provenienza, eventuale *inscriptio*, datazione), l'argomento su cui essa interveniva e la natura (presumibile) della stessa, fa seguito una seconda col testo della decisione o delle fonti che la testimoniano e la traduzione in francese (con relativa bibliografia scelta), e infine una terza col commento dell'a. Impressionante la mole di materiale (sia testuale che bibliografico) raccolta dall'a., di cui deve apprezzarsi la misura e la neutralità nella valutazione del dibattito storiografico, ai limiti - talvolta - di una eccessiva *brevitas* (per taluni versi giustificata proprio dall'ampiezza della documentazione da valutare). Possibili in questa sede solo notazioni episodiche. In che misura ad esempio possiamo considerare costituzione imperiale quella documentata sub 1 A-C (pp. 35-42), vale a dire l'*oratio principis* tenuta da Settimio Severo in senato all'atto del proprio ingresso a Roma, da cui scaturì un *senatus consultum* contenente l'impegno dell'imperatore di limitare la messa a morte di senatori di parte politica avversa (Cass. Dio 74(75).2.1-2, Herod. 2.14.3, SHA *Sev.* 7.1-5), impegno che lui stesso avrebbe disatteso in più occasioni? Quanto avanzata è la parificazione fra colui che esperisce vittoriosamente la *querela inofficiosi testamenti* e l'erede *ab intestato*, documentata da C. 3.28.1 (testo sub 3, pp. 43-44)? Quali i dettagli processuali della vicenda che coinvolge un minore di 25 anni *in integrum restitutus*, per conto del quale i fideiussori abbiano adempiuto ai debiti in un momento anteriore alla *restitutio* (testo sub 11, pp. 65-66)? Quali i motivi di ripetuti, frequenti interventi in materia di minori e di *impuberes* (come attestati in particolare dai testi da 82 a 103, pp. 227-270)? Di sicuro le relative decisioni dipendevano dalle sollecitazioni di privati e funzionari in argomento, ma è pensabile che possano legarsi anche ad un interesse specifico di Settimio Severo sul punto, a ridosso di precedenti interventi di Marco Aurelio in argomento (come pure Coriat pare ventilare: part. pp. 232-234).

Il volume è destinato, al di là del desiderio di approfondimento su singoli punti, a costituire un riferimento imprescindibile nel quadro dei nostri studi in materia. L'a. crea fra l'altro - dati i relevantissimi risultati conseguiti in quest'opera - una assai intensa aspettativa nei riguardi dei volumi successivi da lui promessi: la palingenesi del periodo della coreggenza (197-211 d.C.), quella dei principati di Caracalla e Macrino, e quella di Alessandro Severo, opere destinate a loro volta a incidere sensibilmente sul quadro delle ricerche sull'attività normativa di età severiana. [F. Lamberti]

Sara Corrêa Fattori, Rute Corrêa Lofrano, Jorge Luis Nassif Magalhães Serretti (a c. di), *Estudos em Homenagem a Luiz Fabiano Corrêa*, Max Limonad, São Paulo 2014, pp. 487, ISBN 9788575490518.

Alberto Dalla Rosa, *Cura et tutela. Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari*, Historia Einzelschriften, 227, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2014, pp. 362, ISBN 9783515106023.

Werner Eck, Bence Fehér, Péter Kovács (hrsg. v.), *Studia epigraphica in memoriam Géza Alföldy*, Antiquitas I, Bd. 61, Dr. Rudolf Habelt Verlag, Bonn 2014, pp. X-402, ISBN 9783774938663.

A due anni dalla scomparsa avvenuta nel novembre del 2011, dell'insigne storico ed epigrafista Geza Alföldy ungherese di nascita e tedesco d'adozione, il volume sessantunesimo della collana *Antiquitas*, (collana fondata da un altro 'magiaro-tedesco' Andreas Alföldi e in passato curata dallo stesso Geza Alföldy), raccoglie venticinque contributi – introdotti da una premessa e completati da un indice dei personaggi e uno dei luoghi – la curatela dei quali, da parte di W. Eck, B. Fehér e P. Kovács, riflette quella duplice componente identitaria propria di Alföldy.

Altrettanto, temi e argomenti di ciascun contributo riflettono gran parte di quelli che furono gli interessi della lunga ricerca dello studioso, indirizzata tra l'altro alle strutture dell'impero e alle sue élites, all'organizzazione delle province romane e alla riedizione di *corpora* epigrafici. Avvertita particolarmente da Alföldy, la necessità delle riedizioni dei testi epigrafici si poggia sull'assunto metodologico della corretta lettura della epigrafe essenziale ed imprescindibile per la ricostruzione dell'evento storico.

Nell'ambito di queste tre grandi aree tematiche si possono dunque inserire i contributi, sebbene la loro lettura possa essere trasversale e la loro incidenza appaia variabile.

Alla riedizione dei volumi del *Corpus Inscriptionum Latinarum* sono dedicati i lavori di P. Kovács, (*Geza Alföldy und CIL IIF. Auch ein Beitrag zum Thema: Geza Alföldy und Ungarn*, 123-130) e di M.G. Schimdt (*Inscriptiones Berolinenses Latinae*, 307-326); solo incidentalmente si può includere quello di J. M. Abascal, la cui prospettiva di lettura è l'organizzazione municipale nelle province (su cui, *infra*). Per quanto attiene alla forma assunta dal principato, i lavori di W. Eck (*Die Fasti consulares der Regierungszeit des Antoninus Pius*, 69-90) e di M. Peachin (*Augustus' Res Gestae and the Emerging Principate*, 255-274) paiono di certa importanza anche per gli storici del diritto. Il contributo di Eck si inserisce in una più ampia attenzione alla riedizione dei *Fasti Consulares*, che ha visto in tempi recenti la pubblicazione di essenziali contributi per l'età giulio-claudia, specialmente per il principato di Caligola (P. Buongiorno, *Sulla struttura dei Fasti consolari degli anni 39 e 40 d.C.*, Epigrafia e Territorio. Politica e Società. Temi di antichità romane, VIII, Bari 2007, 253-271), per quello di Claudio (A. Tortoriello, *I Fasti consolari degli anni di Claudio*, Roma 2004) e per quello di Nerone (G. Camodeca, *I consoli degli anni di Nerone nelle Tabulae Herculanaenses*, in *ZPE.*, 193, 2015, 272-282). Indubbio l'apporto di tal genere di lavori alla comprensione della eventuale attività pubblica svolta da giuristi romani, quanto alla possibilità di più precise datazioni di singoli provvedimenti (si pensi ad esempio alla corretta datazione del *sc. Velleianum* in P. Buongiorno, *Senatusconsulta claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli 2010, 357 ss. e nt. 831).

D'altra parte, l'attenzione nei confronti dell'*Historia Augusta*, tema caro ad Alföldy, è in A. Birley (*The Emperor Marcus Aurelius and the Sarmatians*, 39-50), contributo che può ben inserirsi anche nell'ultimo ambito tematico inerente alle province romane e alla loro organizzazione. Tale ambito è quello più rappresentato all'interno del volume con ben diciannove contributi che variano per contesti geografici. Come ovvio, la Pannonia appare di gran lunga la più indagata a dispetto delle altre, nella più ampia prospettiva geografica

(P. Kovács, *Territoria, pagi and vici in Pannonia*, 131-154. Z. Mráv, *Septimius Severus and the cities of the middle Danubian provinces*, 205-240), quanto in quella di singoli contesti come *Aquincum* (L. Borhy, *Amphitheatralia Pannonica I. Die sog. Bauinschrift des Militärampitheaters von Aquincum*, 51-58. B. Fehér, *Characteristics of Handwriting in the Inscriptions of Aquincum*, 91-116. M. Németh, *Andenken eines Kaiserbesuches in Aquincum*, 249-254), *Carnuntum* (F. Beutler, *Die zwei Amphitheater von Carnuntum und deren Datierung*, 19-38. E. Weber, *Ein magister navaliorum in Carnuntum*), *Intercisa* (*Beneficarii aus Inschriften von Intercisa. Die Frage einer Benefiziarierstation von Intercisa*, 359-376) e quello pertinente probabilmente alla *civitas Boiorum* (A. Szabó, *Iuppiter Optimus Maximus. Zwei neue Altäre aus Pannonien*, 351-357). Le province iberiche (tema centrale nello studio di Alföldy per l'aspetto che riguardava peraltro la riedizione di *CIL II*. J.M. Abascal, *Dos cuestiones topográficas del conventus Carthaginiensis para CIL II²: Egelesta y el trifinium provincial de Hispania*, 1-18. M. Mayer, *Contribución al estudio de la epigrafía de Pollentia [Alcúdia, mallorca. Sobre HEP 2, 1990, 62]*, 155-162) e quelle africane (F. Mitthof, *Überteuerter Weizen und private Munizenz: Bemerkungen zu zwei Weihungen aus Thuburnica und verwandten Inschriften*, 163-204. L. Mrozewicz, *Municipium Cillitanum. Des études sur l'urbanisation flavienne de l'Afrique du Nord*, 241-248). Poi *Dalmatia* (P. Proházká, *Einige römische Inschriften aus Siscia [Sisak, Kroatien] nach einem Brief des Kaufmanns Paul Bitroff*, 285-294. M. Sasel-Kos, *Ananca: Greek Ananke worshipped at Doclea*, 295-306), *Dacia* (L. Zerbini, *Echi delle guerre marcomanniche e della peste antonina nelle testimonianze epigrafiche della Dacia romana*, 383-389), *Retia* (A. Kolbe, *Das severische Kaiserhaus in Solothurn?*, 117-122) e *Creta* (A. Chaniotis, *Hadrian, Diktynna, the Cretan Koinon, and the roads of Crete. A new milestone from Faneromeni [Crete]*, 59-68). Esula da questo impianto, il lavoro sulle iscrizioni parietali pompeiane (H. Solin, *Zu pompejanischen Wandinschriften*, 327-350), unico ad avere come orizzonte la penisola italiana.

I lavori sull'organizzazione cittadina si impongono all'attenzione di quanti si occupano di storia amministrativa e istituzionale dei territori provinciali indagati e delle comunità loro afferenti. L'indagine e la ricostruzione di singoli contesti locali valorizza del resto il loro essere parte essenziale e integrante del sistema romano, tanto da essere indirizzata, nei loro riguardi, l'azione politica e la cura dei principi, essi stessi di origine provinciale fin dal II secolo d.C. [A. Gallo]

Roland Färber, *Römische Gerichtsorte. Räumliche Dynamiken von Jurisdiktion im Imperium Romanum*, Vestigia 68, Verlag C.H. Beck, München 2014, pp. 418, ISBN 9783406666698.

Il volume di Färber dedicato ai luoghi della giurisdizione dalla tarda repubblica al tardoantico, un rilevante prodotto del laborioso clima scientifico della Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik del DAI di Monaco di Baviera (sotto la sapiente guida di Rudolf Haensch e Christoph Schuler), parte da una prospettiva recente (e non ancora compiutamente affermata fra gli storici dell'antichità), che potremmo definire 'antievoluzionistica': diversamente dall'opinione consolidata, focalizzata sul *tribunal* repubblicano e protoclassico da un lato, sul *secretarium* tardoantico dall'altro, come tipica espressione di una concezione 'pubblicistica' della giustizia (e di una visione della *iur-*

risdictio come funzione totalmente pubblica), l'a. muove (con un significativo richiamo a Fögen, *Der Kampf um die Gerichtsöffentlichkeit*, 1974) dalla convinzione che non sia possibile, per l'antichità romana, asserirsi una avocazione totale all'ambito pubblicistico della funzione giudicante. Un'analisi dei luoghi della giustizia in un'ottica di *longue durée* sarebbe funzionale, nella visione dell'a., a confermare tale opinione (pp. 2-17). La ricerca ha per la verità un taglio composito, con una prima parte dedicata alla situazione dei luoghi e dei tribunali in Roma fra tarda repubblica e primo principato, una seconda che si interroga sull'ubicazione delle attività giurisdizionali degli imperatori da un lato, e degli alti funzionari dall'altro (più imperniate su dati letterari ed epigrafici), e una terza più specificamente interessata (sulla base prevalentemente di risultanze archeologiche) alla dimensione topografica e spaziale. Muovendo dalle affermazioni di Materno (*Tac. dial. de or.* 38.1-2) e da una rapida disamina delle risultanze archeologiche sugli spazi del *comitium* e del *forum Romanum* di età repubblicana, l'a. risalta l'angustia degli spazi all'interno dei quali, per l'epoca in esame, si svolgevano cause sia civili (e non solo dinanzi al pretore, ma anche dinanzi ai giudici privati e ai *centumviri*) che criminali (*quaestiones perpetuae*) e si attuava anche la *iurisdictio* delle cariche minori, quali edili, questori e *tresviri capitales* ("omnia in foro") (pp. 19-46). Il foro di Augusto sarebbe stato costruito appunto per fornire una prima risposta alla 'fame di spazi' per la giustizia (Suet. *Aug.* 29.1). Problematica risulta l'individuazione, all'interno dei fori imperiali nel primo principato, del luogo dove sarebbero state collocate le sedi dei pretori urbano e peregrino: la lettura dei dati di scavo (si v. part. E. Carnabuci, *Forma e funzione del foro di Augusto*, in R. Meneghini, R. Santangeli Valenzani [cur.], *Scavi dei Fori Imperiali. Il Foro di Augusto: l'area centrale*, 2010, 103-139; E. La Rocca, *La nuova immagine dei Fori Imperiali. Appunti in margine agli scavi*, in *RM.* 108, 2001, 171-213), complicata dai dati di *TH* 6 e 89 da un lato, di *TPSulp.* 13 e 14 dall'altro, non è univoca (pp. 53-61). Sulla base di *TH* 89 sarebbe ipotizzabile, secondo l'a., per il periodo fra Caligola e Vespasiano una collocazione dei *tribunalia* nel Foro di Augusto, con possibilità di spostamenti dovuti alla mobilità dei podii, per lo più in legno (pp. 58-59).

Ai 'luoghi della giustizia' degli imperatori è dedicato un corposo capitolo, che affronta la questione partendo da Augusto (e dalla collocazione 'urbana' sul Palatino delle relative attività giurisdizionali), attraverso la dinastia giulio-claudia (con una preferenza per gli *horti* imperiali, ma anche, con Claudio, un ritorno al Palatino e numerose udienze in *cubiculo*), i Flavi, Traiano e Adriano (fra la *domus* sul Palatino e le *villae* in campagna), gli imperatori di II e III secolo sino ai Severi (con una situazione simile a quella del periodo precedente), sino al *consistorium* tardoantico e ai (presumibili) teatri dei processi celebri in Costantinopoli, nel palazzo imperiale di Giustiniano (pp. 67-122). La successiva indagine si concentra sull'individuazione, ove possibile, degli spazi della giustizia riservati agli alti funzionari, nel Principato, in Roma e in provincia. Posta in dubbio la tradizionale collocazione del *praefectus urbi* presso la *Basilica Aemilia* (fondata su *Lyd. de mag.* 1.34.5-7), l'a. ipotizza l'esistenza di un *praetorium*, già per gli inizi del principato (arg. ex *Iuv. Sat.* 13.157-161), collocabile nella parte sud-orientale del *Forum Pacis*, o in quella sud-occidentale delle Terme di Traiano. Per i restanti *praefecti* le notizie sono scarse e poco attendibili (benché sia presumibile un posizionamento del *praefectus praetorio* nei pressi della *domus* imperiale). Nel tardo-antico il *praefectus*

urbi è collocabile (come si ricava dagli *Acta Martyrum*) in un distretto urbano a nome *Tellus*. Diverse riflessioni sono poi dedicate alla collocazione dei tribunali del *praefectus urbis Constantinopolitanae* e del *praefectus praetorio Orientis* fra V e VI sec. d.C. Quanto all'individuazione dei *praetoria* dei governatori provinciali, l'a. pone in risalto le risultanze da Caesarea Maritima (pretorio di Erode) e da Mainz (pretorio di Publicio Marcello), e per il tardoantico quelle di Gortyna; nel quadro dei *conventus* i processi avevano invece luogo generalmente nei *fora* delle diverse città coinvolte (pp. 123-174).

Maggiormente imperniata sui dati archeologici e iconografici l'ultima parte del lavoro. L'a. mostra l'importanza (anche alla luce dell'immaginario imperiale) del *tribunal* (o $\beta\eta\mu\alpha$) e della funzione giudicante; si ferma sull'esplicazione della stessa solitamente all'aperto, fra repubblica e principato, e sulle strutture dotate di porticati e terme; sulla funzione dei podii integrati strutturalmente in alcune basiliche (come ad esempio ad Ostia e a Pompei, o – fuori d'Italia – a Cartagine) e sugli 'spazi' dell'azione, in particolare nel tardoantico, nonché sulla funzione 'simbolica' dei tribunali e dell'amministrazione della giustizia (pp. 175-233). L'a. risalta poi il progressivo affermarsi, nel tardoantico, dei c.d. *secretaria*, corrispondenti all'attività giurisdizionale dei funzionari imperiali, con il connesso insieme di *commentarienses*, *adiutores* ed *exceptores* (Act. Crisp. 1.1, 3.1; ChLA 12.522; Lyd. *de mag.* 3.27.5). Essi non sarebbero alternativi ai *tribunalia* e ai *praetoria*, ma compresenti, e riservati ad alcune funzioni specifiche, vieppiù incrementandosi col passare del tempo: alla luce di alcuni *Acta Martyrum* parrebbe che le udienze preliminari degli accusati si svolgessero *in secretario*, là dove le fasi successive si sarebbero tenute *pro tribunali*, o *in foro*; le risultanze archeologiche vengono valorizzate (ad esempio nel caso del *praetorium* di *Caesarea Maritima*) anche al fine di collocare spazialmente gli arredi, quali *armaria* e archivi (pp. 235-281). Una particolare attenzione è dedicata infine ai dati iconografici che testimoniano la presenza di *saepa*, cancelli, paraventi e tende nei tribunali del tardo-antico (quasi a documentare l'ermeticità, la segretezza e la solennità dello svolgimento della funzione): l'a. giustamente rileva come tali dati debbano essere valutati caso per caso (e fonte per fonte), diversificandone l'impatto simbolico, a volte semplicemente decorativo, a volte di maggiore 'sostanza' - e mostrando altresì la risalenza dell'uso di tendaggi e *vela*, grazie a *Didasc. apost.* 11, già nel tardo principato (pp. 283-327). Un'indagine perspicua, che mette a frutto una messe ampia e diversificata di fonti, tentando di valutare un problema complesso (e a tratti oscuro), come quello dell'amministrazione della giustizia nei secoli, dalla prospettiva dei 'luoghi' e dell'utilizzo di spazi e arredi, giungendo in parte a 'decostruire' l'angolazione attualizzante della dimensione pubblicitica della funzione giurisdizionale, per mostrarne anche ambiti più 'domestici', e risvolti meno aperti al pubblico, in particolare nell'avanzato principato e nel tardo-antico. [F. Lamberti]

Iole Fargnoli, Stefan Rebenich (hrsg. v.), *Theodor Mommsen und die Bedeutung des Römischen Rechts*, Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen (Abt. A), n.F. 69, Duncker & Humblot, Berlin 2013, pp. 184, ISBN 9783428140503.

Marco Antonio Fenocchio, *La «fideiussio indemnitas»*. *Aspetti attuali e linee ricostruttive dal diritto romano classico a Giustiniano*, Università di Torino, Memorie del Dipartimento di Scienze giuridiche, serie VI, memoria 5, Jovene editore, Napoli 2014, pp. X-502.

Il peculiare istituto della *'fideiussio indemnitas'* è l'oggetto della seconda corposa monografia del Fenocchio. Si tratta di un tema caro all'autore, il quale se ne era già occupato in un intenso articolo del 2011 (*Ricerche in tema di fideiussio indemnitas*, in *SDHI*. 77, 2011, 257-336), riprendendolo in una visione senz'altro più ampia ed articolata. Il volume, diviso in sette capitoli più l'indice delle fonti, colpisce per l'elevato grado di conoscenza della dottrina (sia italiana che straniera, anche quella poco o punto conosciuta) da parte del Fenocchio, come stanno a dimostrare, tra l'altro, le corpose note (proprio per questo, tuttavia, sarebbe stato senz'altro utile al lettore un indice degli autori, o una bibliografia). L'a. non si esime inoltre dall'affrontare, nel primo capitolo («Introduzione alla tematica della *fideiussio indemnitas*»: pp. 1-106), la problematica anche nel diritto attuale, non solo nell'ordinamento italiano, ma pure in quelli stranieri, con spunti interessanti.

La tesi di fondo dell'autore, che costituisce il Leitmotiv di tutta la monografia (oltre che essere specifico oggetto del III capitolo: pp. 191-286), è che la cd. *'fideiussio indemnitas'* fosse una vera e propria fideiussione e non una *stipulatio* principale, contrariamente a quanto ritiene una gran parte degli studiosi. Occorre però sottolineare che vi sono delle perplessità di fondo. Innanzi tutto, non si vede come fosse possibile, se effettivamente si fosse trattato di *fideiussio*, agire prima contro il debitore principale e poi contro il fideiussore, dati gli effetti estintivi della *litis contestatio*. Anche lo studioso, in verità, si accorge di tale difficoltà, ritenendo che in tali casi vi sarebbe stata una «cosciente deroga agli effetti della *litis contestatio*», in quanto altrimenti «il meccanismo fideiussorio non potrebbe produrre i risultati avuti in mente dalle parti» (p. 188, cfr. anche pp. 173 s.). Ma pensare ad una deroga al diritto fondata semplicemente sul fatto che altrimenti la fideiussione non avrebbe concretamente operato sembra decisamente forzato, specie se invece proprio una *stipulatio* principale (a «quanto minus a Titio consequi possit») avrebbe realizzato gli effetti voluti dalle parti.

È pur vero che in alcuni casi il riferimento alla fideiussione è indubitabile, ma ci troviamo di fronte a due fattispecie particolari: quella relativa a «*quod a tutore seu curatore servari non possit*» (v. D. 46.1.41 pr., Mod. 13 resp.; C. 5.57.2, Alex., a. 225. su cui v. pp. 361 ss.) e quella in cui il fideiussore si obbligava a «*quanto minus ex pretio pignoris distracti servari*» (alla quale il Fenocchio dedica il V capitolo: pp. 325-342): nel primo caso, infatti, sembrerebbe che, almeno all'epoca di Modestino, si ovviasse agli effetti estintivi della *litis contestatio* attraverso un'*actio utilis*, riconosciuta all'ex pupillo; nel secondo, la vendita dei pegni non comportava la liberazione del debitore principale e del fideiussore per il rimanente (v., ad es., D. 13.7.11 pr.; D. 20.1.13.4), riguardo al quale il creditore avrebbe avuto, è opportuno sottolinearlo, la *libera electio* nei confronti dei due.

Risulta perfettamente condivisibile invece l'individuazione di una sostanziale differenza tra come intendeva l'istituto Paolo – cioè come una *stipulatio* (per l'a.: *fideiussio*) sottoposta a condizione della preventiva escussione del debitore principale (come si evince dalla sua nota in D. 45.1.116, Pap. 4 quest.: sul punto, v. pp. 290 ss. della monografia) – rispetto ai giuristi precedenti, in particolare Celso (v. D. 12.1.42 pr., Cels. 6 dig., che è oggetto dell'intero II capitolo: pp. 107-190), per i quali non sarebbe stata eliminata la *libera electio* del creditore, ben potendo questi rivolgersi direttamente nei confronti del debitore aggiunto qualora non fosse stato possibile ottenere in tutto o in

parte l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore primario. Ciò che però non convince affatto è la configurazione di *'duo rei eiusdem obligationis'*, che – ad avviso dell'a. – Celso, così come Papiniano, avrebbero dato al debitore principale e al *promissor indemnitis* (v. *passim*, spec. 161 ss., 288 ss.). Soprattutto se si ritiene, come fa il Fenocchio, che ci troviamo di fronte ad una fideiussione: i giuristi, infatti, non parlavano mai di *duo rei* in caso di debitore e fideiussore (tutt'al più, in casi particolari, 'accostavano' la loro posizione a quella dei *duo rei*: v. D. 12.6.20, Iul. 10 *dig.*, da cui l'a. trae invece conseguenze opposte: v. p. 163); né si può credere, come fa l'a. (spec. pp. 161 ss., 297 s., 305, 321), che Paolo in D. 45.1.116, nel negare la configurabilità di *duo rei*, stesse rispondendo in qualche modo alla configurazione celsina, con la implicita conseguenza che anche per Paolo l'istituto si configurerebbe proprio come una *fideiussio*. Anzi, proprio la circostanza che il giurista severiano avesse negato che si trattasse di *duo rei* dovrebbe essere una prova ineluttabile che ci troviamo di fronte a due stipulazioni principali, le uniche appunto che avrebbero potuto configurarsi come tali.

Un'ultima perplessità. Secondo il Fenocchio in caso di *fideiussio indemnitis*, vi sarebbe stato da parte del creditore un obbligo di diligenza, nel dover fare tutto il necessario per ottenere il proprio soddisfacimento, per potersi poi rivolgere fruttuosamente al fideiussore (a suo avviso, avrebbe avuto un vero e proprio onere probatorio: v., ad es., p. 405; ma sulle cc.dd. 'Dilignzpflichten' a cui sarebbe stato tenuto il creditore, v. diffusamente pp. 357 ss.). Non mi sembra però assodato che ci fosse tale obbligo. Sebbene in D. 46.1.41 pr. (Mod. 13 *resp.*) (v. pp. 361 ss.), Modestino sembri non riconoscere (o, meglio, riconoscere a fatica: «*non temere*») l'azione contro il *fideiussor indemnitis* a favore del pupillo che avesse tardato a richiedere la prestazione al debitore divenuto poi insolvente, tuttavia è da evidenziare che si sta trattando dell'azione utile, che forse, proprio perché introdotta per tutelare maggiormente l'ex pupillo, vi erano problemi a riconoscere in caso di sua evidente trascuratezza. Sicuramente però per Celso non esisteva affatto tale obbligo (non mi è chiaro, ad onor del vero, se per l'a. Modestino avrebbe solo esplicitato tale obbligo di diligenza, già presente precedentemente, o lo avesse introdotto), dato che, come egli stesso afferma, la possibilità di esigere dal debitore si valutava al momento della *litis contestatio* con il *promissor indemnitis* («*Sed si cum Seio egero, quantumcumque est quo minus a Titio exigere potuero eo tempore, quo iudicium me et Seium acceptum est, tanto minus a Titio postea petere possum*») non prima. Né sembra che lo riconoscesse Paolo (a differenza di quanto parrebbe ritenere l'a: v. p. 407), dato che egli subordinava l'azione nei confronti del *promissor indemnitis* semplicemente alla preventiva azione contro il debitore principale.

In conclusione, il volume è frutto di uno studio molto intenso e approfondito; anche laddove l'a. presenta tesi non condivisibili, non lo fa mai in modo banale, ma attraverso argomentazioni sapientemente sviluppate. [L. Parenti]

Luca Fezzi, *Catilina. La guerra dentro Roma*, Biografie. Il mondo antico, 3, EdiSES, Napoli 2013, pp. 106, ISBN 9788879597715.

Luca Fezzi, *Modelli politici di Roma antica*, Collana di Studi Superiori, 982, Carocci editore, Roma 2015, pp. 187, ISBN 9788843076215.

Flegonte di Tralle, *Il libro delle meraviglie e tutti i frammenti*, a cura di Tommaso Braccini e Massimo Scorsone, Nuova Universale Einaudi, 11, Giulio Einaudi Editore, Torino 2013, pp. LXXXVIII-120, ISBN 9788806203221.

Alessandro Galimberti, *Erodiano e Commodo. Traduzione e commento storico al primo libro della Storia dell'Impero dopo Marco*, Hypomnemata. Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben, Bd. 195, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2014, pp. 188, ISBN 9783525253038.

Nicola Gardini, *Lacuna. Saggio sul non detto*, Piccola Biblioteca Einaudi – Saggiistica letteraria e linguistica, n.s. 627, Giulio Einaudi Editore, Torino 2014, pp. X-272, ISBN 9788806206369.

Luigi Garofalo (a c. di), *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, Storia e teoria del processo. Collana di studi giuridici, 3, Jovene Editore, Napoli 2013, pp. VI-372, ISBN 9788824322980.

Julia Maria Gokel, *Sprachliche Indizien für inneres System bei Q. Cervidius Scaevola*, Duncker & Humblot, Berlin 2014, pp. 424, ISBN 9783428141128.

Yuri González Roldán, *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatus consulta*, Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Cacucci editore, Bari 2014, pp. 304. ISBN 9788866113812.

L'ultima monografia di González Roldán ci offre una esauriente panoramica del diritto ereditario in età adrianea, attraverso – come si evince dal titolo – l'analisi dei *senatus consulta* dell'epoca (117-138 a.C.) e delle costituzioni di Adriano. Il volume è strutturato in sei capitoli, preceduti da un'introduzione (pp. 19-23), e seguiti da un elenco dei senatoconsulti e costituzioni imperiali (pp. 289-292), oltre all'indice delle fonti (pp. 293-300). Nel particolare, nel primo capitolo sono considerate le disposizioni riguardanti il «Testamento» (pp. 25-73), nel secondo (diviso in due parti) quelle su «Legati e fidecommissi» (pp. 75-137), il terzo è dedicato alla «Manomissione fedecommissaria» (pp. 139-196), il quarto al «Senatoconsulto Tertulliano» (pp. 197-220), il quinto alla «*Bonorum possessio* ed editto Carboniano» (pp. 221-246), il sesto e ultimo è incentrato sulle «Disposizioni comuni alla successione testamentaria e *ab intestato*» (pp. 247-288). L'autore affronta le svariate e spinose problematiche inerenti alle disposizioni normative con uno stile piano e scorrevole, senza dilungarsi troppo sul dibattito dottrinale, ma fornendo sempre soluzioni che denotano una certa autonomia di giudizio. Ne risulta una visione chiara dell'apporto di Adriano e del Senato al diritto ereditario, rivolto soprattutto ad eliminare le eccessive rigidità formali e a salvaguardare le volontà del *de cuius*, tenendo anche in debito conto il cd. «*favor libertatis*». Un unico rilievo, meramente formale. L'a. enuncia, piuttosto dettagliatamente, le caratteristiche delle disposizioni in età adrianea riguardanti il diritto ereditario nelle pagine finali dell'introduzione (pp. 20-23), cosa che spiazzava un po' il lettore, che si sarebbe aspettato un tale resoconto alla fine del volume, nelle «conclusioni» (che invece mancano, a parte quelle inserite alla fine di ciascuno dei primi tre capitoli, che sono i più complessi). [L. Parenti]

Vincenzo Giuffrè, *Divagazioni intorno al diritto romano*, con una nota dell'Autore, Antiqua 104, Jovene Editore, Napoli 2014, pp. XX-588, ISBN 9788824323369.

Nella enciclopedica produzione di Vincenzo Giuffrè rientrano anche numerosissimi 'scritti minori', fra cui redazionali, tagliacarte e cronache apparsi negli anni nella rivista *Labeo* (da lui diretta fra il 1995 e il 2005), relazioni a convegni pubblicate nelle relative raccolte di atti, saggi brevi sparsi in riviste romanistiche e collettanee, testi di lezioni tenute in svariate occasioni in Italia e all'estero, introduzioni apparse in alcuni numeri fuori commercio degli *Opuscula* del "Centro Interdipartimentale Vincenzo Arangio-Ruiz". La Collana Antiqua (sotto la Direzione di Luigi Labruna e Carla Masi Doria) ci regala ora una preziosa raccolta dei lavori in esame, suddivisi in sezioni: *Storiograficamente corretto, storiograficamente scorretto* (pp. 3-56); *Metodi inespliciti* (pp. 57-161); *Il nuovo del giuridico* (pp. 163-344); *Giuristi legislatori e giudici* (pp. 345-492); *Fra ricerca e didattica* (pp. 493-542); *Le riviste scientifiche specchio della ricerca* (pp. 543-576). In tale ultima sezione Giuffrè ha scelto di includere le missive (risalenti al lontano 1993 e sino al 2005) di Antonio Guarino relativamente alla rivista *Labeo*, la cui vicenda ha tristemente coinvolto molti di noi, ma colpito in primo luogo proprio il suo ultimo Direttore. Al di là di qualsiasi opinione possa nutrirsi in riferimento agli eventi (risalenti oramai a oltre un decennio fa), resta in chi scrive (e il cui comportamento all'epoca avrebbe potuto avere maggiore coerenza, come non si esita ad ammettere) il rimpianto per una conciliazione che si valutava, allora, possibile, e la consolazione (sia pur magra) che il lavoro svolto nella redazione di *Labeo*, sotto la guida di Vincenzo Giuffrè, e il know how maturato in quegli anni, abbiano fornito l'*humus* necessario per l'impianto e lo sviluppo dei 'nostri' *Quaderni Lupiensi* (opportunamente arricchiti proprio da alcuni dei saggi ora ripubblicati dal Giuffrè in queste *Divagazioni*). In questo senso mi sentirei di recuperare la citazione di Rita Levi Montalcini, che l'a. riproduce nella sua *Nota* introduttiva al volume (p. XIX), per cui il fatto "che l'attività svolta in modo così imperfetto sia stata e sia tuttora per me fonte di inesauribile gioia, mi fa ritenere che l'impefezione nell'eseguire il compito ... sia più consona alla natura umana così imperfetta che non la perfezione". Insomma, seguendo il brocardo "*maximus boni inimicus est optimum*", auspico a lungo, per la nostra ricerca, imperfezioni feconde quali quelle di cui sono espressione le riviste e i lavori appena citati. [F. Lamberti]

Charles Guerin, *La voix de la vérité. Témoin et témoignage dans les tribunaux romains du I^{er} siècle avant J.-C.*, Mondes Anciens, Les Belles Lettres, Paris 2015, pp. 426, ISBN 9782251300023.

Jan Dirk Harke, *Argumenta Pomponiana*, Schriften zur Rechtsgeschichte, 166, Duncker & Humblot, Berlin 2014, pp. 182, ISBN 9783428143214.

Martin Jehne, Bernhard Linke und Jörg Rüpke (hrgs.), *Religiöse Vielfalt und soziale Integration. Die Bedeutung der Religion für die kulturelle Identität und politische Stabilität in republikanischen Italien*, Studien zur Alten Geschichte, 17, Verlag Antike, Heidelberg 2013, pp. 333, ISBN 9783938032589.

Luigi Labruna, *Romanisti e no*, prefazione di Francesco Paolo Casavola, Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert, 2, Jovene Editore, Napoli 2014, pp. XXII-286, ISBN 9788824323161.

Francesca Lamberti, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Giuliano Giappichelli Editore, Torino 2014, pp. X-214, ISBN 9788834849750.

Cesare Letta, Simonetta Segenni (a c. di), *Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano*, Collana Studi Superiori, 967, Carocci Editore, Roma 2015, pp. 187, ISBN 9788843076215.

Anna Lonardi, *La cura riparum et alvei Tiberis. Storiografia, prosopografia e fonti epigrafiche*, BAR International Series, 2464, Hadrian Books Ltd, Oxford 2013, pp. 222, ISBN 9781407310725.

In rinnovata continuità con gli studi sulle magistrature e le curatele prodotti negli ultimi vent'anni (si pensi ad es. al libro di C. Cascione sui *tresviri capitales* e quello di A. Tortoriello sui *consules* nell'età di Claudio), si accoglie con piacere la monografia di Anna Lonardi sulla *cura riparum et alvei Tiberis*. La studiosa mostra una solida formazione epigrafica e prosopografica, e riesamina meticolosamente tutta la documentazione in tema di tale *cura* (che però talvolta definisce, non proprio felicemente, "magistratura"), ricostruendone – dopo una breve introduzione storiografica (pp. 4 ss.) – l'evoluzione storica (pp. 9 ss.), gli aspetti istituzionali (pp. 16 ss.) e il suo meccanismo di funzionamento (pp. 31 ss.). Particolare attenzione è poi dedicata anche al personale subordinato, cioè a *praefecti, procuratores, adiutores* (pp. 57 ss.), nonché ai *corpora traiectus* (pp. 68 ss.). Appena abbozzate, invece, sono le competenze giudiziarie *extra ordinem* dei *curatores*. In compenso, nella 'sezione documentaria' offre un catalogo prosopografico (pp. 84 ss.) accurato, nonché una raccolta (pp. 156 ss.) e rilettura del materiale epigrafico.

La controversa istituzione della *cura riparum et alvei Tiberis* è collocata dalla a. al 15 d.C. – in seguito al fallimento sulla individuazione di un *remedium coercendi fluminis* (Tac *ann.* 1.76) – sulla base di Dio 57.14. L'evoluzione sarebbe stata la seguente: dapprima la *cura* sarebbe stata affidata annualmente *ex senatus consulto* ad un *collegium* di *curatores*; successivamente, presumibilmente già dall'età di Vespasiano, sarebbe diventata una singola carica triennale, su nomina imperiale (a tal proposito, va rilevato il ruolo del principe nella produzione della delibera senatoria, come si evince da *CIL* VI 31545 = *ILS* 5926, anche se l'a. non tiene conto della proposta di integrazione «*ex auctoritate ... principis s[(enatusque) c(onsulto)]*» avanzata da P. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, Napoli 2010, 256 ss., sulla base di un raffronto con *AE* 1919, 22). Infine la carica sarebbe stata estesa anche alla *cura cloacarum*, almeno in relazione agli sbocchi fognari legati al corso del Tevere.

Ben evidenziati sono i risvolti politici della *cura* che, affidata ad esponenti della *nobilitas* senatoria «il cui *cursus* rapido lascia intuire un certo favore imperiale» (p. 82), permetteva loro di intrattenere rapporti privilegiati con il principe. La *cura Tiberis*, insomma, costituiva un ottimo punto per la costruzione di un'autorevole carriera senatoria. Molto acuto il parallelo con la *cura viarum*, che l'autrice presenta in conclusione: il Tevere, infatti, ben può essere considerato una vera e propria via fluviale, una «privilegiata arteria di comunicazione fra Roma e il suo porto», e attraverso esso, l'impero. [S. Marino]

Andrea Lovato, Salvatore Puliatti, Laura Solidoro Maruotti, *Diritto privato romano*, G. Giappichelli Editore, Torino 2014, pp. XIV-826, ISBN 9788834848494.

Attilio Mastrocinque (edited by), *Grumento e il suo territorio nell'antichità*, BAR International Series, 2531, Hadrian Books Ltd, Oxford 2013, pp. XV-264, ISBN 9781407311494.

Nella riflessione sulla storia istituzionale delle comunità italiche in età romana, volumi dedicati alle indagini archeologiche e topografiche di singole realtà suscitano un particolare interesse, in quanto immettono una messe di dati altrimenti sconosciuti su cui è necessario imbastire una riflessione all'interno della più ampia ricostruzione del fenomeno storico. La storia della collettività lucana di *Grumentum* è negli ultimi tempi oggetto di interesse, grazie anche alla ripresa dell'attività archeologica svolta sul sito della città, da parte dell'Università degli Studi di Verona in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Basilicata e il municipio di Grumento Nova. Esempio tra l'altro di virtuosa compartecipazione di soggetti ed enti diversi tra di loro.

Il volume, apparso nei BAR International Series, pubblica i contributi presentati al convegno organizzato nel 2010 su *Grumentum* ed il territorio ad esso circostante da età preistorica fino a quella medievale, dedicando particolare riguardo all'età romana. Ventuno contributi sono stati suddivisi in tre sezioni tematiche incentrate sul foro (U. Fusco, *Saggi stratigrafici nella piazza del foro di Grumentum*; F. Soriano, L. Camerlengo et alii, *Il tempio C del Foro di Grumentum – Dati preliminari*; A. Mastrocinque, *Terracotta architectural decoration from the Forum of Grumentum*; V.A. Scalfari, *L'area a E del Foro: la stratigrafia e le possibili relazioni strutturali con l'area pubblica di Grumentum*; R. Scavone, *Resti faunistici dall'area del tempio D del Foro di Grumentum*; G. Bison, *Metal objects from Grumentum: material culture and productive evidence*; G. Moretti, F. Trivellin, *Preliminary Investigation of a Metallurgical Slag (1st Cent. BC – 1st Cent. AD) from Grumentum, Basilicata (Italy)*; S. Baschiroto, M. Scapini, *Studi preliminari sulle lucerne provenienti dal saggio 5 dell'ambiente A del Tempio C nel Foro di Grumentum. Dati sulle campagne di scavo dal 2005 al 2008*; M. Bonturi, V. Centola, *Considerazioni preliminari sugli intonaci rivvenuti presso il lato orientale del tempio C, ambiente A*; D. Cottica, E. Tomasella, *Alcune riflessioni sugli approvvigionamenti del centro urbano tra età repubblicana ed età imperiale alla luce dei reperti anforici del Foro*), sui monumenti presenti in area urbana ed extraurbana (A. Capano, *Un saggio nelle "Terme Imperiali" di Grumentum (2007)*; E. Cirelli et alii, *Grumentum nell'alto Medioevo: stratigrafia, produzione ceramica e topografia*; F. Berna, M. Saracino, *Preliminary microstratigraphic investigation of Sector M at the Forum of Grumentum*; G. Bertelli, *2008-2009 Archeological Surveys in the San Laverio Area, Grumentum. (Grumento Nova, Potenza). Earliest Data*; P. Bottini, *L'area extraurbana di S. Marco: da luogo di culto a luogo di sepoltura*; M. Sacchetta, *L'acquedotto di Grumentum*; D. Calomino, *Il quadro dei ritrovamenti monetali di Grumentum*), ed infine sul territorio (A. Pellegrino, A. Ronca, *Attestazioni neolitiche in località Molinara (Marsicovetere – PZ)*; F. Tarlano, *Alcune riflessioni sul rapporto tra geomorfologia e popolamento in alta Val d'Agri tra la romanizzazione e l'alto Medioevo*; A. Buonopane, *Tre cupae monolitiche nella chiesa di Santa Maria de Petra a Viggiano*; V. Antongirolami, A. Capano, *Il XIV secolo, i "Fratricelli" di S. Francesco, Clereno e l'eremo di S. Maria dell'Aspro in Marsicovetere (PZ)*).

Della *civitas* di *Grumentum* rimane ignota la condizione giuridica tra la guerra anniblica e la guerra sociale, un suo eventuale accoglimento nella cittadinanza romana in quel lasso temporale e nel caso una sua deduzione coloniarica già in epoca graccana. Appare del resto difficile datare la concessione del *ius coloniae*, eco del quale si ritrova in età imperiale (*CIL* X, 228): a parere chi scrive sembra da escludere l'ipotesi di una deduzione cesariana sostenuta di recente e ripresa anche in alcuni contributi del volume (Bottini, *L'area extraurbana* cit., 192), dal momento che i magistrati delle colonie dedotte da Cesare sono *duoviri*, mentre a *Grumentum* sono attestati *praetores duoviri*, propendendo più per una colonia sillana nella scia di Mommsen, piuttosto che graccana, come sostenuto da Beloch. Del resto, dalle indagini archeologiche condotte nel *forum* pare emergere una prima pavimentazione dell'area in epoca sillana (Fusco, *Saggi stratigrafici* cit., 5-18). Naturalmente paiono necessarie cautela e prudenza nell'uso di dati provenienti da un singolo contesto: solo su una maggiore messe di dati emergenti da gran parte se non da tutta l'area indagata potranno fondarsi più solide ipotesi ricostruttive.

D'altra parte il rinnovamento urbanistico vissuto in epoca cesariana nell'*oppidum* con la edificazione di opere pubbliche e nel territorio con la costruzione dell'acquedotto (Sacchetta, *L'acquedotto* cit., 199-212) non appare necessariamente riconducibile ad un mutamento istituzionale, piuttosto essere stato conseguenza delle vicende belliche intercorse nella prima metà del I secolo a.C.

Per quanto attiene al territorio, la ricognizione di due insediamenti di età medievale, la chiesa di Santa Maria de Petra a Viaggiano e quella di San Laverio poco distante dal sito di *Grumentum*, ha disvelato la presenza di materiale epigrafico di reimpiego: nel primo caso alle due *cupae* monolitiche note e comprese nel decimo volume del *Corpus Inscriptionum Latinarum* (nrr. 183 e 188), se n'è aggiunta una inedita (Buonopane, *Tre cupae monolitiche* cit., 241-245); nel secondo invece gli scavi condotti presso la chiesa hanno portato alla luce due iscrizioni latine (una EDR122941, l'altra ancora inedita), provenienti probabilmente da una vicina necropoli (Bertelli, *2008-2009 Archeological Surveys* cit., 167-177). Del resto, epigrafi sono state rinvenute anche nell'area funeraria extraurbana di San Marco (Bottini, *L'area extraurbana* cit., 191-193). Tale materiale, che va ad accrescere il *corpus* epigrafico grumentino, concorre ad incrementare le fonti e i dati per una conoscenza della comunità e della sua società. [A. Gallo]

Massimo Monteduro, Pierangelo Buongiorno, Saverio Di Benedetto, Alessandro Isoni (eds.), *Law and Agroecology. A Transdisciplinary Dialogue*, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2015, pp. XX-494, ISBN 9783662466162.

Mario Pani (a c. di), *Conversazioni sulla storia antica. Testimoni per un bilancio di generazioni nell'Università italiana*, Documenti e Studi. Collana del Dipartimento di Scienze dell'antichità e del tardoantico dell'Università di Bari Aldo Moro – Sezione storica, 61, Edipuglia, Bari 2015, pp. 138, ISBN 9788872287637.

Il mondo di ieri. Il titolo dell'opera di Stephan Zweig ben si adatta a inquadrare il mondo accademico e storico-antichistico di cui sono stati protagonisti i dodici autori che, accettando l'invito rivolto ai colleghi coetanei da Mario Pani di rispondere al questionario da lui ideato, con la loro testimonianza hanno inteso contribuire a un bilancio

generazionale tanto sulla materia da essi studiata e insegnata, quanto sull'università dove la loro esperienza scientifica e didattica si è realizzata.

Ai loro interventi si aggiungono le conclusioni, affidate dallo stesso Pani a uno studioso della generazione successiva alla loro; conclusioni che sono, al tempo stesso, esse stesse una testimonianza, ma non solo.

Il giovane lettore, studioso di storia antica per inclinazione e condizione esistenziale, prima ancora che per velleità accademiche, si ritrova di fronte alla fine (secondo altri alla crisi) dell'epoca aurea della sicurezza e della stabilità accademica e dunque degli studi antichistici. Tuttavia per il giovane, tale bilancio può rappresentare il punto di avvio o la tappa di una riflessione già innestata su senso e significato odierni della ricerca storica sul mondo antico.

Innanzitutto pare imporsi l'esigenza di un ritorno alle fonti, nell'ambito di un rinnovato interesse alle edizioni commentate (in un solco già tracciato in epigrafia, filologia e papirologia) raccolte palinogeneticamente. Opere di tal genere appaiono imprescindibili e necessarie, in quanto la completezza delle fonti disponibili consente di imbastire un più puntuale e concreto lavoro di sintesi su questioni ed aspetti specifici, prescindendo da teorie e teorizzazioni interpretative peculiari della ricerca passata. Progetti, finalizzati ad esempio alla ricostruzione delle fonti inerenti agli strumenti normativi romani, sono in corso in diversi paesi europei: leggi (il progetto *LEges POPuli Romani*), senatoconsulti (*Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse. 509 v.Chr. – 284 n.Chr.*), costituzioni imperiali (con ben due progetti, *Project Volterra* e *Programme Edoardo Volterra de l'École Française de Rome «Palingénésie des constitutions impériales du Principat»*), documenti ufficiali romani tramandati epigraficamente (*Les documents officiels de la République romaine et du Principat d'Auguste 212 a. - 14 p.*) e papiri giurisprudenziali (*Erc-project Redhis: REDiscovering the Hidden Structure*). D'altra parte, tali lavori si fondano su un approccio interdisciplinare corale, in grado di mettere in contatto formazioni ed esperienze eterogenee, al di là dei confini nazionali.

Del resto, appare sempre più necessario aprirsi al mondo attraverso una più assidua e abituale frequentazione di istituti e biblioteche europee. Costume questo ancora abbastanza diffuso in passato in talune scuole e per alcune materie, ad esempio la scuola romanistica napoletana. L'ospitalità italiana, pur tanto lodevole e apprezzabile, impedisce quella naturale inclinazione umana agli spostamenti e ai soggiorni, grazie ai quali si conosce più profondamente un popolo e il suo *Geist*. Inoltre, ai giorni nostri solo le biblioteche straniere permettono grande serenità di studio grazie al libero accesso al loro patrimonio, costantemente implementato.

La specializzazione delle molteplici prospettive di indagine della storia antica se da un lato ha determinato una più esauriente chiave interpretativa del fenomeno storico, dall'altro ha isolato lo storico antichista dagli storici delle altre epoche. Perciò appare inevitabile creare ponti di dialogo e confronto anche con gli storici non antichisti, non per indirizzare la ricerca in seno a una sterile comparazione, piuttosto per cercare di comprendere se taluni fenomeni originatisi in età romana possano essere letti in chiave di lunga durata, nonostante le inevitabili evoluzioni ed involuzioni. In relazione a questo aspetto, il giovane lettore è ben contento di osservare che la sua prospettiva trovi riscontro in posizioni e voci autorevolissime.

Il lavoro dello storico in generale e di quello di storia antica in particolare (soprattutto romana, essendosi l'attenzione al mondo storico greco rivitalizzata proprio in questi giorni in relazione a ben note vicende) è dai più malvisto, in quanto ritenuto inutile, per nulla interessante, dispendioso, ingombrante e polveroso, del tutto incapace di approntare benefici concreti e immediati all'umanità. Eppure la ricerca storica è un gambero impegnato a procedere all'indietro, non in avanti: seppur incline a talune sollecitazioni odierne (ad esempio sul tema della migrazione o della integrazione), essa ha come orizzonte d'interesse il passato, o meglio il trapassato.

Il contributo offerto dallo storico antico ai suoi contemporanei allora appare quello di richiamare l'attenzione sul metodo da lui utilizzato, quel rigorosissimo metodo esegetico e palinogenetico, grazie al quale si possono cogliere le svariate facce del prisma, inteso come fenomeno storico, cardine di quella molteplicità interpretativa fondata su spirito critico e indipendenza di giudizio.

Su queste premesse, egli sarà in grado di far comprendere che una fonte è storica, indipendentemente dall'epoca in cui è stata elaborata; che di essa si possono offrire molteplici interpretazioni, purché non inficiate da pregiudizi e preconcetti; che il fatto storico è complesso di per sé, e talvolta sfugge a qualsiasi intento sistematico.

Se lo sguardo dello storico si proietta anche al di fuori della stretta cerchia specialistica, il fine a cui tendere sarà incuriosire ad avventurarsi nella profondità degli abissi, non contemplare la superficie del mare, che rappresenta una parte, non certamente il tutto. Eppure lo studioso non perderà la sua essenza di novello Ulisse dantesco, impegnato nella spasmodica ricerca della conoscenza, nella consapevolezza però di non poterla sempre trovare. [A. Gallo]

Giovanni Papa, *Studi in tema di processo formulare*, G. Giappichelli Editore, Torino 2012, pp. 154, ISBN 9788834839201.

Giovanni Papa, *Per una storia del "legatum debiti"*, Lateran University Press, Roma 2014, pp. 130, ISBN 9788846509901.

Bernardo Perrián, Macarena Guerrero (cuid.), *Persona, Derecho y Poder en perspectiva histórica*, Editorial Comares, Granada 2014, pp. 299, ISBN 9788490451847.

Aldo Petrucci, *Lezioni di diritto privato romano*, G. Giappichelli Editore, Torino 2015, pp. XV-401, ISBN 9788834859346.

Björn Schöpe, *Der römische Kaiserhof in severischer Zeit (193-235 n.Chr.)*, Historia Einzelschriften, 231, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2014, pp. 402, ISBN 9783515106955.

La monografia in esame (che per scelta della tematica indagata si pone nella scia di studi recenti di M. Pani e di A. Winterling) è una riconsiderazione della documentazione inerente alla corte imperiale nell'età severiana, delle cui fonti l'a. si dimostra buon conoscitore. Si tratta di un libro policentrico, in cui l'a. pone la propria attenzione di volta in volta sui rapporti fra gli imperatori e gli esponenti della corte (in particolar modo quelli di rango senatorio), sui rapporti fra i singoli senatori, sulla strutturazione dell'*amicitia*, sul ruolo delle donne (su quest'ultimo aspetto l'a. non tiene tuttavia conto degli studi di

G. Viarengo, *Il circolo di Giulia Domna tra proiezioni e realtà storica*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 37.1, 2007, 191 ss.). Particolare attenzione è riservata anche ad onori come gli *ornamenta consularia* o il conferimento di consolati suffetti *in absentia* e al peculiare ruolo del *praefectus urbi* (p. 205 ss.). In ogni caso, non mi sembra condivisibile l'ipotesi (p. 115 s.) che Flavius Maternianus, plenipotenziario a Roma durante la campagna partica di Caracalla (Hdn. 4.12.4) fosse un fiduciario di rango equestre (mi sia consentito al riguardo rinviare al mio contributo in *Meditationes de Historia et Iure. FS. Winkel*, Praetoria 2014, 81 ss., comunque apparso in contemporanea alla monografia qui passata in rassegna; ma l'a. avrebbe dovuto tenere in considerazione almeno le osservazioni di P. Porena, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, 154). Deve altresì segnalarsi una certa superficialità nell'esame del ruolo dei giuristi in epoca severiana: il ruolo di Papiniano, ma soprattutto di Ulpiano e Paolo, non può certo ridursi a quello di comprimari, come del resto ha messo in luce F. Nasti, *L'attività normativa di Severo Alessandro I. Politica di governo, riforme amministrative e giudiziarie*, I, Napoli 2006 (di cui l'a. non tiene conto). Ma a prescindere da questi rilievi, la monografia resta in ogni caso una buona messa a punto delle nostre conoscenze sulla corte in età severiana e costituirà una base affidante di documentazione per le future ricerche. [P. Buongiorno]

Anne Margarete Seelentag, *Ius pontificium cum iure civili coniunctum. Das Recht der Arrogation in klassischer Zeit*, Reihe *Ius Romanum* 1, Mohr Siebeck, Tübingen 2014, p. 444, ISBN 9783161528705.

Volume inaugurale della collana *Ius Romanum. Beiträge zu Methode und Geschichte des römischen Rechts*, la monografia di Anna Seelentag prende in esame l'intricata tematica della *adrogatio* nell'esperienza romana. Dopo una densa panoramica (pp. 5-39) sulle principali fonti in argomento (Cic. *de dom.* 13.34-14.38, Gell. *Noct. Att.* 5.19.1-16, Gai 1.97-107, Tit. Ulp. 8.1-8a) e sulle peculiarità concettuali e storiografiche sottese all'indagine (pp. 39-67), l'a. si ferma sull'originario funzionamento dei *comitia curiata* e dell'*adrogatio*, per porne in risalto la distanza con il *testamentum calatis comitiis* (pp. 68-76). Seelentag trova insoddisfacenti le tradizionali ipotesi evoluzionistiche che sorreggono la ricostruzione storica dell'*adrogatio*, ponendo in rilievo la persistente rilevanza del *ius pontificium* per l'interpretazione dell'istituto, ancora nell'inoltrato principato. La tesi dell'a., nel senso di una tenace persistenza della struttura arcaica dell'*adrogatio* (con minimi mutamenti) sino all'età classica, viene svolta in primo luogo attraverso l'esame del ruolo dei pontefici nel principato (pp. 77-94) e l'analisi della nozione di *adoptio per populi auctoritatem* come delineata in Gellio e Gaio (pp. 95-147). Seelentag pone in risalto la difficoltà di poter identificare, per il principato, un reale procedimento 'comiziale' (benché attraverso la *fictio* legata alla presenza dei *lictors*); si ferma quindi piuttosto sugli aspetti procedurali dell'*adrogatio*: la *detestatio sacrorum* (parte del procedimento innanzi ai *comitia calata*), l'interrogazione rivolta ad arrogante e arrogato, la *rogatio populi*, la *fictio* "*tam iure legeque filius siet, quam ...*". Discute altresì i dubbi dottrinali sulla natura dell'*adrogatio*, per concludere con un breve *excursus* sull'*adrogatio per rescriptum* di epoca classica. L'indagine approfondisce ulteriormente i profili dell'istituto relativamente all'arrogazione di liberti (pp. 159-215), la (teorica) impossi-

bilità per le donne di adottare ed essere adottate sino all'introduzione dell'*adrogatio per rescriptum principis* (pp. 216-237), l'arrogazione di impuberi, introdotta da un'*epistula* di Antonino Pio (pp. 238-299) e quella del *minor XXV annis* (pp. 300-315). Ulteriori investigazioni sono dedicate ai requisiti d'età di arrogante e arrogato (pp. 316-377) e ai dibattiti giurisprudenziali intorno alla capacità di generare (pp. 378-390). In chiusura l'a. riflette sugli scopi dell'*adrogatio*: stante la possibilità di raggiungere, nel principato, gli stessi obiettivi (*hereditas nominis, pecuniae, sacrorum*, Cic. *de dom.* 13.35) mediante testamento, l'*adrogatio* acquisì (o meglio, conservò) come valore aggiunto quello di consentire la continuazione del 'capitale simbolico' (amicizie, clientele, glorie passate e così via elencando) di una determinata famiglia in capo a un successore designato. Accanto ad esso iniziarono a delinarsi nuovi obiettivi, quali la possibilità per i neo-cives, attraverso tale strumento, di ridurre nella propria *patria potestas* i figli naturali (sia maschi che femmine) (pp. 390-394). *Excursus* a sé sono dedicati alle possibili frodi alla legge cui l'*adrogatio* poteva risultare funzionale (pp. 395-397) e al principio *adoptio naturam imitatur* (pp. 397-405). Chiudono il volume le conclusioni (pp. 406-411) e un sommario in italiano realizzato a cura di Salvatore Marino (pp. 412-417). Nell'insieme un volume attraente e denso, attento ai diversi risvolti di un istituto composito e (al contempo) versatile, che continuò anche nell'avanzato principato a venir considerato un'alternativa possibile all'*adoptio*. [F. Lamberti]

Kaius Tuori, *Lawyers and Savages. Ancient History and Legal Realism in the Making of Legal Anthropology*, Routledge, Abingdon 2015, pp. VIII-224, ISBN 9780415737012.

Frederik J. Vervaeet, *The High Command in the Roman Republic. The Principle of the summum imperium auspiciūque from 509 to 19 BCE*, Historia – Einzelschriften, 232, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2014, pp. 370, ISBN 9783515106306.

È apparsa nel 2014, per i tipi Franz Steiner Verlag, un'interessante monografia, a firma di Frederik J. Vervaeet, in tema di *summum imperium auspiciūque* in età repubblicana. L'autore si occupa approfonditamente di una problematica che, come egli stesso mette in luce sin dalle prime pagine dell'introduzione, non era stata ad oggi oggetto di un lavoro sistematico, di natura monografica. In questo lavoro che si articola in sette capitoli, ai quali si deve aggiungere un *postscriptum*, dedicato ad una rassegna delle posizioni dottrinali emerse in tema di *lex curiata de imperio*, Vervaeet ha inteso analizzare dettagliatamente il principio di ordine "costituzionale" del *summum imperium auspiciūque*, con particolare attenzione alle relazioni di potere tra detentori delle medesime funzioni o del medesimo tipo di *imperium*.

A prescindere dalla tradizionale tripartizione dei *genera imperii*, ordinata gerarchicamente, è proprio grazie ad un'analisi approfondita e comparativa dei casi concreti che, ad avviso di Vervaeet, si può inferire il ruolo di criterio discrezionale del *summum imperium auspiciūque*, quale principio in grado di evidenziare la prevalenza, in una data situazione, di un magistrato rispetto ad un altro che detenesse il medesimo *imperium*. Lo studioso, in apertura del lavoro, si dichiara parzialmente critico verso gli approcci metodologici al tema tipici della dottrina del XIX secolo, che reputa fortemente legalistici e finanche positivistici; per questa ragione, egli ritiene opportuno accogliere le più recenti tendenze, destinate a suo avviso a divenire dominanti presso le future generazioni di studiosi, che

suggeriscono di concentrare maggiormente l'attenzione sulla "Roman social and political life". In realtà, come si può evincere tanto dalle parole dell'autore, quanto dalla lettura del testo, questo lavoro cerca di integrare ed armonizzare i due diversi approcci, sebbene appaia talvolta emergere una predilezione per l'analisi del contesto sociale, più che del dato storico-giuridico (e nonostante l'autore definisca la propria opera una «old-fashioned, cautiously positivist, empirical and evidence-based enquiry»). Vervaeet, nel proprio studio, respinge l'idea che l'*imperium* e l'*auspicium* rappresentino due connotazioni del medesimo potere, così come la possibilità che l'*imperium* derivi dall'*auspicium*, sottolineando viceversa la loro reciproca indipendenza. Il problema principale discusso nel testo, e che ne rappresenta il cuore, riguarda l'individuazione dei criteri che avrebbero permesso di comprendere quando l'*imperium auspiciumque* potesse dirsi *summum*, nel caso in cui due consoli, oppure un console od un proconsole (partendo dal presupposto dell'autore, secondo il quale entrambi detenevamo un medesimo tipo di *imperium* consolare) avessero condotto congiuntamente una campagna militare. Di fatto, secondo Vervaeet, il *summum imperium auspiciumque* veniva esercitato, in tali situazioni, a rotazione, oppure sulla base di decisioni consensuali, tra i due magistrati. A tale questione era inoltre intimamente connesso il problema di individuare a quale, tra i due soggetti, spettasse il diritto al trionfo. Su tale punto, l'autore si allontana dalla teoria del Mommsen, secondo il quale lo si sarebbe potuto concedere solo al detentore del *summum imperium auspiciumque*, ritenendo invece verosimile che il Senato di Roma facesse ricorso anche ad altri criteri discretivi, e che, più in generale, le regole esistenti potessero essere derogate sulla base di fattori o condizioni sociali ad esse estranei. Questo passaggio, in particolar modo, pur nella ricchezza dell'argomentazione, rischia infine di presentarsi al lettore come parzialmente contraddittorio, in quanto, sebbene fosse possibile individuare, attraverso l'analisi dei casi concreti, taluni criteri decisionali, come sostiene l'autore, al contempo essi potevano (sin troppo) facilmente essere sovvertiti sulla base di fattori ad essi non direttamente riconducibili e per lo più di natura extra-giuridica. Nell'ultimo capitolo, Vervaeet si occupa del processo di progressivo accentramento nelle mani di un solo soggetto del *summum imperium auspiciumque*, iniziato con Pompeo e culminato infine nelle forme del potere augusteo, cristallizzatosi tra il 23 ed il 19 a.C., ad avviso dell'autore, che in questo prende le distanze dalla posizione di Jean-Louis Ferrary.

Nell'appendice dedicata alla *lex curiata de imperio*, infine, Vervaeet, pur premettendo di voler dare essenzialmente conto delle annose discussioni esistenti sul tema, conclude poi offrendo una propria personale interpretazione, secondo la quale tale *lex* non sarebbe servita a conferire l'*imperium*, né gli *auspicia*, bensì soltanto a confermare, nei confronti dei consoli di estrazione plebea, la sussistenza degli *auspicia patricorum maxima*, che avrebbero permesso così di considerare come *iustum* il loro *imperium*. L'autore, nella ricchezza degli argomenti e delle problematiche, affrontati con uno stile brillante, si confronta con una vasta letteratura, nella quale, tuttavia, pare esservi forse qualche lacuna, in particolar modo in riferimento alle opere in lingua italiana. Su tutte, si nota l'assenza dei fondamentali lavori di Tullio Spagnuolo Vigorita (il pensiero corre rapidamente a '*Imperium mixtum*'. Ulpiano e la giurisdizione procuratoria, in *Index*, 18, 1990, e a *Le nuove leggi*, Napoli, 1996²), i quali, sebbene affrontino il tema dell'*imperium* in epoca più tarda, rappresentano comunque imprescindibili termini di paragone e di confronto,

in relazione alle questioni trattate. Si può inoltre aggiungere, che anche in relazione alle vicende relative ai primi due secoli della Repubblica, l'autore sembra limitarsi soltanto a toccarle cursoriamente, senza volersi veramente addentrare nell'analisi delle stesse (si veda Th. Lanfranchi, in *BMCR*, 2015.06.08). Rimane comunque fermo l'interesse per un lavoro quale quello di Vervaeet, il quale, dedicando uno studio ampio ed approfondito al complesso tema del *summum imperium auspiciumque*, offre un prezioso strumento a chi desideri confrontarsi con tale argomento. [T. Beggio]

Gianluca Zarro, *Aspetti dell'autonomia negoziale dei Romani. Dalla 'fides' ai 'nova negotia'*, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, pp. 288, ISBN 9788863427165.

Resoconti

40. Deutscher Rechtshistorikertag (Tübingen, 7.-11. September 2014)

1. Per la terza volta nella sua storia, il congresso degli storici di diritto di lingua tedesca ha scelto come sede dei lavori la città universitaria di Tübingen. Come nel 1936 e nel 1974, anche il Rechtshistorikertag del 2014 fornisce un'immagine fedele dello stato attuale dello studio storico del diritto nei paesi di lingua tedesca, in particolare in Germania e Austria. Nella tradizione di questi incontri, le relazioni hanno per oggetto sia il diritto antico sia intermedio, sia la storia del diritto più recente. Per un più ampio resoconto e per una discussione critica degli interventi romanistici si rinvia pertanto al *Tagungsbericht* in lingua tedesca apparso nella ZSS. 132 (2015), 766-786, segnalandosi in questa sede i titoli delle relazioni e alcune delle principali tesi discusse.

Nella seduta inaugurale, dopo i saluti rivolti ai partecipanti da Jörg Kinzig (Decano della Facoltà giuridica di Tübingen), da Heinz-Dieter Assmann (Prorettore della Eberhard Karls Universität Tübingen) e da Rainer Stickelberger (Ministro della Giustizia del Land Baden-Württemberg), la conferenza si è aperta – come di regola – con la relazione di uno studioso (non-giurista) locale.

Nella fattispecie, il filosofo Otfried Höffe ha tentato una risposta al provocatorio quesito se ne *Il Principe*, Niccolò Machiavelli assuma o meno una posizione “machiaavellica” (*Ist Machiavelli im ‚Il Principe‘ ein Machiavellist?*). Höffe sostiene, infatti, che riflessioni di natura etica non riguardino soltanto il Machiavelli dei *Discorsi*, ma che addirittura *Il Principe* offra spunti per una nuova morale politica della prima età moderna.

2. Tutte le tre principali giornate dei lavori hanno visto lo svolgimento di due relazioni in sequenza nella sessione antimeridiana (una romanistica e una germanistica) e di due sessioni parallele (a rotazione in ambito romanistico, germanistico, canonistico) durante il pomeriggio. La prima relazione di lunedì mattina è stata svolta da Anselm Doering-Manteuffel (Tübingen) sull'assenza della nozione di *diritto* nell'ideologia di Adolf Hitler (*Rechtsbruch als Prinzip. Entwicklungslinien des Nihilismus in der Führerdiktatur*).

A seguire, la relazione di Franz-Stefan Meissel (Wien) su altruismo, razionalità ed “economia” della *negotiorum gestio* (*Altruismus und Rationalität. Zur ‚Ökonomie‘ der negotiorum gestio*). Il relatore ha identificato i modelli usati della dottrina per ricostruire la *negotiorum gestio* e, dopo una rinnovata lettura delle fonti romane, ha messo in luce come in realtà non fosse richiesta al *gestor* una intenzione disinteressata nella gestione degli affari altrui.

La sessione romanistica pomeridiana del lunedì ha trattato di diritto ed economia nell'antichità (*Law and Economics im Altertum?*) ed è stata presieduta da Laurens Winkel (Rotterdam). Il primo intervento è stato di Johannes Platschek (Wien/München) con un nuovo contributo sulla *lex rivi Hiberiensis* (*Wasserwirtschaft und Recht: Die Lex rivi Hiberiensis*). Il relatore ha proposto che la *lex* non riguardasse tre *pagi* diversi, ma il *pagus Gallorum* e la ‘parte’ *Belsinonensis* del *pagus Segardenensis*. Il titolo della *lex* dovrebbe dunque leggersi così:

[Lex ---|a/m pagi Gallor[um et <denominazione astratta per un parte di un luogo, forse: *castelli? agri?*> Be|lsinonensis pagi Segardenensis rivi

Alfons Bürge (München) ha invece esaminato alcune testimonianze sull'attività commerciale degli schiavi romani (*Analyse römischer Arbeitsbeziehungen in ihren Auswirkungen auf wirtschaftsgeschichtliche Modellvorstellungen*). Bürge ha sottolineato l'importanza di valutare le fonti papirologiche per rendersi conto del grado di indipendenza fattuale esercitata da uomini teoricamente privi di ogni accesso al mondo del diritto.

A seguire, Jan-Willem Oosterhuis (Maastricht) ha postulato un'influenza di Max Weber sulla periodizzazione per la storia del diritto romano (*Max Weber und sein Einfluss auf die Konzeptualisierung des römischen Rechts im 20. Jahrhundert*).

Nella parallela sessione germanistica, presieduta da Kurt Seelmann (Basel) e inerente alla storia della teoria del diritto penale (*Geschichte der Strafrechtstheorie*), sono intervenuti Harald Maihold (Frankfurt a. M.) (*Gewissen und Recht. Die Abgrenzung von forum internum und forum externum in der Frühen Neuzeit*), Frank Grunert (Halle a.d.S.) (*Strafe und Gewissen. Zur moralischen Steuerungsfunktion der Strafe im Strafrechtsdenken der Aufklärung*), Benno Zabel (Leipzig) (*Wahrheit und Geständnis. Brüche und Kontinuitäten in der Geschichte des strafrechtlichen Beweisrechts*) e Daniela Demko (Frankfurt a.M.) (*'Universalisierung und Relativierung' und ihre geschichtliche Rezeption bei den Menschenrechten und im Strafrecht*).

3. Il secondo giorno di lavori è stato aperto da Wolfgang Ernst (Zürich / Oxford) con una relazione *Maior pars – Mehrheitsdenken in der römischen Rechtskultur*. Ernst ha messo in discussione l'assunto, attribuito non solo a Otto von Gierke, secondo cui nel diritto romano la volontà della maggioranza si sarebbe sostituita alla volontà comune mediante una *fictio*.

La relazione successiva, svolta da Ryuichi Noda (Fukuoka) e basata su una recente scoperta negli archivi di Francoforte, ha indagato altrimenti ignoti dettagli di un famoso processo del XX secolo (*Zum Städelschen Beerbungsfall*).

La sessione germanistica pomeridiana, presieduta Louis Pahlow (Frankfurt a. M.), ha trattato della storia del diritto commerciale (*Wirtschaftsrechtsgeschichte*), soprattutto nel diciannovesimo e ventesimo secolo. Sono state presentate relazioni di Peter Collin (Frankfurt a.M.) (*Regulierte Selbstregulierung der Wirtschaft. Neue Normierungsstrukturen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert*), Carsten Burhop (Wien) (*Regulierung und Selbstregulierung des Berliner Aktienmarktes (ca. 1870 bis ca. 1930)*), Thorsten Keiser (Frankfurt a.M.) (*Das Recht der Arbeit als Gestaltungsfaktor wirtschaftlicher Chancen und Potentiale im 19. Jahrhundert*) e Bernd Mertens (Erlangen) (*Das Verhältnis von Handelsgewohnheitsrecht zu Gesetz und Verkehrssitte (usance) im 19./20. Jahrhundert*).

Allo stesso tempo, la sessione presieduta da Tilman Reppen (Hamburg) ha ripensato l'interazione tra la Seconda Scolastica e il diritto privato (*Recht und Religion: Spätscholastik und Privatrecht*). Wim Decock (Leuven) è intervenuto sul contratto (*Vertrauen und Vertragsrecht in der Scholastik der frühen Neuzeit*), riprendendo così alcuni argomenti sviluppati nel suo libro *Theologians and Contract Law: The Moral Transformation of the Ius commune (ca. 1500-1650)*, apparso a Leiden nel 2013.

Thomas Duve (Frankfurt a.M.), con la sua relazione *Salamanca in Amerika* ha mes-

so a fuoco il ruolo pratico di alcuni discepoli della Scolastica nelle colonie spagnole, invitando l'auditorio a non limitare il proprio interesse al lavoro teorico sulla scuola di Salamanca.

È comunque tornato alla teoria Nils Jansen (Münster) esaminando la comunicazione tra discorso teologico e discorso legale (*Verwicklungen. Zur Differenzierung und Entdifferenzierung von Recht und Religion im frühneuzeitlichen Naturrechtsdiskurs*). Assorbendo gli spunti offerti dall'altro, ciascun discorso tende a subordinare tali spunti alla propria costruzione logica.

A conclusione di questa sessione, Martin Schlag (Rom) ha svolto osservazioni teologiche (*Die moraltheologischen Rahmenbedingungen der ökonomischen Aussagen der Schule von Salamanca*), sintetizzando la materia da questo essenziale punto di vista.

4. Entrambe le relazioni mattutine del mercoledì sono state collegate a problemi di storia del diritto tedesco o austriaco. Peter Oestmann (Münster) ha presentato i risultati di una sua ricerca negli archivi sulle spese legali in età moderna (*Streit um Anwaltskosten im frühneuzeitlichen Gerichtsverfahren*), ribadendo una volta di più l'importanza dello studio della prassi dei tribunali per la storia del diritto.

Mathias Schmoedel (Bonn) ha messo in discussione la *communis opinio* secondo cui la crisi economica del 1873 avrebbe condotto ad una svolta radicale nella politica economica dell'impero prussiano-tedesco.

La sessione romanistica pomeridiana, presieduta da Thomas Rübner (Trier), ha discusso di rapporti di credito nell'antichità e nel medioevo (*Kreditbeziehungen in Antike und Mittelalter*). Primo intervento di Fabian Klinck (Bochum), che ha proposto una tesi sulla responsabilità personale dal *filius familias* (*Schuldbegründung durch Gewaltabhängige: Die persönliche Haftung des filius familias*). La possibilità di citare un figlio in giudizio con l'*actio iudicati* (Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.4.3.4), la pericolosità attribuita alla *decoctio* di un *filius* in Cic. *Phil.* 245, e ancora la motivazione dal *senatus consultum Macedonianum* sono serviti al relatore come prove per sostenere che i creditori potessero rivalersi contro un *filius familias* nonostante l'assenza di patrimonio e nonostante la *potestas* protettiva dal *pater*.

Il successivo intervento di Sebastian Lohsse (Münster) ha trattato del *foenus nauticum* nella dottrina giuridica medievale (*Das Seedarlehen in der mittelalterlichen Rechtswissenschaft*). Lohsse ha mostrato la lunga via intrapresa dalla scolastica per difendere il *foenus nauticum* contra l'interdetto canonistico degli interessi aggirando la decretale *Naviganti*, che vietava addirittura tale operazione.

Ancora alla pratica si è rivolto Paul J. du Plessis (Edinburgh) con l'intervento *Cashless Transactions at the Periphery of Empire: the Vindolanda Tablets Reconsidered*. Il relatore ha esaminato *Tab. Vindol.* II 343, una tavoletta diversa della maggioranza perché non tratta di problemi dell'amministrazione militare, ma di alcuni affari tra commercianti. Questo documento permette di comprendere l'uso della terminologia giuridica alla periferia dell'impero.

Ha concluso la sessione la complessa relazione di Ingo Reichard (Bielefeld) sulla cessione di credito in diritto romano (*Die Abtretung von Forderungen*). Reichard ha esaminato, tra l'altro, il problema della ripetizione dopo una *delegatio obligandi* (Cels. 28

dig., D. 39.5.21.1), nonché la determinazione oggettiva del contenuto dell'*actio pignoratitia contraria* che nasce indipendentemente dal danno attuale subito dal *pignerator*, così permettendo la cessione di questa azione (Ulp. 2 *disp.*, D. 21.2.38). Così Reichard ha dimostrato alcune tecniche, differenti dalle attuali, che in diritto romano servivano a rendere il credito esigibile e proteggere al tempo stesso i debitori dalle conseguenze di tale circolazione.

Oggetto della sessione germanistica, presieduta da Christian Waldhoff (Berlino), sono state invece le istituzioni costituzionali e il loro personale (*Verfassungsinstitutionen und ihr Personal*). Sono intervenuti Andreas Thier (Zürich) (*Institution und Person am Beispiel der Ausbildung des Amtsverständnisses im kanonischen Recht*), Anette Baumann (Gießen) (*Das Personal der Reichsorgane im 16. Jahrhundert – Ausbildung, Herkunft und Konfession*), Christoph Schönberger (Konstanz) (*Die Prägung neugeschaffener Ämter durch ihre Erstbesetzung*) e Oliver Lepsius (Bayreuth) (*La cour, c'est moi. Zur Personalisierung von (Verfassungs-)Gerichtsbarkeit im Vergleich England – USA – Deutschland*).

5. In parallelo al Rechtshistorikertag, prima dell'inizio dei lavori, si è altresì riunito il *Forum Junge Rechtsgeschichte*. Presidente David von Mayenburg (Frankfurt a.M.), alcuni ricercatori "post-doc" (Habilitanden) hanno presentato i propri progetti. Vera Langer (Frankfurt a.M.), che studia l'influenza della religione sul diritto romano, ha parlato del grande processo contro le Vestali (*Der große Vestalinnenprozess von 115/114 v. Chr. – ein Ereignis im Spannungsverhältnis zwischen Recht und Religion*); Philipp Klausberger (Wien) ha riflettuto sul requisito della *culpa* nella definizione della responsabilità (*Überlegungen zum Verschulden im Römischen Haftungsrecht*); Matthias Maetschke (Bonn) ha relazionato sull'introduzione e l'abolizione dal lavoro in miniera come pena nell'impero austriaco (*Verdammung der Missethäter zur Bergarbeit: Das Scheitern der Bergwerksstrafe in der Habsburgermonarchie (1728-1768)*); Lena Foljanty (Frankfurt a.M.) ha invece discusso sul problema dell'influsso di una cultura giuridica straniera sul diritto interno, esaminando il caso della recezione del diritto europeo in Giappone nel XIX secolo (*Rechtskultur und Methode: Aneignung westlichen Rechtsdenkens im Japan des 19. Jahrhunderts*).

Durante l'assemblea dei soci è stato assegnato il *Preis des Deutschen Rechtshistorikertages* a Carsten Fischer (Zürich) per la sua tesi di dottorato sul diritto feudale (*Schildgeld und Heersteuer. Eine vergleichende Studie zur Entwicklung lehnsrechtlicher Strukturen durch die Umwandlung vasallitischer Kriegsdienste in Geldabgaben im normannisch-frühangevinischen England und staufischen Reich*). Il premio "Hermann Conring" è stato invece assegnato a Johannes Liebrecht (Hamburg) per la sua tesi sullo storico austriaco Heinrich Brunner (*Brunners Wissenschaft. Heinrich Brunner (1840-1915) im Spiegel seiner Rechtsgeschichte*). Il prossimo 41. Rechtshistorikertag avrà luogo 2016 a Saarbrücken. Gli organizzatori dal Rechtshistorikertag 2014, Thomas Finkenauer, Wolfgang Forster e Jan Thiessen hanno ricevuto i ringraziamenti sinceri di tutti i partecipanti.

Gregor Albers
(Universität Bonn)

Il processo e le sue alternative: storia, teoria, prassi

(Cagliari, 25-27 settembre 2014)

1. Il filo delle assonanze e delle dissonanze, delle oscillazioni continue, che caratterizzano l'attuale società europea, è emerso con evidenza nel Convegno '*Il processo e le sue alternative: storia, teoria, prassi*' organizzato dalla Società italiana di storia del diritto e dal SUM (Istituto italiano di scienze umane) e ospitato dal Dipartimento di Giurisprudenza (nonché dalla Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche) dell'Università di Cagliari dal pomeriggio di giovedì 25 settembre alla mattinata di sabato 27 settembre 2014.

In particolare il filo conduttore è stato rappresentato dall'analisi dell'estensione della giurisdizione a spazi in passato fuori dalla sua attività protettiva e, al contempo, segno apparentemente contraddittorio ma invero insito *in nuce* in ogni movimento espansionistico riuscito, la sua crisi, evidente nel ricorso sempre più incentivato, se non comandato, dal legislatore a strumenti alternativi alla giurisdizione civile (quella considerata negli Studi tenutisi a Cagliari: l'analisi della giurisdizione penale avrebbe richiesto un diverso filo conduttore, preso atto del suo evidente fallimento nella coeva società italiana, testimoniato dal fatto che buona parte dei processi penali – tali, che non si arrestano cioè in sede di indagini preliminari con un decreto di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere – che si concludono con una condanna vedono quest'ultima, ai sensi di legge, non eseguita, nonché l'alto numero di assoluzioni per prescrizione del reato).

Ovviamente, ricordati gli enti scientifici organizzatori del Convegno, le indagini non sono state circoscritte al fenomeno processuale odierno ma ampio spazio è stato riservato alla prospettiva storica processuale, in particolare a quella romana, anche qui sul filo della giurisdizione e delle sue alternative.

Se si prende a modello quanto ha sottolineato il Presidente della prima seduta di studi (nel pomeriggio di giovedì 25), Aldo Schiavone, piuttosto che procedere a una rassegna cronachistica del Convegno seguendone l'incedere temporale, può essere stimolante passare in rassegna prima le relazioni dedicate alla situazione attuale – quale che fosse la loro collocazione temporale nel consesso di studi – e poi quelle votate alla società romana, ripartendole per aree tematiche.

Dopo gli indirizzi di saluto della Prorettrice Paola Piras, ordinaria di Diritto amministrativo nella Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze politiche, della Presidentessa della Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze politiche, Pierangela Floris, ivi ordinaria di Diritto ecclesiastico, e di Fabio Botta, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, sostanzialmente nell'introduzione al Convegno Aldo Schiavone ha infatti messo in risalto che il diritto romano è disciplina di frontiera, come tale aperta agli altri saperi, giuridici ed antichistici. Il romanista che non dialoga si chiude nel recinto dell'autoreferenzialità, condannandosi alla sterilità. Tale metodologia dialogante va però per Schiavone rettammente intesa: essa va concepita in senso potrebbe dirsi sincronico piuttosto che diacronico. Non dialoga proficuamente il romanista che, per sudditanza verso i giuspositivisti, fa, nel caso di specie, il processualista di complemento. Ciò non risulterebbe di alcun interesse per i giuristi positivi, che al contrario chiedono ai romanisti

approfondite indagini giuridiche di taglio prettamente storico, ai cui risultati attingere e da cui trarre stimoli di riflessione, nella consapevolezza dell'irreversibile diversità delle società moderne da quelle antiche, senza perciò che sia possibile riproporre in alcun modo le soluzioni normative romane nel presente. Quale esempio concreto di eventuale erronea metodologia Schiavone ha indicato, in relazione al tema del Convegno, l'ascrivere natura arbitraria al processo formulare romano, onde farlo risultare accattivante per le attuali spinte in favore dell'arbitrato in luogo della giurisdizione statale, sottacendo la penetrante direzione che di esso faceva il magistrato, con i relativi poteri a sua disposizione.

Schiavone ha infine ricordato che il Convegno di cui qui si dà conto è il quarto incontro di studio di un progetto comune della Società italiana di storia del diritto e del SUM, improntato all'apertura, nel senso ricordato da Schiavone stesso, alle aree del sapere giuridico odierno e dell'antichistica. I precedenti tre si sono tenuti a Firenze (*'Ius controversum' e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*, i cui *Atti* sono stati pubblicati presso *L'Erma di Bretschneider*), Padova (*Repubblicanesimo e Impero da Polibio ai Padri fondatori*, alcuni degli interventi ivi tenuti sono stati pubblicati su *SDHI*, 81, 2014) e Bologna (*Legge, eguaglianza, diritto. I casi di fronte alle regole nell'esperienza antica*, i cui *Atti* sono di prossima pubblicazione ancora presso *L'Erma di Bretschneider*), rispettivamente nel 2010, 2012 e 2013.

2. Per quanto concerne allora le analisi sul diritto positivo, ad una ricognizione dello stato attuale della giurisdizione e delle sue possibili direttrici future è stato dedicato l'intervento di Luigi Ferrajoli, *La giurisdizione nello Stato costituzionale di diritto e il suo futuro*. Ferrajoli ha sottolineato come sia attualmente in crisi la concezione illuministica della giurisdizione quale applicazione della legge al caso concreto, dove vi sia controversia fra le parti, a favore (o sfavore) di una sua estensione ad attività in precedenza non sindacabili e di una sua configurazione quale attività creatrice, e non semplicemente applicativa, di diritto. Nel contesto di crisi della sovranità dello Stato italiano (a favore – e qui davvero si può dire 'a favore' – dell'Unione Europea e del diritto da essa direttamente o indirettamente generato) e della sua politica (che demanda alla giurisdizione tutela di diritti che a livello legislativo non si ha il coraggio di proteggere), la giurisdizione ha oggi altresì un carattere fortemente fattuale, dipendendo spessissimo nei suoi esiti da accertamenti di natura tecnica devoluti ai relativi consulenti. Ciò fa sì che l'attività giurisdizionale non sia più definibile come applicazione – per quanto controversa e opinabile, in una parola quale interpretazione applicativa – della legge, bensì quale creazione nomogenetica – fondata sull'applicazione indiscriminata del precedente in quanto tale, non perché bene argomentato, di sovente scisso da un verificabile aggancio normativo in fonte positiva, oggi peraltro di fattura sempre più confusa e generica – improntata al bilanciamento degli interessi in gioco. Registrare questo attuale stato della giurisdizione non significa auspicare che esso prosegua in futuro, dal momento che il corpo giudiziario non è investito della legittimazione democratica di cui comunque gode il legislatore. Si dovrebbe pertanto giungere ad una rifondazione della scienza legislativa, che potrebbe ad esempio tradursi in una riserva non tanto di legge quanto piuttosto di codice, che produrrebbe immediati effetti benefici in materia penale. Certo le attuali condizioni della politica, ha concluso Ferrajoli, non lasciano sperare nella possibilità di successo di questo auspicio nel medio periodo.

Sul crinale dei movimenti oppositivi all'espansione della giurisdizione sta la diffusione dell'arbitrato privato, su cui si è concentrato Carmine Punzi (*Le nuove frontiere dell'arbitrato*). Essa si lega alla crisi di sovranità degli Stati nazionali, che sempre più a fatica resistono alle relazioni – di ogni tipo – fra individui di nazionalità diversissime, oggi favorite dall'uso di mezzi tecnici in passato impensabili. Le relazioni commerciali fra tali soggetti (anche ovviamente in vesti societarie) sono di sovente improntate al ricorso preventivo a mezzi anticonvenzionali i quali, se falliti, sfociano in procedure arbitrali che saltano la giurisdizione pubblica degli Stati. L'adeguamento alla legislazione europea favorisce in Italia la presa d'atto normativa del progressivo esautoramento della pretesa di assolutezza della giurisdizione nazionale degli Stati (portato soprattutto dalla l.218/95) e in un contesto simile è chiaro che la figura dell'arbitro, che non esercita un potere statale, assume un ruolo centrale. Ruolo centrale che richiede la sua pronuncia non sia degradata a mera attività contrattuale, ma sia concepita come un'attività alternativa alla giurisdizione, come di recente ha finalmente fatto la Cassazione.

A proposito delle due relazioni in questione Schiavone ha sottolineato l'esigenza di non interpretare la crisi statale in esse sottesa quale ritorno alle caratteristiche delle società di *ancien régime*: qui ci sono elementi fortemente innovativi, che attendono ancora una comprensione più matura, nella difficoltà – già postulata da Hegel – per i contemporanei di penetrare nei gangli che determinano l'indirizzo delle società in cui essi vivono.

I due movimenti – esplosivo e implosivo, centrifugo e centripeto – della giurisdizione sono stati racchiusi nella relazione *L'evoluzione del concetto di giurisdizione nel diritto europeo* di Vincenzo Zeno Zencovich. L'Unione Europea impone infatti da un lato strumenti alternativi, a carattere non giurisdizionale, di risoluzione delle controversie (la ben nota *ADR*, introdotta in Italia proprio a seguito di recezione di direttiva comunitaria) e dall'altro estende l'attività giurisdizionale attribuendola ad autorità diverse dal corpo giudiziario, quali le autorità garanti indipendenti, alle cui decisioni è stata di recente riconosciuta natura giurisdizionale, ammettendo in relazione ad esse l'eccezione di cosa giudicata nel procedimento giudiziario (il che comporta un *vulnus* alla tradizionale separazione fra amministrazione e giurisdizione e alla conseguente divisione dei poteri).

Alla influenza delle decisioni non di carattere generale ed astratto dei competenti organi comunitari bensì di quelle di natura singola e concreta delle corti europee sui giudicati interni degli Stati membri è stato principalmente dedicato l'intervento *La crisi del giudicato* di Francesco Cordopatri. Tralasciando la revisione del giudicato penale (e ivi la declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice) nonché la revocazione straordinaria del giudicato civile, l'interesse oggi più presente è la caducazione del giudicato interno ad opera della Corte di giustizia U.E. quando esso si sia risolto in una violazione del diritto comunitario. Da questo punto di vista vi è però stato, nel luglio 2014, un inopinato revirement della Corte, che ha sancito la prevalenza del giudicato interno, demandando al legislatore nazionale l'approntamento (ovviamente non vincolante) di strumenti per reagire al giudicato che si sia tradotto in una violazione del diritto U.E.

Infine degli attuali strumenti deflattivi del contenzioso, in particolare della conciliazione obbligatoria (evitando qui di adottare l'improprio termine «mediazione», scorretto prestito dalla lingua inglese), si sono occupati i giuristi fiorentini Andrea Proto Pisani

(*Nuove misure alternative alla giurisdizione: una proposta*) e Giovanni Così (*Giudicare, transigere, mediare: una lettura filosofica*).

Il primo (Proto Pisani) ha rilevato che attualmente pendono circa quattrocentotrentacinque cause, in primo grado, su ciascun giudice togato. L'ovvia misura del sensibile ampliamento dell'esiguo corpo giudiziario non è praticabile, per forti resistenze della magistratura e per interesse della pubblica amministrazione e del potere politico a non accollarsi ulteriori spese – costituite dalla remunerazione, proporzionata all'altissimo prestigio della funzione svolta, di un magistrato. Occorre allora pensare a strumenti fortemente deflattivi di tale carico, che non si possono risolvere nell'ampliamento ulteriore della competenza dei giudici di pace (che già sono investiti di ampia competenza), nell'arbitrato privato (giustizia unicamente per ceti abbienti), nell'estensione dei titoli immediatamente esecutivi (comunque poco usati nella prassi) e nell'attuale conciliazione obbligatoria (che già mostra di avere fallito i propri obiettivi, strutturata come è). Proto Pisani ha proposto una misura analoga alla depenalizzazione del 1981 (L. 689/81). Si potrebbe affidare il contenzioso di primo grado a un terzo imparziale, costituito monocraticamente o in collegio (si potrebbe pensare all'uopo anche al ministero dei notai), senza consentire la proposizione di mezzi di prova davanti al giudice che non siano stati esibiti o di cui non sia stata richiesta l'assunzione davanti a tale conciliatore, e attribuendo efficacia esecutiva alla sua decisione, ripartendo le spese di tale innovativo procedimento sulla base del principio della soccombenza.

Il secondo (Così), senza proporre soluzioni *de iure condendo*, ha messo in evidenza come l'attuale conciliazione non funzioni. L'indirizzo della conciliazione è corretto, ma il suo *quid* o *quomodo* la rende inefficace. L'esperienza storica del primo codice di rito civile del 1865 dimostra che la figura del conciliatore, posta in apertura alla prima ordinanza processuale unitaria, funzionava, e anche bene, dal momento che risolveva circa i due terzi del contenzioso civile, giovandosi anche di un'attenta riflessione dottrinale sui limiti del suo operato. L'accentramento sulla giurisdizione statale frutto delle concezioni imperanti fra 1938 e 1942 ha portato al sistema attualmente in vigore – minimamente risolto dall'inefficace conciliazione da poco reintrodotta dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'ottobre 2012 –, dove il 60% delle cause civili sono introdotte per un valore inferiore a 3000€, di modo che il giudicato non consente alla parte vittoriosa nemmeno di recuperare le spese. È allora evidente il difetto di eticità della popolazione italiana, che porta a devolvere a un'inefficace causa civile conflitti che con maggiore senso civico e quindi libertà individuale potrebbero essere risolti sul piano etico.

3. Sul versante romanistico alla *iurisdictio*, al *ius dicere* magistratuale nel processo privato, sono state dedicate le relazioni di Giovanni Nicosia (*'Ius dicere': dalle 'legis actiones' alle riforme augustee*), Massimo Brutti (*Giurisdizione e giuristi nel Principato*), Fabio Botta (*Sui limiti soggettivi del giudicato nel processo romano*) e si vuole anche Valerio Marotta (*Processo imperiale e formazione del consenso*).

Il primo (Nicosia), attraverso una finissima analisi delle fonti presentate ai Convegnisti, ha sostenuto che i *tria verba* (*do, dico, addico*) sono l'essenza della giurisdizione, e valgono a tracciare per il *ius dicere* un'area limitata al processo privato e alla fase *in iure* della procedura bipartita di epoca prima monarchica poi repubblicana. La

iurisdictio consiste nelle pronunce magistratuali, prima vincolate poi progressivamente discrezionali (ad esempio, il *'dare iudicium'* arriva a consistere altresì nel *'denegare actionem'*), ed è concettualizzata (per l'appunto nel trittico *'do, dico, addico'*) in relazione al *lege agere*. Il *'dicere viam'* e *'dicere vindicias'*, nonché l'*'addicere'*, nel processo formulare non hanno applicazione, e il *'dare iudicem'* e *'iudicium'* trapassano nel rito pretorio come si erano evoluti nel processo per *legis actiones*.

Il secondo (Brutti) ha affermato che le riforme giudiziarie augustee, abrogando in massima parte le *legis actiones*, istituzionalizzano il processo pretorio, tipicamente repubblicano, così facendo nascere la letteratura *ad edictum*. Al tempo stesso in epoca augustea nasce un nuovo tipo di processo per fattispecie non tutelate nell'editto, il che riflette in ambito processuale il compromesso alto, non meramente di facciata, fra ordinamento precedente e nuove istituzioni, intese in realtà a preservare le prime. Le istituzioni processuali del nuovo rito, segnatamente l'appello, stimolano nella riflessione dei giuristi la concessione di mezzi – quale l'*exceptio doli* all'*actio iudicati* – che raggiungano gli stessi effetti che nel processo cognitorio assicurava il gravame. E, a livello concettuale, determinano nella giurisprudenza severiana, in particolare in Paolo e Ulpiano, l'elaborazione di nuove categorie processuali unificanti, quali la *'notio'* (v. D. 50.16.99 pr.), incerte e faticose, destinate a non sopravvivere in età tarda.

Il terzo (Botta) ha ripercorso la monografia di Betti sui limiti soggettivi della cosa giudicata, da Betti posta alla base della concezione sui limiti soggettivi del giudicato espressa nel suo manuale di procedura civile italiana. Sono le azioni a legittimazione popolare (quale quella di sepolcro violato) e l'*exceptio rei iudicatae* nei suoi rapporti con quella di litispendenza (*res in iudicium deducta*) a consentire l'elaborazione di limiti soggettivi alla sentenza civile romana. Per oggettivi e giustificati motivi di tempo il relatore ha tuttavia dovuto rimandare agli *Atti* l'esegesi dei testi sottoposti all'attenzione dei Convegnisti.

Il quarto (Marotta) si è occupato del processo cognitorio praticato in provincia, mettendo in risalto i parametri che contraddistinguevano il buon governatore nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (riferite ora pure all'attività giudicante del funzionario preposto allo svolgimento del rito cognitorio) e alle forme di consenso (e dissenso) assicurate alla popolazione per testimoniare un controllo dell'attività giurisdizionale diffuso e soprattutto stimolare l'adozione degli opportuni rimedi dall'alto, che comunque potevano essere presi anche per iniziativa d'ufficio, non innescata dalle denunce dei provinciali. Soprattutto, però, Marotta ha messo in evidenza come le modalità di esercizio della giurisdizione da parte dei governatori fossero già state fissate nei libri *de officio* della giurisprudenza tardoclassica. Gli editti processuali generali del 331 (I agosto e I novembre) ripetono in realtà principi che già si trovano nell'elaborazione dei giuristi severiani.

Alla giurisdizione non statale (religiosa ed arbitrale), se si vuole alle alternative alla giurisdizione pubblica, sul filo conduttore del Convegno, sono state dedicate le relazioni – sotto la presidenza di Giovanni Luchetti – di Javier Paricio (*Arbitri e pretori fra Repubblica e Principato*) e Francesco Sitzia (*L'arbitrato nel diritto delle 'Novellae'*) nonché di Salvatore Puliatti (*La giurisdizione episcopale*).

I primi due si sono occupati dell'arbitrato privato, rispettivamente nella Repubblica

e nel Principato nonché in età giustiniana, il terzo dell'arbitrato religioso (cristiano ed ebraico) in materia civile, non del differente esercizio della giurisdizione ecclesiastica, in materia civile e criminale, quando fosse coinvolto un membro dell'ordine sacro.

Paricio ha ripercorso gli elementi essenziali dell'arbitrato in età repubblicana e nel Principato, soffermandosi sulle visioni differenti di Talamanca e Ziegler (ancor prima La Pira) sulla natura del *compromissum*, e sui rapporti fra *iudicium* e arbitrato, connotati dalla reciproca indifferenza (testimoniata anche dall'obbligo di pagamento della penale per l'inadempimento dell'accordo compromissorio, senza che ciò si traducesse in una tutela reale che valesse a paralizzare il giudizio civile) salve eccezioni viste dai giuristi.

Sitzia si è diffuso in una ricostruzione acuta e penetrante delle caratteristiche dell'arbitrato in età giustiniana, valorizzando all'uopo l'esegesi che delle riforme giustiniane in materia, particolarmente di Nov. 82.11 (che abroga il *compromissum iuratum*), dà la tradizione bizantina, specialmente Teodoro. L'aspetto forse di maggior rilievo della relazione Sitzia è stata la negazione da parte del relatore che l'*actio in factum* concessa all'attore vittorioso nell'arbitrato radicato non per *compromissum* bensì per accordo informale delle parti, assistito dal patto di rispettare il lodo arbitrale, nel 530 (dalla disposizione poi inserita nel codice del 534 *sub* C. 2.55.5) in caso di approvazione o mancata contestazione, giudiziale o stragiudiziale, entro il breve termine di decadenza (dieci giorni) introdotto dalla *lex*, avesse natura esecutiva. Altre ad avviso di Sitzia sarebbero state le finalità dell'azione, dal momento che sarebbe alquanto distonico che per esercitare l'azione esecutiva a seguito di *iudicium* occorresse attendere quattro mesi, ridotti a dieci giorni per il giudizio arbitrale non radicato *ex compromisso*. Inoltre non si può trascurare il fatto che per l'esecuzione del lodo dell'arbitro scelto in forza di un *compromissum iuratum* la *lex* in materia del 529 (poi nota come C. 2.55.4) non concede soltanto l'*actio in factum*, ma pure una *condictio ex lege* o un'*actio utilis in rem* (che Ziegler giustifica postulando la loro inserzione in sede compilatoria, senza che ciò convinca il relatore). Il riferimento all'*executioni mandari*' contenuto nel testo normativo del 530 andrebbe pertanto inteso in senso atecnico.

Puliatti ha ripercorso le statuizioni imperiali, da Costantino fino ad Arcadio ed Onorio, con le quali si diede riconoscimento all'arbitrato in materia civile fra laici devoluto al vescovo cristiano e a quello deferito ai Patriarchi giudaici da litiganti di stirpe ebraica. Particolarmente interessante, nella relazione, è risultata l'indicazione di Symm. *Ep.* 3.36, quale fonte che confermerebbe l'autenticità, da sempre discussa, di Const. Sirm. 1, che nel 333 attribuisce addirittura natura giurisdizionale al giudizio civile vescovile, intentabile anche contro la volontà della controparte. Secondo Puliatti la successiva riconduzione di tale giudizio alla sua origine arbitrale per opera di Arcadio e Onorio, con il necessario consenso della controparte, andrebbe in realtà incontro alle stesse richieste delle gerarchie ecclesiastiche, oberate dalle richieste giudiziarie dei postulanti (come lamentavano Ambrogio e Agostino), e d'altra parte risponderebbe al fatto che i ceti di governo, perciò anche giudicanti, appartenevano ormai alla confessione cristiana. Se di arbitrato si vuole parlare occorre quanto meno porre in risalto le sue distinzioni dall'arbitrato ordinario, costituite dalla prescrizione delle formalità compromissorie e dalla sua esecutività.

Con maggiori riflessi sul diritto sostanziale si è rivelata, infine, la relazione di Letizia Vacca, *La rilevanza delle 'res iudicatae' nella formazione del diritto casistico*.

Nel menzionare le *'res iudicatae'* quali fonti del diritto, come a tutti noto, Cicerone fa un'asserzione fortemente forense, intendendo significare che la sentenza può essere impiegata in giudizio come fonte di convincimento del giudice. Nulla avrebbero perciò a che fare con il diritto casistico, in quanto esse si atteggiano ad *exempla* non a precedenti. Il diritto casistico si sviluppa invece secondo un metodo scientifico, quello adottato dai giuristi, che creano un rapporto fra il caso concreto (la fattispecie) e una determinata soluzione. È l'attività giurisprudenziale a dare coerenza, ad assicurare la tenuta, del complesso ordito delle fonti ordinamentali, fra queste includendo pure sentenze dei giudici e decreti magistratuali. Editti e decreti magistratuali, fino alla *formula*, sono guidati dai giuristi, nel *consilium* del pretore: sentenze del *iudex privatus* sono condizionate dal parere rilasciato per il caso dal giurista (aspetto quest'ultimo che in età imperiale cresce vieppiù per l'*auctoritas principis* che investe l'attività rispondente del giurista, fino alla formale vincolatività dei pareri conformi decretata con rescritto da Adriano). Nel mondo provinciale, dove non vi era eco dell'attività dei giuristi, i privati si rivolgevano invece al *princeps* per ottenere responsi oppure nelle loro controversie svolte innanzi all'autorità romana esibivano quanto lo stesso Cesare aveva stabilito in un caso identico o simile verificatosi in passato.

L'alto livello del Convegno emergerà dai relativi *Atti*. In questa sede si deve salutare con favore la calorosa, organizzata e generosa ospitalità garantita ai Convegnisti dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari, il che ha favorito lo svolgimento attento, sereno e proficuo del Convegno, sviluppatosi in clima di convivialità fra tutti gli intervenuti.

Stefano Barbati
(Università 'Cattolica' - Piacenza)
stefano.barbati@unicatt.it

Ravenna Capitale VI.
Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII
(Ravenna, 24-25 ottobre 2014)

1. Nelle giornate del 24 e 25 ottobre 2014 si è svolta la sesta edizione del Convegno Internazionale *Ravenna Capitale* presso l'Aula Magna della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna.

Quest'anno il tema dell'incontro è stato dedicato all'esame di quel delicato passaggio che ha consentito la sopravvivenza del sistema processuale, proprio del tardo impero, costruito quale strumento per garantire l'applicazione della legge, volontà dell'imperatore, in territori quali la penisola Iberica e le Gallie, di antica romanizzazione.

2. Dopo i saluti e i ringraziamenti dell'organizzatrice, Gisella Bassanelli Sommariva (Bologna), di Salvatore Puliatti (Parma), presidente della sezione parmense dell'Associazione di Studi Tardoantichi (in sostituzione del presidente nazionale dell'Associazione, Lucio De Giovanni) e di Antonio Penso, Direttore della Fondazione Flaminia, finanziatrice dell'iniziativa, la sessione mattutina del venerdì, presieduta da Franco Amarelli (Napoli 'Federico II'), si è aperta con la relazione, dello stesso Salvatore Puliatti, dal titolo *Ottenere giustizia: linee dell'organizzazione giudiziaria diocleziana*. Attraverso una brillante ed esauriente analisi delle fonti, il relatore ha illustrato la revisione dell'organizzazione giudiziaria di Diocleziano imprescindibilmente connessa alla profonda riorganizzazione dell'Impero progettata dallo stesso.

Ha quindi preso la parola Chiara Buzzacchi (Milano Bicocca) con l'intervento dal titolo *Pagi, governatori e giudici nell'Occidente di Roma in epoca classica*. La lettura della recente pubblicazione di fonti relative alla *Lex Rivi Hiberiensis* ha consentito all'Autrice di ricostruire le linee di sviluppo del processo privato provinciale, precisamente nella Spagna Tarraconense, che, attraverso il relativo editto, fa uso di *formulae* e norme processuali corrispondenti, a quanto ci è dato di ricavare dalle Istituzioni gaiane, pur con adattamenti significativi.

Luca Loschiavo (Teramo) con la relazione dal titolo *Non est inter vos sapiens quisquam, qui possit iudicare inter fratrem suum? Processo e giustizia nella res publica Christianorum (secoli I-V)*, ha poi analizzato il rapporto tra giustizia e cristianità. Delineando brillantemente come il problema delle liti insorte tra i cristiani fosse stato affrontato e risolto dai tempi della nascita delle prime comunità cristiane fino all'Editto di Tessalonica, il relatore, attraverso una sapiente analisi delle fonti, ha enunciato come dalla ricerca di una guida nelle parole di Gesù una comunità cristiana sempre più solida e gerarchicamente ordinata sia arrivata ad individuare nel vescovo la figura del giudice, di quel 'saggio' paolino al quale i cristiani devono affidarsi.

È poi seguito l'intervento di Valerio Neri (Bologna) dal titolo *L'intercessio episcopale nel processo tardoantico (IV-V secolo)*. L'esame del carteggio fra il *vicarius* Macedonio e Agostino mostra la grande disparità di condizioni nei rapporti tra vescovo e funzionario e il ruolo definito nel processo della *intercessio* episcopale che in linea di principio, richiamandosi alla salvezza dell'individuo processato, si pone su un piano

superiore alla giustizia terrena, che si esaurisce nella *vindicta* del reato. La sessione mattutina si è conclusa con la presentazione del rendiconto dello stato dei lavori del gruppo di studio sulle fonti giuridiche, letterarie ed ecclesiastiche occidentali, coordinato da Gisella Bassanelli Sommariva. Il progetto è volto ad analizzare l'effettiva permanenza in Occidente della disciplina processuale, in particolare civile, così come regolata dalle leggi imperiali dei secoli III-V attraverso lo spoglio e lo studio di un gruppo di fonti occidentali, giuridiche e non, scelte sia per la loro rilevanza in materia di giurisdizione del vescovo sia per il loro rapporto con il *Breviarium*. Per quanto riguarda le fonti letterarie ecclesiastiche sono stati presi in esame Cassiodoro (Emilio Germino, Seconda Università di Napoli), Isidoro di Siviglia (Francesca Galgano, Napoli 'Federico II') e gli Atti conciliari (Giuseppina Maria Oliviero Niglio, Seconda Università di Napoli).

3. La sessione pomeridiana, presieduta da Gianfranco Purpura (Palermo), è iniziata con l'illustrazione della seconda parte del rendiconto dello stato dei lavori del gruppo di studio, relativi alle fonti giuridiche. Sono stati presi in considerazione i *Fragmenta Augustodunensia* (Paola Bianchi, Roma 'Tor Vergata'), l'*Epitome Gai* (Silvia Schiavo, Ferrara), le *Pauli Sententiae* (Roberto Signorini, Milano), le *Interpretationes* nel *Breviarium* (Paola Biavaschi, Milano), le *Formulae Andecavenses* e *Visigothicae* (Simona Tarozzi, Bologna).

Il presidente ha dato, quindi, la parola a Victor Crescenzi (Urbino), con la relazione *Per la storia della funzione giudiziaria e dei suoi fondamenti nel Liber iudiciorum*. Dall'esauriente esame delle fonti, inclusi i concili di Toledo (secc. VI-VII), emerge una configurazione collettiva e consiliare del potere regio sia nell'attività di governo sia in quella giudiziaria, alla quale si affianca quella del vescovo, per lo più con funzioni di garanzia.

È poi intervenuta María José Bravo Bosch (Vigo) sul tema *L'esercito romano nella Hispania del Basso Impero*. Seppur per l'epoca classica sia attestata la presenza costante degli ispani nell'esercito romano, le notizie concernenti il Basso Impero sono purtroppo scarse e la Relatrice si oppone alla teoria generale che vede la presenza di legioni a vigilare sullo sfruttamento minerario della Spagna, poiché le miniere furono abbandonate già nel II secolo d.C. La stessa presenza di *limitanei* non individua necessariamente soldati a difesa della frontiera. Tali ricostruzioni, infatti, si basano sull'interpretazione della descrizione dell'effettiva presenza di militari nella *Notitia Dignitatum* che, in realtà, non corrisponde alla situazione esistente nel Basso Impero. Dalla lettura critica del cap. XLII della *Notitia Dignitatum*, Bravo Bosch ricostruisce brillantemente il quadro della situazione dei soldati ispani e dell'esercito romano in *Hispania*.

Ha quindi preso la parola Andrea Lovato (Bari) con l'intervento *Vindicatio puerorum e status degli esposti nel Tardoantico*. Attraverso un'accurata disamina delle fonti, il relatore ha ricostruito il quadro normativo dello *ius exponendi* dell'infante e del neonato schiavo, soffermandosi sulle fonti tardoantiche.

La giornata si è conclusa con l'intervento di Marco Pietro Pavese (Genova) "*Ante litis ingressum*" un'iscrizione funeraria cristiana di area dalmatica (CIL III, 2704). Il significato dell'espressione '*ante litis ingressum*', attestata in alcuni documenti della prassi, e che trova in qualche modo riscontro nelle fonti autoritative imperiali è stato

vagliato alla luce di un accurato esame delle fonti condotto dal relatore che si è soffermato, in particolare sulla comparazione di espressioni analoghe indicanti l'inizio di un processo.

4. La sessione mattutina di sabato 25 ottobre, sotto la presidenza di Salvatore Puliatti, si è aperta con l'intervento di Olivier Huck (Strasbourg) dal titolo *Qualche riflessione in materia di episcopalis audientia: la Sirm. 1 e la recezione del Codice Teodosiano in Occidente*. Il relatore ha descritto, concentrandosi sulla questione dell'*audientia episcopalis*, il tenore delle misure adottate da alcuni membri del clero gallico ai tempi di Valentiniano III, al fine di mitigare la portata dei cambiamenti che l'arrivo in Occidente di una codificazione, con un forte potenziale «uniformante», rischiava d'introdurre nella loro pratica quotidiana.

Il presidente ha quindi dato la parola al prof. Salvo Randazzo (Bari-Casamassima, LUM "Jean Monnet") che è intervenuto su *Comites goti e prudentes romani nei giudizi di equità: crocevia processuali e rivolti politici*. Dall'esame della *Formula Comitivae Gothorum* di Cassiodoro (*Variae* 7.3), il relatore ha efficacemente rappresentato il vario intrecciarsi di sistemi di risoluzione delle controversie civili sotto Teoderico. La coesistenza di tre modelli processuali, in funzione dell'essere le parti costituite da goti, da romani o, insieme, da goti e romani, è indicativa di una volontà regia tesa a soffocare in chiave autoritativa l'uso del diritto romano, pur mantenendo il suo ruolo di strumento per assicurare il funzionamento concreto ed efficace della giustizia.

È poi intervenuta Anna Maria Giomaro (Urbino) con una relazione dal titolo *Il prefetto del pretorio Flavio Magno Aurelio Cassiodoro e la sua "squadra": il praerogativarius che "secreti munus iudicialis accepit"*. L'esame, condotto su fonti eterogenee, inclusi documenti papiracei ed, in particolare, il raffronto tra le *Variae* 11.20-33, la *Notitia Dignitatum* e C. 1.27 ha offerto un quadro esaustivo sul significato di *praerogativa*, su alcuni suoi aspetti tecnici e sui problemi giudiziari nascenti dalla situazione di conflittualità in rapporto alle *praerogativae* stesse.

La sessione è stata chiusa dall'intervento di Stefania Pietrini (Siena), *Ep. 7.1 di Sidonio Apollinare e il processo contro Arvando*. La relatrice si è principalmente soffermata sulla risposta alla domanda se il processo contro Arvando sia stato giudicato dal *iudicium quinquevirale*, introdotto dalla legge di Graziano C.Th. 9.1.13 (Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. ad Senatium), sostenendo la tesi di P. Stein, a favore di una delega imperiale al Senato, e ipotizzando che la originaria costituzione di Graziano contenesse una norma, non conservata nel *Codex*, che introdusse il *iudicium decemvirale* per alcuni particolari imputati di *crimen capitale*.

Il Convegno si è concluso con gli indirizzi di commiato di Gianfranco Purpura, presidente della sessione del sabato, e un bilancio dei lavori da parte dell'organizzatrice, Gisella Bassanelli Sommariva.

Simona Tarozzi
(Università di Bologna)
simona.tarozzi@unibo.it

«Ratio Iuris». Incontro di studi per Carlo Beduschi

(Parma, 14 novembre 2014)

1. Il 14 novembre 2014 si è svolta presso l'Aula della Bandiera del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Parma, una giornata di studio dedicata a Carlo Beduschi, per festeggiare la conclusione della sua carriera accademica.

Il merito dell'iniziativa va a Salvatore Puliatti, che ha anche scelto il titolo, "*Ratio Iuris*", che meglio si prestava per parlare dei temi cari all'onorato e avere l'occasione di passare insieme a lui qualche momento di sereno scambio conviviale. Dopo i saluti e i ringraziamenti iniziali rivolti ai presenti, Puliatti ha rievocato il percorso accademico di Carlo Beduschi, iniziato proprio a Parma, nel 1966, sotto la guida di Guido Donatuti. L'interesse scientifico prevalente di Carlo Beduschi si è ben presto assestato sul tema dell'elaborazione giurisprudenziale, trovando speciale alimento nella partecipazione, per più anni consecutivi, ai seminari giuridici che Max Kaser teneva ad Hamburg; di questa esperienza resta una traccia nel primo lavoro di carattere monografico (*Hereditatis aditio*, apparsa per i tipi dell'editore Giuffrè nel 1976, nella collana di *Pubblicazioni dell'Istituto di diritto romano e dei diritti dell'Oriente mediterraneo*). Sin dal 1975 è a Urbino, dove insegna "Storia del diritto romano" e dove, in un contesto di relazioni personali particolarmente stimolanti (si ricordano, fra i tanti, Giovanni Gualandi e Giovanni Negri), si radica l'interesse per la teoria generale del diritto, che in seguito sempre si intreccerà con lo studio dei testi giurisprudenziali e i cui risultati sono in parte testimoniati dall'opera *Tipicità e diritto*. Nel 1986 è chiamato a Trento dove, l'anno successivo, assume la carica di preside. In questo periodo l'impegno di carattere accademico diventa esclusivo e Carlo Beduschi sceglie di abbandonare definitivamente l'attività professionale di avvocato, sino allora svolta nello studio paterno, secondo una modalità che gli consentiva di vivere l'esperienza giuridica concreta come completamento dell'attività di ricerca. In quegli anni la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, da poco fondata, cominciava a consolidarsi e l'impronta lasciata dal Beduschi, come testimonia Gianni Santucci nel ricordo conclusivo, perdura tuttora. Torna a Parma nel 1992, dove pure assume per un triennio la carica di preside e dove conclude il suo percorso accademico nel 2014.

2. Dopo aver ricordato le numerose testimonianze di stima e affetto che in molti hanno inviato rammaricandosi di non poter essere presenti, Salvatore Puliatti ha invitato ad assumere la direzione dei lavori Renzo Lambertini (Modena) che, prima di passare la parola ai relatori, ha delineato, con poche sincere parole, i tratti che meglio caratterizzano la figura di Carlo Beduschi: spirito di servizio e passione.

È intervenuto per primo Umberto Vincenti (Padova), su un tema di teoria generale del diritto che per molti anni ha condiviso con l'onorato: il viaggio di andata e ritorno che dalle parole va alla realtà e dalla realtà va verso le parole. E' stato un intervento prevalentemente dedicato all'uso del linguaggio. Secondo il relatore, la continua tensione con la forza cangiante della realtà aveva portato molti, sulla traccia Eraclito, a perdere la speranza nella possibilità di conoscere alcunché. Passando per Socrate, Platone e Cicerone viene invece un invito a valorizzare le potenzialità conoscitive del linguaggio,

soprattutto quando le parole sono nelle mani di persone consapevoli della loro responsabilità. Se, come illustrava Zenone, il pugno chiuso esprime il carattere stringato e conciso degli enunciati di cui si serve la dialettica, l'apertura e l'estensione delle dita rappresentano le ampie potenzialità della retorica. Ecco allora che il linguaggio offre spazio sia per le esigenze di precisione rigorosa del legislatore (anche il linguaggio normativo, ricorda Vincenti, può fare molto per ridurre le incertezze interpretative), sia per gli sviluppi che, a partire dalle parole, il giurista aprendo il pugno può compiere lungo il percorso che lo porta verso la sempre mutevole realtà, ricomponendo quell'insieme organico che a fatica era stato imprigionato nelle parole. C'è infine spazio anche per la mano sinistra che, quando avvolge il pugno della mano destra, rappresenta la comprensione più profonda, su cui, come diceva Zenone, nessuno ha potere, tranne il saggio. Se siamo operatori preparati e onesti, conclude Vincenti, c'è motivo per sperare e, fiduciosi, invitare i giovani giuristi ad andare oltre le parole, suscitando in loro il desiderio di cogliere la realtà che sta oltre, troppo spesso camuffata dietro i giochi di parole di una giuridicità menzognera.

3. Ha preso poi la parola Giovanni Negri (Milano 'Cattolica'), che ha scelto invece di parlare di un tema strettamente giuridico, quello della condizione del sottosuolo, volando con il suo amabile stile ben più in alto della pianura su cui aveva invitato l'uditório a seguirlo. Lo spunto per la riflessione offerta da Negri, secondo una sua abitudine consolidata, è stato colto in un passo della giurisprudenza romana, D. 17.1.77, tratto dai *Libri Posteriores* di Labeone, «*In lege fundi vendundi ...*». Nella clausola di vendita di un fondo erano state eccettuate dal venditore tutte le *lapidicinae*, "ovunque si trovino" (*ubique essent*); dopo molto tempo erano stati trovati altri giacimenti; Tuberone risponde all'implicito quesito dicendo che anche questi spettano al venditore; Labeone però è di diverso avviso e risolve il problema dicendo che, se non ci sono tracce di un accordo specifico sulle *lapidicinae* non ancora scoperte, queste non spettano al venditore, perché non è possibile eccettuare con una clausola ciò che ancora non esiste. Questo è un passaggio che ha rivoluzionato il problema del regime giuridico del sottosuolo, che ha impegnato le corti di giustizia per secoli. Ovviamente Labeone sa benissimo che i giacimenti esistono già, fisicamente, ma ritiene che, fintanto che non siano ancora scoperti e in fase di coltivazione, non si possano ancora considerare esistenti sul piano giuridico. Questo spostamento di accento dalla realtà fisica a quella giuridica ha consentito a Labeone di sfuggire alla "trappola" della concezione naturalista del suolo, in cui era caduto Tuberone. Il fatto è, continua Labeone, che se si interpretasse la clausola come proponeva Tuberone, se tutto il sottosuolo fosse fatto di pietra (come molto spesso accade, specialmente in collina), il contratto di compravendita sarebbe nullo, perché tutto il podere sarebbe da considerare una *lapidicina* e il venditore, con una clausola siffatta, riserverebbe per sé l'intero oggetto venduto. Alla rievocazione di questo famoso passo di Giavoleno è seguita una rassegna di casi tratti dalla nostra esperienza giuridica più recente, in cui è ancora possibile rivivere la tensione tra la posizione di Tuberone e quella di Labeone. In piena sintonia con l'impostazione scientifica di Carlo Beduschi, la conclusione di Negri è che il diritto romano e il diritto civile possono essere la stessa cosa (per cui, se i nostri "fratelli separati" civilisti ci ascoltassero di più, forse capireb-

bero meglio perché fanno quel mestiere e perché lo fanno in quel modo). I giuristi romani, sottolineava Negri, interpretavano il diritto nella persuasione di farlo progredire, come diceva Pomponio, traendo profitto dalla diversità delle posizioni. Ancora oggi, soprattutto quando si va oltre i manuali e si leggono direttamente le fonti, i testi romani coinvolgono e costringono a fare nostri i loro problemi.

4. Se le due prime relazioni hanno avuto il pregio di consentire di fare esperienza diretta delle due principali linee di ricerca su cui si è orientato il lavoro di Carlo Beduschi (il diritto vissuto a livello problematico e la teoria generale per acquisire sempre maggiore consapevolezza del proprio percorso di vita e di lavoro), il terzo intervento, di Dario Mantovani (Pavia), ha avuto il merito di posare lo sguardo direttamente sull'onorato, con un garbo e un calore che non sarà possibile rievocare con queste poche parole di cronaca. La scelta è stata quella di non parlare di un proprio tema, ma di continuare in pubblico le conversazioni negli anni avute con Carlo Beduschi, intrecciando la riflessione con frammenti di vita vissuta, come quello relativo all'estate in cui avevano insieme costruito, con materiale di bricolage, una libreria per sistemare le edizioni della Loeb, nel vano di un porta dell'Istituto di diritto romano di Parma. Prima di tutto Mantovani ha saputo cogliere un aspetto tanto evidente quanto capace di passare inosservato: l'esistenza di un vocabolario di Carlo Beduschi, fatto di nomi (rapporto, *proportio*, precedenze, contenuti di esperienza...) e verbi (governare, prendere posizione, farsi carico) capaci di lasciare una traccia. Dopo aver rivolto un pensiero alle persone che hanno lavorato con lui, l'attenzione si è nuovamente spostata sull'onorato, per fare una prima considerazione: è una figura peculiare di giurista, che ha sviluppato una sua concezione complessiva del diritto, facendo prevalere l'impostazione e l'affinamento di una teoria complessiva sulle singole ricerche. A questo riguardo Mantovani ha individuato tre snodi cruciali: il rapporto fra norma e caso; lo scarto fra diritto e linguaggio e la struttura necessariamente controversiale del diritto. Il diritto ha a che fare con la vita, perché trae il suo assetto da rapporti che sono già configurati nella concretezza dei vissuti. Il fatto che gli assetti di vita vengono elaborati sotto forma linguistica crea un'inevitabile distanza, che il giurista dev'essere sempre in grado di colmare tornando nel vivo del caso, per coglierne le particolarità, senza mai perdere di vista i criteri regolativi. Il luogo in cui l'ordinamento romano ha attuato questa operazione è il processo, impostato secondo schemi che consentivano di affrontare le argomentazioni di parte in modo dialettico e controllabile, cioè razionale, per arrivare a una soluzione giustificata da quelle premesse. La formazione di Beduschi è avvenuta in un tempo che aveva per ideologia il positivismo e per strumento la dogmatica e però ha saputo prendere le distanze dall'uno e dall'altra, proponendo un'alternativa che ha trovato alimento nel confronto con la filosofia e che vedeva l'esperienza giuridica legata al caso concreto prevalere sugli schematismi, conservando la capacità di valorizzare la situazione particolare alla luce del fine, la novità e la variazione alla luce del passato. Prima di prodursi in un complesso tentativo di recupero delle impostazioni di carattere filosofico che hanno orientato il pensiero di Beduschi, con una puntuale citazione da Terenzio, Mantovani ha così sintetizzato l'impostazione di Beduschi: "*Prudens*" *qui intelligentia sua aliquid sentit*, "*sciens*" *qui alicujus indicio rem cognoscit*, per esaltare, come farebbe l'onorato, la figura del *prudens*, che individua

il diritto sulla base di un contatto diretto con l'esperienza, rispetto a quella dello *sciens* che si limita a compiere operazioni di mero riscontro. Per sottolineare l'importanza del rapporto intercorrente con Beduschi e rimarcare la sensibilità giuridica e una condotta (non solo accademica) finalizzata alla difesa del primato dell'istituzione, la relazione di Mantovani si è chiusa ricordando Cavour Beduschi (1860-1936), nonno dell'onorato, l'uomo della grande bonifica mantovana, col quale l'onorato avvertiva una continuità ideale. A volte, Beduschi con le persone che sentiva più vicine ne parlava, e ricordava quella grande opera come la continuazione della tradizione risorgimentale della famiglia, convertita in un concreto impegno civile per il proprio paese.

5. Da ultimo è intervenuto Gianni Santucci (Trento) per portare i saluti e le testimonianze di gratitudine di coloro che ancora oggi a Trento ricordano l'impegno istituzionale di Beduschi negli anni in cui la Facoltà di Giurisprudenza muoveva i primi passi, per coordinare l'apertura internazionale che caratterizzava la nuova Facoltà con l'impianto tradizionale del corso di Giurisprudenza.

I saluti finali sono stati affidati a Salvatore Puliatti: Carlo Beduschi si è formato a una concezione forte, unitaria e precisa del diritto, che privilegia la razionalità rispetto al razionalismo, la giurisprudenza alla dottrina, le regole ai concetti astratti; una concezione che ha al centro la valorizzazione delle concrete esperienze di vita e costituisce il tratto unitario di tutte le sue opere.

Marco Gardini
(Università di Parma)
marco.gardini@unipr.it

***Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung
in der griechisch-römischen Antike***

(Palermo, 11-13 dicembre 2014)

1. Il convegno *Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung in der griechisch-römischen Antike* ha avuto luogo presso l'Università di Palermo tra l'11 e il 13 dicembre 2014 nello splendido contesto della Chiesa di Sant'Antonio Abate presso il Complesso monumentale dello Steri. L'edificio, che tra 1600 e 1782 ospitò il tribunale della Santa Inquisizione e nei cui sotterranei si conservano ancora molti e stupefacenti disegni dei condannati, oggi è la splendida sede del rettorato dell'Università degli Studi di Palermo e mai alcun contesto avrebbe potuto rivelarsi più adatto ad ospitare un convegno incentrato sul tema della sanzione e volto ad affrontare le complicate dinamiche di interazione tra sfera giuridica e sfera religiosa nel mondo antico.

Nato dalla volontà di rendere visibile tramite un incontro di studi la costante collaborazione tra università italiana e università tedesca, il convegno si è reso possibile grazie alla collaborazione del Bundesministerium für Bildung und Forschung, del DAAD, dell'Università di Palermo e del comitato scientifico, nelle persone di Daniela Bonanno (Palermo), Peter Funke (Münster) e Matthias Haake (Münster). La volontà degli organizzatori si è diretta nel coinvolgere prevalentemente giovani studiosi formati in università italiane e tedesche che nel loro percorso accademico si fossero resi partecipi di un intenso scambio scientifico e interculturale. Proprio con questo spirito la giornata si è aperta con le parole del Presidente della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale dell'Università di Palermo, Girolamo Cusimano, intervenuto in rappresentanza del Rettore, e della Direttrice del Dipartimento Culture e Società, Maria Concetta Di Natale. A seguire il saluto del console onorario della Bundesrepublik Deutschland (e ordinario di Diritto penale presso la Scuola di Giurisprudenza) Vincenzo Militello ha voluto ribadire come la collaborazione interculturale sia la via da prediligere per il progresso dell'università e delle scienze umanistiche in particolare.

2. Dopo alcune parole di saluto di Daniela Bonanno, la quale ha ripercorso la genesi del progetto e ricordato i legami tra Università di Palermo e Westfälische Wilhelms Universität Münster, il convegno ha avuto inizio sotto la presidenza di Hans-Joachim Gehrke (Freiburg i.Br.) con l'intervento di Peter Funke (Münster) dal titolo *Was die Amphiktyonie im Innersten zusammenhält. Überlegungen zum Wechselspiel von Religion und Politik in zwischenstaatlichen Verfahren im frühen Griechenland*. La relazione ha messo in luce come in ambito greco non ogni *Kultgemeinschaft* formatasi intorno ad un santuario implicasse necessariamente l'esistenza di un'anfizionia. Il termine indica infatti una precisa forma di consociazione che trova il suo elemento fondante nell'istituzionalizzazione di un determinato territorio in funzione di una lega sacrale i cui membri sono politicamente indipendenti e non necessariamente legati tra loro sotto il profilo etnico. Molti santuari della Grecia centrale e del Peloponneso riunivano comunità etnicamente omogenee e con ciò riaffermavano la loro stretta affinità politica e religiosa. Non per questo esse devono essere considerate anfizionie. Un'anfizionia presupponeva

invece l'esistenza di rapporti interstatali tra comunità differenti. Esse nacquero, già in epoca arcaica, dal tentativo di superare la frammentazione politica tipica della Grecia e costituirono dunque la prefigurazione delle forme federali di epoca classica e ellenistica.

I lavori sono proseguiti con la relazione di Nicola Cusumano (Palermo) *Sanzione religiosa, procedimenti giuridici e disincanto in Tucidide: il dramma di Platea*. L'intervento ha preso le mosse dal racconto tucidideo della catastrofe di Platea. La narrazione del traumatico assedio, oltre a essere di eccezionale intensità, costituisce una riflessione sottile sugli incerti confini tra politica e morale e sull'ambiguità e i rischi delle parole e del discorso pubblico. Il testo suggerisce come non esista politica al di fuori del *logos*, ossia della parola pubblica. Dove non ci fu politica non esistette alcuna possibilità di intervento né di costruire delle azioni morali. Le sanzioni religiose e i procedimenti giudiziari invocati di volta in volta da diversi protagonisti della narrazione sono sottoposti da Tucidide ad una riflessione corrosiva che ne smaschera ogni tentativo di dissimulazione.

A seguire, sotto la presidenza di Nicola Cusumano, l'intervento di Daniela Bonanno (Palermo) *Rappresentazioni divine della giustizia nel mondo greco: il caso di Nemesis*. Prendendo spunto da un articolo di Károly Kerényi del 1950 dal titolo *Aidos und Themis* la relatrice ha condotto una riflessione sulla specifica forma di giustizia che i Greci definivano *dike*. Dopo un confronto con le espressioni della *nemesis* in Omero, in cui il termine indica la disapprovazione sociale, l'analisi si è concentrata su due passi, uno delle *Opere e i Giorni* e l'altro della *Teogonia* di Esiodo, in cui Nemesis appare dotata di un corpo e di prerogative divine. I due passi sono stati letti alla luce della riflessione esiodea sulla giustizia, della particolare vicenda biografica del poeta e delle sue convinzioni religiose. L'indagine ha permesso di assegnare a Nemesis il ruolo di sanzione sociale esterna e di forza che coopera all'equilibrio e al buon funzionamento di *dike*. Essa stabilisce il limite e le frontiere che regolano l'agire sociale dell'uomo.

Ha concluso la mattinata l'intervento di Giovanni Ingarao (Palermo), *Se a grandi ingiustizie corrispondono grandi punizioni. Alcune riflessioni sulla sanzione divina in Erodoto*. L'analisi è partita dal passo erodoteo nel quale Serse annuncia ai notabili persiani di voler conquistare la Grecia ottenendo oltre alla gloria e alla possibilità di conquistare terre fertili anche ἄμα τιμωθήν τε καὶ τίσις. Nell'ottica di Serse i Greci avrebbero pagato al cospetto degli dei per le loro azioni ingiuste. Il relatore si è interrogato sull'ideale retributivo espresso dai due vocaboli scelti da Erodoto e sulla possibilità di stabilire se lo storico individui una chiara distinzione tra l'atto punitivo e quello meramente ritorsivo. Un'attenta analisi sul lessico della sanzione divina in Erodoto stabilisce che Τίσις e τιμωθήν indicano normalmente una pena sovranaturale contro chi viola le norme morali e religiose della comunità. Il loro utilizzo implica dunque, anche là dove non sia esplicitamente menzionato, una colpa commessa contro il divino.

3. I lavori sono ripresi nel primo pomeriggio sotto la presidenza di Peter Funke con l'intervento di Marie Drauschke (Münster) dal titolo ... καὶ στησαι ἐς τὸ ἱερόν. *Überlegungen zur Aufstellung zwischenstaatlicher Vereinbarungen in Griechischen Heiligtümern*. La relazione si è concentrata sulla sanzione religiosa come uno dei possibili fattori che motivarono la redazione di accordi interstatali nell'ambito dei santuari. Il problema centrale che è stato messo in luce è quello di stabilire quale fosse il potenziale

del meccanismo della sanzione propria dei luoghi di culto e come essa venisse utilizzata come forma di garanzia nei rapporti interstatali. Vicino alla generica funzione di protezione attribuita alla divinità sono infatti documentate forme di istituzionalizzazione delle sanzioni religiose a protezione degli accordi. È il caso del trattato tra Anaitoi e Metapioi (IvO 10) in cui emerge chiaramente come l'accordo politico necessitasse di una legittimazione conseguibile solo tramite una garanzia di carattere religioso.

A seguire l'intervento di Anna-Sophie Aletsee (Münster) sul tema *Der Triumph des Transgressors. Plutarch, Alexander der Große und die Pythia (Plut. Alex. 14, 6)*. Un aneddoto della vita di Alessandro di Plutarco narra come Alessandro abbia costretto la Pizia a produrre un oracolo violando così le più normali regole di rispetto alla sacralità dell'istituzione e rimanendo nonostante ciò impunito. Un confronto con altre fonti che riportano lo stesso aneddoto, quale il racconto di Filomelo in Diodoro (16, 27, 1), e con altri aneddoti simili narrati dallo stesso Plutarco (Alex. 18, 1-4; Alex 25, 1-4) mostra come Plutarco abbia scelto di sfruttare il motivo del trasgressore per presentare Alessandro come nuova una figura letteraria al confine tra monarca assoluto ed eroe.

La giornata è proseguita con la relazione di Matthias Haake (Münster), *Asebie als Argument. Zur religiöse Fundierung politischer Prozesse im klassischen und hellenistischen Griechenland am Beispiel von Philosophenprozesse und -vertreibungen*. L'intervento si è incentrata sui processi contro i filosofi tra V e II a.C. ad Atene e in altre città della Grecia. Socrate non fu infatti il solo ad essere imputato con l'accusa di *asebeia*, bensì condivise questo destino con altri filosofi quali Anassagora, Protagora, Aristotele e Teofrasto. Il relatore ha quindi individuato gli aspetti che, al di là delle motivazioni politiche che innescano questi processi, consentirono ai giudici di istituire un procedimento legittimo dal punto di vista della violazione dei principi religiosi delle comunità coinvolte.

Ha presieduto la seconda sessione del pomeriggio Detlef Liebs (Freiburg i.Br.) che ha subito dato la parola a Katharina Knäpper (Münster). La sua relazione, *Eusebie als Argument in Asyliendokumenten des 3. und 2. Jh.s. v. Chr.*, ha trattato dei meccanismi di tutela dei territori considerati sacri e adibiti ad *asulos*. La documentazione proveniente per lo più da testimonianze epigrafiche di III e II secolo a.C. dall'Egeo e dall'Asia Minore occidentale dimostra come il principio religioso che regolava il comportamento delle comunità che riconoscevano l'*asulos* fosse definito *eusebeia*, parola che inglobava al suo interno tutta una serie di prescrizioni religiose riconosciute dai contraenti dell'accordo sull'*asulos*. L'*eusebia* deve essere dunque intesa come il principio e il fondamento religioso sul quale si fonda l'interazione politica tra individui e comunità.

L'ultima parte del pomeriggio si è aperta con la relazione di Klaus Zimmermann (Münster) sul tema *Methodische Vorüberlegungen zur historischen Auswertung von leges sacrae: Definition. Raum. Kommunikation*. La questione proposta riguarda la definizione del termine *leges sacrae*, un problema tanto più urgente quanto le raccolte epigrafiche specificamente dedicate a questo tema continuano ad arricchirsi di documenti senza che esistano delle chiare linee guida che permettano con certezza e rigore di includere o escludere un testo dalla categoria di *leges sacrae*. Il relatore ha dunque proposto l'introduzione di nuovi formali criteri, incentrati sull'aspetto giuridico dei testi, che permettano un approccio metodologico finalmente coerente ed efficace.

A seguire, Claudio Biagetti (Roma Tre / Münster) ha svolto *Riflessioni sulla legisla-*

zione religiosa di Cuma eolica. Come il precedente anche questo contributo è partito da una riflessione di carattere metodologico ed ha evidenziato come nell'ultimo decennio si siano succeduti vari tentativi di definire l'articolazione interna dei documenti legali o para-legali di contenuto religioso ricercando un efficace criterio di classificazione. Gli orientamenti attuali della ricerca privilegiano una sistematizzazione tipologica del materiale normativo a carattere sacro e limitano il campo alla sola documentazione epigrafica. Il relatore ha messo in evidenza come un approccio "localistico" allo studio di tali materiali consenta di esaminare le testimonianze storiche nel loro complesso. Un esempio è costituito dalla legislazione di Cuma eolica i cui testi normativi sono riconducibili a tre ambiti (tutela delle aree sacre, adulterio, prassi sacrificale). Lo studio di questi materiali rileva dei tratti ricorrenti nell'articolazione interna dei singoli provvedimenti e conferma la centralità delle autorità secolari nella regolamentazione della vita religiosa della *polis*.

Ha chiuso la prima giornata di studi la relazione di Lucia Corso (Enna 'Kore'), *Il principio di laicità in Italia*. Con una fuga cronologica in avanti, a conclusione della prima parte del convegno, Lucia Corso ha evidenziato come in Italia il principio di laicità sia inteso prevalentemente in "negativo", definito cioè non per se stesso, ma in funzione della religione. Il principio di laicità sembra non possedere in sé delle caratteristiche fondanti e definibili che ne facciano un principio indipendente dai principi religiosi. La relatrice ha dunque auspicato un ripensamento del concetto stesso di laicità che permetta di farne uno strumento sociale e politico autosufficiente.

4. La giornata di venerdì 12 dicembre è aperta con la prima sessione del convegno dedicata a sanzioni giuridiche e religiose in ambito romano.

Il primo intervento è stato di Detlef Liebs, *Göttliche Sanktionen im römischen Verfahrensrecht*. Il relatore ha trattato di giuramento e spergiuro nel diritto di Roma arcaica mettendo in luce come i pontefici utilizzassero la paura di una sanzione religiosa a seguito di violazioni di giuramento come un mezzo per semplificare e dirimere determinate tipologie di liti e dissidi. Le Dodici Tavole recepirono questo tipo di impostazione, in particolare nell'ambito dell'inasprimento delle sanzioni riguardanti i debiti. Anche in seguito il pretore conservò la possibilità di usare il giuramento per semplificare o accelerare i procedimenti. Alla fine della Repubblica e con il principato la paura dinanzi alla possibilità di una sanzione divina divenne sempre più debole, tuttavia il giuramento conservò il suo ruolo centrale nell'ambito del rispetto dovuto alla comunità cittadina. In questa fase alcune procedure legate ai giuramenti divennero obsolete, ma non tutte e in particolare conservarono un ruolo centrale i giuramenti volontari prestati per accorciare la deposizione delle testimonianze. Giustiniano, fra gli altri, fece un ampio utilizzo del giuramento, pur se reinterpretato in chiave cristiana.

I lavori sono proseguiti con l'intervento di Alessandro Saggioro (Roma 'La Sapienza') con una relazione dal titolo *Continuità e discontinuità nel trattamento giuridico della magia*. Il relatore si è inserito in quella tradizione di studi che ha voluto storicizzare e contestualizzare le tipologie di comportamento ascrivibili alla sfera della magia. La magia, in questa sede considerata come un prodotto specifico dell'Occidente, fu soggetta a procedimenti sanzionatori dall'epoca arcaica fino al regno di Costantino, pro-

cedimenti che sono andati a formare una vera e propria tradizione giuridica. Il relatore ha dunque analizzato la dimensione temporale delle prescrizioni legislative e delle tradizioni ad esse collegate e ripercorrendone i momenti salienti (XII Tavole, *Lex Cornelia de sicariis et veneficiis*, il *senatusconsulto* emanato durante il consolato di Pomponio e Rufo, l'editto contro i Manichei di Diocleziano e, infine, le norme raccolte nel Codice di Teodosio) ha ricostruito i momenti di continuità e di discontinuità di questa lunga tradizione giuridica.

5. I lavori della mattinata sono continuati, sotto la presidenza di Rosalia Marino (Palermo) con l'intervento di Annarosa Gallo (Bari), *Ius sacrum e municipalia sacra*. La relazione si è incentrata sulla ricezione dei *sacra* appartenenti a comunità che avevano acquisito la cittadinanza romana. Tale provvedimento veniva emanato dai pontefici su deliberazione del senato e in alcuni specifici casi tali *sacra* entravano a far parte dei *sacra populi Romani*. È possibile ricostruire l'iter di questa prassi considerando da un lato l'esempio del culto lanuvino-romano di *Iuno Sospes* e dall'altro le modalità di ricezione dei *sacra* da parte di comunità municipali estinte giuridicamente. La relatrice ha nello specifico trattato il caso degli Anagnini e dei Campani. I primi, divenuti singolarmente cittadini romani, conservarono la loro individualità di comunità solo dal punto di vista sacrale. Per quanto riguarda i Campani, invece, la ricezione del culto di *Diana Tifatina* non fu promossa nel 338 a.C. con la concessione della cittadinanza, bensì nel 211 a.C. con la soppressione giuridica della comunità. In questo caso il culto fu fondato su nuove basi ed accolto tra i *sacra populi Romani*, anche se decentrato rispetto a Roma. L'indagine sui *sacra municipalia* fa scorgere dunque l'esistenza di un diritto sacro municipale e, sotto il punto di vista sacrale, di una "Roma al di fuori di Roma".

A seguire la relazione di Alessia Terrinoni (Roma 'IISA'), *Reprimendis flammis, azioni giuridiche e innovazioni culturali a seguito degli incendi di Roma*, in cui si è messo in luce come il fenomeno degli incendi a Roma debba essere inserito e studiato con gli strumenti e le metodologie utilizzate negli studi sulle catastrofi nel mondo antico. Tale approccio permette infatti di spiegare come l'incendio potesse essere considerato da un lato come frutto di un *dolus* o di una disattenzione e per questo essere punito con gli strumenti del diritto, dall'altro potesse essere inteso come un *prodigium* e perciò dovesse essere seguito da tutta una serie di pratiche religiose e adempimenti culturali. Tali pratiche nel corso della storia di Roma si andarono evolvendo parallelamente all'evoluzione del diritto in materia antincendiaria. In particolare, l'analisi di un passo di Cassio Dione (Dio 50.10) permette di considerare come per lo stesso incendio esistesse una doppia possibilità di interpretazione (causa umana e causa divina) e come l'aspetto della repressione giuridica non entrasse in conflitto con gli aspetti religiosi.

La sessione è proseguita con l'intervento di Pierangelo Buongiorno (Lecce / Münster), *Pronunce senatorie in materia di culti orientali e divinazione tra repressione criminale e normazione (I-II d.C.)*. Nell'ambito di un più ampio progetto di studio palinogenetico delle deliberazioni senatorie avviato presso l'*Institut für Rechtsgeschichte* di Münster il relatore ha preso in considerazione alcuni esempi di pronunce senatorie in ambito di diffusione di culti orientali, principalmente a Roma e nella *terra Italia*. Un'analisi dettagliata di casi relativi ai principati di età giulio-claudia, flavia e antonina Tiberio dimostra

come le esigenze di mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela degli antichi culti e la necessità di accogliere e integrare alcuni culti provenienti dall'Oriente avessero inaugurato nuove dinamiche anche per quanto riguarda il comportamento del senato, che dovette adattarsi al progressivo mutamento di costumi e alla variazione del corpo civico.

L'ultimo intervento della sessione mattutina è stato quello di Lisa Stratmann (Münster): *Concilium Germanorum. Eine germanische Volksversammlung zwischen Politik und Religion*. Dopo aver illustrato, sulla base di Tacito, le caratteristiche delle forme assembleari esistenti presso i popoli germanici già dal I a.C. ed averne individuato la doppia natura, militare e religiosa, nell'interazione di *principes* e *sacerdotes*, la relatrice ha rilevato come i *concilia* germanici siano interpretabili come una proiezione costruita dalle fonti dell'istituzione romana dei *comitia*. Ha richiamato dunque alla prudenza nell'individuare nel potere dei collegi germanici di sanzionare (giuridicamente e religiosamente) i propri sottoposti un procedimento proprio di tali popolazioni e ha ricostruito, fornendo un parallelo con studi analoghi dedicati alle assemblee galliche, gli elementi di proiezione delle istituzioni romane su quelle germaniche.

6. Ha aperto la sessione del pomeriggio l'intervento di Laura Mecella (Roma 'Europea'), *La persecuzione anticristiana di Valeriano: aspetti e problemi*. La relatrice ha trattato della persecuzione di Valeriano quale prima operazione persecutoria sistematica condotta da un imperatore romano. Essa superò le intenzioni dell'editto di Decio del 249 e anticipò la Grande Persecuzione del 303. Sia Decio, sia Valeriano mirarono a smantellare il sistema organizzativo della chiesa e ad epurare l'apparato statale dai cristiani, in particolare, tra i laici, senatori e cavalieri. In questa scelta Valeriano, più che da scelte economiche, parve mosso da istanze religiose nel tentativo di eliminare con i *viri nefasti* l'empietà che non permetteva di restaurare la *pax deorum*. Solo con Gallieno sarebbe tornata la pace per la chiesa, quando l'imperatore a seguito della battaglia di Edessa cercò di riacquisire consenso anche con l'appoggio dei cristiani.

I lavori sono continuati con la relazione di Giorgio Ferri (Toulouse 'J. Jaurès' – Équipe Erasme), *L'ultima danza dei Salii: la disciplina delle sanzioni giuridiche ai pagani nel libro XVI del Codex Theodosianus*. Il relatore ha trattato del tema della resistenza e dell'adattamento dell'élite pagana al diffondersi della religione cristiana prendendo in considerazione in caso particolare dei Salii, antico collegio sacerdotale tradizionalmente formato da giovani patrizi romani. L'analisi ha preso le mosse da *CIL* VI 2158, iscrizione di IV secolo che ricorda il restauro di *mansiones* dei Salii da parte di due pontefici. In assenza del loro *maximus* i pontefici agivano infatti autonomamente cercando di dare seguito ai riti tradizionali e restaurando gli antichi edifici, come in questo caso. Un'analisi di alcune leggi contenute del XVI libro del Codice di Teodosio ha infine contribuito a ricostruire il processo di cambiamento interno all'élite di Roma, che tra azioni e reazioni, resistenze e compromessi portò inevitabilmente alla conversione.

È seguito il contributo di Alister Filippini (Palermo), *Legislazione imperiale e processi giudiziari per crimini religiosi nell'Oriente romano tardoantico (IV- VI d. C.): fonti letterarie e fonti epigrafiche a confronto*. Il relatore è partito dalle fonti letterarie di epoca tardoantica e in particolare dalle grandi codificazioni legislative per delineare il quadro delle direttive generali espresse dall'autorità imperiale in materia di persecuzio-

ne di crimini religiosi. La preziosa testimonianza di alcuni autori, tra i quali Ammiano Marcellino, Procopio, Giovanni di Efeso forniscono resoconti di vicende giudiziarie che si legano alla repressione religiosa, ma l'angolazione dalla quale essi osservano è quella della corte imperiale e dell'apparato burocratico della sua cancelleria. Solo l'integrazione di queste fonti con le testimonianze provenienti dall'epigrafia e in particolare dall'Anatolia (Efeso, Sardi, Tripoli al Menandro) può restituire la complessità del quadro legislativo vigente e delle sue applicazioni a livello locale. Un approccio localistico, teso a ricostruire le voci dei governatori locali e le ragioni dei condannati è considerata perciò la premessa essenziale per ricostruire il quadro delle interazioni tra sfera del diritto e della religione nel Tardoantico.

L'ultimo intervento della giornata è di Eva-Maria Kuhn (Köln), "*When justice will not fail*". *Der kirchliche Rechtsgang in der Spätantike*. La relatrice ha preso spunto da un articolo di Jan Assmann del 1992 (*When justice fails: jurisdiction and imprecation in Ancient Egypt and the Near East*, in *JEA*. 78, 1992, 149-62) per tornare sul rapporto tra maledizione, spergiuo e diritto. Il fallimento del sistema giuridico in alcuni suoi specifici aspetti poteva innescare l'adozione di pratiche religiose, di giuramenti e di maledizioni che ovviassero a tali lacune o inefficienze rivolgendosi a cosiddetti "metaphysical agents". La relazione si è quindi concentrata su specifici aspetti di interazione tra sfera giuridica e sfera religiosa facendo riferimento in particolare ad alcuni procedimenti avvenuti nel Tardoantico non in ambito pagano, bensì in seno alla Chiesa.

7. A conclusione del convegno, dopo un'ampia discussione e i doverosi ringraziamenti agli organizzatori, sono stati Peter Funke e Matthias Gehrke a trarre le somme di due giorni di intenso scambio scientifico. Funke ha rinnovato la sua fiducia nelle possibilità della cooperazione tra università europee per la costruzione di progetti ambiziosi condivisi da studiosi di diversa provenienza. Gehrke ha ripercorso fedelmente ogni tappa del convegno riuscendo ad individuare l'apporto più nuovo e significativo di ogni relazione svolta nel corso dei due giorni di lavoro. Egli ha individuato il terreno comune e i connettivi creatisi grazie a tanti interventi di carattere diverso per metodologia e arco cronologico trattato e ha mostrato come la scelta del tema della sanzione, quale argomento centrale del convegno, sia stata una felice intuizione. Su di essa si è potuta rivolgere l'attenzione di storici, letterati e giuristi che unendo i saperi specifici delle loro discipline hanno potuto costruire un terreno comune di dialogo e di approfondimento. La tavola rotonda del giorno seguente ha permesso infine ai partecipanti di individuare le prospettive e le piste di ricerca da seguire per dare un seguito all'esperienza scientifica del convegno. Prima tappa di questo percorso sarà la pubblicazione degli atti che avverrà entro la fine dell'anno.

Alessia Terrinoni
 (Istituto Italiano per la Storia Antica)
 terrinonialessia@gmail.com

Primo seminario in memoria di Edoardo Volterra

(Roma, 15 gennaio 2015)

1. A poco più di trent'anni dalla scomparsa di Edoardo Volterra, l'École française de Rome (EFR) ha dato l'avvio a un ciclo di seminari – che si prevedono a cadenza annuale – dedicati alla sua memoria. Occasione del primo incontro – svoltosi il pomeriggio del 15 gennaio nella prestigiosa sede di rappresentanza in Piazza Navona – è stata la recente pubblicazione, in *Sources et documents* (neonata collana dell'EFR), del libro di J.P. Coriat *Les constitutions des Sévères : règne de Septime Sévère. I, Constitutions datées de la première période du règne (juin 193-automne 197 ap. J.-C.) et constitutions non datées de Septime Sévère cité comme seul auteur de la décision* (Rome 2014). Un imponente studio che s'inserisce nell'ambito del «Programme Edoardo Volterra pour la publication d'une palinogénésie des constitutions impériales du Principat», sostenuto dall'EFR.

Come precisato in apertura dei lavori dalla Direttrice *pro tempore* dell'École, Catherine Virlovet, tanto i seminari Volterra, quanto le pubblicazioni legate al 'Programme', rispondono «al desiderio del grande giurista e della sua famiglia, che la sua biblioteca, trasferita all'EFR, continuasse a vivere e a fare vivere le ricerche sulla storia del diritto romano». A tale proposito, è parso opportuno agli organizzatori dedicare questo primo seminario alle tematiche palinogenetiche, particolarmente care a Volterra, che fu indiscusso maestro di questi temi.

2. Già nel *Ricordo di Edoardo Volterra*, affidato a Luigi Capogrossi Colognesi ('Sapienza' Roma) e Antonio Masi (LUISS Roma), è emersa in maniera preponderante – pur in un tratteggiato quadro di spessore e varietà tematica degli interessi di Volterra – la privilegiata attenzione dello studioso riguardo alle fonti antiche e alla loro trasmissione. Fonti indagate nella loro globalità e complessità, sia in quanto 'documenti', sia in quanto 'monumenti', e peraltro in un contesto scientifico di progressiva crisi della dottrina interpolazionistica e (di poco più avanti) di emersione del dibattito sulle *Textstufen*. Da questo approccio scaturirono importanti contributi non solo sul piano dei risultati conseguiti, ma anche su quello metodologico (deve al riguardo porsi l'accento almeno sugli studi *Appunti intorno ad una costituzione attribuita all'Imperatore Valeriano* [ora in *Scritti*, V, Napoli 1993, 175 ss.] e *Il problema del testo delle costituzioni imperiali* [ora in *Scritti*, VI, Napoli 1994, 3 ss.]).

Volterra mostrò in particolare di indirizzare le proprie forze verso i temi della recezione delle costituzioni imperiali nelle edizioni più risalenti del codice e della loro massimazione.

3. I lavori sono proseguiti sotto la presidenza di Luigi Capogrossi Colognesi e hanno avuto per oggetto tematiche in prevalenza connesse con tematiche palinogenetiche. Francesco Arcaria (Catania) ha indagato *Le costituzioni di Settimio Severo tra processo e 'ius novum'*. A. si è soffermato, fra gli altri, su D. 4.4.11.2 (Ulp. 11 *ad ed.*), D. 40.5.38 (Paul. 3 *decr.*), D. 4.4.38pr. (Paul. 1 *decr.*) e D. 43.30.1.3 (Ulp. 71 *ad ed.*); in particolare per quest'ultimo testo ha messo in evidenza come, dalla decisione processuale assunta

in materia di affidamento dei figli da Antonino Pio, si fosse giunti, in età severiana, all'astrazione di una regola di diritto, formalizzata in un rescritto di Settimio Severo. A. ha dunque chiuso il proprio intervento insistendo su quello che può essere un limite delle ricerche palinogenetiche, ossia la tendenza a disaggregare i dati, perdendo di vista corollari normativi e di politica del diritto che invece sono, secondo A., ben documentabili alla luce di questo genere di ricerche.

A seguire, Jean-Louis Ferrary (EPHE Paris) ha discusso de *L'apport de la Palingénésie pour les historiens*. Prendendo le mosse da una rassegna dei progetti palinogenetici attualmente in piedi nei centri di ricerca europei (*LePoR.*, *PaRoS.*, *REDHIS*, *CURH*, solo a titolo d'esempio) F. ha dunque offerto una linea interpretativa dello studio di Coriat sulle costituzioni di età severiana, rilevando la peculiare attenzione riservata dallo Studioso, oltre all'analisi dei testi giurisprudenziali, anche di quelli delle fonti storiografiche (Cassio Dione, Erodiano, l'*Historia Augusta*), come pure le fonti di tradizione epigrafica e papirologica. Infine, ha posto l'accento sull'opportunità d'interconnessione fra gli studi palinogenetici (in particolar modo quelli fra *senatus consulta* e costituzioni imperiali, in ragione dell'ampio ricorso – nel principato avanzato – a deliberazioni senatorie d'iniziativa imperiale, per il tramite di *orationes principis in senatu habitae*).

4. Dopo una breve pausa, Michel Humbert (Paris II) ha svolto la propria relazione, dedicata a *La motivation des decreta, à la lumière de la nouvelle "Palingénésie des Sévères"*. Dopo aver messo in risalto (con ampia esemplificazione) come la 'motivazione' di ciascun provvedimento sia la cifra degli interventi normativi di età imperiale, adoperando la documentazione raccolta da Coriat, H. ha tratteggiato la componente 'tecnica' nelle motivazioni delle costituzioni severiane, indagandone la costruzione e lo stile (pur con tutti i *caveat* dovuti alla massimazione dei testi pervenutici) e mettendo altresì in evidenza le *rationes decidendi* sottese ai *decreta*. Poi, sulla base della costituzione di Settimio Severo nr. 80 CORIAT, H. ha posto in risalto il ruolo di Ulpiano come giurista di corte.

A seguire, Dario Mantovani (Pavia), si è occupato de *I giuristi e le costituzioni imperiali alla luce della nuova Palingénésie*. M. ha preso le mosse dalla nozione di *palingenesia* (concetto orfico atto a indicare una 'rinascita'), adoperato sin dai tempi dell'umanesimo giuridico e per la prima volta in senso tecnico nella romanistica italiana da Pietro De Francisci nel 1924. Ha dunque fornito utili indicazioni di metodo evidenziando come attraverso l'attività di palingenesi non si ricostruisca la *policy* di ciascun imperatore, quanto piuttosto il panorama ideologico-valoriale dei singoli imperatori. Con riguardo alle due questioni sottese alla sopravvivenza dei provvedimenti normativi imperiali nei giuristi (ossia tecniche di citazione e ragione per cui tali citazioni abbiano luogo), M. ha – con riferimento al primo quesito – esaminato un vasto dossier di fonti e, in particolare, D. 8.3.35 (Paul. 15 *ad Plaut.* [testo che richiama la più risalente citazione a noi nota di una costituzione da parte di un giurista, nel caso di specie Atilicino]), oltre che i *testimonia* inerenti alle costituzioni di Settimio Severo nrr. 21A-D e 37A-H CORIAT. M. ha dunque concluso la propria relazione con un bilancio provvisorio, rilevando da un lato che in ordine al *modus citandi* i giuristi compiono tendenzialmente una scelta di metodo per cui le citazioni variano a seconda dell'opera; con riguardo, alle ragioni delle

frequenti citazioni di costituzioni da parte dei giuristi, si intravede invece un tentativo di ricondurre a sistema, nell'ordinamento, i provvedimenti imperiali.

«*Le prince législateur*» e «*les constitutions des Sévères*». Per una tassonomia delle decisioni normative imperiali, invece, il tema della relazione di Valerio Marotta (Pavia). M. ha in primo luogo svolto considerazioni di ordine generale sulle caratteristiche formali di talune categorie decisioni imperiali (nello specifico le *interlocutiones de plano* e le *orationes in senatu habitae*) e sugli effetti normativi di esse all'interno dell'ordinamento. Ha poi passato in rassegna taluni testi escerpiti dalla palinogenesi di Coriat, fra i quali *Phil. vitae soph. 2.27* (= const. nr. 59 CORIAT – verosimilmente una *interlocutio de plano* – a fronte di un appello all'imperatore per statuire la designazione di un vincitore in un concorso di attori), rilevando in chiusa come le costituzioni imperiali non intervengano mai introducendo azioni civili (seguendo dunque il modello del legislatore repubblicano).

5. Invitato a svolgere riflessioni conclusive, Jean-Pierre Coriat (Paris II) ha infine ringraziato gli organizzatori per l'attenzione rivolta ai suoi studi, ricordando il suo incontro con Edoardo Volterra a Parigi (in occasione di una conferenza da quest'ultimo svolta presso l'Institut de droit romain) e ponendo l'accento sulla figura – talvolta marginalizzata – di Giovanni Gualandi, fra le altre cose fine conoscitore delle fonti antiche e della loro tradizione, oltre che autore di imponenti contributi in materia palinogenetica (a partire dal suo ancora attuale *Legislazione imperiale e giurisprudenza* [Milano 1963; ora rist. a c. di G. Santucci e N. Sarti, Bologna 2012]).

Pierangelo Buongiorno
(Wilhelms Westfälische-Universität Münster)
buongior@uni-muenster.de

Legami familiari e diritto nel mondo romano.

V Incontro fra storici e giuristi

(Lecce, 26-27 febbraio 2015)

1. Con il patrocinio del Consorzio Interuniversitario «*Gérard Boulvert*» e sotto gli auspici della rivista «*Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*», presso il Rettorato dell'Università del Salento di Lecce, il 26 e il 27 febbraio 2015 si è svolto il V «*Incontro fra storici e giuristi*», dal tema «*Legami familiari e diritto nel mondo romano*».

Dopo i saluti di Giancarlo Vallone, Preside della Facoltà giuridica dell'Università ospitante, e dopo l'introduzione al tema a cura dell'organizzatrice dell'incontro, Francesca Lamberti (Lecce), i lavori sono stati aperti, sotto la presidenza di Arrigo Diego Manfredini (Ferrara), da Pasquale Rosafio (Lecce), con una relazione su *La famiglia romana in Plauto*: attraverso esempi plautini il relatore ha in particolare ripercorso la più arcaica situazione di 'sottomissione muliebre' e la progressiva emersione del protagonismo femminile all'interno delle dinamiche familiari d'età medio-repubblicana.

Patrizia Giunti (Firenze), *Imperium e patria potestas: la dialettica del potere nelle relazioni genitori-figli*, ha poi trattato il tema della *patria potestas*, suggestivamente caratterizzandola come un istituto identitario dell'esperienza giuridica romana. La studiosa ha analizzato i conflitti normativi dei tratti caratteristici della *patria potestas* e la sua dialettica con l'*imperium*, soffermandosi sulla disciplina del *ius adulterum cum filia occidendi*, e sulle ipotesi di potenziale collisione fra potere privato e pubblico nella posizione del *magistratus-filius in potestate*.

Pierangelo Buongiorno (Münster) «*Medendum senatus decreto aut lege*». *Interventi normativi di primo principato in materia matrimoniale*, si è interrogato, invece, sui *senatusconsulta* di riforma della legislazione matrimoniale augustea. Si è soffermato in particolare su Suet. *Cl.* 23.1, che riferisce di un'abrogazione d'un *caput* della *lex Papia Poppaea* aggiunto sotto il principato di Tiberio, identificandolo con un *SC. Persicianum*, del quale denominazione e data risalirebbero a uno dei consoli in carica nell'anno 34 d.C.: Paolo Fabio Persico. Lo studioso ha, quindi, ripercorso l'evoluzione normativa post-augustea in materia matrimoniale, che dai progetti di riforma dell'anno 20 si sarebbero tradotti dapprima nel *SC. Persicianum*, poi in un *SC. Claudianum* del 50, e infine nel *SC. Calvisianum* (50-52).

La prima giornata di lavori si è conclusa con la relazione di Giulio Rizzelli (Foggia), *Immagini di padri augustei*. Tornando sul multiforme immaginario delle fonti in materia di *patria potestas*, il relatore si è ulteriormente fermato sulla prospettiva del legislatore augusteo, ripercorrendo anch'egli i profili peculiari relativi alla stessa all'interno della *lex Iulia de adulteriis*. Rizzelli ha, quindi, evidenziato i forti legami che si sarebbero conservati fra la *filia coempta* e suo padre, i quali troverebbero conferma in una pratica sociale per la quale le figlie sposate avrebbero continuato a frequentare abitualmente la casa del genitore.

2. La seconda giornata di lavori, sotto la presidenza di Evelyn Höbenreich (Graz) è stata aperta dalla relazione di Arrigo Diego Manfredini, *Sacerdos casta e castis, pura e puris*, che, movendo da *Cont.* 1.2 di Seneca il vecchio, ha interpretato il sintagma

«*casta e castis, pura e puris sit*» come una prescrizione normativa sull'integrità morale, ricercata non solo in capo ai candidati alle cariche sacerdotali, ma anche ai loro genitori e all'ambiente di contesto.

Ha fatto seguito la relazione di Renzo Lambertini (Modena), *Dotis restitutio constante matrimonio* che, prendendo le mosse da D. 11.7.27.1 (Ulp. 25 *ad ed.*), ha affrontato i casi in cui le fonti sembrano postulare la possibilità che il marito restituisse la dote pur non essendosi sciolto il matrimonio: così, in particolare, quando fosse conveniente per la *uxor* vendere il compendio dotale per sanare le passività di un'eredità alla quale ella fosse chiamata; ovvero quando la dote fosse occorsa per ripagare un debito o acquistare un fondo ai figli di primo letto del marito o per prestare soccorso alla moglie o aiutare congiunti del marito.

Salvatore Puliatti (Parma), *Impedimenti matrimoniali e nuovi vincoli*, si è occupato della genesi dell'impedimento matrimoniale disposto da C.I. 5.4.26 (a. 530) che vietava ai padrini di battesimo di sposare la figlioccia: dopo aver ripercorso l'*humus* culturale in cui tale divieto si è formato ed evidenziato che tale divieto si fonda in ragione della parentela spirituale sorta in seguito al battesimo, si è soffermato sull'evoluzione dell'impedimento nella tradizione canonistica d'oriente e d'occidente.

Le due giornate di studio si sono concluse con la relazione di Valerio Neri (Bologna), *Adulterio e separazione dei coniugi nella Gallia di Gregorio di Tours*, che, soprattutto attraverso il confronto con le parallele testimonianze della *Lex Visigothorum* e della *Lex Romana Burgundionum*, ha illustrato la peculiare disciplina del divorzio *sine iusta causa* all'epoca di Onorio e Teodosio, e la disciplina dell'adulterio nell'esperienza della Gallia dei secc. VI e VII d.C.

Roberta Abbadessa - Grazia Creni
(Università del Salento)

Limes: spazio di divisione e di contatto.

Profili dell'epoca tardoantica

(Parma, 26-27 marzo 2015)

1. La sede di Parma dell'Associazione di Studi Tardoantichi (AST), presieduta da Salvatore Puliatti, e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma, hanno organizzato una *postgraduate conference* sul tema suggestivo del confine, inteso come spazio di divisione e contatto. L'incontro si è svolto nel Palazzo Centrale dell'Università nei giorni 26 e 27 marzo 2015 e ha visto come protagonisti giovani studiosi provenienti da tutta Italia, selezionati in base al *curriculum vitae* e, in particolare, in base all'abstract della loro relazione sottoposto al comitato scientifico organizzatore.

La *postgraduate conference* si è specificamente rivolta a relatori giovani, dottorandi di ricerca, dottori di ricerca, ricercatori nel periodo iniziale della loro attività. La *call for papers* richiedeva interventi riguardanti i caratteri economici, giuridici, sociali, politici, archeologici e culturali inerenti il tema del confine nell'epoca tardoantica. Ai relatori si sono affiancati, in proficue discussioni che hanno fatto seguito a ciascuna presentazione, numerosi docenti, di svariati atenei, intervenuti come *discussants*: Carlo Beduschi (Parma), Andrea Errera (Parma), Eugenia Franciosi (Bologna), Marina Frunzio (Urbino), Marco Gardini (Parma), Giuseppe Giliberti (Urbino), Renzo Lambertini (Modena e Reggio Emilia), Nicola D. Luisi (Trento), Valerio Neri (Bologna), Luigi Pellecchi (Pavia), Salvatore Puliatti (Parma), Domenico Vera (Parma), Ulrico Agnati (Parma).

L'interdisciplinarietà ha caratterizzato l'incontro, coerentemente con lo spirito della l'Associazione di Studi Tardoantichi, e ha consentito un proficuo e suggestivo scambio di idee e il fruttuoso intersecarsi di molteplici prospettive.

2. Il giorno giovedì 26 marzo, dopo l'introduzione dei lavori affidata a Salvatore Puliatti, Vincenzo Del Core (Torino) ha esposto la sua relazione su *Limes e barbari nella panegiristica latina*. A seguito di accurata indagine della tradizione panegiristica latina e greca il Relatore ha mostrato una molteplicità di sfumature e messaggi veicolati dal vocabolo *limes*. A fianco della rappresentazione del confine come luogo fisico e culturale, posto sulla linea di divisione tra civiltà e barbarie, ed insieme tra cultura e ignoranza, eleganza e rozzezza (le popolazioni di oltre confine sono pregiudizialmente connotate negativamente, ma non sempre e non in modo univoco), sta quella del confine come luogo di contatto, scambio, comunicazione. Emerge sul palcoscenico del *limes*, come dettato dal genere letterario oggetto della relazione, la figura protagonista del *princeps*: questi vi mostra e dimostra la sua virtù guerriera. Oltre ad una messe di osservazioni in merito al tema dell'incontro e dello scontro tra civiltà, Del Core, che ha portato esempi dalla silloge dei *Panegyrici Latini*, dai frammenti delle *laudationes* di Quinto Aurelio Simmaco e da testimonianze di oratoria epidittica in lingua greca, ha mostrato a volte sottili ma sempre significative differenze in relazione all'origine geografica e alla condizione personale (sociale e politica) dei vari autori, differenze che portano a diverse descrizioni e valutazioni del *limes* tardoantico.

Dopo la discussione della relazione ora sunteggiata, Antonella Coletta (Perugia) ha esposto le sue ricerche in merito a *Il concetto di frontiera nella storia di Prisco di Pannon*. Lo storico di lingua greca, vissuto in pieno V secolo, la cui opera ci è pervenuta soltanto per frammenti, ha scritto preziose pagine sullo scambio di ambascerie romane con Unni, Goti e Vandali. Tra esse, la Relatrice ha dedicato specifica attenzione a quella descritta nel fr. 8, probabilmente il più celebre della produzione di Prisco a noi giunta: vi si tratta dell'ambasceria cui lo storico ha personalmente partecipato, alla corte di Attila. In tale occasione, che frutta descrizioni e dettagli sociali, politici etnografici, Prisco incontra un mercante greco che ha deciso di vivere presso gli Unni piuttosto che come cittadino dell'impero romano. Il mercante porta le motivazioni della sua scelta e Prisco in risposta adduce astratte considerazioni in merito all'ideale platonico di governo, alla divisione di funzioni, cui il mercante risponde con apprezzamenti per la teoria e critiche ai funzionari che la mettono in pratica. La Relatrice ha indagato i meccanismi di scambio dei ruoli nel dialogo in esame e ha proposto una sua visione della posizione personale propria di Prisco – al di là del primo livello di lettura della pagina – e del perché egli la esprima in modo indiretto, disegnando la figura di un intellettuale e funzionario consapevole delle criticità che l'impero affronta, ma insieme orgoglioso della superiore *civilitas* romana.

Una serrata discussione ha fatto seguito alla relazione; al termine del confronto, Puliatti ha dato la parola a Filippo Bonin (Siena / Köln) che ha esposto in modo aperto e problematico la sua ricerca *in itinere* su *Costantino, i barbari e la riforma del prefetto del pretorio*. Bonin ha posto in relazione i rapporti di Costantino con i Persiani (oggetto dell'interesse espansionistico dell'imperatore e, per parte loro, persecutori dei cristiani), l'invasione dei barbari sul Danubio del 328 d.C., e la riforma costantiniana della prefettura del pretorio. A tal fine lo Studioso ha portato l'attenzione dei presenti su alcune testimonianze dell'XI e XII secolo, in particolare di Michele il Siro e di Giorgio Cedreno, che forse trasmettono indizi sulle motivazioni dell'istituzione da parte di Costantino di un quinto prefetto del pretorio per l'Oriente intorno al 326 d.C. Si è dunque discusso del nesso tra l'invasione dei Taifali del 328 d.C. lungo il *limes* danubiano e la riforma citata, per comprendere se può esservi un legame di causa-effetto. Ciò si connette all'ulteriore indagine in merito alla sottrazione delle funzioni militare in capo al prefetto del pretorio, con la creazione di nuovi organi deputati a svolgere tali mansioni, che il Relatore ha suggerito possano essere connessi alle esigenze contingenti sorte proprio sui confini danubiano e orientale. La ricca presentazione ha aperto un articolato confronto sui testi e sugli esiti dell'indagine.

3. Sotto la presidenza del prof. Valerio Neri i lavori sono proseguiti con la ampia relazione di Viola Gheller (Trento) dal titolo *Il cristianesimo oltrefrontiera: relazioni politiche e cristianizzazione dei Goti tra il 332 e il 376*. Nel 332 si data il trattato tra i Goti e Costantino e nel 376 l'attraversamento del Danubio. In questo periodo assistiamo a fenomeni di acculturazione e la Relatrice ha mostrato che tra essi la parziale cristianizzazione dei Goti si rivela, sin dal tempo di Costanzo II, un fattore considerevole sullo scacchiere romano-gotico, tanto che l'elemento cristiano, sebbene di stirpe gotica, è considerato con aperta ostilità dalle autorità barbariche, ciò che sfocia nelle persecuzioni del 347-48 e del 369-372. Cristianesimo e romanità erano percepite in

ambiente gotico come qualificazioni contigue se non sovrapponibili, e di tale percezione si rinvengono segnali nelle fonti antiche. La Relatrice ha mostrato come tale percezione non fosse infondata, in quanto, in effetti, le autorità romane facevano leva sull'elemento religioso per ottenere fedeltà da popolazioni non controllabili militarmente. Proprio Costanzo II pare abbia impiegato tale strumento nel rapporto con i Goti, per stabilizzare il *limes* danubiano. Ed anche Valente, nel 376, consente a Fritigerno di varcare i confini previo l'impegno di questi a promuovere la conversione della sua tribù. La conversione al cristianesimo si configura dunque come uno degli strumenti di controllo e pacificazione dell'area del *limes*.

Alla discussione, ha fatto seguito la relazione di Sara Fascione (Napoli 'Federico II'), *Valicare i confini, rinsaldare le barriere: le nozze con i barbari*. La Studiosa, partendo dalle fonti letterarie di IV e V secolo, ha considerato la percezione delle nozze tra membri dell'aristocrazia romana e personaggi di stirpe germanica, dando conto con puntualità di un quadro eterogeneo. In particolare è stata considerata la vicenda di Pelagia, moglie di stirpe barbara del *comes Africae* Bonifacio e, in seguito, del generale Ezio. Pelagia incontra il disfavore tanto di Agostino, che la vede come causa di perdizione per il marito, che di Sidonio Apollinare, il quale l'associa a Medea, proveniente dalla selvaggia Colchide, e che si rivela moglie, figlia, sorella e madre snaturata. In parallelo è stata posta da Fascione la presentazione positiva, offerta da parte dello stesso Sidonio, dell'unione del goto Ricimero con la figlia dell'imperatore Antemio. La Studiosa ha richiamato la barriera non soltanto culturale ma anche legislativa che impediva i matrimoni 'misti'. In tale contesto Pelagia, barbara e ariana, riceve un trattamento differente da Ricimero e Maria, dove l'ascendenza barbarica viene significativamente taciuta e le nozze sono trattate secondo la topica dell'epitalamio in continuità con il rito tradizionale.

Il dibattito successivo alla relazione, ha poi lasciato spazio a Maria Consiglia Alvino (Napoli 'Federico II'), che ha trattato de *Il limes cirenaico tra realtà storica e trasposizione letteraria nell'ep. 122 Garzya-Roques di Sinesio di Cirene*. Introdotta la situazione della parte sud-occidentale della *Lybia Superior* all'inizio del V secolo – posta tra la diocesi d'Africa e di Egitto, esposta alle invasioni e tormentata da problemi di natura amministrativo-politica derivanti dallo scarso controllo da parte dell'autorità centrale – la Studiosa ha presentato il testimone autoptico e protagonista della sua relazione, il retore e filosofo Sinesio di Cirene, vescovo di Tolemaide. L'epistolografia letteraria sinesiana, dove realtà storica ed elaborazione formale si fondono, presenta rilevante valore documentario anche in merito al contesto storico-politico del *limes* cirenaico. L'analisi si è incentrata sull'*epistola* 122 Garzya-Roques di Sinesio, datata al 405, che riporta la battaglia tra il diacono Fausto, postosi a capo dei preti Axumiti, e i barbari Ausuriani imperversanti nella regione Myrsinitide. La relatrice ha discusso la variante testuale Ἀνξιδιτῶν in luogo di Ἀξουμιτῶν, nel contesto della ricostruzione della topografia della Pentapoli e dei movimenti migratori negli anni 405-410. Ha inoltre portato l'attenzione sull'autonomia politico-militare del clero locale rispetto all'autorità imperiale che risulta, nei fatti, assai distante. Ha, infine, mostrato Sinesio applicare gli schemi retorico-narrativi offerti dall'apporto della tradizione classica e cristiana nella rappresentazione degli eventi.

4. Venerdì 27 marzo la sessione congressuale è stata presieduta da Domenico Vera, che ha aperto i lavori e ha dato la parola a Francesco Bono (Pavia), che ha presentato una relazione sul tema *Moyses dicit: non transmovebis terminos proximi tui*. Lo spostamento di confini tra legge mosaica e legislazione romana. Partendo dall'indagine del titolo XIII *De termino amoto* della *Collatio legum Mosaicarum atque Romanarum*, raccolta giuridica tardoantica di comparazione tra i precetti veterotestamentari e la legge romana, il Relatore ha lumeggiato il dialogo a distanza instaurato dall'ignoto compilatore tra le norme bibliche e quelle romane. Dopo aver discusso, non nascondendo i persistenti punti oscuri, l'origine della traduzione latina dei passi del Deuteronomio scelti dal compilatore della *Collatio*, Bono ha inquadrato i brani giurisprudenziali romani inseriti nel titolo, considerando in particolare il passo di Ulpiano che riporta un rescritto di Adriano (antologizzato anche nei *Digesta*). Il provvedimento imperiale commina diverse tipologie di pene per chi muove le pietre di confine, affermando altresì che nella misurazione della pena si devono prendere in considerazione sia la condizione del soggetto sia la volontà di chi ha agito. Il contenuto e la duplice tradizione testuale del rescritto consentono di ritenere l'intervento di Adriano di assoluta centralità per il diritto romano, tanto da permanere in vigore fino alla codificazione giustinianea. Il Relatore ha proposto in chiusura la propria idea della dibattuta natura della *Collatio*, non una giustapposizione di testi eterogenei, ma una cosciente operazione culturale condotta nel campo giuridico da un autore cristiano.

Dopo la discussione si è passati dal diritto all'archeologia con la relazione di Nicoletta De Troia (Roma Tre), *L'area oasiana del deserto occidentale egiziano e il limes della provincia Aegypti in età tarda. Il caso dell'oasi di Kharga*.

Con il supporto di suggestive immagini e mappe, la Relatrice ha introdotto il tema dell'ampia fascia fra le terre fertili a Ovest del Nilo e quelle oltre confine abitate da popoli nomadi, solcata da una fitta rete di piste desertiche che si snodavano da e fra le oasi intersecando le vie carovaniere trans-sahariane. Tale fascia ha rappresentato al contempo un'area a protezione della Valle, sede dei gangli vitali del Paese, e una rete connettiva in cui le oasi ebbero un ruolo commerciale e strategico in quanto siti di approvvigionamento, di scambio commerciale e basi per il controllo dell'area di frontiera. Data l'esigua presenza di contingenti presso la frontiera in esame, il controllo su di essa verisimilmente veniva esercitato non con il controllo diretto dell'esercito, ma con strategie volte a rendere altrimenti tangibile la presenza dell'autorità romana. Perciò nelle oasi si rinvengono tracce di comunità a presidio del controllo romano sulle fonti d'acqua nel deserto e legate alla Valle. Questo è il caso dell'Oasi di Kharga, crocevia fra la Darb el-Ghabari e la Darb el-Arbain, sede dell'*Ala I Abasgorum*, ricca per i molti resti di insediamenti tardo-romani sorti vicino alle fonti d'acqua della depressione, e per la testimonianza degli ostraca d'Ain Waqfa (IV sec.) relativi alle attività della comunità ivi stanziata.

Dopo la discussione, Domenico Vera ha dato la parola a Tiziano F. Ottobri (Torino), che ha parlato dei *Filosofi greci a Baghdad dopo il 529: gli ultimi neoplatonici al confine tra mondo greco, regno persiano e tradizione araba*. Il Relatore ha illustrato una sorta di frontiera filosofica rappresentata dalla scuola di Baghdad, *limes* tra filosofia greca, *falsafa* araba e sapienza persiana, dopo la chiusura dell'ultima scuola neoplatonica

in Atene a opera di Giustiniano nel 529. In tale contesto gli ultimi filosofi greci guidati da Damascio portarono per sette anni alla corte di Cosroe l'antica dottrina ellenica, creando un *melting pot* di saperi al confine del regno persiano tra la *sophia* greca e il mondo arabo prima dell'Egira. Il Relatore ha discusso il concetto di frontiera culturale in contrapposizione a quello di *exclave* filosofica, citando alcuni casi, come quelli di Bagdad, di Ctesifonte e di Harran. Ha poi mostrato la specificità del circolo filellenico di Cosroe e valutato sia il *corpus* di traduzioni presenti (opere di Platone, Aristotele, scritti scettici, stoici etc.) sia il programma e la propaganda sottesi a questa iniziativa del sovrano persiano nella prospettiva di dare forma a un regno grecamente disciplinato. Infine Ottobriani ha considerato l'eredità di tale mediazione filosofica e culturale sulla filosofia araba che, allontanandosi dalle aree di contatto sorgivo col mondo greco, assumerà un carattere proprio senza perdere continuità con le ascendenze del sodalizio di Bagdad (si veda il caso di Al-Farabi).

Accogliendo l'invito degli organizzatori, Marina Frunzio, dell'Università 'Carlo Bo' di Urbino, ha quindi presentato la rivista *on line open access* del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo felsineo, mirante a rappresentare il sapere del diritto nella sua ampiezza e complessità, nel rispetto delle molteplici componenti che in esso confluiscono e che concorrono a delinearlo. Il titolo della rivista, giunta al secondo numero (2/2015) è *Cultura giuridica e diritto vivente*. Si veda on line: <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv>. Anche a nome di Giuseppe Giliberti (co-direttore della rivista), Frunzio ha prospettato ai giovani studiosi partecipanti al convegno la possibilità di sottoporre alla redazione loro studi che abbiano attinenza giuridica.

Il presidente Vera ha poi dato la parola a Federica De Iulius (Modena), che ha trattato di «*Animus remanendi*: una *aporia* nel *ius postliminii* della *tarda antichità*? La Studiosa ha dimostrato, mediante una serrata analisi dei testi giuridici conservati nel *Corpus Iuris* e in fonti bizantine, come il cosiddetto *animus remanendi* si sia connotato nella riflessione della giurisprudenza classica (ricavabile da frammenti del titolo XV nel libro XXXIX dei *Digesta*) e come esso non risulti requisito del *postliminium* in epoca giustiniana (stando, in particolare, ad una attestazione in tal senso emblematica delle *Istituzioni* imperiali), portando a tutto ciò suggestive giustificazioni giuridiche e storiche. La Relatrice ha, in sintesi, ricostruito la rilevanza giuridica dell'elemento soggettivo del 'diritto del dopo-confine', mostrando, mediante una solida esegesi, che i dati che è possibile enucleare dalle fonti appaiono riconducibili al *postliminium* come si configura nell'ultima fase storica del diritto romano e l'*aporia* in ordine al rilievo dell'*animus remanendi* di cui è traccia nei testi va collegata a modifiche testuali operate dai giustiniane. In conclusione, De Iulius ha inquadrato il significato del *limes* alla luce della disciplina privatistica del *postliminium* (i cui nessi con quella militare e con gli interessi pubblici contribuiscono a configurare quest'ultimo come un istituto complesso), ponendo in rilievo anche i profili pubblicistici e richiamando l'indissolubile binomio giustiniano di *arma et leges*.

Al termine del dibattito che ha fatto seguito alla presentazione sopra sunteggiata, ha esposto la propria relazione Stefano Costa (Siena) che ha parlato di *Declino e caduta delle frontiere*. Rileggendo Edward Gibbon dai confini. Costa ha mostrato come nella prospettiva di Gibbon il *limes* divida realtà nemiche: la civiltà romana e l'inciviltà

barbara (*DF* c. 3), la seconda delle quali trionferà sovvertendo la prima (c. 38). La prospettiva di Gibbon attualmente risulta riduttiva per quanti parlano di “trasformazione” (Hollister, Russell), pur restando un riferimento imprescindibile, scontato e insieme riattualizzato (Craddock, Momigliano). Gibbon adotta una prospettiva geografica, definendo fin dall’inizio i limiti del mondo di cui si accinge a parlare. Utilizza in merito ai non Romani fonti antiche che spaziano dal materiale etnografico di Tacito fino al riuso critico di Giordane, con il limite di dare spazio e credito ad autori tardoantichi spesso inaffidabili, soprattutto per il III e il V secolo (Millar). Gibbon riorganizza questo materiale secondo una *ratio* dove la tematica delle frontiere può profilarsi nelle sue tappe fondamentali: individuata in un contatto di confine (la rivolta di Civile) l’educazione dei barbari alla “guerra romana”, l’A. descrive le fasi del declino considerando il *limes* luogo dove si formano gli eserciti, gli imperatori, gli usurpatori, le prime alleanze (c. 10; 14; 18) e si sviluppano linee politiche sempre più avulse dalla capitale (11-12) che, murata come un *limes*, si vedrà progressivamente sostituita da capitali di frontiera (13), fino all’estinzione dei confini (35-36). Costa, facendo tesoro anche degli studi di Goffart, Luiselli, Wilkes, ha illustrato Gibbon come un erudito appassionato del mito romano, ma anche un illuminista europeo interessato a fare della sua storia antica uno spunto di riflessione per la nuova Europa dei barbari civilizzati che, mentre combatte su confini ormai intercontinentali (Baridon), potrebbe dover fronteggiare nuovi barbari per evitare un altro declino (Furet).

Ulrico Agnati
(Università di Parma)
ulrico.agnati@unipr.it

Il Digesto di Giustiniano e l'attuale 'Zeitgeist'

(Milano, 30 marzo 2015)

1. In occasione della pubblicazione del V volume di traduzione del Digesto giustiniano, *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae: testo e traduzione. V.1 (28-32)*, sotto la direzione di Sandro Schipani, il 30 marzo scorso si è svolto presso l'Aula Crociera Alta dell'Università di Milano Statale un incontro dal titolo *Il Digesto di Giustiniano e l'attuale 'Zeitgeist'*. Obiettivo dell'iniziativa, organizzata dalla Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche, nella persona di Iole Fagnoli, era, da una parte, presentare il frutto dei lavori della commissione che, guidata dai curatori Aldo Petrucci e Antonio Saccoccio, ha consentito la pubblicazione di un ulteriore e fondamentale volume per coloro che lavorano a stretto contatto con le fonti romane e, dall'altra, riunire allo stesso tavolo accademici e pratici del diritto, al fine di favorirne un proficuo dialogo sul tema.

2. Al termine dei consueti indirizzi di saluto rivolti ai partecipanti da Nerina Boschiero, Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Giurisprudenza, sotto la presidenza di Antonio Saccoccio (Brescia) si è aperta la prima sessione degli interventi dei relatori. Dario Mantovani (Pavia) ha inizialmente illustrato la polarità del raffinato titolo dell'incontro, caratteristica che si manifesta nel duplice orizzonte di recezione dell'opera presentata: da una parte, l'attenzione per il destinatario della traduzione, il lettore, e, dall'altra, la sfera relativa ai contenuti dell'opera; durante il suo intervento il relatore si è maggiormente occupato del primo orizzonte, ossia quello linguistico-traduttivo. La vera questione, ha spiegato Mantovani, è capire quali caratteristiche tecniche abbia la lingua scelta dai traduttori e, per darvi una risposta, ha focalizzato l'attenzione sulla traduzione di alcuni frammenti, in particolare D. 28.1.1 (Mod. 2 *pandect.*) e D. 30.45.1 (Pomp. 6 *ad Sab.*), alla luce dei quali è giunto alla conclusione che l'orizzonte di riferimento dei traduttori sia quello della tradizione civilistica. Non si è cercato, ha spiegato il relatore, tanto di rivitalizzare l'etimologia latina, quanto piuttosto di scegliere il termine tecnico corrispondente nella civilistica moderna. Forse, ha suggerito, si dovrebbe prediligere una traduzione più ancorata alla specificità del linguaggio giuridico romano, che ne valorizzi maggiormente l'etimologia latina, al fine di riattivare lo stretto legame fra l'italiano giuridico e la sua fonte primaria, il diritto romano.

Al termine della relazione di Mantovani, la parola è stata lasciata a Luigi Garofalo (Padova), che ha sottolineato l'immenso valore della raccolta di brani provenienti dalla vasta produzione dei giuristi attivi soprattutto nell'età del Principato voluta da Giustiniano, per conservare memoria della loro impareggiabile maestria e garantire la certezza del diritto da applicare ai casi concreti che si manifestavano nella quotidianità. La possibilità di fruire di questi volumi di traduzione, spiega il relatore, a circa un secolo e mezzo dalla traduzione italiana dei *Digesta* di Giovanni Vignali, rappresenta un ausilio prezioso per la comprensione e lo studio delle fonti giuridiche.

Con la sua relazione, Alberto Maffi (Milano Bicocca) ha fornito un paio di esempi concreti che hanno dimostrato fino a che punto l'opera di traduzione dei testi antichi possa essere problematica, in particolare se redatti in lingua greca. Nello specifico, il

relatore ha esaminato un paio di frammenti di Modestino contenuti nel libro ventisettesimo del Digesto, ossia D. 27.1.14.4 (Mod. 5 *excusat.*) e D. 27.1.2.7 (Mod. 2 *excusat.*) in tema di concessione della dispensa dalla tutela e dalla curatela. Come ha spiegato Maffi, il termine τέχνον pone problemi interpretativi nella misura in cui si debba scegliere se prediligere la traduzione in “nipote” oppure in “discendente”. Il relatore ha infine spiegato che i modelli di riferimento per ogni traduzione sono tre: per trascrizione, per traslazione e per comparazione.

La successiva relazione della giusmedievista Claudia Storti Storchi (Milano), si è concentrata soprattutto sul tema della recezione e applicazione del *Corpus iuris civilis* giustiniano durante l’XI secolo, al termine del quale sono testimoniati i più antichi casi di utilizzo dei *Digesta* giustiniani nei tribunali, dopo quasi mezzo millennio di totale assenza. In particolare, ha spiegato la relatrice, nei due secoli della dominazione longobarda, a causa dell’eccessiva difficoltà e conseguente scarsa fruibilità dei testi giuridici romani, l’importanza delle fonti giustiniane era stata ridimensionata.

Antonio Gambaro (Milano) con il suo intervento ha concluso la prima sessione di relazioni. La presentazione del volume in oggetto, e il ricordo della monumentale attività compilativa della commissione di Triboniano, ha fornito al relatore lo spunto per richiamare un fenomeno attuale, quello della “decodificazione”, ossia della perdita da parte del codice civile italiano della sua centralità a causa della sempre crescente legislazione speciale e sovranazionale.

3. Dopo una pausa, sotto la presidenza di Aldo Petrucci (Pisa), si è aperta la seconda sessione della conferenza, che prevedeva relazioni di natura più prettamente pratica. In particolare, i tre relatori di questa seconda fase dei lavori, Cecilia Gallina (avvocato del Foro di Milano), Gianluca Papetti (notaio in Milano) e Giacomo Rota (giudice della XIII sez. civile del Tribunale di Milano), hanno fornito ai presenti un quadro eterogeneo, atto a dimostrare come, anche nelle attività quotidiane della prassi, i principi e le riflessioni giuridiche nate nella giurisprudenza classica romana occupino un ruolo centrale e imprescindibile. Il primo a prendere la parola è stato il magistrato Rota, che, nella sua attività quotidiana, si occupa nello specifico di controversie in materia di locazione. Il relatore ha illustrato ai presenti come le riflessioni dei giuristi romani sulla *locatio-conductio* costituiscano le fondamenta per la vigente disciplina in tema di locazioni e come questa eredità concettuale emerga costantemente nello studio e nell’applicazione dell’attuale normativa ai casi concreti.

La parola è poi passata al notaio Papetti, il quale, dopo aver richiamato, in continuità con il relatore precedente, l’istituto romano della *testamenti factio* attiva, ha condiviso con i presenti alcuni aspetti peculiari della sua attività quotidiana. Il relatore ha sottolineato, da una parte quanto sia importante, ma al contempo difficile, separare la sfera personale da quella professionale di fronte ad una persona, molto spesso anziana, che si rivolge al suo studio notarile per la redazione del proprio testamento e, dall’altra, quanto sia essenziale riuscire a valutare se la persona che intende testare sia effettivamente in possesso della necessaria capacità psichica per poterlo fare validamente. A conferma di quest’ultima affermazione, il notaio Papetti ha condiviso con i presenti un aneddoto a lui personalmente occorso, in cui riuscì ad accorgersi, poco prima di redigere l’atto,

che la testatrice non possedeva affatto la necessaria capacità di intendere e di volere. Le questioni giuridiche che gli vengono proposte non sono quindi molto diverse da quelle che i giuristi romani si trovavano ad affrontare sia per quanto riguarda le fattispecie sia le soluzioni da adottare.

In chiusura di questa seconda sessione di relazioni, è intervenuta l'avvocato Gallina. Dopo aver fatto specifico riferimento al passo ulpiano D. 28.3.1 (Ulp. 1 *ad Sab.*), in cui il giurista severiano rilevava la necessità che la *exhereditio* del figlio, da parte del padre testatore, avvenisse *nominatim* e con l'utilizzo di *solemnia verba*, la relatrice ha richiamato la sentenza innovativa della Suprema Corte di Cassazione nr. 8352/2012 che ha completamente sovvertito l'orientamento giurisprudenziale sulla questione. La Corte, infatti, ha ammesso con questa pronuncia la validità di un testamento olografo che contenga soltanto la clausola di diseredazione. È pertanto valida, alla luce di questa nuova sentenza, la clausola testamentaria con cui il testatore manifesta la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili, superando la precedente giurisprudenza di segno opposto e ritornando così alla regola del diritto romano.

4. A Sandro Schipani (Roma 'Sapienza') sono state riservate le riflessioni conclusive. Lo studioso, nonché ideatore del progetto di traduzione in lingua italiana dei *Digesta*, ha espresso la sua piena soddisfazione per il frutto di questi lavori e l'auspicio che al quinto volume seguano a breve i successivi, sottolineando ancora una volta l'essenzialità di questo strumento scientifico. Indubbio è il portato di questo incontro, che ha visto allo stesso tavolo giuristi pratici e accademici, offrendo una proficua occasione di confronto e di dialogo fra due diversi orizzonti giuridici che, in ogni caso, sono accumulati da una radice comune: il diritto elaborato dai giuristi romani e raccolto dall'imperatore Giustiniano nel 530 d.C. in un'opera monumentale che, proprio grazie alla sua traduzione italiana, si rende ora sempre più accessibile a chiunque voglia fruire di questa inestimabile eredità scientifica tramandata attraverso i secoli e sempre incredibilmente attuale.

Linda De Maddalena
(Universität Bern)
linda.demaddalena@roma.unibe.ch

IX. Jahrestreffen Junger Romanisten (Erlangen, 9.-12. April 2015)

1. Vom 9.-12. April 2015 fand an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in den Räumen der barocken Orangerie das IX. Jahrestreffen Junger Romanisten statt. Die jährliche Tagung dient dem wissenschaftlichen Austausch und der Vernetzung von Doktoranden und Habilitanden an römischrechtlichen Lehrstühlen und Instituten im europäischen Raum. Im Rahmen der Jahrestreffen werden Dissertations- und Habilitationsvorhaben sowie sonstige Forschungsprojekte vorgestellt sowie über Bedeutung und Funktion des römischen Rechts in Wissenschaft und Lehre diskutiert. Thematisch konzentrieren sich die Tagungen auf das antike römische Recht. Mittlerweile hat sich das Jahrestreffen zu einer festen Institution entwickelt. Über 60 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Italien, Tschechien, Polen, Japan und der Schweiz folgten in diesem Jahr dem Ruf in die fränkische Hugenottenstadt, deren Universität für die Romanistik mit Namen wie Alois Brinz, August Bechmann, Heinrich Siber und Julius Binder, vor allem aber mit Georg Friedrich Puchta und Christian Friedrich Glück verbunden ist.

Über Letzteren und sein Wirken in Erlangen hielt Hans-Dieter Spengler, der heute den Erlanger Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte innehat, einen umfassenden Einführungsvortrag („*Wie der Geist des Herrn sich in der Wirksamkeit des Gelehrten offenbare. Christian Friedrich von Glück in Erlangen*“). Dabei zeigte er zum einen die historischen Zusammenhänge auf, welche zur Entstehung des rund 60 Bände umfassenden Kommentars mit dem Titel „Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld“ führten; zum anderen wies er auf die methodischen wie philologischen Stärken der Kommentierung Glücks hin, die heute häufig unterschätzt werden.

2. Constantin Willems (Trier) präsentierte in seinem Vortrag zum Thema *Freiheit für den Halbtagssklaven? Zum Kontext von Just. C. 7.7.1 (530)* die zitierte *decisio* Justinians im Kontext verschiedener juristischer, literarischer und rechtspraktischer Quellen. Gegenstand der Codexstelle ist die Problematik, dass sich nur einer der Miteigentümer eines *servus communis* bereit zeigt, diesem die Freiheit zu schenken. In dem Vortrag wurde analysiert, wie Justinian bei seiner Lösung einerseits ökonomische Gesichtspunkte berücksichtigt, zugleich aber auch einer gegenläufigen informellen institutionellen Praxis in der östlichen Reichshälfte Rechnung trägt.

Ebenfalls im Bereich des Sklavenrechts angesiedelt war der Vortrag von Aleksander Grebieniow (Bern) (*Servus fructuarius – wie viele Peculien hat er eigentlich?*). Der Vortrag ging am Beispiel des *servus fructuarius* den Schwierigkeiten nach, welche die Verkehrsteilnehmer bei der Feststellung des *status* ihrer unfreien Kontrahenten hatten. Auch wurde die Haftung für die Schulden eines Sklaven diskutiert, welcher der Gewalt zweier oder mehrerer Herren unterstellt war. Christine Lehne (Innsbruck) sprach in ihrem Vortrag über das Thema *Der Wahnsinn im römischen Recht – Entmündigung und Unterbringung im römischen Reich*. Dabei analysierte sie umfassend die römischrechtliche Terminologie für Wahnsinn und die dahinter stehenden Krankheitsbilder; daneben

erörterte sie, auch mit einem sozialhistorischen Blick, den faktischen, medizinischen und juristischen Umgang mit psychisch Kranken in der Antike. Benedikt Forschner (Erlangen-Nürnberg) suchte in seinem Vortrag (*Recht oder Sitte? Die Pflicht zur Leistung einer Mitgift*) den Nachweis, dass die Pflicht zur Leistung einer Mitgift bis in die Zeit nach Justinian dem Bereich der Sitte zuzuordnen ist. Seine Ausführungen wandten sich zum einen gegen die These, die Dotierungspflicht habe bereits in der *lex Iulia* Verankerung erfahren; zum anderen stellte er auch die vorherrschende These in Frage, die Dotierungspflicht sei durch Justinian in C. 5.11.7.2 festgehalten worden. Der Dotierungszwang, der in D. 23.2.19 überliefert ist, wird von ihm aus den Besonderheiten der Lage in den Provinzen erklärt und sein Aussagegehalt auf einen beschränkten provinziellen Anwendungsbereich reduziert.

Andreas Schilling (Freiburg i. Br.) setzte sich in seinem Vortrag mit der *Auslegung letztwilliger Verfügungen anhand eines mutmaßlichen Willens im klassischen römischen Recht* auseinander. Dabei illustrierte er die Entwicklung der Testamentsauslegung ausgehend von der *causa Curiana*, in welcher sich noch allein der Wortlaut als entscheidend erwies, bis hin zu der von den Prokulianern präferierten Orientierung an einem mutmaßlichen Willen. Letztere wird schließlich ab Hadrian Anerkennung finden. Begrifflich – so konnte der Vortrag aufzeigen – wird der mutmaßliche Wille als *coniectura voluntatis* freilich erst mit Papinian erfasst. Unter dem Titel *Bestattung um jeden Preis? präsentierte Oliver Unger (MPI Hamburg) Überlegungen zur Unbeachtlichkeit des entgegenstehenden Willens bei der actio funeraria des klassischen römischen Rechts*. Gegenstand des Vortrags war Labeos Auffassung, eine Begräbnisklage sei auch dann zu gewähren, wenn der Erbe der Bestattung widersprochen hatte. Dabei interessierten den Referenten insbesondere die Gründe, durch welche Labeo motiviert wurde. Er schlug drei Aspekte vor: Effektive Durchsetzung des Willens des Verstorbenen; Zuweisung der Bestattungskosten an den richtigen Kostenschuldner; Durchsetzung eines politischen Programms zu Lasten familiärer und zugunsten staatlicher Strukturen.

Einen interdisziplinären Bogen schlug Andreas Bartholomä (München), *Der Perser zwischen Athen und Rom: Methodisches zur rechtshistorischen Betrachtung der plautinischen Komödien*. Am Beispiel der Form und der Rechtsfolgen der Freilassung der Sklavin Lemniselenis in Plautus' *Persa* analysierte er die Adaptation attischer Komödien durch den römischen Palliatendichter Plautus. Dabei zeigte er, wie Plautus vereinzelt römischrechtliche Elemente in das attische Original einfügt, diskutierte aber auch die Möglichkeit späterer Bearbeitungen. Der Vortrag von Gergely Deli (Győr) (*Einige Gedanken zum Fall des Saufeius*) unternahm eine Neubetrachtung des berühmten Digestentextes D. 19.2.31 (Alf. 5 a Paul. epit.). Diskutiert wurden insbesondere Natur und Zielrichtung der *actio oneris averse* wie auch der Haftungsmaßstab des Schiffers im Rahmen der *locatio conductio irregularis*. Bastian Zahn (München) wandte sich in seinem Vortrag der Frage des Interdikten- und Ersitzungsbesitzes einer Körperschaft zu (*Quod ab tam multis possidetur. Körperschaften als Besitzer im klassischen römischen Recht*). Dass eine Körperschaft sowohl Interdikten- und Ersitzungsbesitz als auch Nachlassbesitz erwerben kann, findet sich erst bei Ulpian anerkannt. Mit einem Dekret der *decuriones* von *Puteoli*, das den Augustalen der Stadt ein Erbbaurecht an einem gemeindlichen Grundstück einräumt, lieferte Bastian Zahn einen Hinweis auf

eine möglicherweise abweichende Praxis: Das Dekret geht ohne weiteres davon aus, dass die Körperschaft der Augustalen (Quasi-)Besitz am Erbbaugrundstück hat. Stefano Barbati (Piacenza ‘Cattolica’) setzte sich in seinem Vortrag mit der rechtlichen Behandlung der Landanschwemmung auseinander (*Adludio im Römischen Recht*). Ausgangspunkt seiner Überlegungen war dabei die Beobachtung, dass sich in den Quellen zwei unterschiedliche Begriffe der *adludio* belegt finden: Zum einen ein Begriff, welcher das Schicksal beider Uferseiten unabhängig voneinander betrachtet; zum anderen ein Begriff, welcher das Anwachsen der einen Uferseite mit einer Verkleinerung der anderen Uferseite verbindet. Beide Begriffe führen zu jeweils unterschiedlichen rechtlichen Bewertungen alluvialer Prozesse. In ihrem Abschlussvortrag (*Frauen, Armeen und Generäle im römischen Altertum*) widmete sich Nunzia Donadio (Milano) Quellen, welche die Bedeutung der Frau im antiken Kriegsgeschehen zum Gegenstand haben. Ihre stark interdisziplinär angelegte Untersuchung zeugte dabei von berührenden Einzelschicksalen der Frauen, vor allem aber auch von festen und wiederkehrenden Rollen, mit denen Frauen in kriegerische Konflikte aktiv eingebunden wurden.

3. Neben den Tagungsvorträgen stellte Pierangelo Buongiorno (Münster) sein aktuelles Projekt einer systematischen Sammlung und Kommentierung aller Senatsbeschlüsse Roms bis zum Beginn der Spätantike vor; das Projekt wurde mit dem renommierten Sofja Kovalevskaja-Preis der Alexander-von-Humboldt-Stiftung ausgezeichnet. Daneben berichtete Grzegorz Jan Blicharz (Krakau) über seine Forschungen zum Thema *Die Erbschaftsteuer und der Schutz der Vererbung. Das aktuelle polnische Recht im Lichte der Erfahrungen des Römischen Rechts*.

Präsentiert wurde schließlich auch der Tagungsband des VII. Jahrestreffens im Jahr 2013 (*Disputationes Tirolenses. Tagungsband zum 7. Internationalen Treffen der Jungen Romanist(inn)en*, hrg. von Ph. Klausberger, C. Lehne und Ph. Scheibelreiter, J. Sramek Verlag, Wien 2014). Der Tagungsband enthält Beiträge von Gergely Deli, Benedikt Forscher, Andreas Groten, Julia Haubenhofer, Maciej Jońca, Philipp Klausberger, Anna Novitskay, Norbert Poszonyi, Mike Reichert, Christoph Schmetterer und Marie Sopic Wagner-Reitinger. Auch einige Beiträge des IX Jahrestreffens werden in einem von dem Rezensenten gemeinsam mit Constantin Willems herauszugebenden Tagungsband in der Reihe „Philippika. Marburger Altertumskundliche Abhandlungen“ publiziert werden.

Gedankt sei an dieser Stelle den zahlreichen Förderern, ohne die das IX. Jahrestreffen nicht möglich gewesen wäre. Namentlich genannt seien die Hans-Liermann-Stiftung, die Dr. Alfred Vinzl-Stiftung, die Mommsen-Gesellschaft sowie die Brauerei Kitzmann.

Das X. Jahrestreffen wird im Jahr 2016 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster stattfinden.

Benedikt Forscher
(FAU Erlangen-Nürnberg)
benedikt.forschner@fau.de

Per un'antropologia del diritto romano

(Benevento, 20-21 aprile 2015)

1. “*Per un'antropologia del diritto romano*” è stato il tema del congresso internazionale che si è svolto nei giorni del 20 e 21 aprile scorso nella Sala Convegni del Dipartimento DEMM dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento. L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Centro di Antropologia del Mondo antico dell'Università di Siena e patrocinato dal Consorzio interuniversitario ‘Gérard Boulvert’ per lo studio delle civiltà giuridiche europee, dal Rotary club e dall'Associazione ‘Anna De Sio’ che promuove e si occupa della ricerca umanistica in campo storico-religioso.

2. Il simposio ha avuto inizio nel pomeriggio del lunedì e ha visto la presenza di un folto numero di partecipanti, tra giuristi, studiosi di storia antica e moderna, antropologi ed esperti della materia giunti da diverse parti del mondo. È stato aperto dai saluti di Filippo De Rossi, Rettore dell'Università degli Studi del Sannio; Giuseppe Marotta, Direttore del Dipartimento DEMM; Felice Casucci, Delegato del Rettore per le attività culturali ed Antonella Tartaglia Polcini, Coordinatore del Dottorato “Persona, Mercato, Istituzioni”, ed è proseguito – sotto la presidenza di Leo Peppe (Roma Tre) – con la relazione *Dalla purezza alla giustizia. Il significato del termine iranico affine a ius* di Bruce Lincoln (Chicago). Nonostante l'affinità che intercorre tra il latino *iūs* e i termini *yaoš* (avestico) e *yós* (vedico), essi riguarderebbero due sfere del tutto separate perché il mondo romano si sarebbe concentrato sulla sfera giuridica (la norma, il diritto) mentre quello iranico sulla religiosa (purificazione e pratiche correlate). L. è giunto invece a considerazioni diverse, sostenendo che sia *iūs* che *yaoš* denotano gli stati ideali a cui la società aspira e sono sempre minacciati e compromessi dalle innumerevoli violazioni che derivano dai mali onnipresenti nel cosmo e/o inerenti alla condizione umana. Lo studioso interpreta dunque *iūs* nei termini di ‘giustizia’ che le pratiche del tribunale tendono a ripristinare non diversamente dalle pratiche zoroastriane del *Barašnum*, che servono a ristabilire la “purezza” (*yaoš*) ovvero l'avvicinamento alla perfezione primigenia.

È stata quindi la volta di Lauretta Maganzani (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) con un intervento dal titolo *Per uno sguardo antropologico del giurista: l'ornatum della città e i catasti di Verona*, diviso in due parti. Nella prima, la M. ha affrontato questioni di metodo riguardo al rapporto tra antropologia e scienza giuridica, contestando l'uso di una denominazione unitaria per esso. Nella seconda parte, invece, ha mostrato un uso specifico delle categorie antropologiche al diritto dedicandosi all'analisi di un catasto fondiario bronzeo, ancora inedito, ritrovato durante gli scavi del *Capitolium* di Verona. I frammenti del catasto affissi in un edificio pubblico di Verona sarebbero rimasti esposti come segno dell'avvenuta integrazione romana di una componente di popolazione celta.

A seguire, una discussione su entrambi i temi presentati. Particolarmente vivaci gli interventi di Leo Peppe, Aldo Mazzacane, Maurizio Bettini e Giunio Rizzelli, volti a ribadire la necessità di rompere gli steccati disciplinari. Con essi si è conclusa questa prima sessione di lavori.

3. Martedì 21 aprile, sotto la presidenza di Aldo Mazzacane (Napoli 'Federico II'), si è svolta la seconda sessione, avviata da Graziana Brescia (Foggia) e Mario Lentano (Siena), con una relazione su *La norma assente. Storie di adulterio nella declamazione latina*: ripercorrendo le numerose ipotesi di adulterio (commesso o sospettato) riportate nelle declamazioni latine, B. e L. hanno trattato del rapporto intercorrente tra tale *corpus* di testi e la legislazione augustea, osservando che i declamatori sembravano del tutto ignorare la disciplina di Augusto in materia. Nelle declamazioni, infatti, spesso è il marito, contrariamente a quanto previsto dalla norma di Augusto, che detiene il diritto di mettere a morte la moglie adultera insieme all'amante. Ciò nonostante, con una ricca esposizione di casi testuali, gli studiosi hanno dimostrato che il dialogo dei declamatori con la legislazione augustea è costante, ancorché tacito perché in vera i valori fondamentali del codice culturale romano.

Ha, quindi, preso la parola Aglaia McClintock (Benevento, 'Sannio') con *Fides, Nemesis, Iustitia. Riflessioni sulle dee della giustizia*, la quale ha posto il problema del perché a Roma sembri mancare nel *pantheon* una dea della giustizia di portata cosmica, analoga alla *Themis* o alla *Dike* greca o alla *Maat* egiziana. Ha quindi esaminato le figure che nella società romana potrebbero rivestire tale funzione ovvero *Iustitia*, personificazione imperiale, e la dea *Fides*, per concentrare la propria attenzione sull'introduzione a Roma del culto di *Nemesis* – rappresentazione simbolica della giustizia imperiale. Sono le figurazioni iconografiche della *Nemesis* romana che fissano l'associazione spada-bilancia che sarà ripresa nel medioevo e nell'età moderna.

Ha chiuso il convegno la relazione di Maurizio Bettini (Siena) su *Ius, fas e mos*. Lo studioso si è concentrato in particolare sul termine *fas*, unico sostantivo indeclinabile della lingua latina, avanzando motivate riserve sull'interpretazione finora pacifica fra gli studiosi di "insieme dei precetti divini". Facendo leva sull'uso combinato di strumenti della linguistica storica, dell'analisi filologica e antropologica, B. ha privilegiato il legame di *fas* con *fari* (parlare) e dunque con *fabula* e *fama* proponendo che il termine indicasse la "diceria", il "si è sempre detto così" che si trasforma poi in legge.

A seguire, quale conclusione dei lavori, la discussione sui temi trattati. Il presidente della sessione, Aldo Mazzacane, ha quindi ringraziato il Comitato e la segreteria scientifica, gli studenti del corso di "Istituzioni e storia del diritto romano" del primo anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza dell'Ateneo sannita e tutto il personale tecnico amministrativo per aver creato le condizioni intellettuali e materiali per la buona riuscita dell'iniziativa.

Adelaide Caravaglios
(Università degli Studi di Napoli 'Federico II')

“Texte regenerieren, Kontexte rekonstruieren”.
Seminario metodologico internazionale introduttivo del progetto
“Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse (509 v.Chr. – 284 n.Chr.)”
(Münster, 23-24 Aprile 2015)

1. Nei giorni 23 e 24 Aprile 2015, presso la Westfälische Wilhelms-Universität Münster, e sotto il patrocinio della fondazione Alexander von Humboldt, si è svolto il seminario metodologico *Texte regenerieren, Kontexte rekonstruieren*, organizzato da Pierangelo Buongiorno (coordinatore del Progetto) e Sebastian Lohsse, e volto a presentare il progetto „*Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse (509 v.Chr. – 284 n.Chr.)*“. Quest’ultimo, di durata quinquennale, è stato attivato nell’inverno 2015 presso l’università di Münster ed è finanziato dalla Alexander von Humboldt-Stiftung, tramite conferimento al coordinatore del Progetto del Sofja-Kovalevskaja-Preis.

L’obiettivo del progetto si presenta al contempo ambizioso e di grande momento per il campo degli studi giusromanistici, consistendo in una ricerca volta a colmare l’assenza di una raccolta completa, e commentata, di tutti i senatoconsulti emanati durante il periodo della Repubblica e del principato, sino all’ascesa al potere dell’imperatore Diocleziano. La nuova opera, di natura palingenetica, dovrà pertanto occuparsi di ogni *senatusconsultum* rinvenibile nelle fonti manoscritte, epigrafiche, papirologiche e numismatiche.

Come già in parte anticipato, il seminario, a carattere propedeutico, è stato organizzato con lo scopo precipuo di introdurre le problematiche inerenti al lavoro palingenetico, soprattutto di ordine metodologico, ed a tal fine sono stati invitati esperti studiosi, provenienti da tutta Europa, già impegnati in analoghi progetti di raccolta, ricostruzione e studio delle fonti giuridiche antiche, così da poter favorire un confronto ed una discussione sui principali aspetti legati ad una siffatta tipologia di ricerca, a favore, in particolar modo, del gruppo di ricerca che si sta formando a Münster, sotto la direzione di Buongiorno.

A suddetti studiosi, e coerentemente con gli obiettivi del progetto, sono stati inoltre affiancati alcuni giovani ricercatori, già attivi in ricerche legate all’ambito dei *senatusconsulta*, i quali hanno potuto, in tal modo, mettere in luce le concrete problematiche incontrate durante il loro lavoro di ricostruzione palingenetica dei provvedimenti senatorî.

2. La seduta pomeridiana del giorno 23 Aprile è stata preceduta dai saluti iniziali di Pierangelo Buongiorno e di Sebastian Lohsse, rispettivamente in lingua italiana e tedesca. Con l’occasione, un particolare e sentito ringraziamento è stato rivolto a coloro che hanno contribuito all’ottenimento del prestigioso premio, così come a coloro che hanno seguito e concorso a realizzare il lavoro propedeutico alla formazione ed alla presentazione del progetto.

La sessione inaugurale è stata presieduta da Berthold Kupisch, “decano” della romanistica di Münster, e ad essa hanno partecipato, in veste di relatori, Thibaud Lanfranchi (Toulouse II “Le Mirail”), Etienne Famerie (Liège), Jean-Louis Ferrary (Paris,

École Pratique des Hautes Études), Francesca Lamberti (Lecce), Pierangelo Buongiorno (Münster) e Aliénor Lardy (Paris II).

La relazione di Thibaud Lanfranchi, dal titolo *Plebisciti e senatoconsulti: problemi per una palinogenesi dei testi normativi agli inizi della Repubblica*, ha sin da subito concretamente messo in rilievo i problemi che interessano una ricerca relativa ai senatoconsulti per il periodo della prima età repubblicana, e, ancor più specificamente, per i primi due secoli. Un primo nodo concerne le fonti a nostra disposizione, spesso frammentarie e parziali, e unicamente di natura cosiddetta letteraria, le quali vanno lette con una particolare attenzione al contesto al quale esse si riferiscono. Il relatore ha evidenziato come un passaggio cruciale, per questo periodo storico, sia stato rappresentato dall'approvazione del senatoconsulto Ovinio, che incise sulla composizione del Senato, rendendo così necessario, per chi si accinga a compiere lo studio, differenziare i provvedimenti pre-oviniiani, da quelli di epoca successiva al senatoconsulto. L'analisi del periodo della prima Repubblica, ad ogni modo, presenta altri profili di criticità, tutti adeguatamente illustrati dal relatore, tra i quali meritano di essere menzionati il rapporto tra legge comiziale, plebisciti e senatoconsulti, così come il ruolo del senato nella validazione, tramite questi ultimi, degli stessi *plebiscita*.

A seguire, l'intervento di Etienne Famerie, *Documents officiels romains d'époque républicaine et du Principat d'Auguste*, è servito ad illustrare approfonditamente un progetto di edizione dei documenti ufficiali romani di età repubblicana ed augustea, traditi in forma epigrafica. Il relatore ha messo in luce come tale progetto si ispiri a quello del 1969, dovuto a Robert Kenneth Sherk, *Roman documents from the Greek East*, sebbene si distingua da quest'ultimo in quanto più ampio è lo spettro delle fonti considerate, essendovi ricomprese anche quelle latine. Oltre ad avere fatto cenno ai documenti che riportano *senatusconsulta*, Famerie ha ritenuto opportuno dedicare spazio all'analisi di quelli contenenti contratti di alleanza, offrendone una approfondita descrizione, tale da permettere all'uditorio di cogliere alcuni dei principali risultati ottenuti nell'ambito della ricerca che è stata condotta.

Jean-Louis Ferrary ha quindi presentato, nella sua relazione intitolata *Il progetto LePoR: tra storia, prosopografia e diritto*, i risultati di una ricerca avente come obiettivo la creazione di un vasto e ricco catalogo multimediale, relativo alla legislazione romana (da cui il nome *LePoR: LEGes POPuli Romani*; www.cn-telma.fr/lepor/accueil), di cui è già stata realizzata una parte assai consistente; l'opera, nella sua veste cartacea, sarà pertanto destinata a sostituire il fondamentale lavoro di Giovanni Rotondi, *Leges Publicae Populi Romani*, dato alle stampe nell'ormai lontano 1912. Il relatore ha quindi proceduto ad illustrare il funzionamento del *database*, tramite esempi concreti, mostrando quali siano i criteri di ricerca che possono essere utilizzati e visualizzando i risultati corrispondenti, dai quali si è potuto evincere l'approfondito ed accurato lavoro sino ad ora svolto ed il livello elevato dei risultati conseguiti.

A seguito di questo intervento, si è tenuta la discussione, cui hanno preso parte Pierangelo Buongiorno, Francesca Lamberti e Jean-Louis Ferrary.

3. I lavori sono dunque ripresi con la relazione di Francesca Lamberti, *Riflessioni sulla riedizione di 'leges municipii' e 'coloniae'*, dedicata ad un settore della legisla-

zione romana, in merito al quale sarebbe auspicabile un ulteriore progetto di natura palingenetica: si intende fare riferimento a quello inerente agli statuti municipali, come definiti, per brevità di esposizione, dalla relatrice. È stato opportunamente fatto notare quanto tali testi necessiterebbero di essere studiati in modo organico, onde dare vita ad una riedizione completa, un *corpus* unitario, nel quale siano al contempo poste in rilievo le connessioni reciproche esistenti tra questi documenti. Durante la relazione, sono state evidenziate le possibili criticità di un lavoro che andrebbe ad interessare documenti spesso assai corposi e complessi, riguardo ai quali si pone anche il problema delle possibili stratificazioni testuali (e risulta altresì opportuno tenere conto del fatto che una percentuale elevatissima dei testi originari non ci è pervenuta). La relatrice ha infine presentato un ipotetico modello della struttura che il progetto potrebbe assumere e, da ultimo, è ritornata sulla annosa questione relativa all'esistenza di una *lex Iulia municipalis*, prospettando come verosimile, a suo avviso, l'esistenza di un testo-base su cui sarebbero andate innestandosi nel tempo corpose e sostanziali modifiche, a seconda delle epoche e delle comunità di destinazione.

Pierangelo Buongiorno ha quindi preso la parola, con un intervento dal titolo *Die Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse*, funzionale a illustrare i presupposti del progetto di ricerca da lui coordinato. Anzitutto, essenziale alla realizzazione del lavoro risulta essere una lettura delle fonti, la più completa ed esaustiva possibile, la quale tuttavia non si fonda sulla distinzione, contestata dall'oratore, tra fonti letterarie e giuridiche. Una gerarchizzazione delle fonti, invece, deve essere posta in essere facendo riferimento alla affidabilità delle stesse, quali testimonianze relative all'atto normativo. Per prime, in ordine di importanza, verranno dunque quelle che riportano gli *ipsissima verba* dei senatoconsulti (e sono soprattutto fonti di natura epigrafica), seguite dalle fonti che ne riassumono il contenuto. Vi è poi una terza tipologia, consistente nelle fonti che menzionano l'esistenza di un senatoconsulto, ma non ci permettono di ricostruirne il contenuto con certezza, né in modo completo. A conclusione, la quarta categoria, quella pertanto meno affidante, è composta da fonti che non menzionano esplicitamente un senatoconsulto, ma lo presuppongono. Buongiorno ha poi illustrato quella che dovrà essere la struttura dell'opera palingenetica, per la quale si prevede la pubblicazione di sei volumi, nei quali i testi saranno organizzati secondo un ordine cronologico, restando per il momento aperta la questione circa la collocazione di quei provvedimenti la cui datazione risulti essere incerta.

La sessione e la giornata sono state chiuse dalla relazione di Aliénor Lardy, *Palin-génésie des sénatus-consultes des II^e et III^e siècles. (De Nerva à Valérien)*. La relatrice ha presentato i risultati sino ad ora ottenuti nell'ambito del proprio lavoro di ricerca, inerente ai senatoconsulti citati nelle opere dei giuristi che operarono nel periodo storico che va da Nerva a Valeriano. In un apposito elenco, essa ha menzionato il numero di riferimenti contenuti in suddette opere a senatoconsulti e ad *orationes principum*. Un'analisi approfondita di queste ultime, in particolar modo, permette di ricostruire un quadro più chiaro dei rapporti esistenti tra *princeps* e senato, e di individuare il momento di passaggio da un senato capace di rivestire un ruolo attivo e di rilievo, nei confronti dell'attività proponente da parte dell'imperatore, ad un senato vieppiù pronò alla volontà del *princeps* legislatore, come sostanzialmente accadde a partire dall'avvicendamento

della dinastia dei Severi a quella degli Antonini. Un esempio significativo, addotto dalla relatrice, dell'esistenza di una dialettica tra il consesso dei *patres* e l'imperatore, ci viene offerto da un documento relativamente tardo, l'*aes italicense*, che riporta una *oratio principum*, dovuta a Marco Aurelio e a Lucio Commodo.

Alla fine di questa relazione, è seguita la discussione, articolata in un nutrito numero di interventi, ad opera di Rolf Knütel, Salvatore Marino, Luigi Capogrossi Colognesi, Pierangelo Buongiorno, Wolfram Buchwitz, Dario Mantovani e Francesca Lamberti.

4. I lavori sono dunque ripresi con la sessione mattutina del 24 Aprile, presieduta da Peter Funke (Münster) e durante la quale sono intervenuti Simon Corcoran (London UCL), Jean-Pierre Coriat (Paris II), Dario Mantovani (Pavia) e Luigi Capogrossi Colognesi (Roma 'Sapienza').

Simon Corcoran ha illustrato il "Project Volterra", che ebbe inizio nel 1995, presso lo University College of London. Lo scopo di tale progetto consiste nella realizzazione di un database elettronico contenente tutte le costituzioni imperiali emanate a partire dal 193 d.C., al fine di offrire una riedizione palinogenetica dei testi. La ricerca è stata suddivisa in due fasi, la prima delle quali soltanto è stata portata a compimento, nel 2004, e concerne i testi emanati fino al 455 d.C., mentre la seconda si occupa delle costituzioni di epoca successiva a tale data. Ulteriore obiettivo di siffatta ricerca consiste nel promuovere lo studio del diritto romano – e dei testi delle costituzioni imperiali, nel caso di specie – nel suo contesto sociale e politico. Il progetto, finanziato dalla *British Academy*, ha incontrato, soprattutto nei primi tempi, difficoltà di realizzazione dovute essenzialmente allo stato della tecnologia disponibile a metà anni '90, il che ha reso obsolete alcune delle scelte originariamente adottate. Oltre a ribadire la necessità di prendere in considerazione tutte le fonti possibili, che possano fornire informazioni riguardanti le costituzioni imperiali, il relatore ha aggiunto un *caveat*, riguardante quei casi in cui l'interpretazione di un noto autore circa l'esistenza di un provvedimento giuridico, o il suo contenuto, crea delle "certezze fattuali" tralaticie, magari erronee, ma difficili da superare, in virtù dell'autorità di colui che le ha espresse.

La seconda relazione della seduta, dal titolo *La palinogénésie des constitutions des Sévères (Programme Edoardo Volterra de l'École Française de Rome «Palinogénésie des constitutions impériales du Principat»)*, è stata tenuta da Jean-Pierre Coriat. Il relatore ha illustrato i risultati della palinogenesi delle costituzioni dell'età dei Severi, spiegandone nel dettaglio classificazione cronologica e modalità, dando particolare rilievo, durante il proprio intervento, all'importanza del confronto tra fonti giuridiche, letterarie e numismatiche. A titolo esemplificativo, ha evidenziato come la costituzione (rescritto) raccolta in C. 9.41.1 trovi una significativa eco in un frammento tratto dal libro ottavo del *De officio proconsulis* di Ulpiano (D. 48.18.1.16). Tale metodo, oltre a consentire allo studioso di svolgere nel commento palinogenetico rilevanti considerazioni di carattere più o meno generale, permette talvolta, come nel caso del confronto tra Aug., *Adult. Coniug.*, 2,7 (CSEL, 41, 389-390), che riproduce una costituzione di Caracalla, e Ulp., 2 *Adult.* (D. 48.5.14.5), in cui quest'ultima è citata, di risolvere alcuni rilevanti problemi interpretativi, quale quello delle cosiddette "costituzioni fantasma". Il relatore ha poi concluso ribadendo la necessità ai fini palinogenetici della predisposizione di un inventario completo, che comprenda

tutti i tipi di fonte, e della loro disposizione in una corretta classificazione cronologica.

Dario Mantovani, *Erc-project Redhis: A new appreciation of Juristic texts and Patterns of thought in Late Antiquity*, ha illustrato il progetto Redhis, finanziato, in sede europea, dall'*European Research Council*, e del quale egli è il *principal investigator*. L'acronimo Redhis deve essere sciolto in *REDiscovering the HIDDEN Structure*, il cui significato è stato spiegato dal relatore, illustrando l'obiettivo del progetto: cercare di rivelare quel lavoro di recezione e rielaborazione delle opere della giurisprudenza classica che ebbe luogo a partire dalla fine del III secolo d.C. e sino alla compilazione giustiniana, così confutando quella corrente di pensiero tradizionale, ad avviso della quale, durante l'arco temporale in questione, l'attività giurisprudenziale si sarebbe drasticamente ridotta, sino a cessare del tutto. A livello esemplificativo, è stata proposta l'esegesi di C. 6.6.1.5, grazie alla quale si è potuto evincere come la cultura giuridica tardo-antica fosse in realtà ancora viva e come l'opera della giurisprudenza giocasse un ruolo rilevante, anche nell'ambito della prassi, a livello forense. Infine, è stata illustrata la struttura del sito, fornendo esempi del materiale a disposizione del gruppo di ricerca. L'oratore ha inoltre opportunamente sottolineato quanto si renda necessario un adeguato approccio multidisciplinare alla ricerca intrapresa.

L'ultima intervento, dal titolo *Edoardo Volterra tra la storia delle fonti e la palingenesia*, è stato tenuto da Luigi Capogrossi Colognesi. Il relatore ha iniziato col descrivere gli antefatti che precedettero l'avvio dell'opera palingenetica cui si dedicò Volterra, senza tuttavia riuscire a portarla a compimento. Una "preistoria" della *palingenesia* delle costituzioni imperiali, come Capogrossi Colognesi l'ha definita, che inizia negli anni Venti, presso la scuola romana di Scialoja e Bonfante, in particolar modo grazie ad un allievo di quest'ultimo, Pietro De Francisci. Il progetto palingenetico venne poi trasferito presso l'Accademia d'Italia, fondata dal regime fascista e destinata, nei piani di quest'ultimo, a sostituire l'Accademia dei Lincei. Fu Salvatore Riccobono, come si evince da una lettera che egli inviò all'Accademia d'Italia nel 1943, a chiedere ed ottenere che della palingenesi potesse tornare ad occuparsi l'Istituto di diritto romano di Roma. Successivamente le attività si interruppero, per poi riprendere solamente negli anni Cinquanta, e, a partire dal '57, l'opera di ricerca e schedatura ricominciò, sotto la guida di Volterra, che assunse un ruolo chiave nell'ambito del progetto. I lavori proseguirono sino al 1970 e il relatore, che vi poté prendere parte, ne ha raccontato lo sviluppo, grazie anche alle informazioni ottenute personalmente da Giuliana Foti Talamanca, offrendo un vivido ritratto di tale esperienza, ed evidenziando il fatto che il progetto, tuttavia, non assurse mai a carattere nazionale. Con la progressiva perdita di collaboratori da parte di Volterra, il quale fu poi chiamato alla Corte Costituzionale, nel 1973 e, infine, si spense, nel 1984, venne spegnendosi anche l'attività di ricerca e il progetto non ebbe seguito. L'auspicio del relatore è che una ricerca del materiale di schedatura, che non è stato se non parzialmente ritrovato, possa riportare alle luce molte schede, tra le quali quelle concernenti l'edizioni della collezione dei senatoconsulti.

5. A conclusione delle due intense giornate di lavori, Rolf Knütel (Bonn) ha moderato la discussione finale, tratteggiando altresì quelli che sono parsi essere i punti più complessi di un progetto, d'altro canto, assai vasto e ambizioso, tanto quanto indispensabile e prezioso per gli studi romanistici, al punto da essere stato paragonato da Knütel

stesso ad un'ipotetica quarta parte della compilazione giustiniana, che andrebbe affiancarsi alle tre parti compilative del *Corpus*, ossia il *Codex*, i *Digesta*, le *Institutiones*.

Un prossimo seminario, durante il quale vi sarà occasione di affrontare ancor più concretamente taluni aspetti inerenti al progetto di ricerca, si terrà a Münster dal 10 al 12 dicembre del 2015, e sarà dedicato alla rappresentazione ed uso in chiave argomentativa e documentaria dei senatoconsulti nelle fonti di tradizione manoscritta greca e latina sino ad età augustea.

Tommaso Beggio
(University of Helsinki)

Bando del X Premio romanistico internazionale ‘Gérard Boulvert’

Il «Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e la storia dei suoi ordinamenti», *d’intesa con la Rivista «Index», aderendo all’invito formulato da Istituzioni e studiosi italiani e stranieri*, bandisce il «Decimo Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert».

L’iniziativa, sostenuta dall’Istituto Banco di Napoli Fondazione, mira ad incoraggiare lo sviluppo della ricerca romanistica e a segnalare, nel nome di Gérard Boulvert, i lavori di giovani studiosi di ogni nazionalità pubblicati nell’ultimo triennio.

1. È indetto il concorso per il conferimento del «Decimo Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert» per un’«opera prima», a carattere monografico, concernente il diritto romano e le istituzioni giuridiche dell’antichità classica.

2. L’importo del premio, indivisibile, è di € 12.000 (dodicimila euro). Al vincitore è altresì conferita la medaglia dell’Università di Napoli Federico II.

Saranno altresì assegnati dalla Giuria premi messi a disposizione dalla Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, dall’Institut de Droit Romain dell’Università di Parigi II, dal Centro Romanistico Internazionale Copanello («Premio Henryk Kupiszewski»), dalla Fondazione Livorno e da altre Università e Istituzioni.

3. Possono partecipare al concorso gli studiosi che abbiano pubblicato (anche in forma elettronica), o comunque redatto in forma definitiva secondo gli ordinamenti dei diversi Paesi, la loro prima opera a carattere monografico su argomenti relativi alle discipline di cui al precedente articolo 1 nel triennio 2013 – 2014 – 2015.

4. Le domande di partecipazione al concorso, in forma elettronica – redatte utilizzando lo schema di domanda scaricabile dal sito www.premioboulvert.unina.it – dovranno essere inviate entro il 31 dicembre 2015 al Presidente del Premio Boulvert, prof. Luigi Labruna, al seguente indirizzo e-mail: boulvert@unina.it.

Entro la stessa data dovranno essere spedite alla Segreteria del Premio (dr. Valeria Di Nisio) c/o Consorzio Boulvert, via Porta di Massa 32, I - 80133 Napoli, cinque copie dell’opera in concorso.

Le monografie scritte in lingue diverse dall’italiano, francese, tedesco, inglese, spagnolo, latino, debbono essere accompagnate da un’ampia sintesi (almeno 20 pagine) redatta in una di queste lingue.

5. Il Premio sarà assegnato a giudizio motivato e insindacabile della Commissione giudicatrice nell’anno 2016.

6. La Commissione giudicatrice è formata dai professori Jean Andreau, Directeur d’études à l’EHESS, Parigi; Alessandro Corbino, Presidente del Centro Romanistico Internazionale Copanello; Maria Floriana Cursi, dell’Università di Teramo; Teresa Giménez-Candela dell’Università Autònoma di Barcelona; Fausto Gorla, dell’Università di Torino; Michel Humbert, dell’Università di Paris II Panthéon-Assas; Éva Jakab, dell’Università di Szeged; Rolf Knütel, dell’Università di Bonn; Carla Masi Doria, dell’Università di Napoli Federico II; Thomas A.J. McGinn, della Vanderbilt University; Pascal Pichonnaz, dell’Università di Fribourg; J. Michael Rainer, dell’Università di Salzburg; Martin Schermaier, dell’Università di Bonn; Laurens Winkel, dell’Università

Erasmus di Rotterdam e dai componenti emeriti, professori Hans Ankum, dell'Università di Amsterdam; Luigi Capogrossi Colognesi, dell'Università Sapienza di Roma; Luigi Labruna, dell'Università di Napoli Federico II; Peter Stein, del Queens' College di Cambridge e Gunter Wesener, dell'Università di Graz.

7. Il presente bando è redatto in più lingue; la versione ufficiale è quella italiana.

Bonn, 18 gennaio 2014

Abstract

Vincenzo Giuffrè, «*Regulae iuris*» e metodi della «*scientia iuris*». *Prospettive di approfondimenti*

The topic of *regulae iuris* has been treated several times, also recently. Nevertheless, the results are not satisfactory yet and mainly concern the *iusprudentia* of the late *respublica* and *principatus* which gave birth even to a true literary genre. The study draws the attention on the age of late antiquity and the compilation of Justinian. In the first one the *regulae iuris* were no longer considered as a synthesis of the existing regulations or of dialectical arguments, but as actual regulations. On the contrary, Justinian / Tribonian, despite having given legal force to the material taken from the works of ancient jurists, downgraded the *definitiones* and *regulae* considering them imprecise by nature and useful only if corresponding to the existing law.

Le sujet des *regulae iuris* a été traité plusieurs fois même récemment. Toutefois les résultats ne sont toujours pas satisfaisants et ils concernent surtout la *iusprudentia* de la vieille *respublica* et du *principatus*, dans le domaine de laquelle il y eût même un genre littéraire. Cet étude focalise son attention sur l'âge bas-antique et sur la compilation de Justin. Dans la première les *regulae iuris* n'étaient plus considérées comme des synthèses de règles en vigueur ou des sujets dialectiques mais plutôt des véritable normes. Au contraire, Justinien/Tribonien, même s'il a donné une valeur juridique au matériel tiré des œuvres des juristes de l'antiquité, a cependant déclassé *definitiones* et *regulae* percevant qu'elles n'avaient pas l'officium typique du *ius* mais elles étaient par leur nature imprécises et utiles seulement si elles correspondaient au droit courant.

Parole chiave

Definitiones, regulae iuris, regulations.

Definitiones, regulae iuris, règlements.

Berthold Kupisch, «*Legatum liberationis*» und «*acceptilatio*»: D. 35.2 (*De lege Falcidia*).82, *Ulpian 8 disput. auf den Spuren Julians*

The principal subject of the article is how to understand the meaning of the pronoun 'sibi' as a component of the expression «*ipse (debitor) sibi solvendo videtur*» applied to a debtor to whom an *acceptilatio* is bequeathed. Interpretations so far do not convince and are, incidentally, not in accordance with *acceptilatio* described by Julian. In fact, Julian's conception of *acceptilatio* allows a new view for the matter in question and seems to be the guide-line for Ulpian's reflections in general, whose frame of reference is the application of the *lex Falcidia*.

A minor problem concerns the phrase «*si soli ei liberatio relicta est*» which appears to be spurious.

L'indagine si sviluppa principalmente intorno al significato del pronome 'sibi' nella frase «*ipse (debitor) sibi videtur solvendo*»: le interpretazioni correnti in storiografia sono giudicate non convincenti e in contrasto con la descrizione giuliana dell'*acceptilatio*, la cui concezione getta una nuova luce sull'argomento, integrando la linea guida delle riflessioni di Ulpiano in tema di *lex Falcidia*.

Un problema minore riguarda la frase *si soli ei liberatio relicta est* che sembra essere spuria.

Parole chiave

Legatum liberationis, acceptilatio, lex Falcidia.

Legatum liberationis, acceptilatio, lex Falcidia.

Giacomo Conte, *La norma decemvirale «partis secanto»: una nuova ipotesi di studio*

The article addresses the exegesis of XII tab. 3.6, according to traditional palingenesis and suggests, as for the topic of *sectio*, an essentially 'patrimonial' interpretation, already tried in the doctrine but rejected by the prevailing opinion, then developed by analysing the peculiarities that distinguished the V century BC. society, with special reference to the organization of the *familia* and the key role of the *pater*. The paper reaches then the final conclusion of an interpretation hypothesis of the decemviral precept that identifies the *partes* of the *sectio* in the *personae alienae potestati subiectae*.

Cet article analyse le XII Tab 3.6 selon le renouvellement traditionnel à travers, en ce qui concerne la *sectio*, une lecture de type essentiellement 'patrimonial', déjà faite en doctrine mais refusée de l'opinion dominante, qui est développée en analysant les caractéristiques typiques de la société du Vème siècle a.J.C. et surtout sur l'organisation de la *familia* et le rôle clé du *pater*. On arrive ainsi en conclusion à une hypothèse d'interprétation du précepte decemviral qui identifie les partes de la *sectio* dans les personnes *alienae potestati subiectae*.

Parole chiave

Partis secanto, familia, alieno iure subiecti.

Partis secanto, familia, alieno iure subiecti.

Annarosa Gallo, *L'Hirpinia fra III e I sec. a.C.: agro pubblico, assegnatari viritani, giurisdizione delegata, assetto istituzionale*

The *ager publicus populi Romani* in Hirpinia was established after the Hannibal's war, as a punishment of the rebel communities. Lands were distributed among veterans of Scipio, Gracchan assignees, veterans of Sulla and beneficiaries of the *lex Iulia agraria* (59 BC.). The *praefecti* of the *praetor urbanus* administered the justice for them.

Around mid- I century BC., the land assignees located in the upper valley of the Calore and of the Ofanto were conferred to Compsa, while those in the valley of the Ansanto were organized into an autonomous local community whose identity is still unknown.

In Hirpinia wurde der *ager publicus populi Romani* nach dem hannibalischen Krieg als Bestrafung für die aufständischen Gemeinden gegründet. Hauptsächlich diente er, in verschiedenen Zeiten, der Ansiedlung der Veteranen von Scipios, Ti. Gracchus, Sullas, sowie von Begünstigten nach der *lex Iulia agraria* (59 v. Chr.). Zugunsten dieser Assignataren beauftragte der Prätor einen oder mehrere Präfecten zur Ausübung der Rechtspflege. Um die Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Ch. wurden die Assignataren im oberen Tal des Calore und des Ofanto zu dem *municipium* von Compsa zugeschrieben. Die Assignataren im Tal des Ansanto wurden dagegen zum Rang eines *municipium* erhoben. Die Identität dieses *municipium* bleibt noch unbekannt.

Parole chiave

Hirpinia, ager publicus, lex Sempronia agraria, possessores Sullani, lex Iulia agraria, praefecturae.

Hirpinia, ager publicus, lex Sempronia agraria, possessores Sullani, lex Iulia agraria, praefecturae.

Aniello Parma, «*Universus numerus curiae Pollio Iulio Clementiano statuum collocavit*»

In an unpublished inscription of the first half of the IV century AD., discovered over recent years, the assembly of *curiales* from Nola honored Pollius Iulius Clementianus, *vir perfectissimus*, for his countless demonstrations of euergetism towards the entire local community. To celebrate his unceasing activities in favour of the defense and support of the town, some statues were also built of the town districts (*regiones*) as a tribute to him, already renowned because of three honorary dedications published in 10th Volume of the *Corpus Inscriptionum Latinarum*, (1255, 1256, 1257). The analysis of the epigraph is an opportunity to trace the social and historical panorama of Nola in the late Antiquity.

Dans une inscription inédite de la première moitié du quatrième siècle, découverte au cours des dernières années, l'ensemble des *curiales* de Nola honore Pollius Iulius Clementianus, *vir perfectissimus*, pour ses innombrables manifestations d'évergétisme en faveur de l'ensemble de la communauté locale. Le personnage illustre et généreux est déjà connu par trois dédicaces honorifiques publiées dans le volume X° du *Corpus Inscriptionum Latinarum*, sous la rubrique Nola (1255, 1256, 1257). En son honneur des statues de quartiers de la ville (de *regiones*) étaient également élevées pour célébrer son incessante activités de défense et de soutien de la ville. L'analyse de l'épigraphie est une occasion de dessiner un panorama social et historique de Nola dans la période de l'Antiquité tardive.

Parole chiave

Pollius Iulius Clementianus, Nola, Late Antiquity.
Pollius Iulius Clementianus, Nola, Antiquité tardive.

Michele Giagnorio, *Presupposti ideali nella «svolta» costantiniana verso le comunità cristiane: il motivo della libertà religiosa*

The paper develops the theme of religious freedom, by comparing the use made by Tertullian and the references contained in the edict of Milan in its version mediated by the story of Lactantius and in particular it investigates its spreading in the Latin Christian literature. The author also compares the contents of the Edict of Milan referring to the version of Lactantius, with that reported by Tertullian, according to which religious freedom was a *naturalis potestas* (not reducible by the public power) as a response to the concept of *libera potestas* (reducible by the public power) deriving from the edict of Milan.

Le document développe le motif de la liberté religieuse, en comparant l'utilisation que fait Tertullien et les références présentes dans l'édit de Milan en version médiée par l'histoire de Lactance et en particulier enquête sur la circulation dans la littérature chrétienne latine. L'auteur compare également le contenu de l'édit de Milan en fonction de la version de Lactance, avec ce qui a été dit par Tertullien, selon lequel la liberté religieuse était une *potestas naturalis* (non compressible par la puissance publique) en réponse à la notion de *libera potestas* (compressible par la puissance publique) cultivées à partir de l'édit de Milan.

Parole chiave

Religious freedom, edict of Milan, Tertullian, Lactantius.
 Liberté religieuse, edict de Milan, Tertullien, Lactance.

Johannes Platschek, *Das Nebengut der Ehefrau in D. 23.3.9.3 (Ulp. 31 Sab.): quae Gaiiae peculium appellantur*

Dealing with the exegesis D. 23.3.9.3, Ulp. 31 *ad Sab.*, the author questions the text interpretation of the fragment according to which Ulpian would have assimilated the παράφερνα to goods that the Gauls defined *peculium*, suggesting to correct the traditional version of the words «*quaeque Galli peculium appellant*» into «*quae Graeci παράφερνα dicunt quaeque Gallii<ae> peculium appellantur*».

Affrontando l'esegesi di D. 23.3.9.3, Ulp 31 *ad Sab.*, l'autore revoca in dubbio la lezione testuale del frammento secondo cui il giurista severiano avrebbe assimilato i beni parafernali ai beni che i Galli avrebbero definito peculio, proponendo di correggere la versione tradizionale delle parole «*quaeque Galli peculium appellant*» in «*quae Graeci παράφερνα dicunt quaeque Gallii<ae> peculium appellantur*».

Parole chiave

Parapherna, *peculium*, Galli.
Parapherna, *peculium*, Galli.

Gergely Deli, *Die «lex commissoria» im neuen Licht oder verhaltensökonomische Streifzüge im klassischen römischen Recht*

The paper focuses on the so called *lex commissoria* in purchase and sale agreements, a clause that allowed for a transfer of a good delivered to the creditor by virtue of a non-performance of contractual obligations. Speculating on the discipline according to Roman experience, in particular on the suspensive and termination effect of an obligation, on the impact on social relationships, the author elaborates on the case-law interpretation obtained when searching for practical solutions rather than dogmatically correct ones.

L'articolo si concentra sulla cd. *lex commissoria* nei contratti di compravendita che consentiva il trasferimento di un bene consegnato al creditore per effetto dell'inadempimento degli obblighi contrattuali. L'autore, interrogandosi sulla disciplina nell'esperienza romana, sugli effetti sospensivi o risolutivi dell'obbligazione, sui riflessi nelle relazioni sociali, si sofferma sull'elaborazione giurisprudenziale formatasi nella ricerca di soluzioni pragmatiche, piuttosto che risposte dogmaticamente corrette.

Parole chiave

Lex commissoria, suspension clause, termination clause, retroactivity.

Lex commissoria, clausola sospensiva, clausola risolutiva, retroattività.

Raffaele Ruggiero, *Gli anni della Monarchia. Per una rilettura del trattato politico dantesco in occasione della nuova edizione*

Starting from the influences of the *Monarchia* by Dante on the relationship between ecclesiastic and secular jurisdiction in the commentaries by Bartolus of Saxoferrato in the second part of the *Digestum (Novum)*, the author – following the analysis of Diego Guaglioni – examines the unity of the knowledge among XIV century scholars and intellectuals and the social and political development of these people. In this perspective the *Monarchia* rests in the European legal and political literary tradition that invites the reader to relate to judicial, administrative and canonical doctrine.

Partant de l'influence de la *Monarchie* de Dante sur le thème du rapport entre juridiction ecclésiastique et juridiction séculière dans le commentaire de Bartolus de Saxoferrato à la deuxième partie du *Digestum (Le Novum)*, l'auteur qui suit l'analyse de Diego Guaglioni s'interroge sur l'unité des savoirs parmi les littéraires et les intellectuels du XIV^e siècle et sur l'évolution sociale et politique de ces personnages. Dans cette perspective, la *Monarchie*, rapportée à son origine idéologiquement naturelle, se situe ainsi dans la tradition littéraire juridico-politique européenne qui invite le lecteur à se rapporter à la doctrine juridique, statutaire et canonique.

Parole chiave

Monarchia, Dante, literature, doctrine.

Monarchia, Dante, littérature, doctrine.

Indice delle fonti

I. Fonti antiche

<i>Fonti di tradizione manoscritta</i>			
<i>Acta Crispinae</i>			
1.1	236		
3.1	236		
Appianus			
<i>Bella civilia</i>			
1.122	70 nt. 241		
1.175	85 nt. 97		
1.185	83 nt. 87		
1.187	83 nt. 87		
1.222	85 nt. 98		
1.123	86 nt. 98		
4.26	88 nt. 108		
4.114	88 nt. 108		
Apuleius			
<i>Apologia</i>			
9.11	217		
9.12	217		
Auctor incertus			
<i>Liber de praenominibus</i>			
5	137 nt. 57		
Augustinus			
<i>De coniugiis adulterinis</i>			
2.7	300		
Basilicorum Libri (Scheltema – Van der Wal)			
<i>Textus</i>			
29.1.5.3	128 nt. 16		
<i>Scholia</i>			
ad 29.1.5.3	128 nt. 16		
Caesar			
<i>De bello civile</i>			
3.22.2	67 nt. 9		
<i>De bello Gallico</i>			
1.4.2	59 nt. 71		
Cassiodorus			
<i>Variae</i>			
7.3	266		
11.20.33	266		
		Charisius	
		<i>Ars grammatica</i>	
		2.6	57 nt. 62
		Cicero	
		I. Orationes	
		<i>De domo sua</i>	
		13.34-14.38	246
		13.35	247
		<i>De lege agraria</i>	
		1.5.14	86 nt. 103, 88 nt. 109
		2.6.8	86 nt. 101
		2.26.69	87 nt. 103, 88 nt. 109
		2.28.78	87 nt. 104
		2.73	57 nt. 62
		2.78	90 nt. 121
		3.2.7-9	86 nt. 102
		3.4.12	86 nt. 102
		3.4.14	87 ntt. 103 e 106
		3.10	86 nt. 102
		3.11	86 nt. 102
		<i>In Verrem</i>	
		2.5.158-160	81 nt. 71
		<i>Philippicae</i>	
		45	255
		<i>Pro Caecina</i>	
		34.99	47 nt. 34, 48 e nt. 36
		<i>Pro Milone</i>	
		4.10	122 nt. 53
		<i>Pro Murena</i>	
		13.27	137
		25.51	57 nt. 62
		35.74	100 nt. 11
		<i>Pro Rabirio</i>	
		1.20	57 nt. 62
		<i>Pro Sestio</i>	
		65.135	57 nt. 62
		II. Epistulae	
		<i>Ad familiares</i>	
		8.10.4	91 nt. 128

<i>Ad Quintum fratrem</i>		1.1.6.1	126 nt. 7
2.1	91 nt. 128	1.16.4.5	126 nt. 7
2.5	91 nt. 128	2.14.7 pr.	203
		2.14.48	203 e nt. 1
III. Rhetorica		3.2.4.1	126 nt. 7
<i>De inventione</i>		4.4.3.4	255
2.56.158	57 nt. 62	4.4.11.2	278
		4.4.38 pr.	152, 278
<i>De oratore</i>		4.54.4	154 nt. 74
1.40.181	47 nt. 34, 48	5.1.76	63 nt. 81
		6.1.65.1	129
<i>Topica</i>		8.3.6 pr.	200
28	62 nt. 80	8.3.35	279
29	53 nt. 51	9.4.22.1	44 nt. 25
30-34	62 nt. 80	10.1.13	128 nt. 17
		11.7.27.1	282
IV. Philosophica		12.1.42 pr.	237
<i>De officiis</i>		12.4.6	202
1.85	57 nt. 62	12.4.7.1	62 nt. 80
3.17.70	202	12.4.10	30 nt. 6
		12.6.20	238
<i>De republica</i>		13.6.13.2	203
1.21.38	59 nt. 68	13.7.11 pr.	237
2.34.59	45 nt. 29	15.1.4 pr.	130 nt. 25
		15.1.5.4	130 nt. 25
<i>Codex Theodosianus</i>		17.1.77	268
1.1.1	150 nt. 55, 156 nt. 79	18.1.6.1	144 nt. 32, 145 nt. 37
9.1.13	266	18.3.2	161 nt. 103
9.19.4.1	217	18.3.3	147 nt. 42
9.22.23.1	217	18.3.4.1	148
9.40.5	217	18.3.4.3	152 nt. 65
9.40.6	217	18.3.5	144
9.40.7	217	18.6.8 pr.	161 nt. 102
9.40.9	217	19.2.19.3	151 nt. 62
13.3.5	119 nt. 42	19.2.20.2	150 nt. 52
16.5.25	217	19.2.21	149 nt. 46
16.7.3	214 nt. 3	19.2.31	293
16.8.1	214 nt. 3	19.5.2	203
16.8.7	214 nt. 3	20.1.13.4	237
16.8.19	214 nt. 3	21.1.10.4	126 nt. 7
		21.2.38	256
<i>Collatio Mosaicarum et Romanarum legum</i>		23.2.19	293
13	286	23.3.9.2	125
		23.3.9.3	125, 127 nt. 12, 133, 138
<i>Constitutiones Sirmondianae</i>		23.3.21	62 nt. 80
1	262	23.3.49	27, 30 nt. 5
		24.2	33 nt. 23
Corpus Iuris Civilis		24.2.2 pr.	62 nt. 80
<i>Institutiones Iustiniani</i>		24.3	33 nt. 23
3.23.3	161 nt. 102	24.3.12	29 nt. 1
		24.3.13	29 nt. 1
<i>Digesta Iustiniani Augusti</i>		26.1.6.1	191
1	33 nt. 23	26.3.2 pr.	191
1.1.1 pr.	21	26.3.3	191
1.1.1.1	21, 178	26.4.5.1	192

26.4.5.3	192	47.2.3	126 nt. 7
27.1.2.7	290	47.2.14.13	49 nt. 39
27.1.14.4	290	47.2.43.9	126 nt. 7
27.1.15.17	191	47.9.3.6	126 nt. 7
27.8.1.11	191	47.10.13.7	126 nt. 7
27.8.1.12	191	47.22.4	203 nt. 2
27.8.7	192	48.5.14.5	300
28.1.1	289	48.17.1.2	170 nt. 9
28.3.1	290	48.18.1.16	300
29.1.1.1	126 nt. 7	50	33 nt. 23
30.28.1	196	50.1.1	15
30.45.1	289	50.8.6	230
30.49.4	196	50.13.1 pr.	126 nt. 7
30.49.5	196	50.14.3 pr.	126 nt. 7
30.49.6	196	50.16	21
30.84.2	194	50.16.19	202
31.2	63 nt. 81	50.16.19 pr.	126 nt. 7
31.6	63 nt. 81	50.16.38 pr.	126 nt. 7
31.66 pr.	195	50.16.59 pr.	229
31.82 pr.	195	50.16.99 pr.	261
31.88.10	195	50.16.120	63 nt. 81
32.3.2	196	50.16.177 pr.	126 nt. 7
32.7.2	195	50.16.195.2	43 nt. 25
32.79.1	131 nt. 29	50.17	21, 22, 23, 24
33.10.6	63 nt. 81	50.17.29	18
34.3.11	193	50.17.65	126 nt. 7
34.3.13	193	50.17.74-83	19
34.3.14	195	50.17.202	12, 23
34.3.25	195	50.17.210	18
34.3.28.10	194, 195	50.17.211	23
34.3.28.13	194		
34.7.1 pr.	15, 16	<i>Codex Iustinianus</i>	
35.2.5	195	1.4.34.1-7	215
35.2.76 pr.	30 nt. 7	1.27	266
35.2.82	27	2.55.4	262
36.1.3.1	31 nt. 10	2.55.5	262
36.1.17 pr.	131 nt. 30	3.28.1	232
36.1.40.2.5	30 nt. 6	3.43.1	215
38	32 nt. 23	3.43.2	215
39	32 nt. 23	4.54.3	158, 159 e nt. 91
39.5.21.1	256	4.54.4	158, 159 e nt. 91
39.5.31.4	129	4.54.5	159
39.6.42.1	31 nt. 13	5.11.7.2	293
39.15	287	5.4.26	282
40.5.38	278	5.42.2 pr.	191
41.2.1.1	37 nt. 10	5.57.2	237
41.3.30 pr.	61 nt. 78, 63 nt. 81	6.6.1.5	301
438.2.22	126 nt. 7, 134 e nt. 50, 230	6.50.5	31 nt. 13
43.26.20	160 nt. 97	8.34.3	150 nt. 55, 156 nt. 79
43.30.1.3	278	9.41.1	300
44.5	215		
45.1.116	237, 238	<i>Novellae Iustiniani</i>	
45.2.11	204	82.11	262
46.1.41 pr.	237, 238	99	204
46.4.16 pr.	30 nt. 5	123.10.1	215

<i>Didascalìa apostolorum</i>		<i>Fragmenta Vaticana</i>	
11	236	112	129
		254	129
Dio Cassius		Frontinus	
<i>Historiae Romanae</i>		<i>Stratagemata</i>	
4.17.8	37 nt. 9, 48 nt. 38	2.3.21a	66 nt. 3
37.2	49 nt. 39		
57.14	241	Gaius	
74(75).2.1	232	<i>Institutiones</i>	
74(75).2.2	232	1.17	64 nt. 81
Diodorus		1.97-107	246
<i>Bibliotheca historica</i>		1.132	51 nt. 46, 52 nt. 46
16.27.1	273	1.199	190
		1.200	190, 191
Dionysius Halicarnasensis		2.224	63 nt. 81
<i>Antiquitates Romanae</i>		3.145	92 nt. 129
2.56.4	41 nt. 20	3.146	40 nt. 16
6.26.2	58 nt. 64	3.154a	62 e nt. 79
6.29	56 nt. 58	3.189	53 nt. 50
6.29.1	55 nt. 56	3.199	50 nt. 42
6.83-89	63 nt. 81	4.21	50 nt. 42
16.5	45 nt. 29	4.30	202
17-18.4.4	65 nt. 2	4.131	204
		4.136	204
Donatus (Aelius)		4.137	204
<i>Ad Terentii Phormio</i>		Gellius (Aulus)	
334	59 nt. 68, 58	<i>Noctes Atticae</i>	
		5.19.1-16	246
Donatus (grammaticus)		20.1.46	35 nt. 1
<i>Ars grammatica</i>		20.1.47	35 nt. 1
2.4	57 nt. 62	20.1.48	48 nt. 38
		20.1.52	37, 46 nt. 30
Eusebius		<i>Genesis</i>	
<i>Historia ecclesiae</i>		4.15	216 nt. 7
10.2	109 nt. 4		
10.3	109 nt. 4	Herodianus	
10.5	109 nt. 3	<i>De imperatorum Romanorum praeclare gestis</i>	
10.5.3	110 nt. 9	2.14.3	232
10.6-8	109 nt. 4	4.12.4	246
Eutropius			
<i>Breviarium ab Urbe condita</i>		Isidorus Hispalensis	
2.12.1	66 nt. 4	<i>Etymologiae</i>	
		15.2.22	227
Festus grammaticus		Iustinus (Marcus Iunianus)	
<i>De verborum significatu</i> (Lindsay)		<i>Epitoma historiarum Philippicarum Pompei Trogi</i>	
<i>Capitulum</i> (p. 50)	63 nt. 81	7.6.9	57 nt. 62
<i>Irpini</i> (p. 83)	78 nt. 64	18.3.9	57 nt. 62
<i>Nuncupata pecunia</i> (p. 176)	45 nt. 29		
<i>Sacer mons</i> (p. 423)	42 nt. 22	Iuvenalis	
<i>Vicus</i> (p. 508)	229	<i>Saturae</i>	
		2.119	112 nt. 15
<i>Fragmenta Augustodunensia</i>		13.157-161	235
4.82	41 nt. 20, 63 nt. 81		
4.83	41 nt. 20, 63 nt. 81		

Lactantius		22.13.1	65 nt. 1, 67 nt. 7, 76 nt. 51, 76 nt. 55
<i>De mortibus persecutorum</i>		22.57.6	41 nt. 21
34.2	115 nt. 26	22.61.11	65 nt. 1, 67 nt. 8, 76 nt. 51
34.4	114 e nt. 22	22.61.12	65 nt. 1, 67 nt. 8, 76 nt. 51
35.1	113 nt. 20	23.1.1	65 nt. 1, 67 nt. 9, 76 ntt. 53-54
48.1	110 nt. 6	23.1.2	67 nt. 9
48.2-6	109 nt. 2, 110	23.1.3	67 nt. 9, 71 nt. 27
48.3	112	23.1.4	68 nt. 13
48.4	112, 113 nt. 18	23.1.5	68 nt. 13
48.5	112	23.25.19	85 nt. 96
48.6	112, 123	23.33.5	68 nt. 14
<i>Divinae institutiones</i>		23.37.12	65 nt. 1, 67 nt. 12, 71 nt. 26
5.1	123 nt. 54	23.37.13	72 nt. 34
<i>Lex XII Tabularum (FIRA P, 21 ss.)</i>		23.38.1	65 nt. 1, 76 nt. 52
1.6	35	23.41.13	65 nt. 1, 66 nt. 3, 76 nt. 55
1.1	45 nt. 29	23.42.1	66 nt. 3
7.7	229	23.43.1	66 nt. 3
8.27	203	24.10.7	74 nt. 44
<i>Liber coloniarum</i>		24.20.3	68 nt. 16
I 209.17L	93 nt. 137	24.20.3-5	76 nt. 55
I 209.21L	93 nt. 137	24.20.4	65 nt. 1, 67 nt. 16
I 210.4-19L	92 nt. 136	24.20.5	68 nt. 16, 69 nt. 18, 76 nt. 55
I 210.7L	93 nt. 137	24.20.6	68 nt. 16
I 211.3L	93 nt. 137	24.20.7	68 nt. 16, 69 nt. 19
II 233.3-5L	89 nt. 114	24.20.8	71 nt. 26
II 261.5.1-2L	93 nt. 136	24.43.5	69 nt. 19
II 261.5-8L	93 nt. 136	24.43.6	69 nt. 19
<i>Livius</i>		24.43.9	69 nt. 19
<i>Ab Urbe condita</i>		24.44.8	74 nt. 44
1.8.1	57 nt. 62	26.15.1-5	72 nt. 31
1.16.4	41 nt. 20	27.1.1	70 nt. 20, 71 nt. 26
1.17.1	57 nt. 62	27.1.2	77 nt. 59
2.5.10	63 nt. 81	27.2.4	76 nt. 53
2.23.5	56 nt. 59	27.2.10	70 nt. 22
2.23.6	56 nt. 59	27.15.2	65 nt. 1, 72 nt. 31
2.24.6	55 nt. 55	27.15.4	71 nt. 26
2.24.7	55 nt. 55	29.38.1	71 nt. 26
2.31.7	63 nt. 81	30.24.4	72 nt. 32
2.32	63 nt. 81	31.4.1-3	75 nt. 49
2.33.1-7e	63 nt. 81	31.49.5	75 nt. 49
3.34	211	33.42.10	77 nt. 60
3.55.11	63 nt. 81	35.10.11	77 nt. 60
3.55.12	63 nt. 81	40.38.1-7	73 nt. 40
4.9.4	57 nt. 62	40.38.3	73 nt. 39
6.27.6	59 nt. 68	40.41.4	73 nt. 40
6.36.12	49 nt. 39	41.11	71 nt. 25
8.28	45 nt. 29	41.13	76 nt. 52
9.31.4	65 nt. 2	42.5	71 nt. 25
10.38.1-13	71 nt. 25		
10.39.5-17	71 nt. 25		
10.43.10	71 nt. 25		

43.3	76 nt. 52	3.52	95 nt. 151
44.1-3	71 nt. 25	3.63	69 nt. 18, 73 nt. 36
44.40.5	72 nt. 33	3.73	96 nt. 153
<i>Livii Periochae</i>		3.98	69 nt. 18, 96 nt. 153
15	66 nt. 4, 85 nt. 97	3.104	96 nt. 153
<i>Lydus</i>		3.105	66 nt. 4, 69 nt. 18, 70 nt. 25, 73 nt. 36, 73 nt. 40, 96 nt. 152
<i>De magistratibus</i>		3.107	69 nt. 18
1.34.5-7	235	3.113	69 nt. 18, nt. 25
3.27.5	236	3.223	79 nt. 67
<i>Macrobius</i>		15.88	71
<i>Saturanalia</i>		15.94	79 ntt. 68 e 70
3.3.2	38 nt. 10	17.122	79 nt. 70
3.3.4	38 nt. 10	<i>Plutarchus</i>	
3.7.3	38 nt. 10	<i>Quaestiones Romanae</i>	
<i>Martialis</i>		271e	136
<i>Epigrammata</i>		<i>Vitae</i>	
5.78.14	79 nt. 70	<i>Alexander</i>	
<i>Novellae Theodosiani</i>		18.1-4	273
3.4	214 nt. 3	25.1.4	273
<i>Oratius</i>		<i>Marcellus</i>	
<i>Carmina</i>		24.3	70 nt. 20, 77 nt. 59
2.11.2	88 nt. 108	<i>Poplicola</i>	
<i>Epistulae</i>		7.2-5	63 nt. 81
1.16.1	88 nt. 108	<i>Romulus</i>	
<i>Ovidius</i>		6	41 nt. 20
<i>Metamorphoses</i>		22.3	42 nt. 22
1.186	57 nt. 62	<i>Solon</i>	
<i>Paulus Tarsensis</i>		23.8	128 nt. 17
<i>Ad Romanos</i>		<i>Sulla</i>	
2.15	124 nt. 56	31.9	86 nt. 100
9.1	124 nt. 56	33.3	86 nt. 100
13.5	124 nt. 56	<i>Polybius</i>	
<i>Philostratus</i>		<i>Historiae</i>	
<i>Vitae Sophistarum</i>		2.24.10	66 nt. 5, 78 nt. 63
2.27	280	3.91.8	67 nt. 7
<i>Plautus</i>		3.91.9	65 nt. 1, 67 nt. 7
<i>Aulularia</i>		<i>Priscus Panites</i>	
759	50 nt. 42	<i>Historiae Byzantinae fragmenta</i>	
<i>Poenulus</i>		8	284
186	50 nt. 42	<i>Probus</i>	
1341	50 nt. 42	<i>Institutio artium</i>	
<i>Plinius Senior</i>		p. 120 (Keil IV)	57 nt. 62
<i>Naturalis historia</i>			

Quintilianus		<i>Tiberius</i>	
<i>Institutiones oratoriae</i>		31	230
1.7.28	136	50	130
3.6.25	53 nt. 51	Symmachus	
3.6.84	37 nt. 7	<i>Epistulae</i>	
7.3.26	53 nt. 50	3.36	262
7.3.27	53 nt. 50	Synesius	
(Pseudo) Quintilianus		<i>Epistulae</i>	
<i>Declamationes minores</i>		122	285
3	45 nt. 29	Tacitus	
311	50 nt. 42	<i>Annales</i>	
Scriptores Historiae Augustae		1.73.4	36 nt. 10
<i>Gallieni duo</i>		1.76	241
9.3	100 nt. 15	13.27	57 nt. 62
9.4	100 nt. 15	<i>Dialogus de oratoribus</i>	
<i>Marcus Aurelius</i>		38.1	235
34.6	100 nt. 15	38.2	235
<i>Probus</i>		<i>Historiae</i>	
19.2	100 nt. 15	3.83.3	100 nt. 11
<i>Septimius Severus</i>		Tertullianus	
7.1-5	232	<i>Apologeticum</i>	
Seneca philosophus		1.6	120 nt. 49
<i>Epistulae morales ad Lucilium</i>		4.9	37 nt. 8
102.6	61 nt. 78	17.4	124 nt. 55
Seneca rhetor		24.6	118
<i>Controversiae</i>		<i>Ad martyres</i>	
1.2	281	3.3	119 nt. 43
Servius auctus		<i>Ad Scapulam</i>	
<i>In Vergilii Aeneidos libros</i> (Thilo)		1.4	121
10.419	38 nt. 10	2.2	118 nt. 37, 121
Servius Marius Honoratus		4.3	118 nt. 40
<i>In Vergilii Georgica</i> (Thilo)		<i>De corona militis</i>	
2.65	79 nt. 69	13	120 nt. 46
Strabo		<i>Tituli ex corpore Ulpiani</i>	
<i>Geographica</i>		8.1-8a	246
5.4.12	78 nt. 64, 66	19	63 nt. 81
5.4.25	78 nt. 64	Valerius Maximus	
14.5.2	54 nt. 52	<i>Facta et dicta memorabilia</i>	
Suetonius		6.1.9	45 nt. 29
<i>De vita XII Caesarum</i>		Varro	
<i>Divus Augustus</i>		<i>De lingua Latina</i>	
29.1	235	5.111	78 nt. 66
<i>Divus Claudius</i>		5.159	229
23.1	281		

7.105	45 nt. 29, 50 nt. 42, 58, 59 nt. 69, 61	538	88 nt. 108, 89 nt. 112, 92 nt. 130
<i>De re rustica</i>		539	87 nt. 105
1.17.1	54 nt. 52	2001	
1.17.2	58 nt. 65, 60 e ntt. 73 e 75	839	100 nt. 11, 104 nt. 33
1.17.3	58 nt. 65, 60 e nt. 75	2002	
3.15.1	79 nt. 68	371	87 nt. 105
		373	87 nt. 105
Velleius Paterculus		2003	
<i>Historiae Romanae libri duo</i>		324	100 nt. 11, 104 nt. 33
1.1.7	66 nt. 4	2008	
2.16.2	83 nt. 87, 86 nt. 99	522	95 nt. 151
2.16.3	90 nt. 123	2010	
2.68.3	67 nt. 9	351	91 nt. 127
		353	81 nt. 74, 82 nt. 75
		<i>Barrington Atlas of the Greek and Roman World</i>	
		Carta 44 G3	68 nt. 14
		A. Bruckner, R. Marichal, <i>Chartae latinae antiquiores</i> (ChLA), Olten-Lausanne 1954	
		12.522	236
<i>L'Année Épigraphique</i>		W.H. Buckler, D.M. Robinson, <i>Sardis 7.1</i> , Leiden 1933	
1899		nr. 1	132 nt. 40
128	88 nt. 110	G. Camodeca, <i>Ricerche sui curatores rei publicae</i> , in ANRW. II, 13, Berlin - New York 1980, 453 ss.	
1903		498	104 nt. 33
140	131 nt. 34	G. Colucci Pescatori, <i>Evidenze archeologiche in Irpinia</i> , in <i>Romanisation du Samnium aux I^{re} et I^{re} siècles av. J.-C.</i> , Napoli 1991, 85 ss.	
1910		90	86, nt. 75
10	88 nt. 110	<i>Corpus Inscriptionum Latinarum</i>	
1919		I ²	
22	241	624	81 nt. 73
1931		643	81 nt. 73
99	90 nt. 121	808	90 nt. 119
1979		1250	88 nt. 110
168	105 nt. 36	1575	90 nt. 121
216	95 nt. 151	1621	89 nt. 114
1981		1714	70 nt. 25
369	95 nt. 151	1715	70 nt. 25
405	94 nt. 145	1719	89 nt. 118, 95 nt. 146
1983		1721	89 nt. 115, 90 nt. 121
196	104 nt. 33	1722	87 nt. 107, 90 nt. 122
1988		1747	83 nt. 81
1116	100 nt. 11	1752	90 nt. 121
1993		2240	88 nt. 110
663	95 nt. 151	2504	88 nt. 110
1997			
322	81 nt. 73, 87 nt. 105, 91 nt. 125		
381	95 nt. 148		
1999			
49	90 nt. 119		

2683	90 nt. 119	X	
2933a	81 nt. 74, 82 nt. 75	228	243
2934	81 nt. 75	520	101 nt. 16
3058	90 nt. 121	802	90 nt. 119
3191	87 nt. 107, 90 nt. 119	806	89 nt. 113
3192	91 nt. 125	831	90 nt. 119
III		901	89 nt. 114
6998	131 nt. 31	902	89 nt. 114
12291	88 nt. 110	1201	104 nt. 33
12292	88 nt. 110	1252	102 nt. 21
13652	131 nt. 31	1255	102 nt. 24
14203.04	88 nt. 110	1256	102 nt. 21, 103 nt. 27, 105
2040	131 nt. 33	1257	102 nt. 23
IV		1297	106
1134	89 nt. 113	1492	104 nt. 33
1460	90 nt. 119	1608	89 nt. 114
2923a	89 nt. 113	1680	104 nt. 33
10761	89 nt. 114	2097	89 nt. 114
VI		2098	89 nt. 114
1691	104 nt. 33	4756	230
3824	90 nt. 119	5349	103 nt. 30
8012	131 nt. 32	7295	100 nt. 11
12289	88 nt. 110	8058.124	79 nt. 70
31545	241	XI	
31603	90 nt. 119	3303	95 nt. 151
40904a	90 nt. 119	3304	95 nt. 151
VIII		3305	95 nt. 151
7990	100 nt. 11	3310a	95 nt. 151
7991	100 nt. 11	3312	95 nt. 151
IX		6167	94 nt. 145
422	90 nt. 119	7553	95 nt. 151
974	91 nt. 127	7556	95 nt. 151
983	91 nt. 127	XIV	
1005	94 nt. 145	2080	104 nt. 33
1011	91 nt. 125	2475	89 nt. 114
1024	81 nt. 73	3014	100 nt. 11
1025	81 nt. 73		
1027	89 nt. 118, 95 nt. 146	M.H. Crawford (ed.), <i>Imagines Italicae</i> , London 2011	
1046	94 nt. 145	Aeclanum 14	84 nt. 89
1049	95 nt. 148	Aeclanum 16	84 nt. 89
1078	83 nt. 81	<i>Epigraphica Anatolica</i>	
1138	89 nt. 115, 90 nt. 121	6, 1985	
1139	91 nt. 126	p. 63, nr. 5	132 nt. 40
1140	87 nt. 107, 90 nt. 122	22, 1994	
1217	81 nt. 71	p. 23, nr. 15	132 nt. 40
1412	89 nt. 116	<i>Epigraphic Database Roma</i> (EDR)	
1414	230	16327 (F. Branchesi)	94 nt. 145
1416	89 nt. 116	26016 (M. Rossano)	90 nt. 119
1786	80 nt. 71	73261 (S. Sparagna)	90 nt. 119
2235	83 nt. 82	77370 (U. Fusco)	95 nt. 151
6257	70 nt. 25		
6260	70 nt. 25		

78284 (E. Ganzaroli)	94 nt. 145
93205 (A. Ferraro)	90 nt. 119
100360 (G. Di Giacomo)	95 nt. 151
110706 (D. Nonnis)	90 nt. 121
116177 (U. Soldovieri)	101 nt. 16
130205 (S. Sparagna)	90 nt. 119
131030 (S. Evangelisti)	83 nt. 81
132680 (I. Gabrelli)	88 nt. 110
132941 (F. Lorusso)	91 nt. 126
132972 (F. Lorusso)	87 nt. 107, 90 nt. 122
133376 (S. Di Mauro)	90 nt. 121
133503 (F. Lorusso)	79 nt. 70
134827 (F. Lorusso)	88 nt. 108
136003 (F. Lorusso)	87 nt. 105
137362 (U. Fusco)	95 nt. 151
137364 (U. Fusco)	95 nt. 151
138053 (F. Lorusso)	89 nt. 115

Ephemeris Epigraphica

VIII.1

312	89 nt. 114
424	89 nt. 114
811	89 nt. 116

Fasti Triumphales 13.1

75	66 nt. 3
----	----------

Fontes Iuris Romanis AnteJustiniani

3 (Arangio-Ruiz)	
nr. 13	95

Inscriptiones romanas de Galicia

VII	
4186	88 nt. 110
4187	88 nt. 110

Inscriptiones Italiae

2, 6b	90 nt. 119
13, 8b	90 nt. 119

Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae (Degrassi)

465	90 nt. 119
473	81 nt. 73
473b	81 nt. 73
522	89 nt. 115, 90 nt. 121
523	87 nt. 107, 90 nt. 122
539	95 nt. 147
542	70 nt. 25
543	70 nt. 25
576	90 nt. 121
598	87 nt. 107, 90 nt. 119
599	91 nt. 125
600	89 nt. 118, 99 ntt. 146-147
675	83 nt. 82

735	90 nt. 119
749	88 nt. 110
759	88 nt. 110

Inscriptiones Latinae Selectae

25	81 nt. 73
25b	81 nt. 73
135	95 nt. 151
142	95 nt. 151
154	95 nt. 151
916	95 nt. 151
2639	94 nt. 145
5318	90 nt. 122
5328	83 nt. 82
5621	89 nt. 118, 95 nt. 146
5673	94 nt. 145
5729	70 nt. 25
5799	90 nt. 119
5877	230
5926	241
6123	90 nt. 119
6348	102 nt. 24
6349	103 nt. 27
6396	89 nt. 114
6584	95 nt. 151
9417	88 nt. 110

Inscriptions de Délos

1733	88 nt. 110
1753	88 nt. 110

W. Dittenberger, K. Purgold, *Die Inschriften von Olympia* (IvO), Berlin 1896

10	273
----	-----

Monumenta Asiae minoris antiqua (MAMA)

V	
222	131 nt. 31

VIII	
379	132 nt. 38

Notizie degli scavi di antichità

1910	
405	89 nt. 113
1925	
96	95 nt. 148

P. Halle

1	128 nt. 17
---	------------

P. Vindobonenses Graecae

19792	204
-------	-----

Prosopographia Imperii Romanii, saec. I-III^a (PIR²)
 C 1292a 79 nt. 70
 Q 46 88 nt. 108

A.H.M. Jones, J.R. Martindale, J. Morris, *Prosopography of the Later Roman Empire*, I, Cambridge 1971
 706 105

Regional Epigraphic Catalogues of Asia Minor (RECAM)
 2
 218 131 nt. 36

Senatus consultum de Cn. Pisone patre
 (W. Eck, A. Caballos, F. Fernández)
 col. A l. 104 130
 col. A l. 105 130
 col. B l. 81 130

Supplementa Italica
 1
 625 90 nt. 121
 15
 79-80 79 nt. 70
 20
 16 90 nt. 119
 25
 17 89 nt. 114

Supplementa Italica Aeclanum E
 nr. 62 83 nt. 81

Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG)
 35
 1257 132 nt. 40
 52
 1245 132 nt. 38

Tabula Heraclensis
 ll. 83-85 95 nt. 150
 ll. 89-107 95 nt. 150
 ll. 135-141 95 nt. 150
 ll. 126-134 95 nt. 150

Tabulae Herculanaenses
 6 235
 89 235

Tabulae Pompeianae Sulpiciorum
 13 235
 14 235

Tabulae Vindolandenses
 II
 343 255

The inscription of the Sultan Daği
 I
 608 132 nt. 38

II. Fonti moderne

Fonti normative

Code Civil des Français
 art. 1184 140 nt. 5

Codice civile italiano del 1942
 1061 199
 1074 199

Legge 24 novembre 1981 n. 689
 --- 260

Magyarország Magánjogi Törvénykönyvének Törvényjavaslata (1928)
 § 1072 140 nt. 6

Polgári Törvénykönyvről szóló (1959)
 § 320 140 nt. 6
 § 376 140 nt. 6

UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods
 Art. 64 s. 1 140 nt. 7

Sentenze

Cassazione civile italiana
 25 maggio 2012 n. 8352 291

Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto Norme redazionali

0.- Formattazione e suddivisione dei contributi

I contributi vanno sottoposti alla redazione in formato .doc, carattere Times New Roman in corpo 12 (note corpo 10), interlinea singola. I testi greci vanno inseriti adoperando il font greek.ttf o fonts compatibili.

I contributi possono essere divisi in paragrafi con o senza titolo. Nel primo caso i titoli dei paragrafi dovranno essere numerati in cifra romana; altrimenti i singoli paragrafi dovranno essere preceduti da cifra araba.

1.- Bibliografia

1.1.- Per la **prima citazione di monografie** indicare:

- Autore con l'iniziale o le iniziali del nome (non separate da spazio) e con il cognome (in tondo);
- titolo per esteso dell'opera, interamente in corsivo;
- eventualmente collana, fra parentesi tonde non precedute da virgola, e con numeri in cifre arabe;
- luogo di edizione, come sta in frontespizio (es: London, non Londra; Berolini, non Berlino); NON indicare la casa editrice;
- anno di edizione, eventualmente seguito, in esponente, dal numero indicante l'edizione;
- eventuale riferimento alle pagine non preceduto da p/pp.

Es.:

B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998², 232 ss.

F. Lamberti, *Studi sui «postumi» nell'esperienza giuridica romana. II. Profili del regime classico*, Milano 2001.

1.2.- Per la **prima citazione di contributi inseriti in miscellanee** (raccolte di studi, atti), l'autore e il titolo del saggio vanno indicati secondo le regole generali, quindi si aggiunge «in» (in tondo) preceduto da virgola e seguito dall'indicazione del volume in cui il saggio è contenuto (col titolo in corsivo). Ci si attiene poi alle regole generali.

Es.:

D. Mantovani, *Le clausole «senza precedenti» della Lex de imperio Vespasiani*, in L. Labruna (dir.) e M.P. Baccari, C. Cascione (a c. di), *Tradizione romanistica e costituzione*, Napoli 2006, 1035-1053.

1.3.- Se si tratta di **contributi inseriti in periodici** o in **enciclopedie** e **dizionari**, al titolo dell'articolo o della voce di enciclopedia segue «in»; il titolo della rivista, dell'enciclopedia o dizionario, o la sua abbreviazione o sigla (in corsivo e senza virgolette); l'indicazione dell'annata in numero arabo per le riviste, quella del volume in numero romano per enciclopedie e dizionari; l'anno; il rinvio alle pagine di riferimento non preceduto da p. o pp. Fra tutti questi dati non vanno inserite virgole.

Es.:

G. Falcone, *Per una datazione del 'De verborum quae ad ius pertinent significatione' di Elio Gallo*, in *AUPA*. 41, 1990, 223 nt. 2.

F. Grelle, *Consoli e «datio tutoris» in I. I.20.3*, in *Labeo* 13, 1967, 194 ss. [= *Diritto e società nel mondo romano*, a c. di L. Fanizza, Roma 2005, 113 ss.].

1.4.- Per le **citazioni successive alla prima** indicare:

- Cognome dell'autore (senza indicazione del nome);
- titolo dell'opera in corsivo, intero o abbreviato, seguito dall'abbreviazione 'cit.', in tondo, non preceduta da virgola;
- nel caso di opere in più volumi, quello da cui si cita dovrà essere indicato in numero romano dopo il titolo e l'abbreviazione 'cit.'.

Es.:

Santalucia, *Diritto e processo penale* cit., 232 ss.

Mantovani, *Le clausole «senza precedenti»* cit., 1037.

Lamberti, *Studi sui «postumi»* cit., II, 176.

Falcone, *Per una datazione del 'De verborum quae ad ius pertinent significatione'* cit., 223 nt. 2.
Grelle, *Consoli e «datio tutoris»* cit., 194 ss. [113 ss.].

2.- Citazioni di testi

Le citazioni di passi latini vanno in corsivo NON fra virgolette; il greco non va mai in corsivo e mai fra virgolette.

Le citazioni di autori moderni o le traduzioni vanno invece racchiuse fra virgolette basse a caporale («...»). Per evidenziare le parole e all'interno di passo già virgolettato utilizzare gli apici ('...').

3.- Richiami di nota

I richiami di nota, in presenza di punteggiatura, PRECEDONO sempre il segno di interpunzione, senza spazio. Es.: ... quanto sostenuto¹⁸.

4.- Punti di sospensione

Sono solo tre, e non sono preceduti da spazio, tranne che dopo altro segno di punteggiatura.

5. Abbreviazioni e sigle

Per le sigle delle riviste, ci si attiene, di regola, a *L'Année Philologique*, con l'eccezione della *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Romanistische Abteilung*, che va abbreviata in ZSS., e degli *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, da abbreviarsi in AUPA. Tutte le abbreviazioni e le sigle sono seguite da un punto. Le riviste non universalmente note vanno indicate per esteso.

6.- Fonti

6.1.- Per le abbreviazioni relative ai testi greci ci si attiene al Liddel-Scott-Jones, *A Greek English Lexicon*, Oxford 1940.

Per le abbreviazioni relative ai testi latini ci si attiene al *Thesaurus linguae Latinae*, Lipsiae 1900.

Gli estremi dei passi vanno indicati sempre in cifre arabe.

Per separare libro, capitolo, paragrafo, versetto o rigo, si usi il **punto fermo**, non seguito da spazio.

Liv. 2.14.3.

Se si indicano più versetti/righi o paragrafi, o anche capitoli in presenza di una partizione superiore, separarli con **virgola** senza spazio:

Liv. 2.14.1,3-5,7

Liv. 2.14,16,18

Fra capitoli, in assenza di una partizione superiore indicata, o fra libri inserire **punto e virgola** e spazio:

Liv. 2; 3

Tac. Agr. 1; 19; 21.

6.2.- Rassegna delle principali abbreviazioni di fonti giuridiche:

C. 1.1.2

Valer. et Gallien. C. 10.16.2

Coll. 1.2.1

D. 1.5.24 pr. (Ulp. 27 ad Sab.)

Call. 1 ad ed. monit., D. 2.13.12

XII Tab. 3.5 (ed. Sch.) = Schoell; oppure: Br.(uns); Ricc.(obono); Cr.(awford)

Fragm. August.

Gai. inst. 1.47a

Gai. 7 ad ed. prov., D. 2.8.5.1

I. 2.1.25

Nov. 128.18

Paul. l. s. iniur. Coll. 2.6.4

Paul. Sent. 1.1a.12

Prob.

Sch. Sin.

Theoph. Par.

Tit. Ulp.
Vat. fragm.

Bas. 20.1.60.8 (p. 997, A III Sch.)
sch. 15 ad Bas. 20.1.60.8 (p. 1208, B III Sch.)

gl. *extra naturam* ad D.2.14.7.5. *de pactis*, l. *iuris gentium* § *quin immo*.
X.2.13.7 (*Liber Extra*)
Bartolo, *Comm. ad 24.3.2.2, soluto matrimonio*, l. *Soluto Voluntatem*, Venetiis 1590, f. 104ra
D. 20, c. 1 (*Decretum*)

6.3. – Nella **citazione dei principali corpora epigrafici** (*CIL, IG...*), indicare il volume in cifra latina e il numero di iscrizione in cifra araba (es.: *CIL XII 1288*).

7.- Abstract e parole chiave

Ai contributi dovranno essere allegati abstract e parole chiave in inglese e in altra lingua differente da quella in cui è redatto il contributo (tedesco, latino, spagnolo, francese, italiano).

8.- Estratti

Ciascun autore riceverà il pdf del proprio contributo e una copia della Rivista.

*Finito di stampare
nel mese di settembre 2015
per conto delle Edizioni Grifo
via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - Lecce*